



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA

Anno XXII - 1935

(XIII - XIV)

Compilatore :: :: :: ::

Cav. Uff. D.r R. RUGGI D'ARAGONA



SALERNO

Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1935





BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA

Anno XXII - 1935

(XIII - XIV)

Compilatore :: :: :: ::

Cav. Uff. D.r R. RUGGI D'ARAGONA



SALERNO

Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1935

Indice alfabetico analitico

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| A. — <i>Agricoltura</i> | I. — <i>Interno</i> |
| All. — <i>Alligato</i> | L. — <i>Legge</i> |
| C. — <i>Circolare</i> | L. P. — <i>Lavori Pubblici</i> |
| Com. — <i>Comunicazioni</i> | M. — <i>Ministero</i> |
| Cop. <i>Copertina</i> | O. — <i>Ordinanza</i> |
| D. — <i>Decreto</i> | P. — <i>Prefetto o prefettizio</i> |
| DD. PP. — <i>Depositi e Prestiti</i> | Pag. — <i>Pagina o Pagine</i> |
| E. L. — <i>Enti Locali</i> | P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i> |
| E. N. — <i>Economia Nazionale</i> | Q. — <i>Questore o Questura</i> |
| F. — <i>Finanza</i> | R. — <i>Regio o Reale</i> |
| Fas. — <i>Fascicolo</i> | Reg. — <i>Regolamento</i> |
| G. — <i>Giustizia</i> | T. — <i>Tesoro</i> |
| G. P. A. — <i>Giunta Prov. Anm.</i> | T. U. — <i>Testo unico</i> |
| Gu. — <i>Guerra</i> | V. — <i>Vedi</i> |

N. B. — C. *Circolare*, se non seguita da altri segni, deve intendersi: circolare Prefetto di Salerno.

Le date dei provvedimenti enunciate col giorno e mese si riferiscono al corrente anno, col numero **in grassetto** dopo il provvedimento si indica la pagina e, se preceduto dall'abbreviazione Cop, si indica la copertina del fascicolo, che il numero contrassegna. Es: Abitati rurali, C. 3 gennaio n. 24397 - **10** - leggi: Circolare Prefetto di Salerno del 3 gennaio 1935 n. 24397 pagina 10; Assicurazioni diverse C. 19 febbraio n. 5003 - **Cop. 6**; leggi: Circolare Prefetto di Salerno del 19 febbraio 1935 n. 5003, copertina del fascicolo 6.

INDICE

Alfabetico-analitico

Abitati rurali (igiene degli). C. 3 genn. n. 24397-10.-C.
19 genn. n. 24387-40.-C. 30 marzo n. 24397-Cop. 10.

Accattonaggio (V. Pubblica sicurezza).

Acqua.

1. Studio delle sorgenti per acqua potabile. C. 4 settembre
n. 40542-343,

Acque gassose. (v. Sanità, Alimenti, ecc.).

Acquedotti.

1. Vigilanza acquedotti, altre opere igieniche e edilizia scolastica, che si eseguono da enti locali con contributo dello Stato nel pagamento degli interessi. C. 5 genn. n. 63359-II.

2. Forniture di tubi di acciaio per acquedotti. C. 25 genn.
n. 1281-35.

Affissioni.

1. Ente autonomo per la mostra permanente nazionale della moda. Sconto sui diritti comunali di affissione. C. 9 febb. n. 4835-79.

2. Lotteria di Merano. Affissione gratuita di manifesti. C. 15 agosto n. 38105-325.

3. Affissione gratuita di manifesti quindicinali di propaganda della Confederazione fascista dei lavoratori dell'Agricoltura. C. 25 novembre-Cop. 33.

Alberghi.

1. Servizio notificazione alloggiati. Vigilanza e controlli. C. 10 genn. n. 0278-18. C. 7 febb. n. 0278-60.

2. Servizio anagrafico. C. 14 aprile n. 0278-163.

3. Vigilanza igienica sugli alberghi. C. 10 giugno n. 25166-235.

4. Rettifica di insegne. C. 15 giugno n. 4044-Cop. 18.

5. Pubblicità dei prezzi delle camere. C. 27 sett. n. 06661-Cop. 28.

Alloggi (v. Alberghi).

Amministrative (scienze).

1. Centro italiano di studi per le scienze amministrative. C. 21 genn. n. 20643.

Amministrazione comunale (v. Statistiche).

1. Relazione sull'attività amministrativa. C. 4 aprile n. 1179-152

Anagrafe (v. Popolazione).

Animali da macello (v. Carni),

Animali da cortile.

1. Allevamento degli animali da cortile nell'abitato. C. 14 dic. n. 54834-453.

Antiaerea (protezione).

1. Progetto di protezione antiaerea. C. 20 sett. n. 480-Cop. 28.

Antilavol (v. Sanità, medicinali).

Armi (v. Pubblica sicurezza).

ArroIamenti (v. Leva e servizi militari).

Asfaltiera (industria).

1. Industria asfaltiera nazionale. C. 20 nov. n. 3938-cop. 34.

Assicurazioni (v. Contributi, Impiegati).

1. Assicurazioni diverse. C. 19 febb. n. 5003-Cop. 6.

Assistenziali (Opere).

1. Invio dati all'Ente delle opere assistenziali. C. 19 agosto n. 27977-325.

Aste, appalti.

1. Appalti, aste ecc.-cop. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 e 36.

2. Appalti riscossione imposte di consumo. C. 4 febbraio n. 4932.57. C. 9 luglio n. 31789-266.

Autocisterne (v. Veicoli).

Autoveicoli (v. Veicoli).

Aziende agrarie.

1. Aziende agrarie degli enti locali. C. 5 febb. n. 2894-Cop.4.

Aziende artigiane.

1. Disciplinamento aziende artigiane. C. 12 dic. n. 47302-cop.36

Barche (v. Finanze locali).

Bestiame (v. Carni).

Biblioteche.

1. Locali destinati ad uso di pubbliche biblioteche. C. 25 febb. n. 6786-75.

Bilanci, storni di fondi ecc.

1. Prospetto degli accertamenti 1934. C. 7 giugno n. 27259-221. C. 5 agosto n. 27259-301. C. 21 agosto n. 27259-326. C. 11 sett. n. 27259-353. C. 13 novembre n. 27259-Cop. 32.

2. Prospetto degli stanziamenti 1935. C. 7 giugno n. 27260-221.

3. I poteri di sindacato sui bilanci dei comuni in regime fascista. *Rag. A. Bianco.* 254, 267.

4. Bilancio di previsione per l'anno 1936. C. 1.º ottobre n. 40954-369.

Calendario, Festività, ecc

1. Composizione della Giunta Prov. Amm. per l'anno 1935-**cop. n. 2.**
2. Calendario delle adunanze della Giunta Prov. Amm. e del Consiglio di Prefettura per l'esame dei conti durante l'anno 1935-**cop. n. 2.**
3. Calendario e agenda della C. R. I. per l'anno 1936. C. 11 dicembre n. 3998-468.

Cani.

1. Addestramento cani. C. 27 aprile n. 20272-**Cop. 13,**

Carceri (v. Finanza E. I.)

1. Assistenza ai liberati dal carcere da parte di confraternite. C. 2 maggio n. 20255 176.

Carnevale (v. Pubblica sicurezza).

Carni (v. Sanità, Tassa di scambio).

1. Importazione in Gran Bretagna di carni suine preparate. C. 5 gennaio n. 61557-27.
2. Certificati di scorta per i prodotti di carni suine destinati negli Stati Uniti di America. C. 23 febb. n. 2649-**Cop. 7.**
3. Accertamento stato sanitario del bestiame. C. 14 giugno n. 28205-238.
4. Vigilanza sanitaria delle carni. Regolamento 20 dicembre 1928 n. 3298. C. 18 settembre n. 27200 361.-C. 15 nov. n. 50592-**Cop. 33.**
5. Limitazione consumo delle carni. C. 19 nov. n. 07873-431. C. 2 dic. n. 54582-448. C. 20 dic. n. 5704613-467.
6. Divieto di importazione negli Stati Uniti di America di animali e di carni. C. 14 novembre n. 48910-413.
7. Disciplina sul consumo della carne. C. 10 dic. n. 3777-459.

Carte d'identità.

1. Cartoncini non più in uso. C. 1º marzo n. 01774-81.

Case rurali.

Inchiesta sulle case rurali. C. 20 marzo n. 12153-102. C. 28 novembre n. 51645-441.

Caseifici.

1. Funzionamento. C. 30 maggio n. 25936-237. C. 16 luglio n. 25936-280.

Cassa assegni familiari.

1. Cassa assegni familiari per gli operai dell'industria. C. 6 febb. n. 1714-**Cop. 4.**

Cassa DD. e PP. (v. Mutui).**Cauzioni.**

1. Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato nel 2° semestre 1934 da accettarsi in cauzione per il 1° semestre 1935. C. 2 febb. 1935 n. 1367 del Ministero delle Finanze-76. — id. id. per il 2° semestre 1935. C. M. Finanze 20 agosto n. 12156-348

Censimento (v. Popolazione).**Cimiteri.**

1. Richiesta sulle condizioni dei cimiteri. C. 20 dicembre n. 53585-465.

Circhi equestri.

1. Disciplina sanitaria dei circhi equestri. C. 11 genn. n. 220-26.

Cittadinanza.

1. Modificazioni alla legge 13 giugno 1912 n. 555 sulla cittadinanza R. D. L. 1° dic. 1934 n. 1997-2.
2. Riacquisto della cittadinanza italiana. C. 10 ott. 45544-441.

Colonie estive.

1. Colonie estive pel 1935. C. 6 aprile n. 709-166.

Combustibili.

1. Ufficio speciale dei combustibili liquidi. C. 18 novembre n. 51947-Cop. 32.

Comitati.

1. Comitati di onore e simili. C. 22 genn. n. 1759-33.
2. Comitati di resistenza civile. C. 19 aprile n. 1379-164.

Commercio (disciplina del)

1. La disciplina del commercio ambulante. *G. Barbato*-64.
2. Revisione delle licenze di commercio. C. 12 marzo n. 10055-Cop. 8.
3. Norme per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934 n.° 327 sulla disciplina del commercio ambulante. D. M. Finanze 6 marzo 1935-161.
4. Tutela del Commercio nella Provincia. C. 7 maggio n. 27226-180.
5. Orario di apertura e chiusura delle aziende commerciali. D. Prefetto n. 34982-288.-D. Prefetto 28 agosto n. 41195-341. D. P. 17 nov. 1935 n. 52669-436. D. Prefetto di Salerno 11 dicembre n. 51669-459.
6. Apertura di nuovi negozi di generi alimentari. R. D. Legge 19. maggio 1930 n. 774. C. 26 luglio n. 33353-294.

7. Anticipo della chiusura dei negozi di macelleria della Provincia. C. 20 novembre n. 52497-443.

Commissioni comunali per i tributi locali (v. Finanza Enti locali).

Commissioni Mandamentali e Prov. Imposte dirette (v. Imposte dirette).

Commissari Prefettizi (v. Podestà).

Comuni (v. Amministrazioni comunali, Regolamenti comunali).

1. Autorizzazione al Comune di Mercato San Severino in Provincia di Salerno a modificare la propria denominazione in quella di Sanseverino Rota. R. D. 16 ottobre 1934 n. 1846-5.

Concorsi ed esami (v. Impiegati; Sanità, *medici condotti*; Segretari Comunali).

1. Concorsi vari-**cop. n.** 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 36.

2. Concorsi ad impieghi statali. Limiti di età. C. 21 gennaio n. 5575-33.

3. Pubblicazione avvisi di concorso. C. 9 febb. n. 5513-80.

4. Concorsi R. Aeronautica. Manifesti murali. C. 3 giugno n. 26956-**Cop. 16.**

5. Concorsi per il conferimento di borse di studio e di posti gratuiti in Convitto per l'anno scolastico 1935-36. C. 22 giugno n. 30034-**Cop. 19.**

6. Concorsi ad impieghi da conferirsi a fascisti iscritti al Partito prima della Marcia su Roma. C. 16 luglio n. 764-305.

7. Invio dei bandi di concorso per dirigenti uffici di statistica all'Istituto Centrale di Statistica. C. 18 agosto n. 38549-311.

8. Esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo. C. 5 settembre n. 41665-**Cop. 25.**
Risultato detti esami-**cop. 34.**

9. Concorsi. — Non sono vietati quelli per solo titoli e per le donne. C. 15 novembre n. 50731-**Cop. 32.**

10. Concorsi sanitari comunali. C. 14 dic. n. 16168-**cop. 35.**

Confraternite (v. Carceri)

Gonti

1. Conti consuntivi comunali. C. 10 ottobre n. 46888-388.

Contributi, sussidi, concorsi.

1. Contributi 1935 all'O. Maternità e Infanzia. C. 18 maggio n. 10890-**Cop. 14.-C.** 19 luglio n. 10890-296.

2. Contributi degli enti locali a favore delle R. Università e dei RR. Istituti di istruzione superiore. C. 22 maggio n. 25570-214.

3. Casa della giovane italiana. Contributo degli enti locali. C. 12 giugno n. 28479-234.
4. Debiti verso il Consorzio prov. antitubercolare. C. 22 ottobre n. 44684-Cop. 30.
5. Perugia. O. P. Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Sanitari. Contributi. C. 31 ottobre n. 40912-416.
6. Contributo condotte veterinarie. C. 7 nov. n. 49442-431.

Contributi sindacali e associativi.

1. Ricorsi avverso le risultanze degli elenchi per la riscossione dei contributi sindacali. C. 9 aprile n. 161-150.
2. Riscossione contributi sindacali obbligatori. C. 9 aprile n. 201-152.
3. Quote per tessera e contributi associativi dovuti dagli iscritti alle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei Professionisti e degli artisti. C. 11 aprile n. 138-155.
4. Tessera e contributo associativo per l'anno 1935 a carico degli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei Commercianti. C. 11 aprile n. 137-156.

Edilizia scolastica (v. Acquedotti, Opere pubbliche).

Elezioni ed elettorato.

1. Revisione ordinaria delle liste elettorali per il 1935. C. 15 maggio n. 24656-190.
2. Revisione liste elettorali politiche per il 1936. C. 4 ott. n. 43224-374, C. 2 dicembre n. 43224-448.

Enti locali e parastatali ed Opere assistenziali.

1. Rilevazione di notizie circa i componenti i Consigli di Amm. ed i Collegi sindacali degli enti parastatali. C. 7 giugno n. 1689-Cop. 16.

Esattori e Esattorie.

1. Proroga privilegi fiscali. C. 27 febb. n. 6978-Cop. 6.-R. D. L. 24 gennaio n. 45-69.
2. Esattorie. Riposo ore pomeridiane del sabato. C. 15 marzo n. 9864-Cop. 8.
3. Esattore-tesoriere. Procedimenti esecutivi contro l'esattore. Verifica di cassa. C. 8 aprile n. 12215-125.

Esportazioni ed importazioni (v. Carni).

Farine (v. Pane).

Farmacie.

1. Modifica dell'orario. D. Pref. di Salerno 4 genn. n. 10972-27.
2. Farmacie rurali già esistenti. Indennità di residenza. C. 21 febbraio n. 7320-76.
3. Pianta organica delle farmacie. C. 18 febb. n. 6794-77.

4. Sussidio alle farmacie. Applicazione delle riduzioni di cui al R. D. L. 14 aprile 1934 n. 561. C. 8 marzo n. 10406-**Cop. 8.**

5. Nuova pianta organica delle farmacie. C. 21 novembre n. 51339-**450.**

6. Esercizio delle farmacie. Denominazioni di « farmaceutiche ». C. 17 dic. n. 55446-**Cop. 36.**

Fascismo (v. Pubblicazioni).

1. Consegna di moschetti ai fasci giovanili di combattimento. C. 1° aprile n. 1143-**Cop. 10.**

Finanza enti locali (v. Ruoli).

1. Imposta sulle industrie. Redditi esenti da R. M. che si producono in più comuni. C. 22 luglio n. 33895-**Cop. 21.**

2. Imposte sulle industrie. Applicazione art. 161. C. 27 agosto n. 39115-**326.**

3. Addizionale provinciale. Ditte con succursali. Redditi di categoria B. C. 25 agosto n. 39716-**327.**

4. Commissioni comunali pei tributi locali. Rinnovazione per biennio. C. 25 settembre-**359.**

5. Imposta comunale sulle barche. C. 28 nov. n. 49563-**440.**

6. Imposta di soggiorno 1935. C. 9 novembre n. 47688-**442.**

7. Tassa sulle insegne. Tabelle autolinea. C. 6 dicembre n. 1493-**447.**

8. Imposta sulle industrie. Redditi parzialmente esenti da R. M. che si producono in più comuni. C. 18 dic. n. 55697-**453.**

Fuochi artificiali (v. Pubblica sicurezza).

Gas tossici.

1. Trasporto di gas tossici. C. 28 febbraio n. 8520-**81.**

Ghiaccio (v. Sanità, Alimenti e merci).

Giunta Prov. Amm. (v. Calendario).

Giocchi (v. Pubblica sicurezza).

Grano (v. Pane).

1. Accertamento della produzione granaria. C. 18 luglio n. 32905-**Cop. 20.**

Impiegati e salariati (v. Segretario comunale, Leva e servizi militari).

1. Esercizio professionale privato di tecnici impiegati di enti locali. C. 15 genn. n. 201-**39.**

2. Impiegati degli enti locali, Cessione del quinto dello stipendio. C. 19 marzo 1935 n. 7869-**97.** C. 20 maggio n. 24447-**214.**

3. Nomina degli impiegati componenti le commissioni di disciplina e le commissioni giudicatrici dei comuni presso Comuni e Province. Designazione dell'Associazione del Pubblico Impiego. C. 20 giugno n. 29812-**242.**

4. Concessione dell'indennità di licenziamento al personale avventizio di comuni e provincie. C. 22 luglio n. 33894-285.

5. Segretari ed impiegati comunali. Premi di nuzialità e natalità. C. 14 settembre-360.

6. Determinazione delle misure percentuali dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caro viveri. C. 9 sett. n. 40120-380.

7. Ottavo concorso per conferimento di assegni vitalizi. C. 22 novembre n. 51815-Cop. 33.

8. Contributi previdenza 1936. C. 16 dic. n. 52723-454.

9. Polizze di assicurazione vita per i dipendenti degli enti locali. C. 18 dicembre-461.

Imposta di Ricchezza Mobile (v. Sanità, Personale sanitario).

Imposta di soggiorno (v. Finanza locale).

Imposta sulle industrie (v. Finanza locale).

Imposte di consumo (v. Aste ecc., Concorsi ed esami).

1. Impiego di marmo nelle costruzioni edilizie. C. 26 gennaio n. 1123-44.

2. Capitolato tipo per gli appalti della riscossione delle imposte di consumo. *V. Pintozzi-50.*

3. Contravvenzioni. Decisione amministrativa del Podestà. Approvazione del Prefetto — *A. Onesti-330.*

4. Trasporti di uve o mosti durante la vendemmia. C. Min. Finanze 12 settembre n. 9303-357.

5. Facilitazioni trasporto uve nei comuni della Provincia. D. 25 settembre n. 43672-366.

Imposte dirette.

1. Rinnovazione Commissioni Mandamentali per le imposte dirette. C. 18 luglio n. 31554-278.

2. Commissione Prov. Imposte dirette. C. 3 novembre num. 50366-425.

Incarichi.

1. Conferimento di incarichi professionali da parte delle pubbliche amministrazioni. C. 30 luglio n. 4811-302.

Incendi.

1. Incendi, misure di prevenzione. C. 10 giugno n. 04455-236.

Indigenti (v. Poveri).

Infortunati sul lavoro.

1. Perizie mediche nel Regno. C. 25 marzo n. 11972-125.

2. Salari medi convenzionali del personale addetto ai lavori di trebbiatura per la Provincia di Salerno, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni, Decreto Capo del Governo 10 giugno 1935-243.

Latte, latticini e latterie (v. Sanità, alimenti e merci).

1. Statistica delle latterie sociali e cooperative. C. 24 giugno n. 30061-262.
2. Disciplina igienica del latte destinato al consumo diretto. C. 12 luglio-278, C. 4 settembre n. 27200-342.
3. Centrali del latte. C. 28 agosto n. 40541-340.

Lavoro (v. Sindacati).**Leva e servizi militari.**

1. Richiamo alle armi per istruzioni di sottufficiali e militari di truppa. C. 5 giugno 1934 n. 1178 **cop. I.**
2. Obbligo della firma sulla fotografia da parte dei titolari della tessera di dispensa di richiami alle armi in caso di mobilitazione. C. 26 marzo n. 1067-153.
3. Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1915. C. 25 maggio n. 1882-220.
4. Modificazioni all'art. 177 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. D. 8 settembre 1932 n. 1332. Legge 6 giugno n. 1096-273.
5. R. D. L. portante modificazioni al T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito. C. 25 luglio n. 34149-286.
6. Norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione. R. D. L. 20 maggio n. 1156-297.
7. Norme per l'esecuzione del R. Decreto legge 1° aprile 1933 n. 343 concernente il trattamento del personale richiamato alle armi per mobilitazione. C. 10 dicembre n. 4182-456.

Levatrici (v. Sanità, personale sanitario).**Libretto di famiglia.**

1. Istituzione di un libretto di famiglia con annesse polizze di assicurazione sulla vita da consegnarsi agli sposi novelli. C. 15 gennaio n. 8-17.

Libro.

1. Festa del libro. C. 2 maggio n. 1443-177.

Linoleum.

1. Impiego del linoleum negli edifici pubblici. C. 29 dicembre n. 72894 **cop. I.**

Liquori.

1. Imposta spiriti. Indicazione della gradazione alcoolica sui recipienti contenenti liquori. C. 25 gennaio-42.

Lotterie (v. Affissione).**Lussemburgo.**

1. Pagamento di rendite nel Lussemburgo. C. 25 genn. n. 2901-43.

Macchine da scrivere.

1. Macchine da scrivere usate. C. 15 dic. n. 53735-458.

Macelli, macellai, macellazioni (v. Carni).

Manifestazioni pubbliche, Cerimonia ecc. (v. Affissioni).

1. Pellegrinaggio ai campi di battaglia di Bligny e di Verdun. C. 9 agosto n. 2188-cop. 23.

2. Invito agli Augusti Personaggi della Real Famiglia ed ai Membri del Governo per presenziare cerimonie e manifestazioni. C. 8 novembre n. 3744-414.

3. Riunioni e manifestazioni di carattere internazionale. C. 29 settembre n. 3743-Cop. 33.

Marmo (v. Imposte di consumo, Regolamenti edilizi).

1. Impiego del marmo Apuano nelle costruzioni edilizie. C. 1° maggio n. 20264-178.

Maternità e Infanzia (v. Contributi).

1. Comitati comunali di patronato dell'O. N. per la protezione della maternità e infanzia. C. 9 gennaio n. 59761-22.

2. Compensi al personale sanitario. C. 30 marzo n. 13207-153.

Militari (v. Leva, ecc.)**Mosche (Lotta contro le).**

1. Organizzazione dei servizi per la lotta contro le mosche. C. 12 marzo n. 9856-98.

2. Servizio per la lotta contro le mosche. C. 10 maggio n. 23248-215.

Mosti (v. Imposte di consumo).**Mutualità scolastica.**

1. Ente nazionale fascista della mutualità scolastica. C. 9 marzo n. 964-Cop. 8. C. 15 dic. cop. 36.

2. Scopi. C. 16 aprile n. 13398-176.

Mutui.

1. Riduzione al 4,50% del tasso d'interesse sui mutui concessi dalla Cassa DD. e PP. a Provincie e Comuni. R. D. L. 2 dic. 1934 n. 1998-I.

2. Riscossione mandati sui mutui concessi dalla Cassa DD. e PP. C. 26 giugno n. 31686-277.

3. Mutui ad Enti locali. C. 4 ottobre n. 45263-416.

Negozi (v. Commercio).**Notizie e comunicazioni diverse.**

1. Nel personale della R. Prefettura. Cop. 6, 8, 12, 13, 18, 19, 22, 31.

2. Circolazione sulle tranvie e sui servizi automobilistici urbani dei direttori didattici, maestri ed istruttori dell'O. N. B. in divisa. C. 25 aprile-**Cop. 12.**

3. Saluto alle popolazioni. C. 2 maggio n. 1528-**177.**

4. Comune di Pescia. Appartenenza alla Provincia di Pistoia C. 22 giugno n. 29807-**cop. 18.**

5. Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate nel B. A. **cop. dal n. 18 al n. 30.**

6. Nel personale degli enti locali-**cop. 31.**

7. Casa editrice Kelly's Directories Ltd. di Londra. C. 30 nov. n. 3973-**cop. 34.**

Nuzialità e natalità (v. Impiegati).

1. Premi di nuzialità e natalità. C. 10 giugno n. 28211-**233.**

2. Polizza della natività. C. 15 luglio n. 32357-**284.**

3. Premi di nuzialità. Pagamento. C. 9 agosto n. 2789-**cop. 23.**

4. » » Estensione. C. 9 agosto n. 2789-**320.**

5. Concessione premi di nuzialità. C. 27 sett. n. 1735-**368.**

Oleina e stearina.

1. Prezzi dell'oleina e della stearina. (C. 18 giugno n. 28752-**239**

Opere pubbliche (v. Acquedotti; Imposte di consumo; Pubblicazioni).

1. Edilizia scolastica rurale. C. 29 dic. 1934 n. 61125-**18.**

2. Opere eseguite da enti col sussidio o contributo dello Stato. C. 17 gennaio n. 1282-**34.**

3. Attrezzatura tecnico-igienica degli edifici scolastici. Locali destinati alla preparazione e distribuzione delle refezioni. C. 15 aprile n. 12857-**165.**

4. Enti locali. Esecuzione di opere pubbliche. C. 10 giugno n. 27722-**234.**

5. Richiesta di progetto di opere igieniche. C. 5 ottobre n. 46613-**399.**

Orfani (v. Contributi).

Oro alla Patria (raccolta).

1. Raccolta oro. C. 23 novembre n. 4016-**433.**

Ospedali.

1. Convenzione ospedaliera tra la S. Sede e il governo italiano. C. 8 dic. 1934 n. 61320-**20.**

Ottico (v. Sanità, Esercizio arti sanitarie).

Pane

1. Macinazione grano ungherese. C. 6 marzo n. 9521-**cop. 7.**

2. Sorveglianza censimento grano trebbiato a macchina. C. 27 maggio n. 25517-**228.**

3. Impiego farine miscelate per la pastificazione. C. 25 giugno n. 70838-**cop. 18**. C. 11 settembre n. 41741-**368**.
4. Macinazione obbligatoria del grano nazionale. C. 26 giugno n. 30138-**cop. 18**.
5. Abusivo esercizio della industria di panificazione. C. 27 luglio n. 34404-**296**.
6. Inchiesta sulle condizioni della panificazione. C. 9 dicembre n. 54859-**cop. 34**.

Panificazione (v. Pane).

Passaporti (v. Pubblica Sicurezza).

Pensioni (v. Alberghi)

Pensioni di guerra.

1. Legge riguardante gli ex militari dell'esercito americano nella guerra mondiale. Pensioni C. 28 novembre 1935 n. 52834-**Cop. 33**.

Pesca e Pescatori.

1. Difesa del patrimonio ittico. C. 29 dic. 1934 n. 62077-**cop. 1**.
2. Vigilanza sanitaria sul pesce. Sostanze narcotiche. Piante velenose. C. 5 agosto n. 38325-**300**.

Piante officinali.

1. Raccolta piante officinali. C. 23 agosto n. 38510-**cop. 24**.

Podestà e Commissari Prefettizi.

1. Elenco dei Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia in ufficio al 1° gennaio 1935-**13, cop. 3**.

Popolazione, statistica ecc.

1. Registro di popolazione. Verifica annuale. C. 7 gennaio n. 486-**5**.
2. Movimento della popolazione nel capoluogo e nel resto della provincia di Salerno-**cop. n. 2, 5, 7, 11, 14, 16, 20, 23, 26, 29, 32, 35**.
3. Inesattezza nelle rilevazioni mensili di statistica. C. 25 gennaio n. 1893-**36**.
4. Registro di popolazione. Verbale di revisione annuale. Relazione sullo stato dei servizi anagrafici nei comuni della Provincia. C. 8 febbraio-**45**.
5. Regolarizzazioni anagrafiche Richiesta di copie di atti di stato civile ricevuti dall'estero. C. 25 febb. n. 5989-**74**.
6. Registri di popolazione. Iscrizioni retrodatate. C. 28 febb. n. 8142-**83**.
7. Rilevazioni mensili provvisorie e definitive di statistica demografica. C. 16 marzo n. 9140-**99**.
8. Registri di popolazione. Ordinamento dei fogli di famiglia. Schedario delle case. C. 3 maggio n. 22388-**173**.

9. VIII censimento popolazione. Provvista di fondi. C. 15 maggio n. 24306-189.

10. Popolazione: progetto di sfollamento. C. 4 giugno num. 1588-226.

11. Registro di popolazione. Ordinamento dei fogli di famiglia. Schedario delle case. C. 19 giugno n. 28608-242.

12. VIII censimento generale della popolazione del Regno. Zone di territorio in contestazione. C. 6 luglio n. 32325-261.

13. VIII censimento. Piani topografici. C. 8 ago. n. 36905-302

14. Censimento della popolazione 21 aprile 1936. Piani topografici. Visto dei podestà per l'approvazione della linea di confine. C. 18 agosto n. 38550-311.

15. VIII censimento della popolazione. Denominazione stradale e numerazione civica dei fabbricati. C. 17 luglio n. 6516 C-321.

16. VIII censimento ecc. Cambiamento di denominazione delle strade. C. 5 settembre n. 40876-338.

17. VIII censimento ecc. Franchigia postale. C. 29 agosto n. 76-101C-346.

18. Ordinamento dei fogli di famiglia. Formazione delle cartelle di casa. C. 9 ottobre n. 44591-374.

19. Norme concernenti l'VIII censimento della popolazione del Regno. R. D. L. 9 agosto n. 1889-385.

20. VIII censimento. Fondi per le operazioni 1935 e 1936. C. 18 novembre n. 51646-430. C. 28 novembre n. 53629-434.

21. Registro di popolazione. Trasformazione dei fogli di famiglia. C. 27 novembre n. 53527-433.

Poste, telegrafi, ecc. (v. Popolazione).

Poveri.

1. Elenco dei poveri per l'assistenza sanitaria gratuita. C. 18 febbraio n. 7316-74.

2. Medicinali ai poveri: liquidazione delle spese. C. 21 maggio n. 25200-216.

3. Spese rimpatrio indigenti. C. 12 giugno n. 25208-240.

Prestito Nazionale 5 %.

1. Sottoscrizione al prestito nazionale di rendita 5 % con titoli nominativi del prestito redimibile 3,50 % 1934. C. Ministero Finanze 10 ottobre n. 18524-401.

2. Sottoscrizione al nuovo prestito « rendita 5 % » da parte delle persone giuridiche di diritto pubblico. C. 29 ottobre num. 48977-414. C. 6 dicembre n. 52799-445.

Processioni (v. Pubblica sicurezza).

Pubblica sicurezza.

1. Processioni, avviso. C. 5 gennaio n. 0151-25.

2. Modello maschere durante il carnevale. C. 12 febbraio n. 0313-63.
3. Accensione fuochi artificiali. C. 14 aprile n. 02810-158.
4. Arrolamento corpi agenti di pubblica sicurezza. C. 17 aprile n. 01979-160. C. 7 giugno n. 04479-226. C. 16 luglio n. 05380. **Cop. 20, 26.**
5. Licenze per porto di fucile per uso di caccia. C. 7 luglio n. 05026-281.
6. Repressione accattonaggio. C. 13 luglio n. 05059-Cop. 21.
7. Abusivo impiego di tabacchi per lo svolgimento di giuochi in pubblici ritrovi. C. 1° settembre n. 06083-339.
8. Abusivi espatri a mezzo di carte false di identità da parte di persone comprese nei passaporti collettivi. C. 16 dicembre n. 08050-464.

Pubblicazioni.

1. Revisioni — **Cop. 3, 7, 8, 9, 10, 14, 20, 23, 25, 26.**
2. Italiani o stranieri alla mostra della Rivoluzione fascista di F. Gargano. C. 12 luglio n. 2432-284.
3. Bisettiman. « l'Azione coloniale ». C. 22 ottobre n. 3573-418.
4. Pubblicazioni illustrative delle opere pubbliche. C. 10 dicembre n. 4064-cop. 36.

Pubblicità.

1. Pubblicità relativa al Salone internazionale aeronautico presso la Fiera di Milano. C. 13 giugno n. 26402-240.

Radio.

1. Disciplina degli impianti di radiologia e radiumterapia. C. 10 maggio n. 20206-218.
2. Contrassegno degli schermi per radiologia. C. 26 giugno n. 28912-292.

Refezione scolastica (v. Scuole).

Regolamenti comunali,

1. La potestà normativa dei Comuni. *M. di Fidio.* 85, 103, 117, 181, 197.

Regolamenti edilizi.

1. Impiego del marmo quale elemento decorativo ed ornamentale nelle costruzioni. Modifica regolamenti edilizi. C. 12 aprile n. 12260-169.

Ricchezza mobile (Imposta di) V. Sanità, Sanitari).

Richiami alle armi (v. Leva e servizi militari).

Riposo domenicale e settimanale.

1. Attività alle quali è applicato C. 23 agosto n. 4017-329.

Riso.

Ente nazionale risi. C. 5 aprile n. 14127-154.

Ruoli.

1. Ruoli delle imposte e tasse comunali. C. 10 ottobre n. 46645-387. C. 2 dic. n. 46645-445.

Salariati (v. Impiegati E. L.)

Salme (introduzione delle) (v. Sanità, adempimenti e servizi sanitari).

Sanità.

a) *Adempimenti e servizi sanitari* (v. Carni, Pesca, Scuole).

1. Regolamento speciale sulla vigilanza sanitaria. C. 17 gennaio 1935-23.

2. Polizia veterinaria. Trasporto di animali a mezzo di auto-veicoli. C. 18 gennaio n. 2066-24.

3. Istituto di sanità. Invio dati sanitari. C. 9 febb. n. 5170-62.

4. Servizi di vigilanza igienica. C. 22 febb. n. 59004-84.

5. Bollettino sanitario del bestiame. C. 26 marzo n. 12453-Cop. 10

6. Servizio sanitario interinale. C. 4 aprile n. 14629-150.

7. Servizio delle analisi di revisione di prodotti alimentari. C. 8 aprile n. 13859-157.

8. Adempimenti sanitari a misure profilattiche per gli operai emigrati nell'Africa Orientale. C. 16 maggio n. 23962-220 — C. 26 giugno n. 31994. Cop. 18 — C. 30 giugno n. 32107-281.

9. Denuncia malattie infettive. C. 31 maggio n. 25651-Cop. 16.

10. Vigilanza sanitaria. C. 5 luglio n. 31683-Cop. 20.

11. Corso di medicina e chirurgia. C. 13 luglio n. 32938-283.

12. Malattie infettive — Denuncia. C. 10 agosto n. 37987-318. C. 22 ottobre n. 47569-419.

13. Visite veterinarie del bestiame non destinato ai pubblici macelli. D. Ministro Interno 31 luglio-324.

14. Trasporto di bestiame. Obbligo della visita veterinaria. C. 23 agosto n. 40121-335.

15. Igiene dei ricoveri degli animali. C. 23 settembre n. 43225-365.

16. Disciplina sanitaria del trasporto del bestiame con auto-veicoli. C. 28 settembre n. 44649-382.

17. Norme per la introduzione delle salme nel Regno. C. 1° ottobre n. 43191-393.

18. Viaggi di tubercolotici. C. 9 novembre n. 50607-Cop. 32.

19. Certificati sanitari sui locali destinati alla vendita delle bevande alcooliche. C. 16 dic. n. 56322-cop. 35.

b) *Alimenti e merci* (v. Carni).

1. Centrale del latte. C. 7 gennaio n. 225-Cop. 1.

2. Vigilanza igienica sul ghiaccio. C. 31 maggio n. 26294-
Cop. 16.
3. Acque gassose allo sciroppo. C. 20 settembre n. 43088-**383.**
- c) *Esercizio arti sanitarie.*
1. Esercizio dell'arte dell'ottico. C. 25 gennaio n. 2186-**47.**
 2. Esercizio arti sanitarie ausiliarie. Tirocinanti presso odontoiatri. C. 5 aprile n. 11553-**170.**
 3. Repressione esercizio abusivo dell'odontoiatria. C. 5 aprile n. 13860-**171.**
 4. Studi e gabinetti esercenti alcune branche della medicina C. 4 ottobre n. 43989-**400.**
- d) *Malattie infettive* (v. Carni).
- Afta epizootica.* Mezzi di polizia veterinaria per la difesa. C. 26 agosto n. 40354-**328.** C. 6 settem. n. 40956-**336.** C. 26 settem. n. 40956 **354.** Profilassi. C. 8 novembre n. 4841-**417.** Mezzi di difesa contro l'fta epizootica C. 26 ottobre num. 40856-**418.**
- Brucellosi* (diagnosi della). C. 6 febb. n. 5791-**48.** C. 12 luglio n. 30627-**282.**
- Carbonchio* (profilassi immunitaria anticarbonchiosa). C. 20 marzo n. 11213-**cop. 9.**
- Difterite aviaria.* Malattia infettiva dei polli. C. 8 gennaio n. 504-**12.** C. 7 febr. n. 1800-**Cop. 4.**
- Febbre tifoide* (lotta contro la). C. 7 settembre n. 42773-**351.**
- Influenza.* C. 9. genn. n. 883-**22.** C. 10 febb. n. 6025-**59.**
- Epizozie* (profilassi delle). Demonticazione del bestiame. C. 15 novembre-**413.**
- Malaria* (lotta contro la). C. 8 aprile n. 11387-**205.**
- Morva, profilassi.* C. 7 genn. n. 368-**9.**
- Perniciosa malarica.* C. 13 ottobre n. 45898-**cop. 29.**
- Rabbia canina.* Profilassi. C. 4 luglio n. 32960-**263.** C. 11 novembre n. 48274-**427.**
- Sterilità bovine.* C. 18 dic. n. 54648-
- Tubercolosi* (lotta contro la). C. 28 gennaio n. 2225-**cop. 4.** C. 22 marzo n. 11380-**116.** Ricovero ed assistenza dei tubercolotici. C. 17 giugno num. 27725-**245.** Quinta campagna antitubercolare. C. 25 giugno num. 28523-**253.**
- Tumori maligni* (lotta contro i). C. 22 genn. n. 1589-**41.**
- e) *Medicinali e preparazione di protesi.*
1. Ambulatori e gabinetti dentistici. C. 27 genn. n. 3166-**48.**
 2. Antilarval. C. 30 marzo n. 12471-**cop. 10.**
 3. Medicinali preparati in serie dal farmacista pronti per la vendita al pubblico: determinazione del prezzo. C. 23 aprile n. 18274-**cop. 12.**
 4. Applicazione dell'acqua madre di Salsomaggiore nel trat-

tamento delle affezioni ginecologiche delle bovine C. 10 aprile n. 15428-172.

5. Norme per l'autorizzazione alla fabbricazione e al commercio degli stupefacenti. C. 19 aprile n. 12859-190.

6. Norme per la trasfusione del sangue e la preparazione di siero di sangue di convalescenti e di guariti. C. 19 giugno n. 29345-250.

7. Pubblicazione della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico. C. 30 settembre n. 44170-cop. 28.

8. Modifica di alcune voci della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico. C. 10 nov. n. 50263-437.

9. Buon governo di preparati chinacei. C. 5 dic. n. 53975-451.

e) *Sanitari condotti, Ufficiali sanitari e personale sanitario* (v. Maternità ed Infanzia, Concorsi).

1. Compensi ai veterinari comunali per servizi straordinari. C. 21 genn. n. 2440-38.

2. Esami di autorizzazione all'imbarco come medico di bordo. C. 12 genn. 7-42.

3. Collocamento a riposo dei medici più anziani. Servizio interinale C. 10 febb. n. 3952-59.

4. Albo delle levatrici. C. 31 marzo n. 13219-156.

5. Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie. C. 2 maggio n. 21838 175.

6. Misura dell'indennità spettante ai Veterinari comunali per accertamento dello stato sanitario degli animali destinati alla produzione del latte o destinati ai caseifici. C. 3 giugno num. 28205-221.

7. Ricchezza mobile. Indennità di trasporto corrisposti ai sanitari condotti. C. 8 agosto n. 36756-cop. 22.

8. Cumulo degli incarichi retribuiti fra i sanitari. C. 29 luglio n. 32338-303.

9. Conferenze culturali medici condotti C. 4 ottobre num. 41509-392.

f) *Stupefacenti* (v. Sanità, medicinali).

1. Anno 1934. Indagine sulla tossicomania da sostanze soggette alle disposizioni sugli stupefacenti. C. 25 gennaio n. 2185-cop. 6.

g) *Vaccinazioni.*

1. Vaccinazione Jenneriana. Sessione primaverile. C. 29 aprile n. 21025-176.

2. Vaccinazione antitifica. C. 9 agosto n. 38568-312. C. 5 ottobre n. 45890-398.

Scienze amministrative (V. Amministrazione).

Scuole (v. Opere pubbliche).

1. Vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole. C. 4 ottobre n. 45262-390.

2. Refezione scolastica nelle scuole elementari. C. 9 novembre n. 47337-cop. 32.

Segretario Comunale. (v. Impiegati).

1. Elenco dei Segretari dei Comuni della Provincia di Salerno con la indicazione della residenza al 1° gennaio 1935-29.

2. Personale dei Segretari Comunali.

Collocamento a riposo-cop. 3, pag. 355.

Dispensa dal servizio-pag. 355.

Promozioni-cop. 3, 5, 11, 15-pag. 355.

Rinunzia alla promozione-cop. 3, 11, 14,

Trasferimento-cop. 3, 11, 15-pag. 355.

Proroga esperimento-cop. 3, 15.

Aspettative-cop. 3, 11, 15-pag. 355.

Benemerienze fasciste-15.

Assegnazioni di diritti accessori-cop. 3.

Assegnazione di Segretario di grado superiore-cop. 15.

Destinazioni-cop. 5.

Encomi-cop. 5.

Sospensioni-cop. 11, pag. 356.

Aumenti periodici di stipendio-cop. 10, 15, 27.

Dimissioni-cop. 11, 15, pag. 355.

Conferme in servizio-15.

3. Concorso pubblico per i posti di grado VII ed VIII Decreto P. 26 marzo n. 1121-113. Graduatoria dei vincitori-cop. 31.

4. Ruolo di anzianità dei segretari comunali al 1° gennaio 1935-127-cop. 11, 15.

5. Distintivo di grado - C. 9 aprile n. 1172-149.

6. Notizie diverse-cop. 24.

7. Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. D. Ministero Interno 13 agosto 1935-333. — C. 16 settembre n.° 42905-348. — Scuola di preparazione-cop. 27-30.

8. Ruolo nazionale dei Segretari Comunali, situazione al 31 luglio 1935-cop. 26-pag. 355.

9. Revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali in base ai risultati ufficiali dell'VIII censimento generale della popolazione del Regno. R. D. 17 agosto n. 1595-345. Decreto Prefettizio 20 novembre n. 3225-435.

10. Note di qualifica per l'anno 1934. C. 21 settembre n. 334-361.

11. Revisione dell'indennità caroviveri. C. 5 ottobre n. 3501-391.

Sindacati.

1. Inquadramento sindacale dei lavoratori soci di cooperative. C. 10 aprile n. 135-168.

Spese (economia nelle).

1. Economia nelle spese per il funzionamento degli Uffici e Servizi. R. D. L. 30 ottobre n. 1856-413. — C. 5 nov. n. 1790000 del Provveditorato Gen. dello Stato-421. — C. 13 novembre 1935 n. 50912-429. — C. 26 novembre n. 52839-436.

Spese (rimborso di).

1. Spese di rimpatrio dementi ed infermi nazionali ed esteri e spese trasferimenti di dementi ed infermi esteri da istituto a istituto nel Regno. C. 25 sett. n. 6108-70.

Spettacoli pubblici (v. Teatri).**Sputacchiere.**

1. Commercio sputacchiere. C. 5 novembre n. 48273-420.

Statistica. (v. Popolazione).

Amministrazioni Comunali. Servizi statistici. C. 10 aprile n. 14255-152.

Stearina (v. Oleina).**Storici (Studi).**

1. Giunta centrale per gli studi storici. C. 13 marzo n. 527-101.

Strade.

1. Disciplina del traffico stradale. C. 16 febb. n. 6158-63.
2. Strade comunali. C. 26 marzo n. 12279-cop. 9.
3. Toponomastica. Variazioni nome strade. C. 24 ottobre n. 45541-cop. 30.

Sussidi famiglie militari richiamati.

1. Come si trattano le pratiche dei sussidi militari *G. Barbato*-229.

2. Aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934 num. 115 sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. R. D. L. 13 maggio-274.

3. Sussidi. C. 13 agosto n. 2837-377.

4. Soccorsi giornalieri. C. 29 novembre n. 4185-cop. 34.

5. Soccorsi giornalieri ai pensionati di guerra. C. 16 dicembre n. 4455-466.

Tassa di bollo.

1. Disposizioni sul bollo. C. 31 dic. 1934 n. 63834-cop. 1.

2. Nuovi provvedimenti in vigore dal 1° gennaio 1935. R. D. L. 10 dic. 1934 n. 1983-4.

Tassa concessioni governative.

1. Licenze vendita bevande alcoliche ed ultra alcoliche. Tassa per l'anno 1936. C. 18 dic. n. 07211-466.

Tassa di scambio.

1. Tassa di scambio. Bestiame da macello. Tariffa per capo a decorrere dal 1° luglio 1935. C. Min. Finanze 23 giugno 1935-309.

Teatri, Spettacoli ecc.

1. Concessione aree comunali per spettacoli viaggianti. C. 8 febbraio n. 5174-cop. 4.

2. Locali di pubblico spettacolo. Vigilanza. C. 15 giugno n. 04607-241.

Tesorerie Comunali. (v. Esattori).**Tessuti.**

1. Impiego di tessuti di canapa. C. 15 gennaio n. 15003-35.

Toponomastica. (v. Strade).**Tributi (vedi Finanza E. L.).****Turismo (v. Alberghi).**

1. Informazioni di carattere turistico. C. 5 febb. n. 380-46.

Uffici e servizi. (v. Spese).**Ufficio notizie.**

1. Ufficio notizie alle famiglie dei militari richiamati. C. 28 novembre n. 4038-447.

Università ed Istituti Superiori (v. Contributi).**Urbanesimo.**

1. Lotta contro l'urbanesimo. C. 16 aprile n. 1746-165.

Uve (v. Imposte di consumo).**Veicoli, autoveicoli, velocipedi**

1. Targhe autoveicoli. C. 28 marzo n. 13985-cop. 9.

2. Dispositivi meccanici per le segnalazioni di fermate, rallentamento e cambiamento di direzione o strade per autoveicoli. C. 27 aprile n. 20269-179.

3. Targhe ai veicoli a trazione animale. C. 7 maggio num. 18863-217.

4. Servizio pubblico da piazza e di noleggio da rimessa con autoveicoli. C. 27 giugno n. 30431-cop. 19.

5. Disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, motocarrozette e motoforgoncini. R. D. L. 11 aprile n. 695-276.

6. Targazione veicoli a trazione animale. C. 9 agosto num. 18863-cop. 24.

7. Autocisterne. Notizie. C. 26 agosto n. 39380-327.
8. Revisione autoveicoli. C. 28 settembre n. 45672-381. — C. 7 ottobre n. 45672-391.
9. Circolazione dei velocipedi. C. 23 ottobre n. 44194-cop. 32.

Venditori ambulanti (v. Commercio).

Verifica di cassa.

1. Verifica di cassa del 3° bimestre 1935. C. 9 luglio num. 13428-266.
2. Verifica di cassa. C. 3 ottobre n. 13478-372.

Veterinari (v. Sanità, personale sanitario).

Viaggi.

1. Concessioni speciali XI. C. 18 giugno n. 28911-233.
 2. Viaggi dei congiunti dei militari gravemente ammalati. C. 16 settembre n. 43002-363.
-



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA
R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

1. Riduzione del 4,50% del tasso d'interesse sui mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti a Provincie e Comuni (R. D. L. 2 dic. 1934 n. 1998).
2. Modificazioni alla legge 13 giugno 1912 n. 555 sulla cittadinanza italiana. (R. D. Legge 1 dic. 1934 n. 1997).
3. Tassa di bollo. Nuovi provvedimenti in vigore al 1° gennaio 1935. (R. D. Legge 10 dic. 1934 n. 1983).
4. Autorizzazione al Comune di Mercato S. Severino a modificare la propria denominazione in quella di S. Severino Rota.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

5. Registro di popolazione. Verifica annuale.
6. Morva, profilassi.
7. Igiene degli abitati rurali.
8. Vigilanza acquedotti, altre opere igieniche ed edilizia scolastica, che si eseguono da Enti locali con contributo dello Stato col pagamento degli interessi.
9. Difterite aviaria. Malattie infettive dei polli.

segue

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

10. Centrale del latte.
11. Disposizioni sul bollo.
12. Impiego del Linoleum negli edifici pubblici.
13. Difesa del patrimonio ittico.
14. Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa.

Parte II.

Elenco dei Podestà e Commissari prefettizi dei Comuni della Provincia di Salerno in ufficio al 1° gennaio 1935.

COPERTINA

Cont. Atti Uff. R. Prefettura da n. 10 a n. 14 — Appalti, aste ecc. — Concorsi

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

10. **Centrale del latte.** (C. 7 gennaio 1934 n. 225 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso;

La istituzione delle « Centrali del latte », prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, del 9 maggio 1929, n. 994, è lasciata in facoltà dei comuni, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Allo scopo, tuttavia, di dare a tale materia una uniformità di indirizzo disponesi — conformemente a quanto in altra occasione fu comunicato — che per la istituzione di nuove « Centrali » debba richiedersi la preventiva autorizzazione a questo Ministero ».

Prego, all'occorrenza, tener presente le disposizioni suindicate.

Il Prefetto — SOPRANO

11. **Disposizioni sul bollo.** (C. 31 dicembre 1934, num. 63834, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Col 1° gennaio 1935 le tasse fisse di bollo e quelle stabilite in ragione della dimensione della carta, a termini del decreto legge 10 dicembre 1934, n. 1893, sono state aumentate per tutti gli atti e documenti contemplati nel decreto stesso.

Pertanto, a partire dalla data anzidetta, le domande di privativa industriale, di privativa per modello o disegno di fabbrica, le dichiarazioni di riserva d'uso di marchi o segni distintivi di fabbrica, le istanze di trasferimento di privativa o di marchi e tutti i documenti ad esse allegati, comprese le procure speciali o generali, dovranno scontare la tassa di bollo nella misura prescritta dalle nuove disposizioni.

Prego dare opportuna diffusione del contenuto della presente circolare a tutti coloro che possano avervi interesse.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

1. **Riduzione al 4.50 per cento del tasso d'interesse sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Province e Comuni.** (R. D. L. 2 dicembre 1934 n. 1998 pubb. Gazz. Uff. 19 dicembre 1934 n. 297).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Visto l'art 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1654; (2)

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti intesi, nel riguardo dei finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ad alleviare ulteriormente gli oneri delle Province e dei Comuni ed a ridurre il saggio d'interesse su tutte le operazioni in corso di mutuo e di anticipazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. E' ridotto al 4,50 °/o, con decorrenza dal 1° gennaio 1935, il tasso d'interesse sui mutui concessi a maggior saggio, a Province e Comuni, dalla Cassa depositi e prestiti, tanto sui fondi propri e delle gestioni annesse, quanto sui fondi degli Istituti di previdenza da essa amministrati.

E' parimenti ridotto al 4,50 °/o con eguale decorrenza il saggio di interesse sulle altre operazioni di mutuo e su quelle di anticipazione, dalla Cassa depositi e prestiti concesse a maggior tasso sui fondi predetti.

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 74.

(2) » » 1934 » 493.

Art. 2. Le annualità di contributo statale sui mutui e sulle anticipazioni di cui al precedente articolo resteranno invariate purchè sul pagamento degli interessi lo Stato non concorra in misura superiore al 4,50 %¹, nel qual caso il suddetto contributo sarà ridotto a tale misura.

Per le operazioni assistite da un contributo statale corrispondente alla totalità degli interessi, ferme rimanendo le annualità a carico degli enti mutuatari, la minor somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti in applicazione dell'articolo precedente sarà portata in diminuzione delle annualità di contributo.

Art. 3. Le economie realizzate dalle Provincie e dai Comuni in applicazione del presente decreto debbono avere la destinazione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 18 ottobre 1934 XII, n. 1654.

Art. 4. La riduzione dell'importo delle delegazioni rilasciate dagli enti mutuatari a garanzia dell'ammortamento dei mutui, dipendente dall'applicazione del presente decreto, sarà operata dalla Cassa depositi e prestiti senza rinnovazione delle delegazioni stesse.

Art. 5. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ed il Ministro per le finanze, sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - JUNG

2. Modificazioni alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza. (R. D. L. 1° dicembre 1934, n. 1997, pubb. Gazz. Uff. 19 dicembre 1934 n. 287).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555. (1)

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 1000. (2)

(1) v. B. A. anno 1913 pag. 65.

(2) , 1926 , 74.

Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di modificare le norme relative alla concessione della cittadinanza italiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato:

1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3° allo straniero che risiede da due anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4° dopo sei mesi di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse ommesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

« E' in facoltà del Governo di concedere, in casi eccezionali e per speciali circostanze, la cittadinanza italiana a persone nei cui confronti non ricorrano le condizioni previste nei numeri 1 a 4 del presente articolo ».

Art. 2. L'art. 6 della legge 13 giugno 1912, n. 535, è soppresso.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE FRANCISCI

3. **Tassa di bollo. Nuovi provvedimenti in vigore dal 1° Gennaio 1935.** (R. D. Legge 10 dicembre 1934, n. 1983, pubbl. Gazz. Uff. 17 dicembre 1934-XIII, n. 295).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1930, n. 941;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla riforma di alcune tasse di bollo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le tasse di bollo di lire 3, lire 5, lire 7, lire 10 e lire 15, stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, sono rispettivamente determinate in lire 4, lire 6, lire 8, lire 12 e lire 18 (1).

Le tasse fisse di lire 5,10 per le copie, seconde ed ulteriori di cambio, di lire 60 e lire 27, da corrisondersi per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato, nonchè quelle di lire 35 e lire 21, da corrisondersi per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa, in tali misure stabilite dal primo, quarto e quinto comma dell'art. 2 del citato R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, sono rispettivamente determinate in lire 6,10, lire 72 e lire 32 e in lire 40 e lire 24.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le tasse di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 e quelle indicate nell'art. 3 del predetto R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142. Sono applicabili, per l'attuazione del presente decreto, le norme di cui agli articoli 9 a 11 del medesimo R. decreto-legge n. 142.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG

(1) Gli aumenti sono andati in vigore col 1° gennaio 1935 giusta decreto Ministero delle Finanze del 18 dicembre 1934.

4. **Autorizzazione al Comune di Mercato S. Severino, in provincia di Salerno, a modificare la propria denominazione in quella di " S. Severino Rota "**, (R. D. 16 ottobre 1934 n. 1846, pubb. Gazz. Uff. 22 novembre 1934, n. 274).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la domanda in data 20 giugno 1934, con la quale il Podestà di Mercato San Severino, in Provincia di Salerno, in esecuzione della propria deliberazione in data 14 di detto mese, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel Comune in « San Severino Rota »;

Visto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Salerno, con deliberazione 13 agosto 1934;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « San Severino Rota ».

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

5. **Registro di popolazione, Verifica annuale.** (C. 7 gennaio 1935 n. 486 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

In ottemperanza delle disposizioni dell'art. 41 del regolamento 2 dicembre 1929 n. 2132 i signori Podestà devono, entro la prima quindicina di gennaio di ogni anno, procedere, con la assistenza del segretario comunale, alla verifica della tenuta del registro di popolazione.

Di tale verifica dovrà essere redatto regolare verbale, conforme al modello E annesso alla presente circolare, in triplice

originale, di cui un esemplare dovrà essere conservato in cote-sto ufficio e due esemplari devono essere inviati a questa Prefettura insieme con un esemplare di ciascuno dei modelli adottati per i fogli di famiglia, per le schede individuali e per i fogli di casa.

All'adempimento di cui sopra do la massima importanza, facendo presente che l'art. 54 n. 4 del T. U. vigente della legge com. e prov. fa obbligo al Podestà, quale ufficiale del Governo, di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione, che per precise disposizioni di S. E. il Capo del Governo deve essere tenuto in modo rigorosamente accurato.

Richiamo a questo proposito la mia circolare 26 ottobre u. sc. N. 51109, pubblicata a pag. 425 del Boll. Amm. di questa Prefettura, facendo ancora una volta considerare la gravità della mancanza qualora nel verbale di ispezione non si facciano esplicitamente risultare le irregolarità e le deficienze risultanti nelle anagrafi.

Questa Prefettura si riserba di far eseguire, a mezzo di suoi funzionari, straordinarie ispezioni sulla tenuta del registro di popolazione in ciascun comune e non si mancherà d'adottare provvedimenti di rigore contro i responsabili delle non veritiere dichiarazioni, qualora si riscontrerà che i verbali della verifica annuale non abbiano rispecchiato esattamente lo stato reale del registro.

Avverto che alla domanda N. 5 del modello E occorrerà rispondere che sono esatte le annotazioni contenuti nei fogli di famiglia e nelle schede individuali quando contengono tutte le notizie prescritte, cioè, per i fogli di famiglia, data di formazione del foglio, indicazione delle abitazioni nel comune, relazione di parentela e di convivenza con il capo di famiglia, cognome, nome, paternità e maternità di ciascun componente, data e luogo di nascita e numero, parte e serie del relativo atto, stato civile, professione o condizione, data e comune del matrimonio nonché numero, parte e serie del relativo atto, data e motivo della iscrizione e cancellazione.

Per le schede individuali la indicazione del numero del corrispondente foglio di famiglia, il cognome, il nome, il sesso, la paternità e maternità, la data e luogo di nascita con l'indicazione del N. P. S. del relativo atto, lo stato civile (se ammogliato indicare la data ed il luogo del matrimonio ed il N. P. S. ed relativo atto), la data della prima iscrizione nel registro, la indicazione delle abitazioni nel comune.

Alla domanda N. 10 del verbale occorrerà indicare se hanno il numero civico anche le case isolate in campagna, le quali per le disposizioni in vigore devono anche esse essere indicate con un numero.

Infine le disposizioni date in conseguenza dei rilievi fatti nel verbale debbono essere chiare ed esplicite.

Attendo ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

Modello E.

Comune di _____ Provincia di _____

PROCESSO VERBALE

di annuale revisione del registro della Popolazione

(art. 41 del Regolamento 2 dicembre 1929 n. 2132)

L'anno millenovecentotrenta _____ il _____
del mese di _____ nell'Ufficio di anagrafe del Comune di _____

In esecuzione delle prescrizioni contenute nell'art. 41 del Reg. approvato con R. D. 2 dic. 1929 n. 2132, io _____
Podestà del Comune, ho proceduto, alla presenza del Sig. _____

_____. Segretario comunale, ad un'accurata ispezione di tutti gli atti e documenti costituenti il Registro di popolazione e, seguendo le precise indicazioni del predetto articolo 41 del Regolamento, comunico le osservazioni seguenti:

1. L'impianto del registro di popolazione risale all'anno _____
2. L'ultima revisione generale del registro di popolazione è stata compiuta nell'anno _____.

-
-
3. I fogli di famiglia sono ordinati secondo (1) _____
_____ e che tale ordine è regolarmente osservato
4. Gli atti di stato civile sono stati annotati nel registro di popolazione fino al giorno _____
-
5. (Indicare se tutte le altre annotazioni sono esatte ed eseguite nei termini e modi stabiliti): _____
6. Numero degli atti non ancora iscritti, alla data del presente verbale, nel registro di popolazione relativi:
a emigrazione (art. 19): sono n. _____
a immigrazione (art. 21 e 22): sono n. _____
a cambiamento di abitazione (art. 20): sono n. _____
7. Numero delle schede provvisorie (art. 18) esistenti n. _____
-
8. (Indicare se è stata compiuta nell'anno la revisione delle schede provvisorie) (2) _____
-
9. (Indicare se tutte le piazze, vie e località del Comune hanno una denominazione e numerazione propria (2) _____
10. (Indicare il numero delle case che non hanno ancora la numerazione civica): _____
-
11. I cambiamenti nella denominazione e numerazione delle piazze, vie e località del Comune sono stati tutti annotati sulle cartelle di casa fino al giorno _____
-
12. (Dichiarare se le cartelle, i fogli e le schede del registro di popolazione contengono tutte le notizie e i dati richiesti): (2) _____
-
-

(1) Indicare se con numerazione progressiva per l'intero Comune oppure secondo l'ordine alfabetico delle strade e località.

(2) In caso negativo indicare quanto tempo occorrerà per ultimare il lavoro

In conseguenza dei sopraindicati rilievi, ho impartito le seguenti disposizioni:

e dò formale assicurazione che il Registro di popolazione di questo Comune sarà posto in perfetta regola, secondo le norme fissate dal vigente regolamento, entro il termine di tempo di

Allego copia di tutti i modelli in uso nel Comune per la tenuta del registro di popolazione.

Fatto il presente processo verbale in triplice esemplare, viene letto e sottoscritto da me e dal Segretario comunale.

Due dei detti esemplari s'invisano alla R. Prefettura di _____
_____ l'altro rimane conservato nell'archivio di questo Comune.

Il Segretario Comunale

Il Podestà



6. **Morva, profilassi.** (C. 7 gennaio 1935 n. 368 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Veterinario provinciale ha rilevato che alle disposizioni che furono impartite con la circolare Prefettizia n. 4269 del 30 gennaio 1933, riportata a pag. 41 del B. A. 1933, non viene data ovunque nella Provincia esatta applicazione, essendosi verificato in data recente che cavalli denunciati affetti da farcino criptococcico sono stati poi riconosciuti morvosi alla prova della mal-leina praticata molto tempo dopo le prime manifestazioni della malattia.

Per evitare che l'inconveniente suindicato possa ripetersi, prego la S. V. di richiamare di nuovo l'attenzione del veterinario comunale sulla circolare suindicata, rilevando che a lui spetta di provvedere all'accertamento preciso della diagnosi di malattia infettiva del bestiame esistente nel territorio comunale, anche nei casi in cui gli animali ammalati siano affidati alla cura di liberi esercenti e ricordando che quando viene presentato all'osservazione clinica un cavallo con lesioni riferibili al farcino, occorre praticare subito la prova della malleina al primo insorgere delle manifestazioni, per la conferma della diagnosi clinica e per escludere ogni pericolo di consistenza dell'infezione morvosa allo stato latente.

Qualora insorgessero difficoltà per l'acquisto della malleina, prego disporre che le spese relative, in vista dell'esiguità di esse, siano anticipate dal Comune.

Per quanto riguarda le modalità per la pratica di detta prova e per le comunicazioni in Prefettura, s'intendono qui riprodotte le istruzioni contenute nella ripetuta circolare n. 4269 del 30 gennaio 1933.

Attendo assicurazione dell'avvenuta comunicazione di quanto sopra al veterinario comunale.

Il Prefetto — SOPRANO

7. Igiene degli abitati rurali. (C. 3 gennaio 1935 num. 24397, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con circ. pari numero, del 29 maggio u. s., pubbl. nel Bollettino Amm. anno 1934 pagina 229, richiamavo l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità di elevare le condizioni igieniche e morali degli agricoltori, segnalando i fattori di scarsa abitabilità delle case rurali e si invocava da parte delle SS. LL. e degli ufficiali sanitari il massimo interessamento alla questione.

Si richiedeva di conoscere — entro un mese — i risultati dall'attività svolta nei riguardi degli adempimenti indicati nella citata circolare.

Sono trascorsi sette mesi e pochissimi Podestà hanno risposto.

Esigo che entro il prossimo mese di gennaio venga adempiuto alla richiesta improrogabilmente.

Il Prefetto — SOPRANO

8. **Vigilanza acquedotti, altre opere igieniche e edilizia scolastica che si eseguono da Enti locali con contributo dello Stato nel pagamento degli interessi.** (C. 5 gennaio 1935 n. 63359 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nella costruzione di acquedotti e nella esecuzione di altre opere igieniche e di edilizia scolastica da parte degli Enti locali con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, si è dovuto riscontrare che ai progetti originari approvati siano state apportate, in corso d'opera, varianti non debitamente autorizzate in modo che, all'atto del collaudo, le Amministrazioni si sono trovate a far fronte ad una maggiore spesa rispetto al preventivo.

Non è raro anche il caso che, ad opere ultimate, si siano rilevate deficienze che, se accertate tempestivamente, si sarebbe potuto provvedere alle necessarie riparazioni in modo da far corrispondere l'opera pienamente ai fini preordinati.

Per ovviare a siffatti inconvenienti, occorre che sia intensificata la vigilanza delle SS. LL. Ill.me dei lavori che si vanno svolgendo per l'esecuzione di opere igieniche o di edilizia scolastica.

Tale vigilanza dovrà essere costante ed esercitata con assiduo controllo, rilevando e denunciando le manchevolezze che si verificano in corso d'opera, perchè possano tempestivamente essere eliminate.

Dovranno gli Uffici vigilare in ispecial modo che i lavori vengano eseguiti secondo i progetti approvati e non si dia attuazione a varianti, specie se esse importino una maggiore spesa, se prima non sia intervenuta regolare autorizzazione.

In casi eccezionali e qualora ricorra una effettiva evidente necessità, possono essere richieste visite di funzionari del Genio Civile.

Poichè poi le spese di direzione e sorveglianza sono a ca-

rico degli Enti locali, dovrà accertarsi che i progetti contengano una congrua previsione a questo scopo. Resta però inteso che tale previsione, perchè non sia aggravato l'onere degli Enti, deve essere contenuta entro limiti ristretti.

Le SS. LL. Ill.me vorranno curare perchè tali disposizioni siano scrupolosamente osservate, e darmi cenno di assicurazione.

Il Prefetto - SOPRANO

9. **Difterite aviaria. Malattie infettive dei polli.** (C. 8 gennaio 1935 n. 504 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Sono state fornite a quest'ufficio vaghe informazioni circa l'esistenza in parecchi comuni della Provincia di rilevante moria dei polli. I pochi casi finora sottoposti all'esame del veterinario provinciale autorizzano a ritenere che tale moria sia dovuta alla forma setticemica della difterite aviaria.

Per il preciso accertamento della diagnosi e per la rigorosa applicazione dei mezzi di polizia veterinaria, con riferimento all'e circ. prefettizie N. 15013 del 15 aprile 1932 e N. 7405 del 24 febbraio 1933, riportate rispettivamente nel fascicolo 11 cop. del B. A. 1932 ed a pag. 87 del B. A. 1933, prego la S. V. di:

1° — Richiamare l'attenzione dei proprietari e di altri interessati sull'obbligo che essi hanno di denunciare a codest'ufficio i casi di morte dei polli riferibili a malattie infettive, a norma degli art. 1 e 2 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 N. 533 e dell'ordinanza del Ministero dell'Interno del 24 genn. 1933 pubb. sulla Gazz. Uff. del 6 febb. 1933 n. 30.

2° — Provvedere in occasione di ciascuna denuncia a norma della suindicata circ. prefettizia del 15 aprile 1932 N. 15013 notificando inoltre, con ogni sollecitudine a ciascun proprietario l'ordinanza prescritta dagli art. 7 e 72 del suindicato regol. di polizia veterinaria e facendo opportune proposte a quest'ufficio, con l'indicazione dei necessari elementi, per la emanazione del decreto di dichiarazione di zona infetta.

Nel ricordare che le malattie infettive del pollame (colera dei polli, peste aviaria e difterite aviaria) che determinano ogni anno danni economici incalcolabili, possono essere combattute efficacemente soltanto mercè la rigorosa applicazione delle misure di polizia veterinaria, prego la S. V. di curare che le disposizioni suindicate siano costà applicate con ogni rigore.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto - SOPRANO

Parte II

Elenco dei Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia
in ufficio al 1° gennaio 1935.

(I nomi in corsivo sono quelli dei Commissari Prefettizi).

- 1 Acerno * Lupo Pasquale.
- 2 Agropoli Granito D.r Saverio.
- 3 Albanella Mottola Cav. Francesco.
- 4 Alfano Speranza Antonio.
- 5 Altavilla Silentina Mottola Cav. Francesco.
- 6 Amalfi Esposito Cav. Ing. Salvatore.
- 7 Angri Perris Cav. Uff. Leopoldo.
- 8 Aquara Russo Lucio.
- 9 Ascea *Bonomo Antonio.*
- 10 Atena * Di Santi Cav. Dott. Giuseppe.
- 11 Auletta *Scandenberk Castriota Francesco.*
- 12 Baronissi * Farina Cav. Avv. Gennaro.
- 13 Battipaglia De Divitiis Avv. Teodoro.
- 14 Bellosguardo Morrone Albino.
- 15 Bracigliano Prota Cav. Baldassarre.
- 16 Buccino Bosco Prof. D.r Pietro.
- 17 Buonabitacolo Radice Prof. Giovanni.
- 18 Caggiano Salinas Gennaro.
- 19 Calvanico Conforti Luigi.
- 20 Camerota Galato Raffaele.
- 21 Campagna D'Ambrosio Carlo.
- 22 Campora Feola not. Toribio.
- 23 Capaccio De Maria Cav. Not. Manlio.
- 24 Casalbuono * Ferrara Comm. Giovanni.
- 25 Casaletto Spartano Gallotti Cav. D.r Mario.
- 26 Casalvelino Giordano Vincenzo.
- 27 Caselle in Pittari Sabini Angelo.

N. B. I cognomi preceduti dall'asterisco * appartengono ai Podestà nominati nella prima esecuzione delle leggi sull'ordinamento podestarile.

- 28 Castelcivita Forziati Ing. Michele.
- 29 Castellabate * Perrotta Cav. Pasquale.
- 30 Castelnuovo Cilento * De Marino Vincenzo.
- 31 Castelnuovo di Conza De Santis Giuseppe.
- 32 Castel S. Giorgio * Cirri Rescigno Cav. Giuseppe.
- 33 Castel S. Lorenzo Giuliani Gaetano.
- 34 Cava dei Tirreni * Della Monica Comm. Not. Arturo.
- 35 Celle Bulgheria *Caputo Domenico.*
- 36 Centola *Gambardella Michele.*
- 37 Ceraso * Fusco Dott. Pio.
- 38 Cetara Montesanto Cav. Notaio Giovanni.
- 39 Cicerale Durante Domenico.
- 40 Colliano Fasano Mario.
- 41 Conca dei Marini Gambardella Raffaele.
- 42 Controne * Conti Cav. Girolamo.
- 43 Contursi * Siani Avv. Salvatore.
- 44 Corbara * De Vita Andrea Camillo.
- 45 Corleto Monforte Vecchio Samuele.
- 46 Cuccaro Vetere Carrato Pietro.
- 47 Eboli Polito Giovanni.
- 48 Felitto Ivone Benedetto.
- 49 Fisciano Ansalone Avv. Filippo.
- 50 Futani La Monica Cav. D.r Giovanni.
- 51 Giffoni Valle Piana Andria D.r Tommaso.
- 52 Gioi Salati Giovanni
- 53 Giungano * Guglielmotti Vincenzo.
- 54 Laureana Cilento Segreto Altonso.
- 55 Laurino Durante Cav. Salvatore.
- 56 Laurito * Alessio Andrea.
- 57 Laviano Carchio Ettore.
- 58 Lustra Palladino Pasquale.
- 59 Magliano Vetere * Cerulli Cav. Uff. Michele.
- 60 Maiori D'Amato Cav. Carlo.
- 61 Mercato S. Severino Bilotta Cav. Geom. Amato.
- 62 Minori Camera Cav. Pantaleone.
- 63 Montano Antilia * Passarelli Cav. Dott. Vincenzo.
- 64 Montecorice *Giordano Cristofaro.*
- 65 Montecorvino Pugliano *Capaldo Avv. Ciro*
- 66 Montecorvino Rovella * Meo Cav. Armando.

- 67 Monteforte Cilento *Gugliucci Nicola*
- 68 Montesano sulla Marcellana *Savino Cav. Giambattista.*
- 69 Monte S. Giacomo *Conte Giovanni.*
- 70 Morigerati Virgili Giovanni.
- 71 Nocera Inferiore Barbarulo Avv. Attilio.
- 72 Nocera Superiore * Salvi Cav. Avv. Antonio.
- 73 Ogliastro Cilento Pippa D.r Antonio.
- 74 Olevano sul Tusciano * Forte Cav. Gennaro.
- 15 Oliveto Citra Nicastro Francesco.
- 76 Omignano De Marco Pasquale.
- 77 Orria D'Agosto Luigi.
- 78 Ottati Bamonte Ernesto.
- 79 Padula * Maina Romeo.
- 80 Pagani Zito Cav. D.r Alfonso.
- 81 Palomonte Grisi Biagio.
- 82 Pellezzano Pastore Avv. Nicola.
- 83 Perdifumo Amoresano Tommaso.
- 84 Perito Del Bagno Giuseppe.
- 85 Pertosa Coiro Notaio Giuseppe.
- 86 Petina *Cerza D.r Ermete*
- 87 Piaggine Tommasini Cav. Felice.
- 88 Pisciotta Pinto Antonio.
- 89 Policastro del Golfo Bello Antonio.
- 90 Polla Stabile Avv. Giuseppe.
- 91 Pollica Carracino Oreste.
- 92 Pontecagnano Faiano * Sabato Cav. Avv. Felice.
- 93 Positano Buonocore Avv. Salvatore.
- 94 Postiglione Vecchio Anselmo.
- 95 Praiano * Zingone Avv. Salvatore.
- 96 Ravello Colavolpe Cav. Francesco.
- 97 Ricigliano *Bocchicchio Biagio.*
- 98 Roccadaspide * Giuliani Cav. Uff. Avv. Gaetano.
- 99 Roccagloriosa Filizzola Luigi.
- 100 Roccapiemonte Siniscalchi Avv. Domenico.
- 101 Rofrano *Tosone Giuseppe.*
- 102 Romagnano al Monte Muccione Nicola.
- 103 Roscigno *Calvanico Giuseppe.*
- 104 Rutino * Magnoni Dott. Salvatore.
- 105 Sacco Pesce Francesco.
- 106 Sala Consilina Gargano Anicio.
- 107 Salento Scarpa De Masellis Dott. Guido.
- 108 Salerno Jannelli Gr. Uff. On. Avv. Mario.
- 109 Salvitelle Mucci Francesco.
- 110 S. Cipriano Picentino Tisi Avv. Romualdo.

- 111 S. Giovanni a Piro * Petrilli Comm. Avv. Raffaele.
- 112 S. Gregorio Magno Meccia Michele.
- 113 S. Mango Piemonte Genetiempo Magnantonio.
- 114 S. Marzano sul Sarno * Celentano Cav. Avv. Arturo.
- 115 S. Mauro Cilento Mazziotti Giuseppe.
- 116 S. Mauro la Bruca *Lanzara Andrea.*
- 117 S. Pietro al Tanagro Iannelli Valerio.
- 118 S. Rufo * Spinelli Cav. Avv. Pasquale.
- 119 S. Angelo Fasanella * Tanga Clavelli Comm. D.r Giov
- 120 S. Arsenio * *Cafaro Cav. Uff. D.r Nicola.*
- 121 Santomena De Ruggiero Alfredo.
- 122 S. Valentino Torio Formosa Valentino.
- 123 Sanza * Buonomo Francesco.
- 124 Sapri Peluso Vincenzo.
- 125 Sarno Napoli Cav. Giuseppe.
- 126 Sassano Conte Giovanni.
- 127 Scafati * Vitiello Cav. D.r Pasquale.
- 128 Serramezzana Materazzi Domenico.
- 129 Serre Sessa Farm. Oreste.
- 130 Sessa Cilento Coppola Francesco
- 131 Siano Leone D.r Sebastiano.
- 132 Sicignano degli Alburni De Sio Rag. Annibale.
- 133 Stella Cilento * Lippi Gennaro.
- 134 Stio Pasca Avv. Paolo.
- 135 Tegiano Corrado Avv. Vincenzo.
- 136 Torchiara * Torre Cav. Giuseppe.
- 137 Torraca Brandi Biagio.
- 138 Torreorsaia *Giuliano Vincenzo.*
- 139 Tortorella * Tancredi Nicola.
- 140 Tramonti Montesanto Avv. Francesco.
- 141 Trentinara D'Angelo Raffaele.
- 142 Vallo della Lucania * Scarpa De Masellis Avv. Luigi.
- 143 Valva Masi Cav. Antonio.
- 144 Vibonati Curzio Avv. Alessandro.
- 145 Vietri sul Mare Notari Alberto.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

12. **Impiego del "Linoleum", negli edifici pubblici.** (C. 29 dicembre 1934 n. 62894 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha impartito istruzioni dirette ad agevolare l'impiego del linoleum nelle pavimentazioni e nei rivestimenti degli edifici pubblici, che vengono eseguiti a cura o col concorso dello Stato.

Se ne informano le SS. LL. per opportuna notizia.

Il Prefetto — SOPRANO

13. **Difesa del patrimonio ittico.** (C. 29 dicembre 1934, n. 62077, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Dovendosi procedere all'assegnazione dei relativi premi, prego la S. V. segnalarmi *a vista* e in ogni caso non oltre il *31 corrente*, i nomi delle persone che si sono distinte nell'anno in corso per la difesa del patrimonio ittico nella lotta contro pescatori di frodo.

Il Prefetto — SOPRANO

14. **Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa.** (C. 5 giugno 1934 n. 1178 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Giusta comunicazione pervenuta dal Ministero della Guerra, nei giorni 15 e 20 gennaio p. v. avrà luogo un richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa di talune specialità.

Com'è noto, per tali richiami i comuni, fra le altre incombenze, hanno anche quella di avviare ai centri i militari richiamati, a norma di quanto prescrivono le « Istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari ed ai corpi ».

L'esperienza relativa al richiamo per istruzione effettuata nella scorsa estate, ha però — giusta quanto ha fatto presente il suddetto Ministero — messo in evidenza, tra l'altro, la necessità di accelerare la presentazione dei richiamati.

Prego pertanto le SS. LL. oltre a provvedere, ad adempiere scrupolosamente e con sollecitudine alle loro incombenze relative alla presentazione ed all'avviamento dei richiamati. Disporre *nei giorni del richiamo che gli uffici si aprono di buon mattino, prima cioè della partenza dei primi treni, in modo che i richiamati possano utilizzare tutti i treni antimeridiani.*

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste, ecc.

Comune di Piaggine — *Vendita 10276 piante cerro, castagno, ontano alto fusto bosco Pruno* — Il 29 gennaio 1935, ore 10, nella sede Comunale avrà luogo esperimento d'asta a candela vergine, per la vendita del materiale legnoso predetto. — Base d'asta lire 188800,70. Offerte non minori lire 100. Deposito provvisorio lire 20 mila. Cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica da versarsi Cassa DD. PP., nonchè fideiussore ed approbatore solidale. Termine del taglio e sgombero mesi 36 dalla consegna Pagamento in tre rate. Chiarimenti rivolgersi Segreteria del Comune.

Piaggine 3 gennaio 1935-XIII.

Il Segretario — Petraglia

Il Podestà — Tommasini

Comune di Piaggine. — *Appalto imposte di consumo ed aggio.* — Il giorno trenta del mese di gennaio 1935, alle ore 10, nella sede Comunale si terrà esperimento d'asta per l'appalto delle Imposte di consumo ad aggio nella misura del 20‰ e per la durata di anni cinque. Ribasso non inferiore al 0,25‰ sull'aggio base per ogni voce. Documenti di rito e deposito provvisorio L. seicento.

Chiarimenti Segreteria del Comune.

Piaggine 29 dicembre 1934 XIII.

Il Segretario — Petraglia

Il Podestà — Tommasini

Concorsi

Comune di Nocera Inferiore. — *Ingegnere Direttore dell'Ufficio Tecnico.* Concorso per titoli. Età non maggiore di 35. Stipendio lordo lire 5000.00 annue con la riduzione del 12‰, oltre il caro-viveri, nonchè il 3,50‰ sull'importo lordo dei lavori che eccedano la somma di lire 500,00. Laurea in Ingegneria civile ed il diploma di abilitazione all'esercizio professionale per i concorrenti laureatisi dopo il 1923, oltre documenti di rito. Tassa ammissione lire 25. Scadenza ore 12 del 25 febbraio 1935.

Il Segr. Capo regg. Pierro Il Podestà avv. cav. Attilio Barbarulo

Comune di Bracigliano — *Un posto di custode del cimilero, di due posti di becchino* — Concorsi per titoli. Salario iniziale lire 540 annue per il custode e lire 530 per i becchini, al lordo delle trattenute di legge, aumentabili dei decimi quadriennali stabiliti dal regolamento. Domanda da presentarsi non oltre ore 12 del 20 febbraio p. v. corredata documenti di rito, iscrizione al P. N. F., diploma di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare tassa di concorso lire 25,10 e titoli. Età da 21 a 30, salvo le disposizioni di legge a favore degli ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra. Per maggiori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale.

Il Segretario Com. d'Aprile

Il Comm. Pref. Prota



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA
R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

15. Istituzione di un libretto di famiglia con annessa polizza di assicurazione sulla vita, da consegnarsi agli sposi novelli.
16. Edilizia scolastica rurale.
17. Servizio notificazione alloggiati. Vigilanza e controllo.
18. Convenzione ospedaliera tra la S. Sede e il Governo Italiano.
19. Comitati comunali di patronato dell'O. N. per la protezione della maternità ed infanzia.
20. Influenza.
21. Regolamento speciale sulla vigilanza sanitaria.
22. Polizia veterinaria. Trasporti di animali a mezzo di autoveicoli.
23. Processioni. Avviso.
24. Disciplina sanitaria dei circoli equestri.
25. Importazione in Granbrettagna di carni suine preparate.
26. Farmacie. Modifica dell'orario.

Parte II.

Elenco dei Segretari dei Comuni della Provincia di Salerno con la indicazione della residenza al 1.º gennaio 1935. *segu*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

COPERTINA

Movimento della popolazione dei mesi di novembre e dicembre 1934 —
Appalti aste ecc. — Concorsi — Composizione della Giunta Prov. Amm. nel
l'anno 1935 — Calendario delle aduanze di Commissioni nell'anno 1935.

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione dei mesi di novembre e dicembre 1934

Mese di novembre 1934

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	151	1624	1775
Morti	64	693	757
Aumento popolazione	87	931	1018

Mese di dicembre 1934

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	161	1560	1721
Morti	70	851	921
Aumento popolazione	91	709	800

Appalti, aste, ecc.

Comune di Sicignano degli Alburni. — *Vendita materiale leguoso ri-
traibile dal taglio della II sezione del bosco Gammariello. ceduo cerro
e quercia.* Il giorno 4 febbraio 1935 XIII alle ore 11 nella Sede Co-
munale avrà luogo un esperimento d'asta a candela vergine ad
unico e definitivo incanto per la vendita del materiale predetto.

Base d'asta L. 77000,00; offerte non inferiori a L. 100,00.

Deposito provvisorio L. 8000,00; cauzione definitiva 1/10 del
prezzo d'aggiudica da versarsi alla Cassa DD. e PP. nonchè fi-
deiussores ed approbatores solidales.

Taglio e sgombero del bosco entro 18 mesi dalla consegna.

Pagamenti in quattro rate uguali.

Per chiarimenti e visione capitolato rivolgersi alla Segreteria
Comunale.

Sicignano degli Alburni 16 gennaio 1935 XIII.

Il Segretario Com. G. Marcelli

Il Podestà Avv. V. De Sio

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

15. **Istituzione di un libretto di famiglia con annessa polizza d'assicurazione sulla vita, da consegnarsi agli sposi novelli.** (C. 15 gennaio 1935 n. 8 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, comunico la seguente circolare del Ministero dell'Interno in data 18 dicembre 1934 N. 15100:

« Per iniziativa presa dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, d'accordo con la S. Lega Eucaristica di Milano, a tutti gli sposi novelli viene gratuitamente consegnato dal sacerdote celebrante, all'atto della unione matrimoniale, uno speciale libretto di famiglia con annessa polizza d'assicurazione sulla vita, denominata « polizza nuziale ».

L'iniziativa ha incontrato largo favore e la distribuzione dei libretti va di giorno in giorno intensificandosi.

Per accelerare il risultato che l'iniziativa si propone di conseguire, il predetto ente ha dato istruzioni alle dipendenti Agenzie Generali perchè seguano con particolare cura le pubblicazioni matrimoniali affisse negli albi comunali ed informino i futuri sposi dell'offerta del libretto e della polizza, che essi dovranno ricevere dal sacerdote celebrante.

Ad integrare però tale azione, si presenterebbe opportuno ed efficace un richiamo al libretto di famiglia e alla polizza nuziale, collocato negli albi comunali portanti le pubblicazioni di matrimonio.

Si interessano, pertanto, le LL. EE. affinché vogliano invitare i comuni dipendenti a facilitare l'applicazione di tali richiami, che, per il luogo in cui verrebbero collocati ed in relazione

ai particolari fini che si propongono, dovrebbero essere considerati esenti dalla tassa d'affissione.

Si avverte al riguardo che il Ministero delle Finanze, per l'affissione dei richiami predetti negli albi comunali, ha già da sua parte concesso l'esenzione della tassa di bollo di cui agli art. 85 e 86 della tariffa A, annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 ».

Il Prefetto — SOPRANO

16. **Edilizia scolastica rurale.** (C. 29 dicembre 1934 n. 61165 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Col R. D. 17 marzo 1930 n. 727 (art. 6) che apporta modifiche e aggiunte al T. U. approvato con R. D. 5 febbraio 1928 n. 577, sono state previste speciali provvidenze per la costruzione degli edifici scolastici rurali.

Richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. sulle formalità di cui alla predetta legge, e prego, ove sia necessario, adottare concreti provvedimenti atti a realizzare le opere di cui trattasi.

Gradirò segno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

17. **Servizio notificazione alloggiati. Vigilanza e controlli.** (C. 10 gennaio 1935 n. 0278 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, meno Salerno, Cava, Nocera Inferiore e Sarno).

Nonostante le precise e tassative mie disposizioni, che hanno formato oggetto di ripetute circolari inserite nel Bollettino Amministrativo ed alle quali, ancora una volta, prego le SS. LL. di uniformarsi scrupolosamente, il servizio delle notificazioni delle persone alloggiate non procede con quella regolarità e rapidità che sono indispensabili.

Dal controllo che fo esercitare e che, avverto, farò intensificare, si è dovuto constatare che ancora in molti comuni difetta la organizzazione del servizio, al punto che per insufficiente controllo qualche datore di alloggio poco scrupoloso omette addirittura di fare la schedina per tutte le persone alloggiate, qualche altro trovasi in possesso di registro sfornito di bollo e del

visto delle SS. LL. in ogni foglio. Inoltre, non tutti gli incaricati dei Comuni eseguono la verifica delle schedine con rapidità e massima diligenza, per cui ancora oggi mi pervengono schedine incomplete, con indicazioni di documenti di identificazione non validi, e quello che è più grave con sensibile ritardo, inspiegabile se si pensi che anche per i comuni più lontani dal Capoluogo le schedine mi dovrebbero pervenire al massimo il giorno successivo a quello in cui il forestiero ha preso alloggio.

E' mio fermo intendimento che inconvenienti del genere non si ripetano e per facilitare i controlli anche da parte dell' Arma locale, di intesa col Sig. Comandante la Divisione dei CC. RR. il quale impartirà le opportune disposizioni agli organi dipendenti, dispongo che le SS. LL., non appena riceveranno la presente, diffidino tutti gli albergatori, affittacamere, locandieri, esercenti le pensioni, lo stallaggio ecc. della giurisdizione, a redigere prontamente per ogni persona alloggiata, con la massima scrupolosità, esattezza e chiarezza, due schedine e consegnarle rapidamente una al Comune e l'altra al Comando di Stazione dell'Arma.

Contemporaneamente le SS. LL. faranno impiantare e tenere con la massima cura, sotto la personale responsabilità del Segretario Comunale, un registro con la seguente testata in cui giornalmente, a mano a mano che vengano presentate dai datori di alloggio, dovranno essere elencate le schedine ricevute e spedite.

Confido che le SS. LL. conscie della importanza del servizio in questione e delle gravi responsabilità cui possono andare incontro, sorveglieranno personalmente e continuamente il servizio stesso e adotteranno tutte quelle altre misure che riterranno necessarie ad assicurarne il migliore andamento, intensificando altresì la vigilanza per seguire e controllare, di intesa con l'Arma dei CC. RR., tempestivamente il movimento e l'attività dei forestieri nella propria giurisdizione.

Attendo sollecita assicurazione.

N. d'ord.	Cognome Nome e Paternità del forestiere	Data in cui la schedina			
		viene consegnata al comune		viene spedita dal comune	
		giorno	ora	giorno	ora

Il Prefetto - SOPRANO

18. **Convenzione ospedaliera tra la Santa Sede e il Governo italiano.** (C. 8 dicembre 1934 n. 61320 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. del 3 corr. ha pubbl. il R. Decreto 19 ottobre p. p. n. 1725, con il quale è entrata in esecuzione, a decorrere dal 1° dello stesso mese di ottobre, la convenzione ospedaliera tra la Santa Sede e l'Italia allo scopo di regolare il ricovero dei cittadini vaticani negli Ospedali del Regno.

Circa i criteri a cui è ispirata la convenzione, è da tener presente, che, in base a tale accordo, il Governo Italiano si impegna ad assicurare ai cittadini vaticani, colpiti da infermità fisica o mentale nel *territorio del Regno* (art. 1) gli stessi soccorsi ospedalieri o manicomiali previsti per i propri cittadini.

Per i casi d'urgenza, infatti, i sudditi vaticani vengono senz'altro accolti negli istituti di cura, salvo a stabilire, in un secondo tempo, la competenza passiva della spesa: spesa che potrà gravare, in sede di rimborso, sia a carico della Santa Sede, sia, se il malato ha il domicilio di soccorso nel regno, dei comuni o delle provincie tenuti all'assistenza. Di tali ricoveri dovrà, a cura degli istituti ricoveranti, essere data sollecita comunicazione alla Santa Sede.

Per tutti gli altri casi, invece, il ricovero di un cittadino vaticano, salvo che il ricovero non venga richiesto pagando in proprio, non sarà consentito dalla direzione dell'ospedale o del manicomio se non su richiesta scritta dal Governatore della città del Vaticano e le relative spedalità verranno sempre rimborsate dalla Santa Sede al Governo Italiano.

Con l'art. 5 della convenzione si è, poi, inteso venire incontro ad un'esigenza assolutamente particolare dello Stato della Città del Vaticano, sprovvisto di istituti propri, consentendo alla Santa Sede di inviare presso gli ospedali e manicomi italiani le persone *residenti nella Città del Vaticano* che risultano bisognose d'assistenza.

Le richieste di cui al cennato art. 5, salvi i casi d'urgenza, nei quali il malato sarà accolto senza indugio, saranno rivolte

per iscritto dal Governatore della Città del Vaticano al direttore dell'Ospedale o del Manicomio, il quale dovrà dare comunicazione dei ricoveri, comunque effettuati, al Prefetto della Provincia, e, per i ricoveri d'urgenza, anche al Governatore della Città del Vaticano.

Per l'assistenza a cura dei cittadini vaticani ricoverati in via d'urgenza saranno applicate le tariffe in vigore presso ciascun Istituto per i nazionali poveri, mentre per quelli ricoverati su richiesta della Santa Sede tali tariffe potranno identificarsi con queste ultime ovvero con quelle fissate per i ricoverati a pagamento, a seconda del tenore della richiesta medesima.

Circa, infine, la modalità di rimborso delle rette di spedalità è da far presente che, mentre per il ricovero dei cittadini vaticani dimoranti nel Regno, tale rimborso viene dalla Santa Sede effettuato in base a conto annuale (art. 3 della convenzione) sempre che non si tratti di cittadini che abbiano il domicilio di soccorso nel Regno (art. 7, ultimo comma) per i ricoveri di persone residenti nella città del Vaticano, il rimborso medesimo ha, invece, luogo su presentazione di contabilità periodiche e non annuali (art. 7) così come viene praticato nei riguardi dei rimborsi dovuti agli ospedali dello Stato, dai comuni, dai consorzi antitubercolari ecc. e dagli stessi infermi assistiti a pagamento; e ciò per il fatto che, in tali casi, si viene a creare un rapporto diretto di credito dell'Amministrazione dell'Istituto ricoverante verso la Santa Sede.

L'art. 8, infine, contiene una disposizione transitoria, regolante i rimborsi delle spedalità prestate a cittadini vaticani fino al giorno della entrata in vigore della convenzione.

Nel dare di ciò comunicazione, si richiama, sulla convenzione anzidetta, la particolare attenzione delle SS. VV., con preghiera di curare l'esatta e scrupolosa osservanza delle norme contenute nella convenzione.

Si resta in attesa di un pronto cenno di assicurazione al riguardo.

Il Prefetto — SOPRANO

19. **Comitati comunali di patronato dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità ed infanzia.** (C. 9 gennaio 1935 n. 59761 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Viene riferito che non pochi Podestà, non rendendosi conto della importanza e della delicatezza delle attribuzioni ad essi affidate dalla legge 13 aprile 1933 quali presidenti dei Comitati comunali di patronato dell'Opera M. e I., disimpegnino con scarsa comprensione ed attività le attribuzioni suddette: tra l'altro, alcuni comuni si sarebbero rifiutati di fornire i locali e l'arredamento per le sedi dei patronati o avrebbero posto a disposizione locali o arredamento inadeguati: il personale del comune, addetto al servizio, si disinteresserebbe di esso, non istituendo registri o schedari, e, infine, talora si verrebbe, col richiedere soverchie formalità, ad impesantire il pronto andamento dei servizi, non utilizzando l'opera gratuita di patroni e patronesse.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sull'importante compito affidato ai Podestà, che desidero sia adempiuto col massimo zelo e con spirito di iniziativa, in modo da evitare gli inconvenienti lamentati.

Per ottenere, poi, un conforme andamento dei servizi dell'Opera, dovranno i Podestà, quali Presidenti dei Comitati di patronato, uniformare la loro azione alle direttive che loro pervengono dal Presidente della Federazione Provinciale dell'Opera, mentre il Preside dovrà assecondare l'azione dei Podestà, ripartendo equamente tra i vari comuni le risorse finanziarie della Federazione Provinciale e sorreggendo, nei limiti dei fondi disponibili, le iniziative prese localmente dai Comitati comunali per un più efficace ed attivo intervento assistenziale dell'Opera a favore della madre e del fanciullo.

Gradirò un cenno di ricevuta ed assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

20. **Influenza.** (C. 9 gennaio 1935 n. 883 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta a questa Prefettura la esistenza in vari comuni di

questa Provincia di una forma epidemica influenzale a carattere benigno, ma pochissimi sono i casi denunciati.

Prego le SS. LL. di richiamare i medici esercenti a denunciare i casi che cadono sotto la loro osservazione a termine delle vigenti disposizioni, e di trasmetterle sollecitamente a questa Prefettura con la indicazione degli eventuali provvedimenti adottati.

Richiamo le istruzioni impartite negli anni precedenti con varie circolari ricordate in quella dell'11 gennaio 1932 n. 1175 pubblicata nel n. 2 del Bollettino amministrativo del detto anno, e dell'ultima dell'8 febbraio 1933 n. 3694, e raccomando di adottare adeguati provvedimenti colla guida delle cennate istruzioni.

Il Prefetto — SOPRANO

21. **Regolamento speciale sulla vigilanza sanitaria.** (C. 17 gennaio 1935 n. 1935 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla prefettizia n.° 45221 del 14 settembre 1934, riportata a pag. 338 del B. A. 1934, rinnovo la preghiera di sollecitare l'invio del regolamento speciale per la vigilanza sanitaria sulle macellazioni che, a senso dell'art. 8 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298 e dell'art. 345 del T. U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265, deve essere trasmesso al Ministero per l'omologazione.

I comuni in confronto dei quali risulti già approvato detto regolamento dovranno trasmetterne subito a quest'ufficio copia, con l'annotazione della data di approvazione della G. P. A. e dell'avvenuta approvazione per la durata di giorni 15, prescritta dall'art. 62 del T. U. della legge com. e prov. 3 marzo 1934 n. 383.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

22. **Polizia veterinaria -- Trasporto di animali a mezzo di autoveicoli.** (C. 18 gennaio 1935 n. 2066 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'art. 6 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno del 21 maggio 1934 riguardante il trasporto degli animali con autoveicoli prescrive l'applicazione agli autotrasporti delle disposizioni degli art. 3, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 25 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 N. 533.

Si trascrivono qui appresso le seguenti note esplicative degli art. suindicati per la parte che si riferisce agli obblighi degli esercenti autorizzati.

L'art. 3 riguarda l'obbligo della denuncia dei casi di malattie o di morte degli animali durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio;

Gli art. 10 e 11 riguardano l'obbligo dell'osservanza da parte degli esercenti, dei decreti di dichiarazione di zone infette e quelli di revoca. Di tali decreti dovrà pertanto essere, all'occorrenza, data subito comunicazione, a cura dei comuni, agli esercenti stessi;

L'art. 14 riguarda le disinfezioni dei luoghi, degli oggetti e dei mezzi di trasporto degli animali infetti e le lavature disinfettanti degli animali infetti o sospetti che devono essere eseguite sotto la vigilanza e la responsabilità del veterinario comunale e all'uopo incaricato dal Podestà, o in mancanza dall'ufficiale sanitario;

L'art. 15 riguarda le operazioni di pulizia, lavatura e disinfezione dei carri che, d'ordinario, devono essere eseguite subito dopo lo scarico o nei modi indicati nell'art. 5 della suindicata ordinanza ministeriale;

L'art. 21 riguarda l'obbligo degli esercenti di esigere dal proprietario degli animali una dichiarazione (Mod. N. 3, vendibile presso le tipografie) in doppio esemplare, ciascuna firmata dal proprietario, comprovante la località di provenienza degli animali con l'assicurazione che detta località è immune. Dei due

esemplari uno deve essere conservato dall'esercente per sei mesi e l'altro deve servire di scorta degli animali fino al luogo di destinazione;

L'art. 22 riguarda la spedizione degli animali da zone infette e l'obbligo allo esercente di munirsi dell'autorizzazione del Prefetto e di dare comunicazione con telegramma al direttore del macello o di altre aziende cui è destinato il bestiame;

L'art. 23 si riferisce ai casi eccezionali in cui il Prefetto abbia, con apposita ordinanza, imposto l'obbligo della visita veterinaria degli animali da trasportarsi per ferrovia o con carri. In tali casi l'esercente ha l'obbligo, prima di ammettere al carico gli animali, di accertarsi che nel Mod. 3 di cui al suindicato articolo 21, oltre la dichiarazione del proprietario, sia apposta quella del veterinario comprovante la sanità degli animali. Della relativa ordinanza prefettizia dovrà pertanto, all'occorrenza, a cura del comune, essere data sollecita comunicazione agli esercenti;

L'art. 24 si riferisce al trasporto degli animali destinati ad essere immessi nei pascoli. Nei casi in cui siano state emesse speciali disposizioni dal Prefetto per lo spostamento di animali per ragioni di pascolo, le disposizioni stesse, a cura del comune, dovranno essere comunicate agli esercenti i quali hanno l'obbligo di uniformarvisi.

Prego comunicare quanto sopra agli esercenti trasporto bestiame con autoveicoli autorizzati o che potranno essere autorizzati in codesto comune.

Il Prefetto - SOPRANO

23. Processioni. Avviso. (C. 5 gennaio 1935 n. 0151 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per il combinato disposto degli art. 25 della Legge di P.S. e 15 del relativo regolamento, l'avviso delle processioni, da darsi 3 giorni prima al Questore, deve essere presentato in iscritto in doppio esemplare ad uno dei quali, che viene restituito alla parte dopo l'annotazione dell'autorità di P. S. circa il provvedi-

mento, deve unirsi una marca da bollo da L. 6 costituendo tale annotazione una autorizzazione di polizia, ai sensi dell'art. 14 della legge di P. S.

Prego pertanto far curare d'ora innanzi la esatta osservanza della su riportata disposizione e con l'occasione rammento che l'avviso delle processioni deve per legge contenere le generalità e le firme dei promotori, la indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la processione e la indicazione del giorno e della località ove la funzione si compie.

Analogamente poi a quanto è stato precedentemente disposto da questo Ufficio, tali avvisi, con gli adempimenti di cui innanzi, devono farsi pervenire in tempo utile per il tramite degli uffici di P. S. o dei Comandi locali dell'Arma dei CC. R.R., i quali nell'inoltrarli subito a questo Ufficio, esprimeranno il parere in merito. Come già viene praticato, qualora il parere sia favorevole, gli Uffici di P. S. o i Comandi dell'Arma, se non riceveranno contrarie disposizioni da questa Questura, consentiranno la effettuazione delle processioni, provvedendo al relativo adeguato servizio di ordine pubblico.

Prego dar ricevuta ed assicurazione.

Il Questore — CIPRIANI

24 **Disciplina sanitaria dei Circhi Equestri.** (C. 11 gennaio 1935 n. 220 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circolare 13 ottobre 1932 n. 44541, pubbl. in cop. del n. 30 del Bollettino Ammin. del detto anno, si richiamava l'attenzione delle SS. LL. su di alcuni inconvenienti sanitari di varia natura, che si erano dovuto lamentare, in relazione con l'ubicazione entro l'abitato o nelle immediate vicinanze di circhi equestri, serragli, od altre organizzazioni del genere, e vennero impartite disposizioni affinché non avessero rilasciato autorizzazioni per l'esercizio di tali circhi e serragli, ove non sussistessero adeguate garanzie nei riguardi igienico-sanitari.

Poichè è risultato che non sempre e dappertutto tale disciplina sanitaria è stata applicata, si richiama nuovamente l'attenzione delle SS. LL. sulla circolare di cui sopra affinché le direttive con essa impartite siano in ogni caso osservate.

Si gradirà un cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto - SOPRANO

25. **Importazione in Gran Bretagna di carni suine preparate.** (C. 5 gennaio 1935 n. 61557 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Con circ. di questo Ministero del 2 settembre 1926, numero 24996-2997, fu disposto che le carni, i prodotti di carne, i lardi ed i grassi, da esportare in Gran Bretagna, fossero scortati da un certificato identico a quello stabilito per l'esportazione delle carni e prodotti di carne negli Stati Uniti di America.

La competente Autorità Britannica ha ora richiesto che, nei casi in cui trattasi di prosciutti o di lardo, il testo di detto certificato debba essere integrato con la seguente aggiunta:

Si attesta che i prosciutti od i lardi, cui questo certificato si riferisce, sono stati salati od altrimenti trattati per la conservazione, e che provengono da suini allevati in Italia.

Pregasi, pertanto, di voler disporre che la attestazione di cui sopra venga *integralmente* riportata nel certificato da rilasciarsi dai veterinari comunali a scorta di detti prodotti con destinazione in Gran Bretagna.

A loro volta i veterinari di confine e di porto dovranno riprodurla, con aggiunta scritta a macchina, nel certificato ufficiale, che dovrà scortare la merce in Gran Bretagna ».

Prego rendere quanto sopra di pubblica ragione, richiamando l'attenzione del veterinario comunale.

Il Prefetto — SOPRANO

26. **Farmacie. Modifica dell'orario.** (Decreto Prefetto di Salerno del 4 gennaio 1935 n. 10972 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia, per l'esecuzione).

IL PREFETTO

Vista la richiesta 30 marzo 1934 del Segretario provinciale del Sindacato fascista dei farmacisti della Provincia, diretta ad ottenere la modifica dell'orario delle farmacie di Salerno come appresso:

Orario invernale dal 1° ottobre al 30 aprile;

Apertura ore 8,30; chiusura ore 20,30. Per le farmacie di turno: apertura ore 8; chiusura alle 21 — facoltativo il riposo dalle 14 alle 16.

Orario estivo dal 1° maggio al 30 settembre:

Apertura ore 8; chiusura ore 21,30. Per le farmacie di turno: chiusura alle ore 22 — facoltativo il riposo dalle 14,30 alle 17,30.

Considerare giorni festivi, oltre le domeniche, e quelli indicati nel D. P. 26 novembre 1926, anche il 21 aprile, il 28 ottobre, il 4 novembre e il 24 maggio;

Visto il parere favorevole del Podestà di Salerno espresso con deliberazione 5 maggio 1934;

Considerato che con due decreti prefettizi, 19 ottobre 1932 e 17 giugno 1933, l'orario delle farmacie di Salerno è stato modificato su richiesta del Sindacato di categoria, e che non sembra opportuno apportare altre modifiche, specialmente per quanto concerne l'abolizione dell'obbligatorietà del riposo diurno, concesso a giusta ragione, col D. P. 17 giugno 1933;

Che possa soltanto accettarsi la richiesta di considerare il mese di aprile nel periodo invernale, e quello di considerare giorni festivi in aggiunta a quelli contemplati nel D. P. 26 novembre 1926, il 21 aprile, il 28 ottobre, il 4 novembre e il 24 maggio; e ciò per tutti i comuni della Provincia;

Visto il parere del Consiglio Provinciale di Sanità espresso nella seduta del 22 dicembre 1934 XIII;

Visto l'art. 119 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265;

A parziale modifica del decreto prefettizio 16 novembre 1926, col quale furono stabiliti l'orario e le norme per l'esercizio delle farmacie di questa Provincia

DECRETA

1° — Il periodo invernale, agli effetti dell'orario per tutte le farmacie della Provincia, è stabilito dal 1° ottobre al 30 aprile, e il periodo estivo dal 1° maggio al 30 settembre.

2° — Sono considerati festivi, in aggiunta a quelli contemplati nel D. P. 26 novembre 1926, il 21 aprile, il 28 ottobre, il 4 novembre e il 24 maggio.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte II.**Elenco dei Segretari dei Comuni della Provincia di Salerno
con la indicazione della residenza al 1. gennaio 1935.**

1. Acerno 7 Salvatore Pasquale
2. Agropoli 7 Napolitano rag. Sebastiano
3. Albanella 7 Mazzotta rag. Giovanni
4. Alfano 8 Cubicciotti rag. Pasquale
5. Altavilla Silentina 7 (vacante)
6. Amalfi 5 Carlomagno dott. Marco
7. Angri 5 Simonetti rag. cav. Giuseppe
8. Aquara 7 Barbato Giuseppe
9. Ascea 7 Giachetta Domenico
10. Atena 8 Buoniconti Aniello
11. Auletta 7 Cacciatori dott. Vincenzo
12. Baronissi 6 Jannuzzi dott. Cosimo
13. Battipaglia 6 Ferri rag. Arcangelo
14. Bellosguardo 7 Farri Alessandro
15. Bracigliano 7 D'Aprile Francesco
16. Buccino 6 Mangini rag. Pasquale
17. Buonabitacolo 7 Lombardi Luigi
18. Caggiano 7 Muccioli dott. Vittorio
19. Calvanico 8 Visconti dott. Carmine
20. Camerota 7 La Sala Luigi
21. Campagna 6 Rocco cav. rag. Angelo
22. Campora 8 Ciardo Andrea
23. Capaccio 6 D'Ippolito Ippolito
24. Casalbuono 7 Calabria cav. uff. Miele
25. Casaletto Spartano 7 Petrosino Spirito Pasquale
26. Casalvelino 7 Carfora rag. Ferdinando
27. Caselle in Pittari 8 Graziano rag. Venanzio
28. Castelvita 7 Fragetti dott. Gabriele

N. B. Il numero dopo il Comune indica il grado del Segretario assegnato al Comune stesso.

29. Castellabate 6 Palombo Silvio
30. Castelnuovo Cilento 8 D'Angola Gaetano
31. Castelnuovo di Conza 8 Mastrodomenico Luigi
32. Castel S. Giorgio 6 Del Plato Carmine Antonio
33. Castel S. Lorenzo 7 Belmonte rag. Michele
34. Cava dei Tirreni 3 Pintozzi comm. Vincenzo
35. Celle Bulgheria 7 (vacante)
36. Centola 7 Falco Domenico
37. Ceraso 7 Battagliese Biagio
38. Cetara 7 Altavilla Raffaele
39. Cicerale 7 Scorzelli rag. Giovanni
40. Colliano 7 Meo Colombo cav. Carlo
41. Conca dei Marini 8 D'Antonio dott. Giuseppe
42. Controne 8 Poti dott. Gabriele
43. Contursi 7 Mele rag. Gregorio
44. Corbara 8 Lombardi Camillo
45. Corleto Monforte 8 Cecere Domenico
46. Cuccaro Vetere 8 Jannitto Nicola
47. Eboli 5 Rossini Luigi
48. Felitto 8 Perillo Francesco
49. Fisciano 6 Volpe Michele
50. Futani 8 Padula Aldo
51. Giffoni Valle Piana 6 (vacante)
52. Gioi 7 Chiorazzi Ernesto
53. Giungano 8 Cerruti Carlo
54. Laureana Cilento 8 Segreto Aniello
55. Laurino 7 Palatiello rag. Vincenzo
56. Laurito 8 Passarelli Garzo Giovanni
57. Laviano 8 Caruso Daniele
58. Lustra 8 Lebano rag. Emilio
59. Magliano Vetere 8 Lillo Angelo
60. Maiori 7 Ruggi d'Aragona rag. Guido
61. Mercato S. Severino 5 Dini Ciacci avv. Ercole
62. Minori 7 Mansi Pasquale

63. Montano Antilia 7 Scarpa Andrea
64. Montecorice 8 Rossi Luigi
65. Montecorvino Pugliano 7 Del Giudice Biagio
66. Montecorvino Rovella 6 Lamberti cav. Raffaele
67. Monteforte Cilento 8 Cerulli cav. uff. Michele
68. Montesano sulla Marcellana 6 Lerro Silvino
69. Monte S. Giacomo 7 Rescigno D.r Felice
70. Morigerati 7 Marra Antonio
71. Nocera Inferiore 4 (vacante)
72. Nocera Superiore 6 Caputo dott. Luigi
73. Ogliastro Cilento 7 Giacchetti Giovan Battista
74. Olevano sul Tusciano 7 Di Cunzolo cav. uff. Carmine
75. Oliveto Citra 7 Di Giacomo Placido
76. Omignano 8 Iannelli Alfonso
77. Orria 8 Lia Giovanni
78. Ottati 8 Messano Basilio
79. Padula 7 Raeli cav. Beniamino
80. Pagani 5 Di Mauro dott. Alfonso
81. Palomonte 7 Parisi cav. dott. Vito
82. Pellezzano 6 Sarno dott. Aurelio
83. Perdifumo 7 Amoresano Francesco
84. Perito 8 Costantino dott. Giuseppe
85. Pertosa 8 (vacante)
86. Petina 8 D'Auria Raimondo
87. Piaggine 7 Petraglia rag. Olimpio
88. Pisciotta 7 Lanzara rag. Andrea
89. Policastro del Golfo 7 Luisi cav. Pier Ludovico
90. Polla 7 Russo dott. Maurizio
91. Pollica 7 Pepe Raffaele
92. Pontecagnano-Faiano 6 Genovese Gioacchino
93. Positano 8 De Augustinis Giovanni
94. Postiglione 7 Turco rag. Biagio
95. Praiano 8 Civale rag. Taddeo
96. Ravello 7 Biondi Icilio
97. Ricigliano 8 Amendola rag. Vincenzo
98. Roccadaspide 6 Greco Gesù
99. Roccagloriosa 7 Inglese Francesco
100. Roccapiemonte 7 Vigorito Francesco
101. Rofrano 7 Nicodemi cav. uff. Vincenzo

102. Romagnano al Monte 8 Parisi Nicola
103. Roscigno 8 Consoli Paolo
104. Rutino 8 Borrelli Gaetano
105. Sacco 7 Rufino dott. Carlo
106. Sala Consilina 6 Rispoli Alfredo
107. Salento 8 Forestieri Biagio
108. Salerno 2 Sciaraffia comm. Filippo
109. Salvitelle 8 Guida Felice
110. S. Cipriano Picentino 6 D'Amato cav. avv. Vincenzo
111. S. Giovanni a Piro 7 Palazzo Ferdinando
112. S. Gregorio Magno 7 Policastro Paolo
113. S. Mango Piemonte 8 Alois rag. Michele
114. S. Marzano sul Sarno 6 Langella Luigi
115. S. Mauro Cilento 8 Romanelli Domenico
116. S. Mauro la Bruca 8 Belmonte Orazio
117. S. Pietro al Tanagro 8 Pica geom. Nicola
118. S. Rufo 8 De Vita Nicola
119. S. Angelo Fasanella 8 Palladino dott. Luigi
120. S. Arsenio 7 Galietti Sebastiano
121. Santomena 8 Cozzi Angelo
122. S. Valentino Torio 7 Russo dott. Giovanni
123. Sanza 7 Eboli dott. Carlo
124. Sapri 6 De Feo Francesco
125. Sarno 4 Pignatelli cav. uff. Carlo
126. Sassano 7 Del Pizzo rag. Silvio
127. Scafati 5 Pisacane Enrico
128. Serramezzana 8 Rossi Nicola
129. Serre 7 Melchionda Giuseppe
130. Sessa Cilento 7 Landolfi Luigi
131. Siano 7 Alfano Antonio
132. Sicignano degli Alburni 7 Marcelli Giuseppe
133. Stella Cilento 8 Russo rag. Manlio
134. Stio 8 Trotta rag. Angelo
135. Tegiano 6 Maiurano Panfilo
136. Torchiara 7 Nese Antonio
137. Torraca 8 Focarile Aristide
138. Torreorsaia 7 Capobianco dott. Antonio
139. Tortorella 8 Filizzola Luigi
140. Tramonti 6 Meccariello Giovanni
141. Trentinarò 8 Lauriello Vincenzo
142. Vallo della Lucania 6 Zito Rag. Ludovico
143. Valva 8 Barone Giuseppe
144. Vibonati 7 Polito dott. Carlo
145. Vietri sul Mare 6 Ansanelli Matteo

Concorsi

Comune di Ascea. — *Applicato di segreteria* — E' aperto il concorso al posto di Applicato di Segreteria presso questo Comune con stipendio iniziale di lire 5000, al netto di riduzioni e al lordo di ritenute di legge, e suscettibile di cinque aumenti quadriennali. Termine per la presentazione dei documenti otto febbraio prossimo. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Segretario Comunale - *Giachetta*

Podestà - *A. Buonomo*

R. Prefettura di Salerno

Composizione della Giunta Prov. Amministrativa per l'anno 1935

a) **In sede di tutela** — S. E. il Prefetto, Presidente — *Componenti effettivi: di nomina governativa* — Comm. D.r Carlo Villasantà, Vice Prefetto Ispettore; Cav. Uff. Icaro Sanna, Consigliere di Prefettura; Cav. Uff. D.r Roberto Ruggi d' Aragona, Consigliere di Prefettura; Comm. Rag. Arturo Incoronato, Ragioniere Capo di Prefettura — *Designati dal P. N. F.* — Comm. Avv. Carlo Paladino; Comm. Avv. Angelo Maria Principe, Comm. Avv. Antonio Verrone; Cav. Uff. Avv. Pasquale De Vita.

Componenti supplenti — di nomina governativa: D.r Ezio Careri, Consigliere di Prefettura ff.; *designato dal P. N. F.:* Avv. Francesco Civale Pisani.

Segretario — D.r Mario de Fidio — Vice Segretario di Pref.

b) **In sede giurisdizionale** — Comm. D.r Guglielmo Casale, Vice Prefetto, Presidente.

Componenti effettivi — di nomina governativa: Cav. Uff. D.r Riccardo Padula, Consigliere di Prefettura; Cav. Uff. D.r Roberto Ruggi d' Aragona, Consigliere di Prefettura — *Designati dal P. N. F.:* Comm. Avv. Carlo Paladino; Comm. Avv. Angelo Maria Principe.

Componenti supplenti — di nomina governativa: Cav. D.r Federico d' Aiuto, Consigliere di Prefettura; D.r Ezio Careri, Consigliere di Prefettura ff. — *Designati dal P. N. F.:* Comm. Avv. Antonio Verrone, Cav. Uff. Avv. Pasquale De Vita.

Segretario — D.r Mario de Fidio, Vice segretario di Prefettura.

c) **In sede contenzioso tributario** *Componenti aggiunti alla Giunta Prov. Amm. in sede di tutela* — Avv. Francesco Petrone, Comm. Avv. Adolfo d' Andrea, Comm. Dino Andriani, Sig. Tafuri Beniamino.

Segretario — D.r Ermete Cerza, Vice segretario di Prefettura

R. Prefettura di Salerno

*Calendario delle adunanze delle seguenti Commissioni
per l'anno 1935.*

M E S I	ore	GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA			giorni
		in sede di tutela	in sede giurisdizionale	in sede contenzioso tributario	
Gennaio	10	4-11-18-25	3-15	12-26	
Febbraio	10	1-8-15-22	5-19	9-23	
Marzo	10	1-8-15-22-29	5-26	9-30	
Aprile	10	5-12-19-26	9-23	13-27	
Maggio	10	3-10-17-24-31	7-21	11-25	
Giugno	10	1-7-14-28	11-25	15-28	
Luglio	10	5-12-19-26	9	13-27	
Agosto	10	2-9-16-23-30	13	10-24	
Settembre	10	6-13-20-27	10	7-28	
Ottobre	10	4-11-18-25	6	12-26	
Novembre	10	2-8-15-22-29	12-26	9-23	
Dicembre	10	6-13-20-27	10-17	7-28	

Consiglio di Prefettura per l'esame dei conti della Provincia, dei Comuni e delle Opere Pie, - Resta fermo il decreto prefettizio 15 dicembre 1926, n. 2289 per il quale le udienze sono fissate per le ore 10 del primo e terzo lunedì di ciascun mese ed occorrendo in quegli altri giorni ed ore da stabilirsi con apposito decreto.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

27. Comitati di onore e simili.
28. Concorsi ad impieghi statali. Limiti di età.
29. Opere eseguite da Enti col sussidio e contributo dello Stato.
30. Fornitura tubi di acciaio per acquedotti.
31. Impiego di tessuti di canapa.
32. Inesattezze nelle rilevazioni mensili di statistica.
33. Compensi ai veterinari comunali per servizi straordinari.
34. Esercizio professionale privato dei tecnici impiegati di Enti locali.
35. Igiene abitati rurali.
36. Lotta contro i tumori maligni.
37. Imposta spiriti. Indicazione della gradazione alcoolica sui recipienti contenenti liquori.
38. Esami di autorizzazione all'imbarco come medico di bordo.
39. Pagamento di rendita nel Lussemburgo.
40. Centro Italiano di studi per le scienze amministrative.
41. Imposte di consumo. Impiego di marmo nelle costruzioni edilizie.

COPERTINA

Personale dei Segretari Comunali. — Elenco dei Podestà e dei Commissari Prefettizi in servizio al 1° gennaio 1935. Rettifica — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Personale dei Segretari Comunali

RUOLO PROVINCIALE

Collocamenti a riposo :

Cilento Alberto fu Alferio — g.° 7.° — Titolare di Celle Bulgheria — Collocato a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1935 · XIII.

Promozioni :

Ferri rag. Arcangelo — g.° 7.° — Titolare di Altavilla Silentina — è promosso al grado 6.° con decorrenza dal 1° gennaio 1935 · XIII — Stipendio di diritto 8998,40 — Stipendio effettivo 7.858,40 — Servizio attivo 1.737,12 — Caro viveri mensile 42,47.

De Feo Francesco — g.° 7.° — Titolare di Sapri — è promosso al grado 6.° con decorrenza 1° gennaio 1935 XIII — Stipendio di diritto 8998,40 — Stipendio effettivo 7858,40 — Servizio attivo 1.737,12 — Caro viveri mensile 42,47.

Rinuncia alla promozione : (agli effetti del comm. 2° art. 198 T. U.)

Poti Gabriele — g.° 8.° — Titolare di Controne — rinuncia alla promozione al grado 7.°.

Guida Felice — g.° 8.° — Titolare di Salvitelle — rinuncia alla promozione del grado 7.°.

Ciaro Andrea — g.° 8.° — Titolare di Campora — rinuncia per la 2ª volta alla promozione al grado 7.°.

Russo rag. Manlio — g.° 8.° — Titolare del Comune di Stella Cilento — rinuncia alla promozione al grado 7.°.

Trasferimenti :

Lillo Angelo — g.° 8.° — da Magliano Vetere a Pertosa — dal 1° febbraio 1935 XIII.

Ferri rag. Arcangelo — g.° 6.° — da Altavilla Silentina a Battipaglia.

Proroga esperimento :

Padula Aldo — g.° 8.° — Futani — Prorogato esperimento per 1 anno dal 15 agosto 1934 XII.

Aspettativa :

Rufino Dott. Carlo — g.° 7.° Sacco — Prorogata l'aspettativa per motivi di famiglia per un mese dal 1° gennaio 1934 XIII. Senza assegni.

(continua pag. 3 copertina)

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

27. **Comitati di onore e simili.** (C. 22 gennaio 1935 n. 1759 al Sig. Preside dell'Amm. Prov. e ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ancora oggi, per determinate cerimonie ed iniziative, vige l'uso di costituire patronati, comitati di onore e simili, più o meno larghi di nomi e di cariche, che rappresentano manifestazioni e abitudini di tempi ormai lontani e sorpassati.

Quest'uso deve cessare del tutto.

Il ritmo impresso dal Fascismo in ogni campo di attività ha dato anche alle pubbliche manifestazioni una disciplina, con norme precise ed intonate ai nuovi tempi.

Le SS. I.L. vorranno, quindi, tempestivamente intervenire presso gli organizzatori, ogni qualvolta abbiano notizia di iniziative del genere, perchè non si abbiano più a costituire patronati e comitati d'onore.

Il Prefetto - SOPRANO

28. **Concorsi ad impieghi statali. Limiti di età.** (C. 21 gennaio 1935 n. 5575 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Per conoscenza e norma, comunico la seguente circ. n. 50002 Div. I Sez. I del 5 dicembre 1934 - XIII del Ministero dell'Interno:

« E' stato proposto a questo Ministero il quesito per conoscere se il beneficio concesso a coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915 - 1918, e cioè l'aumento di 5 anni al limite massimo stabilito per l'ammissione ai pubblici concorsi, possa ritenersi esteso anche a coloro che parteciparono alle guerre coloniali e campagne della Tripolitania degli anni 1923 e 1924.

« Al riguardo si osserva che l'art. 42 del R. D. 10 settembre 1922 n. 1290 eleva di 5 anni « per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915 - 1918 » l'età massima stabilita dagli ordinamenti delle singole amministrazioni per l'ammissione ai concorsi di nomina al primo grado di ogni categoria; e con circ. della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 nov. 1927 n. 2005 fu stabilito che l'accennato beneficio dovesse trovare applicazione in confronto di tutti coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915 - 1918 e non soltanto di coloro che rivestirono la qualifica di combattente: interpretando estensivamente le norme contenute nel ripetuto articolo 42 del R. D. 30 settembre 1922, n. 1290.

« Si osserva, inoltre, che l'art. 166 del R. D. 11 settembre 1923, n. 2395, stabilisce che le disposizioni del citato decreto 1290 si applicano anche a favore dei personali civili che in qualità di militari anteriormente al 1° aprile 1922 abbiano preso parte a fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate all'articolo 15 del R. D. 17 maggio 1923 n. 1284.

« Ciò premesso, si ritiene che nei riguardi di coloro che hanno prestato servizio militare nelle Colonie dopo la guerra 1915 - 1918, possa farsi luogo alla concessione del beneficio, di cui all'art. 42 del ripetuto R. Decreto n. 1290, soltanto nel caso che gli interessati dimostrino di aver preso parte a speciali fatti di arme, verificatisi nelle Colonie entro il 1° aprile 1922 ».

Il Prefetto — SOPRANO

29. **Opere eseguite da Enti col sussidio o contributo dello Stato.** (C. 17 gennaio 1935 n. 1282 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego V. S. sollecitare l'inizio di quelle opere di carattere com. e prov. che, sebbene da lungo tempo finanziate dallo Stato in varia misura, non siano state poi iniziate ad opera degli Enti, che dovrebbero eseguirle, ai quali ultimi avrebbe dovuto, in tal caso, essere assegnato un congruo termine per dare pronto ed effettivo inizio ai lavori.

Prego farmi conoscere entro il 31 gennaio quali siano le opere prov. o com. ancora da iniziare, sebbene già ammesse a sussidio o a contributo, e quale termine sia stato assegnato per l'inizio delle medesime.

Il Prefetto - SOPRANO

30. **Fornitura tubi in acciaio per acquedotti.** (C. 25 gennaio 1935 n. 1281 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

L'On. Ministero dei Lavori Pubblici comunica: Con circ. 31 agosto 1933, n. 133, del Servizio Tecnico Centrale di questo Ministero veniva prescritto agli uffici dipendenti che nei capitolati d'appalto per lavori di costruzione di acquedotti per la fornitura di condotte d'acciaio dovesse usarsi la semplice dizione « Tubi in acciaio » e non l'altra « Tubi in acciaio senza saldatura » che potrebbe indirettamente designare, per la fornitura, dei tubi escludendone altri.

Interessa la E. V. a dare di ciò notizia ai Comuni interessati, perchè nei capitolati da compilarsi sia osservata tale prescrizione invitando quelli per cui fossero in corso appalti del genere e specificatamente chiarire in confronto delle imprese assuntrici dei lavori che le parole « senza saldatura » si devono ritenere come non scritte per capitolati, e quindi non hanno alcuna efficacia nella provvista dei tubi ».

Prego V. S. provvedere in conformità.

Il Prefetto — SOPRANO

31. **Impiego di tessuti di canapa.** (C. 15 gennaio 1935 n. 15003, al Sig. Preside Amm. Provinciale, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, ai Capi degli Istituti di Assistenza e di Beneficenza).

E' raccomandabile alle amministrazioni degli istituti di ricovero aventi carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza o, comunque, gestiti dai Comuni o da Provincie, un maggior uso di tessuti di canapa, sia perchè, essendo questi più resistenti, e, perciò, di più lunga durata di quelli di cotone, il loro impiego importa una effettiva economia per le istituzioni e sia perchè, con l'aumento di vendita di tali tessuti, viene favorita

la produzione nazionale, e diminuite, altresì, le importazioni di cotone.

Il Consorzio industriale canapieri, a mezzo del Ministero dell'Agricoltura, ha fatto conoscere che sono state create nuove qualità di tessuti di canapa, a tipo fino, adatte per lenzuoli ed asciugamani, e che tutte le ditte aderenti al Consorzio si sono vincolate a produrre in modo uniforme, ed a prezzi ben determinati, o variabili a scala mobile, in relazione alle oscillazioni della materia prima sul mercato.

Si richiama, pertanto, su quanto precede, l'attenzione delle SS. LL. pel caso che si presenti il bisogno di rinnovare oggetti di biancheria, e si resta in attesa di un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

32. Inesattezze nelle rilevazioni mensili di statistica. (C. 25 gennaio 1935 n. 1893, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Come è noto all'EE. LL., nell'intento di informare sollecitamente le Superiori Autorità, fu predisposto, fin dal 1928, una speciale rilevazione per i matrimoni, le nascite, le morti ed il movimento migratorio con i modelli a mov. pop.

Le segnalazioni fatte dai Comuni alle Prefetture con le cartoline mensili modello 1, e riassunte dalle Prefetture nel mod. 2, sono controllate accuratamente dall'Istituto Centrale di Statistica e pubblicate nel Bollettino Mensile di Statistica nelle tavole V, VI, VII A. B. C. e VIII.

I dati derivanti dalle segnalazioni ora dette debbono considerarsi come provvisori, in quanto i dati definitivi risultano dalle rilevazioni fatte a mezzo dei mod. C. e dalle schede ad essi allegate.

Nella parte della tavola VI in cui il movimento demografico è riportato per gli anni 1931-32-33 e 34, sono tenuti distinti, per renderne possibile la comparabilità, i dati definitivi (cifre in neretto) e i dati provvisori (cifre in corsivo).

I dati provvisori sono, nella quasi totalità, inferiori a quelli definitivi come si vede nel prospetto seguente, dal quale risulta anche

che, per quanto riguarda i nati vivi e i morti, la discordanza tende ad aumentare.

Differenza in + o in — fra i dati definitivi ed i dati provvisori degli anni sottoindicati.

Anni	Matrimoni	Nati vivi	Nati morti	Morti
1929	+ 3.104	+ 1.806	— 1.090	+ 6.614
1930	+ 5.777	+ 7.458	— 592	+ 6.558
1931	+ 5.078	+ 6.004	+ 1.884	+ 7.688
1932	+ 4.303	+ 7.719	+ 26	+ 7.333
1933	+ 4.674	+ 9.127	+ 153	+ 7.070

In base a controlli saltuari fatti sui dati derivanti dal materiale pervenuto con i mod. C, in confronto dei dati trasmessi con i mod. 1 mov. pop. non si sono potuto individuare i Comuni che *abitudinariamente* commettano errori, ma gli errori sussistono nelle segnalazioni provvisorie, ora a carico di un Comune, ora a carico di un altro.

Poichè recentemente S. E. il Capo del Governo — che com'è noto esamina personalmente i dati sul movimento demografico — ha richiamato l'attenzione su questo fatto, necessita che le SS. LL. dispongano perchè le rilevazioni provvisorie siano eseguite dai Comuni con particolare attenzione ed esattezza.

Com'è disposto dalla circ. 90 del 18 novembre 1932, le rilevazioni da farsi nel mod. 1 mov. pop. si riferiscono agli atti di stato civile relativi al periodo trascorso dal primo all'ultimo giorno di ciascun mese e riguardanti la *popolazione presente* e cioè unicamente gli atti di stato civile *formati nel Comune* e quelli *trasmessi in originale* (art. 381 e 396 del C. C. ed art. 9 della legge 27 maggio 1929 n. 847 e dell'art. 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159) *restando esclusi quelli formati in altri Comuni del Regno o all'Estero e trasmessi soltanto per copia autentica.*

Prego pertanto far prendere di quanto sopra speciale nota al Segretario Comunale ed all'impiegato incaricato del servizio anagrafico perchè si provveda in conformità.

Si gradirà un cenno di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

33. **Compensi ai veterinari comunali per servizi straordinari.** (C. 21 gennaio 1935 n. 2440 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza e con preghiera di uniformarsi, si richiama qui appresso le disposizioni in vigore nella provincia, riguardanti i compensi spettanti ai veterinari comunali per servizi straordinari.

La misura di tali compensi per servizi prestati nell'interesse ed a richiesta dei privati, è, per ora, fissata nei singoli capitoli delle condotte veterinarie, nonchè nei n. 7, 8, 13, 14 della tariffa approvata con D. P. n. 23344 dell'11 giugno 1929 riguardante gli ufficiali sanitari, nella tariffa deliberata dall'ordine dei veterinari approvata con D. P. n. 21893 del 26 giugno 1928 e nella tariffa annessa al regolamento provinciale di polizia sanitaria zoiatrica approvata con D. P. n. 13392 del 26 aprile 1928.

Le norme contenute nei capitoli di servizio o nelle tariffe di cui sopra circa la misura del compenso e circa le modalità per la riscossione e la eventuale ripartizione del compenso stesso, sono in vigore e dovranno essere osservate fino a nuova disposizione e specialmente fino a quando sarà emanato il Decreto Ministeriale previsto dagli art. 61 e 346 del T. U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265.

Nei casi di controversie per l'applicazione delle disposizioni dei capitoli di servizio, circa i compensi per la vigilanza sanitaria sulle macellazioni, quest'ufficio ha ritenuto che, in ogni caso, quando i capitoli prevedano indennità in misura esagerata, l'indennità stessa debba essere ragguagliata nella misura come appresso:

1° Per servizi straordinari, nei casi di macellazione di animali destinati al pubblico consumo, fuori l'orario stabilito nel comune o comunque di urgenza fuori il macello o presso laboratori di carni insaccate è L. 15 per la prima ora di servizio e L. 5 per ogni ora o frazione d'ora successiva. Tale somma dovrà essere ripartita a carico dei vari interessati qualora le macellazioni riguardassero animali appartenenti a vari esercenti.

2° Per la vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato L. 5 per ciascun capo macellato fuori il macello e fuori orario. Nessuna indennità è dovuta al veterinario quando i privati macellano gli animali nel pubblico macello e durante l'orario di macellazione. Per le macellazioni fuori orario nel pubblico macello sono applicabili le disposizioni del suindicato n. 1: in ogni caso però l'indennità da corrispondere al veterinario a carico di ciascun privato non potrà superare la misura di L. 5 per ogni capo d'animale macellato.

Sulle indennità suindicate deve essere applicata la riduzione del 22,56 % a senso dei RR. DD. 20 dicembre 1930 N. 1491 e 14 aprile 1934 N. 561; per cui i privati e gli esercenti interessati dovranno versare rispettivamente invece di L. 15, L. 11,60 e, invece di L. 5, L. 3,85.

Nei casi in cui la visita dovrà essere praticata in località distante oltre 3 km. dalla sede del veterinario, debbono essere rimborsate ad esso le spese di viaggio nella misura di L. 0,75 a km. e con la riduzione di cui sopra. Le spese di viaggio sono a carico di tutti i privati e saranno ripartite in ragione della distanza, qualora si tratti di più visite fatte in unico viaggio.

Nei casi in cui nei capitolati di servizio non siano contenute disposizioni circa la vigilanza sanitaria sulle macellazioni di suini per uso privato al veterinario spetta l'indennità di L. 2,50 a norma della circ. prefettizia n. 5334 del 4 settembre 1933 riportata a pag. 342 del B. A. 1933. Su tale indennità è applicabile la riduzione del 12 % prescritta dal R. D. 14 aprile 1934 n. 561.

Il Prefetto — SOPRANO

34. Esercizio professionale privato dei tecnici impiegati di enti locali. (C. 15 gennaio 1935 n. 201 al sig. Preside Amm. Provinciale e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. 24 giugno u. s. N. 29420 (1) ho richiamata l'attenzione delle SS. LL. sulla scrupolosa osservanza del divieto fatto

(1) v. B. A. anno 1934 pag. 261.

dai regolamenti locali all'esercizio professionale dei tecnici impiegati presso le pubbliche amministrazioni.

Tale divieto va ancora interpretato in forma più estensiva per le disposizioni contenute nell'art. 241 del T. U. della legge Com. e Prov. ed in armonia colle direttive del Regime nel campo della disoccupazione.

Per le ragioni esposte, le amministrazioni che debbono affidare incarichi straordinari, vorranno avvalersi dell'opera dei liberi professionisti, sia per non distrarre dalle attribuzioni ordinarie i propri impiegati tecnici e sia per non creare a favore di questi ultimi condizioni privilegiate nei riguardi di coloro che dall'esercizio della libera professione devono ritrarre unicamente i mezzi di vita.

Nel confermare la circ. innanzi citata, prego le SS. LL. di attenersi alle presenti disposizioni e favorirmi assicurazioni di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

35. **Igiene abitati rurali.** (C. 19 gennaio n. 24397 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con mia circ. pari numero del 29 maggio 1934, inserita nel B. A. di questa Prefettura a pag. 229 detto anno, esponevo alle SS. LL. i provvedimenti tendenti a favorire l'elevazione igienica e morale degli agricoltori, fattori della produzione terriera e che il Regime vuole tutelata e incoraggiata.

Veniva richiesto alle SS. LL. ed agli ufficiali sanitari il massimo interessamento e si attendeva di conoscere entro un mese i risultati dell'attività svolta nei riguardi degli adempimenti della citata circolare.

Le risposte pervenute dai comuni sono pochissime per cui rinnovo le più vive premure di inviare la relazione richiesta

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

36. **Lotta contro i tumori maligni.** (C. 22 gennaio 1935 n. 1589 ai Podestà e Commissari Pref. e Ufficiali Sanitari dei Comuni della Provincia).

Con la circ. 6 ottobre 1931, n. 37871, pubb. nel n. 29 del B. A. del 1931, « copertina » questa Prefettura richiamava l'attenzione delle SS. LL. sulla importanza che riveste, ai fini della lotta contro i tumori maligni, l'indagine sugli esiti delle cure praticate sui malati nei « Centri » o negli speciali Istituti, e disponeva che gli Ufficiali sanitari, nel caso di richieste di notizie relative da parte dei ridetti Istituti e « Centri », vi corrispondessero premurosamente.

Per rendere più agevoli tali indagini, la Direzione del R.^o Istituto « Regina Elena », in Roma, per lo studio e la cura del cancro, ha ora predisposto due appositi cartelli.

Il primo di essi (con segno rosso) sarà dato all'ammalato dimesso con la indicazione delle date nelle quali dovrà ripresentarsi per i dovuti riscontri.

Il secondo (con segno verde) sarà inviato all'Ufficiale sanitario del Comune al quale l'infermo appartiene, quando questi o per le sue condizioni finanziarie o per lo stato del male si trovi nella impossibilità di recarsi all'Istituto.

Su questo secondo cartellino l'Ufficiale sanitario, o il medico condotto, dovrà scrivere *il risultato della visita sull'apposita colonna e restituirlo, debitamente compilato, all'Istituto trasmittente a fine di anno, o, in caso di morte dello infermo, nel più breve tempo possibile dopo il decesso.*

Prego le SS. LL. di volere impartire le opportune istruzioni, perchè sia dagli Ufficiali sanitari come dai medici condotti sia ottemperato a quanto sopra e con la maggiore diligenza possibile. A tale uopo le SS. LL. daranno integrale comunicazione della presente e della precedente circolare all'Ufficiale sanitario e ai medici condotti.

Il Prefetto — SOPRANO

37. **Imposta spiriti — indicazione della gradazione alcolica sui recipienti contenenti liquori.** (C. 25 gennaio 1935 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'art. 3 del R. D. L. 2 febb. 933 n. 23 (pubb. nella Gazz. Uff. dell'8 febbraio 933 n. 32) dispone, fra l'altro, che la vendita di liquori in quantità non superiore ai 5 litri non può essere effettuata se non in recipienti di capacità non superiore a 2 litri, recanti all'esterno la quantità del contenuto espressa distintamente in idrato od anidro.

E' stato rivolto quesito se i recipienti contenenti bevande alcoliche di gradazione superiore al 21 ‰, che si trovano negli esercizi pubblici di vendita al minuto, debbano portare altresì all'esterno la indicazione prescritta nell'art. 193 Reg. P. S. « contiene alcool in quantità superiore al 21 ‰ del volume ».

Il Ministero dell'Interno, presi accordi col Ministero delle Finanze, ritiene che, ove sui recipienti in parola venga indicata la gradazione alcolica del prodotto, la dicitura di che all'art. 193 non sia necessaria.

Infatti, corrispondendo tale gradazione al per cento in volume dell'alcool contenuto, riesce facile agli agenti di accertare se nei singoli casi il prodotto contenga alcool in misura superiore al 21 ‰.

Deve invece apporsi anche la dicitura stabilita nel citato art. 193, nel caso che sui recipienti sia indicata soltanto la quantità di alcool anidro.

Prego di fare coniformi partecipazioni agli interessati e di segnare ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

38. **Esami di autorizzazione all'imbarco come medico di bordo.** (C. 12 gennaio 1935 n. 7 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Pervengono da qualche tempo al Ministero dell'Interno numerose richieste d'informazioni circa la data nella quale avrà luogo la prossima sessione di esami di idoneità per imbarco come uedico di bordo e il programma degli esami stessi.

Si prega pertanto di voler portare a conoscenza degli interessati che nulla è stato ancora stabilito circa detti esami e che ogni notizia al riguardo verrà tempestivamente portata a conoscenza degli interessati a mezzo delle Prefetture del Regno.

Il Prefetto — SOPRANO

39. Pagamento di rendite nel Lussemburgo. (C. 25 gennaio 1935, num. 2901 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In seguito a disposizione adottata dalla Direzione dell'Office des Assurances Sociales » del Granducato di Lussemburgo, a cominciare dal 1° ottobre 1934, tutti gli aventi diritto a rendite per titoli lussemburghesi di cui fossero in possesso dovranno far pervenire all' « Office » ogni tre mesi (al principio di gennaio, aprile, luglio e ottobre), invece di ogni 4, come sinora si è praticato, il proprio certificato di vita rilasciato dal Comune di residenza.

Per le vedove è richiesto, ogni mese, un certificato attestante che non abbiano contratto nuove nozze e per gli orfani, di età inferiore ai 16 anni, un certificato di vita da rilasciarsi, pure ogni mese, dal comune di residenza.

L'invio delle rendite, da cui saranno dedotte le spese postali e di cambio, sarà effettuato al principio d'ogni mese dall' « Office », cui dovranno essere segnalati immediatamente i cambiamenti d'indirizzo, onde evitare ritardi nell'invio delle rendite.

Si prega le SS. LL. di rendere di pubblica ragione le predette disposizioni.

Il Prefetto — SOPRANO

40. Centro Italiano di studi per le scienze amministrative. (C. 21 gennaio 1935 n. 206 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno mi comunica che, per iniziativa di un gruppo di studiosi del diritto amministrativo e delle scienze amministrative, si è recentemente costituito in Roma (Piazza Pasquale Paoli 3) sotto la Presidenza del Senatore Mariano D'A-

melio e sotto gli auspici dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura, nonchè della Commissione Nazionale Italiana per la cooperazione intellettuale, un Centro Italiano di studi per le scienze amministrative, con l'intento di favorire l'incremento degli studi di diritto amministrativo, delle scienze dell'Amministrazione e della organizzazione amministrativa.

Segnalo alle SS. LL. tale iniziativa per quell'adesione che, pur non concretandosi in contribuzioni onerose, incompatibili con le disposizioni restrittive al riguardo impartite, valga tuttavia a favorire il raggiungimento degli scopi culturali che l'iniziativa stessa si propone.

Sarà gradito un cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

41. Imposte di consumo — Impiego di marmo nelle costruzioni edilizie.
(C. 26 gennaio n. 1123 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per la sua osservanza, comunico la circolare 22 dicembre 1934 n. 12366 del Ministero delle Finanze:

« Il Ministero dell'Interno ha segnalato che da alcuni Uffici vengono considerate come costruzioni di lusso, agli effetti della applicazione delle imposte di consumo, le case costruite con impiego di marmo per le scale, soglie, davanzali ecc., anche se le stesse abbiano carattere prettamente economico e popolare.

« Da ciò è derivata una notevole contrazione delle richieste di marmo per le nuove costruzioni edilizie, contrariamente alle disposizioni impartite da S. E. il Capo del Governo per un più largo impiego del detto materiale, allo scopo di alleviare la grave situazione dell'industria marmifera, come dalle circolari del 23 maggio 1933-XII, n. 11439 e del 4 luglio successivo n. 14885 del Ministero dell'Interno.

« Si pregano pertanto le LL. EE. i Prefetti di voler disporre che nei regolamenti comunali per la riscossione dell'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie sia fatto esplicitamente risultare che l'impiego di marmo per le scale, soglie, davanzali, ecc., non vale in ogni caso a far classificare nella categoria superiore le case di tipo medio e di tipo popolare ed economico ».

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Assegnazione di diritti accessori (commisurati ad anno).

Maiurano Panfilo — g. ^o 6. ^o — Dal 1 ^o agosto 1934 - L.	1084,16	
Altavilla Raffaele — g. ^o 7. ^o — Dal 1 ^o gennaio 1934, L.	528,00	
	dal 16 aprile 1934, L.	464,64
Galietti Sebastiano - g. ^o 7. ^o — dal 1 ^o gennaio 1934, L.	528,00	
	dal 16 aprile 1934, L.	464,64
Farri Alessandro — g. ^o 7. ^o — dal 1 ^o gennaio 1934, L.	528,00	
	dal 16 aprile 1934, L.	464,64
Calabria cav. uff. Michele - g. ^o 7. ^o dal 1 ^o gennaio 1934, L.	528,00	
	dal 16 aprile 1934, L.	464,64
Giachetta Domenico — g. ^o 7. ^o — dal 1 ^o gennaio 1934, L.	528,00	
	dal 16 aprile 1934, L.	464,64
Borrelli Gaetano — g. ^o 8. ^o — dal 1 ^o gennaio 1934, L.	352,00	
	dal 16 aprile 1934, L.	309,46
Pica Geom. Nicola — g. ^o 8. ^o — dal 1 ^o gennaio 1934, L.	352,00	
	dal 16 aprile 1934, L.	309,46
D'Angola Gaetano — g. ^o 8. ^o — dal 1 ^o gennaio 1934, L.	352,00	
	dal 16 aprile 1934, L.	309,46

Elenco dei Podesià e dei Commissari Prefettizi, in servizio ai 1^o gennaio 1935: Rettifica.

Al n. 107 dell'elenco pubblicato a pagina 13 del Bollettino Amm. anno corr. leggasi in rettifica:

Salento * Scarpa De Masellis D.r Guido.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Corleto Monforte — *Vendita 4104 piante di alto fusto di faggio* — Il 31 gennaio 1935, ore 10 nella sede comunale, avrà luogo un secondo esperimento d'asta a candela vergine per la vendita delle piante sopradette. Base d'asta L. 270.915,00. Termini abbreviati non inferiori a giorni cinque.

Deposito provvisorio L. 20mila. Taglio e sgombro mesi 36. Chiarimenti rivolgersi Segreteria del Comune.

Corleto Monforte, li 20 gennaio 1935 - XIII.

Il Segretario — Rag. Cccere

Il Podestà — S. Vecchio.

Concorsi

Comune di Angri — *Concorso ad un posto di vigile urbano* — Scadenza 15 marzo 1935 — Salario L. 4.400, aumentabile di 1110, e per cinque quadrienni, oltre un'indennità di caro-viveri, in quanto dovuta, nella misura come per gli altri dipendenti del Comune.

Indennità 1110 salario quale massa vestiario.

113 provventi contravvenzioni.

Assegni e indennità predetti, soggetti a riduzioni di legge.

Documenti di rito. Tassa lire 25,10. Esami scritti e orali; titolo studi: licenza compimento 5^a classe elementare. Chiarimenti rivolgersi Ufficio Segreteria.

Il Segretario Capo - Simonetti

Il Podestà - Perris

Comune di Ascea — *Applicato di Segreteria* — A modifica della pubblicazione, inserita nel Bollettino N. 2 c. a., circa il concorso al posto di Applicato di Segreteria, si avvisa che il termine, per la presentazione dei documenti, è stato prorogato al 31 marzo prossimo.

Il Segretario Com.le - Giachetta

Il Podestà - A. Buonomo

Publicazioni

Prof. Pasquale Salvatore — **Prontuario della legge sul Commercio ambulante** — Salerno — Stab. Tip. F.lli Di Giacomo — Lire 3,00.

Il Prof. Pasquale Salvatore, Segretario Comunale di Acerno, si è proposto col prontuario di cui sopra la facile consultazione ed applicazione della legge sul commercio ambulante 5 febbraio 1934 n. 327. — L'egregio autore ha perfettamente raggiunto lo scopo prefissosi, perchè il funzionario o l'incaricato può, a colpo di occhio, rintracciare le notizie che gli necessitano. Congratulazioni.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA
R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

42. Registri di popolazione. Verbali di revisione annuale. Relazione sullo stato dei servizi anagrafici.
43. Informazioni di carattere turistico.
44. Esercizio dell'arte dell'ottico
45. Ambulatori e gabinetti dentistici.
46. Diagnosi della brucellosi.
47. Malattie infettive dei polli.
48. Concessioni aree comunali per spettacoli viaggianti.
49. Aziende agrarie degli enti locali.
50. Cassa assegni familiari per gli operai dell'industria.
51. Lotta contro la tubercolosi.

Parte II.

Capitolato tipo per gli appalti della riscossione delle imposte di consumo — V. Pintozzi.

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 47 a n. 51 — Appalti, aste, ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

47. **Malattie infettive dei polli.** (C. 7 febbraio 1935 n. 1800 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla prefettizia n. 504 dell'8 gennaio u. s. riportata a pag. 12 del B. A. 1935, informo che la stazione zooprofittica di Portici, cui dal comune di Sarno fu trasmesso un pollo morto, ha accertato trattarsi di peste aviaria.

Prego comunicare quanto sopra al veterinario comunale, rilevando la necessità di intensificare l'applicazione rigorosa dell'e misure di polizia veterinaria e specialmente quelle che si riferiscono alla ricerca di focolai infettivi non denunciati, al divieto di spostamento di polli dalle località infette, all'elevamento di verbali di contravvenzione verso i proprietari trasgressori all'obbligo della denuncia dei casi d'infezione.

Nei comuni dove si svolgono fiere e mercati di detti animali si rende necessario intensificare con ogni rigore i servizi di vigilanza zoiatrica sui mercati stessi e provvedere al sequestro, in opposto locale d'isolamento, dei polli infetti o sospetti comunque di provenienza da zone infette.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

48. **Concessione aree comunali per spettacoli viaggianti** (C. 8 febr. 1935 n. 5174 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Nazionale Fascista degli industriali dello Spettacolo, nell'intento di assicurare il normale svolgimento dell'industria degli spettacoli viaggianti, ha fatto presente l'opportunità che da parte delle Amministrazioni comunali sia provveduto alla concessione delle aree pubbliche, ai fini anzidetti, non pel tramite di intermediari, ma direttamente ai singoli proprietari di spettacoli viaggianti.

Poichè col provvedimento invocato si viene ad eliminare l'opera dei mediatori, con notevole vantaggio degli interessati e anche delle Amministrazioni comunali, le quali possono avvalersi, per la diretta concessione delle aree, dell'opera dei delegati provinciali e comunali del Gruppo Nazionale spettacoli viaggianti, questa Prefettura prega le SS. LL. di volere attenersi a tale norma.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

42. **Registri di popolazione — Verbali di revisione annuale — Relazione sullo stato dei servizi anagrafici nei Comuni della Provincia.** (C. 8 febbraio 1935 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Facendo seguito alla mia circolare del 7 gennaio u. s. n. 486, comunico, per opportuna norma, la circolare 17 gennaio u. s. n.° 1626 dell'Istituto Centrale di statistica:

« Come è noto alle LL. EE., col 15 marzo p. v. scade il termine fissato dall'art. 42 del Regolamento approvato con il R. D. 2 dicembre 1929 n. 2132, per l'invio a questo Istituto, in unica spedizione, dei verbali mod. E, trasmessi dai Podestà dei dipendenti Comuni, sullo stato dei rispettivi Registri di popolazione, nonchè della relazione generale sullo stato dei Registri stessi, sulla vigilanza esercitata dalle RR. Prefetture e sulle disposizioni impartite ai Comuni in dipendenza delle irregolarità risultate dall'esame dei detti verbali.

Poichè nell'aprile c. a. questo Istituto dovrà iniziare la diramazione delle istruzioni relative alle operazioni preliminari per l'esecuzione dell'VIII Censimento generale della popolazione, è necessario che, per tale data, onde i lavori del Censimento possano svolgersi con la dovuta regolarità e precisione, i Registri di popolazione di tutti i Comuni siano posti in perfetta regola, conformemente al preciso intendimento espresso alle LL. EE., nel Rapporto del 15 novembre scorso, da S. E. il Capo del Governo.

Pertanto, la perfetta tenuta delle Anagrafi, vale a dire la loro assoluta rispondenza alle disposizioni di cui al citato Regolamento, nonchè alle norme emanate da questo Istituto, con le

circolari di volta in volta dirette alle LL. EE., è assolutamente indispensabile.

A tal fine è necessario che le LL. EE. vengano informate dai signori Podestà sullo stato di ogni singola parte del Registro di popolazione, per mezzo di verbali accuratamente redatti.

Sarà anche opportuno che le LL. EE., richiamando ancora una volta l'attenzione dei Sigg. Podestà, Commissari Prefettizi e Segretari Comunali sulla necessità che i verbali siano compilati a seguito di una *effettiva, personale, rigorosa ispezione* degli atti costituenti il Registro, rammentino, altresì, come già fatto da questo Istituto con la circolare n. 73 del 24 settembre del 1934, che nell'attestare falsamente in un *atto pubblico*, quale è il verbale mod. E annesso al Regolamento sopra citato, fatti dei quali l'atto stesso è destinato a provare la verità, il Podestà, *pubblico ufficiale*, commette il reato contemplato dall'art. 479 del Codice Penale.

Ciò premesso, si raccomanda alle LL. EE. di volere, successivamente, disporre un'accurata revisione dei verbali che perverranno dai Comuni e di volere impartire *rigorose* disposizioni che garantiscano la completa eliminazione, entro il 31 marzo c. a., delle irregolarità eventualmente emerse da tale revisione.

Dalla relazione che le LL. EE. faranno pervenire entro il 15 dello stesso mese, dovranno risultare, oltre le notizie relative alla vigilanza esercitata sui servizi demografici, comunali, anche, come si è detto, tutte le disposizioni impartite a *ciascun comune* per la eliminazione delle irregolarità eventualmente accertate.

Questo Istituto confida nell'efficace collaborazione delle LL. EE. e, anticipando sentiti ringraziamenti, rimane in attesa di cortesi assicurazioni ».

Il Prefetto - SOPRANO

43. Informazioni di carattere turistico. (C. 5 febbraio 1935 n. 380 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta al Ministero che alcune Case editrici, sia italiane che straniere, sogliono rivolgersi ai Comuni per avere informazioni di carattere turistico, allo scopo di aggiornare e rettificare le guide da viaggio da esse pubblicate.

Prima di corrispondere a tali richieste le SS. LL. sono invitate a chiedere la preventiva autorizzazione a questa Prefettura.

Il Prefetto - SOPRANO

44. **Esercizio dell'arte dell'ottico.** (C. 25 gennaio 1935 n. 2186 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno ha segnalato l'illegale attività spiegata da molti negozianti ottici a danno del pubblico e dei medici liberi esercenti oculisti, che ha formato oggetto di rilievi e di forti proteste in occasione di un recente convegno di medici oculisti indetto dal Sindacato.

Il pubblico verrebbe attratto da molti ottici con forme pubblicitarie reclamistiche, non consentite dal R. D. 21 maggio 1928, n. 1334 per l'esecuzione della legge sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali ad esempio gli annunci di « misurazione gratuita della vista » o di « visita eseguita nel negozio da medico specialista » e di altri simili, per effetto dei quali il pubblico erroneamente viene a credere di trovarsi di fronte ad un medico oculista e di risparmiare il prezzo della visita.

I medici oculisti verrebbero, a loro volta, a risentire, da tale abusiva concorrenza degli ottici, una sensibile riduzione della loro attività professionale.

Si richiama pertanto l'attenzione delle EE. LL. sul disposto dell'art. 12 del sopracitato R. D. 21 maggio 1928, che nettamente delimita l'attività degli ottici.

Essi cioè possono « confezionare, apprestare vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi e correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia esclusa l'ipermetropia, l'atigmatismo e l'afachia ».

Si richiama inoltre l'art. 22 del ridetto regolamento, riguardante il divieto a tutti gli esercenti le arti ausiliarie di fare uso, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, nella indicazione delle arti che professano, di denominazioni e termini che non siano la

rigorosa, letterale riproduzione di quelli usati dal regolamento nella designazione delle arti stesse.

Si pregano le SS. LL. di curare la rigorosa osservanza di tali disposizioni.

Sarà gradito un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

45. Ambulatori e gabinetti dentistici. (C. 27 gennaio 1935 n. 3166 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, avuto riguardo alle circostanze che i gabinetti degli odontoiatri rivestono essenzialmente la caratteristica di veri e propri ambulatori, per i mezzi a loro disposizione e per le prestazioni professionali ivi praticate, ha stabilito che tali gabinetti, a mente dell'art. 193 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265, debbono essere muniti di regolare autorizzazione del Prefetto, sentito il parere del Consiglio Prov. di Sanità.

Prego pertanto le SS. LL. inviarmi un elenco dei gabinetti dentistici esistenti nei rispettivi comuni con l'indicazione delle località dove si trovano e invitare tutti gli esercenti la professione di odontoiatra a presentare entro il 28 febbraio p. v. regolare istanza in bollo, ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato con R. D. 6 dicembre 1928 n. 3112, per ottenere l'autorizzazione prefettizia.

Il Prefetto — SOPRANO

46. Diagnosi delle brucellosi. (C. 6 febbraio 1935 n. 5791 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con la circ. prefettizia N. 29700 del 15 giugno 1934, riportata a pag. 232 del B. A. del 1934, fu prospettata la opportunità di provvedere, specialmente nei comuni dove esistono casi di melitense nelle persone, al preciso accertamento dello stato sanitario del bestiame per escludere la esistenza negli animali delle infezioni in oggetto, essendo noto la frequenza con cui viene trasmesso il contagio degli animali lattiferi e sopra tutto dalle capre all'uomo.

In considerazione che nessuna efficace iniziativa è stata finora adottata al riguardo nei comuni e, ritenendosi d'altra parte che la mancata attuazione della proposta sia stata originata dalle difficoltà inerenti al prelevamento dagli animali ed all'invio a Portici del materiale occorrente per l'esame sierologico, prego le SS. LL. invitare il veterinario comunale a provvedere all'occorrenza all'accertamento di cui sopra mediante la prova della « Brucillina Mirri » che viene preparata dalla Stazione Sperimentale Zooprofilattica della Sicilia con sede a Palermo.

L'accertamento di cui sopra, specialmente nei comuni dove siano in atto casi di melitense nelle persone, si rende indispensabile. Prego pertanto le SS. LL. nelle eventuali ricorrenze infettive di superare le varie difficoltà di ordine finanziario per lo acquisto del prodotto suindicato, disponendo che la spesa relativa sia a carico del Comune.

Quest'Ufficio terrà in pregio l'azione che al riguardo sarà spiegata nei Comuni.

Attendo assicurazione dell'avvenuta comunicazione di quanto sopra al veterinario comunale e all'Ufficiale sanitario.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte II.

Capitolato tipo per gli appalti della riscossione delle Imposte di consumo (1)

OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. — Il Comune di cede in appalto la riscossione delle imposte di consumo.

Tale cessione conferisce all'appaltatore gli stessi diritti ed obblighi che competono al Comune.

MODALITÀ

Art. 2. — L'appalto seguirà ad asta pubblica, col sistema delle candele vergini, a norma dell'art. 73 a) del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il canone di base di asta è fissato in lire, ed ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a lire.

Il verbale di aggiudica definitiva terrà luogo di regolare contratto.

NORME

Art. 3. — La riscossione delle imposte seguirà in conformità del T. U. per la finanza locale approvato con R. D. 14 settembre 1931 n. 1175 e del regolamento generale approvato con R. Decreto 25 febbraio 1924 n. 540, nonchè delle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso dell'appalto e delle istruzioni che dalle superiori autorità sono o saranno dettate per la retta intelligenza ed applicazione della legge predetta.

DURATA E CONSEGNA

Art. 4. — L'appalto ha la durata di anni (2) e cioè dal al

(1) Ritenendo di fare cosa utile per i comuni, ripubblichiamo, debitamente aggiornato con le ultime disposizioni legislative, uno schema di capitolato di appalto per la riscossione delle imposte di consumo compilato dal Comm. V. Pintozzi, Segretario capo del Comune di Cava dei Tirreni. Il capitolato è per le gestioni a canone fisso.

(2) non oltre 10 anni.

Se per qualsiasi circostanza la consegna non potrà effettuarsi alla data prescritta, l'appaltatore sarà egualmente in obbligo di assumere il servizio in qualunque altro giorno o mese dell'anno conteggiando il periodo di tempo gestito dall'Amministrazione Comunale tanto per gli introiti che per gli esiti, in conformità delle risultanze dei bollettari e dei registri contabili.

La possibile differenza in più o in meno andrà a carico o a vantaggio dell'appaltatore, il quale dovrà semplicemente rispondere della quota spettante al Comune in base alle risultanze dell'aggiudicazione.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGL'INCANTI

Art. 5. — Per essere ammesso all'asta occorrerà esibire i seguenti documenti, di data non anteriore ad un mese a quella del Bando:

a) certificato del Podestà del Comune di ultima residenza attestante la idoneità del concorrente per buona condotta e per capacità, di obbligarsi;

b) certificato penale generale;

c) i documenti comprovanti che il concorrente non si trova in alcuna delle incompatibilità sancite dagli art. 77 del T. U. di legge sui tributi locali e 304 del regolamento gen. daziario;

d) La quietanza di eseguito versamento nella tesoreria comunale di L. (2) a titolo di cauzione provvisoria.

L'Amministrazione, però, ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.

SPESE D'ASTA E CONTRATTUALI

Art. 6. — Le spese d'asta e contrattuali, niuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'appaltatore. A tale scopo, prima dell'apertura dell'incanto, ogni concorrente dovrà depositare nella

(2) Uguale almeno alla 10° parte del canone di base d'asta.

tesoreria comunale o nelle mani del Podestà la somma di L. (1).

Art. 7. — Pel deposito dell'aggiudicatario, invece, sarà eseguito regolare conteggio delle spese occorse dopo la registrazione del contratto e restituita la differenza in più.

Qualora, però, lo stesso fosse insufficiente, l'aggiudicatario dovrà corrispondere, a richiesta, la differenza, rimanendo a suo rischio e pericolo ogni conseguenza del ritardo.

La cauzione provvisoria verrà restituita dopo l'approvazione della cauzione definitiva.

CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 8. — Entro dieci giorni dall'aggiudicazione l'appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva in somma eguale a 3 dodicesimi del canone annuo risultante dal verbale di aggiudica.

Sulla cauzione sono applicabili le disposizioni degli art. 81 del T. U. e 307 e seguenti del regolamento.

La stima del valore degli immobili, da sottoporsi a cauzione, sarà eseguita da un perito di nomina comunale a spese dello appaltatore.

Art. 9. — Nel caso ch'egli non adempia a tale obbligo, la cauzione provvisoria ed il deposito in conto spese cederanno a beneficio del Comune a titolo di penale.

Il Podestà resta, pertanto, delegato, senza bisogno di altro deliberato, ad ordinarne l'incameramento ed a stabilire la gestione provvisoria finchè non si provveda al riappalto in danno dello aggiudicatario inadempiente, il quale dovrà rispondere nei modi e nelle forme di legge, verso il Comune, delle maggiori spese e dei minori incassi.

PAGAMENTO DEL CANONE

Art. 10. — Il canone annuo risultante dall'aggiudica defini-

(1) Ugualo al 2,50 % della somma del canone stabilito con l'art. 10 moltiplicato per gli anni di concessione. Così per es. se il canone base è di lire 10000 e la durata della concessione di anni 5 si avrà la somma di lire 50 mila e quindi il deposito di lire 1150.

tiva dovrà essere pagato in 12 rate uguali nel giorno 15 di ogni mese in moneta contante nel Regno.

Sarà in facoltà del Tesoriere Comunale di accettare vaglia tratti in altri istituti.

DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

Art. 11. — L'appaltatore ha l'obbligo di accettare, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, tutte le delegazioni di pagamento che il Comune crederà di fare sul canone delle imposte di consumo, sia verso Enti morali, sia per debiti verso privati.

E l'importo di tali delegazioni riterrà dalla data di scadenza immediatamente anteriore al pagamento, o, se detta rata non basti, anche dalla penultima e anteriore, fino a raggiungere, con l'ammontare dell'ultima, l'importo della delegazione.

La delegazione estinta sarà consegnata al Tesoriere Comunale alla scadenza della rata immediatamente successiva, e l'ammontare di essa verrà calcolato come versato in contanti.

L'appaltatore è responsabile verso il Comune di tutte le multe e di tutti i danni ai quali il Comune stesso potrà essere assoggettato pel ritardo o incompleto pagamento delle delegazioni.

ESAZIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO

Art. 12. — L'appaltatore riscuoterà le imposte in conformità della tariffa annessa al presente capitolato e sotto l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore e che potranno venire in seguito emanate, nonchè del presente capitolato.

L'appaltatore avrà obbligo anche di riscuotere le nuove imposte ed addizionali che potranno in seguito essere imposte.

POLIZIA STRADALE

Art. 18. — Nello espletamento delle attribuzioni derivanti dall'appalto, l'assuntore del servizio delle imposte ed i suoi dipendenti debbono curare che siano osservate le norme di polizia stradale nelle adiacenze dell'Ufficio in modo da non intralciare il libero transito di veicoli e pedoni.

VERSAMENTO DEL CANONE

Art. 14. — Il canone di appalto dev'essere integralmente ver-

sato alle debite scadenze, con rinunzia da parte dell'appaltatore ad ogni rivalsa per qualsiasi perdita o danno, rimanendo a sue carico e rischio tutte le eventualità che possano diminuire il provento delle imposte, anche se derivanti da casi fortuiti, ed in generale per qualunque titolo ed in qualsiasi modo, anche per insufficienza o mancanza della cosa locata.

AUMENTO DELLE IMPOSTE

Art. 15. — E' in facoltà del Comune di aumentare le imposte comprese nella tariffa e d'imporne delle nuove nei modi consentiti dalla legge.

In queste caso l'appaltatore è obbligato di eseguire la riscossione per conto del Comune, con le modalità e i compensi stabiliti dall'art. 80 del T. U. suddetto.

Può anche essere concordato, per le nuove e maggiori imposte, un canone a *forfait* tra il Comune e l'appaltatore, il quale garantirà la maggiore esazione con una cauzione supplementare, ai sensi dell'art. 8 del presente capitolato.

RIDUZIONE DELLE IMPOSTE

Art. 16. — Il Comune ha pure il diritto di diminuire o di abolire la imposta sopra determinate voci della tariffa.

In questo caso l'appaltatore avrà diritto ad un indennizzo pari all'incasso fatto per le voci ridotte od abolite nell'anno precedente.

Tale indennizzo vien calcolato in base alla media della riscossione risultante dalle statistiche del triennio precedente, escluso ogni altro computo.

Nel caso che non possa raggiungersi l'accordo circa la misura dell'indennizzo, sarà provveduto ai sensi dell'art. 80 del T. U. predetto.

AUMENTI O RIDUZIONI PER DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 17. — Se disposizioni di legge e di regolamenti governativi nel corso dell'appalto imporranno aumenti, diminuzioni o soppressioni di imposte, i compensi da accordarsi all'appaltatore saranno ugualmente liquidati in conformità dei due precedenti articoli salvo che le nuove disposizioni non stabiliscano diversamente.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18. — L'abolizione generale delle imposte di consumo, sia che avvenga per disposizioni di legge, sia che avvenga per determinazione del Podestà, produrrà senz'altro la risoluzione immediata del contratto, senza che all'appaltatore competa alcun diritto a compenso od a indennità per qualsiasi ragione, niuna esclusa od ecettuata.

VERTENZE CON TERZI

Art. 19 — L'appaltatore dovrà mettere a tutto suo rischio e pericolo i giudizi che, nel suo interesse, crederà intraprendere o sostenere, sia come attore, sia come convenuto, senza aver diritto di chiamare il Comune in garanzia o a prendere parte ai medesimi.

VERTENZE COL COMUNE

Art. 20. — L'appaltatore non potrà sperimentare azioni giudiziarie contro il Comune o proseguirle se non provi di essere al corrente coi versamenti del canone o delle penali nelle quali fosse eventualmente e per qualsiasi ragione incorso.

Durante le more del giudizio, e sino a quando non sia intervenuta la sentenza definitiva, l'appaltatore ha l'obbligo di curare puntualmente i versamenti del canone e di ogni altra somma dovuta al Comune.

RIMANENZE

Art. 21. — All'inizio dell'appalto si procederà alla verifica delle merci giacenti nei depositi ed i diritti delle imposte relativi andranno a beneficio del nuovo gestore.

BOLLETTARI E REGISTRI

Art. 22. — I registri ed i bollettari necessari alla riscossione, prima di essere messi in uso, dovranno essere contrassegnati col bollo di riscontro del Comune.

A tale scopo, l'appaltatore rimetterà all'Ufficio Com. i registri ed i bollettari con una nota di richiesta, firmata da lui o da un suo rappresentante o portante la indicazione del numero dei bollettari da vidimarsi.

I bollettari suddetti saranno bollati, tanto in testa ad ogni pagina delle matrici, come al lembo marginale di ciascuna bolletta figlia.

Di tale operazione sarà tenuto dal Comune stretto conto agli effetti dell'art. 339 del regolamento daziario.

Per ogni contravvenzione a questa disposizione, oltre al procedimento di cui agli art. 24 e seguenti del presente regolamento, l'appaltatore è sottoposto ad una penale di L. 20 per ogni registro e bollettario non bollato.

SPESE DI GESTIONE

Art. 23. — Tutte le spese tanto del personale che pel materiale occorrente all'Amministrazione delle imposte, non escluso il fitto dei locali, sono a carico dell'appaltatore senza diritto ad alcuna rivalsa o ritenuta sull'ammontare del canone annuo di appalto.

PENALI

Art. 24. — L'appaltatore non potrà ritardare il pagamento di alcuna delle rate alle scadenze stabilite, qualunque ne sia il pretesto.

In mancanza, il Comune provvederà in conformità degli articoli 82 della legge e 347 a 350 del regolamento generale daziario.

Resteranno a carico dell'appaltatore tutte le spese e le perdite che il Comune potrà risentire come conseguenza dell'indempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 25. — L'obbligo di cui all'art. 340 del Regol. generale per la compilazione dei prospetti statistici deve essere adempiuto dall'appaltatore entro la quindicina del mese successivo a quello cui il prospetto si riferisce.

Egual dovere gli incombe per la statistica annuale.

L'Ammin. Com., oltre al diritto di controllo contenuto nel predetto art. 340 ed all'applicazione dell'ammenda prevista nello art. 68 della legge, può, per ogni ritardo, applicare la penalità da L. 20 a 100, senza bisogno di diffida o di costituzione di mora.

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Art. 26. — Agli effetti del presente capitolato l'appaltatore elegge il suo domicilio in. (1) nell'ufficio di riscossione delle imposte di consumo.

L'Ufficio delle imposte dovrà essere tenuto nel Capoluogo del Comune ed in sito centrale.

(1) Comune interessato.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

49. **Aziende agrarie degli enti locali.** (C. 5 febbraio 1935 n. 2894 ai Podestà e Commissari Pret. dei Comuni della Provincia).

Con circolare 25 marzo 1933, n. 11919, pubblicata a pagina 115 del B. A. anno 1933, venivano impartite disposizioni perchè, prima di provvedere alla assunzione del personale tecnico nella conduzione e direzione delle aziende agrarie di proprietà di amministrazioni pubbliche soggette a tutela e a vigilanza dello Stato o di pubblici enti, dovesse essere interpellato il Sindacato provinciale dei tecnici agricoli sulla formulazione dei bandi di concorso.

Risultando, ora, che i geometri (che spesso vengono assunti alla direzione di aziende agricole) non sono stati inquadrati nel Sindacato tecnico agricoli, ma in un Sindacato proprio per detta categoria di professionisti, è necessario che copia dei bandi predetti sia preventivamente trasmessa anche al Sindacato Provinciale Geometri.

Tanto si comunica per opportuna norma.

Il Prefetto — SOPRANO

50. **Cassa assegni familiari per gli operai dell'industria.** (C. 6 febr. 1935 n.° 1714 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno con la circolare 8 gennaio u. s. N. 15906, 2-36244 comunica quanto appresso:

« Il Ministero delle Corporazioni fa presente che con l'accordo 11 ottobre u. s., fra le Confederazioni dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera dell'industria, relativo alla introduzione dell'orario di 40 ore, è stata costituita una Cassa a carattere nazionale, per la corresponsione di assegni familiari agli operai, che lavorino meno di 40 ore e che abbiano famiglia a carico.

Per ottenere gli assegni, la cui decorrenza è stata già fissata dal Comitato Amministratore dal 14 gennaio p. v., gli aventi diritto devono, secondo l'art. 24 dello Statuto relativo, presentare al proprio datore di lavoro un documento del comune di origine o di residenza comprovante la propria situazione di famiglia e contenente il nome dei figli e la data di nascita di ciascuno.

Rendesì, quindi, necessario ed urgente di assicurare il sollecito rilascio agli operai, che ne faranno richiesta, di detti documenti i quali, dato lo scopo a carattere assistenziale cui servono, possono essere redatti in carta libera ».

Si pregano pertanto le SS. LL. di voler d'urgenza impartire istruzioni agli uffici dipendenti per il rilascio sollecito e gratuito dei certificati in questione e di favorire cenno di risposta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

51. **Lotta contro la tubercolosi.** (C. 28 gennaio 1935 n. 2225 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Naz. Fascista per la lotta contro la tubercolosi ha comunicato che, allo scopo di diffondere la rivista « Lotta contro la tubercolosi » nella benemerita classe degli ufficiali sanitari, ha ridotto la quota di abbonamento a tutti i comuni che ne facessero richiesta da lire 60 a lire 50 annue.

Per facilitare l'iniziativa della predetta Federazione autorizzo i comuni, che volessero abbonarsi, ad assumere le spese.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste, ecc.

Comune di Morigerati. — *Vendita del materiale legnoso del bosco « Tirone »* — Il 15 febbraio 1935, ore 10, nella sede comunale, avrà luogo il primo esperimento d'asta a candela vergine per la vendita delle piante del bosco Tirone. Base d'asta L. 13575,00. Deposito provvisorio L. 1000. Taglio e sgombrò mesi dodici.

Chiarimenti rivolgersi Segreteria del Comune.

Morigerati, 1 febbraio 1935 XIII.

Il Segretario Comunale A. Zarra

Il Podestà G. Virgili

Comune di Sicignano degli Alburni. *Vendita materiale legnoso bosco Gammariello.* — Il Podestà rende noto che per la vendita del materiale legnoso ritraibile dalla seconda sezione del bosco « Gammariello » fissata per il giorno 4 febbraio 1935 XIII, giusto avviso d'asta pubblicato al foglio Annunzi legali della Provincia n. 59 del 23 gennaio 1935 al n. 1254. e n. 2 del Bollettino Amm. anno corrente, viene prorogata al giorno 28 febbraio 1935 XIII con le stesse norme e modalità.

Sicignano degli Alburni, 31 gennaio 1935, XIII.

Il Podestà Avv. Vincenzo De Sio

Il Seg. Com. Giuseppe Marcelli



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

52. Appalti riscossione imposte di consumo.
53. Collocamento a riposo dei medici più anziani. Servizio interinale.
54. Influenza.
55. Servizio notificazione persone alloggiate.
56. Istituto di sanità. Invio dati sanitari.
57. Uso della maschera durante il carnevale.
58. Disciplina del traffico stradale.

Parte II.

La disciplina sul commercio ambulante. — *C. Barbato.*

COPERTINA

Movimento della popolazione del mese di dicembre 1934 e gennaio 1935 — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione dei mesi di dicembre 1934 — gennaio 1935

Mese di dicembre 1934			
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	161	1560	1721
Morti	70	861	921
Aumento popolazione	91	709	800
Mese di gennaio 1935			
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	166	2024	2190
Morti	114	1233	1347
Aumento popolazione	52	791	843

Nel personale della R. Prefettura

Promozione — In seguito ad esame è stato promosso a Consigliere il Primo Segretario D.r Giovanni d'Elia e destinato ad esercitare le sue funzioni presso la R. Prefettura di Novara.

Al neo Consigliere la Direzione del Bollettino invia i migliori auguri di brillante carriera.

Destinazione — E' stato destinato a questa Prefettura il Sig.r Rag. Tommaso Balestrieri, 1° ragioniere di Prefettura, proveniente dalla R. Prefettura di Benevento.

Al nuovo arrivato la Direzione del Bollettino porge il benvenuto.

Encomio — Il Cav. Prof. Luigi Ferrara, addetto all'Ufficio Gabinetto, è stato encomiato dal Ministero dell'Interno per il modo lodevole col quale compie le sue funzioni di segretario presso il Comitato Prov. Orfani di guerra. Rallegramenti.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Morigerati — Vendita bosco Tirone — Il giorno due marzo 1935, XIII, alle ore 10, nella Casa Comunale, si addiverà al secondo e definitivo incanto per la vendita del materiale legnoso del bosco " Tirone „ aggiudicato provvisoriamente al sig. Mani Remigio per L. 13625.

Le offerte di miglioramento di vigesimo dovranno pervenire a quest'ufficio non più tardi del 28 corrente.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Morigerati, 16 febbraio 1935 XIII.

Il Podestà — G. Virgili

Il Segretario Com. — A. Marra

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

52. **Appalti riscossione imposte di consumo.** (C. 4 febbraio 1935 n. 4932 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con la fine dell'anno corrente vengono a scadere gli appalti della riscossione delle imposte di consumo nella maggioranza dei Comuni di questa Provincia. Torna quindi necessario di preparare in tempo tutti gli atti sui quali si debbono basare le aste pubbliche o le licitazioni private per il conferimento degli appalti, cioè:

- a) il capitolato di appalto; (1)
- b) la tariffa della riscossione delle imposte di consumo; (2)
- c) i regolamenti per la riscossione delle imposte sulla energia elettrica per illuminazione e sui materiali da costruzioni edilizie. (3)

In via preliminare avverto che devono essere evitati i conferimenti a privata trattativa per i motivi che furono materia della mia circolare 18 dicembre 1933 n. 53044, pubblicata a pagina 465 del B. A. anno 1933.

Potrà essere stabilita la licitazione privata in luogo delle pubbliche aste, sempre che si abbia cura di invitare un numero di ditte non inferiore a 6, che non siano colpite da alcuna delle incompatibilità indicate nell'art. 77 del T. U. 14 settembre 1931 n. 1175 e che siano fornite del certificato prefettizio di idoneità a ben condurre la gestione delle imposte di consumo di cui al n. 19 del citato articolo.

(1) v. schema di capitolato riportato a pagina 50 anno corr.

(2) v. istruzioni e modelli a pag. 58 B. A. anno 1932.

(3) v. " " " " 74 " " " " 1932.

Nel capitolato di appalto, che deve essere approvato dal Podestà con speciale deliberazione e deve avere le approvazioni di legge (art. 303 Reg. gen. daziario) devono essere inserite le disposizioni che riguardano la riscossione e deve essere fatto richiamo alla tariffa ed ai regolamenti sui quali si basa l'imposta. Si richiamano all'uopo le disposizioni dell'art. 76 del suddetto T. U. circa le modalità di appalto, se cioè a canone fisso o ad aggio; dell'art. 80 del T. U. circa le nuove e maggiori imposte nel corso dell'appalto; dell'art. 81 circa la cauzione; dall'art. 82 che riguardano il versamento del canone; degli articoli 86 e 87 circa il conferimento degli appalti ed aggio e gli obblighi delle gestioni ad aggio. Si dovranno altresì tenere presenti gli articoli 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 336, 337, 346 e 352 del regolamento generale daziario 25 febbraio 1924 n. 540. Ove la tariffa sia stata variata o modificata, occorrerà ridurla in testo unico. Avverto in proposito che nella compilazione delle tariffe si dovrà tenere a guida la tariffa massima indicata nell'articolo 95 del T. U. nonchè le declaratorie di cui agli articoli 96 e 97 e le norme indicate negli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del richiamato T. U.

Per le voci stabilite nella tariffa tipo a valore occorrerà applicare l'imposta sul valore determinato del Consiglio Prov. dell'Economia Corporativa (art. 22 del T. U.).

Per la compilazione infine dei regolamenti, per quello della energia elettrica per illuminazione occorrerà tenere presenti le disposizioni degli art. 70 a 78 del regolamento 25 febbraio 1934 n. 540 e per quello della riscossione dell'imposta sui materiali da costruzioni edilizie le disposizioni dello art. 38 del T. U. e quelle degli articoli 54 a 69 del citato regolamento generale daziario.

Molti Comuni della Provincia riscuotono le imposte di consumo a gestione diretta. Richiamo l'attenzione dei signori Podestà sull'andamento della gestione. Ove questa dia un reddito netto irrisorio, che non superi cioè le lire 5 annue per abitante

nei comuni sino a 2000 abitanti, le lire 7 annue per i Comuni sino a 5000 e le lire 11 annue per i comuni sino a 10,000 occorrerà senz'altro decidersi per l'appalto.

Resto in attesa di ricevuta della presente, con assicurazione di preciso adempimento delle suddette disposizioni.

Il Prefetto — SOPRANO

53. Collocamento a riposo dei medici più anziani. Servizio interinale.
C. 10 febbraio 1935 n. 3952 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Come è noto alle SS. LL. in ossequio al disposto dell'articolo 364, comma 2.^a, del nuovo T. U. delle leggi sanitarie, sono in corso i collocamenti a riposo dei sanitari, che, oltre ai 65 anni di età, abbiano anche compiuto 60 di servizio, e di quelli che abbiano compiuti 70 anni di età e 35 di servizio.

Tenuto conto che molti di questi sanitari più anziani non sono iscritti alla cassa di Previdenza per le pensioni, e che verranno a trovarsi col collocamento a riposo privi di stipendio e di assegno di pensione, il Ministero dello Interno, anche per aderire alle premure del Sindacato Nazionale di Categoria, autorizza i comuni di esaminare con ogni benevolenza la opportunità di trattenere in servizio i sanitari stessi, in qualità di interini, dopo il collocamento a riposo; e ciò fintanto che non siano espletati i concorsi e nominati nuovi titolari dei posti da essi ricoperti.

Il Prefetto — SOPRANO

54. Influenza. (C. 10 febbraio 1935 n. 6025 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con la circ. n. 833 del 9 geunaiò u. s. pubbl. a pag. 22 del B. A. del c. a. richiamai l'attenzione delle SS. LL. sulle manifestazioni influenzali a forma diffusiva in alcuni comuni e sulla necessità di organizzare i servizi assistenziali e di profilassi proporzionati ai bisogni

Nel richiamare le disposizioni impartite ricordo che occorre:

1. adottare i provvedimenti per assicurare una efficiente as-

sistenza medica e farmaceutica, specie nelle borgate rurali, nelle quali il servizio può presentare manchevolezze;

2. provvedere ad aumentare la potenzialità dei ricoveri negli ospedali, prendendo accordi con le relative amministrazioni;

3. attuare una rigorosa vigilanza sulle collettività civili e militari e nei luoghi di pubblico ritrovo, evitando in questi un affollamento non proporzionato alla capacità dell'ambiente ed assicurando la radicale pulizia, disinfezioni giornaliere e l'adeguata ventilazione:

4. curare la pulizia e la disinfezione dei mezzi di pubblico trasporto ed in particolare dei trams e degli autobus;

5. intensificare i servizi di nettezza urbana;

6. invigilare che tutti i locali pubblici siano forniti di sputacchiere;

7. curare la sollecita denuncia delle manifestazioni influenzali epidemiche.

Dalla diligente attività delle SS. LL. e degli Ufficiali sanitari attendo la osservanza delle misure di sopra cennate.

Il Prefetto — SOPRANO

55. **Servizio notificazione persone alloggiate.** (C. 7 febbraio 1935 n. 0278 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia (meno Salerno, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno).

Anche l'On. Ministero ha rilevato che il servizio delle notificazioni delle persone alloggiate non funziona con quella regolarità e celerità che sono essenziali per raggiungere gli scopi che il servizio stesso si prefigge.

Pertanto, mentre *richiamo tutte le precedenti numerose circolari diramate sul servizio di che trattasi* e, da ultimo, quella pubblicata nel Bollettino amministrativo del 20 gennaio u. s., N. 2, ripeto le seguenti norme, ribadite anche dal Ministero, intese a dare la maggiore efficienza e regolarità al servizio stesso. Le SS. LL., al ricevere la presente, ripeteranno a tutti i datori di alloggio della giurisdizione le norme stesse, specie quella di cui alla successiva lettera a) e cureranno che tutte vengano scrupolosamente

osservate, impartendo all'uopo le opportune istruzioni al personale comunale dipendente perchè i controlli sul movimento viaggiatori e sulle schedine siano fatti con acume e diligenza massima.

a) i datori di alloggio per mercede *devono riempire* le schedine di notificazioni in ogni parte con la massima precisione e chiarezza, specificando bene le generalità complete e gli estremi del documento di identificazione esibito. Le schede non compilate secondo le norme predette non debbono essere accettate e ove non sia possibile completarle se ne deve pretendere una nuova immediata compilazione.

A tale proposito è bene indicare la natura del documento stesso (carta di identità, porto d'armi, passaporto), abbonamento ferroviario, libretto ferroviario, precisando per questi ultimi il Ministero e la direzione che li ha rilasciati, e per tutti i precisi estremi (data del rilascio, numero, località di emissione, ufficio emittente ecc.).

b) organizzare il servizio recapito schedine in modo tale che affluiscano in Questura possibilmente due volte al giorno ed in ogni caso, per i comuni lontani, non oltre le 24 ore dell'arrivo del forestiere;

c) massima cura da parte del personale preposto al servizio cui trattasi, che deve accertarsi della perfetta e chiara compilazione delle schedine sul modello prescritto e su cui, a controllo eseguito, seguirà la data di presentazione ed apporrà il timbro del comune, badando che esso sia leggibile, ad evitare che non si possa poi stabilire la provenienza delle schedine.

Dopo queste altre istruzioni confido che le SS. LL. non mi daranno occasione di ritornare su di un argomento tanto importante che importa gravi responsabilità.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO.

56. Istituto di sanità. Invio dati sanitari. (C. 9 febbraio 1935 n. 5170 ai Podestà, Commissari Prefettizi e Ufficiali Sanitari dei Comuni della Provincia).

Con il 31 decorso mese è entrato in funzione presso l'Istituto di Sanità Pubblica il reparto di epidemiologia e di profilassi, al quale viene affidato il compito di seguire e controllare lo stato sanitario ed il movimento demografico, specialmente per quanto riguarda le malattie e le cause più importanti di esse.

Pertanto, allo scopo di agevolare e di affrettare la raccolta e la elaborazione dei dati e dei fatti sanitari di particolare interesse per la sanità pubblica, si interessano le SS. LL. di voler disporre che venga curata la precisa osservanza delle seguenti disposizioni:

1.° *Denuncia delle malattie infettive.* Si è rilevato che non sempre viene data dai medici la dovuta cura nella sollecita denuncia dei casi di malattie infettive, ai sensi degli articoli 254 e 255 del testo unico delle leggi sanitarie, e del Decreto Ministeriale 15 ottobre 1923. Per talune malattie anzi, come per la poliomielite, per l'encefalite letargica — le denunce effettuate dai medici risultano inferiori al numero dei morti per le stesse malattie.

E' facile arguire quale ripercussione ciò possa avere sullo stato sanitario della Nazione.

La non conoscenza di manifestazioni diffuse ed il mancato o tardivo intervento profilattico sono causa dell'ulteriore sviluppo di focolai epidemici, talora anche rilevanti, la cui profilassi rendesi poi difficile ed eccessivamente dispendiosa.

Necessita pertanto che tale servizio venga disciplinato con il maggior rigore, e prego pertanto le SS. LL. invitare singolarmente tutti i medici esercenti nei rispettivi comuni di ottemperare, *con la maggiore scrupolosità e diligenza*, all'obbligo loro imposto dalla legge, ricordando nel contempo che i contravventori sono soggetti alle sanzioni dalla stessa legge stabilite.

2° *Redazione della denuncia.* Questa deve essere individuale, e deve essere redatta sul modello n. 15, che viene gratuitamente

rimesso ai comuni, a seguito di apposita richiesta con l'indicazione del numero che si presume sufficiente per i bisogni.

L'Ufficiale sanitario deve perciò curare che le denunce non siano fatte globalmente, *ma si riferiscono ad ogni singolo caso*, e che ciascuna di esse contenga, *con chiarezza e precisione*, le indicazioni sui quesiti proposti e contenuti nel modello, specie per quanto riguarda l'età, la quale deve sempre essere specificata in mesi, quando il malato abbia meno di un anno. Questa Prefettura è sicura che le SS. LL. daranno il maggiore interessamento per l'osservanza delle disposizioni impartite, e che gli Ufficiali sanitari ne cureranno la scrupolosa esecuzione.

Il Prefetto — SOPRANO

57. **Uso della maschera durante il carnevale.** (C. 12 febbraio 1935 n. 0313 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

In occasione del carnevale ed agli effetti dell'applicazione degli art. 85 del T. U. delle leggi di P. S. e 166 del relativo regolamento, raccomando alle SS. LL. di attenersi anche questo anno alle disposizioni impartite per l'uso della maschera con mia circ. 2 febbraio 1933, N. 0253, pubb. al § 44 del Bollett. Amm. 10 febbraio 1933.

Il Questore — CIPRIANI

58. **Disciplina del traffico stradale.** (C. 16 febbraio 1935 n. 6158 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circolare del 27 corrente l'On. Ministero dell'Interno ha impartite norme circa le disposizioni dirette a regolare il traffico stradale con la limitazione nell'uso dei segnali acustici da parte dei conducenti di autoveicoli, che non devono applicarsi nelle città con popolazione inferiore ai 250,000 abitanti. Nel confermarla, avverto che, — ove i podestà degli altri centri minori intendano regolare il traffico stradale nel senso sopra espresso, — non debbono procedere alla modifica dei regolamenti locali, ma limitarsi a rivolgersi alla locale rappresentanza del Reale Automobile Club d'Italia e prendere accordi con essa per le premure da fare ai propri soci.

Si prega le SS. LL. di segnare ricevuta della presente e di assicurarne l'osservanza.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte II.

La disciplina del Commercio ambulante.

La legge istitutiva del controllo sull'esercizio del commercio di vendita al pubblico era contenuta in 6 articoli del R. D. L. 16 dicembre 1926 N. 2174 (1).

Con tale decreto venivano dettate le norme di diritto pubblico sulla concessione, rinnovazione e trasmissibilità delle licenze di commercio. A distanza di oltre sette anni, il patrio legislatore, in più maturo esame e in corrispondenza dell'opportunità dei tempi, con la legge 5 febbraio 1934 n. 327 (2) ha voluto stabilire un'efficacissima distinzione fra il commercio esercitato nei grossi mercati e in stabili pubblici esercizi, dal commercio ambulante di minore importanza, detto comunemente girovago o da piazza, al fine di snellire e rendere meno costosa la trattazione delle pratiche relative, con sensibilissimo sollievo di quella sottoclasse di commercianti, che trae dal negozio il puro sostentamento.

I nuovi dettami sono racchiusi in pochi articoli, che ci accingiamo a trattare in sobri e pratici capitoli per comodità dei lettori.

1.° E' considerato venditore ambulante colui che vende al domicilio dei compratori, ovvero in pubbliche aree di mercati al minuto, merci acquistate o direttamente prodotte da artigiani e contadini.

Le caratteristiche più comuni del venditore ambulante sono date da coloro che da un casolare ad un altro, da un paese ad un altro, da un rione ad un altro della stessa città e promisquamente esercitano il traffico, di limitata attività, come andremo chiarendo.

2.° La domanda per conseguire l'apposita licenza da parte

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

(2) » » 1934 » 121 e 181. Vedi anche *G. Cirelli*, *Disciplina del Commercio Ambulante*, Como Tip. Ed. C. Nani, lire 7 e *P. Salvatore* *Prontuario della legge sul Commercio Ambulante*, Salerno, Tip. Ed. Di Giacomo, lire 3.

del cittadino maggiore (e vi sono ammesse anche le donne) va presentata in duplice copia, di cui una in competente bollo da L. 4 ed altra in carta libera, che il Podestà deve trasmettere all'Ufficio di Pubblica Sicurezza locale. Può farsi a meno della presentazione del certificato penale generale, a meno che l'Autorità locale non ne faccia, nei casi straordinari, apposita richiesta. In tale circostanza il certificato, a meno dei casi di povertà, viene a costare L. 12, oltre la marca di legalizzazione, se se ne fa uso fuori il distretto del Tribunale di nascita.

Delibera in merito un'apposita Commissione comunale, che è composta dal Podestà Presidente, e da due rappresentanti nominati dalla Federazione Provinciale Fascista del Commercio, e da due rappresentanti nominati dall'Unione dei Sindacati Fascisti del Commercio ambulante, ben attì a rappresentare i diritti della propria categoria.

Su decisione favorevole di questa Commissione il Podestà rilascia la licenza, su un modello uniforme in tutti i Comuni del Regno, a guisa di libretto, previa iscrizione nel Registro degli esercenti mestieri ambulanti, della pubblica sicurezza del luogo.

Sul certificato di tale estratto (mod. 15 del R. P. S. 239) a pag. 9 del libretto, va apposta una marca da L. 6 che si annulla preventivamente da un R. Ufficio del Registro. Analogo trattamento va usato per la licenza commerciale modulata a pag. 3.

Il Comune riscuote i diritti di segreteria e il costo del libretto.

L'esercizio del commercio ambulante nei porti e nelle spiagge va inoltre subordinato alle prescrizioni emanabili dalla competente Autorità marittima.

3.° La licenza si rende valida fino allo scadere dell'anno civile, ossia fino al 31 dicembre dell'anno del rilascio.

Per il rinnovo, si assoggetta ad altro bollo da L. 6 il certificato dell'iscrizione nel Registro dei mestieri ambulanti, e si presenta la licenza accompagnata da una domanda in carta libera dell'Autorità comunale.

Con la nostra licenza si esercita il diritto di vendita in tutti i paesi della provincia di origine della licenza, e su richiesta anche nel territorio di altre cinque provincie confinanti e limitrofe, da indicarsi a pag. 7. Può in ogni tempo domandarsi la modifica di tale elenco.

4.° Il Podestà entro i primi 5 giorni di ciascun mese deve comunicare al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa l'Elenco delle licenze rilasciate nel mese precedente, con l'indicazione delle provincie nelle quali può esercitarsi il diritto di vendita. Agli effetti statistici si fanno anche le denunce di cessazione. Dette notizie vanno date negli usuali modelli indicanti il movimento mensile delle ditte industriali, agricole e commerciali.

5.° I provvedimenti dell'autorità comunale, deliberazioni ed ordinanze, riguardanti l'istituzione, il funzionamento e la soppressione di fiere e mercati, tasse di posteggio e appalti per la riscossione di tali tasse, debbono essere preceduti dal parere della commissione comunale su descritta.

Resta inteso, peraltro, che tali pareri non sono interamente vincolativi per il potere volitivo del Comune, ben potendo il Podestà anche non attenersi, purchè dimostri la convenienza di diversamente determinare, e faccia cenno del parere contrario espresso dall'invocata commissione.

Gli orari di vendita e del riposo festivo, in materia di commercio ambulante, sono stabiliti dal Prefetto, udito il parere del C. P. E.

6.° Il commercio ambulante è riserbato, in genere, ai piccoli negozianti. Chi si trova in possesso di una licenza per il commercio in luogo stabile, non potrà conseguire una licenza per venditore ambulante.

I venditori ambulanti debbono attendere personalmente all'esercizio di vendita, con la facoltà di poter essere assistiti nella loro attività dai soli familiari. Non vi sono tolleranze per garzoni, salariati od impiegati. Essi possono vendere nei mercati

al minuto, nelle fiere, in piccoli spazi, a braccio, su un sol banco, un solo veicolo da trasporto, e in locali non fissati al suolo in modo permanente.

7.° La licenza non è cedibile ad estranei. Essa solamente può essere trasmessa ai discendenti e collaterali fino al quarto grado di parentela. Nella legge non è esplicitamente dichiarato, ma si ha da presumere che la licenza potrà passarsi anche al coniuge.

8.° I Comuni non possono concedere il posteggio a chi non è munito di licenza ambulante, e non possono concedere più di un posteggio per ogni licenza.

E' vietata fra i privati la concessione dei posteggi anche se gratuitamente, o temporaneamente.

9.° Il rilascio della licenza è subordinato al versamento di un deposito cauzionale di L. 100, per i redditi di R. M. fino a L. 4999. Il deposito si costituisce nei modi soliti, aprendo un libretto postale di risparmio in cui sia annotato il motivo del deposito.

E' ammessa l'esenzione del deposito per coloro che sono in possesso del certificato di povertà, o che riescano a dimostrare alla commissione comunale la impossibilità di effettuare il deposito. Per legge sono esonerati dal prestare cauzione i contadini e gli artigiani che vendono esclusivamente prodotti del proprio lavoro.

Per i redditi di R. M. superiori a L. 5000, la cauzione viene prestata con l'applicazione delle norme vigenti in materia di minuta vendita al pubblico stabilita dal R. D. L. 16 dicembre 1926 N. 2174.

Giudice insindacabile sull'apprezzamento in tema di possibilità a prestare la cauzione è la Commissione comunale. Quindi non vi è controllo o ricorso alla Giunta Prov. Amministrativa, salvo il ricorso di cui all'art. 15 della legge.

10.° Gli agricoltori e gli artigiani che vendono al minuto al domicilio dei compratori, o sui mercati al minuto i loro prodotti, sono tenuti a munirsi della cauzione. La licenza non potrà essere negata a chi dimostri la sua qualità di produttore diretto.

11.° I Comuni compatibilmente con le aree destinate per le fiere e mercati, e con le esigenze di ordine sanitario e di polizia annonaria non possono vietare o limitare l'afflusso dei venditori ambulanti in regola con la licenza, a garanzia della classe contro possibili pretesti di interessi individuali e locali.

12.° Ogni venditore ambulante, su domanda in esenzione di bollo, può essere autorizzato a recarsi nel territorio di provincia fuori quelle indicate nella licenza, per un periodo da uno a sei mesi di tempo. Il permesso utile è interrotto per la durata di fiere regionali e nazionali, più altri 15 giorni liberi, in considerazione delle maggiori spese e disagi sostenuti, con la possibilità così di andare e tornare in sede sfruttando il proprio mestiere e il proprio capitale impegnato.

13.° I venditori ambulanti sono tenuti ad iscriversi, a causa del loro commercio, all'Ufficio del C. P. E. del Comune di abituale residenza, entro 15 giorni dall'inizio della loro nuova attività.

14.° Al venditore ambulante che contravvenga alle disposizioni della nuova legge, salve le sanzioni comminate dal C. P., per la prima infrazione, può essere ritirata la licenza; in caso di recidiva può essere revocata la licenza.

La revoca della licenza apporta con sè incameramento della cauzione.

I detti provvedimenti sono emessi dal Podestà, sentita la Commissione comunale.

La decisione deve essere notificata amministrativamente allo interessato.

15.° Contro il provvedimento di diniego, ritiro e revoca della licenza, l'interessato, nel perentorio termine di giorni 15, può esperire ricorso al Prefetto, che decide definitivamente dopo aver consultato il parere della Sezione commerciale del C. P. E.

Si resta in attesa dell'emanazione delle Norme esplicative, premesse dall'articolo 18.

E ci piace chiudere il modesto studio con uno stralcio della circolare N. 160 del 20 aprile del Ministero delle Corporazioni che spiega in mirabile sintesi i concetti informativi della nuova legge:

« La legge mira, nel suo complesso, a potenziare un'attività particolarmente importante nel presente momento di contrazione dei consumi, attraverso una disciplina di sicura e facile applicazione e si propone altresì di conferire ad una numerosa categoria di persone una certa tranquillità di lavoro in un settore proprio e ben definito, nel quadro di tutte le altre attività commerciali ».

Aquara, 26 gennaio 1935 - XIII.

GIUSEPPE BARBATO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Concorsi

- R. Prefettura di Salerno** — *Apertura ed esercizio di farmacie* —
Concorso per titoli per l'apertura ed esercizio di farmacie nei
seguenti Comuni:
- Comune di Alfano — Abitanti 735.
Comune di Calvanico — Abitanti 1223
Comune di Caggiano — Abitanti 2519 — Concessione da parte
dell'Amministrazione Comunale L. 2000 all'anno per due anni.
Comune di Casalbuono — Abitanti 2092 — Concessione da parte
dell'Amministrazione Comunale L. 2400 all'anno.
Comune di Cava dei Tirreni (fraz. S. Lucia) — Abitanti 30085 —
Concessione da parte dell'Amministrazione Comunale L. 4000
all'anno.
Comune di Corleto Monforte — Abitanti 1398 — Concessione da
parte dell'Amministrazione Comunale L. 5000 all'anno.
Comune di Campagna (III zona) — Abitanti 10095.
Comune di Campora — Abitanti 1071.
Comune di Castelcivita — Abitanti 2779.
Comune di Castelnuovo Cilento — Abitanti 964.
Comune di Caselle in Pittari — Abitanti 1591.
Comune di Cicerale Cilento — Abitanti 2416.
Comune di Conca dei Marini — Abitanti 1270.
Comune di Controne — Abitanti 1254.
Comune di Corbara — Abitanti 1531.
Comune di Cuccaro Vetere — Abitanti 814.
Comune di Felitto — Abitanti 1995.
Comune di Futani — Abitanti 1347.
Comune di Giungano — Abitanti 1058.
Comune di Giffoni Valle Piana (fraz. S. Giovanni) — Abitanti
6324 — Concessione da parte dell'Amministrazione Comunale
L. 3120 annue, il locale della farmacia e l'alloggio per il
1° decennio.
Comune di Laureana Cilento — Abitanti 1800.
Comune di Lustra — Abitanti 1629.
Comune di Magliano Vetere — Abitanti 1317.
Comune di Montecorice — Abitanti 2450.
Comune di Monteforte Cilento — Abitanti 931.
Comune di Morigerati — Abitanti 1116.
Comune di Omignano — Abitanti 1064.
Comune di Orria — Abitanti 1793.
Comune di Ottati — Abitanti 1351 — Concessione da parte del-
l'Amministrazione Comunale L. 4500 all'anno.
Comune di Perito — Abitanti 1772.
Comune di Pertosa — Abitanti 919.
Comune di Pollica — Abitanti 2971.
Comune di Praiano — Abitanti 1522 — Concessione da parte del-
l'Amministrazione Comunale L. 1700 all'anno.
Comune di Ricigliano — Abitanti 1259.
Comune di Roccagloriosa — Abitanti 2165.
Comune di Romagnano al Monte — Abitanti 667.

Comune di Roscigno — Abitanti 1437.
 Comune di Sacco — Abitanti 1703 — Concessione da parte dell'Amministrazione Comunale L. 3000 all'anno.
 Comune di Salento — Abitanti 1202.
 Comune di Salvitelle — Abitanti 1510.
 Comune di S. Mango Piemonte — Abitanti 1190.
 Comune di Santomena — Abitanti 1221.
 Comune di Sessa Cilento — Abitanti 2353.
 Comune di S. Mauro Cilento — Abitanti 1148.
 Comune di S. Mauro la Bruca — Abitanti 916.
 Comune di S. Pietro al Tanagro — Abitanti 1659.
 Comune di S. Rufo — Abitanti 2042.
 Comune di Serramezzana — Abitanti 586.
 Comune di Torraca — Abitanti 1238.
 Comune di Tramonti (2ª farmacia) — Abitanti 5445.
 Comune di Trentinara — Abitanti 1570.
 Comune di Vallo della Lucania (fraz. Moio) — Abitanti 10035 — Concessione dal parte dell'Amministrazione Comunale L. 1500 all'anno per 5 anni.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate alla Prefettura di Salerno (Ufficio del Medico Provinciale) entro sessanta giorni dalla data del presente avviso di concorso e debbono essere corredate dei seguenti titoli e documenti conformi alla legge sul bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di cittadinanza italiana; b) atto di nascita; c) certificato di sana costituzione; d) certificato di non essere interdetto o fallito; e) laurea in chimica e farmacia o diploma in farmacia conseguito in Università o Scuola a ciò autorizzata nel Regno ovvero conseguiti all'Estero e riconosciuti, od eventualmente, il diploma di abilitazione all'esercizio alla farmacia o della chimica e farmacia; f) certificato attestante l'iscrizione nell'anno ad un Albo di un ordine provinciale di farmacisti e al Sindacato di categoria; g) certificato penale; h) certificato di moralità rilasciato dal Podestà del comune di dimora e, ove il concorrente dimori nel comune da meno di un biennio, dai Podestà delle precedenti dimore; i) certificato di iscrizione al P. N. F.; l) certificato dei punti riportati nell'esame di laurea o di diploma; m) titoli e documenti che dimostrino il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia, e ciò anche mediante fideiussione o versamento di corrispondenti somme da parte di terzi.

I documenti di cui alle lettere: a), c), d), g), h), devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso.

Non sono ammesse per qualsiasi ragione le domande che pervenissero dopo la scadenza del termine fissato, e quelle non corredate da tutti i documenti di rito.

Il rilascio del decreto di autorizzazione all'apertura ed allo esercizio della farmacia è vincolato al pagamento della tassa di concessione governativa.

Salerno, 2 febbraio 1935 - XIII.

Il Prefetto — SOPRANO



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

59. Esattorie. Proroga privilegi fiscali. (R. D. L. 24 gennaio 1935 n. 45).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 60. Spese rimpatrio dementi ed infermi nazionali ed esteri e spese trasferimento di dementi ed infermi esteri da istituto ad istituto del Regno.
- 61. Elenco dei poveri per l'assistenza sanitaria gratuita.
- 62. Regularizzazioni anagrafiche: richiesta di copie di atti di stato civile ricevuti all'estero.
- 63. Locali destinati ad uso di pubbliche biblioteche.
- 64. Farmacie rurali già esistenti. Indennità di residenza.
- 65. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato nel trimestre 1934. da accettarsi in cauzione per il 1° semestre 1935.
- 66. Pianta organica delle farmacie.
- 67. Ente autonomo per la mostra permanente nazionale della moda.
- 68. Pubblicazione avvisi di concorso.
- 69. Anno 1934. Indagine sulla tossicomania da sostanze soggette alle disposizioni degli stupefacenti.
- 70. Esattorie. Proroga privilegi fiscali.
- 71. Assicurazioni diverse.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 69 a n. 71 — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

69. Anno 1934. Indagine sulla tossicomania da sostanze soggette alle disposizioni sugli stupefacenti. (C. 25 gennaio 1935 n. 2185 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto, l'art. 156 del T. U. delle leggi sanitarie, che riproduce la norma dell'art. 153 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, prescrive che le persone affette da intossicazione cronica prodotta da sostanze o da preparazioni soggette alle disposizioni sugli stupefacenti, devono essere denunciate alla autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo della denuncia incombe al sanitario, libero esercente o direttore di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere; e si concreta nel momento in cui l'intossicato è visitato, assistito o ricoverato.

Richiamo l'attenzione delle SS.VV. sulla citata norma di legge e sulle sanzioni previste a carico dei contravventori, le quali, specialmente, in caso di recidiva sono di particolare gravità.

E' necessario, intanto, procedere ad una indagine per il decorso anno, sulla psicosi tossica da stupefacenti; e ciò anche per valutarne la effettiva entità.

E, considerato che la norma di cui all'art. 156 del T. U. delle leggi sanitarie è entrata in vigore nella seconda metà del 1934, prego le SS. VV. di voler fornire i dati in base, sia alle denunce fatte dai sanitari all'Autorità di pubblica sicurezza, sia anche alle notizie da richiedersi ai sanitari liberi esercenti, non che agli ambulatori, agli ospedali ed agli istituti di cura in genere.

I dati da fornire per ciascun tossicomane sono i seguenti:

- a) sesso, stato civile, età, professione e residenza;
- b) natura della psicosi tossica, (se da morfina, da diacetalmorfina, da cocaina, da canape indiana ecc.);
- c) recidività;
- d) luogo di cura e periodo di degenza effettivo o presunto.

Le notizie suddette dovranno pervenire a questa Prefettura non oltre il 5 marzo p. v.

Il Prefetto - SOPRANO.

Parte I

b) Leggi e Decreti.

59. **Proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli Esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927.** (R. D. L. 24 gennaio 1935 num. 45, pubb. Gazz. Uff. 13 febbraio 1935 n. 37).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto la legge 20 marzo 1930, n. 159, la legge 24 marzo 1932, n. 274, il R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509 ed il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 65, contenenti proroghe dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-27;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere una ulteriore proroga di sei mesi per l'esercizio dei detti privilegi di riscossione agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-1927;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno e col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 — Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali, da parte degli esattori del quinquennio 1923-1927, di cui alle leggi 20 marzo 1930, n. 159, 24 marzo 1932, n. 274, ed ai R. decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1509, ed 11 gennaio 1934, n. 65, è prorogato al 30 giugno 1935.

Art. 2 — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento

per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

60. **Spese rimpatrio dementi ed infermi nazionali ed esteri, e spese trasferimento di dementi ed infermi esteri da istituto ad istituto nel Regno.** (C. 25 settembre 1935 n. 6108 al Sig. Preside Amm. Prov. ai Sigg. Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, allo scopo di ottenere una regolare ed uniforme documentazione alle contabilità delle spese anticipate da enti di ricovero, da Provincie e da Comuni, per i servizi di cui in oggetto, si comunicano le seguenti precise disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno:

Contabilità per spese di rimpatrio di dementi ed infermi esteri.

1.° le contabilità debbono essere compilate in triplice copia, e debbono pervenire al Ministero liquidate dal ragioniere capo della Prefettura e del visto prefettizio.

2.° Alle contabilità debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'ordine ministeriale di rimpatrio;

b) foglio di via degli agenti e degli infermieri di scorta, e ciò per determinare con precisione il numero dei giorni impiegati nei viaggi di andata e ritorno.

Al riguardo si fa presente che, salvo speciale autorizzazione ministeriale da chiedersi in casi del tutto eccezionali, la scorta non può essere superiore a due persone;

c) scontrini o richieste che giustifichino l'acquisto dei biglietti ferroviari a tariffa differenziale IV, giusta le disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali, in vigore dal 1° luglio 1928 ed emanate dal Ministero delle Comunicazioni. Per tali disposizioni è necessario liquidare a tariffa IV (70%) il

prezzo del biglietto sia per il comparto riservato, sia per il ritorno, in terza classe, degli infermieri di scorta; mentre resta ferma la disposizione relativa alla liquidazione del 20% (al lordo delle riduzioni di cui ai RR. DD. 20/11/1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, e della R. M. 8% e della complementare del 0,50%) sul prezzo del biglietto di terza classe, sia per l'andata che per il ritorno, a tariffa differenziale C.

E' ovvio che per il rilascio di detti scontrini, necessari allo acquisto dei biglietti, le Amministrazioni interessate debbono farne richiesta agli uffici di P. S. di questa Prefettura, non potendosi, altrimenti, rimborsare una maggiore spesa in conseguenza dell'inservanza di detta norma, che consente il rilascio dei biglietti a tariffa minima, con evidente economia del bilancio dello Stato.

Per documentare, poi, il pagamento del prezzo dei biglietti di trasporti su ferrovie, anche per la parte di percorso su territorio estero, occorre unire una dichiarazione delle ferrovie italiane comprovante il prezzo del biglietto internazionale;

d) Per le spese di trasporto su vie ordinarie; per vitto e alloggio al solo infermo; per l'eventuale assistenza medica, ecc., dovranno unirsi le relative ricevute da parte dei percipienti, e, soltanto in casi eccezionali, la spesa per il vitto potrà essere giustificata con dichiarazione di ricevuta a firma degli infermieri di scorta;

e) per le spese di trasporti in tram, piroscafi, ecc. si dovranno unire i biglietti o altro titolo legale equipollente (ad esempio la dichiarazione rilasciata dagli uffici biglietti) e per le spese telegrammi, le ricevute; mentre per le spese relative al rilascio di passaporti dovranno essere allegate apposite dichiarazioni a firma del Questore o del Capo dell'ufficio di P. S.;

f) Le indennità di viaggio debbono essere corrisposte agli agenti di P. S. secondo le norme in vigore.

Agli infermieri dovranno essere invece liquidate lire 20 giornaliere ciascuno, al lordo delle riduzioni e delle ritenute di cui alla precedente lettera c e si avverte che ogni norma contenuta

nei regolamenti organici speciali dei comuni, delle provincie ed opere pie non può aver valore nei casi di missione per conto dello Stato.

Infatti, in base al disposto dell'art. 11 del Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, « per le eventuali missioni affidate da amministrazioni governative ad impiegati di provincie, comuni ed opere pie, le indennità di viaggio e di soggiorno sono concesse con le *stesse norme stabilite per gli impiegati dello Stato* ».

Ed è per tale disposizione che anche gli infermieri possono godere delle norme di favore contenute nel R. D. 3 giugno 1928 n. 941, per viaggi su territorio estero, necessari per raggiungere la frontiera designata.

Si reputa opportuno far presente che, normalmente, debbono essere comandati, per tali servizi, i soli infermieri; mentre ove necessiti l'assistenza di un medico di scorta, dovrà essere chiesta la preventiva autorizzazione ministeriale.

Il Ministero non farà luogo al pagamento di indennità in misura superiore a quella su indicata, ove le amministrazioni ritenessero di fare accompagnare gli infermi da capi infermieri, ispettori ecc.

Le infermità di cui trattasi debbono essere giustificate con la produzione delle relative tabelle di trasferta debitamente sottoscritte e quietanzate;

g) occorre unire la dichiarazione di ricevuta dell'infermo da parte degli agenti di scorta esteri, datata, sottoscritta e con l'indicazione dell'ora di consegna;

h) le somme per indennità di viaggio alla scorta e quelle per doppio decimo sul prezzo dei biglietti ferroviari, dopo ridotte del 22,56 % (R.R. DD. 20 nov. 1929, n.° 1491 e 14 aprile 1934 n.° 561) dovranno essere esposte, in contabilità, al lordo delle ritenute per R. M. e complementare, le quali debbono essere detratte dal lordo complessivo, per avere la somma netta, arrotondata ed esente da bollo, che questo Ministero dovrà poi rimborsare.

versando, contemporaneamente e direttamente, le ritenute stesse in tesoreria;

i) tutte le ricevute unite in contabilità debbono essere fornite della prescritta marca da bollo.

Contabilità per spese di dementi ed infermi connazionali dall'estero.

Valgono tutte le norme di cui sopra, ad eccezione di quella contenuta nella lettera *g*. In sostituzione del documento di cui alla citata lettera *g*, dovrà essere unita la dichiarazione di ricevuta del demente da parte del Direttore del Manicomio, Ospedale, Ricovero ecc., ove l'infermo viene destinato, e da parte dell'Autorità di P. S., ove l'infermo rimpatriato non sia spedalizzabile.

Occorre, inoltre, allegare la copia del preavviso di arrivo alla stazione di confine.

Per ciascuno di detti infermi dovranno fornirsi precise, immediate informazioni per accertare le condizioni economiche dei singoli ammalati e le condizioni sia economiche che di lavoro dei parenti tenuti agli alimenti, a termini dell'art. 142 del Codice Civile, per procedere, se possibile, al ricupero delle somme rimborsate dallo Stato agli Enti che effettuano i rimpatri.

Contabilità per spese di trasferimento di infermi e dementi da un Istituto ad altro del Regno.

Valgono le norme di cui sopra, sostituendo alla copia dell'ordine ministeriale di rimpatrio, quella relativa all'autorizzato trasferimento da parte del Ministero, e copia della comunicazione data al Ministero stesso subito dopo effettuato il trasferimento con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui l'infermo viene consegnato al nuovo istituto.

Poichè i trasferimenti di cui trattasi si effettuano nello interesse del servizio dello Stato, è ovvio che esse non potranno essere ricuperate a carico dei parenti tenuti agli alimenti.

Per quanto, infine, riguarda i rimpatri disposti ed effettuati per esclusivo motivo di P. S., le spese relative a sudditi esteri (dal comune di dimora nel Regno alla frontiera italiana) o a con-

nazionali (dalla frontiera *italiana* al comune di residenza nel Regno) debbono far carico sui fondi a disposizione della Prefettura per spese rimpatrio indigenti (cap. 70 esercizio 1934-935).

Si resta in attesa di ricevuta con l'assicurazione dell'esatta osservanza delle disposizioni sopra impartite.

Il Prefetto — SOPRANO

61. **Elenco dei poveri per l'assistenza sanitaria gratuita.** (C. 18 febbraio 1935 n. 7316 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Non ostante le chiare ed esplicite disposizioni impartite dalla Prefettura con varie circolari, molti comuni compilano lo elenco dei poveri con ritardo, e qualcuno non lo compila addirittura.

Prego, per l'ultima volta, le SS.LL. di provvedere alla compilazione del detto elenco con la maggiore sollecitudine possibile, sentiti i medici condotti, e con criteri nè molto ristretti, nè eccessivamente larghi, in modo da non superare, di regola, il 20 ‰ della popolazione.

Confermo le istruzioni date con le circ. 21 gennaio 1929 n. 3011 e 13 aprile 1934 n. 19652, pubblicata questa ultima a pag. 158 del Bollettino Amministrativo del 1934.

Ricordo, ancora una volta, che le deliberazioni che assegnano ai sanitari condotti il supplemento di stipendio per assistenza sanitaria ai poveri eccedenti il 20 ‰ della popolazione *non saranno in niun caso rese esecutive*, qualora il relativo elenco non risulti preventivamente approvato dalla Prefettura e che i Sigg. Podestà saranno *responsabili de proprio* al pagamento del detto supplemento.

Il Prefetto — SOPRANO

62. **Regolarizzazioni anagrafiche: Richieste di copie di atti di Stato civile ricevuti all'Estero.** (C. 25 febbraio 1935 n. 5989 ai Podestà e Commissari-Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica è venuto a conoscenza che alcuni Comuni, per ottemperare alle disposizioni della Circolare

n. 29 del 28 marzo 1934, con la quale si prescriveva il controllo degli atti anagrafici con quelli dello Stato civile (N. P. S.), hanno richiesto e richiedono alle Autorità Consolari Italiane all'estero copie degli atti di nascita degli iscritti in anagrafe.

Poichè tali richieste importano una spesa, l'Istituto non ritiene conveniente gravare i Comuni di oneri non strettamente indispensabili, essendo possibile eseguire il controllo sopraccennato con altri documenti in possesso dei singoli iscritti.

In tal senso l'Istituto ha già date disposizioni a quei Comuni che hanno chiesto istruzioni al riguardo; poichè, però, altri Comuni continuano ad inviare all'estero richieste di copie degli atti sopraindicati, l'Istituto intende che tutti i Comuni, allo scopo di perfezionare il Registro di popolazione secondo le disposizioni della citata circolare, si rivolgano, per quanto concerne gli iscritti nati all'estero, *direttamente agli interessati, anzichè alle Legazioni o ai Consolati Italiani.*

Si gradiranno assicurazioni al riguardo.

Il Prefetto - SOPRANO

63. **Locali destinati ad uso di pubbliche biblioteche.** (C. 25 febbraio 1935 n. 6786 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Educazione Nazionale ha segnalato che, in occasione di ampliamento di vecchi locali o di costruzioni di locali nuovi, destinati ad uso di pubbliche biblioteche, le provincie ed i comuni provvedono senza aver prima consultato le competenti RR. Soprintendenze bibliografiche.

Ne consegue che, spesso, i locali destinati a biblioteca risultano del tutto inadatti allo scopo, perchè non si è tenuto conto delle esigenze dei vari servizi di una biblioteca.

Si pregano le LL. EE. di voler provvedere affinchè prima di iniziare i lavori per la sistemazione di tali istituti di cultura, sentano il parere delle competenti RR. Soprintendenze bibliografiche.

Il Prefetto - SOPRANO

64. **Farmacie rurali già esistenti. Indennità di residenza.** (C. 21 febbraio 1935 n. 7320 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Consta al Ministero dell'Interno che alcuni Podestà di Comuni rurali vanno attuando riduzioni sensibili, in alcuni casi perfino della metà, alle indennità di residenza da tempo stabilite a favore dei titolari delle farmacie esistenti in luogo.

La soppressione o riduzione delle indennità già stabilite può essere consentita soltanto nei casi in cui, per mutate condizioni locali, vengano a mancare le ragioni che ne avevano giustificata la concessione. Altrimenti verrebbe ad essere frustata la disposizione del R. D. L. 15 marzo 1934, n. 463, trASFUSA nello art. 115 del recente Testo Unico delle leggi sanitarie, che, per assicurare il servizio d'assistenza farmaceutica nei piccoli centri, stabilisce, con carattere obbligatorio, una speciale indennità di residenza, a parziale carico del bilancio statale, in favore dei titolari delle farmacie *da istituirsi nei Comuni* con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, nei quali non esista farmacia o sia andato deserto il concorso per la sua istituzione.

Pertanto le indennità di residenza, già deliberate a favore di farmacie rurali attualmente in esercizio, vanno mantenute, sempre che permangono le ragioni che ne hanno giustificato la concessione.

Il Prefetto — SOPRANO

65. **Riscossione — Corso medio dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato nel 2.° semestre 1934 da accettarsi in cauzione per il 1.° semestre 1935.** C. 2 febbraio 1935 n. 1367 del Ministero delle Finanze ai Prefetti del Regno).

Si comunica che i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, che sono stati o che saranno dati dagli agenti della riscossione in cauzione nel 1.° semestre 1935, dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, al corso medio del semestre anteriore, (1.° luglio - 31 dicembre), qui appresso indicato.

Tale corso risulta ridotto del decimo prescritto.

TITOLI DI STATO

a) Consolidati:		Lire
1.	Rendita 3,50 ‰ (netto) 1906.	78,21
2.	Rendita 3,50 ‰ (netto) 1902.	76,92
3.	Rendita 3 ‰ (lordo)	58,82
b) Redimibili:		
4.	Prestito della Conversione 3,50 ‰	78,41
5.	Prestito Nazionale 1915 - 4,50 ‰	93,24
6.	» » 1916 - 5 ‰	95,16
c) Buoni:		
29.	Novennali - 1934 - 5 ‰	93,22
30.	» - 1940 - 5 ‰	97,77
31.	» - 1941 - 5 ‰	98,04
32.	» - 1943 - 4 ‰	92,86

p. Il Ministro - NICCOLI

66. **Pianta organica delle farmacie.** (C. 18 febbraio 1935 n. 6784 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A termine dell'art. 380 del Nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265, questa Prefettura dovrà determinare la nuova pianta organica delle farmacie, sentiti i comuni interessati, nonchè la Giunta Provinciale Amministrativa e il Consiglio Provinciale di Sanità, allo scopo di dare un completo assetto al servizio farmaceutico

L'art. 104 del citato Testo Unico, a differenza di quanto stabiliva l'art. 2 della legge 22 maggio 1913 n. 468, divide i comuni in due sole categorie: quelli aventi popolazione superiore ai 5000 abitanti e quelli che tale numero di abitanti non raggiungono. Per i primi il rapporto limite è, di regola, di una farmacia per ogni 5000 abitanti, salvo eccezionalmente — in caso di particolari condizioni ambientali determinate dalla topografia o dai mezzi di comunicazione esistenti in luogo — la possibilità di sostituire o di aggiungere al criterio demografico la determina-

zione del limite di distanza, per modo che ogni farmacia dist almeno cinquecento metri da quelle esistenti. In tal caso i cinquecento metri stabiliti dalla legge devono essere calcolati secondo il percorso stradale, da porta a porta, se la strada sia diretta; ed in linea di aria, quando tale ipotesi non si verifichi.

Per i secondi, le cui farmacie sono dalla legge denominate «rurali», il cennato art. 104 del Testo Unico prescrive l'adozione dei criteri topografici e di viabilità, escluso quello demografico.

Oltre il numero delle farmacie per ciascun comune, la Prefettura dovrà determinare per ogni singolo esercizio la «sede e il locale».

L'elemento «sede» ha grande importanza nei riguardi degli esercizi farmaceutici, costituendo quell'ambito del territorio comunale, che concorre a formare la individualità giuridica della farmacia.

In pratica ciò non si è verificato, perchè in alcuni comuni esistono *sedi promiscue*, cioè zone territoriali che contengono più farmacie. Tale stato di cose deve cessare, essendo intendimento del Ministero dell'Interno che sia fatto luogo all'assegnazione della sede a ciascun esercizio, a meno che ciò non sia assolutamente possibile per le condizioni topografiche e di viabilità.

Quando in un comune esistono parecchie farmacie in più del numero previsto dalla pianta organica, e siano agglomerate in modo da rendere impossibile l'assegnazione a ciascuna di esse di una sede distinta, sia in rapporto alla popolazione che a limite di distanza fra l'uno e l'altro esercizio, sarà considerata la zona come *promiscua*, limitatamente al territorio in cui tali farmacie si trovano, e sarà provveduto alla delimitazione del restante territorio comunale in sedi distinte per ogni farmacia che esiste nella zona periferica.

Tenuti presenti i criteri suaccennati, e il decreto Prefettizio 31 ottobre 1921, che stabilì la pianta organica vigente delle farmacie, occorre che le SS. LL. mi comunichino, con formale atto deliberativo, le loro proposte dettagliate e precise.

A tale uopo i Podestà dei comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti dovranno nella deliberazione di proposte segnare il numero più alto di popolazione tra i risultati dell'ultimo censimento e quelli dei registri di anagrafe, e determinare le sedi in modo particolareggiato per non ingenerare confusione agli effetti dell'eventuale spostamento delle farmacie. Conforteranno e illustreranno le loro proposte trasmettendo una chiara e precisa carta topografica di tutto l'abitato con la esatta denominazione delle vie e delle piazze, e segneranno con inchiostro colorato i limiti delle zone secondo le loro proposte. Sulle carte topografiche saranno segnati con numeri ordinativi i punti precisi in cui si trovano le farmacie attualmente in esercizio, e i numeri saranno riportati in calce alla carta medesima segnando di lato ad ogni numero la farmacia cui si riferisce, la strada e il numero civico.

Anche i Podestà dei comuni inferiori ai 5000 abitanti divisi in frazioni e case sparse, che stimassero opportuno, per assicurare il servizio farmaceutico, di proporre due o più zone, debbono trasmettere le notizie della popolazione più alta fra i risultati del censimento e del registro anagrafe, e la carta topografica dell'abitato.

È opportuno che le SS. LL. prima di formulare le proposte chiedano il parere dell'Ufficiale sanitario e di una rappresentanza dei farmacisti locali.

Poichè la Prefettura deve determinare la nuova pianta organica entro il 31 marzo p. v. prego vivamente le SS. LL. volere comunicare le proposte documentate entro il 10 marzo.

Il Prefetto — SOPRANO

67. Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda. Sconto sui diritti comunali d'affissione. (C. 9 febbraio 1935 n. 4835 ai Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia).

L'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della Moda in Torino lamenta che per la pubblicazione dei propri manifesti alcuni Comuni si sono rifiutati di concedere, a norma dell'art. 14 del regolamento approvato con R. D. 14 giugno 1928,

n.° 1399, (1) lo sconto del 50 °₁₀ sulle tariffe normali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.

Questa Prefettura, avute presenti le disposizioni della legge 22 dicembre 1932, n.° 1618, che disciplinano la costituzione e l'ordinamento di detto Ente, ritiene che non possa esservi dubbio che trattisi di una istituzione di carattere nazionale, la quale, non potendo fruire della esenzione totale dai diritti di affissione, ai sensi dell'art. 12 del citato regolamento, ha invece diritto alla riduzione prevista nel successivo art. 14.

Il Prefetto — SOPRANO

68. **Pubblicazione avvisi di concorso.** (C. 9 febbraio 1935 n. 5513 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Direzione del Bollettino Nazionale dei concorsi a posti vacanti presso gli Enti locali, con sede in Roma, Via Marsala 32, si è rivolta al Ministero dell'Interno perchè siano interessate le amministrazioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del Regno a servirsi di detto Bollettino per la pubblicazione degli avvisi di concorsi a posti vacanti presso le istituzioni medesime.

Tenuta presente l'opportunità di facilitare la diffusione nel miglior modo, di tali avvisi di concorso, prega le SS. LL. di interessare nel senso chiesto le amministrazioni delle opere pie comprese nella rispettiva competenza.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1928 pagg. 281 e 297.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

70. **Esattorie. Proroga privilegi fiscali.** (C. 27 febbraio 1935 n. 6978 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ministero finanze richiama l'attenzione sul Decreto-legge 24 gennaio u. s. n. 45, (1) pubbl. nella Gazz. Uff. del 13 corr. concernente la proroga dei privilegi fiscali, fino al 30 giugno prossimo, agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-1927. Prego di darne comunicazione agli interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

71. **Assicurazioni diverse.** (C. 19 febbraio 1935 n. 5003 al Sig. Preside dell'Amministrazione Prov. ed ai Podestà, Commissari Pref. e Presidenti di Istituzioni Pubbliche di Beneficenza della Provincia).

Devo nuovamente confermare il contenuto della mia circ. pari numero del 22 novembre 1934-XIII, pubb. nel Bollettino Amm. di questa Prefettura a pag. 460 (1934), ed inviata anche in copia separata ad ogni singolo Ente, ed esigere che sia regolarmente rispettata nell'interesse delle Amministr. medesime.

A maggiore chiarimento aggiungo che in ogni caso dovrà essere interpellata, per una congrua offerta, anche la Società Anonima di Assicurazioni e Riassicurazioni « Fiume » per i rami elementari, perchè come le « Assicurazioni Italia », è anche essa applicata allo Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Ente Statale.

Gradirò un cenno di riscontro della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

Nel personale della R. Prefettura

Con recente provvedimento è stato trasferito a questa Prefettura da Catanzaro il D.r Salvi Nicola, Vice Segretario di Prefettura.

Al D.r Salvi, che ha preso già possesso dell'Ufficio, diamo il nostro benvenuto.

(1) v. presente fascicolo pag. 69.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Maiori — *Affitto della tonnara di Erchie* — Il giorno 5 marzo c. a. alle ore 10 nell'Ufficio comunale, innanzi al Podestà o chi per esso, si addiverrà allo esperimento dell'asta, col metodo della candela vergine, per l'affitto della tonnara di Erchie per il periodo di un anno, a datare dal 1 gennaio c. a. fino al 31 dicembre detto.

L'asta sarà aperta sul canone di L. 1200, ed ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore a L. 25. — Essa sarà dichiarata deserta se non vi prenderanno parte almeno due concorrenti. — Ogni aspirante, per potervi essere ammesso, dovrà depositare presso la tesoreria comunale la somma di L. 400 a titolo di cauzione provvisoria e per spese di asta e di contratto, le quali restano tutte, niuna esclusa a carico suo, nel caso che egli risultasse aggiudicatario.

Tale deposito, ove egli non risulti aggiudicatario, gli sarà restituito appena ultimato l'incanto.

L'affitto sarà aggiudicato provvisoriamente al migliore offerente.

Sull'aggiudicazione provvisoria saranno accettate le offerte di miglioramento di ventesimo sino allo scadere dei fatali (25 marzo 1935 ore 10).

L'aggiudicatario definitivo dovrà, al momento dell'aggiudicazione, presentare un fideiussore e dovrà sottostare alle seguenti condizioni:

1) Pagare il canone di fitto a semestri anticipati il 1 gennaio e il 1 luglio. Il primo semestre dovrà essere pagato all'atto della sottoscrizione del verbale di aggiudica. — 2) Assoggettarsi a tutti i casi fortuiti e di forza maggiore, non potendo mai e per nessuna ragione pretendere o domandare la riduzione del canone deliberatogli. 3) Provvedere di pesce la piazza del Comune con diritto di preferenza e prelevarlo dalla tonnara ogni qual volta il Municipio gliene faccia richiesta, a mezzo di un suo incaricato, allo stesso prezzo che egli praticherà con i grossisti.

Maiori, 23 febbraio 1935 — XIII

Il Podestà C. D'Amato

Il Segretario Comunale G. Ruggi D'Aragona



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA
R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

72. Carte di identità.
73. Trasporto dei gas tossici.
74. Registri di popolazione. Iscrizioni retrodatate.
75. Servizio di vigilanza igienica.
76. Macinazione di grano ungherese.
77. Certificati di scorta per i prodotti di carni suine destinati agli Stati Uniti d'America.

Parte II.

La potestà normativa del Comune — *M. di Fidio*.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 76 a n. 77. — Movimento popolazione mesi gennaio-febbraio 1935 — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

76. **Macinazione di grano ungherese.** (C. 6 marzo 1935 n. 9521 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministro dell'Agricoltura partecipa che, d'ora innanzi, il grano ungherese va considerato, agli effetti dei Regi Decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, 24 settembre 1931, n. 1265, 28 settembre 1933, n. 1427 e 21 maggio 1934, n. 821, come grano di produzione nazionale.

Il frumento ungherese introdotto nel Regno in temporanea importazione, pur dovendosi considerare nazionale a tutti gli effetti dei provvedimenti sopra citati, non sarà soggetto alle norme di cui al R. Decreto-legge 21 maggio 1934, n. 821, concernente la macinazione obbligatoria di una determinata percentuale di grano nazionale proveniente dagli ammassi collettivi.

I molini che macinano grano ungherese, sia definitivamente sia temporaneamente importato, dovranno comprovare la provenienza di tale grano mediante la fattura di acquisto che ad essi sarà rilasciata dalla S.A.F.N.I. (Società Anonima Fertilizzanti Naturali « Italia »).

Tanto prego di comunicare ai mugnai interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione dei mesi di gennaio-febbraio 1935.

Mese di gennaio 1935

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	166	2024	2190
Morti	114	1233	1347
Aumento popolazione	52	791	843

Mese di febbraio 1935

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	180	1647	1827
Morti	87	957	1044
Aumento popolazione	93	690	783

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

72. **Carte di identità.** (C. 1° marzo 1935 n. 01774 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A seguito di analoga disposizione del Ministero dell'Interno, nel caso che presso codesto Municipio dovessero esservi cartoncini per carte d'identità, nei quali lo stemma dello Stato non sia conforme a quello vigente, essi cartoncini non possono essere messi in uso e debbono essere distrutti.

Il Prefetto — SOPRANO

73. **Trasporto dei gas tossici.** (C. 28 febbraio 1935 n.° 8520 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, comunico il decreto del Ministero dell'Interno, 4 febbraio 1935, recante modificazioni alle condizioni di sicurezza per i trasporti dei gas tossici:

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alle condizioni di sicurezza per i trasporti delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore di cui all'allegato 3.° del R. D. 9 maggio 1927;

Veduto il Regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. D. 9 gennaio 1927 n. 147;

Veduti i Decreti Ministeriali in data 9 maggio 1927, 27 agosto 1930, 18 marzo 1931, 13 dicembre 1932 e 13 dicembre 1933;

Sentita la Commissione tecnica permanente per i gas tossici, in adunanza 27 novembre 1934;

DECRETA

Art. 1. — L' allegato 3° del D. M. 9 maggio 1927, relativo alle condizioni di sicurezza per i trasporti delle sostanze tossiche, che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore, indicate nell' elenco allegato al R. D. 9 gennaio 1927, n.° 147, è modificato come segue:

1. — Condizionamento delle sostanze. — Per il trasporto per via ordinaria (veicoli a trazione animale o meccanica) delle sostanze disciplinate dal R. D. 9 gennaio 1927, n. 147 (gas tossici) è prescritto l'uso degli stessi recipienti richiesti per il trasporto in ferrovia. Solo per il trasporto di solfuro di carbonio e per quantità non superiore ad un litro è consentito l'uso di recipienti di vetro, purchè impagliati.

2. — Norme concernenti i trasporti.

1) Trasporti per via ordinaria (veicoli a trazione animale o meccanica):

E' vietato il trasporto di dette sostanze con i mezzi che fanno servizio pubblico anche per passeggeri (corriera postale autotrasporti).

E' vietato trasportare promiscuamente sostanze che comunque venendo a contatto fra di loro possono dar luogo a miscele esplosive o a reazioni violenti.

I recipienti di gas compressi o liquefatti, se caricati su carro scoperto, dovranno essere protetti, durante i grandi calori, per mezzo di copertoni, stuoie inumidite, ecc.

I trasporti dell'acido cianidrico, dei cianuri alcalini o alcalino terrosi, del cloro o del fosgene, qualunque ne sia la quantità, del solfuro di carbonio per quantità superiori ai cinque litri, e della cloro-picrina per quantità superiori ai gr. 1000, dovrà essere effettuato sotto la vigilanza di persone abilitate all'impiego dei gas tossici, a norma dell'art. 26 del sopracitato regolamento, e che deve essere provvista degli adatti mezzi di protezione per eventuali necessità in caso di pericolo. Il trasporto e le opera-

zioni di carico o scarico delle suddette sostanze non dovranno effettuarsi prima dell'alba nè dopo il tramonto.

2.º) Trasporti per via ferrata o per via d'acqua. Nei loro confronti si applicano le disposizioni sancite con apposito Decreto del Ministero delle Comunicazioni.

Art. 2. Il Direttore Generale della Sanità Pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1935 - Anno XIII E. F.

Pel Ministro F.to Buffarini ».

Il Prefetto — SOPRANO

74. Registri di popolazione. Inscrizioni retrodatate. (C. 28 febbraio 1935 N. 8142, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per opportuna norma di V. S. la circolare n. 5588 del 20 corr. dell'Istituto Centrale di Statistica:

« Malgrado che l'art. 33 del regolamento per la formazione e tenuta del Registro di popolazione, approvato con il R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132, chiaramente stabilisce che la iscrizione in anagrafe, con effetto retroattivo, delle persone per le quali la preesistenza della residenza risultava da atto notorio redatto avanti al Pretore od al notaio, od in altra forma di legge, potesse essere fatta limitatamente al « termine di un anno dall'entrata in vigore del Regolamento » stesso, accade ancora di rilevare come presso non pochi Comuni sia ancora in uso tale procedura per regolarizzare la posizione anagrafica di persone, le quali — soltanto ora obbedendo alle disposizioni di legge in materia anagrafica — sostengono di avere una residenza anteriore alla data della dichiarazione resa.

Su tale abuso richiamo l'attenzione delle LL. EE. affinché vogliano diffidare i Comuni a non commettere infrazioni alle citate disposizioni legislative.

Un tale rigore, mentre è richiesto dalla necessità che la legge abbia piena applicazione, non potrà non tornare a van-

taggio del buon funzionamento dei servizi anagrafici comunali attraverso lo stabilirsi di un maggior senso di comprensione, da parte dei cittadini, del danno che deriva, anche ai loro interessi privati, dalla mancata osservanza degli obblighi previsti dal citato regolamento anagrafico.

Si aggiunge che con tale mezzo saranno più garantiti taluni interessi delle Amministrazioni comunali stesse, talvolta pregiudicati da dichiarazioni di compiacenti testimoni alla redazione degli atti notori in parola.

Confido, per l'applicazione delle disposizioni suddette, nell'autorevole pronto intervento delle LL. EE. e, in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo, anticipo sentiti ringraziamenti ».

Tanto in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

75. **Servizi di vigilanza igienica.** (C. 22 febbraio 1935 n. 59004 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con mia circ. pari numero del 10 dicembre u. s. feci presente la necessità di esaminare e risolvere la quistione dei posti di ufficiale sanitario che, nella forma autonoma o consorziale, dovranno funzionare nella Provincia, e invitai le SS. LL. di deliberare in merito, e comunque di comunicare le proprie determinazioni entro il 20 dicembre 1934. Constato con vivo rincrescimento che alla data odierna solo 71 comuni hanno ottemperato alla richiesta. Invito i Podestà, che non hanno adempiuto a quanto è stato richiesto, di inviare le proprie determinazioni, nel termine perentorio di 10 giorni, per evitare provvedimenti coattivi.

Il Prefetto - SOPRANO

(v. cont. Atti Ufficiali in copertina)

Parte II.

La potestà normativa del Comune.

Capo I. — Giustificazione della facoltà regolamentare.

A parte i casi che la teoria reputa puramente eccezionali, quali il decreto legge e quello legislativo, di ordinario la potestà normativa della pubblica amm. si esplica mediante l'emanazione di speciali atti amministrativi, cui si da il nome specifico di regolamenti. Con questa parola però si indicano due specie diverse di atti. Vi sono infatti i così detti regolamenti interni e quelli esterni. I regolamenti interni sono in fondo regolamenti di organizzazione, essi sono diretti solo a disciplinare l'ordinamento interno di un dato ufficio ed esauriscono la loro vitalità entro l'ambito di quelle persone che sono entrate in un determinato rapporto con la pubblica amm., ma non possono avere alcuna efficacia di fronte ai terzi che non sono legati ad alcun particolare rapporto verso l'amm. stessa (1). Tuttavia alcuni ritengono che essi costituiscono delle vere e proprie norme giuridiche, per quanto dirette ad una sfera limitata di persone, e non alla generalità dei cittadini (2). Ma la dottrina dominante è nel senso che il regolamento interno non costituisca una vera e propria fonte di diritto.

Venendo quindi al regolamento esterno, giova notare che a differenza del decreto che riguarda un caso singolo o una singolare persona, il regolamento riguarda invece una serie indefinita di casi cui provvede in via astratta e generale allo stesso modo della legge. E come della legge è stato detto che essa è tanto più efficace e perfetta, quanto maggiore è il numero possibile dei casi, che possono essere ricondotti sotto l'imperio della norma legislativa, lo stesso è a dirsi del regolamento, a proposito del

(1) I. Ranalletti. Istituzioni di diritto pubblico. p. 331-332.

(2) S. Romano. Corso di diritto amministrativo. p. 48-49.

quale si presenta una prima domanda e cioè, dal momento che il regolamento pone delle vere e proprie norme giuridiche che creano quindi diritti ed obblighi nei terzi in confronto della pubblica amministrazione, come si spiega il fatto che queste norme non abbiano la loro fonte nel potere legislativo.

Certo una constatazione empirica ci dice che per quanto perfetti possano essere gli organi di uno Stato, tuttavia è innegabile il fatto che in ogni società giuridicamente organizzata, si riscontra un numero niente affatto trascurabile di norme le quali non hanno la loro fonte nell'operato degli organi legislativi, bensì in quello di organi quasi sempre amministrativi, e nè ciò può ritenersi un prodotto dei tempi moderni. E infatti fin nell'antico diritto romano troviamo riconosciuta una limitata facoltà regolamentare nella potestà di emanare editti concessa agli edili curuli, ai presidi e proconsoli delle province, ecc.... e specialmente ai pretori peregrini ed urbani. Ed è di somma importanza nella storia del diritto in genere l'editto che il pretore emanava ogni anno nell'entrare in possesso della sua carica: in esso non erano contenute delle vere e proprie norme di diritto, ma si rendevano noti al pubblico quali erano i criteri direttivi che il magistrato avrebbe seguiti nell'applicazione della norma legislativa ed i mezzi posti a disposizione dei cittadini per l'eventuale tutela del loro diritti, finchè dal provvedere caso per caso il pretore passò ad esporre delle formule generali da servire per varie cause iscritte nell'editto, fino a quando, abolita con la legge Ebuza la procedura per *legis actiones* e creata quella per *formulas*, fu dato al pretore la facoltà di concedere o non l'azione, fosse essa o non contemplata dall'*ius civile*, donde poi, con un ulteriore sviluppo, si ebbe che l'*ius praetorium* od *onorarium* servì a mitigare la rigidità dello stretto diritto con l'equità, ed usato *adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civili gratia propter utilitatem publicam* (1).

(1) Serafini. Istituzioni di diritto romano. p. 15-19.

Comunque, se può riscontrarsi un' analogia fra la potestà edittale romana e quella regolamentare moderna, la differenza sostanziale è data dal fatto che quella, specie quando era ispirata a criteri di equità, poteva finire anche con l'essere *contra legem* mentre questa deve restare sempre *intra legem*, onde ben nota il Cammeo che ciò che si può affermare con sicurezza è che anche in Roma gli organi essenzialmente legislativi furono insufficienti ad assicurare da soli le esigenze della vita giuridica, rilevandosi necessaria l'esistenza di altri organi muniti di un potere discrezionale per provvedervi, e che l'attività legislativa nacque per essi e si svolse dalla potestà di provvedimenti in casi particolari (1).

Per quanto serve a lumeggiare la facoltà regolamentare moderna ben più importante della storia del diritto romano è quella del diritto pubblico tedesco. Nella monarchia longobarda prima e in quella carolingia poi il diritto era stabilito dalla consuetudine nazionale, che dopo l'insediarsi del popolo nelle sue nuove sedi fu detto *lex terrae*. Se non che questa *lex terrae* non provvedeva a tutti i materiali bisogni dell'attività giuridica ed in specie alle materie amministrative dell'organizzazione della pubblica autorità, per la quale si provvedeva mediante la così detta facoltà di bando attribuita al Re, la quale facoltà aveva dei punti di contatto con quella edittuale del diritto romano, perchè importava la facoltà di vietare determinati atti con la sanzione di pene, specie pecuniarie, ma da principio questi ordini non duravano oltre la vita di chi li aveva emanati, e poi in prosieguo di tempo divennero definitivi, entrando a far parte anche essi della *lex terrae*, la quale non poteva mutarsi che in forza d'una consuetudine in un primo tempo, ed in seguito solo per concorde parere delle assemblee popolari.

Ugualmente nella monarchia carolingia si distinsero le norme giuridiche emanate dal Re in virtù della potestà di bando col

(1) Cammeo. Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo. Nel trattato dell'Orlando, v. III. 113.

nome di *capitula per se scribenda*, e quelle emanate col consenso degli ottimati col nome di *capitula pro lege tenenda*. La nuova legge promulgata in quest'ultimo modo entrava subito a far parte della *lex terrae*, e di conseguenza non poteva modificarsi che in forza del consenso dell'Assemblea, donde il principio della monarchia carolingia che *lex consensu populi et constitutione regia fit*. E' da notarsi che in questo periodo la facoltà di bando è del tutto analoga alla moderna facoltà regolamentare, perchè contiene norme che non provengono dalla stessa fonte dalla quale derivano le altre riconosciute di ordine superiore, ma dall'autorità governativa, ed inoltre è da notare ancora che questa facoltà normativa si manifestava in modo molto più ampio di quello con cui si estrinseca la moderna facoltà regolamentare, perchè la *lex terrae* regolava soltanto pochi rapporti, onde la potestà regia veniva limitata solo dalle non numerose norme costituenti la *lex terrae*.

Ma, senza dilungarci più oltre nell'indagine storica, resta assodato che la facoltà regolamentare nasce quasi contemporaneamente alla legge in tutti gli Stati ed i maggiori contributi al riguardo ci sono dati dal diritto tedesco, perchè ormai è stato ripetuto fin troppe volte che l'albero della libertà nacque nelle selve teutoniche e che le monarchie tedesche presentano i primi germi del moderno ordinamento costituzionale. Questi germi si svolsero e crebbero in seguito nella monarchia inglese, vi perdurarono fino al secolo XVI, e si diffusero in lungo, modellandosi sull'esempio inglese più o meno rettamente interpretato.

Se non che un ultimo rilievo è necessario, quale è quello che anche in Francia e in Italia dove imperò l'assolutismo e per conseguenza l'accentramento nella persona del principe di ogni potestà, sia legislativa vera e propria che regolamentare, tuttavia anche in questi paesi non si cancellò del tutto ogni distinzione fra le due diverse fonti giuridiche.

E, se, come nota il Cammeo, questa distinzione è molto difficile a farsi, bisogna ricordare che il principe per l'esecuzione dei suoi comandi deve fare affidamento su autorità inferiori bu-

rocratiche o locali (Comuni), e lasciare loro un certo potere discrezionale, per quanto ridotto nei limiti del quale ben può svolgersi una potestà regolamentare.

Così il Forti rileva che nel Granducato di Toscana il legislatore oltre il principe emanava le leggi vigendo ai riguardo la regola di Ulpiano: quod principi placuit vigorem habet legis. Ma poichè non è possibile provvedere ad ogni cosa è necessario lasciare una certa libertà ai ministri dell'esecuzione, e questa libertà, rimessa alla discrezione dei magistrati, o si esplica caso per caso oppure emanando dei regolamenti che provvedano ai casi che furono trascurati dalla legge. Di guisa che si può senza altro convenire col Meucci che la distinzione del regolamento come categoria giuridica distinta dalla legge nasce dallo svolgimento storico della costituzione, e sorge negli stati liberi quando si forma non solo la separazione del potere esecutivo da uno legislativo, ma anche una dichiarazione della sovranità dell'amministrazione esecutiva, perchè la sovranità come irresponsabile impedisce la formazione di un diritto amministrativo e la chiarificazione di rapporti fra legge e regolamento (1).

Per quanto attiene poi alla possibilità di adottare un criterio discriminativo sono state proposte diverse formule, come quella che la legge delibera e il regolamento eseguisce o che la legge stabilisce la massima, la sostanza, e il regolamento i particolari. Ma questa formula ed altre simili non sono soddisfacenti perchè anche i regolamenti come le leggi sono fatti per casi ipotetici genericamente considerati. E' da ritenersi invece che se non può darsi un criterio distintivo che confini con precisione le due potestà dal lato del potere legislativo, tranne quello che il potere legislativo non può usurpare l'atto amministrativo, resta sempre fermo però il criterio relativo e negativo preso dal lato del potere esecutivo ed è che questo non può dettare norme ad atti diversi dalla legge e fuori del giro da essa indicati. E ciò perchè en-

(1) Meucci. Istituzioni di diritto amministrativo. p. 47-48.

trambe, sia quella legislativa che quella regolamentare, sono obbligatorie, attingendo entrambe la loro virtù giuridica alla stessa fonte che è la sovranità, con questa sola ed unica differenza che la prima è tale assolutamente e la seconda solo condizionatamente o relativamente, vale a dire in quanto non si scosti dalla legge o meglio in quanto operi secondo la legge, e di ciò, dice il Meucci, si ha una prova oltre che ideale anche espressa nel diritto italiano per l'art. 6 dello Statuto fondamentale del Regno. E così il D'Alessio esprime incisivamente lo stesso concetto, dicendo che la legge limita e condiziona il regolamento (1). Nè ciò può sembrare strano, stante che per concorde opinione della nostra dottrina il regolamento viene classificato come un atto amministrativo generale ed il carattere differenziale con gli atti amministrativi sta nel loro contenuto diverso (attività concreta nel caso degli atti amministrativi, norma in quello dei regolamenti), mentre l'elemento comune è quello formale in quanto gli uni e gli altri emanano da organi del potere esecutivo (2).

L'esistenza del regolamento quindi accanto alla norma emanata dagli organi legislativi si rivela come un'imprescindibile necessità giuridica, ed è evidente che nella moderna organizzazione statale non possa questa facoltà regolamentare essere limitata agli organi dirigenti dello Stato ma debba essere riconosciuta a tutti quegli Enti che per l'esercizio delle loro funzioni hanno bisogno di un potere discrezionale, e fra questi Enti vanno in primo luogo riconosciuti i Comuni, a proposito dei quali molte discussioni si sono svolte circa il fondamento della loro potestà regolamentare.

Al riguardo v'è infatti in dottrina una notevole divergenza, perchè mentre alcuni vorrebbero far derivare l'origine della potestà regolamentare attribuita al Comune dall'autonomia di esso, affermando che trattasi di un potere inerente alla natura stessa

(1) D'Alessio. Istituzioni di diritto amministrativo. p. 88.

(2) Forti. Lezioni di diritto amministrativo. v. II, p. 50.

dell'Ente, altri al contrario sostengono che la facoltà di emanare regolamenti e quindi delle vere e proprie norme giuridiche, spetti unicamente allo Stato, essendo quest'ultimo l'unico ed esclusivo titolare della sovranità, e non essendo concepibile una facoltà degli Enti pubblici di emanare regolamenti se non in quanto lo Stato lo permette. E così uno dei principali sostenitori di questa seconda teoria, lo Zolger, porta fino alle sue estreme conseguenze il principio contenuto in essa, affermando che la potestà regolamentare degli Enti pubblici deve derivare da una delegazione legislativa, in quanto che per principio solo l'autorità governativa può emanare regolamenti, mentre invece quelle non governative lo possono solo in quanto questo diritto sia a loro espressamente concesso.

I sostenitori della prima teoria invece, partendo dal rilievo che il Comune è un ente autarchico, dotato di personalità giuridica, affermano che al pari di ogni altro ente fornito di detta personalità, anche il Comune è capace di volere e di manifestarsi; nel campo giuridico, emanando quei regolamenti che gli siano consigliati dalla cura dei propri interessi, senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione legislativa, poichè la sua attività è essenzialmente libera ed esso potrebbe quindi liberamente emanare regolamenti, avendo piena potestà di disporre su tutte le materie che rientrano nella sfera della sua naturale competenza. Così il Cammeo, ripetendo l'affermazione che il Goodnow aveva già fatto per gli Stati Uniti, sostiene che la facoltà regolamentare spetta al Comune ipso iure, in virtù d'una consuetudine antichissima ed universale (1), ed il Mortara afferma che si tratta d'una speciale facoltà propria degli Enti pubblici, la quale trae dalla legge la misura e l'abilitazione per il suo effettivo esercizio (2). Invece il Borsi sostiene che la facoltà regolamentare del Comune non è che una forma che appartiene alle pubbliche amministrazioni in genere. Infatti, la considerazione che il Comune possa

(1) Cammeo. Op. cit. p. 101.

(2) Mortara. Commentario al Codice ed alle leggi di procedura civile. 1-82.

porre in essere atti amministrativi, contiene già in sè stessa il principio giustificativo della facoltà regolamentare, perchè il regolamento non cessa, non ostante la sua complessità ed importanza, di essere un atto amministrativo (3-4).

Parimenti il Presutti pone in evidenza che ciò che l'Amministrazione può disporre in un singolo caso può ordinare per una serie futura di casi simili, di guisa che il regolamento comunale non è altro in fondo che un atto amministrativo generale, e ciò rientra perfettamente nella formula ormai classica dello Gneist, ciò che l'Autorità può comandare e vietare in ogni singolo caso, può comandarlo e vietarlo in generale per tutti i casi simili dell'avvenire. Formula questa che non è sufficiente però a spiegare da sola il fondamento della potestà regolamentare, onde a ragione fu modificata dal Cammeo nel senso che occorre una facoltà discrezionale da parte dell'amministrazione (2). Se non che, a questa, che è ormai la concezione quasi universalmente accettata dalla nostra dottrina per i regolamenti in generale, si oppone lo Zanobini, asserendo che se l'appartenenza al potere esecutivo d'una potestà discrezionale fosse sufficiente fondamento alla potestà regolamentare, ne deriverebbe che qualunque organo della pubblica amministrazione investito di tale potestà potrebbe emanare regolamenti, ciò che in effetti non si verifica nel nostro diritto. Occorre quindi qualche altra cosa, e cioè che la legge riconosca ai singoli organi una potestà regolamentare, poichè

(3) Borsi. Le funzioni del Comune italiano. p. 64.

(4) Alcuni scrittori tedeschi però, fermandosi sul contenuto giuridico dei regolamenti, hanno rilevato che questi contengono una norma, mentre gli atti amministrativi hanno nella maggioranza dei casi contenuto negoziale, o si risolvono in una pronuncia, in una dichiarazione di scienza. Non si possono quindi identificare tra loro due concetti profondamente diversi nel contenuto: la distinzione tra atti amministrativi generali e speciali, fatta dal Meucci, Ranelletti ed altri, presuppone che ambedue appartengono alla stessa categoria (atto amministrativo) e si verrebbe a negare al regolamento quindi quel carattere di generalità e di astrattezza che gli è inerente, ove lo si volesse relegare nella categoria dei primi.

nemmeno i ministri hanno di regola facoltà di emanare regolamenti, costituendo i regolamenti ministeriali un'eccezione nel nostro diritto.

Ed allora non può bastare più il semplice potere discrezionale, ma occorre un'espressa volontà di legge (1). Ma il Forti nota che non v'è alcuna incompatibilità fra la formula che lo Zanobini ha combattuto e quella che egli sostiene, perchè sono vere entrambe. Infatti la prima vuole essere soprattutto una spiegazione teorica del potere regolarmentare, spiegazione la quale non esclude punto il principio secondo cui questa facoltà, la quale potrebbe logicamente spettare a qualsiasi organo dell'amministrazione in concreto, spetti invece solamente a quegli organi cui la legge o la consuetudine l'abbiano riconosciuta (2). Ed è questa la tesi che è stata molto bene illustrata dallo Iellinek. Egli infatti nota che il concetto d'una sfera autonoma di azione del Comune ha trovato le sue basi in quell'ordine di idee entro il quale si svolse la Rivoluzione francese, e non fu altro che l'applicazione delle idee del diritto naturale, tendenti a creare una linea di confine tra lo Stato e il Comune, a quello stesso modo che per il possesso dei diritti proprii e intangibili dell'individuo di fronte allo Stato: come l'uomo così anche il Comune doveva avere i suoi diritti fondamentali che lo Stato non crea, perchè inerenti nella corporazione stessa. Ed attraverso un'acuta disamina l'Iellinek giunge alla conclusione che un'autonomia nel senso di poter liberamente legiferare non spetta al comune. Si potrebbe infatti trovare una potestà regolamentare autonoma negli antichi comuni, ognuno di essi retto a sè, secondo propri statuti, legiferando ognuno per suo conto, e non avendo al disopra alcun energico potere politico. Il comune moderno invece ha un imperium completamente diverso dal così detto *pouvoir municipale*, elaborato dai trattatisti della Rivoluzione francese e da quello spettante

(1) Zanobini. Sul fondamento giuridico della potestà regolamentare. Arch. Giurid. 1922, v. 87, p. 17 e seg.

(2) Forti. Op. cit. v. I, p. 60-61.

ai comuni dell'epoca medioevale, durante la quale la sovranità veniva sottratta allo Stato ed attribuita ad innumerevoli corporazioni nelle quali finiva per dissolversi lo Stato stesso.

Lo Stato moderno nel costituirsi dovette far proprio ogni originario diritto di sovranità di altri Enti, e trovando nel suo sorgere varie comunità, pur lasciandole sussistere, non poteva permettere che quel potere che esse si erano arrogato, di legiferare autonomamente, potesse più sussistere, ma permettere loro l'esplicazione di tale potere solo quando fosse compatibile con quello più elevato dello Stato,

Sembra assurdo quindi riconoscere al comune una facoltà di dettare precetti, in virtù della sua costituzione naturale. In sostanza un riconoscimento da parte dello Stato, sia pure indiretto, non può mancare. E, se, come afferma il Mortara, si tratta d'una facoltà che trae dalla legge la misura e l'abilitazione del suo effettivo esercizio, non può evidentemente parlarsi d'una facoltà propria degli enti pubblici, poichè se il comune deve nell'ambito della legge e col permesso di essa svolgere la propria attività e non può oltrepassare quei limiti che dalla legge gli sono stati segnati, si viene conseguentemente a stabilire una sfera di funzioni, entro la quale la legge permette al comune di dettare norme giuridiche.

Quell'abilitazione per l'esercizio effettivo, di cui parla il Mortara, in buona sostanza non è altro che un riconoscimento della legge, riconoscimento poi che sembra essere in contraddizione con quella facoltà propria di cui egli stesso parla.

Comunque il regolamento comunale è per i cittadini fonte di diritto e la sua violazione equivale alla violazione di legge, tanto vero che per la violazione di esso è ammesso il ricorso in Cassazione (1), ed allora il contenuto del regolamento comunale è un comando che nell'ambito del territorio assegnato all'Ente per l'esercizio delle sue funzioni ha la stessa efficacia della legge.

(1) Borsi. Le funzioni del Comune italiano. Nel Trattato dell'Orlando, p. 103 e seg.

Ma non pochi scrittori, specialmente tedeschi, hanno voluto negare al regolamento comunale il valore di fonte di diritto obiettivo, affermando che esso è destinato esclusivamente ad eseguire la legge: niente altro quindi che la sola realizzazione di quello che la legge ha voluto.

Ora è da notare che questa teoria anzitutto è contraddetta dal fatto che per alcune materie la legge non contiene una disciplina giuridica, ma si limita a stabilire che il regolamento comunale sarà il mezzo con cui essa si attuerà, e quindi è fonte di diritto in quella data materia. Inoltre tale teoria urta contro le linee fondamentali del nostro diritto amministrativo. Difatti, in tal modo si ridurrebbe il regolamento ad un semplice strumento materiale di cui la legge si servirebbe, e che non avrebbe altro scopo se non quello di attuare in concreto un'astratta volontà di legge preesistente. Male è stato compreso infatti dai sostenitori di questa teoria il principio della sottoposizione dell'amministrazione alla legge, affermatosi nello stato di diritto, il quale se svela l'assurdità della tesi d'un'assoluta separazione tra l'una e l'altra, non vuole affatto dire però che l'uno sia esecuzione dell'altra, e che la legge sia una condizione del regolamento. E' da ritenersi che sia la legge che il regolamento sono entrambi fonti di diritto ed il regolamento si distingue dalla legge solo per la sua forma, emanando esso da un'autorità amministrativa. Lo si può ritenere quindi atto amministrativo formale e legge materiale.

Ad ogni modo, lasciando da parte le varie opinioni sulle quali la dottrina non ancora ha raggiunto l'accordo, un fatto è innegabile ed è l'esistenza stessa del regolamento comunale, esistenza giustificata empiricamente dalla considerazione che esso costituisce uno di quei poteri necessari per l'espletamento dell'attività comunale, e ben valgono anche per esso le esaurienti spiegazioni che si danno per giustificare l'esistenza dei regolamenti generali, e cioè che non è concepibile che la vita dello stato sia a priori regolata dalla legge, perchè questa è una regola

astratta che non sempre, e specie per determinate materie, può possedere la necessaria flessibilità per adattarsi a tutte le esigenze della vita sociale, ed inoltre gli organi legislativi sono inadatti a provvedere all'infinita varietà dei casi pratici che possono presentarsi, per i quali invece ben può provvedere un regolamento, non potendosi inoltre concepire che gli organi amministrativi dello Stato si limitino ad una semplice esecuzione delle norme contenute in leggi formali, poichè come fu autorevolmente affermato, uno Stato non è concepibile senza governo, e governo è per la sua stessa essenza potestà di agire non certo arbitrariamente, ma certo liberamente (1).

Inoltre è d'un'evidente chiarezza il facile rilievo che i comuni, come enti a diretto ed immediato contatto con i cittadini, sono indubbiamente gli organi più adatti a provvedere a tutti i minuti e svariati bisogni della vita sociale, salvo il limite negativo del rispetto di tutta la legislazione vigente, che per la sua stessa essenza non ammette deroga alcuna, e l'esistenza del regolamento costituisce inoltre una garanzia di giustizia, perchè mentre se non vi fosse la norma regolamentare l'amministrazione potrebbe adottare diversi provvedimenti per identici casi, l'esistenza del regolamento costituisce invece una garanzia per i cittadini, perchè questi, oltre a conoscere preventivamente quale sarà il comportamento dell'autorità comunale in date circostanze, sanno che non si potrà in alcun modo verificare una disparità di provvedimento non potendosi derogare al regolamento per uno o più casi singoli, ma sempre a solo un provvedimento di carattere generale.

(continua)

M. DI FIDIO

(1) Codacci-Pisanelli. Diritto amministrativo p. 25 42.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

77. **Certificati di scorta per i prodotti di carni suine destinati agli Stati Uniti di America.** (C. 23 febbraio 1935 n. 7649 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno con circ. n. 24996130212 del 1° corr. comunica quanto appresso:

« Con la circ. 26 febbraio 1931 n. 24996-45034, furono stabilite le norme concernenti il certificato di scorta alle carni suine preparate od insaccate da esportare negli Stati Uniti d'America.

In seguito poi a richiesta del Governo Americano si è provveduto alla compilazione di apposito modulo (mod. 28 bis), di cui sono già stati dotati gli uffici di porto e di confine competenti.

Si rende ora necessario che il certificato di origine e di sanità, da rilasciarsi dai veterinari comunali nel modo prescritto con la ministeriale 10 giugno 1925, n. 24306, allorchè trattasi di prodotti di carni suine da esportare dagli Stati Uniti, sia sempre accompagnato da altro certificato, che deve portare la seguente intestazione:

Certificato complementare per le esportazioni negli Stati Uniti di America delle carni e prodotti di carni suine contenenti tessuti muscolari, preparati secondo le abituali regole per essere consumati senza cottura.

L'attenzione del veterinario comunale in detto certificato deve essere redatta nei precisi seguenti termini:

Il sottoscritto dichiara che il prodotto od i prodotti qui sotto specificati sono stati preparati nei modi consueti per essere consumati senza cottura, e che contengono tessuto muscolare di maiale, il quale, allo stato fresco, o dopo recente salatura, è stato mantenuto ad una temperatura non superiore a 5 gradi fahrenheit per non meno di 20 giorni.

Il certificato medesimo deve portare le seguenti indicazioni: *qualità dei prodotti, numero dei pezzi e dei colli, peso marchio di identificazione apposto sulle carni o sugli imballaggi, nome ed indirizzo dello speditore, nome del destinatario, luogo di destinazione negli Stati Uniti, Comune e data di rilascio del certificato, ed, infine, la firma del veterinario comunale.*

Sulla base dei due suddetti certificati rilasciati dal veterinario comunale, ed in sostituzione di essi, che verranno trattenuti e

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

conservati in ufficio, il veterinario di confine e di porto provvederà, a sua volta, al rilascio di due distinti certificati, di cui uno conforme al certificato ufficiale precedentemente concordato col Governo Americano, secondo le prescrizioni della ministeriale 10 giugno 1925 sopra citata, e l'altro complementare, rappresentato dal mod. 28 bis, di cui si è detto in precedenza.

Si raccomanda alle EE. LL. di voler impartire, in conformità di quanto sopra, le opportune disposizioni ai dipendenti uffici veterinari comunali e di confine e di porto, e di renderne informati gli Enti commerciali interessati ».

Nel ricordare che la suindicata ministeriale del 10 giugno 1925 n. 24306 è riportata a pag. 162 del B. A. di questa Provincia del 1925, prego impartire le disposizioni del caso all'ufficio veterinario dipendente, richiamando inoltre l'attenzione delle persone di codesto Comune, che debbono comunque spedire prodotti di carne negli Stati Uniti di America, sulle disposizioni suindicate.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Pubblicazioni

M. Massa — *Le sovrimposte comunali e provinciali* — Tip. Editr. C. Nani, Como — lire 4,50.

Il sig. Michele Massa, segretario capo del Comune di Sulmona, in questo suo sobrio lavoro, che forma parte della simpatica « Biblioteca pratica Raccolta Ostinelli » prende le mosse nella sua chiara esposizione dalla vicenda delle sovrimposte nel primo cinquantennio della vita nazionale. Passa poi ad esporre il regime libero, il blocco ed i provvedimenti intesi al riordinamento delle sovrimposte per quindi esaminare ed illustrare l'attuale regime determinato negli articoli 93 e 146 della legge com. e prov. e 254 a 259 e 306 del T. U. 14 settembre 1931 n. 1175, modificati col R. D. Legge 18 dicembre 1933 n. 1737.

La consultazione del libro è di indubbia utilità per gli amministratori e segretari dei comuni e provincie.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

78. Impiegati degli Enti locali. Cessione del quinto dello stipendio.
79. Organizzazione dei servizi per la lotta contro le mosche.
80. Rilevazioni mensili provvisorie e definitive di statistica demografica.
81. Giunta centrale per gli studi storici.
82. Inchiesta sulle case rurali.
83. Sussidio alle farmacie. Applicazione della riduzione di cui al R. D. L. 14 aprile 1934 n. 561.
84. Ente nazionale fascista della mutualità scolastica.
85. Esattorie. Riposo ore pomeridiane del sabato.
86. Revisione delle licenze di commercio.

Parte II.

La potestà normativa del Comune. — *M. di Fidio.*

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 83 a n. 86 — Nel personale della R. Prefettura — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

83. **Sussidio alla Farmacia. Applicazione della riduzione di cui al R. D. L. 14 aprile 1934 n. 561.** (C. 8 marzo 1935 n. 10406 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Questa Prefettura ha mosso al Ministero dell'Interno il quesito se i sussidi concessi alle farmacie dai comuni siano soggetti alla riduzione del 12 % di cui all'art. 6 del R. D. L. 14 aprile 1934 n. 561.

Il suddetto Ministero con nota 2 marzo n. 20500-I-A-G ha risposto che:

« Su conforme parere del Ministero delle Finanze, ai sussidi concessi alle farmacie dai comuni deve applicarsi la riduzione del 12 % prevista dal R. D. L. 14 aprile 1934 n. 561, poichè, secondo quanto è stato precisato nella circ. 9 maggio 1934 del Capo del Governo, il predetto R. D. n. 561 ha le stesse finalità di quello n. 1491 del 1930, le cui riduzioni furono applicate ai sussidi in parola ».

I sussidi pertanto in parola sono soggetti sia alla riduzione del 12 % prevista dal R. D. L. 20 novembre 1930 n. 1491, sia a quella prevista dal R. D. L. 14 aprile 1934 n. 561.

Complessivamente pertanto i sussidi suddetti vanno ridotti del 22,56 %.

Prego provvedere in conformità assicurando.

Il Prefetto - SOPRANO

84. **Ente Nazionale Fascista della Mufualità scolastica.** (C. 9 marzo 1935 n. 964 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

È nota alle SS. LL. l'opera di assistenza e di previdenza che l'Ente Nazionale Fascista della Mutualità Scolastica svolge, nell'adempimento dei suoi fini istituzionali, tra gli insegnanti e le famiglie degli alunni, e specialmente tra i bambini del popolo, a favore dei quali la sua azione assistenziale è stata sempre larga di benefici.

Nel confermare tali proficui risultati, si pregano le SS. LL. di voler confortare col loro appoggio l'azione dell'Ente, perchè questo possa assolvere, con vantaggi sempre più sensibili, il compito che gli è stato affidato tra le istituzioni del regime.

Il Prefetto - SOPRANO

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

78. **Impiegati degli Enti locali. Cessione del quinto dello stipendio.** (C. 19 marzo 1935 n. 7869 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' noto alle SS. LL. come l'Associazione Fascista del Pubblico Impiego svolga, a vantaggio dei suoi associati ed attraverso l'Ufficio Credito del Pubblico Impiego, una importante ed apprezzata attività assistenziale nel campo della concessione di prestiti contro cessione del quinto dello stipendio.

Tale attività, che ha, per la parte finanziaria, la collaborazione delle Casse di Risparmio e di altri Istituti di notoria serietà e solidità, ha lo scopo politico e sociale di offrire ai dipendenti degli Enti locali la possibilità di perfezionare le accennate operazioni di prestito con una procedura sollecita, eliminando l'onere che deriva dall'opera di intermediari, normalmente più solleciti del proprio personale vantaggio che di quello dell'impiegato, e rendendo più vantaggiose le condizioni di ammortamento per il modico saggio d'interesse, che può essere praticato dagli Enti finanziatori associati all'Ufficio di Credito del pubblico impiego.

In vista di tali vantaggi, che con lo sviluppo dell'azione del predetto Ufficio potranno divenire ancor più sensibili, questa Prefettura segnala l'azione assistenziale dell'Ufficio stesso, agli impiegati che dipendono dall'amministrazione degli Enti locali, affinchè possano beneficiarne sottraendosi a forme speculative, ove particolari esigenze della loro situazione debbano indurli a ricorrere alle operazioni di prestito suaccennate,

Si fa presente alle SS. LL. che le domande dei dipendenti devono essere avviate all'Ufficio di Credito per il loro tramite, e che all'atto della presentazione delle domande sarà opportuna una valutazione della reale necessità dell'operazione di prestito, nei confronti del richiedente.

Con riferimento alle circolari in data *16 agosto 1931 e 12 marzo 1932*, d'ugual numero, si richiama ancora una volta la stretta osservanza dell'obbligo che le amministrazioni assumono per la trattenuta ai dipendenti ed il regolare versamento agli istituti di credito interessati delle quote mensili di ammortamento dei prestiti in questione.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione,

Il Prefetto - SOPRANO

79. Organizzazione dei servizi per la lotta contro le mosche. (C. 12 marzo 1935 n. 9856 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Negli anni decorsi questa Prefettura ha più volte richiamato l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità di una energica lotta contro le mosche, in considerazione della grande importanza che questo insetto assume nella trasmissione di molte malattie infettive.

Affinchè tale lotta riesca efficace, l'esperienza ha dimostrato che è necessario predisporre tempestivamente l'organizzazione dei servizi relativi, in modo da poterli iniziare al principio della primavera, nel quale periodo riesce più facile colpire nelle prime fasi di sviluppo le nuove generazioni di mosche.

Le campagne intraprese in molte località ed anche in piccoli centri, come Montecatini, Brioni, Capri, e più recentemente Spoleto, hanno mostrato quali brillanti risultati si possono ottenere con una lotta tempestivamente intrapresa e razionalmente organizzata.

La prima fase di tale organizzazione consiste nell'identificazione accurata di tutti i focolai di possibile sviluppo delle mosche, e cioè di luoghi ove si raccolgono detriti organici di rifiuto. Tali depositi, in parte conosciuti e permessi, in parte abusivi, dovranno, caso per caso, essere eliminati e, quando ciò non

risultati possibile, dovrà essere predisposto il loro trattamento sistematico con efficaci mezzi di demoscazione.

E' appunto su questa fase iniziale della lotta, che può e deve essere tempestivamente iniziata, che è opportuno richiamare sin da ora l'attenzione delle SS. LL.

La precisa conoscenza del campo di lotta agevolerà anche la razionale preparazione dei mezzi finanziari e tecnici per la sua attuazione.

Come fu ripetutamente indicato nelle precedenti circolari, la vigilanza e l'applicazione dei relativi provvedimenti devono essere portate specialmente sui servizi di raccolta, trasporto e smaltimento delle immondizie domestiche e stradali, sulle stalle e sui letami e concimaie; sui mercati e sugli esercizi pubblici, sui locali di produzione e di smercio delle sostanze alimentari, ed infine sulle collettività, ospedali, case di cura ecc.

Anche un'attiva propaganda riuscirà di indubbio vantaggio allo scopo di far collaborare l'intera popolazione alla lotta intrapresa dall'autorità sanitaria.

Questa Prefettura confida che le SS. LL., consci dell'importanza dell'argomento, con la collaborazione degli Ufficiali sanitari, predisporranno le provvidenze necessarie, delle quali si gradirà a suo tempo essere informati.

Il Prefetto — SOPRANO

80. Rilevazioni mensili provvisorie e definitive di statistica demografica.
(C. 16 marzo 1935 n. 9240 ai Podestà e Commissari pref. dei Comuni della Provincia).

L'On: Istituto Centrale di Statistica comunica: « Alcuni Comuni chiedono chiarimenti riferendosi:

1.° alle raccomandazioni fatte dalle rispettive RR. Prefetture, in merito alle discordanze fra i dati sul movimento della popolazione desunti dai modelli 1 mov. pop. e dai modelli C;

2.° al calcolo della popolazione presente di cui alla parte IV del Quadro II del mod. C.

I Comuni fanno presente che:

1) i dati mensili riportati nella cartolina mod. 1 non possono

corrispondere a quelli riportati nel mod. C, perchè nel mod. 1 i Comuni devono tener conto, per i matrimoni, per le nascite e per le morti, della data di formazione o trascrizione degli atti originali nei Registri di Stato Civile, mentre, per le rilevazioni definitive mensili ed annuali (mod. C e prospetto E) si deve tener conto della data in cui i matrimoni, le nascite e le morti sono avvenute.

Effettivamente, tali differenze debbono sussistere specie per i Comuni in cui il movimento mensile è rappresentato da piccoli numeri, ma esse non possono essere notevoli, quali quelle sulle quali si è fermata l'attenzione delle Superiori Autorità, e tendono ad attenuarsi col trascorrere dei mesi.

Infatti, nascite, morti e matrimoni avvenute ad es. alla fine del mese di gennaio e registrati o trascritti nei primi giorni del mese di febbraio, figureranno in meno nella cartolina mod. 1 del mese di gennaio, in confronto di quelli riportati nel modello C, ma figureranno in più nella cartolina mod. 1 del mese di febbraio, in confronto del rispettivo mod. C.

Nel complesso annuale, cui questo Istituto si riferiva nelle comunicazioni fatte alle Prefetture con la circ. n.º 2 del 4 gennaio 1935-XIII, comunicate da questa con circolare 25 detto numero 1893, tali differenze tendono a scomparire ed i dati, sia nel mod. 1 che nel mod. C, coincideranno nella massima parte dei casi e non potranno mai dar luogo alle notevoli differenze che sono state notate.

Devo pertanto raccomandare perchè sia tenuto presente che i dati da inserire nella cartolina modello 1, devono corrispondere esattamente al numero degli atti di stato civile formati nel Comune dal primo all'ultimo giorno del mese, più quelli trasmessi in originale.

A tale proposito, occorre anche raccomandare quanto segue, per quanto riguarda i nati vivi ed i morti: dovrà essere tenuto presente che per i bambini nati vivi, ma morti prima della denuncia di nascita, non viene compilato l'atto di morte in base

alle disposizioni dell'art. 56 del R. D. 15-11-1865 n. 2602 sull'ordinamento dello stato civile e quindi se risulta che vi siano bambini nati vivi, ma morti prima della denuncia di nascita, dovranno essere considerati fra i nati vivi e dovranno essere aggiunti ai morti. Il numero quindi dei morti può essere superiore a quello del numero degli atti di morte risultanti dai Registri. Se risulta invece, agli effetti statistici, che trattasi di bambini venuti alle luce senza aver respirato, non dovranno essere compresi nè fra i nati vivi nè fra i morti, ma dovranno essere annotati come nati morti: in tal caso il numero dei nati vivi sarà inferiore a quello degli atti di nascita registrati dal 1° all'ultimo giorno di ciascun mese.

2) Compilazione della parte IV del Quadro II del mod. C. Nell'intestazione del mod. C e nella nota (b) apposta al mod. stesso, è chiaramente detto che esso deve contenere i dati relativi alla popolazione presente; quindi, nella parte IV del quadro II del mod. C (1935), il calcolo della popolazione dovrà essere basato sugli elementi indicati nelle intestazioni delle colonne 2 e 3 della parte IV e comprendere, cioè, non solo le variazioni relative alle persone iscritte nel registro di popolazione e presenti nel Comune, ma anche quelle relative a persone che, pur non essendo iscritte nel registro di popolazione del Comune, vi si trovino, per una circostanza qualsiasi, temporaneamente presenti.

I dati relativi a nascite, morti, o matrimoni, avvenuti in altri Comuni del Reguo od all'Estero e riguardanti persone iscritte nel registro di popolazione del Comune, vanno annotati rispettivamente nei quadri 1 e 2 del prospetto F e debbono essere computati solamente per il calcolo della popolazione residente.

Si gradirà un cenno di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

81. **Giunta centrale per gli studi storici.** (C. 13 marzo 1935 n. 527 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta osservanza e con preghiera di impartire analoghe istruzioni ai dipendenti uffici, si trascrive la seguente circ. della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 21 genn. n. 2262.3.1, relativa all'oggetto sopradistinto:

« Com'è noto, il R. D. L. 20 luglio 1934-XII n.° 1226 ha istituito una Giunta Centrale per gli Studi storici, affidandole il compito di coordinare le attività di tutte le istituzioni storiche del Regime.

« La Giunta, che ha preso sede presso il Ministero dell' Educazione Nazionale, funzionerà in tal modo da organo consultivo per ogni questione che, direttamente o indirettamente, possa riguardare la ricerca storica.

« In vista di ciò, ed anche per fare in modo che la Giunta possa effettivamente avere quella visione totalitaria che è indispensabile per il conseguimento dei fini che la legge le assegna, si prega codesto On. Ministero di voler impartire ai dipendenti uffici opportune istruzioni intese ad evitare che siano adottate decisioni in materia di ricerche storiche senza il preventivo parere della predetta Giunta Centrale ».

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

82. Inchiesta sulle case rurali. (C. 20 marzo 1935 n.° 12153 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia) (1).

Fermo restando le disposizioni impartite con le circolari 29 settembre u. s. n. 48440 e 15 dicembre u. s. n. 51783, pubblicate rispettivamente a pagg. 353 e 489 del B. A. anno 1934, si comunica che questa Prefettura non ha alcun deposito di modelli relativi alle inchieste sulle case rurali e quindi è impossibilitata a rispondere alle richieste che in proposito vengono rivolte dai Comuni.

E' necessario pertanto che i Comuni si provvedano di detti prospetti dal commercio, sempre quando non credono di tracciarlo a mano nelle dimensioni del modulo inviato con la circolare n.° 48440.

Si avverte ancora che il prospetto deve essere inviato nei primi 5 giorni di ogni mese sul tracciato prescritto, anche se negativo.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) I prospetti di cui trattasi si trovano in vendita presso la tipografia Cav. A. Volpe e figli di Salerno.

(v. cont. Atti Ufficiali in copertina)

Parte II.

La potestà normativa del Comune.

(vedi cont. pag. 85)

Capitolo 2.° — Classificazione e limiti.

La classificazione dei regolamenti nel nostro diritto è malsicura, per la varietà delle distinzioni esistenti in dottrina.

Giova notare preliminarmente che alcuni scrittori tedeschi (Meyer, Gneist, Selignan, Loning) distinguono i regolamenti in giuridici ed amministrativi, rilevando che soltanto i primi contengono una norma di legge in senso materiale, che pongono conseguentemente delle limitazioni alla libera sfera di attività dei cittadini, costituendo tra loro reciproci rapporti giuridici, mentre i secondi riguardano l'Amministrazione in senso stretto, sono istruzioni dirette ai cittadini, ai funzionari, e riferentisi all'organizzazione, alla struttura dell'Ente. Questa dottrina che è stata largamente ed esaurientemente confutata dal Cammeo, parte da erronee concezioni: alcuni di quelli che la dottrina in parola chiama amministrativi, e cioè i regolamenti di organizzazione sono essi pure dei regolamenti che contengono una norma di diritto in senso materiale, in quanto possono riguardare interessi dei cittadini, e possono influire sulla loro libertà. Solamente vero può essere il fatto che le istruzioni di servizio non siano regolamenti giuridici, perchè non contengono una norma di diritto, ma è altrettanto certo che non siano dei regolamenti, perchè esse non sono altro che comandi emanati dal superiore gerarchico ai suoi dipendenti e che esauriscono la loro efficacia nello interno dell'amministrazione, senza alcun riverbero sulla libertà dei cittadini e sui loro interessi. Quindi quelli che vengono chiamati regolamenti amministrativi o contengono una norma di diritto ed allora sono proprio dei regolamenti giuridici, o non contengono nessuna norma ed allora non sono proprio dei regolamenti, ma delle semplici istruzioni di servizio.

Circa la distinzione dei regolamenti comunali essi possono distinguersi in tre specie diverse: esecutivi, indipendenti e delegati. Si parla anche però dei regolamenti di organizzazione che il Ranalletti fa rientrare fra quelli delegati (1).

I regolamenti indipendenti sono quelli che il comune emana in forza d'una generale facoltà dispositiva concessagli dalla legge. Anticamente si fondavano sul concetto di norme contrattuali di offerta al pubblico secondo il diritto privato e come tali vennero in principio ritenuti ammissibili (2). Come esempio di regolamenti comunali indipendenti si possono citare quelli che regolano l'organizzazione di alcuni istituti pubblici di carattere facoltativo pel comune, come ad es. biblioteche, musei, bagni, asili, ecc.

I regolamenti esecutivi sono quelli che il comune emana in adempimento di un precetto di legge, che ne esige la formazione, determinandone tutti o almeno i più importanti fra gli oggetti. Rientrano in questa categoria i regolamenti che i comuni emanano per l'applicazione e riscossione di alcuni tributi locali (3), quelli edilizi, quelli sullo stato giuridico degli impiegati e salariati, ecc.

Infine i regolamenti delegati sono quelli che il comune emana in virtù d'una potestà espressamente attribuitagli dalla legge, e non già per la sua qualità di ente autarchico territoriale. Fra questi regolamenti rientrano quelli di polizia ed igiene in quanto comminano delle sanzioni penali per la loro trasgressione.

Ma per quanto attiene alla classificazione dei regolamenti comunali acutamente nota il Borsi che essa deve accettarsi ed applicarsi in senso relato e non in senso assoluto, vale a dire tenendo conto dei caratteri prevalenti di un dato regolamento in rapporto ai caratteri propri d'una categoria individuata nella classificazione, prescindendo da ogni criterio troppo rigido e dalla

(1) Ranalletti. Istituzioni di diritto pubblico, p. 334.

(2) Vitta. Diritto amministrativo v. I. p. 55.

(3) Il Vitta fa rientrare questi ultimi fra i regolamenti delegati. Cifr. Vitta Op. cit. p. 60-61.

pretesa di identificare in modo pieno la figura astratta del tipo di classe e l'oggetto classificato.

Circa i limiti poi nei quali possono emanarsi regolamenti comunali, si può dire che essi sono dati con formula sintetica dagli stessi limiti del potere discrezionale della pubblica Amministrazione e ciò per la considerazione che essendo il regolamento un atto amministrativo, non può derogare a quelle limitazioni a quest'ultimo inerenti.

D'altra parte non si possono applicare per i regolamenti tutte le norme che valgono per i regolamenti statuali e non con debite ed ampie limitazioni. Così ad es. non è di nessuno interesse la vecchia questione posta innanzi dalla dottrina tedesca circa la distinzione di tutti i regolamenti in giuridici ed amministrativi, che d'altra parte la nostra dottrina ha esaurientemente confutata, come pure non interessa per l'argomento specifico le conclusioni alle quali altre teorie, come quella liberale o quella autoritaria, ecc.... giungeva in tema di facoltà regolamentare, ma i limiti posti ai regolamenti comunali sono originati anche in larga parte dalla considerazione che essi sono emanati da un'autorità che non è indipendente, ma sempre subordinata, oltre che alla legge, anche agli organi gerarchicamente superiori dello stesso potere. Ben più importanti e definiti invece sono altri limiti giuridici posti all'attività regolamentare dei comuni.

Così innanzi tutto il regolamento non può contraddire alle leggi, sia materiali che formali, perchè il rispetto della norma legislativa costituisce un limite generale della facoltà regolamentare a qualunque autorità attribuita. Ed oltre che alle leggi i regolamenti comunali non possono contraddire nemmeno ai regolamenti generali emanati dagli organi centrali dello stato, sia che abbiano efficacia in tutto il Regno, sia che abbiano applicazione per una data zona, nella quale sia compresa il comune. e ciò perchè l'attività di quest'ultimo deve essere sempre subordinata e coordinata con quella dello Stato, poichè l'unità giuridica di questo e la pienezza della sua sovranità lo esigono.

Altro criterio da osservare è quello che i regolamenti comunali non contengano ripetizioni di norme contenute in testi di legislazione generale, e ciò sia perchè stante quest'ultima norma la ripetizione è per lo meno superflua, essendo essi applicabili di per sè indipendentemente da qualsiasi richiamo ne possa fare il regolamento comunale, e sia perchè può dar luogo a difficoltà a volte non lievi, come quella ad es. che riproducendo in un regolamento comunale una norma già contenuta in una legge o in un regolamento generale, allorchè questo testo di legislazione generale varia, si pone all'interprete il compito, certo non facile, di studiare quale parte del regolamento sia ancora in vigore e quale parte sia invece stata abrogata, per effetto del mutamento avvenuto nella norma, o in quel gruppo di norme riferentisi a quel rapporto che con la ripetizione di dette disposizioni il regolamento ha inteso regolare, e senza calcolare infine che la ripetizione di norme, specialmente contenute nei codici, è cosa molto delicata, perchè ogni più piccola variazione nella dizione di esso, e spesso anche il posto che nella sistematica delle disposizioni legislative la norma occupa, può portare sensibili spostamenti nella sua interpretazione.

Infine altri limiti giuridici posti all'attività regolamentare sono costituiti dal fatto che il regolamento non deve contenere norme sulle quali il comune non ha ragione di provvedere, giusta la dimostrativa enunciazione degli art. 109-113 del regolamento 19 febbraio 1926, n. 297, ed infine essi non debbono contenere norme riferentisi a casi che, presumibilmente si verificheranno una sola volta e ciò per la già detta ragione che, il provvedere su tali casi, è opera di atti amministrativi speciali e non generali, com'è il regolamento.

E' da notare poi che come nella nostra legislazione si trovano disposizioni riguardanti materie sulle quali i regolamenti comunali possono dettar norme, così ve ne sono altre che impongono ad essi divieti per date categorie di norme. Questi divieti debbono considerarsi rigorosamente tassativi. Ma, dice il Borsi, non può

invocarsi a giustificazione sufficiente di ciò che la regola generale relativa alla non estendibilità delle norme restrittive, poichè nella specie essa potrebbe dar luogo a due applicazioni uguali e contrarie. Perchè da una parte si potrebbe credere che i regolamenti comunali non possono dettare norme restrittive di libertà non specificatamente contemplate nelle tracce fornite dalla legislazione, e da un'altra parte si potrebbe ritenere che essi possano stabilire tutte quelle disposizioni, che mentre sono richieste dalle materie sulle quali provvedono, non sono proibite dalle norme legislative che si riferiscono ai regolamenti stessi, di modo che, partendo prima dai diritti dei cittadini e poi dalle facoltà del Comune, si avrebbero due conclusioni contrarie.

Ed allora è più esatto quanto il Borsi asserisce a spiegazione dell'accennato quesito, e cioè che tutte le enunciazioni fatte nella nostra legislazione di oggetti, proprii dei regolamenti comunali, hanno indole dimostrativa, mentre invece hanno carattere tassativo tutti i divieti da essa fatti di dati oggetti esclusi dalla attività regolamentare del Comune, fra i quali vanno in primo luogo i divieti di introdurre nei regolamenti certe norme restrittive della libertà dei Cittadini.

Ma, con tutto il rispetto dovuto al chiarissimo Autore, crediamo che questa spiegazione possa non essere soddisfacente sotto tutti i punti di vista. E ciò per un primo rilievo preliminare quale quello che quando il legislatore in una sua disposizione, a proposito di facoltà concesse all'individuo o all'ente enumera i casi nei quali questi diritti sono concessi, spesso la norma può più facilmente assumere un carattere semplicemente dimostrativo, perchè quando il legislatore scende ad una elencazione, per qualsiasi ragione ciò avvenga, è sempre facile che qualche caso non sia contenuto in essa, ed inoltre suffraga la considerazione che più facilmente può in questo campo esercitarsi l'analogia, mentre invece trattandosi di norme che proibiscono dati atti, negando determinate facoltà, acquista maggiore rilevanza il generale principio che tutte le disposizioni di carattere tassativo o restrittivo

non si attendono oltre i casi e tempi in esse espressi. Un nuovo rilievo è necessario, e cioè bisogna tener presente lo scopo dell'attività regolamentare del Comune, in rapporto a tutta la legislazione vigente, e quel che più conta ai principi direttivi di essa. Infatti, si è detto, ogni attività dell'uomo, che possa comunque portare una lesione all'altrui diritto, è regolata dalla legge nello stato moderno, ma, poichè questa non può, per la sua stessa generalità ed astrattezza, prevedere tutti i possibili casi nei quali, nell'interesse superiore della collettività è necessario che l'attività del cittadino abbia una regolamentazione, e d'altra parte trattandosi di necessità che variano da luogo a luogo è più adatta a provvedere ad esse l'opera di funzionari locali, così si rende necessaria la esistenza del regolamento comunale, che naturalmente può, specie quello di polizia urbana, dettare norme munite di sanzione per il caso di loro trasgressione.

Ma, ciò posto, si pone subito il quesito: può esso portare restrizioni alla libertà dei cittadini? Dopo il già detto riteniamo che la risposta non possa essere che negativa, perchè se è vero che il regolamento comunale ha per scopo l'interesse generale, che può quindi sovrapporsi a quello particolare dei singoli, d'altra parte è innegabile che i diritti di libertà sono per la loro stessa natura di tale importanza, che non possono, di regola, essere affidati all'attività regolamentare comunale, spesso varia da luogo a luogo. Ed inoltre i diritti di libertà non presentano quei caratteri che giustificherebbero una regolamentazione da parte del comune, perchè essi debbono essere perfettamente identici per tutti i cittadini, dato il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 24 dello Statuto fondamentale del Regno, a proposito dei quali può inoltre porsi il quesito se per la dizione degli art. 26 e 27 di esso Statuto non sia anche da questo canto esclusa la possibilità di disposizioni regolamentari comunali, dicendosi in essi che, nessuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e che nessuna visita domiciliare può aver luogo se non nei casi e nelle forme previste dalla legge,

appunto perchè data la grande delicatezza di questi diritti si senti il bisogno di assicurarne la loro garanzia con norme statutarie, a che i cittadini, non temessero come per lo passato, la loro lesione per ragioni a volte politiche, e spesso non tali da giustificarne la violazione.

E ciò perchè, come già si è detto, questi diritti occupano un posto preminente nella legislazione degli stati moderni, e come dice l'Iellinek, dopo che nella Virginia fu solennemente deliberata, il 12 giugno 1876, una dichiarazione dei diritti, e dopo che gli altri Stati della Confederazione Americana seguirono quest'esempio, la dichiarazione di alcuni diritti dell'uomo e del cittadino, o più generalmente di alcuni diritti fondamentali e di libertà è stata sempre considerata come uno dei compiti più importanti della legislazione costituzionale (1). E già fin dal secolo XVIII Cesare Beccaria avvertiva che gli uomini nello stato sacrificano soltanto una parte della loro libertà per godere con tanta maggiore sicurezza l'altra parte che ad essi rimane (2). Donde risulta che se il comune potesse dettar norme nella soggetta materia non si avrebbe più la sicurezza del godimento di questi fondamentali diritti di libertà, godimento che certo nel nostro moderno stato costituzionale costituisce un principio giuridico di fondamentale importanza, onde ben può concludersi che il divieto di porre nei regolamenti comunali norme restrittive della libertà dei cittadini, debba ritenersi come un principio generale della nostra legislazione, stante la deliberazione di tali diritti sui quali nessuna disposizione può emanarsi se non nelle forme di legge, e mediante decreti emanati dal Potere centrale, perchè se si nega al comune la facoltà di dettar norme nella soggetta materia, non si può fare altrettanto per lo Stato, in quanto ogni libertà non è altro che esenzione da costrizioni illegali, ma ben può lo Stato modificare le vigenti disposizioni e portare innovazioni alla tutela di cui questi diritti godono, e ciò

(1) Iellinek. Sistema dei diritti pubblici subbiettivi, p. 105.

(2) Beccaria. Dei delitti e delle pene, par. II.

perchè tutte le libertà sono riconosciute soltanto entro i confini determinati dalle leggi, e d'altra parte, non riuscendo possibile determinare un principio generale, al quale le leggi stesse siano informate, non si può fare altro che riportare le libertà alla formula la quale tutte le abbraccia: l'individuo non deve essere costretto dallo Stato ad alcuna prestazione contraria alla legge ed in conseguenza di ciò ha il diritto, derivante dal riconoscimento della sua libertà, di ottenere che le Autorità si astengano dall'impartirgli ordini non conformi alla norma suddetta, ed a pretendere che siffatti ordini vengano, ove occorra, annullati, ma non può impedire che, proprio alla norma legislativa, lo Stato nella pienezza della sua sovranità, porti qualche sostanziale modifica.

Altro limite importante posto alla facoltà regolamentare, sia governativa o comunale, ci è dato dall'art. 30 dello Statuto, per il quale nessun tributo può essere imposto e riscosso senza essere prima stato approvato dalle Camere e sanzionato dal Re, e ciò in omaggio al vecchio principio della sovranità popolare, ed anzi, come dice il Ranalletti, in questa materia il Senato si limita per ragioni di correttezza ad approvare il testo già discusso ed approvato dalla Camera dei Deputati. L'osservanza di questo limite presenta delle difficoltà, specie per quei tributi che rispondono a speciali servizi e che tecnicamente si chiamano tasse. Poichè mentre il tributo è obbligatorio per tutti, la tassa invece viene riscossa solo in considerazione dello speciale servizio di cui si avvantaggia il contribuente. Il Forti però osserva che in molti casi questa libertà è apparente e solo nominale, poichè vi sono dei servizi, come quelli dei mezzi di comunicazione, che sono diventati una necessità pratica nella nostra moderna vita sociale, e dei quali in linea di fatto il cittadino non può fare a meno di servirsi, ed inoltre può avvenire anche che il servizio sia obbligatorio. Così l'educazione fisica, la quale è impartita da un ente diverso dallo Stato ed è obbligatoria per tutti gli iscritti alle scuole medie e pareggiate, dando luogo al pagamento d'una tassa, il cui carattere obbligatorio rende difficile il distinguerla

da un'imposta, pur essendo indubitato la sua rispondenza ad un servizio speciale. Ed inoltre, in economia è pacifico che anche la tassa assume il carattere di imposta per quella parte che supera il costo del servizio. E' facile quindi che in questa materia nascano diversi dubbi, e così il Forti rileva che uno di questi è stato già risolto.

Infatti, si è sollevato il dubbio sulla legittimità di un regolamento comunale, che stabilisce il servizio obbligatorio di rimozione delle immondizie domestiche, e per il quale naturalmente stabilisce una tassa. Ora, poichè c'è un decreto legislativo (tale perchè emanato in forza della delegazione legislativa fatta con legge 27 dicembre 1922, n. 1100) del 27 ottobre 1923, n. 2962, che dichiara che i comuni i quali abbiano istituito questo servizio sono autorizzati a riscuoterne il corrispettivo, determinando le forme dell'imposizione e della riscossione, ecc.... si à che è implicito in ciò il riconoscimento della necessità di un atto amministrativo in queste materie (1).

Infine è da notare fra i limiti della potestà regolamentare un principio consuetudinario costituito dal fatto che non si può derogare ad un regolamento con altre norme regolamentari di eccezione per casi singoli, e ciò perchè non sia reso illusorio il vincolo che la norma regolamentare pone all'Amministrazione, e quindi la garanzia derivante dalla norma stessa, che in dati casi l'attività amministrativa sarà regolata in modi determinati.

Cap. 3.^o — Formazione del Regolamento comunale.

Creatosi l'istituto del Podestà con la legge 3 settembre 1926 sono stati demandati a questi tutti i poteri che prima erano di competenza del Consiglio comunale e della Giunta comunale: è quindi al Podestà che spetta di emanare i regolamenti. Deve però in alcuni casi sentire obbligatoriamente il parere della Consulta; in tutti gli altri è in sua facoltà di chiederlo oppur no. La Consulta perciò non ha alcun potere deliberativo.

(1) Forti. Lezioni di Diritto Amministrativo. v. I^o p. 67-68.

Riguardo all'obbligo del parere della Consulta, i comuni sono stati distribuiti in tre categorie: comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 20000 abitanti; comuni capoluoghi di provincia con popolazione superiore ai 20000 abitanti, e non eccedenti i 100000; ed infine comuni con popolazione superiore ai 10000 abitanti.

Deliberati dal Podestà i regolamenti comunali, previo o non parere dalla Consulta, debbono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa ed alcuni di essi successivamente all'omologazione del Ministero competente, a seconda del loro oggetto. L'organo di tutela non partecipa alla formazione della volontà dell'autorità comunale, bensì interviene, con la sua approvazione, dopo formato l'atto, allo scopo di esercitare nell'interesse generale un controllo, detto perciò preventivo sui regolamenti stessi, e per dare ad essi quell'efficacia giuridica di cui mancherebbero senza la sua approvazione. In questa cooperazione della volontà della Giunta Provinciale Amministrativa è stata ravvisata da alcuni la figura dell'atto complessivo (Borsi, Vitta, Presutti) col sostenere che quella cooperazione formi uno degli elementi costitutivi nella formazione del regolamento; e si è venuti alla conseguenza che, mancando l'approvazione dell'organo di tutela, mancherebbe la perfezione e cioè la giuridica esistenza dell'atto. Ma è da notare che in tal modo, vale a dire studiando la questione soprattutto dal lato pratico, e cioè affermando che il regolamento debba subire un giudizio di opportunità conforme, sia da parte del comune sia da parte dell'organo da controllo, si lascia un pò da parte l'indagine giuridica, che è la sola che può condurre ad una configurazione giuridica dell'atto.

(continua)

M. DI FIDIO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

85. **Esattorie. Riposo ore pomeridiane del sabato.** (C. 15 marzo 1935 N. 9864 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Comunico seguente telegramma Ministero Finanze:

« Federazione Fascista lavoratori dipendenti esattorie esprime voti affinché esattori et ricevitori provinciali imposte, uniformandosi decisione Gran Consiglio Fascismo, seduta 24 febbraio scorso concedano propri dipendenti riposo ore pomeridiane sabato per dedicarle educazione politica e addestramento militare nelle organizzazioni regime. Compatibilmente con peculiari esigenze delicato servizio riscossione, giusta criteri enunciati recente telegramma 1109 concernente adozione provvedimenti per lenire disoccupazione e, salvo caso in cui giornata sabato coincida con l'ultimo giorno scadenza, prego V. E. attese nobili finalità domanda, appoggiarne accoglimento presso agenti riscossione datori lavoro. Ministro finanze Paolo Di Revel ».

Prego V. S. dare comunicazione di quanto sopra al locale esattore delle imposte dirette, assicurandomene.

Il Prefetto - SOPRANO

86. **Revisione delle licenze di commercio.** (C. 12 marzo 1935 num. 10055 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Il Ministero delle Corporazioni fa presente che gli è stato richiesto se per il corrente anno debba procedersi o meno alla vidimazione delle licenze, istituite a norma del R. D. Legge 16 dicembre 1926, n. 2174, secondo i criteri resi noti con le circolari 19 e 57, rispettivamente del 21 giugno 1928 e 20 marzo 1929.

Il predetto Ministero per considerazioni di vario ordine e tenuto conto che le licenze per la vendita al pubblico hanno carattere continuativo, dispone, analogamente a quanto è stato praticato in passato, che la revisione di tali licenze venga effettuata soltanto per quei casi in cui sussistono dubbi che i titolari di esse non siano in possesso dei voluti requisiti.

Il Prefetto — SOPRANO

Nel personale della R. Prefettura

Con recente provvedimento è stato trasferito a Salerno, a sua domanda, il Consigliere di Prefettura Cav. Uff. D.r Antonio Mottola.

Il nostro benvenuto al D.r Mottola, che sappiamo ottimo funzionario e distinto gentiluomo.

Concorsi

Comune di Pagani — Fontaniere — Concorso per titoli ed esame. Salario annuo lire 3600 lordo delle ritenute di legge, oltre indennità caroviveri come per gli altri dipendenti comunali. — 4 aumenti quadriennali del decimo sullo stipendio base. Età da 18 a 30 anni, salvo eccezioni di legge. Licenza elementare superiore. Domanda da presentarsi non oltre ore 12 del 25 aprile 1935 insieme documenti di rito, titoli, tassa di concorso lire 25.

L'esame, scritto e orale, riguarderà i primi elementi di idraulica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Segreteria comunale.

Il Segretario Capo Di Mauro

Il Podestà Zito

Pubblicazioni

N. D'Amato — Da Adua ad Addis-Abeba — Salerno, Prem. Stab. Tip. del Commercio Ditta Cav. A. Volpe & Figli — lire 8,00.

La benemerita Ditta Volpe pubblica la seconda edizione di questa pubblicazione, la cui prima edizione fu stampata nel 1898, cioè un anno dopo del ritorno dei nostri soldati prigionieri di guerra in Abissinia, dopo l'infausta vicenda della battaglia di Adua.

L'autore, Nicola d'Amato, valoroso ufficiale medico dell'esercito italiano, descrive la vicenda dolorosa dei prigionieri italiani dalla battaglia fino alla loro liberazione e tratteggia i costumi ed il modo di vivere del popolo abissino e scioano.

Nel libro — che ora diventa di attualità — è dimostrato che se errori di governanti e di dirigenti portarono alla giornata fatale per l'Italia, gli italiani ad Adua combatterono da prodi e che vinti conservarono la coscienza del dovere compiuto, dimostrando al nemico il vantaggio della loro superiorità, tanto che gli stessi italiani prigionieri si domandavano incerti: ma qui chi ha vinto?



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

87. Segretari Comunali. Concorso pubblico per i posti di grado VII e VIII.
88. Infortuni sul lavoro. Perizie mediche nel Regno.
89. Giornata delle due Croci e V. Campagna nazionale del Francobollo Antitubercolare.
90. Profilassi immunitaria anticarbonchiosa.
91. Targhe autoveicoli.
92. Strade comunali.

Parte II.

La potestà normativa del Comune — *M. di Fidio*.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 90 a n. 92 -- Concorsi -- Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

90. **Profilassi immunitaria anticarbonchiosa.** (C. 20 marzo 1935 n. 11213 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Il Ministero dell'Interno, allo scopo di facilitare la profilassi immunitaria anticarbonchiosa nei comuni della Provincia, per il corr. anno, ha messo a disposizione di questa Prefettura la somma di lire 3000. Tale somma dovrà essere destinata per l'acquisto di prodotti immunizzanti da distribuire poi gratuitamente per il trattamento di animali appartenenti agli allevatori di bestiame meno abbienti.

Ciò premesso, con riferimento a precedente corrispondenza, prego sollecitare la pratica delle vaccinazioni contro il carbonchio ematico degli animali esposti al pericolo del contagio e specialmente quelli esistenti o destinati ad essere immessi nelle zone nelle quali durante gli scorsi anni si verificarono casi di detta malattia, nonchè di quelli destinati ad essere alimentati con foraggi provenienti dalle zone riconosciute infette, a senso degli art. 78 e 79 del reg. prov. di polizia sanitaria veterinaria, approvato con D. P. del 26 aprile 1928 n. 13392, facendomi opportune proposte per la destinazione, a favore di codesto comune, di somme atte a facilitare il trattamento degli animali appartenenti ad allevatori meno ambienti.

Per evitare inconvenienti nell'applicazione del provvedimento si ricorda che:

1. non essendo stato riportato nel T. U. delle leggi sanitarie in vigore l'art. 76 della legge 20 dicembre 1923 n. 3298, i trattamenti immunizzanti degli animali potranno essere praticati soltanto con la rigorosa osservanza di tutte le disposizioni dell'art. 38 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1934 n. 533, che prescrivono tra l'altro il divieto di praticare detti trattamenti senza la preventiva autorizzazione prefettizia;

2. Essendo demandato a quest'ufficio, a senso dell'art. 183 del T. U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265, la vigilanza per l'impiego dei vaccini ed altri prodotti, l'uso dei quali sia stato reso obbligatorio dalla Prefettura o dal Ministero, occorre che, in tali casi, la richiesta di detti prodotti sia sempre fatta agli Istituti produttori per il tramite di questo ufficio;

3. E' consigliabile praticare le vaccinazioni anticarbonchiose degli animali nei mesi di marzo o di aprile di ogni anno;

4. Nella pratica delle vaccinazioni anticarbonchiose s'impone la rigorosa e scrupolosa osservanza delle istruzioni che si riferiscono alle disinfezioni in genere, nonchè alla distruzione col fuoco delle fiale usate e dei materiali non altrimenti sterilizzabili.

Attendo un cenno di ricevuta della presente ed all'occorrenza opportune proposte per facilitare costà la pratica delle vaccinazioni anticarbonchiose degli animali appartenenti ad allevatori meno abbienti.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

87. **Segretari Comunali** — *Concorso pubblico per i posti di grado VII e VIII.* (Decreto Prefetto di Salerno del 26 marzo 1935 n. 1121 Gab.)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Vedute le disposizioni del titolo V del T. U. della Legge Com. e Prov., approvato con R. D. 3 marzo 1934-XII num. 383. nonchè quelle del R. D. 21 marzo 1929 num. 371;

DECRETA

E' indetto un pubblico concorso per titoli ai posti di Segretario Comunale di grado VII e VIII vacanti alla pubblicazione della graduatoria del presente concorso e di quelli di VIII grado del biennio 1935-1936;

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire a questa Prefettura, entro il giorno 30 maggio 1935-XIII, domanda in carta da bollo da lire 4 (contenente anche il preciso recapito) diretta al Prefetto e corredata dei seguenti documenti in competente bollo e debitamente legalizzati, in quanto occorra a norma delle vigenti disposizioni:

1) diploma di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale ottenuto in seguito ad esame (o titolo equipollente), in originale o copia notarile;

2) certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante è maggiorenne e non ha superato l'età di 35 anni alla data del presente decreto, salve le eccezioni previste dal n.° 2 dell'art. 174 del T. U. della Legge Com. e Prov.;

3) certificato di cittadinanza italiana e di pieno godimento dei diritti civili e politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale e politica;

6) certificato medico, rilasciato da ufficiale sanitario o medico provinciale o militare, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio;

7) Situazione di famiglia;

8) congedo militare od altro documento comprovante che l'aspirante ha soddisfatto gli obblighi di leva;

9) certificato di iscrizione al P. N. F. per l'anno XIII, con l'indicazione della anzianità, rilasciato dal Segretario Federale competente. Tale certificato, da redigersi in carta da bollo da lire 4, è esente da legalizzazione;

10) documenti comprovanti l'eventuale possesso di requisiti che conferiscano all'aspirante dati preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi, ai termini del R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176;

11) documenti comprovanti l'eventuale servizio prestato presso amministrazioni pubbliche;

12) tutti gli altri documenti o titoli che l'aspirante ritenga di presentare nel proprio interesse per dimostrare la propria capacità, attitudine e preparazione al posto da ricoprire;

13) vaglia della Banca d'Italia o ricevuta di vaglia postale, dell'importo di lire 30, intestato o girato al Prefetto di Salerno.

Tutti i documenti e titoli dovranno essere ordinati e descritti sommariamente in apposito elenco, in carta semplice ed in duplice esemplare, firmato dall'aspirante e datato: i documenti di rito dovranno essere elencati seguendo l'ordine del presente decreto.

I titoli di studio saranno considerati come eseguiti con il minimo dei punti qualora non sia unito ad essi l'attestato delle votazioni.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano contemporaneamente concorso in

altre provincie potranno allegare alla domanda, invece dei documenti e titoli originali, copia integrale di essi, in competente bollo e debitamente autenticata.

Per l'ammissione al concorso, la graduatoria, la nomina, le assegnazioni alle sedi vacanti e per quanto non è previsto nel presente decreto si richiamano le disposizioni legislative e regolamentari attualmente in vigore.

Salerno, li 26 marzo 1935-XIII.

pel Prefetto — CASALE

88. Infortuni sul lavoro. Perizie mediche nel Regno. (C. 25 marzo 1935 n. 11972 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno con circolare 8 marzo u. s. n. 15100-23 38302 comunica quanto appresso:

« Il Ministero degli Affari Esteri ha fatto presente come i Regi Consolati si interessino efficacemente per superare le difficoltà che da parte dei Tribunali Francesi sono state talvolta opposte a che le visite peritali ordinate in relazione a domande di revisione di rendite, assegnate in seguito ad infortuni sul lavoro subiti in Francia, da operai di nazionalità italiana, abbiano luogo nel Regno.

« Soggiunge, però, il prefato Dicastero che non è infrequente il caso in cui gli interessati non si rendono parte diligente, informando subito il R. Consolato competente, dell'azione promossa dalla Compagnia di assicurazione, di tal che il Tribunale dispone, con sentenza, la visita affidandola ad un perito francese.

« E' pertanto opportuno, ad eliminare tale inconveniente e nell'interesse dei connazionali che potranno trovarsi in tali condizioni, di far conoscere agli interessati, che spesso si rivolgono per informazioni ai Comuni, la necessità di mettersi in rapporto col R. Consolato competente, appena ricevuta la convocazione per assistere alle udienze di conciliazione, perchè si possa domandare, in tempo, la nomina di un perito residente nel Regno ».

In considerazione di quanto sopra, si pregano le SS. LL. di impartire conformi istruzioni ai dipendenti uffici.

Il Prefetto — SOPRANO

89. **Giornata delle due Croci e V. Campagna Nazionale del Francobollo Antitubercolare.** (C. 22 marzo 1935 n. 11380 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Anche quest'anno è stato affidato al Consorzio Prov. antitubercolare il compito, altamente umanitario, di organizzare la giornata delle due Croci e la V. Campagna nazionale del francobollo antitubercolare.

Il Presidente del predetto consorzio ha già diramato ai comuni della Provincia una circolare esplicativa, in cui sono state comunicate le modalità di svolgimento della festa.

Non è il caso di ricordare alle SS. LL. la grande importanza sociale che viene attribuita giustamente alla lotta antitubercolare, la quale va ingaggiata con ogni entusiasmo e con generoso slancio umanitario.

La nostra Provincia dovrà emergere nello sforzo che in Italia si compie per la distruzione specialmente dei focolai di contagio domestico, vera sorgente funesta dell'endemia tubercolare.

Occorre pertanto che le SS. LL. si adoperino con fervore, adeguato all'importanza del problema, ad organizzare la giornata che sarà celebrata il 14 aprile in cui suonerà la diana per scuotere tutte le energie riposte e stimolare tutte le forze in un'azione comune.

Alla Giornata delle Due Croci seguirà la 5^a Campagna Nazionale del Francobollo che si chiuderà il 19 maggio.

Il Comitato che in ogni comune è stato costituito dal Presidente del Consorzio Prov. dovrà avere cura di vendere i francobolli nelle strade, negli uffici, nei luoghi pubblici applicandoli sulle note, documenti ecc.

Come nell'anno scorso i francobolli non venduti dovranno essere acquistati dai comuni, i quali dovranno far pervenire l'importo al Consorzio nel termine predetto.

Ho fiducia che anche quest'anno le popolazioni della Provincia assolveranno il loro doveroso e pietoso compito con profondo spirito di generosità.

Il Prefetto - SOPRANO

(v. cont. Atti Ufficiali in copertina)

Parte II.

La potestà normativa del Comune.

(vedi cont. pagg. 85 e 103).

Il Borsi afferma che risultando il regolamento dalla fusione d'una volontà manifestata dall' autorità comunale e da una volontà accessoria ed integrante manifestata da un' autorità governativa o tutoria, e cioè da un atto deliberativo e da un atto approvativo, tutti gli elementi dell'atto complesso si ritrovano nel regolamento comunale; poichè, egli dice, l'atto complesso è quello in cui la volontà unica dell'Ente si determina mediante il concorso, in ordine ad un medesimo oggetto, delle manifestazioni di volontà di più persone fisiche e morali aventi un interesse identico sotto l'aspetto giuridico (1). Ma si può non condividere l'opinione del chiarissimo Autore circa l'atto complesso e ritenere quest'ultimo qualche cosa di più di un semplice concorso: esso risulta infatti da una cooperazione di volontà, la quale dà luogo ad una volontà unica mercè la fusione delle volontà cooperanti in unico atto di volontà complessa. Il Donati nota svolgendo la teoria dell'atto complesso, che per sussistere questa fusione è necessario che le volontà cooperanti abbiano identico contenuto, mirino cioè all'identico effetto giuridico e tendano alla soddisfazione di un unico e solo interesse. Questa figura giuridica non è quindi applicabile al regolamento comunale: l'attività comunale e quella dell'organo di controllo risultano attività completamente eterogenee ed impediscono quella fusione di volontà che è caratteristica essenziale dell'esistenza dell'atto complesso. Le due dichiarazioni di volontà partono da due organi distinti, separati nel tempo e nelle forme; l'atto dell'Ente autarchico dà vita ad un provvedimento di interesse collettivo, esercitando il comune un potere conferitogli dalla legge; l'atto dell'organo di controllo invece serve a garantire che lo scopo dell'attività dell'Ente sia

(1) Borsi. Op; Cit. pag. 79 e seg.

raggiunto mercè l'osservanza della legge e della buona amministrazione. Anche se si riuscisse a dimostrare che l'interesse dei due atti è unico, come vorrebbe il Presutti, che lo ravvisa nello interesse pubblico, non si potrebbe mai giungere a negare la differenza di contenuto e di effetti dei singoli atti: l'approvazione non si fonde con l'atto da approvare. Essa ha un'esistenza giuridica a sè. Poichè quindi i due atti contengono due distinte dichiarazioni di volontà, tendono al raggiungimento di un diverso scopo, l'approvazione non è nè un requisito di esistenza, nè un requisito di validità del regolamento, ma un semplice requisito di efficacia, tale cioè che mette questo in condizioni di produrre l'effetto giuridico cui mira. Essa, per usare un'espressione della legge rende l'atto esecutorio (1).

Il regolamento esiste quindi giuridicamente ed è pienamente valido anche prima che intervenga la necessaria approvazione, e finchè ciò non avvenga il regolamento è soltanto in uno stato di quiescenza, che ne mantiene sospesi gli effetti; è questa del resto una figura ben nota sia al diritto privato che al diritto amministrativo e che specialmente in quest'ultimo campo si manifesta applicabile, laddove trattasi di atti che rimangono sospesi in pendenza di un giudizio di legittimità e di opportunità.

E in ciò è anche concorde la giurisprudenza, la quale, prima orientatasi nel senso di voler considerare i due atti come formanti un unico atto di volontà complessa, à finito per riconoscere in essi due atti distinti per quanto connessi ed aventi una propria individualità giuridica.

Il Governo centrale può poi stabilire un obbligo del comune di emanare regolamenti oppure può limitarsi a dargli delle tracce, che possono riguardare la qualità dell'oggetto del regolamento, e il contenuto sostanziale del regolamento stesso: simile traccia si riscontra, ad es. per i regolamenti di pulizia urbana e di edilizia.

(1) Forti. I controlli dell'Amministrazione comunale. Nel Trattato dell'Orlando, p. 780 e seg.

In altri casi, per non creare disparità di norme dei diversi comuni, redige dei regolamenti-tipo e regolamenti-modello, che invia a tutti i comuni, questi regolamenti hanno il valore di un semplice consiglio, non solo, ma lasciano evidentemente delle inevitabili lacune, che debbono essere colmate dall'Ente che le adotta. Vi sono ad es. regolamenti tipo in materia di tasse locali.

Tutto ciò risulta necessario trovandosi lo Stato non di fronte ad un soggetto di diritto privato, ma di fronte ad una persona giuridica pubblica, il di cui interesse converga con quello più alto dello Stato stesso. Questo predispone degli scopi: l'Ente è del tutto libero di agire entro quella sfera determinata dalla legge e nei limiti di questa. Ma non può lo Stato rimanere indifferente di fronte all'azione che l'Ente svolge per raggiungere quegli scopi, nè è per esso di poca importanza che l'Ente agisca o rimanga inerte? Interessa principalmente allo Stato che il comune agisca e lo obbliga per ciò ad operare per il raggiungimento dei suoi scopi, in virtù del suo potere di supremazia e che agisca bene, ed è per ciò che predispone degli istituti, acciocchè gli atti emanati dall'Ente siano rispondenti ai criteri della buona amministrazione, vale a dire opportuni, e che la sua attività sia legittima, non contravvenga cioè ad alcuna norma di diritto.

Come tutte le norme anche il regolamento per poter essere osservato deve essere portato a conoscenza di coloro che vi sono soggetti.

La quistione della pubblicazione dei regolamenti fu a suo tempo dibattuta e variamente risolta. La legge comunale più antica disponeva che tutte le deliberazioni comunali dovessero essere pubblicate mediante affissione di copia all'albo pretorio e ciò principalmente allo scopo di porre gli interessati in grado di reclamare all'autorità tutoria; nulla invece disponeva sulla pubblicazione dei regolamenti nè sull'inizio della loro efficacia, per cui non pochi sostennero che questi andassero in vigore lo stesso giorno della loro pubblicazione. La questione si presentava poi ancora più grave quando si trattava di risolvere se i regolamenti

sottoposti all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa avessero bisogno d'una nuova pubblicazione dopo la suddetta approvazione, o pur no. Vi fu chi sostenne dovesse essere ritenuta sufficiente a dare divulgazione ai regolamenti la sola pubblicazione data alla deliberazione comunale. Vi fu invece altri che si mostrò proclive ad ammettere la necessità d'una duplice pubblicazione, nel senso che, dopo ottenuta l'approvazione, i regolamenti dovessero essere di nuovo pubblicati: questa necessità non fu accettata dal Borsi. La giurisprudenza fu per un certo tempo molto contrastante.

Risolse la questione l'art. 129 del Regolamento per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale, statuendo che i regolamenti comunali dei dazi e delle imposte, e quelli di edilità e di polizia rurale dopo l'approvazione della G. P. A. come anche quelli di polizia urbana, avrebbero dovuto essere pubblicati all'albo pretorio del comune per quindici giorni; e così veniva affermata l'obbligatorietà della duplice affissione, come del resto è stabilito ora per tutte le spese facoltative deliberate nel corso dell'esercizio finanziario dall'art. 316 della vigente Legge Comunale e Provinciale. Mentre la prima pubblicazione è data, e questo è anche lo scopo dell'antica legge comunale e provinciale, per dar modo ai cittadini di ricorrere contro il potere deliberante del Podestà, la seconda risponde al principio giuridico: « ignorantia legis neminem excusat », poichè, per poter presumere che il cittadino sia a conoscenza di una determinata legge, occorre che questa sia produttiva di effetti, il che non può verificarsi se non dopo che sia intervenuta l'approvazione.

Cap. 4.^o — Efficacia del Regolamento comunale.

Il regolamento comunale à la stessa efficacia che hanno le norme giuridiche in generale: esso deve essere osservato da tutti i cittadini, legati da vincoli di sudditanza al comune. Il giudice, che deve risolvere i conflitti sui rapporti giuridici cui le singole disposizioni comunali si riferiscono e che, secondo i casi, può essere l'autorità giudiziaria ordinaria, o quella ammini-

strativa, deve applicare i regolamenti locali, in quanto siano conformi alle leggi, come espressamente dispone l'art. 5 della legge 20 marzo 1865, all. E sull'abolizione del contenzioso amministrativo.

Appunto per il suo carattere di norma giuridica, di fonte di diritto, è ammesso il ricorso in Cassazione per la violazione del regolamento comunale, parificandosi questa alla violazione di legge, contemplata come uno dei motivi di ricorso dal num. 3 dell'art. 519 del Cod. Proc. Civ.

La parola legge è in questo articolo intesa non in senso formale, cioè norma emanante dal potere legislativo, bensì in senso materiale, e il regolamento comunale, ove si contenga nei limiti assegnatigli, è da considerarsi legge in quest'ultimo senso e quindi la sua violazione può costituire motivo di ricorso in Cassazione. Come ogni norma giuridica il regolamento comunale o impone ai cittadini obblighi col più diverso contenuto (dare, fare, ecc...) o conferisce ad essi il potere di agire per il soddisfacimento dei propri interessi in conformità di esso, creando in tal modo una relazione tra soggetti, un rapporto giuridico. Questo rapporto giuridico potrà correre o tra il comune e il cittadino, e questo è il caso più frequente, od anche tra cittadini, in quanto all'obbligo di uno di osservare un dato regolamento corrisponda il diritto di altro cittadino a che quell'osservanza non sia violata. Vi sono regolamenti che mirano esclusivamente all'interesse generale, come potrebbe essere ad es. un regolamento di polizia rurale, e regolamenti che impongono obblighi oltre che per un interesse pubblico, anche per ragioni attinenti all'interesse privato, come sono in genere tutti i regolamenti edilizi.

Il vedere quando ad un obbligo del cittadino corrisponda il diritto del Comune e quando il concorrente diritto di altro cittadino è questione di interpretazione della norma, occorrendo vedere, caso per caso, se in essa sia o non contemplato l'elemento individualistico. Da un regolamento comunale quindi, come da ogni altra norma giuridica, possono nascere diritti soggettivi: con

esso cioè vengono protetti direttamente degli interessi. Ogni soggetto di fronte all'altro à la facoltà di pretendere un determinato comportamento; e quindi al potere dell'uno corrisponde un dovere giuridico dell'altro o degli altri, innumerevoli sono nel campo del diritto amministrativo gli interessi che possono venire in questione: interessi collettivi della comunità e interessi da parte del singolo. Se un regolamento comunale li contempra dando ad essi protezione giuridica, esso fa nascere indiscutibilmente un diritto soggettivo. Abbiamo quindi diritti soggettivi da parte del privato e diritti soggettivi da parte del Comune: entrambi i diritti per l'art. 2 della legge 20 marzo 1865, all. E, possono essere fatti valere innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Non può dirsi che solo il privato possa adire il magistrato ordinario, certamente la legge del '65 si proponeva lo scopo di sottrarre ai tribunali amministrativi principalmente le controversie nelle quali la Pubblica Amministrazione figurava come convenuta, e di tutelare per ciò principalmente i soggetti privati, poichè la Pubblica Amministrazione era nel medesimo tempo giudice e parte e trovava quindi già più che sufficiente tutela, per non dire altro. Ma non per ciò si può dire che la Pubblica Amministrazione non possa adire il magistrato ordinario: l'art. 2 della legge parla di controversie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, senza specificare se l'Amministrazione possa far valere le sue ragioni da attrice o da convenuta.

D'altronde l'articolo 5 della stessa legge dice che il giudice dovrà applicare i regolamenti generali e locali, in quanto siano conformi alla legge, in qualsiasi caso e quindi evidentemente anche a favore della Pubblica Amministrazione.

Anche il Comune ha diritti soggettivi, in quanto che, essendo i suoi regolamenti dettati principalmente per uno scopo pubblico, nasce a favore dell'Ente un interesse protetto nella norma regolamentare stessa.

Essi si manifestano ancora più evidenti in quei regolamenti che mirano soltanto ad uno scopo pubblico, senza che vi sia

alcun cittadino particolarmente interessato: in tali casi il soggetto interessato all'osservanza di essi non potrà essere che il Comune. Perciò i diritti del Comune possono essere fatti valere e tutelati nel medesimo modo che i diritti del cittadino, anzi con una più ampia protezione.

Tra i vari ed infiniti interessi che possono sorgere ve ne sono alcuni che non ricevono protezione e questi sono meri interessi, ve ne sono altri invece che ricevono protezione, sebbene non allo stesso modo e con la stessa intensità dei diritti soggettivi. Vi sono cioè regolamenti dettati nell'interesse generale, come ad es. il regolamento organico del personale, al quale è connesso un interesse individuale che non è un diritto soggettivo, ma che viene in questione nei riguardi della posizione giuridica del cittadino, in quanto che questi viene a trovarsi di fronte al regolamento come principalmente interessato alla sua osservanza. Abbiamo quindi un interesse, che non è un interesse puro e semplice, ma che non è nemmeno un diritto soggettivo: non lo tutela infatti l'azione giudiziaria esperibile davanti ai tribunali ordinari. La tutela di questo interesse si sperimenta invece con ricorso alla giustizia amministrativa.

Con ciò non si intende dire però che ogni interesse, qualunque esso sia, purchè connesso ad una norma, sia un interesse legittimo. Non si potrà certo dire che, se il Comune si obblighi con un regolamento all'illuminazione stradale, si abbia un interesse legittimo del cittadino acciocchè una lampada che eventualmente illumina una sua finestra non sia spostata. Occorre che il regolamento sia dettato nell'interesse generale, ma che si prenda nel contempo anche in considerazione il singolo individuo; così ad es. un impiegato comunale avrà un interesse legittimo alle promozioni che gli assicurano i regolamenti organici del personale. E' questo il caso in cui un regolamento dettato nell'interesse generale, dia tutela anche al privato cittadino, interessato all'osservanza di esso.

Occorre ora esaminare se, in base alle norme di un regolamento comunale, che impongono al privato un obbligo nell'interesse pubblico, possa spettare ad altro privato cittadino, interessato

all'osservanza di detto regolamento un'azione per la sua violazione. E' questa un'elegante questione, che è stata variamente risolta sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina e della quale ancor oggi se ne discute.

Perchè un privato, interessato all'osservanza di un regolamento comunale, possa adire il giudice ordinario, è necessario innanzi tutto che abbia un'azione, vale a dire, come dice il Chiovenda, la facoltà di porre in essere la condizione per l'attuazione della legge. E con ciò è implicita la collocazione su un piano di perfetta uguaglianza, dal punto di vista della loro osservanza sia del regolamento che della legge, giusta del resto quanto prescrive il già richiamato art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo. Invero, considerando la cosa sotto l'aspetto pratico, la questione può nascere più facilmente per i regolamenti di igiene e di edilizia. Ed è proprio riguardo a quest'ultima categoria di regolamenti che il problema fu discusso una prima volta dal Pacinotti in una nota alla Corte di Genova dell'11 maggio 1907. Attraverso una sottile disamina egli giungeva alla conclusione che la violazione della norma dettata nell'interesse generale è anche violazione del diritto subbiettivo di tutti quei singoli aventi interesse all'osservanza di essa, i quali appunto per questo interesse trovano tutela nella norma regolamentare che è stata violata, opponendo quindi come condizione necessaria e sufficiente per la tutela dell'interesse del cittadino ad esperire l'azione, il fatto che questo interesse doveva trovare tutela nella norma violata.

E' da notare però che non sempre v'è una coincidenza fra la protezione dell'interesse pubblico e quella dell'interesse privato poichè, ad es. una norma regolamentare, la quale vieti di cogliere fiori o comunque di danneggiare i pubblici giardini, è bensì dettata nell'interesse generale dei cittadini, ma non contempla l'interesse di questo o quel cittadino, di modo che la sua violazione può dare azione soltanto da parte del Comune. E' bensì vero che chi è un palazzo ad es. prospiciente su dei giardini pubblici à maggiore interesse di chi non vi passa che semplicemente di rado a che i detti giardini siano tenuti in buono stato di manutenzione, ma questo interesse è soltanto di carattere economico e non può acquistare alcuna rilevanza giuridica.

(continua)

M. DI FIDIO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

91. **Targhe autoveicoli.** (C. 28 marzo 1935 n.° 13915 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Preside dell'Amministrazione Prov. di Salerno).

Per l'osservanza, comunico la seguente circ. di S. E. il Ministro delle comunicazioni:

« Col 31 corr. scade termine stabilito da codice stradale per adozione nuovi tipi targhe riconoscimento autoveicoli. Poichè, dato quantitativo richiesto, *Raci* non può distribuire entro termine anzidetto targhe nuove tipo a tutti richiedenti, consento che gli autoveicoli seguitino a circolare con targhe vecchio tipo, purchè proprietari esibiscano ricevuta rilasciata dagli uffici distributori targhe, in data anteriore 1.° aprile prossimo, da cui risulti avvenuta richiesta in tempo debito targa nuovo tipo. Ministro Benni ».

Prego le SS. LL. fare le comunicazioni del caso agli interessati, favorendo cenno di ricevuta e assicurazione dell'adempimento.

p. Il Prefetto — CASALE

92. **Strade comunali.** (C. 26 marzo 1935 n. 12279 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego darmi assicurazione dell'effettuato invio all'Ufficio del Genio Civile dei dati relativi al sistema di trattamento delle strade comunali, giusta l'apposito prospetto a suo tempo inviato dal su detto Ufficio perchè fosse restituito il 25 volgente.

p. Il Prefetto — CASALE

Concorsi

Amministrazione Provinciale di Salerno — *Concorso per esami e per titoli a un posto di applicato di seconda classe, addetto al Brevotrofio Provinciale.*

Stipendio annuo lire 6,800,00, aumentabile a lire 8,200,00; supplemento di servizio attivo lire 1,400,00; il tutto al lordo delle riduzioni di cui ai RR. DD. LL. 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 e delle altre ritenute di legge.

Titolo di studio: licenza dal Ginnasio o dalla ex Scuola Tecnica o dalla Scuola complementare o da Scuola professionale di 2.° grado, ovvero attestato comprovante l'ammissione al Liceo o al corso superiore dell'Istituto Tecnico o a quello dell'Istituto magistrale, secondo l'ordinamento della legge 6 maggio 1923, n.° 1054.

Età minima anni 18, massima anni 30, salvo eccezioni di legge.

Tassa di concorso lire 25,10.

Termine utile per la presentazione delle istanze e documenti: 9 maggio 1935.

Per il programma di esame e per ogni altro chiarimento, rivolgersi alla Segreteria dell'Amministrazione Provinciale.

Salerno, 25 marzo 1935 XIII.

Il Segretario Generale Tafuri

Il Presidente Cirri Rescigno

segue **Concorsi**

Comune di Giungano — Messo Comunale — Fino al 30 aprile 1935-XIII è aperto il pubblico concorso per titoli al posto di Messo Comunale con l'annuo salario di lire 8000 al netto di ogni ritenuta. Documenti di rito; età: maggiorenne e non oltre il 35.^o anno di età, salvo eccezioni di legge. Servizio ed aumenti di salario sono determinati dalla pianta organica degli impiegati e salariati comunali. Chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Giungano, li 20 marzo 1935 Anno XIII.

Il Segretario C. Cerruti

Il Podestà V. Guglielmotti

Pubblicazioni

G. Giacobelli. — I ricorsi amministrativi e contenziosi contro gli atti della pubblica amministrazione. Casa Ed. Apollonio e C.^o 1935.

Il D.r Giacobelli, già noto ai lettori del Bollettino per pubblicazione di articoli di carattere amministrativo-contenzioso, ed autore della pregevole pubblicazione « Il provvedimento amministrativo, nella dottrina e nella giurisprudenza » edita per i tipi Gallo di Sarno, in questo suo nuovo lavoro conferma la sua speciale competenza in una materia non facile ed essenzialmente mutabile.

Nel libro, che tratta dei ricorsi amministrativi e contenziosi contro gli atti della pubblica amministrazione, il D.r Giacobelli espone tutta la materia, che con la riforma iniziata nel 1923 ha avuta ormai una vasta ed intima disamina dottrinale e giurisprudenziale, in forma sintetica e con intenti eminentemente pratici. Fermato il concetto di pubblica amministrazione e di atto amministrativo ed esposti i criteri del carattere e per la classifica di tali atti, l'autore esamina la competenza dell'autorità giudiziaria nelle controversie in cui è interessata la pubblica amministrazione. Tratta quindi del ricorso gerarchico e del ricorso al Re in via amministrativa, dei ricorsi giurisdizionali ed infine del giudizio amm. innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e alla G. P. A. in sede contenziosa, dei mezzi di impugnativa delle dette decisioni e dei conflitti di attribuzione e di giurisdizione.

Il lavoro riesce di utile guida e di facile consultazione, poichè la materia viene esposta con chiarezza e precisione e con intento essenzialmente pratico.

Al D.r Giacobelli, che abbiamo avuto occasione di conoscere personalmente quando era Segretario Capo del Comune di Sarno, esprimiamo tutto il nostro compiacimento per questa pregevole sua pubblicazione.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

93. Esattore-tesoriere. Procedimenti esecutivi contro l'esattore. Verifica di cassa.
94. Ruolo dei Segretari comunali dei Comuni della Provincia di Salerno al 1° gennaio 1935.
95. Igiene degli abitati rurali.
96. Consegna di moschetti ai Fasci Giovanili di Combattimento.
97. Bollettino Sanitario del bestiame.
98. Antilarval.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 96 a n. 98 — Appalti, aste ecc. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

95. **Igiene degli abitati rurali.** (C. 30 marzo 1935 n. 24397, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con circ. pari numero del 29 maggio u. s. relativa agli abitati rurali, pubb. nel B. A. n. 17, richiamavo l'attenzione dei Podestà sulla necessità di migliorare le condizioni degli agricoltori e richiedevo, nel perentorio di un mese, una relazione dell'attività svolta e delle eventuali proposte, nei riguardi degli adempimenti, indicati nella citata circolare.

Con due successive del 29 dicembre u. s. e 19 gennaio u. s. venivano sollecitati i comuni inadempienti a riferire a questo ufficio.

Alla data odierna mancano le risposte di molti comuni, per cui mi corre l'obbligo di diffidare V. S. a inviare la relazione nel perentorio di giorni 15, con diffida che, nella eventualità di altra inadempienza, invierò un commissario a carico di chi di diritto.

p. il Prefetto — CASALE

96. **Consegna di moschetti ai Fasci Giovanili di Combattimento.** (C. 1° aprile 1935 n. 1143, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Federazione Prov. dei Combattenti di Salerno, aderendo con significativa sollecitudine all'invito del Comando Federale dei Fasci giovanili di combattimento, ha stabilito di offrire i moschetti ai Giovani fascisti della Provincia.

Ogni moschetto recherà inciso nel calcio il nome della Sezione Combattenti del Comune, che avrà realizzata tale offerta. Con apposita circolare, diretta alle Sezioni dipendenti, la Federazione prov. Combattenti ha illustrata l'importanza della iniziativa dando istruzioni per la sua attuazione.

Anche in considerazione di quelli che sono i nuovi compiti di carattere strettamente militari assegnati alla Organizzazione dei Fasci Giovanili di Combattimento, oltre che per l'alto significato della offerta, interesse le SS. LL. a voler fiancheggiare efficacemente, promuovendo e incoraggiando le iniziative opportune, l'azione che vanno a svolgere i Presidenti delle Sezioni Combattenti, per far in modo che alla iniziativa possa rispondere il migliore esito ed il più pieno successo.

Gradirò notizia della collaborazione data.

p. il Prefetto — CASALE

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

93. **Esattore - Tesoriere. Procedimenti esecutivi contro l'Esattore. — Verifica di cassa.** (C. 8 aprile 1935, n. 12215 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Questa Prefettura ha dovuto rilevare che, quasi sempre, i Comuni, in caso di morosità dell'esattore-tesoriere al versamento delle imposte alle scadenze esattoriali, non hanno curato l'adempimento prescritto dall'ultimo comma dell'art. 91 del regolamento 15 settembre 1923 N. 2090 sulla riscossione delle Imposte Dirette, all'atto della verifica ordinaria della Cassa Comunale, da effettuarsi in adempimento delle disposizioni contenute nello art. 166 del regolamento com. e prov., approvato con R. D. 12 febbraio 1911 N. 297.

E' superfluo qui avvertire che nei riguardi dell'esattore (sia esso anche tesoriere del Comune) moroso nei versamenti, alle scadenze esattoriali, spetta al Comune di intentare gli atti esecutivi sulla cauzione, ai sensi dell'art. 96 del T. U. 17 ottobre 1922 N. 1401 della legge di riscossione sulle II. DD., " nello stesso modo e con gli stessi effetti stabiliti per la procedura del Ricevitore Provinciale per la parte erariale, nel caso d'inadempimento degli obblighi relativi alle sovrimposte e tasse comunali per parte dell'esattore „ (art. 91 Reg).

La mancanza di una procedura esecutiva propria del Comune nei confronti dell'esattore-tesoriere moroso, appena pronunciata la dichiarazione di decadenza, importa conseguentemente la perdita del diritto da parte del Comune d'intervenire, in concorrenza col Ricevitore Provinciale, nella procedura esecutiva sulla cauzione a carico dell'esattore, col diritto di prelazione stabilito dall'art. 95 del T. U. della legge di riscossione.

Tutto ciò specie quando alla vendita della cauzione segua la dichiarazione di decadenza per mancata reintegra della cauzione stessa.

Spesso il Comune non può ottenere nemmeno, a proprio vantaggio, l'ordinanza per la vendita dei beni extra cauzionali, essendo stato preceduto dal Ricevitore Provinciale e perciò rimarrebbe soltanto il procedimento tardivo con le conseguenze inevitabili che questo importa.

Ricordo pertanto alle SS. LL. che, appena decorso il termine di versamento, deve essere segnalata la morosità del contabile ed aggiunto che il precetto a pagamento, da intimarsi all'esattore-tesoriere nei sensi indicati dall'art. 92 del regolamento per la riscossione delle II. DD. va spedito *nei 10 giorni* dalla scadenza delle rate, ai sensi dell'art. 91 dello stesso regolamento. Entro tale termine va eseguita la verifica di cassa bimestrale. In questa sede le SS. LL. sotto la loro personale responsabilità, solidale con quella dei segretari comunali, dovranno accertarsi:

a) che l'esattore-tesoriere abbia versato *materialmente* nella Cassa Comunale l'importo delle rate di sovrimposte e tasse comunali.

b) che per tali rate l'esattore-tesoriere abbia staccato dal bollettario le bollette attestanti il versamento in cassa degli 8[10, o 2]10, delle rate stesse.

Nel caso che il numerario non sia stato esibito, od esibito soltanto in parte all'atto della verifica di cassa, dovrà codesto Comune ritenere per non eseguito, od eseguito soltanto parzialmente, il versamento delle rate bimestrali e far annullare le bollette di versamento, salva la denuncia penale a carico dell'esattore-tesoriere, nel caso che resti accertata la sottrazione del numerario.

Va da sè che in caso di ritardato versamento delle rate scadute il Comune dovrà applicare la indennità di mora a carico dell'esattore-tesoriere (art. 81 Legge) senza bisogno dell'intervento di quest'ufficio, e spiccare il precetto a norma del citato art. 92.

Nel testo del verbale di verifica di cassa dovrà farsi constatare l'osservanza degli adempimenti surriferiti nei confronti dello esattore-tesoriere moroso.

Si rileva infine che non tutti i Comuni trasmettono puntualmente i verbali di verifica della cassa comunale, o li trasmettono in ritardo ed incompleti, non ostante le istruzioni e raccomandazioni fatte con precedenti circolari. Richiamo perciò la personale attenzione delle SS. LL. perchè, a scanso di provvedimenti di ufficio a carico dei responsabili, tali gravi irregolarità non abbiano più a verificarsi.

Attendo sollecita assicurazione di adempimento.

p. il Prefetto — CASALE

R. Prefettura di Salerno

**Ruolo di anzianità dei Segretari Comunali
della Provincia al 1° gennaio 1935**

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome e nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An Riconosciuta per benemer- renze belliche
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	
Segretari Capi di 3^a cl. Grado 5^o						
1	Pisacane Enrico fu Giuseppe	Scafati 15.105	1.12.1876	30.9.921	30.9.1921	—
2	Carlomagno dott. Marco di Pasquale	Amalfi 7953	18.3.894	15.8.926	15.8.926	4—.
3	Dini Ciacci avv. Ercole fu Giovanni	S. Sev. Rota 12.506	16.8.873	16.5.905	1.5.928	—
4	Simonetti cav. rag. Giu- seppe fu Domenico	Angri 18.018	8.12.830	1.8.929	1.8.929	—
5	Di Mauro dott. Alfonso di Filippo	Pagani 19.015	20.11.887	1.1.915	1.3.931	—
6	Rossini Luigi fu Nicola	Eboli 12.908	14.1.887	20.1.920	1.8.932	—1.3
Segretari di ^a Classe Grado 6^o						
1	Lamberti cav. Raffaele fu Francesco	Montecer- vino Rovella 7931	20.2.872	2.5.893	28.7.903	—
2	Langella Luigi fu Vincenzo	S. Marzano sul Sarno 5574	30.5.876	1.2.905	1.2.905	—
3	Maiurano Panfilo fu Raffaele	Tegiano 7943	25.12.876	1.9.914	1.9.914	—
4	Ansanelli Matteo fu Vincenzo	Vietri sul Mare 9597	24.11.894	22.6.921	22.1.922	3.11.4
5	D'Amato avv. cav. Vin- cenzo fu Michele	S. Cipriano Picentino 8976	21.3.888	11.1.924	11.1.924	—
6	Rocco cav. rag. Angelo fu Ciro	Campagna 10.335	16.7.893	16.8.920	23.4.927	2.10.1
7	Palombo Silvio fu Pasquale	Castellabate 5608	27.5.898	19.4.928	19.4.928	1.3.17

zianità		Retribuzioni al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Diritti accessori	Annotazioni
Riconosciuta per benemerienze fasciste	Complessiva nel grado	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale			
—	13.3	11.091.52	2266.88	13.358.40	—		E' iscritto al M. P. Comunale
—	12.4.16	11.091.52	2266.88	13.358.40	12.900--		
—	6.8.--	9877.12	2266.88	12.144--	12.200--		
—	5.5.--	9877.12	2266.88	12.144--	12.200--		
—	3.10.--	9391.36	2266.88	11.658.24	11.600--		
—	2.6.3.	9391.36	2266.88	11.658.24	11.600--		
—	31.5.3	9579.84	1700.16	11.280--	11.600--		
—	29.11.--	9579.84	1700.16	11.280--	11.600--	1084,16	
—	20.4.13	9579.84	1700.16	11.280--	11.600--	1084,16	
—	16.10.17	9579.84	1700.16	11.280--	11.600--	542,08	
—	10.11.19	9579.84	1700.16	11.280--	11.600--		
—	10.6.9	9579.84	1700.16	11.280--	10971.84		
—	7.11.28	8933.76	1737.12	10670.88	10.800		

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome e nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	Ricono- sciuta per beneme- renze belliche
8	Zito rag. Ludovico fu Felice	Vallo della Lucania 10.035	1.9.894	31.8.922	1.5.928	4.—.—
9	Genovese Gioacchino fu Giuseppe	Pontecagna- no-Faiano 7787	16.5.891	1.4.914	10.10.929	1.7.—
10	Caputo dott. Luigi fu Nicola	Nocera Superiore 10.528	3.7.892	3.3.921	11.10.929	4.7.4
11	Iannuzzi dott. Cosimo di Luca	Baronissi 7092	7.1.898	15.1.922	11.10.929	—
12	Rispoli Alfredo fu Ferdinando	Sala Consilina 8943	16.4.879	1.1.908	1.11.929	—
13	D'Ippolito Ippolito fu Luigi	Capaccio 4632	2.9.869	16.4.905	1.2.931	—
14	Meccariello Giov. Batti- sta fu Luigi	Tramonti 5445	19.11.871	1.8.897	1.3.931	—
15	Sarno dott. Aurelio fu Orazio	Pellezzano 5306	31.8.885	1.3.931	1.3.931	2.10.1
16	Greco Gesù di Vincenzo	Rocccaspid. 8051	13.7.899	3.5.922	1.5.931	1.8.11
17	Mangini rag. Pasquale di Domenico	Buccino 6519	8.4.906	1.7.932	1.7.932	—
18	Lerro Geo. Silvino fu Luigi	Montesano sulla Marcellana 6079	2.2.891	25.5.919	1.1.933	—
19	Volpe Michele di Giuseppe	Fisciano 7580	31.10.898	1.7.924	1.1.933	—
20	Del Plato dott. Carmine Antonio fu Guglielmo	Castel S. Giorgio 6103	21.10.887	11.10.914	1.1.934	—
21	De Feo Francesco di Pasquale	Sapri 4505	24.2.898	1.3.929	1.1.935	(!)

zianità		Retribuzioni al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Diritti accessori	Annotazioni
Riconosciuta per benemeritenze fasciste	Complessiva nel grado	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale			
—	10.8.—	9579.84	1700.16	11280—	10971.84		
—	6.9.21	8933.76	1737.12	10670.88	10800—		
—	9.9.24	8933.76	1737.12	10670.88	10800—		
—	5.2.20	8354.72	1737.12	10091.84	10100—		
—	5.2.1	8354.72	1737.12	10091.84	10100—		
—	3.11.—	8354.72	1737.12	10091.84	10100—		
—	3.10.—	8354.72	1737.12	10091.84	10100—		
—	6.8.1	8933.76	1737.12	10670.88	10229.76		
—	5.4.11	8354.72	1737.12	10091.84	10100—		
—	2.6.—	7858.40	1737.12	9595.52	9500—		
—	2.—	7858.40	1737.12	9595.52	9500—		
—	2.—	7858.40	1737.12	9595.52	9500—		
—	1.—	7858.40	1737.12	9595.52	9500—		
—	—.—	7858.40	1737.12	9595.52	8998.40		(1) Computate nel grado precedente.

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome e nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An Ricono- sciuta per beneme- renze belliche
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	
22	Ferri rag. Arcangelo di Nicola	Battipaglia 7997	29.9.897	9.6.926	1.1.935	—
23	Vacante Segretari di 2^a classe Grado 7^o	Giffoni Valle Piana 6484				
1	Amoresano Francesco fu Tommaso	Perdifumo 2538	22.4.870	27.9.901	27.9.901	—
2	Nicoeemo cav. uff. Vin- cenzo fu Pietro	Rofrano 2131	2.9.881	20.9.902	20.9.902	—
3	Alfano Antonio fu Tommaso	Siano 5073	5.10.879	1.5.904	1.5.904	—
4	Altavilla Raffaele fu Enrico	Cetara 2552	7.2.866	8.5.907	8.5.907	—
5	Galietti Sebastiano di Mattia	S. Arsenio 3343	1.9.875	1.1.908	1.1.908	—
6	Melchionda Giuseppe fu Nicola	Serre 3078	23.8.865	1.1.901	21.12.908	—
7	Farri Alessandro fu Giuseppe	Bellosguardo 1901	6.6.890	11.6.914	11.6.914	—
8	Calabria cav. uff. Mi- chele di Francesco	Casalbuono 2092	15.9.889	1.7.914	1.7.914	3.10.—
9	Luisi cav. Pier Ludo- vico	Policastro del Golfo 2887	11.10.899	1.9.914	1.9.914	—
10	Petosino-Spirito Pa- squale fu Nicola	Casaletto Spartano 2699	1.9.887	2.11.914	2.11.914	—
11	Pepe Raffaele fu Nicola	Pollica 2971	1.2.873	16.3.919	16.3.919	—
12	Meo-Colombo cav. Carlo fu Michele	Colliano 3608	29.5.876	1.7.919	1.7.919	—
13	Lombardi Luigi fu Giuseppe	Buonabitac. 2424	30.11.880	11.7.922	11.7.922	—

zianità		Retribuzioni al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Diritti accessori	Annotazioni
Riconosciuta per benemerienze fasciste	Complessiva nel grado	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale			
(1)	—.—.—	7858.40	1737.12	9595.52	8998.40		(1) Computate nel grado precedente.
—	33.3.4	7858.40	1406.24	9264.64	9500—		
—	32.3.11	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	929.28	
—	30.8.—	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	929.28	
—	27.6.22	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	464.64	
—	27.—.—	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	464.64	
—	26.11.—	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	929.28	
—	20.6.20	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	464.64	
—	24.4.—	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	464.64	
—	23.3.29	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	929.28	
—	20.1.28	7858.40	1406.24	9264.64	9500—		
—	15.9.15	7858.40	1406.24	9264.64	9500—		
—	15.6.—	7858.40	1406.24	9264.64	9500—		
—	15.5.20	7858.40	1406.24	9264.64	9500—		

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome e nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An Ricono- sciuta per beneme- renze belliche
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	
14	Palazzo Ferdinando fu Felice	S. Giovanni a Piro 2996	3.5.889	3.10.922	3.10.922	—
15	Raeli cav. Beniamino fu Pietro	Padula 5253	6.8.878	1.1.923	1.1.923	—
16	Giachetta Domenico di Andrea	Ascea 3008	2.4.886	11.2.923	11.2.923	3.—.—
17	De Giacomo Placido fu Leonardo	Oliveto Citra 3840	19.1.873	6.7.898	3.6.923	—
18	Eboli dott. Carlo fu Vincenzo	Sanza 2690	13.5.898	1.12.923	1.12.923	—
19	Parisi cav. dott. Vito di Nicola	Palomonte 2927	31.8.894	2.8.925	2.8.925	3.6.—
20	Salvatore Pasquale fu Donato	Acerno 2753	10.4.898	8.4.926	8.4.926	—
21	Mansi Pasquale di Nicola	Mincri 2836	29.12.897	8.2.926	8.2.926	—
22	Lanzara rag. Andrea di Giovanni	Pisciotta 3673	19.6.905	24.9.927	24.9.927	—
23	Di Cunzolo cav. uff. Carmine fu Giovanni	Olevano sul Tusciiano 3514	12.2.880	11.10.927	11.10.927	—
24	Chiorazzi Ernesto fu Francesco	Gioi Cilento 2039	19.8.893	25.12.924	9.12.927	3.5.10
25	Del Giudice Biagio fu Nicola	Montecorv. Pugliano 2758	22.6.901	12.7.928	12.7.928	—
26	Polito dott. Carlo fu Luigi	Vibonati 3053	5.2.889	31.7.928	31.7.928	5.—.—
27	Rossi Luigi di Gaetano	Montecorice 2450	28.4.904	7.8.928	7.8.928	—
28	Policastro Paolo fu Gregorio	S. Gregorio Magno 4726	25.10.904	25.8.928	25.8.928	—

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome e nome e paternità	Segreteria comunali e popolazioni	Data			An Ricono- sciuta per beneme- renze belliche
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	
22	Ferri rag. Arcangelo di Nicola	Battipaglia 7997	29.9.897	9.6.926	1.1.935	—
23	Vacante Segretari di 2^a classe Grado 7^o	Giffoni Valle Piana 6484				
1	Amoresano Francesco fu Tommaso	Perdifumo 2538	22.4.870	27.9.901	27.9.901	—
2	Nicoeemo cav. uff. Vin- cenzo fu Pietro	Rofrano 2131	2.9.881	20.9.902	20.9.902	—
3	Alfano Antonio fu Tommaso	Siano 5073	5.10.879	1.5.904	1.5.904	—
4	Altavilla Raffaele fu Enrico	Cetara 2552	7.2.866	8.5.907	8.5.907	—
5	Galietti Sebastiano di Mattia	S. Arsenio 3343	1.9.875	1.1.908	1.1.908	—
6	Melchionda Giuseppe fu Nicola	Serre 3078	23.8.865	1.1.901	21.12.908	—
7	Farri Alessandro fu Giuseppe	Bellosguardo 1901	6.6.890	11.6.914	11.6.914	—
8	Calabria cav. uff. Mi- chele di Francesco	Casalbuono 2092	15.9.889	1.7.914	1.7.914	3.10.—
9	Luisi cav. Pier Ludo- vico	Policastro del Golfo 2887	11.10.899	1.9.914	1.9.914	—
10	Petrosino-Spirito Pa- squale fu Nicola	Casaletto Spartano 2699	1.9.887	2.11.914	2.11.914	—
11	Pepe Raffaele fu Nicola	Pollica 2971	1.2.873	16.3.919	16.3.919	—
12	Meo-Colombo cav. Carlo fu Michele	Colliano 3608	29.5.876	1.7.919	1.7.919	—
13	Lombardi Luigi fu Giuseppe	Buonabitac. 2424	30.11.880	11.7.922	11.7.922	—

zianità		Retribuzioni al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Diritti accessori	Annotazioni
Riconosciuta per benemerite fasciste	Complessiva nel grado	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale			
(1)	—.—.—	7858.40	1737.12	9595.52	8998.40		(1) Computate nel grado precedente.
—	33.3.4	7858.40	1406.24	9264.64	9500—		
—	32.3.11	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	929.28	
—	30.8.—	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	929.28	
—	27.6.22	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	464.64	
—	27.—.—	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	464.64	
—	26.11.—	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	929.28	
—	20.6.20	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	464.64	
—	24.4.—	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	464.64	
—	23.3.29	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	929.28	
—	20.1.28	7858.40	1406.24	9264.64	9500—		
—	15.9.15	7858.40	1406.24	9264.64	9500—		
—	15.6.—	7858.40	1406.24	9264.64	9500—		
—	15.5.20	7858.40	1406.24	9264.64	9500—		

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome e nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	Ricono- sciuta per beneme- renze belliche
14	Palazzo Ferdinando fu Felice	S. Giovanni a Piro 2996	3.5.889	3.10.922	3.10.922	—
15	Raeli cav. Beniamino fu Pietro	Padula 5253	6.8.878	1.1.923	1.1.923	—
16	Giachetta Domenico di Andrea	Ascea 3008	2.4.886	11.2.923	11.2.923	3.—.—
17	De Giacomo Placido fu Leonardo	Oliveto Citra 3840	19.1.873	6.7.898	3.6.923	—
18	Eboli dott. Carlo fu Vincenzo	Sanza 2690	13.5.898	1.12.923	1.12.923	—
19	Parisi cav. dott. Vito di Nicola	Palomonte 2927	31.8.894	2.8.925	2.8.925	3.6.—
20	Salvatore Pasquale fu Donato	Acerno 2753	10.4.898	8.4.926	8.4.926	—
21	Mansi Pasquale di Nicola	Minori 2836	29.12.897	8.2.926	8.2.926	—
22	Lanzara rag. Andrea di Giovanni	Pisciotta 3673	19.6.905	24.9.927	24.9.927	—
23	Di Cunzolo cav. uff. Carmine fu Giovanni	Olevano sul Tusciiano 3514	12.2.880	11.10.927	11.10.927	—
24	Chiorazzi Ernesto fu Francesco	Gioi Cilento 2039	19.8.893	25.12.924	9.12.927	3.5.10
25	Del Giudice Biagio fu Nicola	Montecorv. Pugliano 2758	22.6.901	12.7.928	12.7.928	—
26	Polito dott. Carlo fu Luigi	Vibonati 3053	5.2.889	31.7.928	31.7.928	5.—.—
27	Rossi Luigi di Gaetano	Montecorice 2450	28.4.904	7.8.928	7.8.928	—
28	Policastro Paolo fu Gregorio	S. Gregorio Magno 4726	25.10.904	25.8.928	25.8.928	—

zianità		Retribuzioni al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Diritti accessori	Annotazioni
Riconosciuta per benemerienze fasciste	Complessiva nel grado	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale			
—	12.2.27	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	464.64	
—	12.—.—	7858.40	1406.24	9264.64	9500—		
2.—.6	16.10.24	7858.40	1406.24	9264.64	9500—	464.64	
—	11.6.27	7858.40	1406.24	9264.64	9500—		
—	11.1.—	7858.40	1406.24	9264.64	9500—		
—	12.10.29	7858.40	1406.24	9264.64	9500—		
—	8.8.22	7279.36	1406.24	8685.60	8800—		
—	10.6.22	7858.40	1406.24	9264.64	8998.40		
—	7.3.7	6783.04	1406.24	8189.28	8200—		
—	7.2.20	6783.04	1406.24	8189.28	8200—		
—	10.6.1	7858.40	1406.24	9264.64	8998.40		Compresa la retrodatazione di a. l m. Il g. 22 per la titolarità di Rofrano.
—	6.5.19	6783.04	1406.24	8189.28	8200—		
—	11.5.—	7858.40	1406.24	9264.64	9500—		
—	6.4.24	6783.04	1406.24	8189.28	8200—		
—	6.4.24	6783.04	1406.24	8189.28	8200—		
—	6.4.24	6783.04	1406.24	8189.28	8200—		

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome e nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	Ricono- sciuta per beneme- renze belliche
29	La Sula Luigi fu Erminio	Camerota 5169	3.8.899	30.6.926	13.2.929	—
30	Capobianco dott. Anto- nio fu Lorenzo	Torrearsaia 2559	5.7.895	23.3.929	28.3.929	2.6.9
31	Nese Antonio di Domenico	Torchiera 2828	27.5.888	23.8.925	1.7.929	(1)
32	Biondi cav. Icilio	Ravello 2907	8.8.890	16.10.929	16.10.929	5.4.15
33	Scarpa Andrea di Giovanni	Montano Antilia 2488	1.12.899	1.6.924	1.12.929	—7.—
34	Mele rag. Gregorio fu Giacomo	Contursi 2926	12.3.906	16.10.927	1.12.929	—
35	Russo dott. Giovanni fu Giacinto	S. Valentino Torio 4809	2. 2.897	10.9.929	1.12.929	—
36	Russo dott. Maurizio fu Giacinto	Polla 5094	26.1.902	24.10.928	1.12.929	—
37	Landoifi Luigi fu Vincenzo	Sessa Cilento 2408	7.5.892	1.12.929	1.12.929	2.4—
38	Napolitano rag. Seba- stiano fu Giuseppe	Agropoli 5300	22.11.898	8.11.926	1.4.930	(1) In- valido
39	Marra Antonio di Ruggiero	Morigerati 1116	8.7.899	15.4.930	15.5.930	—8.—
40	Vigorito Francesco fu Filippo	Roccapiem. 5020	5.12.899	1.5.924	1.6.930	1.—.—
41	Barbato Giuseppe fu Natale	Aquara 2611	13.1.894	11.9.928	16.3.931	—
42	D'Aprile Francesco di Pietro	Bracigliano 3360	26.7.907	13.11.928	16.3.931	—
43	Carfora rag. Ferdinando di Michele	Casalvelino 2953	30.1.905	16.7.928	15.11.931	—
44	Inglese Francesco di Nicola	Roccalgorios 2166	21.1.903	10.11.928	15.11.931	—

zianità		Retribuzioni al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Diritti accessori	Annotazioni
Riconosciuta per benemeritenze fasciste	Complessiva nel grado	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale			
—	5.10.15	6783.04	1406.24	8189.28	8200—	Compreso la retrodatazione di m. 9 e g. 15 per la titolarità di Giffoni Sei Casali. (1) Computate nel grado precedente	
—	8.3.12	7279.36	1406.24	8685.60	8800—		
—	5.6.—	6783.04	1406.24	8189.28	8200—		
—	10.7.—	7858.40	1406.24	9264.64	8998.40		
—	5.8.—	6783.04	1406.24	8189.28	8200—		
—	5.1.—	6783.04	1406.24	8189.28	8200—		
—	5.1.—	6783.04	1406.24	8189.28	8200—		
—	5.1.—	6783.04	1406.24	8189.28	8200—		
—	7.5.—	7279.36	1406.24	8685.60	8335.36		
—6.19	5.3.19	6783.04	1406.24	8338.18	8200—		Assegno personale da riassorbire lire 148,90[1] Computate nel grado precedente.
—	5.3.16	6783.04	1406.24	8189.28	8200—		
—	5.7.—	6783.04	1406.24	8189.28	8200—		
—	3.9.15	6286.72	1406.24	7692.96	7600—		
—	3.9.15	6286.72	1406.24	7692.96	7600—		
1.6.17	4.8.2	6783.04	1406.24	8189.28	7767.04		
—	3.1.15	6286.72	1406.24	7692.96	7600—		

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome e nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	Ricono- sciuta per beneme- renze belliche
45	Petraglia rag. Olimpio di Angelo	Piaggine 3638	27.12.904	18.11.928	15.11.931	—
46	Mazzotta rag. Giovanni di Vincenzo	Albanella 4038	19.3.902	15.7.929	15.11.931	—
47	Turco rag. Biagio di Alberico	Postiglione 2483	3.2.899	1.12.929	15.11.931	2.—.20
48	Scorzelli rag. Giovanni di Nicola	Cicerale Cil. 2416	30.11.900	1.12.929	15.11.931	—
49	Ruggi d'Aragona rag. Guido di Roberto	Maiori 4991	8.6.909	25.11.931	25.11.931	—
50	Cacciatore dott. Vincen- zo di Giuseppe	Auletta 2650	28.6.903	1.11.932	1.11.932	—
51	Fragetti dott. Gabriele fu Antonio	Castelcivita 2780	6.1.904	15.1.933	20.4.933	—
52	Battagliese Biagio fu Antonio	Ceraso 2817	24.1.905	1.12.929	10.3.933	—
53	Belmonte rag. Michele fu Angelo	Castel S. Lorenzo 4229	11.5.903	15.11.931	10.8.933	—
54	Falco dott. Domenico di Salvatore	Centola 3464	10.3.903	10.8.933	10.8.933	—
55	Rufino dott. Carlo fu Gennaro	Sacco 1703	3.12.896	10.8.933	10.8.933	—
56	Palatiello rag. Vincenzo di Raffaele	Laurino 3571	3.2.907	10.8.933	10.8.933	—
57	Muccioli dott. Vittorio fu Andrea	Caggiano 3519	19.5.902	10.9.933	10.9.933	—
58	Rescigno d.r Felice di Enrico	Monte San Giacomo 3519	1.5.908	15.8.933	13.9.933	—
59	Marcelli Giuseppe di Antonio	Scignano degli Alburni 3930	6.11.884	1.12.928	1.1.934	3.—.9

zianità		Retribuzioni al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Diritti accessori	Annotazioni
Riconosciuta per benemeritenze fasciste	Complessiva nel grado	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale			
—	3.1.15	6286.72	1406.24	7692.96	7600,—		
—	3.1.15	6286.72	1406.24	7692.96	7600,—		
2.1.21	7.3.16	7279,36	1406.24	8685.60	8335,36		
—	3.1.15	6286.72	1406.24	7692.96	7600,—		
—	3.1.15	6286.72	1406.24	7692.96	7600,—		
—	2.2.—	6286.72	1406.24	7692.96	7198,72		
—	1.8.11	5790.40	1406.24	7196.64	7000—		
—	1.4.21	5790.40	1406.24	7196.64	7000—		
—	1.4.21	5790,40	1406.24	7196.64	7000—		
—	1.4.21	5790.40	1406.24	7196.64	7000—		
—	—10.21	5790.40	1406.24	7196.64	7000—		Interruzione m. 6 per aspett. m. f.
—	1.4.21	5790.40	1406.24	7196.64	7000—		
—	1.3.22	5790.40	1406.24	7196.64	7000—		
—	1.3.18	5790.40	1406.24	7196.64	7000—		
—	1.—.9	5790.40	1406.24	7196.64	7000—		

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome e nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	Ricono- sciuta per beneme- renze belliche
60	Giacchetti Giambattista fu Michele	Ogliastro Cil. 2617	5.11.902	14.8.928	1.1.934	—
61	Del Pizzo rag. Silvio di Domenico	Sassano 5104	3.10.903	1.12.929	16.5.934	—
62	Vacante	Altavilla Silentina 4228				
63	Vacante	Celle Bulgh. 1834				
	Segretari di 3^a classe grado 8^o					
1	Cerulli cav. uff. Michele fu Pasquale	Monteforte Cilento 931	9.11.867	1.1.891	1.1.891	—
2	Borrelli Gaetano fu Pasquale	Rutino 1558	19.3.873	1.4.895	18.12.900	—
3	Lombardi Camillo fu Sabato	Corbara 1531	8.9.871	1.12.903	1.12.903	—
4	Costantino dott. Giusep- pe di Aniello	Perito 1772	14.11.877	1.7.907	1.7.907	—
5	D'Angola geom. Gaetano fu Luigi	Castelnuovo Cilento 964	23.7.868	24.9.907	24.9.907	—
6	Pica geom. Nicola fu Donato	S. Pietro al Tanagro 1659	22.1.878	5.9.920	5.9.920	1.4.—
7	D'Antonio d.r Giuseppe fu Francesco	Conca Marini 1270	13.2.883	1.1.921	1.1.921	—
8	Ciaro Andrea di Nicola	Campora 1071	23.9.897	1.7.921	1.7.921	2.10.20
9	Segreto Aniello fu Cono	Laureana Cilento 1800	6.1.874	1.1.922	1.1.922	3.5.10
10	De Vita Nicola fu Michele	S. Rufo 2042	8.7.896	1.9.922	1.9.922	—
11	Mastrodomenico Luigi fu Nicola	Castelnuovo di Conza 1356	19.3.882	23.3.923	23.3.923	—

zianità		Retribuzioni al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Diritti accessori	Annotazioni
Riconosciuta per benemerite fasciste	Complessiva nel grado	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale			
—	1.—	5790.40	1406.24	7196.64	7000—		
—	—7.15	5790.40	1406.24	7196.64	7000—		
—	43.—	5790.40	1158.08	6948.48	—		E' iscritto al M. P. C.
—	34.—14	5790.40	1158.08	6948.48	7000—	309.76	
—	31.—1	5790.40	1158.08	6948.48	7000—		
—	27.6.—	5790.40	1158.08	6948.48	7000—		
—	27.3.7	5790.40	1158.08	6948.48	7000—	309.76	
—	15.7.25	5790.40	1158.08	6948.48	7000—	309.76	
—	13.8.—	5790.40	1158.08	6948.48	7000—		Interruz. m. 4 per aspett. m. f.
—	16.4.20	5790.40	1158.08	6948.48	7000—		Invalido guerra
—	16.5.10	5790.40	1158.08	6948.48	7000—		
—	12.4.—	5790.40	1158.08	6948.48	7000—		
—	11.9.7	5790.40	1158.08	6948.48	7000—		

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome e nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	Ricono- sciuta per beneme- renze belliche
12	Cozzi Angelo fu Geremia	Santomenna 1221	1.8.891	1.3.924	1.3.924	—
13	Visconti dr. Carmine fu Michele	Calvanico 1223	26.7.886	1.1.925	1.1.925	4.5.23
14	Guida Felice di Francesco	Salvitelle 1510	4.1.897	1.12.929	1.12.929	2.10.—
15	Trotta rag. Angelo fu Benedetto	Stio 1664	11.11.899	1.12.929	1.12.929	2.7.26
16	Russo rag. Manlio fu Giuseppe	Stella Cilento 1580	27.4.901	1.12.929	1.12.929	—
17	Palladino dr. Luigi di Angeio	S. Angelo Fasanella 1601	3.8.904	1.12.929	1.12.929	—
18	Caruso Daniele fu Alfonso	Laviano 1909	3.7.905	1.12.929	1.12.929	—
19	Poti dr. Gabriele fu Giuseppe	Controne 1225	7.5.887	7.5.930	7.5.930	--
20	Passarelli-Garzo Giov. fu Vincenzo	Laurito 1558	22.12.871	1.6.931	1.6.931	—
21	Perillo Francesco di Eugenio	Felitto 1995	26.10.898	15.11.931	15.11.931	—
22	Filizzola rag. Luigi di Leonardo	Tortorella 888	12.3.905	15.11.931	15.11.931	—
23	Civale rag. Taddeo di Alfonso	Praiano 1552	17.1.906	15.11.931	15.11.931	—
24	D'Auria Raimondo fu Vincenzo Alb.	Petina 1328	26.4.903	15.11.931	15.11.931	—
25	Consoli Paolo di Gaetano	Roscigno 1473	17.10.903	15.11.931	15.11.931	—
26	Lauriello Vincenzo di Giuseppe	Trentinara 1570	5.8.907	15.11.931	15.11.931	—
27	Forestieri Biagio fu Pietro	Salento 1202	8.8.909	15.11.931	15.11.931	—

zianità		Retribuzioni al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Diritti accessori	Annotazioni
Riconosciuta per benemerienze fasciste	Complessiva nel grado	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale			
—	10.10.	5790.40	1158.08	6948.48	7000 —		
—	14.5.23	5790.40	1158.08	6948.48	7000 —		Mutilato di guerra.
—	7.11.	5459.52	1158.08	6617.60	6600 —		
—	7.8.26	5459.52	1158.08	6617.60	6600 —		
—	5.1.	5128.64	1158.08	6286.72	620 —		
—	5.1.	5128.64	1158.08	6286.72	6200 —		
—	5.1.	5128.64	1156.08	6286.72	6200 —		
—	4.7.24	5128.64	1158.08	6286.72	5900 —		
—	3.7.	4880.48	1158.08	6038.56	—		Non è iscritto alla C. P.
—	3.1.16	4880.48	1158.08	6038.56	5900 —		
—	3.1.16	4880.48	1156.08	6038.56	5900 —		
—	3.1.16	4880.48	1156.08	6038.56	5900 —		
—	3.1.16	4880.48	1156.08	6038.56	5900 —		
—	3.1.16	4880.48	1158.08	6038.56	5900 —		
—	3.1.16	4880.48	1158.08	6038.56	5900 —		
—	3.1.16	4880.48	1158.08	6038.56	5900 —		

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome e nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	Ricono- sciuta per beneme- renze belliche
28	Lebano rag. Emilio di Germano Luigi	Lustra 1629	4.1.903	5.12.931	5.12.931	—
29	Belmonte Orazio fu Angelo	S. Mauro la Bruca 916	25.1.905	15.8.933	15.8.933	—
30	Padula rag. Aldo di Riccardo	Futani 1347	10.12.906	15.8.933	15.8.933	—
31	Lillo Angelo fu Raffaele	Magliano Vetere 1370	11.5.908	15.8.933	15.8.933	—
32	Alois rag. Michele di Ciro	S. Mango Piemonte 1190	15.8.908	15.8.933	15.8.933	—
33	De Augustinis Giovanni di Luigi	Positano 1800	7.3.910	15.8.933	15.8.933	—
34	Focarile Aristide di Michele	Torraca 1238	10.10.902	15.8.933	15.8.933	—
35	Rossi rag. Nicola di Angelo	Serramezz. 583	29.8.933	15.8.933	15.8.933	—
36	Messano Basilio di Raffaele	Ottati 1351	2.10.905	15.8.933	15.8.933	—
37	Cerruti Carlo di Emanuele	Giungano 1058	15.2.909	15.8.933	15.8.933	—
38	Graziano rag. Venanzio fu Gerardo Luigi	Caselle in Pittari 1591	4.3.901	15.8.933	15.8.933	—
39	Cubicciotti rag. Pasquale di Ermenegildo	Alfano 735	25.3.901	15.8.933	15.8.933	—
40	Lia rag. Giovanni di Nicassio	Orria 1793	27.8.906	11.9.933	11.9.933	—
41	Iannitto rag. Nicola di Maria Antonietta	Cuccaro Vetere 779	22.6.908	18.9.933	18.9.933	—
42	Cecere rag. Domenico fu Cristofaro	Corleto Monforte 1398	1.1.900	11.12.933	11.12.933	—

zianità		Retribuzioni al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Diritti accessori	Annotazioni
Riconosciuta per benemerite fasciste	Complessiva nel grado	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale			
—	3.—.26	4880.48	1158.08	6038.56	5900—		
—	1.4.16	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	1.4.16	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	1.4.16	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	1.4.16	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	1.4.16	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	1.4.16	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	1.4.16	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	1.4.16	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	1.4.16	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	1.4.16	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	1.4.16	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	1.3.20	4841.92	1158.08	000—	5600—		
—	1.3.13	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	1.—.21	4841.92	1158.08	6000—	[1]5600—		(1) Compresa la retrodatazione di g. 21 per la titolarità di Montenero Sabino.

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome e nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	Ricono- sciuta per beneme- renze belliche
43	Barone Giuseppe di Germano	Valva 1851	15.3.904	1.1.934	1.1.934	—
44	Amendola rag. Vincenzo di Giuseppe	Ricigliano 1259	20.10.903	1.1.934	1.1.934	—
45	Romanelli Domenico di Filippo	S. Mauro Cilento 1116	22.6.907	1.1.934	1.1.934	—
46	Parisi Nicola di Francesco	Romagnano al Monte 667	18.11.907	20.1.934	20.1.934	—
47	Buoniconti Aniello di Alfonso	Atena Luc. 2128	2.10.908	1.2.934	1.2.934	—
48	Iannelli Alfonso fu Zaccaria	Omignano 1064	25.12.907	3.2.934	3.2.934	—
49	Vacante	Pertosa 910				

zianità		Retribuzioni al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Diritti accessori	Annotazioni
Riconosciuta per benemerite fasciste	Complessiva nel grado	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale			
—	1.—	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	1 —	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	1.—	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	— .11.11	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	— .11,—	4841.92	1158.08	6000—	5600—		
—	— .10.25	4841.92	1158.08	6000—	5600—		

Salerno 26 marzo 1935 Anno XIII.

Pel Il Prefetto
Casale

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

97. **Bollettino sanitario del bestiame.** (C. 26 marzo 1935 n. 12453 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. prefettizia N. 6950 del 17 febbraio 1933, riportata a pag. 77 del B. A. del 1933, prego la S. V. di dare disposizioni affinché gli adempimenti periodici, in detta circ. indicati, siano sempre trasmessi direttamente all'ufficio veterinario prov. presso questa Prefettura, entro il termine di tempo prescritto.

Speciale attenzione si richiama sulle disposizioni riguardanti l'invio del bollettino quindicinale relativo allo stato sanitario del bestiame. Detto bollettino deve essere sempre spedito dal comune entro il giorno successivo alla quindicina cui si riferisce e propriamente entro il giorno 1° e entro il giorno 16 di ogni mese; esso deve contenere indicazioni precise circa il numero delle stalle o di pascoli infetti, non essendo consentite indicazioni generiche come le seguenti: « molti » « vari » « moltissimi » ecc.

A chiarimento di quanto sopra, si ricorda che, giusta le disposizioni dell'art. 40 del regolamento di polizia veterinaria, i dati quindicinali, relativi al decorso delle epizootie nei comuni della Provincia, debbono essere riepilogati a cura di quest'ufficio, cui spetta comunicarli al Ministero rispettivamente entro il giorno 4 e il giorno 19 di ciascun mese.

p. il Prefetto — CASALE

98. **Antilarval.** (C. 30 marzo 1935 n. 12471, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, comunico che l'On. Ministero dell'Interno non ha autorizzato nessuna costituzione di comitati comunali per la campagna nazionale contro la malaria mediante l'antilarval.

L'azione quindi che la Società dell'antilarval va svolgendo per la divulgazione e diffusione del prodotto non deve avere alcun appoggio da parte dei comuni.

Le SS. LL. pertanto non dovranno dar corso ad eventuali richieste della predetta Società o del Comitato Centrale.

p. il Prefetto — CASALE

Appalti, aste, ecc.

Comune di Auletta — *Vendita materiale legnoso 2.^a Sezione Bosco Costamanca* — Il giorno 29 aprile 1935, alle ore 10,30, presso il Municipio, avrà luogo il terzo esperimento d'asta per la vendita del legname suddetto, col sistema della candela vergine, sulla base d'asta di L. 31600,00 (trentunomilaseicento). Offerte non inferiori a L. 50,00. Cauzione provvisoria L. 1500,00. Cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica. Fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento in tre rate. Termine taglio e sgombero stagione silvana 1935-1936.

Per altri chiarimenti rivolgersi presso la Segreteria del Comune.

Il Segretario - Cacciatore Il Podestà - F. Castriota Scanderbech

Comune di Torre Orsaia — *Appalto imposte di consumo* — Si rende noto che il 28 corrente si procederà all'appalto della riscossione delle Imposte di Consumo. Esperimento a candela vergine. Base d'asta L. Quindicimila. Cauzione provvisoria L. 1500. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Segretario A. Capobianco Il Podestà V. Giuliani

Publicazioni

Avv. G. Palaja — **I Consorzi nel nuovo T. U. della legge comunale e provinciale** — Como, Tip. Ed. C. Nani, 1935 — Lire 10.

In questo sobrio volumetto, che fa parte della « Biblioteca Pratica Raccolta Ostinelli » l'autore, che ha al suo attivo altre pregevoli pubblicazioni di diritto pubblico, tratta dei consorzi nei precedenti legislativi; illustra quindi il R. Decreto 30 dicembre 1933 n. 2839, che fu il primo che ha dato una discreta, se non completa, legislazione sui consorzi tra Comuni e tra Comuni e Provincia; e passa poi ad una accurata disamina dei consorzi nel nuovo T. U. della legge com. e prov. esponendo il loro funzionamento, le attribuzioni, la vigilanza e tutela sui loro atti, al personale, alla finanza, ecc.

Il lavoro, esposto con intento pratico, riesce di indubbia utilità per gli Amministratori e i Segretari Comunali e concorre, come felicemente dice l'autore, « a propagandare la utilità dei Consorzi e l'impulso che, solo attraverso di essi, si può dare ai pubblici servizi ».



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA
R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

99. Segretari comunali. Distintivo di grado.
 100. Ricorsi avverso le risultanze degli elenchi per la riscossione dei contributi sindacali.
 101. Servizio sanitario interinale.
 102. Riscossione contributi sindacali obbligatori.
 103. Amministrazioni comunali. Servizi statistici.
 104. Relazioni sull'attività amministrativa.
 105. Obbligo della firma sulla fotografia da parte dei titolari delle tessere di dispensa dei richiami alle armi, in caso di mobilitazione.
 106. Opera Nazionale Maternità ed Infanzia. Compensi al personale sanitario.
 107. Ente Nazionale Risi.
 108. Quote per tessera e contributi associativi dovute dagli iscritti alle Associazioni aderenti alla Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti.
 109. Tessera e contributo associativo per l'anno 1935 a carico degli iscritti alle Associazioni Sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti.
- segue*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

110. Albo delle levatrici.
 111. Servizio delle analisi di revisione dei prodotti alimentari.
 112. Accensione di fuochi artificiali.
 113. Arrolamento Corpo Agenti di P. S.

COPERTINA

Provincia di Salerno. Movimento popolazione nei mesi di febbraio e marzo 1935 — Personale dei Segretari comunali — Appalti, aste ecc.

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione dei mesi di febbraio-marzo 1935.

Mese di febbraio 1935

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	180	1647	1827
Morti	87	957	1044
Aumento popolazione	93	690	783

Mese di marzo 1935

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	123	1756	1879
Morti	94	889	983
Aumento popolazione	29	867	896

Personale dei Segretari Comunali

RUOLO PROVINCIALE

Promozioni.

Giachetta Domenico, g. 7°, titolare di Ascea, è promosso al grado 6° con decorrenza dal 1° marzo 1935-XIII. Stipendio di diritto 9500. Stipendio effettivo L. 7858,40. Supplemento di servizio attivo L. 1737,12. Differenza di diritti accessori da riassorbire L. 133,76.

Rinuncia alla promozione (agli effetti del comma 2° art. 198 T. U. Legge C. e P.)

Pica geom. Nicola, g. 8°, S. Pietro al Tanagro, rinuncia alla promozione al g. 7°.

Caruso Daniele, g. 8°, Laviano, rinuncia alla prom al g. 7°.

Trasferimenti.

Del Plato Dott. Carmine, g. 6°, da Castel S. Giorgio a Buccino dal 1° marzo 1935.

Mangini rag. Pasquale, g. 6°, da Buccino a Castel San Giorgio dal 1 marzo 1935.

Giachetta Domenico, g. 6°, da Ascea a Giffoni Valle Piana dal 1 marzo 1935.

Graziano rag. Venanzio, g. 8°, da Caselle in Pittari a Fiano Romano dal 16 marzo 1935 (ord. Ministeriale del 13 febb. 935).

(cont. 3ª pag. copertina)

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

99. **Segretari Comunali — Distintivo di grado.** (C. 9 aprile 1935, n. 1172, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e per conoscenza e norma ai Segretari Comunali della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, su conforme avviso dell'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha stabilito di adottare per i segretari comunali uno speciale distintivo di grado, il cui uso è obbligatorio in servizio e facoltativo fuori servizio.

Tale distintivo, che è stato prodotto in 8 modelli secondo i diversi gradi cui appartengono i segretari comunali, è di forma ovale con contorno in argento ed ha il fascio e le strisce pure in argento, se fondo bleu. Il modello relativo all'VIII° grado è fornito di strisce; in quello del I°, il fascio e le strisce sono sormontati da una stella.

Circa la fornitura dei distintivi in parola, sono state già interpellate le ditte Stefano Johnson, con sede in Milano (Corso Porta Nuova 15) e rappresentanza in Roma (Galleria di Piazza Colonna); e Picchiani e Barlacchi, con sede in Firenze (Via Cimarosa 7) e rappresentanza in Roma (Via del Gambero 27). Le due ditte, che sono le sole autorizzate, hanno pronti i distintivi; ed entrambe sono disposte a fornirli al prezzo unitario di Lire 0,45.

Ogni Segretario, pertanto, deve essere fornito, a proprie spese, del distintivo di grado al quale appartiene, avvertendo che rimane esclusa qualsiasi estensione dell'adozione di analoghi distintivi ad ogni altra categoria dei dipendenti degli enti locali.

Si ritiene opportuno che la richiesta dei distintivi occorrenti sia unicamente fatta pel tramite di questa Prefettura, per cui dispongo che ciascun segretario ne faccia pervenire regolare richiesta a questo Economo, facendogli tenere anticipatamente il relativo importo.

p. Il Prefetto — CASALE

100. **Ricorsi avverso le risultanze degli elenchi per la riscossione dei contributi sindacali.** (C. 9 aprile 1935 n. 161, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni ha osservato che molti ricorsi presentati avverso le risultanze degli elenchi compilati per la riscossione dei contributi sindacali vengono erroneamente trasmessi dai Podestà alle Confederazioni Fasciste interessate o all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Richiamo pertanto l'attenzione delle SS. LL. sul contenuto dell'art. 9 del R. D. 1° dicembre 1930, n. 1644, sui contributi sindacali obbligatori, e dell'art. 6 del R. D. 9 aprile 1934 sui contributi sindacali a carico delle cooperative, a norma delle quali disposizioni i ricorsi avverso le risultanze degli elenchi compilati per la riscossione dei contributi sindacali debbono essere inviati a detto Ministero per il tramite della Prefettura, che provvederà a darne notizia all'associazione interessata.

Si gradiranno assicurazioni.

p. il Prefetto — CASALE

101. **Servizio sanitario interinale.** (C. 4 aprile 1935 N. 14629 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Da più tempo questa Prefettura ha disposto con varie circ. che nei casi di vacanza provvisoria di condotte sanitarie, mediche, veterinarie ed ostetriche) il servizio interinale venga affidato a sanitari liberi esercenti, purchè iscritti al P. N. F. al Sindacato e all'Albo di Categoria, restando assolutamente vietato di affidare il servizio a sanitari condotti e ad ufficiali sanitari.

Confermo tale disposizione, che intendo sia osservata rigoro-

samente, e punirò, senz'altro, il sanitario condotto o l'Ufficiale sanitario che accetterà l'incarico.

In merito alla designazione del personale, al quale debba essere affidato l'incarico di interino, il Ministero dell'Interno, ad un quesito fatto dalla Prefettura, fa notare che non vi è una disposizione di legge che nel caso di vacanza provvisoria di condotte sanitarie (mediche, veterinarie, ostetriche) faccia obbligo ai Podestà di rivolgersi ai sindacati prov. di categoria per la designazione del personale da assumere interinalmente, e di accettare assolutamente i nomi dei sanitari che vengono designati dai sindacati.

Tuttavia, tenuto conto che il Sindacato Prov. è l'organo che più trovasi in grado di conoscere casi particolari e talvolta pietosi di sanitari liberi esercenti del tutto sprovvisti di occupazione e in condizioni di impellente bisogno, sembra opportuno che i Podestà, nei casi sopracennati di vacanze di condotte sanitarie, si rivolgano al competente Sindacato Prov., per la designazione degli interini.

E' ovvio che, qualora già vi sia sul posto qualche libero esercente privo di attività professionale e che sia ritenuto idoneo, nulla vieta che l'Amministrazione Comunale interessata, nel fare la segnalazione della provvisoria vacanza, manifesti il suo divisamento di assumere la persona che già si trova sul posto.

Ciò premesso, ad evitare eventuali divergenze tra Podestà e Sindacato Prov. dispongo che, qualora non si trovi nel comune un sanitario libero esercente, che abbia i requisiti necessari per avere l'incarico di interino, (e sia cioè iscritto al P. N. F. al Sindacato di categoria e all'Albo professionale e abbia buona condotta) nel quale caso si può procedere alla nomina, le SS. LL. chiederanno preventivamente il nominativo di tre sanitari disponibili al Sindacato di categoria, tra i quali il Podestà avrà il diritto di scelta.

Il sanitario interino, così nominato, avrà diritto allo stipendio base e alla eventuale indennità di cavalcatura pro tempore, con le riduzioni di legge.

Resto in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione.

p. il Prefetto — CASALE

102. **Riscossione contributi sindacali obbligatori.** (C. 9 aprile 1935 n. 201, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego richiamare l'attenzione dell'Esattore delle Imposte dirette di codesto Comune sull'art. 3 R. Decreto 20 dicembre 1934 XIII n. 2299, che introduce, nel sistema di riscossione dei contributi sindacali, i Ricevitori provinciali, che rispondono del carico degli Esattori direttamente alle Associazioni sindacali, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Tale norma, limitata ai contributi dovuti per l'anno 1935, è stata estesa, con provvedimento in corso, alla riscossione dei contributi degli anni precedenti iscritti in ruoli che siano dati in carico agli esattori nel corso di quest'anno.

Si gradirà un cenno di ricezione.

p. il Prefetto — CASALE

103. **Amministrazioni Comunali — Servizi statistici.** (C. 10 aprile 1935 n. 14255, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma si comunica che, per superiore disposizione, i Comuni, per quanto concerne i servizi statistici, non debbono ampliare la organizzazione attuale.

Si attende un cenno di ricevuta.

p. il Prefetto — CASALE

104. **Relazioni sull'attività amministrativa.** (C. 4 aprile 1935 n. 1179 al Signor Preside Amministrazione Prov. di Salerno e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' invalsa l'abitudine nelle amministrazioni degli Enti Locali di pubblicare *sontuosi volumi a testimonianza* dell'attività esplicita vuoi in un biennio, vuoi in un quinquennio, o vuoi in un anno.

Tutto questo è oneroso per i bilanci degli enti, e il più delle volte inutile: e potrebbe apparire come un desiderio di qualche amministratore di magnificare l'opera propria.

L'azione svolta in qualunque settore del Regime non può e

non deve portare alcuna impronta personale. Gli atti sono compiuti solo nel nome del fascismo e del Duce.

Giusta superiori istruzioni, il lamentato inconveniente deve assolutamente cessare.

p. Il Prefetto — ANTONUCCI

105. Obbligo della firma sulla fotografia da parte dei titolari delle tessere di dispensa dai richiami alle armi, in caso di mobilitazione. (C. 26 marzo 1935 n. 1067 al Sig. Preside dell'Amministrazione Prov. di Salerno e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero della Guerra ha rilevato che non tutte le tessere di dispensa, di cui al § 20 della istruzione per l'esecuzione del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione, pervengono alle autorità preposte alla concessione delle dispense stesse con la fotografia firmata dal titolare.

Poichè tale formalità è stabilita in genere per tutti i documenti di riconoscimento, per una maggiore garanzia dei medesimi, il detto Ministero ha richiamato l'attenzione degli uffici militari dipendenti e degli altri Ministeri sull'osservanza di tale formalità da parte delle autorità e degli enti che propongono le dispense di cui trattasi.

pel Prefetto — CASALE

106. Opera Naz. Maternità ed Infanzia — Compensi al personale sanitario. (C. 30 marzo 1935 n. 13207 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per intero la seguente circ. del Ministero dell'Interno in data 12 marzo n. 20400.13.A.G.20908, per i provvedimenti di competenza:

« Risulta a questo Ministero che parecchi Sindacati prov. dei medici, nell'intendimento di diminuire la disoccupazione professionale e di alleviare le disagiate condizioni economiche della classe, avrebbero fatte insistenze alle Federazioni prov. dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia

allo scopo di ottenere che i servizi prestati finora dai sanitari gratuitamente alle predette istituzioni, vengano d'ora in avanti congruamente retribuiti.

« E' noto alle EE. LL. il compito altamente benefico che l'Opera svolge nel campo dell'assistenza sanitaria della madre e del fanciullo; sono noti altresì i risultati lusinghieri raggiunti da essa, facendo largo ricorso alle prestazioni gratuite dei sanitari.

« Pertanto, onde evitare che le modeste disponibilità finanziarie dell'Ente vengano in buona parte assorbite per ricompensare d'ora innanzi le prestazioni dei sanitari e ne resti così circoscritta sensibilmente l'attività, questo Ministero ritiene che i servizi dell'Ente debbano essere organizzati in modo che vengano di fatto disimpegnati, come per il passato, gratuitamente.

« All'uopo i servizi stessi dovrebbero essere assolti dai sanitari condotti senza alcuna retribuzione.

« Si pregano le EE. LL. di far noto l'intendimento del Ministero ai Podestà dei comuni della rispettiva Provincia, perchè ne informino il dipendente personale sanitario, il quale (e il Regime non ne dubita) con quello elevato senso di civismo, di cui ha dato prova in ogni contingenza, non mancherà di dedicare la sua intelligente e disinteressata operosità a beneficio della predetta istituzione, che ha per suo fine supremo la tutela sanitaria della stirpe ».

Si gradirà assicurazione dell'adempimento ed appena possibile di avere notizia della nuova organizzazione conferita in questa Provincia al servizio di che trattasi.

p. il Prefetto — CASALE

107. **Ente Nazionale Risi.** (C. 5 aprile 1935 n. 14127 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

per conoscenza all'Unione Commercianti Salerno.

L'Ente Naz. Risi, che va svolgendo un'attiva propaganda per la diffusione in tutta Italia dei risi tipici, secondo le direttive del Governo Nazionale, ha lanciato un manifesto di propaganda

la più rigorosa vigilanza e siano segnalati a questa Prefettura casi di trasgressione.

Si gradirà assicurazione.

p. il Prefetto — CASALE

109. **Tessera e contributo associativo per l'anno 1935 a carico degli iscritti alle Associazioni Sindacali aderenti alla Confederazione Fascista dei Commercianti.** (C. 11 aprile 1935 n. 137, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con Decreto Ministeriale 22 gennaio 1935, le quote per tessera e contributo associativo dovute agli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione Fascista dei Commercianti per l'anno 1935, sono state fissate nella seguente misura:

Tessera: L. 10 (dieci).

Misura massima del *contributo associativo* a carico delle ditte:

Con redditi da L. 2.001 a L. 5.000	—	L. 24
» » » » 5.001	» 10.000	-- » 48
» » » » 10.001	» 15.000	— » 96
» » » » 15.001	» 30.000	— » 144
» » » » 30.001	» 50.000	— » 180
» » superiori a L. 50.000		» 240

Sono escluse dal pagamento del contributo associativo le ditte aventi redditi fino a L. 2.000.

Perchè nelle operazioni del tesseramento, già in corso, sia osservato il limite delle quote stabilite, si dispone che sia usata la più rigorosa vigilanza e siano segnalati a questa Prefettura i casi di trasgressione.

Si gradirà assicurazione.

p. il Prefetto — CASALE

110. **Albo delle levatrici.** (C. 31 marzo 1935 n. 13219 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Col R. D. L. 5 marzo 1935 XIII n. 184, pubbl. sulla Gazz. Uff. del 16 marzo u. s. è costituito l'albo delle levatrici presso il rispettivo Sindacato Fascista prov. di categoria, la cui custodia è demandata al Direttorio. Pertanto per l'esercizio della professione di levatrice è necessaria la iscrizione nell'albo.

Il detto decreto entrerà in vigore il 1° settembre 1935.

Alla prima formazione dell'albo provvede il Prefetto in base alla domanda che viene presentata nel termine di 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto suddetto.

Per la iscrizione nell'albo delle levatrici occorre alligare alla domanda in bollo i seguenti documenti:

- 1.° Certificato di cittadinanza italiana;
- 2.° » attestazione il pieno godimento dei diritti civili;
- 3.° » di buona condotta morale e politica;
- 4.° Copia notarile del diploma di levatrice;
- 5.° Certificato penale;
- 6.° » di avere la residenza nella circoscrizione della Provincia;
- 7.° » di cui ai n. i 1, 2, 3, 5 e 6 devono avere la data non anteriore a 6 mesi dalla data della domanda.

Prego V. S. voler portare a conoscenza quanto sopra a tutte le levatrici esercenti in cotesto comune e darmene assicurazione.

p. il Prefetto — CASALE

111. Servizio delle analisi di revisione dei prodotti alimentari. (C. 8 aprile 1935 n. 13859 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo di conferire una maggiore regolarità e rapidità nel servizio delle analisi di revisione dei prodotti alimentari e di evitare possibili dispersioni dei relativi campioni, il Ministero dell'Interno è venuto nella determinazione di disciplinare il servizio stesso con le seguenti prescrizioni:

1.° I campioni dei prodotti debbono essere spediti, con ogni possibile urgenza, con plichi raccomandati, direttamente al Laboratorio Chimico dell'Istituto di Sanità Pubblica in Roma-Viale Regina Margherita n. 299;

2.° I campioni debbono essere racchiusi in involucri sigillati e adatti alla conservazione delle materie contenute e debbono portare le indicazioni necessarie per stabilire a chi appartengono;

3.° A corredo dei campioni debbono essere alligati i seguenti documenti:

a) domanda, in regolare bollo, indirizzata al Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Sanità Pubblica, per la revisione dell'analisi;

b) verbale di contravvenzione;

c) relazione del Laboratorio che ha eseguito la prima analisi;

d) quietanza della R. Tesoreria Prov. presso cui è stato eseguito il prescritto deposito per la revisione di analisi.

4.° Contemporaneamente deve essere inviata al Ministero predetto (Direzione Generale della Sanità Pubblica Div. VI bis), copia della lettera di trasmissione dei campioni al predetto Laboratorio, con elenco dei documenti alligati.

Coll'occasione si interessano le SS. LL. a voler intensificare la vigilanza sulla fabbricazione ed il commercio dei prodotti alimentari in genere.

Si gradirà assicurazione.

p. It Prefetto — CASALE

112. **Accensione fuochi artificiali.** (C. 14 aprile 1935 n.° 02810 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la ricorrenza di festività religiose o patriottiche nella rispettiva giurisdizione, e nel cui programma fosse previsto lo sparo di fuochi artificiali, comunico per norma delle SS. LL. quanto appresso:

1.° E' necessario che questo ufficio, pel tramite dell'Autorità locale di P. S., abbia notizia di ogni festività del genere almeno dieci giorni prima, per le eventuali disposizioni del caso;

2.° I fuochisti, incaricati dell'accensione dei fuochi artificiali di qualsiasi specie, se trasportino quantità di fuochi del peso complessivo superiore a 25 chilogrammi, debbono munirsi della prescritta licenza di trasporto da rilasciarsi dalla Questura, nella cui giurisdizione esiste la fabbrica dei fuochi confezionati. Per l'accensione poi di fuochi artificiali di qualsiasi specie e quantità, fa d'uopo che per ciascun fuochista l'Autorità locale di P. S. rilasci singola licenza, a termini dell'art. 57 del T. U. delle Leggi di P. S., previo pagamento della tassa sulle concessioni governative di lire 100.

3.° Sono rigorosamente vietati gli spari di mortaretti, poutrelles e simili, nonchè l'accensione di castagnole di qualsiasi misura, di botte, colpi oscuri, razzi, granate da tiro con colpi oscuri o contracolpi, anche se mascherati da lampi di magnesio od alluminio, e di granate, il cui mortaio di lancio ecceda nel

suo diametro i 17 centimetri e che contengano più di tre aperture o « cacciate ». Sono parimenti vietati le così dette « diane » ed i finali a batteria.

4.° Sono consentite le accensioni di fuochi di luce in genere, a lumi di bengala, girandole, mangani, fontane e simili, granate da tiro, che non siano in contrasto con le limitazioni di cui al precedente num. 3, ed i tracchi e piccoli tronetti assicurati a castelletti di legno, fissi al suolo.

5.° Nella preparazioni dei fuochi di cui al precedente n.° 4, è rigorosamente vietato l'uso di polveri clorate, dinamiti, cotone fulminante, gelatine esplosive e polveri senza fumo e simili.

6.° Non possono consentirsi gare pirotecniche, senza esplicita autorizzazione di questo Ufficio.

7.° Ogni accensione deve essere eseguita personalmente dal fuochista, che potrà farsi coadiuvare da persona tecnica, assicurata sulla vita.

8.° Ogni fuochista, munito della licenza di trasporto, deve giungere nel comune, ove dovrà incendiare i fuochi, con tutti i pezzi di artificio già completati, e deve presentarsi all'Arma dei CC. RR. od all'Autorità di P. S., la quale, sotto la personale sua responsabilità, li farà depositare temporaneamente in locale isolato, non comunicante con abitazioni, e piantonato dalla forza pubblica.

9.° Non dovrà esser consentita l'accensione di fuochi di luce e di granate, senza la verifica ed il benessere da parte di un funzionario di questo Ufficio, che si recherà sul posto prima dello sparo, a spesa del Comitato dei festeggiamenti. All'uopo detti comitati faranno tenere, almeno cinque giorni prima, alla Questura un vaglia della Banca d'Italia o del Banco di Napoli (esclusi gli altri istituti) a favore della locale Tesoreria Provinciale per la somma occorrente per viaggio ed indennità di accesso del funzionario di P. S. sul posto, da fissarsi al caso, da questo Ufficio. Non saranno in modo assoluto consentiti o accettati i depositi che s'intendessero fare a tale scopo in denaro liquido direttamente dagli interessati nelle mani del personale di questo Ufficio.

10.° Si previene che qualora non pervenissero in tempo alla Questura i vaglia di deposito per l'accesso del funzionario di P. S. l'accensione dei fuochi artificiali sarà senz'altro vietata.

Raccomando alle SS. LL. di attenersi scrupolosamente alle norme suddette e di farle rigorosamente osservare, dandone opportuna notizia ai Comitati dei festeggiamenti, nonchè ai fuochisti aventi fabbriche nelle rispettive giurisdizioni.

I Comandi Compagnie CC. RR., sono pregati di interessare di conformità i dipendenti comandi di Stazione, ai quali dovrà essere affidata anche la vigilanza durante lo sparo dei fuochi artificiali, dopo che i Funzionari di P. S. ne avranno eseguita la verifica ed autorizzata l'accensione

Il Questore — CIPRIANI

113. Arruolamento Corpo Agenti Pubblica Sicurezza. (Circ. 17 aprile 1935 n. 01979 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta scrupolosa osservanza, comunico la seguente disposizione riguardante l'arruolamento nel Corpo degli Agenti di P. S., con preghiera di darvi la maggiore diffusione possibile e di trattare con massima sollecitudine le conseguenti pratiche di rito:

« L'On. Ministero dell'Interno, Direzione Generale della P. S., autorizza l'accettazione di domande per l'ammissione nel Corpo degli Agenti di P. S.

Si avverte che verranno arruolati con assoluta preferenza quei giovani che hanno statura non inferiore a metri 1,70.

Per quanto concerne la istruttoria delle domande, si richiamano le disposizioni impartite con circ. N. 01979, inserita a pag. 167 del Bollettino Amministr. dello scorso anno. Dovrà perciò provvedersi a che un congruo numero di istanze pervenga intanto alla locale Questura non oltre il 10 maggio p. v.

Rammento che i documenti, ad eccezione della domanda, che va redatta su foglio di carta da L. 6,00 diretta all'On. Ministero dell'Interno, Direzione Generale P. S. devono essere rilasciati in carta libera ».

p. Il Prefetto — CASALE

Buoniconti Aniello, g. 8°, da Atena Lucana a Ricigliano dal 20 marzo 1935.

Amendola rag. Vincenzo, g. 8°, da Ricigliano ad Atena Lucana dal 20 marzo 1935.

Marra Antonio, g. 7°. da Morigerati ad Ascea dal 10-4-1935.

Sospensione.

La Sala Luigi, g. 7°, Camerota, E' sospeso dal grado con privazione dello stipendio a decorrere dal 18 febbraio 1935-XIII.

Aspettativa.

Rufino dott. Carlo, g. 7°, Sacco. Cessa dall' aspettativa per motivi di famiglia dal 1° febbraio 1935-XIII.

Palombo dott. Silvio, g. 6°, Castellabate. Collocato, su domanda, in aspettativa per comprovata infermità per mesi due dal 10 febbraio 1935-XIII, assegni 113 e caro viveri.

Forestieri Biagio, g. 8°, Salento. Prorogato aspettativa per infermità per altri mesi 3 dal 10 febbraio 1935, XIII. Assegni 113 dello stipendio.

Variazioni al ruolo al 1° gennaio 1935 XIII.

Poti dott. Gabriele, g. 8°, Controne. Riconoscimento benemerenze belliche: anni 2, mesi 8, giorni 23. Anzianità complessiva nel grado attuale: a. 7 m. 4 g. 17. Stipendio effettivo Lire 5459,52. Assegno valutabile per la quiescenza L. 6600.

Aumenti periodici di stipendio.

Guida Felice, g. 8°. Attribuito il 4° aumento periodico con decorrenza dal 1 febbraio 1935, XIII. Stipendio di diritto: lire 6630,40. Stipendio effettivo L. 5790,40.

Di Mauro dott. Alfonso, g. 5°. Attribuito il 1° aumento periodico con decorrenza dal 1° marzo 1935, XIII. Stipendio di diritto: 11600. Stipendio effettivo 9877,12.

Barbato Giuseppe, g. 7°. Attribuito il 2° aumento periodico con decorrenza dal 16 marzo 1935, XIII. Stipendio di diritto lire 7767,04. Stipendio effettivo 6783,04.

D'Aprile Francesco, g. 7°. Attribuito il 2° aumento periodico con decorrenza dal 16 marzo 1935, XIII. Stipendio di diritto 7767,04. Stipendio effettivo 6783,04.

Dimissioni.

Giacchetta Gian Battista, g. 7°, Ogliastro Cilento. Accettate le dimissioni volontarie dal 27 marzo 1935 per aver vinto un concorso in altra Provincia.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Laurino — *Appalto lavori sistemazione edificio esistente ad uso Casa comunale, Asilo ecc.* — Il giorno 27 aprile 1935, alle ore 10, nella Casa comunale di Laurino, avrà luogo l'asta, col sistema della candela vergine, per l'appalto dei lavori in oggetto.

La base d'asta è stabilita in L. 191.000. Ogni offerta non inferiore a L. 500. L'aggiudica è soggetta a miglioramento del vigesimo.

Il deposito provvisorio è stabilito in L. 6000. La cauzione definitiva sarà pari al ventesimo dell'importo dei lavori aggiudicati.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori è di mesi 14.

Gli atti sono visibili in questa Segreteria tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Documenti di rito come per i lavori dello Stato.

Laurino 10 aprile 1935, XIII.

Il Segretario: Palatiello Il Podestà: Cav. Dott. Salvatore Durante

Comune di Siano — *Riappalto delle Imposte di consumo* — Il 23 aprile 1935, alle ore 10, avrà luogo in Siano il 1° incanto col sistema delle candele vergini pel riappalto delle Imposte di Consumo per la durata di un biennio e per l'annuo canone di lire 30000,00. Cauzione provvisoria L. 3000, deposito per le spese L. 2000.

Scadenza termini aumento ventesimo 1° maggio ore 12. Presentazione domande e documenti non più tardi delle ore 12 del giorno 22 aprile.

Per chiarimenti rivolgersi segreteria comunale.

Il Podestà — Dott. Sebastiano Leone

Comune di Torre Orsaia — *Appalto Imposte Consumo.* — Avverto per ogni norma che l'appalto delle Imposte di consumo, erroneamente fissato per il 28 corrente, seguirà invece con le stesse formalità il giorno 29 successivo.

Torre Orsaia 11 aprile 1935, XIII.

Il Podestà — Vincenzo Giuliani



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

114. Norme per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934 n. 327 sulla disciplina del commercio ambulante. (D. M. Finanze 6 marzo 1935).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

115. Alberghi. Servizio anagrafico.
116. Comitati di resistenza civile.
117. Lotta contro l'urbanesimo.
118. Attrezzatura tecnico-igienica degli edifici scolastici. Locali destinati alla preparazione e distribuzione delle refezioni.
119. Colonie estive pel 1935.
120. Inquadramento sindacale dei lavoratori soci di cooperative.
121. Impiego del marmo quale elemento decorativo ed ornamentale nelle costruzioni. Modifica regolamenti edilizi.
122. Esercizio arti ausiliarie. Tirocinanti presso odontoiatri. *segue*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

123. Repressione esercizio abusivo dell'odontoiatria.
124. Applicazione dell'acqua madre di Salsomaggiore nel trattamento delle affezioni ginecologiche delle bovine.
125. Circolazione sulle tranvie e sui servizi automobilistici urbani dei direttori didattici, maestri ed istruttori dell'O. N. B. in divisa.
126. Medicinali preparati in serie dal farmacista pronti per la vendita al pubblico. Determinazione del prezzo.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 125 a n. 126 — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

125. Circolazione sulle tramvie e sui servizi automobilistici urbani dei direttori didattici, maestri ed istruttori dell'O. N. B. in divisa. (C. 25 aprile 1935 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza degli interessati, comunico alle SS. LL. la seguente circolare dell'On. Ministro dell'Interno:

« La Federazione Naz. Fascista delle Aziende Municipalizzate di trasporti ha fatto presente al Ministero delle Comunicazioni che, a seguito delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Educazione Nazionale, circa l'obbligo dei Direttori didattici e degli insegnanti delle scuole elementari di indossare, durante le ore di ufficio o di scuola, la divisa di Ufficiale della Milizia, questi avrebbero inteso di usufruire della libera circolazione sulle vetture delle linee autotranviarie del Regno.

La Federazione ha eccepito la illegittimità della pretesa, tanto più che le aziende tramviarie ed automobilistiche urbane versano in difficili condizioni finanziarie.

La questione è stata risolta in senso contrario alla richiesta degli insegnanti, in quanto questi disimpegnano funzioni completamente estranee a quelle istituzionali della Milizia V. S. N., nei riguardi dell'ordine pubblico ».

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

114. Norme per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 327, sulla disciplina del commercio ambulante. (D. M. Finanze 6 marzo 1935, pubb. Gazz. Uff. 15 aprile 1935 n. 88).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico (1);

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1926, che detta le norme per l'applicazione del detto decreto;

Visto l'art. 17 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, per la disciplina del commercio ambulante (2);

Decreta.

Art. 1. — Sono tenuti al versamento cauzionale di lire cento previsto dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, tutti coloro che intendono esercitare o già esercitano il commercio sotto la forma ambulante o girovaga, con reddito annuo di ricchezza mobile inferiore a lire 5000, salvo la restituzione a questi ultimi, con le modalità indicate nel successivo art. 7 dei valori già versati ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1926.

Art. 2. — Il libretto postale di risparmio da conferire in cauzione a norma del precitato art. 8 della legge deve essere intestato a favore del Comune e portare l'annotazione che la somma depositata costituisce cauzione del depositante, per esercizio di commercio ambulante.

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

(2) » 1934 » 121.

Art. 3. — Il libretto postale è lasciato in possesso del venditore ambulante che ha costituita la cauzione il quale ha facoltà di riscuotere gli interessi maturati sulla somma depositata.

Art. 4. — L'incameramento della cauzione è disposto, con ordinanza motivata, dal podestà, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 della legge.

L'importo della cauzione incamerata è devoluto per due terzi allo Stato e per un terzo al Comune che dispone l'incameramento.

La quota spettante al Comune viene da esso prelevata sul libretto e la somma rimanente viene versata all'erario dello Stato a cura della Direzione generale delle poste.

L'incameramento della cauzione non si estende agli interessi liquidati e non riscossi, o da liquidare alla data di estinzione del libretto.

Art. 5. — Lo svincolo della cauzione, per cessazione dal commercio è disposto a richiesta dell'interessato, con ordinanza del podestà, sentita la Commissione di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Nel caso di morte, ove esistano eredi legittimi o testamentari che succedano al defunto nell'esercizio del commercio, essi possono avvalersi della cauzione prestata dal *de cuius* per la continuazione del commercio stesso, fino a che non ne sia effettuata la voltura o la sostituzione.

In caso diverso la restituzione agli eredi si effettua secondo le norme di diritto.

Art. 6. — I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni tendenti a impedire il pagamento degli interessi e la restituzione del deposito hanno efficacia unicamente se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge e regolarmente notificati al podestà.

Nessun impedimento ha efficacia se costituito mediante semplici inibitorie o diffide.

Art. 7. — In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1926, la restituzione della

cauzione già prestata dai venditori ambulanti ai sensi del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sarà disposta dalla Cassa dei depositi e prestiti su domanda inoltrata per il tramite del podestà, il quale, con la nota di trasmissione, dovrà dichiarare che il richiedente ha conferito la nuova cauzione di lire cento, voluta dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, indicando, nella dichiarazione stessa, il numero e la data del libretto postale nonchè l'Ufficio che lo ha rilasciato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro per le finanze — DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni* — LANTINI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

115. **Alberghi. Servizio anagrafico.** (C. 14 aprile 1935 n.° 0278 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia (meno Salerno, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno).

L'On. Ministero dell'Interno ha dovuto pure rilevare che le disposizioni finora impartite sul servizio anagrafico non trovano sempre esatta applicazione.

La maggior parte delle inadempienze interessano le disposizioni che si riferiscono alla compilazione da parte dei datori di alloggio delle schedine di notificazione e più specialmente la descrizione dei documenti di identità esibiti dai viaggiatori.

Difatti, il più delle volte tali elementi, rilevati con imprecisione, fanno incorrere in errori che deviano le indagini, arrecando lungaggini nocive alle finalità del servizio.

Nel richiamare ancora una volta la particolare attenzione delle SS. LL. su tutte le disposizioni finora impartite sul servizio anagrafico, da ultimo con la mia circ. del 7 febbraio u.s. n. 0278(1), prego disporre d'ordine del Ministero che tutti gli albergatori e datori di alloggio per mercede siano diffidati perchè, oltre ad

(1) v. B. A. anno corr. pag. 60.

esaminare attentamente il documento di identificazione esibito, redigano le relative schedine con precisione e chiarezza in ogni parte specificando bene:

- 1.° natura del documento esibito (carta d'identità — libretto ferroviario impiegato Stato — abbonamento ecc.);
- 2.° autorità che lo ha rilasciato (Podestà, Ministero Interno, Prefettura di ecc.);
- 3.° data e numero del documento stesso.

Solo così il servizio potrà avere trattazione più sollecita e fare agevolmente conseguire i fini cui esso tende.

Confido che, dopo tali altre istruzioni, nella compilazione delle schedine non abbiano a verificarsi ulteriori inadempienze.

Attendo assicurazione.

p. il Prefetto — CASALE

116. Comitati di resistenza civile. (C. 19 aprile 1935 n. 1379 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo di tenere costantemente aggiornata la costituzione degli organi per l'assistenza civile, in modo ch'essi possano, senz'altro, entrare in funzione in qualsiasi momento, ove se ne presenti il bisogno, si pregano le SS. LL. di voler provvedere, con la dovuta urgenza, alla revisione dei Comitati di resistenza civile nella loro attuale composizione.

A tale scopo occorre tenere presente la posizione personale dei singoli componenti in rapporto non solo agli obblighi del servizio militare, da cui debbono essere esenti, ma anche in rapporto alla loro piena idoneità al compito delicato e complesso che, nel caso di mobilitazione, sono chiamati a disimpegnare.

Si reputa superfluo ricordare alle SS. LL. la grande importanza che assume, in caso di guerra, il problema dell'assistenza, nelle sue svariate forme, ai fini della resistenza del Paese.

Pertanto, esso va attentamente considerato fin dal tempo di pace.

Le SS. LL. vorranno, quindi, procedere alla revisione di cui sopra con la massima cura e sollecitudine, dandone sollecita assicurazione.

Il Prefetto - SOPRANO

117. **Lotta contro l'urbanesimo.** (C. 16 aprile 1935 n. 1746 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto, con legge 24 dicembre 1928 n. 2961, fu data facoltà ai Prefetti di emanare apposite ordinanze, aventi forza obbligatoria, allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città.

Con riserva di avvalermi della facoltà concessa dalla citata legge, per quanto riguarda la Provincia di Salerno, ed al fine di seguire il movimento immigratorio nei centri urbani, per provvedere al rimpatrio degli immigrati, quando non sussistano speciali motivi che ne giustifichino la permanenza in città, invito le SS. LL. a segnalare subito al signor Questore, d'ora innanzi, i nominativi di quei cittadini che abbandonano il comune di residenza per trasferirsi in un centro urbano.

Mentre avverto che riterrò personalmente responsabili le SS. LL. di ogni eventuale ingiustificata omissione, prego dare assicurazione di adempimento delle presenti disposizioni.

Il Prefetto — SOPRANO

118. **Attrezzatura tecnico-igienica degli edifizi scolastici. Locali destinati alla preparazione e distribuzione delle refezioni.** (C. 15 aprile 1935 n. 12857 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

« Per l'osservanza, comunico la seguente circolare del Ministero dell' Interno:

E' intendimento di S. E. il Capo del Governo che venga sempre più intensificata la refezione scolastica per i fanciulli non abbienti. Affinchè, tuttavia, tale forma di attività assistenziale non assuma un aspetto caritatevole che potrebbe far nascere nell'animo dei fanciulli non abbienti un ingiustificato sentimento di inferiorità nei riguardi dei compagni più agiati e affinchè sin dai primi anni di scuola si attui quella comunione di spiriti, che deve sempre più raffozzarsi per la migliore comprensione dell'idea fascista, avente per base la collaborazione delle classi ai fini di una più alta giustizia sociale, S. E. il Capo del Governo ha dato

altresì disposizioni perchè alle refezioni scolastiche partecipino anche i fanciulli abbienti, i quali, a differenza dei ragazzi poveri, pagheranno per i pasti una modesta retta.

Al fine di attuare nel miglior modo possibile l'importante opera di carattere sociale ed educativo, è necessario che la costruzione degli edifici scolastici, dei refettori, delle cucine, etc. risponda alle più vaste finalità che l'opera assistenziale in oggetto si propone.

Si pregano pertanto le LL. EE. di voler rendere edotti di tali disposizioni i dipendenti Comuni e di vigilare, nei modi dalla legge stabiliti, a che le costruzioni suddette rispondano ai criteri suesposti, ossia che non *vengano edificate nuove costruzioni scolastiche, che non siano munite di cucine e refettori.*

Caso per caso, ove le possibilità lo consentano, potrà essere inoltre esaminata l'opportunità di provvedere, mediante adattamenti, all'attrezzatura degli edifici scolastici esistenti nei sensi sopra detti.

Si avverte che il Ministero dell'Educazione Nazionale ha già dato le occorrenti disposizioni ai R.R. Provveditori agli Studi ed ha altresì informato della questione il Ministero dei Lavori Pubblici perchè dia opportune disposizioni ai Provveditorati delle Opere Pubbliche e ai R.R. Uffici del Genio Civile, per la parte di loro competenza ».

Il Prefetto — SOPRANO

119. **Colonie estive pel 1935.** (C. 6 aprile 1935 n. 709 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Fra le provvidenze a scopo sanitario che sono disposte da questa Opera Nazionale, com'è noto alle SS. LL., l'assistenza degli orfani di guerra alle cure marine, montanine e campestri, durante la stagione estiva è stata sempre particolarmente curata. Anche nell'anno corr., come nei precedenti, detta assistenza dovrà essere effettuata, ma dovrà essere limitata soltanto agli orfani di guerra d'ambo i sessi fino ai 16 anni, e per un periodo di almeno 30 giorni.

E' fermo principio di quest'Opera Nazionale che l'assistenza nelle Colonie estive abbia un carattere assolutamente curativo, si pregano perciò le SS. LL. di procedere ad un rigoroso esame delle domande per l'ammissione alle colonie stesse per la preferenza da darsi a quegli orfani di guerra, già assistiti durante l'anno per le loro condizioni di gracilità, malattie sofferte, etc. particolarmente se appartengono a famiglie numerose e di condizioni indigenti.

Come di consueto le SS. LL. vorranno compiacersi di disporre di far visitare gli aspiranti alle cure climatiche temporanee estive dagli Ufficiali Sanitari o dai Medici dei Dispensari antitubercolari per l'indispensabile esame sanitario e per l'assegnazione alle cure marine, montanine, ect. che fossero richieste dallo stato individuale d'infermità.

Nell'occasione delle visite mediche le SS. LL. vorranno pregare i Sigg. Sanitari di segnalare quegli orfani di guerra che risultassero affetti, o ritenuti sospetti, di malattia tubercolare o particolarmente predisposti nel significato clinico alla tubercolosi.

Coloro che fossero riscontrati nelle predette condizioni d'infermità dovranno essere immediatamente segnalati, inviando, per ciascuno di essi, un referto medico a quest'opera Nazionale che intende provvedere per una idonea assistenza sanitaria presso Istituti all'uopo attrezzati.

A tal proposito e come disposizione generale, si avverte che uguale criterio dovrà essere seguito per gli orfani di età superiore ai 16 anni e cioè prima di predisporre il provvedimento di assistenza si dovranno sottoporre i casi a quest'Opera Nazionale corredandoli di tutti gli elementi risultanti dall'esame clinico.

Si raccomanda di voler procedere con sollecitudine alla scelta degli orfani di guerra d'assistere nelle Colonie per impegnare tempestivamente il numero dei posti occorrenti.

Si prega di voler dare un cenno di ricevimento della presente.

Il Commissario Straordinario dell' O. N. per gli Orfani di guerra

COL. ADALGISO AMENDOLA

120. **Inquadramento sindacale dei lavoratori soci di cooperative.** (C. 10 aprile 1935 n. 135 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni, con circolare 20 febr. 1935 n. 2251611093, comunica quanto appresso:

« Con decreto 12 febbraio u. s. di S. E. il Capo del Governo, Ministro per le Corporazioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1935) i lavoratori e gli artigiani, soci delle cooperative di produzione e lavoro, di lavoro agricolo e di trasporti, entrano nella competenza organizzativa delle Federazioni nazionali delle cooperative, delle quali essi sono soci, e non in quella dei Sindacati dei Lavoratori e della Federazione degli artigiani.

« Il provvedimento, che risolve una dibattuta questione, trae fondamento dalla considerazione che nella specie si tratta di piccoli imprenditori (artigiani) e di lavoratori, i quali si uniscono in cooperativa per gestire direttamente l'impresa nella quale lavorano, fornendo essi stessi il capitale ed il lavoro occorrenti ed assumendo i rischi della impresa. E' evidente che dal punto di vista sindacale essi non sono lavoratori salariati, in quanto, unendosi in cooperativa, si propongono proprio di uscire dal salario e di mettersi sotto la regola del profitto, e non sono lavoratori autonomi, perchè devono armonizzare i loro atteggiamenti agli obblighi del contratto sociale. Non può riconoscersi altra figura se non quella di operatori, cioè di lavoratori organizzati, i cui interessi si identificano con quelli delle cooperative di cui sono soci.

« Nè si ha la contrapposizione tra datori di lavoro e lavoratori, propria delle imprese capitalistiche, poichè ad un tempo i operatori sono lavoratori e datori di lavoro di sè stessi. Oltre ai problemi collegati alle cooperative, di cui sono soci, per i operatori non sembra che si prospettino altri problemi se non siano quelli della istruzione, dell'educazione e dell'elevazione, che per disposizioni statutarie sono affidate all'Ente Nazio-

nale fascista per la cooperazione ed alle Federazioni nazionali aderenti.

« Non è sembrato pertanto giuridicamente corretto un inquadramento di operatori, lavoratori ed artigiani nelle associazioni sindacali dei lavoratori e degli artigiani. A parte ogni altro rilievo essi verrebbero, in tal caso, e per la stessa attività, a trovarsi due volte inquadrati nell'Ente della cooperazione e nelle Federazioni nazionali, sotto forma di cooperativa, e nelle associazioni dei lavoratori e degli artigiani, come singoli, con la conseguenza del doppio contributo.

« Ciò premesso, si dispone che le Associazioni sindacali dei lavoratori e degli artigiani desistano dall'inquadramento nei soci delle cooperative di cui sopra e si astengano, in conseguenza, dal richiedere quote per tessere e contributi sindacali-obbligatori e facoltativi ».

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione e prego segnalarmi di volta in volta i casi dubbi per i quali sorgesse contestazione.

b. Il Prefetto — CASALE

121. Impiego del marmo quale elemento decorativo ed ornamentale nelle costruzioni. Modifica regolamenti edilizi. (C. 12 aprile 1935 n. 12260 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

« E' stata prospettata la necessità ed opportunità di promuovere un maggior impiego di elementi decorativi ed ornamentali in marmo nelle costruzioni, e ciò allo scopo di alleviare la grave situazione dell'industria marmifera.

A conseguire siffatto intento appare indubbiamente utile ed opportuno l'interessamento dei comuni, degli enti e dei privati per un più largo uso del marmo, nonchè la eventuale modifica dei regolamenti edilizi per la imposizione di obblighi precisi a proprietari e costruttori.

Tenuti poi presenti i criteri che specie nei grandi centri, oggi prevalgono nelle nuove costruzioni, non soltanto signorili, ma anche a carattere cooperativo e popolare (largo impiego di

marmi nelle parti degli stabili di uso comune, come accessi, androni, scale, stipiti etc.), si ritiene altresì che sia opportuno che i comuni si uniformino a tali criteri, anche per le costruzioni direttamente disposte (come sedi comunali, istituti, scuole, ospedali, etc.) ».

Prego voler provvedere in conformità.

Il Prefetto — SOPRANO

122. Esercizio arti ausiliarie. Tirocinanti presso odontoiatri. (C. 5 aprile 1935 n.º 11553 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Naz Fascista degli artigiani ha segnalato al Ministero dell' Interno che molti odontoiatri per la preparazione degli apparecchi di protesi si valgono dell'opera di semplici apprendisti, cioè di persone che, sebbene svolgano la loro attività abituale nell'orbita dell'arte dell'odontotecnico per impararne la tecnica ed i modi di esercizio, non sono tuttavia forniti della prescritta licenza di abilitazione; e ciò con danno degli odontotecnici debitamente autorizzati, i quali vedono diminuito il loro lavoro.

Fino a quando non saranno istituiti i corsi regolari per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie, è in facoltà degli esercenti dette arti, già autorizzati a norma di legge, di assumere apprendisti o tirocinanti, allo scopo di farsi coadiuvare nelle operazioni materiali che concorrono alla costruzione degli apparecchi, oggetti e presidi.

Pertanto nulla vieta agli odontotecnici di assumere apprendisti alle loro dipendenze: ma il divieto sussiste invece per gli odontoiatri, *i quali debbono assumere solo persone munite della prescritta licenza.*

Si pregano, pertanto, le SS. LL. di accertare se gli odontoiatri esercenti nel rispettivo comune abbiano alle proprie dipendenze tirocinanti che esplichino le funzioni dell'odontotecnico, ed, in caso positivo di invitare i predetti professionisti a sostituirli con sollecitudine con personale regolarmente abilitato.

Qualora poi i predetti apprendisti dovessero seguitare nell'esercizio dell'attività loro non consentita dalla legge, le SS. LL. dovranno denunciarli all'autorità giudiziaria come esercenti abusivi dell'arte dell'odontotecnica, informando questa Prefettura.

Si gradirà assicurazione dell'esatto adempimento delle disposizioni impartite.

Il Prefetto - SOPRANO

123. Repressione esercizio abusivo dell'odontoiatria. (C. 5 aprile 1935 u. 13860 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Continuano a pervenire al Ministero dell'Interno segnalazioni di casi di esercizio abusivo della professione nel campo sanitario dell'odontoiatria.

E' nota alle SS. LL. l'importanza che, ai fini della salute pubblica, riveste la cura delle malattie dentarie; e come sia assolutamente necessario che essa venga esercitata da professionisti in possesso del prescritto titolo.

Si pregano, pertanto le SS. LL. di provvedere perchè venga intensificata la vigilanza sui gabinetti dentistici, e mi siano comunicati gli esercizi abusivi, perchè si possano applicare con rigore le sanzioni previste dall'art. 101 del T. U. delle leggi sanitarie a carico dei contravventori, al fine di infrenare l'abusivismo, indipendentemente dalle loro denunce alla Autorità giudiziaria.

Con circ. 27 gennaio 1935 XIII n. 3166 pubbl. a pag. 48 del B. A. si pregarono le SS. LL. di inviare un elenco dei gabinetti odontoiatrici esistenti nei rispettivi comuni e di invitare i relativi esercenti di inoltrare domanda formale per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 103 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Non tutti i comuni hanno inviato l'elenco chiesto, e non tutti gli esercenti gabinetti dentistici hanno avanzato domanda.

Si compiacciano di adempiere alla richiesta e di invitare di nuovo tutti gli esercenti la professione di odontoiatra ad avanzare la domanda in bollo, ai sensi dell'art. 2 del regolamento 6 dicembre 1928 n. 3112, entro il termine perentorio del 30 aprile,

con diffida che, non ottemperando nel termine assegnato, sarà costretto ordinare la chiusura del gabinetto.

Occorre inoltre che le SS. LL. portino la loro attenzione sulla pubblicità usata sulla stampa o nelle targhe apposte alle porte di ingresso dei gabinetti odontoiatrici e delle officine o laboratori degli odontotecnici.

Allo scopo di evitare che nel pubblico possano sorgere dubbi od equivoci sulla sfera di attività assegnata per legge alle due categorie, sembra opportuno che i medici chirurgi, e coloro che, sebbene sprovvisti di laurea, sono, a termini delle vigenti disposizioni abilitati od autorizzati allo esercizio dell'odontoiatria, indichino sempre nella stampa o nelle targhe di cui sopra il titolo professionale specifico di cui sono in possesso: es. *medico chirurgo stomatologo*; oppure: *medico chirurgo dentista*; oppure: *odontoiatra o dentista*.

Gli odontotecnici, esercenti laboratori di confezione di apparecchi di protesi dentaria, null'altro potranno aggiungere al nome e cognome fuorchè l'indicazione di « *Laboratorio odontotecnico* » oppure di: « *Officina odontotecnica* ».

Il Prefetto — SOPRANO

124. Applicazione dell'acqua madre di Salsomaggiore nel trattamento delle affezioni ginecologiche delle bovine. (C. 10 aprile 1935 n. 15428 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La gestione statale delle RR. Terme di Salsomaggiore ha fatto eseguire, da apposita commissione di tecnici, esperimenti sulla possibilità di impiego dell'acqua madre nel trattamento di talune forme morbose, che rappresentano le basi più comuni e più frequenti di sterilità nelle bovine.

I lusinghieri risultati conseguiti da detta applicazione sono illustrati in apposito opuscolo pubblicato a cura di quelle RR. Terme.

Per facilitare la lotta contro la sterilità delle bovine, con riferimento alla circ. prefettizia n. 46783 del 20 dicembre 1930, riportata a pag. 469 del B. A. del 1930, prego la S. V. di richiamare su quanto sopra l'attenzione del veterinario di codesto comune, invitandolo, se del caso, a chiedere direttamente all'Amministrazione delle RR. Terme istruzioni per l'applicazione costà del presidio terapeutico.

Il Prefetto - SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

126. **Medicinali preparati in serie dal farmacista pronti per la vendita al pubblico. Determinazione del prezzo.** (C. 23 aprile 1935 n. 18274 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A norma dell'art. 10 del R. D. 3 marzo 1927 n. 478 sulla produzione e vendita delle specialità medicinali, i prodotti terapeutici, semplici o composti, preparati dal farmacista a dose o forma di medicamento nella propria farmacia per la vendita diretta al pubblico nella farmacia stessa, non sono considerati specialità medicinali a condizione che per essi concorrano le seguenti circostanze:

1. chiusura diversa da quella stabilita per le specialità medicinali dall'art. 9 1° comma del regol. soprandicato;
2. vendita esclusiva nella farmacia di preparazione;
3. mancanza di pubblicità in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma;
4. inesistenza di marchio di fabbrica.

E' per altro da avvertire che il requisito della chiusura deve essere interpretato con una certa larghezza, perchè, se qualunque medicamento, anche preparato estemporaneamente, deve essere ben chiuso, a maggior ragione ciò deve essere fatto per medicinali preparati e tenuti pronti per essere venduti a distanza anche di parecchi giorni.

Invece occorre richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle proprietà caratteristiche dei prodotti dell'art. 10, le quali, pur non essendo indicate nel contesto delle disposizioni regolamentari, sono però essenziali per la discriminazione dei prodotti che la disposizione stessa eccettua dalla qualifica di specialità medicinale.

Trattasi sostanzialmente di spedizione di ricette magistrali, o comunque notoriamente acquisite alla pratica medica, rimedi che il farmacista tiene pronti perchè particolarmente richiesti o nei cambiamenti di stagione o durante i periodi di forme epidemiche, o nelle forme morbose più comuni.

Anche a tali ricette pertanto, come per tutte quelle rilasciate di volta in volta dal medico, è da applicare il disposto dell'art. 48 comma b) del reg. 13 luglio 1914 N. 829, (modificato con R. D. 7 ottobre 1923 N. 2550) che impone al farmacista l'obbligo di « annotare sulle etichette che appongono sui recipienti o sugli involucri dei medicinali la data di spedizione, i componenti del rimedio, la dose ed il prezzo praticato ». Ed aggiunge lo stesso comma che « nel prezzo dovranno essere specificatamente indicati il prezzo delle sostanze ed i diritti che competono al farmacista per la manipolazione e la spedizione della ricetta; dovrà inoltre essere indicato a parte l'eventuale costo del recipiente ».

Tale obbligo viene evidentemente a costituire *un carattere differenziale esteriormente ben definito* in confronto delle specialità

medicinali, per le quali invece, come è noto, il prezzo apposto in etichetta è globale.

Prego pertanto le SS. LL. di comunicare quanto sopra ai farmacisti ed invitarli all'adempimento *di tale formalità essenziale* per modo che il pubblico sia, non solo dal lato sanitario, ma anche dal lato economico, rigorosamente tutelato nell'acquisto dei medicinali, sapendo di dover pagare a prezzo globale le sole specialità medicinali, ed a prezzo di tariffa tutti gli altri medicinali, sia preparati all'atto della richiesta, sia preparati in precedenza dal farmacista per maggiore speditezza nel disimpegno del servizio.

Il Prefetto — SOPRANO

Nel personale della R. Prefettura

Onorificenza — Con disposizione del 24 volgente mese il Cav. Uff. D.r Icaro Sanna, Consigliere della nostra Prefettura, è stato insignito della onorificenza di Commendatore della Corona d'Italia.

Ci congratuliamo con l'ottimo funzionario e gentiluomo dell'attestato onorifico conferitogli, giusto premio del modo lodevole col quale egli disimpegna le sue funzioni.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Castellabate. — *Appalto imposte di consumo.* — Si rende noto che il 6 maggio p. v. si procederà all'appalto della riscossione delle imposte di consumo. — Esperimento a candela vergine. — Base d'asta lire 35,000. — Cauzione provvisoria lire 3500.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Seg. Comunale Palombo Il Comm. Pref. Cav. Dott. C. Gallucci

Comune di Siano. — *Appalto della riscossione imposte di consumo*
Avviso di seguita aggiudicazione. — L'appalto delle imposte di consumo è stato provvisoriamente aggiudicato a Chiella Giuseppe per l'annuo canone di lire 30,500. — Le offerte di aumento, non inferiore al ventesimo, scadranno alle ore 12 del giorno 1.º maggio 1935.

Il Podestà Dott. Sebastiano Leone

Concorsi

Comune di Cava dei Tirreni. — *Concorso per titoli e per esami a due cattedre di materie letterarie nelle classi superiori e ad una nelle classi inferiori del Ginnasio Comunale Pareggiato « G. Carducci ».* — Stipendi iniziali rispettivi lordi lire 8000,00-7000,00. — Cinque aumenti quadriennali del decimo — Indennità caroviveri come per gli altri impiegati del Comune — Scadenza 30 luglio prossimo.

Chiedere bando Segreteria Comunale.

Podestà Della Monica



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 127. Registro di popolazione. Ordinamento dei fogli di famiglia. Schedario delle case.
- 128. Regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia.
- 129. Assistenza ai liberati dal carcere da parte di confraternite.
- 130. Vaccinazione Jenneriana. Sessione primaverile.
- 131. Mutualità scolastica.
- 132. Festa del libro.
- 133. Saluto alle popolazioni.
- 134. Impiego del marmo Apuano nelle costruzioni edilizie.
- 135. Arruolamento forze armate A. O.
- 136. Dispositivi meccanici per le segnalazioni di fermate, rallentamenti e cambiamento di direzione e strada per autoveicoli.
- 137. Tutela del commercio nella Provincia.
- 138. Addestramento cani.

Parte II.

La potestà normativa del Comune. — *M. di Fidio.*

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura n. 138. — Nel personale della R.^a Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

138. **Addestramento cani.** (C. 27 aprile 1935 n. 20272 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste comunica:

« Nella imminenza dell'epoca in cui suole aver luogo l'addestramento dei cani, si avverte che, sul litorale, tale addestramento si effettuerà quest'anno con le seguenti modalità.

Si dà facoltà alle Commissioni venatorie delle provincie litoranee di autorizzare l'addestramento di cani *da ferma* sulle quaglie in arrivo, dal 20 aprile al 31 maggio, purchè si tratti di zone del litorale *ben delimitate e vigilate* e nessuno porti con sè il fucile.

La organizzazione della sorveglianza nelle zone stesse è lasciata alla responsabilità delle dette Commissioni, che dovranno evitare ogni abuso, predisponendo un'adequata repressione. Conviene, a tal'uopo, che esse diano la preferenza a tratti di spiaggia quanto più possibile vicini a località abitate e dove risiedano posti e stazioni di R.R. CC., di Guardie di Finanza, di Milizia ordinaria o speciale.

Tali zone, che è opportuno siano delimitate con riferimenti topografici di chiara evidenza e notorietà (quali strade, corsi d'acqua, fabbricati, linee ferroviarie e tranviarie, ecc.), debbono in ogni caso essere limitate agli arenili e tumoletti, con esclusione assoluta di qualsiasi coltivato.

Durante l'addestramento i cani devono essere tenuti sotto la diretta sorveglianza del conduttore e il proprietario di essi sarà chiamato responsabile di ogni danno eventuale.

Per facilitare il controllo dei soggetti da addestrare, deve esser fatto divieto di condurre sciolti contemporaneamente più di due cani.

Le Commissioni, che intendano valersi della facoltà concessa con la presente circolare, debbono trasmettere immediatamente a questo Ministero il testo delle disposizioni da emanare in base alla presente circolare. E' chiaro che non sarà dato corso alle istruzioni che non rispecchino fedelmente le norme di cui alla stessa circolare e che prevedono un numero di zone di addestramento non limitato allo stretto indispensabile.

Il benessere del Ministero o gli eventuali rilievi saranno comunicati con tutta sollecitudine ».

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

127. Registro di popolazione. Ordinamento dei fogli di famiglia. Schedario delle case. (C. 3 maggio 1935 n. 22388 Div. 1.^a ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Benchè l'art. 5 del Regolamento anagrafico, approvato con R. D. 2 dicembre 1929 n.° 2132, lasci ai Comuni facoltà di collocare i fogli di famiglia secondo una numerazione progressiva unica, oppure raccolti in cartelle di casa secondo l'ordine alfabetico delle strade e località del Comune, tuttavia l'Istituto Centrale di Statistica ha fatto giustamente rilevare che il secondo dei sistemi suaccennati sia da preferirsi, come quello che meglio si presta alla preparazione dei censimenti demografici.

In effetti la ripartizione con criterio territoriale dei fogli di famiglia facilita, all'inizio delle operazioni preparatorie dei censimenti, la suddivisione del territorio comunale in sezioni comprendenti ciascuna una zona di territorio ed un numero di famiglie esattamente proporzionato alle possibilità del rispettivo ufficiale rilevatore, come pure consentirà, a rilevazione ultimata, un più facile controllo delle notizie rilevate dall'Ufficiale di censimento, data la identità di ordine tra fogli di censimento e fogli di famiglia.

Sarebbe, quindi, desiderabile che prima che abbiano inizio le operazioni del prossimo censimento generale della popolazione, tutti indistintamente i Comuni di questa Provincia provvedessero alla modifica del collocamento dei fogli di famiglia (ora da quasi tutti collocati in ordine numerico progressivo) nel senso indicato alla lettera b) del citato art. 5.

Senonchè, la imminenza dell' inizio delle operazioni preliminari dell'VIII Censimento può consigliare, almeno per quei Comuni che per deficienza di personale disponibile e sperimentato non siano in grado di iniziare e portare a termine in brevi giorni il lavoro, di consentire che alla suaccennata modifica del collocamento dei fogli di famiglia sia, per ora, soprasseduto. Ciò per non correre l'alea che l'inizio delle operazioni di censimento abbia a trovare disordinati gli elementi costitutivi del Registro di popolazione.

Pertanto, lascio alla libera scelta delle SS. LL. di provvedere immediatamente al nuovo collocamento dei fogli di famiglia nelle cartelle di casa in quanto possano garantire la esatta esecuzione e la perfetta ultimazione del lavoro entro e non oltre il mese di giugno p. v.: oppure di rimandare il nuovo collocamento al momento in cui saranno compiuti gli incombeni relativi al prossimo censimento.

I Comuni, però, che sceglieranno di rinviare all'epoca predetta il nuovo collocamento dei fogli di famiglia, dovranno immediatamente e sempre entro e non oltre il mese di giugno p. v. provvedere all'istituzione di uno speciale schedario delle case sul modello seguente:

Via o Piazza Rione o quartiere o frazione
 N. Isolato
 Proprietario Parrocchia.

La famiglia è		Numero del foglio di famiglia	Cognome e Nome del Capo di famiglia	Piano in cui è situato lo appartamento
entrata (data)	uscita (data)			

L'istituzione di tale schedario eliminerà solo in parte le difficoltà che si oppongono ad un rapido controllo dei fogli di censimento, ma gioverà ad una più rapida individuazione dei fogli di famiglia relativi alle singole sezioni di censimento e, a suo tempo, faciliterà il nuovo collocamento dei fogli di famiglia e l'istituzione delle cartelle di casa, sistema questo che non

riesce più gravoso, nè arreca difficoltà alcuna alle normali e quotidiane ricerche anagrafiche, poichè nelle schede individuali deve essere accuratamente segnata anche l'abitazione dell'individuo risultante nel corrispondente foglio di famiglia.

Rimango in attesa, pertanto, di conoscere se codesto Comune intende addivenire, entro il termine suindicato, al nuovo collocamento dei fogli di famiglia, ed all'impianto delle cartelle di casa.

In caso diverso, attendo formale assicurazione che entro il termine indicato sarà provveduto all'impianto dello « schedario delle case », salvo a provvedere successivamente ai sensi di quanto richiesto.

Il Prefetto — SOPRANO

128. Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle Provincie. (C. 2 maggio 1935 n. 21838 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. n. 80 del 5 aprile 1935 pubblica il R. D. 11 marzo 1935 n. 281 che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie.

Inoltre la Gazz. Uff. n. 99 del 27 aprile pp. pubblica i decreti del Ministero dell'Interno del 15 aprile, con cui si dispone la data dei primi concorsi per posti di sanitari addetti ai servizi di Comuni e di provincia, e si approvano i programmi di esame.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sul regolamento e sui decreti suddetti, si raccomanda darne la massima diffusione.

Per intanto prego le SS. LL. trasmettere entro *tre giorni* a mezzo di biglietto urgente di servizio l'elenco dei posti di ufficiali sanitari e di sanitari condotti disponibili (medici, veterinari e levatrici) indicando, per ciascun posto, lo stipendio base lordo di decurtazioni e di ritenute, e le eventuali indennità che risultino da deliberazioni approvate dalla G. P. A.

Rendo responsabili i Segretari comunali dello invio del prospetto compilato con la massima esattezza *entro il termine assegnato.*

Il Prefetto — SOPRANO

129. **Assistenza ai liberati del carcere da parte di confraternite.** (C. 2 maggio 1935 n. 20255 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per aderire ad analoga richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia, si pregano le SS. LL. di volere inviare un elenco delle Confraternite esistenti nelle rispettive provincie, che abbiano, tra gli scopi da raggiungere, quello dell'assistenza ai liberati dal carcere.

Il Prefetto — SOPRANO

130. **Vaccinazione jenneriana. Sessione primaverile.** (C. 29 aprile 1935 n. 21025 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. sullo svolgimento della sessione primaverile della vaccinazione jenneriana i cui servizi devono essere disimpegnati con regolarità e sveltezza.

Prego pertanto le SS. LL. fare sollecita richiesta del vaccino. Raccomando poi la regolare tenuta dei registri, ricordando che alla fine di ogni semestre occorrerà disporre lo invio sollecito e puntuale del prospetto riassuntivo delle vaccinazioni e rivaccinazioni antivaiolose Mod. 19.

Qualora dovesse presentarsi una eventuale complicità da ritenersi in relazione all'innesto vaccinico, le SS. LL. devono fare speciale segnalazione a questa Prefettura, a cui dovrà sempre essere segnalata telegraficamente ogni caso sicuro od anche sospetto di vaiuolo o di vaioloide.

Quest'Ufficio non mancherà di esercitare gli opportuni controlli sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi di profilassi jenneriana.

Prego dare integrale comunicazione della presente circolare all'ufficiale sanitario.

Il Prefetto — SOPRANO

131. **Mutualità scolastica.** (C. 16 aprile 1935 n. 13398 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto l'Opera Mutualità scolastica volta al perfezio-

namento morale e materiale dello scolaro nella azione di preparazione ad intendere, come futura attiva unità economico sociale, i benefici della mutualità e del risparmio, si propone molteplici scopi assistenziali e di previdenza sociale.

Le quote sociali dei piccoli mutualisti sono ancora insufficienti per i suddetti scopi e perciò l'art. 19 del regolamento per la esecuzione della legge 3 gennaio 1929 n. 17, concernente il riordinamento della mutualità scolastica, dà la facoltà di integrare dette quote con la raccolta di fondi e di contributi di enti pubblici.

Aderendo alla richiesta del Sig. Presidente dell'Ente Nazionale Fascista della Mutualità scolastica, prego la S. V. di interessarsi perchè a tale Opera possano affluire fondi e contributi di enti pubblici sempre quando, bene inteso, le condizioni della finanza degli enti stessi possono consentire la spesa relativa di natura facoltativa.

Il Prefetto — SOPRANO

132. **Festa del Libro.** (C. 2 maggio 1935 n. 1443 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Anche quest'anno sarà celebrata la tradizionale « Festa del Libro », ad iniziativa dell'Associazione Nazionale del Libro.

Con richiamo alle disposizioni impartite negli scorsi anni, prego le SS. LL. di agevolare, col loro appoggio, l'opera dei delegati dell'Associazione anzidetta, onde assicurare la migliore riuscita della manifestazione.

Il Prefetto — SOPRANO

133. **Saluti alle popolazioni.** (C. 2 maggio 1935 n. 1528 al signor Preside dell'Amministrazione Prov; ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e ai Presidenti delle Istituzioni di Beneficenza della Provincia).

E' occorso al Ministero di rilevare che alcuni Presidi, Podestà, Presidenti di Opere Pie ecc., appena nominati o confermati in carica, rivolgono lunghi saluti alle popolazioni con appelli di collaborazione agli amministrati, al personale dipendente ecc. Tali saluti, nei quali ricorrono quasi sempre i soliti luoghi comuni

« chiamato dalla fiducia delle superiori gerarchie, conscio della grave responsabilità che mi attende », « consapevole del peso che mi sono addossato », « amministrerò con giustizia e con severità », « confido nella collaborazione di tutti gli onesti ecc. » e qualche volta si invoca, persino, a protezione dell'opera da compiere, la divina provvidenza, costituiscono un anacronismo.

E, poichè trattasi di atti inutili, che possono ridondare anche a detrimento del prestigio della pubblica funzione, richiamo sull'argomento l'attenzione delle SS. LL. perchè vogliano astenersi dal pubblicare manifesti di saluto comunque redatti.

Il Prefetto — SOPRANO

134. **Impiego del marmo Apuano nelle costruzioni edilizie.** (C. 1° maggio 1935 n. 20264 al Sig. Preside Amministrazione Provinciale e ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Porto a conoscenza della S. V. la seguente circ. dell'On.le Ministero dell'Interno, con preghiera di provvedere in conformità:

« Il Sindacato Fascista Ingegneri della Provincia di Massa Carrara (Comitato della propaganda del marmo) ha fatto rilevare che nei capitolati delle opere edilizie dei comuni e delle provincie non viene indicata la voce « Marmo bianco Apuano » pur essendo specificate talvolta le voci per marmi colorati, bardigli e breccio della zona Apuana.

Ora il marmo bianco apuano rappresenta il 90 % circa fra le varietà locali, ed è nella sua estrazione e lavorazione che è impiegata la maggioranza delle maestranze operaie nella regione.

Riferendosi alle disposizioni impartite con la circolare 12 aprile u. s. N. 12260 (1), per il più largo impiego del marmo nelle costruzioni edilizie, il detto Sindacato ha rivolto premure perchè nei capitolati di appalto sia sempre indicato il marmo « bianco » dei monti Apuani.

Poichè la richiesta, per il fine cui è diretta, appare meritevole di accoglimento, si pregano le EE. LL. di impartire agli Enti dipendenti le opportune istruzioni ».

Il Prefetto - SOPRANO

(1) v. B. A. anno corr. pag. 169.

135. **Arruolamento forze armate A. O.** (C. 3 maggio 1935 n. 1338 al Sig. Preside Amministrazione Prov. e ai Sigg. Podestà e Presidenti Istituzioni di beneficenza dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, comunico il seguente telegramma di S. E. il Sottosegretario di Stato all'Interno:

« Presidenza Consiglio Ministri, vagliata esigenza servizio, ha disposto che domande arruolamento forze armate M. V. S. N. da parte dipendenti pubbliche amministrazioni per poter avere corso dovranno essere munite nulla osta delle pubbliche amministrazioni cui appartengono i firmatari — stop — Amministrazioni stesse provvederanno invio domande autorità militari competenti — stop — Disponesi pertanto che domande del genere presentate da personale dipendente da questa amministrazione siano tosto inviate questo ministero ».

Il Prefetto — SOPRANO

136. **Dispositivi meccanici per le segnalazioni di fermate, rallentamento e cambiamento di direzione o strada per autoveicoli.** (C. 27 aprile 1935 n. 20269 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Sono elevate contravvenzioni a proprietari di automobili adibiti a servizio di piazza e da rimessa, perchè questi non sono muniti dei dispositivi meccanici di segnalazione di cui al 2° comma dell'art. 30 del R. D. 8 dicembre 1933, N. 1740, ed all'8° comma dell'art. 61.

Le contravvenzioni sono contestate, ritenendosi che i servizi da piazza e da noleggio siano compresi fra « i servizi pubblici regolarmente concessi od autorizzati » ai quali si riferisce il citato 8° comma dell'art. 61.

Al riguardo deve farsi presente che, pur trattandosi di autoveicoli adibiti ad uso pubblico, non rientrano fra quelli adibiti a servizi pubblici regolarmente concessi od autorizzati, che sono i comuni autobus addetti a servizi pubblici di linea concessi in via definitiva o autorizzati in via provvisoria.

Da ciò consegue che per gli autoveicoli addetti a servizi da

piazza e da noleggio non sono applicabili le disposizioni di cui all'8° comma dell'art. 61 circa l'obbligo di essere muniti dei dispositivi meccanici per le segnalazioni di cui all'art. 30.

Nell'occasione avvertesi che sono allo studio le norme circa le caratteristiche costruttive e le modalità di applicazione degli apparecchi di segnalazione acustica e visiva di cui al ripetuto comma 8° dell'art. 61 del R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740.

Si pregano, quindi le SS. LL. di voler impartire disposizioni perchè non si contestino, per ora, contravvenzioni ai proprietari di autoveicoli non muniti degli apparecchi di segnalazione di cui trattasi.

Il Prefetto - SOPRANO

137. **Tutela del commercio della Provincia.** (C. 7 maggio 1935 n. 27226 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Unione Fascista dei Commercianti riferisce che, da qualche tempo, gli Enti Locali spesso commissionano oggetti di cancelleria, articoli sportivi ed altro, fuori Provincia, con evidente danno dell'industria locale.

Tenuto conto che, nella maggiore parte dei casi, le ditte locali si presentano perfettamente attrezzate per tali forniture, si raccomanda alla SS. LL. di non ricorrere, per le forniture in parola, a ditte fuori provincia, se non nei casi in cui si riscontri un reale beneficio nei prezzi e nella qualità.

Il Prefetto — SOPRANO

(v. continuazione Atti Ufficiali in copertina)

Parte II.

La potestà normativa del Comune.

(vedi cont. pagg. 85, 103 e 117).

Ciò è indiscusso, perchè per aversi azione giudiziaria contro il singolo, occorre che vi sia un diritto subiettivo, vale a dire un interesse giuridicamente protetto. La quistione si riduce a vedere quindi se la norma regolamentare, la quale stabilisce degli obblighi pel privato, abbia inteso tutelare anche quell'interesse che reclama il cittadino, o se quell'interesse eventualmente sia connesso con essa, perchè indubbiamente il cittadino potrà avere diversi e svariati interessi a che i terzi osservino la norma regolamentare, ma non è questa una ragione sufficiente per la quale egli potrà sempre avere un'azione onde costringere questi terzi all'osservanza della norma e d'altra parte non è possibile affermare preliminarmente se, per una data categoria di norme regolamentari, possano esservi o non dei diritti soggettivi, ma è evidente che ciò può più facilmente accadere sia per i regolamenti di igiene che per quelli edilizi.

Ed è da notare, riguardo a questi ultimi, che diverse volte la patria giurisprudenza à creduto di trovare un criterio discriminativo per concedere o non l'azione al privato contro il privato, nella considerazione che il cittadino, per effetto della violazione della norma regolamentare, abbia potuto soffrire un concreto danno patrimoniale. Se non che bisogna osservare in via preliminare che così facendo la Suprema Corte ha generalizzato un principio che si verifica in quasi tutti i casi, ma non sempre però. E ciò per la considerazione che affermando che quando il privato soffre un danno per la violazione d'una norma regolamentare vi sia un'azione, si viene in pratica ad estendere il gruppo di interessi che la disposizione regolamentare, e in ispecial modo quella edilizia, à voluto proteggere.

Così ad es. supponiamo che il regolamento edilizio di un Comune vieti di costruire al disotto del livello stradale d'una

via panoramica; è evidente che ci troviamo alla presenza di un obbligo di non facere, quale è quello di astenersi dal costruire. Ora, facciamo l'ipotesi che un cittadino costruisca in modo da togliere per un certo tratto di strada la veduta del panorama, e abbia magari ottenuta per questa costruzione la licenza del Podestà, e la costruzione stessa impedisca la visuale, non soltanto a chiunque si trovi a passare per la strada, ma anche al proprietario di un prospiciente palazzo. E' evidente che in questo caso il proprietario del palazzo soffrirà un concreto danno patrimoniale, perchè il valore dell'immobile diminuirà dal momento che non si gode più da esso la veduta panoramica. Ora in base a ciò potrà egli ottenere l'abbattimento della costruzione dall'autorità giudiziaria? E' da ritenersi di no, perchè nessuna norma tutela questo suo interesse particolare, dal momento che il regolamento che impone questo obbligo generale, di non facere, è dettato dal solo interesse della collettività e fa quindi nascere solo dei dritti collettivi, che per essere in tal modo diffusi sopra un numero indeterminato di persone, non si individualizzano in questo o quel privato cittadino. Difatti il proprietario che si ritiene danneggiato dalla nuova costruzione à un interesse soltanto indiretto all'osservanza del divieto sancito dal regolamento, e questo suo interesse è garantito solo in modo occasionale dalla norma regolamentare, di modo che non potrà fare altro che attendere l'esercizio dell'azione da parte del Comune, eccitando magari gli organi direttivi di questi, nel qual caso soltanto troverà assicurato il vantaggio di cui prima godeva.

Ed è da notare poi che una situazione dal tutto analoga può verificarsi anche in diritto privato, con naturalmente la sola differenza che in questo campo la norma non può imporre un obbligo solo al privato nell'interesse esclusivo di un altro privato, e non nell'interesse collettivo.

Così per es. può farsi l'ipotesi che il proprietario di un palazzo sia onerato d'una servitus altius non tollendi in virtù di un titolo legittimo col proprietario del piano superiore à tutto

l'interesse possibile a che l'onere rispetti la servitù. Perchè se questi, non ostante il vincolo, sopraelevi magari senza il consenso del beneficiario, questi non si interessi a far valere il suo diritto, è chiaro che il proprietario del piano superiore non potrà invocare a suo favore nessuna norma per tutelare il vantaggio che gli viene tolto con la nuova costruzione, perchè il rispetto della servitù è dettato nell'interesse esclusivo di colui a cui favore la servitù stessa è istituita, di modo che solo quest'ultimo potrà far valere il suo diritto giudiziariamente.

Ma, si è detto, come esistono provvedimenti legislativi che hanno il carattere amministrativo, così esistono provvedimenti amministrativi che hanno carattere legislativo, fra i quali, dopo i decreti-legge, vanno menzionati i regolamenti, i quali, astraendo dalla loro distinzione in giuridici ed amministrativi, hanno carattere di norme generali, di modo che la violazione di essi costituisce un'iniura, donde il *damnum iniura datum*, che autorizza il ricorso all'autorità giudiziaria. Inoltre, considerando i regolamenti come legge dal punto di vista della loro obbligatorietà, essi impongono ai singoli degli obblighi ai quali deve necessariamente corrispondere un diritto, e ciò per l'uguaglianza giuridica dei cittadini, di guisa che risulta evidente che il privato deve poter invocare contro il privato quello che in sostanza costituisce un dovere di tutti e di ciascuno e che, quando non viene osservato, lede di conseguenza anche il suo diritto. Poichè, notava il Pacinotti, effetto di ogni legge è quello di consacrare i diritti e gli obblighi corrispondenti, che costituiscono una realtà giuridica soltanto se sono muniti della relativa azione, nè il privato deve essere costretto ad attendere l'azione del Comune, quando, verificatasi la violazione della legge-regolamento, a lui non resterebbe che l'obbligo, senza il corrispondente diritto, che anche gli altri rispettino il precetto normativo. Ed a tutta quest'argomentazione, si è detto, indubbiamente viene data maggior forza dai chiari richiami che gli art. 436 e 572 cod. civ. fanno in tema di proprietà ai regolamenti comunali di modo che è evidente che

quando il Cod. Civ. stabilisce che una data materia è regolata dal regolamento comunale, la violazione di questo ha la stessa importanza di quella della vera e propria norma legislativa, donde la logica illazione che non può al privato negarsi l'azione.

Ma, come si è detto più sopra, bisogna tener presenti anche altre considerazioni, ed infatti quando la giurisprudenza pone a sostegno della su esposta tesi la considerazione che il nostro Cod. Civ. nel regolare i rapporti di buon vicinato, dice che bisogna osservare oltre le legge anche i regolamenti comunali, ciò non costituisce forse una ragione sufficiente per estendere il significato della legge oltre i casi da essa contemplati, vale a dire oltre i rapporti di buon vicinato.

Ora, questi rapporti nascono dalla necessità di regolare con norme opportune dove finisce il diritto dell'uno e dove comincia quello dell'altro, per l'armonica coesistenza dei due diritti, perchè qualche volta il dominio non può esercitarsi senza che in qualche maniera si venga a ledere la sfera dell'altrui diritto. E d'altra parte dire che es. un regolamento edilizio deve contenere norme sull'igiene, l'estetica, la comodità delle abitazioni e delle strade e che quindi crea diritti diffusi sulla collettività, non è del tutto esatto, perchè se è innegabile che è interesse di tutti i cittadini che le case siano salubri, ben costrutte, ecc... è anche innegabile però che io ho un particolare interesse a che la mia casa sia salubre, comoda ecc... e quindi pretendere l'osservanza del regolamento edilizio, quando questo mio particolare interesse viene lesa dalla violazione che il terzo commette di esso regolamento.

E a complemento delle affermazioni della patria giurisprudenza, forse un altro rilievo non è del tutto inutile, quale è quello che può darsi il caso in cui vi sia danno patrimoniale senza diritto nel singolo, come nel caso già esposto della servitù, e così può esservi diritto soggettivo al rispetto della norma regolamentare da parte di un privato, senza che tuttavia vi sia concreto danno patrimoniale. Così ad es. una caratteristica del regolamento di igiene è data dal fatto che essi debbono impe-

dire e, in caso di violazione, distruggere ciò che è stato fatto, e costringere a fare quello che non si è di fatto, ma che si sarebbe dovuto fare, affinché non si verifichi alcun danno alla pubblica salute. Ora, se il regolamento di igiene di un comune vieta di adoperare concimi naturali entro un determinato raggio di terreno, è chiaro che il privato deve poter costringere il terzo ad eliminare ciò che ha messo in atto, contrariamente alla norma regolamentare, perchè la tutela della salute pubblica, oltre ad essere generale, si individualizza anche in quel privato cittadino, e così ad es. se vicino alla mia abitazione v'è un deposito di concime, supponiamo anche col permesso della pubblica amministrazione, dovrò forse aspettare di prendere il tifo prima di poter ricorrere al giudice ordinario? Evidentemente no, eppure fino a quando nessun malanno io abbia preso ancora, non ho sofferto alcun danno patrimoniale, per lo meno concreto.

Di modo che riteniamo che da questo punto di vista non sia stata del tutto esatta l'opinione della giurisprudenza, e che cioè il privato può adire il giudice ordinario, perchè subisce un danno dalla contravvenzione alla norma regolamentare commessa da altro privato, e ciò per la considerazione che in forza del regolamento il cittadino può avere un diritto soggettivo pur senza aver subito alcun danno, ed unitamente a quel diritto può avere anche un diritto al risarcimento del danno, quando questo si sia verificato, come conseguenza della subita lesione giuridica, in quanto che l'azione per il risarcimento dei danni può essere concorrente con quella diretta ad ottenere l'osservanza della disposizione regolamentare, ma non è detto che debba essere ad essa connessa. Di guisa che si potrebbe dire che in qualche caso la giurisprudenza abbia deciso bene e motivato male.

E così quando la Corte di Cassazione con sentenza 24 giugno 1924 decideva circa la vertenza sorta per la costruzione di un edificio, che toglieva aria e luce al palazzo prospiciente, era forse inutile fondarsi sull'elemento del danno, che è soltanto contingente, quando v'era un regolamento edilizio che prescriveva la

distanza minima fra i fabbricati, norma questa che evidentemente è dettata più nell'interesse dei singoli che della collettività. Ed in altri casi basandosi sulla considerazione che il nostro codice civile pone sotto il nome di servitù legali, in modo non certamente molto esatto, una numerosa serie di vincoli posti alla proprietà privata nell'interesse pubblico, la giurisprudenza ha affermato che le limitazioni poste alla proprietà privata da un regolamento comunale hanno carattere di servitù. Ora, non può dirsi che tutte le limitazioni poste alla proprietà privata costituiscono delle servitù, poichè, come la dottrina ha già dimostrato, la denominazione del cod. civ. non è molto esatta, essendovi delle limitazioni che non costituiscono affatto delle servitù. come ad es. lo stillicidio, che, pur essendo regolato sotto il capo delle servitù, tuttavia non crea certo nessun vincolo reale di soggezione di un fondo verso l'altro fondo; e, dal momento che le limitazioni poste alla proprietà privata dal cod. civ. non costituiscono tutte delle servitù, sarà giuocoforza ammettere altrettanto per quelle poste dai regolamenti comunali. Ed allora, da quella massima non può trarsi alcuna conseguenza, come quella che costituendo tutte le limitazioni poste dal regolamento delle servitù, spetti al singolo azione per ottenere l'osservanza di esso, in forza del rapporto di soggezione generato dalla servitù.

I regolamenti edilizi, in quanto impongono limitazioni all'interesse privato, danno luogo a dei diritti soggettivi, ma se invece hanno per scopo principale un interesse della collettività, al quale è occasionalmente connesso un interesse del privato, questi non può uti singuli invocare la disposizione regolamentare dettata nell'interesse pubblico (Cassazione, 1925). Per fare ciò è necessario che l'interesse privato possa fortemente coesistere con la protezione che la norma regolamentare fa di quello pubblico, vale a dire che l'interesse generale si possa scindere in tanti interessi individuali e coesistere con essi. Di guisa che in linea generale non può negarsi che da una disposizione regolamentare possa nascere un diritto soggettivo del singolo, interessato all'osser-

vanza del regolamento, e ciò perchè i regolamenti comunali non mirano a soddisfare soltanto i bisogni generali, ma anche quelli dei singoli cittadini. Poichè se l'igiene pubblica interessa alla collettività, tuttavia non può negarsi che al privato interessa ancora di più che nei pressi immediati della sua abitazione non si formi acqua stagnante o si depositi concime per gli ortaggi. E se al Comune interessa che non si costruiscono palazzi oltre una determinata altezza, al privato in ispecial modo interessa che la sua abitazione sia salubre, e quindi non priva nè di aria nè di luce. Dal che si può rilevare che non è del tutto esatto allora quanto la Suprema Corte ha affermato (15 maggio 1925) e che cioè i regolamenti edilizi contemplino soltanto rapporti fra la Pubblica amministrazione e i cittadini, e che in ogni caso essi lascino salvi e impregiudicati i diritti dei terzi. Infatti nella fattispecie era stata promossa azione dal privato a tutela del proprio possesso turbato dall'uso coattivo di un atto amministrativo. V'era quindi un'azione contra jus e non poteva negarsi che al privato spettasse azione contro il singolo, dal momento che questi aveva leso un diritto soggettivo patrimoniale, che trova la sua tutela diretta dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, di modo che non si poteva dichiarare incompetente il giudice ordinario. E ciò sempre in forza della legge 20 marzo 1865, al. E, che attribuisce al magistrato ordinario tutte le controversie nelle quali si discuta di un diritto soggettivo, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione. E' vero che il giudice non può annullare l'atto amministrativo, ma questa famosa intangibilità dell'atto amministrativo non prova alcunchè in riguardo, e ciò perchè la sentenza del giudice tende alla reintegrazione del diritto patrimoniale leso dal privato, e se quindi l'atto amministrativo è contrario al regolamento o alla legge, il giudice dovrà bensì astenersi dal dichiarare la nullità dell'atto, ma nel singolo caso sottoposto al suo esame dovrà negare ogni effetto all'atto stesso.

Di modo che, concludendo, riteniamo che per poter dire se spetti al singolo azione contro il singolo, che abbia trasgredito qualche norma di un regolamento comunale, occorre esaminare lo scopo che questo regolamento si propone: perchè, se esso è dettato nello esclusivo interesse della collettività, al cittadino non spetta azione per la tutela del suo interesse. Ma se invece il regolamento è dettato per tutelare anche l'interesse individuale, vale a dire se esso prende in considerazione l'interesse personale del cittadino, spetterà al singolo azione per adire il giudice ordinario onde ottenere la tutela dei suoi interessi, anche se il Comune non abbia fatto valere le sue ragioni; anzi spetterà al privato una azione per danni contro il Comune se questi abbia dato causa alla violazione, sia con un'inerzia colpevole, sia con un' illegale autorizzazione.

(*continua*)

M. DI FIDIO

Nel personale della R. Prefettura

Collocamento a riposo — A sua domanda, è stato collocato a riposo il Comm. Rag. Arturo Incoronato, Ragioniere Capo della nostra Prefettura.

Interpetri dei sentimenti dei superiori, colleghi ed amici, porgiamo il nostro saluto di commiato al funzionario eletto ed al degno gentiluomo, con i migliori auguri che possa godere a lungo la meritata pensione.

Trasferimento — Proveniente dal Ministero dell'Interno, ritorna a Salerno, a sua domanda, il Cav. Rag. Armando Bianco, 1° ragioniere di Prefettura.

Al Rag. Bianco, noto quale studioso di materie amministrative ed assiduo collaboratore di pregevoli riviste di diritto pubblico, diamo il nostro benvenuto, lieto di vederlo ritornato a Salerno, dove già si era fatto conoscere per le sue ottime doti di funzionario e di gentiluomo.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Atena Lucana — 2° *Avviso d'asta per l'appalto dei lavori di restauro del Cimitero.* — Il giorno 22 maggio 1935 XIII, alle ore 10, in questo Ufficio Comunale, si addiverrà al 2° esperimento d'asta per l'appalto dei lavori suddetti, col metodo della candela vergine. Base d'asta lire 15061,40. Offerte in diminuzioni non inferiori a lire 100. Cauzione provvisoria lire 1000.

Si procederà all'appalto anche se vi sia un solo concorrente.

I capitolati e progetti sono visibili nella Segreteria nelle ore di Ufficio.

Il Podestà Dott. Cav. Uff. G. Di Santi

Il Segretario Rag. V. Amendola

segue: **Appalti, aste ecc.**

Comune di Albanella. — *Appalto lavori sistemazione ed ampliamento della Casa Comunale, del piazzale antistante, dei cessi sotto il piazzale, costruzione di nuova fogna e prolungamento del tratto esistente.*

Si rende noto che il giorno 31 maggio corrente si procederà all'appalto dei lavori suindicati, ad unico e definitivo incanto, mediante offerte segrete. — Base d'asta lire 105mila. — Cauzione provvisoria lire 5000,00. — Cauzione definitiva, ventesimo prezzo netto del contratto. — Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Albanella li 1° maggio 1935 anno XIII.

Il Segretario Com. Rag. Mazzotta Giovanni Il Podestà Mottola

Comune di Siano. — *Riappalto gestione imposte di consumo* — Il 13 maggio corrente, alle ore 10, si procederà all'incanto definitivo in base al canone annuo di lire 32025.

I documenti dovranno presentarsi nel giorno precedente all'asta.

Il Podestà D.r S. Leone

Comune di Torre Orsaia. — *Appalto imposte di consumo.* — Si rende noto che con verbale in data odierna la riscossione delle imposte di consumo pel quinquennio 1935-39 è stata provvisoriamente aggiudicata alla Ditta Papi per la somma di lire 15400,00.

La scadenza dei fatali per le offerte di ventesimo resta fissata per il giorno 15 maggio prossimo alle ore undici.

Torre Orsaia 29 aprile 1935.

Il Podestà Vincenzo Giuliani

Concorsi

Comune di Sassano — *Applicato Dattilografo* — Concorso per titoli — Stipendio annuo L. 3.600 al lordo delle riduzioni e ritenute di legge, suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo. Età non superiore anni 30, salvo eccezioni di legge. Licenza elementare, certificato dattilografia, documenti di rito, tassa lire 25,10. Scadenza presentazione domanda 3 giugno 1935. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Il Segretario C. Rag. Del Pizzo Il Comm. Pref. Cav. Conte



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA
R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 139. VIII Censimento della popolazione. Provvista di fondi.
- 140. Revisione ordinaria delle liste elettorali del 1935.
- 141. Norme per l'autorizzazione alla fabbricazione ed al commercio degli stupefacenti.
- 142. Contributo 1935 all'O. N. Maternità ed Infanzia.

Parte II.

La potestà normativa del Comune. — *M. di Fidio.*

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 142 — Movimento popolazione mesi di marzo e aprile 1935 — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

142. **Contributo 1935 all'O. N. Maternità ed Infanzia.** (C. 18 maggio 1935 n. 10890 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. di invitare a mio nome, per iscritto, i rappresentanti delle locali Istituzioni di assistenza e beneficenza, a trasmettere sollecitamente a questa Prefettura l'ammontare del contributo dovuto per l'anno 1935 all'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia.

Attendo assicurazione.

p. Il Prefetto — CASALE

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione mesi di marzo-aprile 1935.

Mese di marzo 1935			
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	123	1756	1879
Morti	94	889	983
Aumento popolazione	29	867	896
Mese di aprile 1935			
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	140	1658	1798
Morti	69	703	772
Aumento popolazione	71	955	1026

Appalti, aste, ecc.

Consorzio Ospedale Psichiatrico provinciale di Nocera Inferiore — *Appalto lavori di costruzione e sistemazione di locali.* — Nel giorno 6 giugno 1935, ore 12, avrà luogo l'asta pubblica per l'appalto dei lavori di costruzione e sistemazione di locali dell'Ospedale. Prezzo a base d'asta L. 275.984,75. Cauzione provvisoria L. 10.000. Il termine per la presentazione della domanda e documenti scade il 29 maggio corrente. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Consorzio.

Nocera Inferiore, li 15 maggio 1935-XIII.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Cirri Rescigno
Il Segretario Perrotti

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

139. VIII Censimento della popolazione. Provvista di fondi. (C. 15 maggio 1935 n. 24306 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Come è noto, il 21 aprile 1936-XIV, avrà luogo, in conformità alle disposizioni contenute nel R. D. L. 6 novembre 1930-IX, n. 1503, l'VIII Censimento della popolazione del regno.

L'Istituto Centrale di Statistica, nel dare comunicazione di quanto sopra, richiama fin da ora l'attenzione dei Comuni sul nuovo compito che saranno chiamati ad assolvere, affinchè nei bilanci di previsione 1936, che, a norma dell'art. 305 del T. U. della legge com. e prov., i Comuni stessi, dovranno compilare entro il 15 ottobre c. a., siano stanziati i fondi necessari alla esecuzione delle operazioni del Censimento.

Considerato, però, che le operazioni preliminari (suddivisione del territorio comunale in frazioni e sezioni, con relativo acquisto delle tavolette dell'Istituto geografico militare, eventuale completamento della numerazione civica e della denominazione stradale; eventuale istruzione preparatoria degli ufficiali di censimento) dovranno svolgersi nell'anno corrente, sarà necessario che i Comuni provvedano, altresì, a procurare, con eventuali storni, i mezzi finanziari occorrenti.

Sulla base dei consuntivi delle spese sostenute per la precedente rilevazione, i Comuni potranno calcolare preventivamente, con sufficiente precisione, gli stanziamenti necessari.

Si pregano le LL. EE. di voler provvedere a quanto sopra dandone cortese assicurazione a questa Prefettura.

Il Prefetto — SOPRANO

140. **Revisione ordinaria delle liste elettorali del 1935.** (C. 15 maggio 1935, n. 24656 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Rammento alle SS. LL. che, con la fine del mese corr. scade il termine assegnato agli uffici comunali dagli art. 30 e 32 della vigente Legge elettorale politica, per l'espletamento degli adempimenti relativi all'oggetto; nonchè quello di cui all'ultima parte della decisione della Commissione elettorale provinciale approvativa degli atti della revisione sopraidicata.

Confido nell'esatto adempimento di quanto precede, avvertendo che, qualora si dovessero verificare ritardi, sarò costretto a provvedere di ufficio a carico del responsabile.

Il Prefetto — SOPRANO

141. **Norme per l'autorizzazione alla fabbricazione e al commercio degli stupefacenti.** (C. 19 aprile 1935 n. 12859 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, comunico integralmente la circ. Ministeriale del 21 ottobre u. s. N. 20500.9.421A. G. 004352, relativa all'oggetto sopra indicato:

« L'art. 150 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, N. 1265 prescrive, a modifica dell'art. 2 del regolamento 11 aprile 1929 N. 1086, che la fabbricazione delle sostanze e delle preparazioni soggette alle disposizioni sugli stupefacenti, la quale a norma del citato art. veniva autorizzata dai Prefetti, sia soggetta all'autorizzazione del Ministero dell'Interno.

Per l'esercizio, invece, del commercio di tali sostanze e preparazioni, (importazione, esportazione, transito, detenzione e vendita all'ingrosso nel Regno) è, dal successivo art. 151, mantenuta la competenza dei Prefetti.

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, le sostanze sottoposte alle disposizioni sugli stupefacenti sono quelle qui appresso elencate:

Oppio grezzo; Oppio officinale; Morfina e suoi sali; Diacetil-

morfina (eroina), benzoilmorfina ed altri esteri della morfina e loro sali; Diidrossicodeinone (di cui l'eucodal è il cloridrato), suoi sali ed esteri; Diidrocodeinone (di cui il dicodid è il bitartrato), suoi sali ed esteri; Diidromorfinone (di cui il dilaudid è il cloridrato), suoi sali ed esteri; Acetildiidrocodeinone o acetildemetildiidro-tebaina (di cui l'acedicone è il cloridrato), suoi sali ed esteri; Diidromorfina (di cui il paramorfan è il cloridrato) suoi sali ed esteri; Nossimorfina (genomorfina registrato sotto questo nome), composti Nossimorfinici e gli altri composti morfinici ad azoto pentavalente; Tebaina e suoi sali; Benzimorfina (di cui la peronina è il cloridrato), e suoi sali; Metilmorfina (codeina) e suoi sali; Etilmorfina (di cui la dionina è il cloridrato), e suoi sali; Alcaloidi totali dell'oppio e loro sali; Altri alcaloidi dell'oppio (papaverina, narcotina, narceina ecc.) e loro sali; Altri esteri ossidi della morfina e loro sali; Foglie di coca; Cocaina grezza; Cocaina e suoi sali; Ecgonina, suoi eteri ed esteri e loro sali; Canape indiana.

DELL'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

I. — Industrie di prodotti chimici per uso medicinale.

I fabbricanti di una o più delle sostanze di cui al precedente elenco, e delle preparazioni, ivi comprese le specialità medicinali, contenenti in qualsiasi percentuale una o più delle sostanze medesime, devono essere invitati a trasmettere a questo Ministero, per il tramite della competente Prefettura, domanda in carta da bollo da L. 5, per chiedere l'autorizzazione prescritta dall'art. 150 del T. U. delle leggi sanitarie.

La domanda deve contenere:

- a) la denominazione e la sede della Ditta;
- b) l'oggetto dell'attività di essa: vale a dire che fabbrica sostanze, o preparazioni comuni ovvero specialità medicinali contenenti sostanze soggette alle disposizioni sugli stupefacenti. In questa ultima ipotesi occorre indicare il nome di ciascuna specialità e citare il provvedimento in base al quale non è stata consentita la produzione e il commercio;
- c) la data e la firma del legale rappresentante della Ditta.

A corredo della domanda devono essere uniti:

1) il certificato d'iscrizione presso il Consiglio prov. della Economia corporativa, dal quale risulti che la Ditta è produttrice di prodotti chimici-medicinali;

2) il certificato d'iscrizione, di data recente, presso il competente sindacato fascista industriale prodotti chimici;

3) un certificato, rilasciato dalla competente Prefettura comprovante che la fabbricazione cui si riferisce la richiesta di autorizzazione viene eseguita in una delle officine di prodotti chimici e di preparati galenici attivata ai sensi dell'art. 64 del T. U. delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 N. 636; quando invece l'autorizzazione sia data ai sensi dello art. 144 del vigente T. U. delle leggi sanitarie, il certificato suddetto dovrà essere rilasciato dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Sanità pubblica.

Per le ditte produttrici di specialità medicinali contenenti sostanze sottoposte alle disposizioni sugli stupefacenti, dovrà essere esibito un certificato del Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Sanità Pubblica, dal quale risulti che la fabbricazione viene eseguita in una delle officine autorizzate, ai sensi dell'art. 1 del R. D. L. 7 agosto 1925 N. 1732, ovvero dallo art. 161 del T. U. in vigore.

4) ricevuta comprovante il versamento sul conto corrente della competente Prefettura della somma di L. 300, per visite ed ispezioni all'azienda, ed eventualmente all'officina di produzione.

5) un foglio di carta da bollo da L. 5 per il decreto di autorizzazione, ed uno da L. 7 per la copia.

La domanda così compilata e corredata dovrà essere trasmessa a questo Ministero previa gli accertamenti di rito riguardanti la probità commerciale e la figura morale della Ditta richiedente. Al rapporto informativo dovrà sempre essere unito il certificato generale del Casellario giudiziale, da richiedersi di ufficio, al nome del legale rappresentante della Ditta, con le eventuali indicazioni dei reati amnistiati e delle condanne non

espiate per effetto dell' applicazione della condanna condizionale, ovvero condonate per grazia Sovrana.

Ove la Ditta abbia una o più filiali adibiti o da adibirsi alla fabbricazione delle sostanze e delle preparazioni in esame, l'autorizzazione deve essere richiesta distintamente per ciascuna filiale, per il tramite di ciascuna delle competenti Prefetture, osservando le disposizioni sopraindicate.

L'autorizzazione ministeriale abilita la ditta, oltre che alla fabbricazione, anche all'esercizio del commercio di importazione, d'esportazione, di transito e di vendita all'ingrosso nel Regno.

II. — Altre industrie.

Le ditte che esercitano industrie diverse da quella della produzione di preparati chimici per uso medicinale, le quali utilizzino qualcuna delle sostanze sopra elencate (ad es. i liquori che impiegano foglie di coca), devono presentare domanda di autorizzazione in conformità delle disposizioni di cui al capo I della presente circolare, fornire le notizie di cui alle lettere a)-c), ed indicare il nome e la specie del prodotto, nonchè la sostanza da utilizzare.

A corredo della domanda devono essere uniti:

- 1) il certificato d'iscrizione presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dal quale deve farsi risultare la speciale industria che la ditta esercita;
- 2) certificato d'iscrizione, di data recente, presso il competente Sindacato fascista industriale;
- 3) la ricevuta di cui al n. 4 del capo I;
- 4) i fogli di carta da bollo di cui al n. 5 del capo I.

Per l'istruttoria della domanda, e nella ipotesi di esistenza di diverse filiali, sono applicabili le disposizioni stabilite con la presente circolare per i fabbricanti di prodotti chimici ad uso medicinale.

DELL'AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA

Le ditte che esercitano il commercio all'ingrosso (importazione, esportazione, transito e vendita nel Regno alle farmacie

aperte al pubblico ed a quelle interne degli ospedali) di una o più delle sostanze su elencate, e delle preparazioni — ivi comprese le specialità medicinali — contenenti in qualsiasi percentuale una o più delle sostanze medesime, devono essere invitate a richiedere la concessione della nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del T. U. delle leggi sanitarie.

La domanda, scritta su carta da bollo da L. 3, e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, dev'essere indirizzata alla competente Prefettura e corredata come segue:

1) dal certificato d'iscrizione presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, con la dichiarazione che la ditta è commerciante di prodotti chimici per uso medicinale;

2) dal certificato d'iscrizione, di data recente, presso il Sindacato provinciale dei commercianti;

3) dal certificato penale al nome del legale rappresentante della ditta, di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Qualora l'autorizzazione venga richiesta al nome di persona diversa da quella del legale rappresentante della Ditta, dovrà essere esibito anche il certificato penale della persona da autorizzare;

4) da una fotografia, formato tessera, della persona al nome della quale è stato richiesto il rilascio dell'autorizzazione;

5) dalla ricevuta di cui al n. 4 del capo I della presente circolare.

Per l'istruttoria della domanda, e nel caso che la Ditta abbia una o più filiali, si applicano le disposizioni stabilite per i fabbricanti di prodotti chimici per uso medicinale, ad eccezione di quella relativa alla richiesta di ufficio del certificato generale del Casellario giudiziale.

Di ogni autorizzazione rilasciata sarà presa nota nel registro all'uopo esistente presso la Prefettura, e dovrà essere data sollecita comunicazione a questo Ministero.

Facendo riserva di inviare un congruo numero di esemplari

del nuovo modello per l'autorizzazione prefettizia, pregasi voler comunicare, appena possibile, il numero delle Ditte che presumibilmente verranno autorizzate.

Con l'occasione si avverte che, all'atto del rilascio della nuova tessera, dovrà essere ritirata, a quelle ditte che non fossero in possesso, la tessera già rilasciata ai sensi dell'art. 2 del Regolamento succitato.

DEL LIBRO DI CARICO E SCARICO E DEL REGISTRO DELLE RICHIESTE

I. — Obbligo degli industriali.

I fabbricanti di sostanze, di cui al precedente elenco, e di preparazioni — ivi incluse le specialità medicinali — contenenti in qualsiasi percentuale una o più delle sostanze medesime, hanno l'obbligo di prenderne nota nel libro di carico e scarico prescritto dall'art. 26 del regolamento 11 aprile 1929 n. 1086, con le modalità di cui all'art. 27.

La vendita o cessione di tali sostanze e preparazioni può essere fatta ad altre ditte fabbricanti, a ditte commercianti ed a farmacie aperte al pubblico ed a quelle interne degli ospedali osservando strettamente le norme degli art. 34, 35 e 36 del citato regolamento, salvo quanto è disposto al successivo capo II.

II. — Obbligo dei commercianti grossisti e dei farmacisti.

Agli autorizzati al commercio all'ingrosso, ai sensi della presente circolare, ed ai farmacisti incombe l'obbligo di registrare nel libro di carico prescritto dall'art. 26 del regolamento su citato gli acquisti e le vendite di tutte le sostanze, come tali, di cui al precedente elenco.

Egual procedimento dev'essere seguito per l'annotazione delle preparazioni — incluse le specialità medicinali — contenenti in qualsiasi percentuale una o più delle sostanze in parola; eccezion fatta per quelle preparazioni nella cui formula di composizione entrino una o più delle seguenti sostanze: codeina, etilmorfina, tebaina, benzilmorfina, papaverina, narcotina, narceina, laudano, polvere del Dower. A queste preparazioni non si appli-

cano le norme degli articoli 34, 35, 36 del citato regolamento (richiesta con mod. H), fermo restando tuttavia l'obbligo per il fabbricante di documentare il relativo scarico, oltre che col registro di carico e scarico, anche con regolari fatture.

Il commercio con l'estero delle preparazioni contenenti le sostanze testè enunciate rimane regolato dalle speciali disposizioni contenute nel regolamento del 1929, alle quali nulla è innovato; mentre la vendita o cessione nell'interno del Regno, a dose o forma di medicamento, delle preparazioni stesse è consentita senza l'osservanza di speciali norme restrittive.

*
* *

Le specialità medicinali contenenti una o più delle sostanze di cui allo elenco sopra indicato e la cui vendita al pubblico è consentita solo su presentazione di ricetta medica, devono portare sull'involucro una lista colorata in rosso con la scritta: « Soggetta alle disposizioni sugli stupefacenti — Vendita su presentazione di ricetta medica ».

Le specialità contenenti una o più delle sostanze di cui al medesimo elenco, per le quali non vi è l'obbligo di registrazione nel libro di carico e scarico dei commercianti grossisti e dei farmacisti, debbono portare sull'involucro una lista colorata in giallo con la scritta: « Soggetta alle disposizioni sugli stupefacenti — Vendita libera ». Questa disposizione entrerà in vigore il 1° aprile 1935 · XIII.

*
* *

La presentazione, da parte delle ditte industriali e commerciali, delle domande di autorizzazione, dovrà aver luogo non oltre il 15 dicembre p. v. Dovrà perciò essere reso noto a chi vi ha interesse, che — scaduto infruttuosamente detto termine — le ditte autorizzate a norma degli art. 2 e 4 del regolamento 11 aprile 1929, N. 1086 decadranno dall'autorizzazione.

Fino a quando non sarà provveduto sulle domande di autorizzazione dei fabbricanti e dei commercianti, rimarranno in vigore le tessere rilasciate ai sensi del citato regolamento; il che dovrà farsi risultare, a richiesta degli interessati, mediante annotazione da apporsi dalla competente Prefettura in calce alla tessera. Ai fabbricanti e ai commercianti, che non avranno presentato domanda di autorizzazione entro il 15 dicembre, la tessera dovrà senz'altro essere ritirata.

Il Prefetto — SOPRANO

(v. continuazione Atti Ufficiali in copertina)

Parte II.

La potestà normativa del Comune.

(cont. e fine vedi pagg. 85, 103, 117 e 181).

Capo V° — Sanzioni.

Corrispondentemente ad ogni obbligo giuridico imposto da un regolamento comunale al cittadino nell'interesse del comune, nasce a favore di questo il diritto a pretenderne l'osservanza e, in caso di inadempimento, di avvalersi di tutte le forme di coazione, che l'ordinamento giuridico appresta per la difesa dei diritti dell'Ente. Quando il cittadino volontariamente si assoggetti al comando contenuto nel regolamento comunale, questo spiega tutta la sua efficacia senza trovare alcun ostacolo, ma quando il cittadino non vi si uniforma, e, trascurando di fare quanto gli è imposto, e facendo ciò che gli è inibito, il Comune applica la sanzione con ogni mezzo a sua disposizione, onde reintegrare l'ordine giuridico violato. Ogni regolamento contiene, quantunque in misura diversa, una sanzione, essendo essa una norma in senso materiale e non essendo possibile che esso stabilisca un obbligo esclusivamente morale e quindi insuscettibile di coazione poichè il volere dell'Ente deve potersi attuare con tutti i mezzi esperibili, altrimenti esso mancherebbe di quel potere di supremazia, che la legge appunto gli riconnette e si negherebbe inoltre all'atto regolamentare comunale il carattere di diritto obbiettivo, di fonte di diritto.

Perchè il Comune possa usare del procedimento coattivo occorre anzitutto un suo diritto da proteggere, un corrispondente obbligo del cittadino contro cui un tale diritto si possa pretendere.

Quando il regolamento comunale indica il diritto del Comune non può esservi dubbio che ad esso corrisponda un obbligo del cittadino: ma in alcuni casi è indicato solamente l'obbligo di quest'ultimo, senza che si faccia menzione del corrispondente diritto: questo allora spetterà all'Ente quando l'obbligo relativo

è stabilito nell'interesse e pel benessere generale, anche quando si trovi un cittadino interessato nell'osservanza di esso.

La coazione che viene esercitata per la tutela dei diritti del Comune è varia a seconda degli obblighi che i cittadini debbono osservare, potendo questi avere il più diverso contenuto. Da un punto di vista generale possiamo avere due specie di coazione: una psicologica ed una materiale. Costituisce la prima un motivo inibitorio della violazione della norma e si manifesta nella minazione o sulla persona o sugli averi della persona, che trasgredisce il precetto, essa cioè serve di contropinta. La seconda non ha scopo inibitorio, non si propone l'emenda del trasgressore, ma tende a rimuovere, contro la volontà di questi, gli effetti materiali dell'inadempimento della norma: abbiamo in tal modo l'adempimento specifico o il risarcimento dei danni. Entrambe le forme di coazione possono essere contemplate da un regolamento comunale. Certamente con l'inflizione della pena si raggiunge uno scopo, quello cioè della difesa sociale, dell'emendamento, ma se la sanzione si fermasse solo a tal punto ne deriverebbe che gli effetti materiali dell'inadempimento preesisterebbero sempre e il trasgressore scontando la pena, che il più delle volte in materia amministrativa si riduce ad una lieve ammenda, potrebbe giovare del beneficio talora grande derivante dalla trasgressione.

Quando anche un regolamento comunale stabilisse una sanzione penale, ciò non pregiudicherebbe l'applicazione delle altre sanzioni e cioè dell'adempimento specifico, in quanto sia possibile, e dell'equivalente pecuniario, vale a dire il risarcimento del danno e le restituzioni, ed in questa formula del risarcimento del danno e delle restituzioni, come osserva il Cammeo, deve anche comprendersi non solo il risarcimento del danno per le conseguenze irreparabili del reato e la restituzione di cose mobili, ma anche la distruzione di tutto ciò che sia stato fatto in contravvenzione di un obbligo di non fare e cioè la restitutio in integrum e l'adempimento di ciò che sia stato omissso in contravvenzione ad un obbligo di fare. In tal modo giudicò ad es. la Cassazione

penale il 13 dicembre 1927, per la violazione di una norma amministrativa circa la conservazione dei monumenti. Certamente perchè il Comune possa esplicare la sua attività in relazione ai vari servizi di polizia locale, di igiene, di edilizia affidatigli dalla legge, occorre che egli possa far valere coattivamente le sue pretese e che non si limiti soltanto a riscuotere un'ammenda o ad infliggere una pena carceraria, ma che possa effettivamente rimuovere il danno subito per la violazione dei suoi regolamenti: gli scopi cui questi mirano verrebbero facilmente frustrati se non si potesse con la forza, magari repressiva, distruggere gli effetti dannosi che l'azione umana violatrice del regolamento produca. Interessa per es. al Comune che gli edifici siano salubri, non privi di aria, di luce, ecc. e se per es. un privato in contravvenzione ad un regolamento edilizio costruisca un edificio a distanza minore di quella prevista dal regolamento, gli si applicherà allora la sanzione relativa.

Ma raggiungerebbe il regolamento il suo effetto ove non potesse costringere il privato alla restituzione in pristino, o, se non potesse procedere all'abbattimento dell'edificio? Certamente no. E ciò giustifica perchè il Comune possa costituirsi parte civile nel giudizio penale in cui devesi accertare la contravvenzione. Le due forme di coazione perciò, quella psicologica (applicazione di ammenda, inflizione di pena) e quella materiale (adempimento specifico, restituzione in pristino) in quanto possibile debbono coesistere.

Il Comune può far valere i suoi diritti verso i cittadini nelle forme del procedimento ordinario, chiedendo il risarcimento dei danni, l'adempimento specifico, ecc.... ma spetta anche al Comune, come in genere alla Pubblica Amministrazione la facoltà in determinati casi di far valere essa stessa coattivamente le sue pretese, senza adire il magistrato, la facoltà cioè dell'autotutela mediante l'esecuzione di ufficio.

Interessa infatti all'Ente che le norme da esso emanate conseguino immediatamente l'effetto pratico cui sono destinate e che

sarebbe facilmente frustrabile ove lo si facesse valere attraverso le lungaggini del procedimento ordinario.

In alcuni casi poi la legge limita questa facoltà dell'Ente, disponendo che, oltre la volontà di questo, vi concorra quella del potere giudiziario, quando, ad es. si imponga al cittadino l'obbligo di pagare, o addirittura richiede che il potere giudiziario faccia valere l'efficacia del regolamento e ciò in tutti i casi, in cui la trasgressione del regolamento è dalla legge stessa qualificata come reato.

Riguardo al modo con cui il Comune può far valere i suoi diritti, abbiamo quindi tre forme di coazione: coazione in via amministrativa, coazione in via amministrativa-giudiziaria, applicazione giudiziaria della pena.

In quanto la trasgressione ad alcuni regolamenti comunali è considerata dalla legge come reato, è comminata una sanzione che può essere o l'arresto o l'ammenda, e che viene attuata per opera dell'autorità giudiziaria, chiamata ad accertare il reato e a commisurarne la pena.

L'art. 108 della legge comunale e provinciale punisce con l'ammenda fino a lire cinquecento i contravventori ai regolamenti comunali. Per i regolamenti di igiene il T. U. delle leggi sanitarie approvate con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, stabilisce all'art. 344 che i contravventori a detti regolamenti sono puniti con l'ammenda fino a lire mille, quando non si applicano più gravi sanzioni stabilite sia in esso che in altre leggi.

La contravvenzione ai regolamenti può essere costituita o da un fatto positivo o da un fatto negativo, cioè da un'azione o da un'omissione, non occorre però, come si richiede per i delitti, o il dolo o la colpa. Basta che si verifichi la semplice materialità del fatto e la libertà di commetterlo.

Perchè il giudice possa applicare una simile sanzione non occorre che il regolamento violato contenga necessariamente la comminazione della sanzione, poichè questa trae fondamento non da disposizioni dell'autorità comunale, la quale in materia penale

non può statuire, ma da disposizioni di legge; e quindi l'averla riprodotta o non nel regolamento non influisce sulla decisione del giudice chiamato a giudicare della trasgressione, non muta l'indole della pena. Nè tale richiamo contenuto nella norma regolamentare concede facoltà discrezionale all'autorità comunale nell'applicazione della pena, il giudice soltanto può valersi di tale facoltà concessagli dagli art. 133 e 134 Cod. Pen. ed applicare una pena che trovisi fra il minimo e il massimo, poichè il Comune deve principalmente rispettare i limiti impostigli dalla legge.

L'azione penale per le contravvenzioni poi si estingue o per prescrizione o per l'avvenuta oblazione. Il termine per la prescrizione è di tre anni per i reati punibili con l'arresto, e di diciotto mesi per quelli punibili con l'ammenda. Elevata la contravvenzione, segue l'esperimento di conciliazione, (art. 108, legge com. e prov.). Questo articolo distingue il caso in cui vi sia oltre il Comune una parte lesa, e il caso in cui questo non vi sia. Nel secondo caso il contravventore è ammesso a fare oblazione nell'interesse pubblico, mentre nel primo il Podestà deve chiamare davanti a sè il trasgressore e la parte lesa, onde tentare la conciliazione. Quindi solo nel secondo caso il Podestà ha obbligo di tentare la conciliazione, e non nel primo. Se la conciliazione riesce se ne forma regolare verbale, firmato da ambo le parti; questo esclude ogni procedimento, come pure l'oblazione offerta dal trasgressore, nel caso che non vi sia parte lesa; se non riesce o se non è offerta oblazione, il processo verbale viene trasmesso dal Podestà al Pretore per l'opportuno procedimento. Nella pratica però e ciò per ragioni di opportunità le contravvenzioni, sianvi o non parti lese, sono notificate al contravventore con invito a comparire davanti al Podestà per l'esperimento della conciliazione in un dato termine.

La legge non parla della misura dell'oblazione, ma è da presumersi che essa non possa essere inferiore al minimo stabilito per la contravvenzione.

Per la trasgressione ad alcuni regolamenti poi la legge regola

una forma di esecuzione in via amministrativa-giudiziaria, che consiste nell'impiego di mezzi di esecuzione coatta da parte dell'autorità comunale col concorso dell'autorità giudiziaria nel procedimento per l'esecuzione. Così ad esempio le leggi sulle tasse comunali, sovrimposte, ecc. regolano una simile forma di esecuzione per le trasgressioni agli ordini emanati dal Comune. Essa consiste principalmente in un'esecuzione mobiliare o immobiliare, a carico del trasgressore secondo le regole del Codice di Procedura Civile.

La più importante forma di coazione è quella dell'adempimento specifico in via amministrativa: la così detta esecuzione di ufficio, consistente nell'esecuzione dell'ordine impartito dal regolamento per mezzo degli agenti comunali. E' questo uno degli effetti della così detta esecutorietà degli atti amministrativi. Non sempre però l'esecuzione di ufficio può esservi, essa presuppone che vi sia un obbligo fungibile di fare o di non fare altrimenti, trattandosi di obbligo infungibile di fare, l'esecuzione di ufficio sarebbe inconcepibile, non potendo l'obbligo in tali casi essere eseguito da altri. fuorchè dalla persona tenuta all'osservanza della norma regolamentare.

Ma perchè possa farsi luogo all'esecuzione di ufficio occorre che dall'inadempimento nasca un pericolo e che la sua eliminazione sia urgente nell'interesse pubblico: in tal caso, verificandosi tali circostanze, si provvede contro la volontà dell'obbligato ad adempire di ufficio gli obblighi a questi derivanti dal regolamento e che egli non ha eseguiti. Tale attribuzione ha il Podestà come Capo dell'amministrazione comunale in materia di polizia locale e di edilizia, quale Ufficiale del Governo in materia di igiene pubblica, poichè la tutela della pubblica igiene spetta secondo l'art. 1° della legge 27 luglio 34, XII, n. 1265, al Ministero dell'Interno e solo sotto la sua dipendenza ai Prefetti e ai Podestà. Due condizioni limitano questa facoltà al Podestà: l'urgenza e la contingenza. Occorre perciò che vi sia un danno attuale e specifico, tale cioè da compromettere la pubblica sicurezza e l'igiene

in modo assoluto ed imminente. Ed è appunto per assicurare la rispondenza del provvedimento podestarile ai suddetti requisiti che è concesso il ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa, la quale dovrà esaminare se esistano i requisiti voluti dalla legge.

L'esecuzione di ufficio ha anche un altro effetto, e cioè quello di imporre all'inadempiente il pagamento delle spese, riscuotendole, ove occorra, nei modi privilegiati con cui l'Ente esige i crediti di imposta. In tal caso si è voluto da alcuni configurare il Comune come un negotiorum gestor, che avrebbe diritto al rimborso verso il cittadino, dominus negotii, ma i due casi sono profondamente diversi, poichè mentre nella negotiorum gestio il gestor agisce in virtù di mandato, e quindi col consenso del mandante, nel caso nostro invece il Comune agisce contro la volontà del cittadino inadempiente agli obblighi impostigli.

La nota delle spese è resa esecutoria dal Prefetto, e ciò per impedire abusi da parte dell'autorità comunale, e anche contro questa nota può essere proposto ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa.

In altri casi di esecuzione di ufficio si presuppone invece l'esistenza di un procedimento penale. Può darsi infatti che, accettata l'oblazione e appostavi la condizione di eliminare entro un dato termine gli effetti della contravvenzione, la condizione non sia adempiuta e riprenda corso l'azione penale.

Dispone in tal caso l'art. 108 della legge com.le e prov.le che se il procedimento abbia termine con la condanna del contravventore il Podestà può ordinare l'esecuzione dei lavori occorrenti con la procedura stabilita dall'art. 55 della stessa legge. Risulta chiaramente dalla dizione dell'art. 108 che il Podestà non ha obbligo di costringere l'inadempiente a fare quel che fu omesso o a distruggere ciò che fu fatto in contravvenzione al regolamento: con l'art. 108 si concede al Podestà una facoltà discrezionale, che deve essere usata nell'interesse pubblico e nei giusti limiti. Infatti l'art. 108 dice che il Podestà può subordinare l'accogli-della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini in un termine da prefiggersi le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce, e, può, dopo intervenuta la condanna, ordinare l'esecuzione di ufficio, ma non ne impone un espresso obbligo. E ciò è perfettamente giusto in quanto che se la legge gliene avesse fatto un obbligo, spesse volte la sua applicazione avrebbe condotto a conseguenze dannose, non solo per l'interesse individuale, ma anche per quello generale. Si dovrebbe arrivare per es. alla conseguenza che, se un edificio fosse costruito a distanza non legale da un altro edificio, ma con

lievi infrazioni di pochi centimetri, o se è costruito senza osservare l'allineamento degli altri edifici sulla stessa via, si dovrebbe procedere alla distruzione di un intero fabbricato, il che molte volte si manifesterebbe sproporzionato allo scopo che il regolamento comunale si prefigge e sommamente dannoso specialmente al benessere sociale. Potrà in tali casi il Comune, qualora si tratti di un danno pecuniariamente estimabile, chiedere il risarcimento del danno.

L'esecuzione di ufficio dopo la condanna si fa con la procedura prevista dall'art. 55 della legge com.le e prov., e cioè si provvede ad essa con ordine del Podestà, senza che vi concorrano i requisiti dell'urgenza e della contingenza, che riguardano il caso precedente, e con ordinanza esecutiva del Prefetto, per quanto riguarda le spese. Il procedimento coattivo per il rimborso delle spese è lo stesso di quello usato per la riscossione delle imposte dirette: si omette cioè qualsiasi giudizio di cognizione, essendo senz'altro titolo esecutivo la nota vistata dal Prefetto. L'esecuzione sia mobiliare che immobiliare segue il suo corso, anche se vi sia opposizione: quest'ultima non sospende l'esecuzione, poichè per la tutela degli interessi dell'Ente è data una più sollecita procedura. Ma le condizioni richieste perchè si possa procedere all'esecuzione di ufficio possono anche mancare. Può anzitutto non essere intervenuta l'oblazione o non essere stata accettata per esservi una parte lesa, la quale non abbia voluto accettare la conciliazione col contravventore, ed essendo espressamente disposto nel citato art. 108 che il Podestà ha facoltà di non accogliere la domanda di oblazione, quando non sia stato raggiunto l'accordo tra la parte lesa e il contravventore, e ciò in quei moltissimi casi nei quali, specialmente in materia di igiene e di edilizia, si trovi un privato interessato particolarmente all'osservanza della norma regolamentare perchè ha un diritto soggettivo da tutelare. In tal caso allora il privato seguirà la sua procedura e, se otterrà una sentenza di condanna, dovrà poi procedere all'esecuzione secondo le norme ordinarie, senza attendere l'eventuale azione del Comune e indipendentemente da essa?

In conclusione come regola generale l'esecuzione di ufficio non può avvenire senz'altro, cioè senza previo intervento della autorità giudiziaria ordinaria, ma può bensì avvenire dopo un giudizio di cognizione, senza bisogno di alcun successivo giudizio di esecuzione. Se vi è condanna penale, l'esecuzione di ufficio avviene senz'altro; se questa non v'è occorre semplicemente un giudizio di cognizione.

M. DI FIDIO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue: **Appalti, aste ecc.**

Amministrazione Provinciale di Salerno — *Manutenzione strada provinciale n. 16 « Sapri-Napoli 19 » di lunghezza n. 59162, pel triennio 1° gennaio 1935-31 dicembre 1937.*

Nel giorno 4 giugno 1935 - Anno XIII - alle ore 10, col proseguito, nell'Ufficio Provinciale Amministrativo di Salerno, innanzi al Preside della Provincia, o chi per lui, si procederà a pubblico incanto, unico e definitivo, mediante offerte segrete, per l'appalto dei lavori suddetti.

L'asta avrà luogo a norma dell'art. 73 lettera C e seguenti del Regolamento di contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827.

Le offerte, scritte su carta bollata da L. 6,00, dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento, seduta stante, quando anche vi sia un solo offerente.

Il prezzo a base d'asta è di lire Seicentosessantamila (660.000,00).

La cauzione definitiva è fissata al 5% dell'ammontare netto dell'appalto.

Per essere ammesso all'incanto, ciascun concorrente dovrà presentare:

a) i certificati di idoneità, di moralità e di penalità prescritti dall'art. 6 del Regolamento per gli appalti delle opere pubbliche della Provincia, nonché quello di iscrizione alla Organizzazione Sindacale dei datori di lavoro;

b) dichiarazione attestante che il concorrente si è recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sulla esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le Società Anonime e in Accomandita, le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative, oltre i suddetti documenti, sono tenute a presentare anche quelli prescritti dalle disposizioni che regolano l'ammissione agli appalti delle Società o Consorzi stessi.

c) Il certificato di aver versato nella Cassa Provinciale di Salerno (Banco di Napoli), almeno un giorno prima dell'incanto, la cauzione provvisoria di L. 57000, di cui L. 30000 a garanzia e L. 27000 in conto spese contrattuali.

Al Preside è riservata piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Le spese tutte inerenti all'appalto sono a carico dell'aggiudicatario.

Chiunque potrà prendere visione del corrispondente capitolato di appalto presso la Segreteria Provinciale nelle ore d'ufficio.

Salerno, 11 maggio 1935 - Anno XIII.

Il Segretario Generale - L. Tafuri Il Preside - D. Cirri Rescigno

Comuno di Torre Orsaia — *Appalto imposte di consumo.* — Si avvisa il pubblico che il 31 corrente si procederà a definitivo incanto per l'appalto delle Imposte di Consumo, sulla base di lire 16170,00 migliorata in grado di ventesimo dalla Ditta Rezzi.

Valgono le norme del primo bando per concorrere all'esperimento.

Torre Orsaia li 16 maggio 1935 anno XIII.

Il Podestà Ins. Vincenzo Giuliani

Concorsi

Comune di Cava dei Tirreni — *Concorso, per titoli e per esami, ad un posto di Capo Reparto e ad un posto di Applicato presso la Segreteria del Comune.* — Stipendi iniziali rispettivi lordi: 7500,00 — 5500,00 — Cinque aumenti quadriennali del decimo. Indennità caroviveri come per gli altri impiegati del Comune. Scadenza 10 Luglio prossimo. Chiedere bando Segreteria Comunale.

Il Podestà Della Monica

Comune di Petina — *Applicato di Segreteria* — Fino al 15 giugno 1935 - XIII è aperto il concorso per titoli al posto di Applicato di Segreteria con l'annuo stipendio di L. 4800 aumentabili di quattro quadrienni al lordo di ogni ritenuta. Documenti di rito. Età: non minore agli anni diciotto, non superiore ai trenta, salvo eccezioni di legge. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale. E' corrisposta la indennità caroviveri come per legge.

Petina, li 7 maggio 1935 - XIII.

Il Segr. Com. — R. D'Auria Il Comm. Pref. — Dott. E. Cerza

Pubblicazioni

P. Maiurano — **Vita comunale** — Salerno, Stab. Tip. del Commercio A. Volpe e figli 1935.

L'autore, Segretario del Comune di Tegiano, ha raccolto in volume vari articoli da lui pubblicati su giornali e riviste, concernenti interessi di classe, dissertazioni su questioni amministrative, argomenti vari. Il volume desta interesse per la varietà della materia, nonchè per le verità, che vengono enunciate in riguardo alle condizioni della classe dei Segretari ed impiegati comunali e dei suggerimenti dati con acume per il miglioramento della carriera e stato economico di tali funzionari.

Congratulazioni.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA
R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

143. Lotta contro la malaria.
144. Servizio per la lotta contro le mosche.
145. Medicinali ai poveri. Liquidazione della spesa.
146. Targhe di veicoli a trazione animale.
147. Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia.
148. Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1915.
149. Adempimenti sanitari e misure profilattiche per gli operai emigrati nell'Africa Orientale.

COPERTINA

Personale dei Segretari Comunali — Appalti, aste ecc.

Personale dei Segretari Comunali

RUOLO PROVINCIALE

Conferma in servizio:

Sono confermati in servizio, per fine di esperimento, i seguenti segretari provenienti dal concorso del biennio 1933-34:

Fragetti Dr. Gabriele	— Castelcivita	— gr. 7° dal 10 agosto 1934;
Falco Dr. Domenico	— Centola	— gr. 7° dal 10 agosto 1934;
Rufino Dr. Carlo	— Sacco	— gr. 7° dal 10 febr. 1935;
Palatiello Rag. Vincenzo	— Laurino	— gr. 7° dal 10 agosto 1934;
Muccioli Dr. Vittorio	— Caggiano	— gr. 7° dal 10 sett. 1934;
Rescigno Felice	— Monte S. Giacomo	— gr. 7° dal 13 sett. 1934;
Lillo Angelo	— Pertosa	— gr. 8° dal 15 agosto 1934;
Alois Rag. Michele	— S. Mango Piem.	— gr. 8° dal 15 agosto 1934;
De Augustinis Giovanni	— Positano	— gr. 8° dal 15 agosto 1934;
Focarile Aristide	— Torraca	— gr. 8° dal 15 agosto 1934;
Rossi Rag. Nicola	— Serramezzana	— gr. 8° dal 15 agosto 1934;
Messano Basilio	— Ottati	— gr. 8° dal 15 agosto 1934;
Cerruti Carlo	— Giungano	— gr. 8° dal 15 agosto 1934;
Graziano Rag. Vinc.	— Caselle in P.	— gr. 8° dal 15 agosto 1934;
Cubicciotti Rag. Pasquale	— Alfano	— gr. 8° dal 15 agosto 1934;
Lia Rag. Giovanni	— Orria	— gr. 8° dal 11 sett. 1934;
Jannitto Rag. Nicola	— Cuccaro V.	— gr. 8° dal 18 sett. 1934;
Cecere Rag. Domenico	— Corleto M.	— gr. 8° dal 11 dicemb. 1934;
Barone Rag. Giuseppe	— Valva	— gr. 8° dal 1° gennaio 1935;
Amendola Rag. Vinc.	— Atena Luc.	— gr. 8° dal 1° gennaio 1935;
Romanelli Dom.	— S. Mauro Cilento	— gr. 8° dal 1° gennaio 1935;
Parisi Nicola	— Romagnano al Monte	— gr. 8° dal 20 gennaio 1935;
Buoniconti Aniello	— Ricigliano	— gr. 8° dal 1° febbraio 1935.

Proroga esperimento:

- Belmonte Orazio — gr. 8° — S. Mauro la Bruca — prorogato l'esperimento di un altro anno dal 15 agosto 1934.
Iannelli Alfonso — gr. 8° — Omignano — prorogato l'esperimento di un'altro anno dal 3 febbraio 1935.

Assegnazione di Segretario di grado superiore:

- Agropoli: Con R. D. 18 marzo 1935, XIII è assegnato al comune di Agropoli un segretario di grado 6°.

Promozioni:

- Napolitano rag. Sebastiano — gr. 7° — titolare del comune di Agropoli, è promosso al grado 6° con decorrenza dal 12 maggio 1935. Stipendio di diritto 8998,40, Stipendio effettivo 7858,40, servizio attivo 1737,12 e caro viveri mensile 62,94.
Lauriello Vincenzo — gr. 8° — Trentinara — è promosso al grado 7° con decorrenza dal 1° giugno 1935. Stipendio di diritto 6630,40, stipendio effettivo 5790,40, servizio attivo 1406,24 e caro viveri mensile 49,54.
Perillo Francesco — gr. 8° — Felitto — è promosso al grado 7° con decorrenza dal 1° giugno 1935. Stipendio di diritto

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

143. **Lotta contro la malaria.** (C. 8 aprile 1935 n. 11387, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e per conoscenza ai Sigg. Ufficiali Sanitari.

Il R. D. 28 gennaio 1935 XIII N. 93, pubbl sulla Gazz. Uff. del 27 febbraio N. 49, ha approvato il regol. per la esecuzione delle disposizioni di legge dirette a diminuire le cause della malaria, contenute nel T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 XII N. 1265 (art. 313 a 329).

Una nuova, più efficace, intensa e fattiva organizzazione viene data alla lotta contro la malaria, organizzazione che abbraccia il vasto problema con visione totalitaria dell'assistenza, della cura e della profilassi della malaria, e che, attuata energicamente e con savio discernimento, non potrà mancare di dare risultati ancora più notevoli, sia nei riguardi della maggiore tutela dei lavoratori e delle popolazioni delle zone malariche, sia per la redenzione definitiva di queste dall'endemia di malaria.

Ricordando la circ. 3 novembre 1933 XII N. 44970 con la quale si illustravano le nuove disposizioni per diminuire le cause della malaria, stimo opportuno richiamare l'attenzione delle SS. I.L. sui punti cardinali sui quali s'impenna la nuova legislazione, che ha reso più ampie le provvidenze dirette a combattere la malaria.

Senza soffermarmi sulle modalità per l'accertamento delle zone malariche e per la loro cancellazione, non di competenza dei comuni, devo fare presente, specialmente ai comuni che fanno vive premure per la revisione, che tale lavoro è stato iniziato con risultati soddisfacenti. Ma occorre procedere con molta oculatezza tenendo presente:

a) che la dichiarazione di zona malarica non si basa sul grado di diffusione e di gravità dell'endemia, per cui essa sussiste anche per quei territori, nei quali l'endemia è mitissima fino ad essere trascurabile.

L'attenuazione, ed anche l'eventuale rarità di manifestazioni a carattere epidemico, rappresentano bensì fatto epidemiologico di notevole importanza, ma non possono ritenersi come fatti sicuri, per la definitiva scomparsa dell'endemia, poichè nelle dette zone permangono molto spesso condizioni di diffuso anofelismo, che possono, per il sopraggiungere di circostanze speciali, dare origine a riviviscenze della endemia;

b) che la dichiarazione di zona malarica, fatta per parte anche minima di territorio della Provincia, rappresenta il provvedimento essenziale per il godimento da parte dei lavoratori delle provvidenze di ordine sanitario e sociale, considerate dalla legge.

Infatti le nuove disposizioni, a differenza di quelle della precedente legislazione, non circoscrivono le prestazioni assistenziali contro una malattia sociale ancora diffusa — la malaria — ai soli territori dichiarati malarici, ma le estendono e le rendono obbligatorie in tutto il territorio della Provincia, anche in quello che risulterebbe indenne da endemia.

Il problema della lotta contro la malaria interessa così tutti i Comuni della Provincia, e con ciò si è eliminato l'inconveniente che i lavoratori, i quali avevano contratta altrove la malaria, non possano usufruire nel comune di residenza della prescritta assistenza antimalarica per il fatto che il comune non ha dichiarazione di zona *malarica*.

Pur possedendosi il catasto della malaria nella Provincia, occorre *rilevare le condizioni locali che favoriscono la persistenza e la diffusione della endemia*.

Questi rilevamenti, della più grande importanza ai fini della profilassi, devono riguardare non soltanto i grandi ed estesi impaludamenti, materia già nota, ma essere rivolti principalmente

alla identificazione delle così dette *piccole cause della malaria*, spesso risiedenti dentro l'abitato e nelle vicinanze di esso, la cui eliminazione può talora farsi con spesa minima e con una rigorosa osservanza delle prescrizioni dei regolamenti locali.

I risultati dei detti rilevamenti devono essere, per ciascun comune, trascritti su apposite carte topografiche.

Il Comitato Provinciale Antimalarico, a tale scopo, per facilitare il compito, ha stabilito, su proposta del Medico Provinciale, di acquistare le carte dei territori dei comuni malarici e di incaricare un tecnico, il quale coadiuverà l'ufficiale sanitario nell'accertamento dei focolai anofeligeni. Tali accertamenti devono essere fatti in tutta la zona dichiarata malarica, e saranno tenuti presenti, sia per cercare con opportuni lavori di eliminarli, sia per predisporre ed espletare con rigorosa disciplina *gl' interventi antianofelici*.

La Provincia ha provveduto all'acquisto non solo del chinino necessario, per la somministrazione gratuita a scopo curativo e preventivo, ma anche dei medicinali sussidiari designati dal Consiglio Superiore di Sanità, il quale ha autorizzato la preparazione del prodotto denominato « Pantochina » che contiene gli alcaloidi totali della corteccia di china e la cui azione antimalarica è sicuramente provata, quantunque sia lievemente inferiore ai sali di chinina, e la preparazione di compresse contenenti chinino, ferro, arsenico e glicerofosfato di calce.

Tali compresse sono allestite secondo le seguenti formule:

1.° — Idroclorato di chinino	gr. 0,20
Citrato di ferro	gr. 0,025
Arsenicato di sodio	gr. 0,0005
Glicerofosfato di calcio	gr. 0,10
2.° — Idroclorato di chinino	gr. 0,10
Citrato di ferro	gr. 0,025
Arsenicato di sodio	gr. 0,0005
Glicerofosfato di calcio	gr. 0,10

Tenute presenti le richieste delle SS. LL. riviste e comple-

tate dal Medico Provinciale, si è disposto l'invio a codesto comune dei seguenti preparati:

- | | |
|---|-----|
| 1.° — Bisolfato di chinino in confetti zuccherati | Kg. |
| 2.° — Idroclorato di chinino | Kg. |
| 3.° — Tannato di chinino in cioccolattini | Kg. |
| 4.° — Soluzione di bicloridrato in fiale da 1½ gr. | Kg. |
| 5.° — » » » » 1 gr. | Kg. |
| 6.° — Soluzione di idroclorato con etiluretano in fiale da 1½ gr. | Kg. |
| 7.° — Soluzione di idroclorato con etiluretano in fiale da 1 gr. | Kg. |
| 8.° — Compresse di chinino, ferro e arsenico secondo la 1ª formula | N. |
| 9.° — Compresse di chinino, ferro e arsenico secondo la 2ª formula | N. |

Le SS. LL. coadiuvate dall'ufficiale sanitario, controlleranno i medicinali all'arrivo, e segneranno ricevuta dettagliata a questa Prefettura e alla Provincia.

Anche i comuni, che non hanno zone malariche, possono chiedere alla Provincia il chinino e i medicinali sussidiari occorrenti per la *cura gratuita esclusivamente degli operai e coloni, che abbiano contratto la malaria in qualsiasi località*, con l'obbligo di formare il relativo stato di distribuzione, da comunicarlo mensilmente in copia alla Prefettura.

Hanno diritto alle *provvidenze antimalariche* gli operai, i coloni e gl'impiegati, questi ultimi nei limiti di stipendi prescritti dalla legge sull'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia, nonchè le loro famiglie, ancorchè non risiedano in comuni malarici. Non vè dubbio che i mezzadri rientrano nella categoria dei coloni. La figura di operaio è chiarita dall'art. 31 del Regolamento 28 febbraio 1935 N. 93, e pertanto devesi intendere per operaio qualunque lavoratore addetto a lavori agricoli ed industriali, ed anche quello che non ha rapporto di dipendenza con il datore di lavoro e che non presta l'opera propria fuori dell'abitazione e

con remunerazione fissa o a cottimo. Si comprendono perciò gli artigiani e i lavoratori a domicilio, oltre che i braccianti e i salariati.

Le provvidenze antimalariche sono di doppio ordine:

a) alcune sono generiche e si applicano indistintamente in tutti i territori, sempre che nella provincia vi sia comune con dichiarazione di endemia malarica, così: la somministrazione gratuita del chinino e dei medicinali sussidiari, indicati dal Consiglio Superiore di Sanità ai fini della cura e della prevenzione della malaria; l'organizzazione di servizi di assistenza medica comunale, che va fatta in ambulatori od a domicilio, o mediante appositi servizi nelle campagne e durante taluni lavori agricoli stagionali, che richiedono afflusso di mano d'opera; la protezione meccanica delle abitazioni e la profilassi antianofelica nei casi prescritti.

b) altre sono speciali a talune categorie di operai, coloni ed impiegati, che sono esposti ad un maggiore rischio di poter contrarre la malaria, e per la difesa antimalarica dei quali richiedesi un'organizzazione sanitaria più intensiva e totalitaria. Oltre le prestazioni anzidette vi è, infatti, l'obbligo dell'assistenza medica completa; dei ricoveri gratuiti in ospedale, quando non possa con sicurezza effettuarsi la cura in ambulatorio o a domicilio, della protezione meccanica delle abitazioni e della profilassi antianofelica in tutti i casi.

Taluni servizi richiedono particolare esame:

a) *disciplina della somministrazione del chinino e dei preparati sussidiari*, in modo da evitare, per quanto possibile, sperpero dei medicamenti e di assicurarsi che essi vengano utilizzati ai fini voluti dalla legge.

Tali preparati possono riuscire particolarmente utili nelle forme di malaria cronica, però, dato il contenuto di sostanze tossiche, quale l'arsenico, occorre *disporre e vigilare che la somministrazione gratuita si faccia ambulatoriamente con opportune cautele e secondo le indicazioni del medico, evitando in ogni modo, e per quanto possibile, di consegnare ai malati di malaria quantitativi di compresse per il trattamento di molti giorni di cura.*

b) provvedimenti per l'accertamento diagnostico della malaria nei casi dubbii.

A tal fine le SS. LL., su proposta dell'ufficiale sanitario, richiederanno un conveniente numero di vetrini per il prelevamento di campioni di sangue a striscio dai soggetti sospetti malarici, che, dopo averli asciugati all'aria, numerati e involti in carta bibula, saranno inviati a mano a questo Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi per l'esame.

c) disposizioni per il buon funzionamento degli ambulatori antimalarici comunali, che possono far parte anche di ambulatori medici generici e polivalenti. Queste istituzioni, vigilate e controllate dal Medico Provinciale, devono funzionare con scrupolosa diligenza, curare la registrazione dei malati ed avere orari mattutini e serali, in modo da consentire agli operai, di ritorno dalle campagne, di potervi accedere.

Di ogni infermo riconosciuto malarico deve essere segnato il tipo della malattia (terzana primaverile, quartana, estivo-autunnale), la sua gravità, l'indice splenico, il chinino somministrato, la durata.

Nulla osta che negli ambulatori si faccia la distribuzione del chinino agli aventi diritto, purchè se ne prenda nota in apposito elenco da consegnarsi mensilmente al comune.

d) misure nei riguardi del movimento migratorio di operai avventizi, e degli spostamenti di essi per ragione di lavori nelle zone malariche. A costoro deve essere assicurata l'assistenza sanitaria antimalarica gratuita, che sarà fatta dal medico condotto.

e) disposizioni per assicurare nei comuni indenni da endemia malarica l'assistenza agli operai di ritorno dal lavoro in zone malariche, ai sensi degli articoli 28, 44 e 45 del Regolamento.

A tale uopo le SS. LL. dovranno provvedere che il medico condotto assista e curi gratuitamente gli operai riconosciuti malarici e che venga loro continuata la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per la durata di almeno sei mesi (art. 321 T. U.)

f) controllo sull'efficienza dell'assistenza sanitaria nei comprensori di bonifica acciò essa risponda alle necessità assistenziali della zona, assicurandosi, inoltre, che vengano fatte le segnalazioni prescritte dall'art. 44.

E' necessario tenere presente che agli operai addetti a lavori in comprensori di bonifica integrale o a pubblici lavori in zone malariche, e alle rispettive famiglie, nonchè agli impiegati e loro famiglie, nei limiti previsti dalla legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia, deve essere assicurato, *oltre la gratuita somministrazione del chinino di Stato per cura e profilassi e dei medicinali sussidiari anche l'assistenza medica gratuita a domicilio o in ambulatori o, se necessario, in ospedale, a spese dell'appaltatore o del concessionario dei lavori* (Art. 317 T. U.). — I detti assuntori devono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente con la indicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento (art. 320 T. U.) Infine i locali siti in campagna e destinati a ricovero dei detti lavoratori devono essere difesi, a cura dei concessionari o appaltatori di lavoro, contro la penetrazione delle anofele (art. 324 T. U.)

La inadempienza alle disposizioni di cui sopra è punita con le pene indicate nei rispettivi articoli del T. U. delle leggi sanitarie. Tali disposizioni devono essere rigorosamente osservate. A tale uopo occorre che le SS. LL. stabiliscano un'assidua vigilanza, incaricando l'ufficiale sanitario e altro personale dipendente di esercitarla con la massima diligenza.

Misure profilattiche.

1.° — chininizzazione profilattica da farsi con la distribuzione del farmaco agli aventi diritto.

2.° — *difesa meccanica delle abitazioni.* E' obbligatoria come si è detto di sopra, fra l'altro, per i ricoveri del personale addetto ai lavori di bonifica e ai pubblici lavori in genere in zone malariche, a cura dei concessionari o appaltatori di lavoro.

Mi riservo di estendere l'obbligo della protezione ai privati nelle zone in cui la malaria ha maggiore intensità.

3.° — *Misure di piccola bonifica.* — Consistono in speciali interventi aventi per scopo la lotta contro le anofele, e in piccoli lavori di risanamento del suolo per rimuovere le piccole cause di malaricità locale (piccole colmate, prosciugamento di ristagni, buona manutenzione di canali ecc.). Indipendentemente dalla piccola bonifica da eseguirsi nei comprensori di bonifica, la cui materia cade sotto la disciplina del titolo IV del T. U. sulla bonifica integrale 13 febbraio 1935 n. 215, le SS. LL. devono provvedere ad eseguirle specie entro il raggio di Km. 3 dai centri abitati e di frazioni, e possono renderle obbligatorie mettendo la spesa a carico dei proprietari dei terreni (art. 326 del T. U.)

Per facilitare la lotta antilarvale il Comitato Provinciale antimalarico concorre con la somministrazione del verde di Parigi e delle pompe. Le SS. LL. pertanto possono rivolgere la richiesta al Presidente del suddetto Comitato, che è il Preside della Provincia. Gli interventi antilarvali per riuscire proficui devono essere eseguiti con la massima diligenza. Effettuato il diserbo, dove occorre, lo spandimento del verde di Parigi va fatto ogni otto giorni nelle acque stagnanti e a lieve decorso. Il verde di Parigi si adopera dopo averlo bene mescolato con polvere stradale asciutta e finamente stacciata, nella preparazione di 1 parte di Verde e 100 di polvere stradale.

L'apertura e l'attivazione delle cave di prestito e di scavi nel terreno, per il prelevamento di materiale, è causa di malaria, quando non sono bene sistemate. L'apertura di dette cave è subordinata alla licenza del Prefetto (art. 327 T. U.) e spetta alle SS. LL. di invigilarne il funzionamento a termine degli art. 56 e 59 del regolamento 28 gennaio 1935 n. 93.

Manifestazioni di casi e di morti per malaria.

Su tale importante argomento deve essere portata la maggiore cura, perchè dalla diligenza e dalla premura che spiegheranno i medici e gli ufficiali sanitari può dipendere la concessione della sovvenzione, che la legge prevede nei casi di evento letale. La denuncia dei casi di febbre malarica pernicioso e di morte

per essa, il rilevamento delle circostanze, che hanno potuto favorirla o determinarla, gli accertamenti sulle eventuali concomitanze morbose e le indagini circa l'assistenza prestata ed i servizi organizzati allo scopo, devono essere eseguiti con prontezza e con diligenza.

Occorre che a tale uopo le SS. LL. comunichino ai medici esercenti integralmente le disposizioni che disciplinano la materia contenuta negli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del regolamento suddetto 28 gennaio 1935, e si raccomanda agli ufficiali sanitari di essere oculati e di esercitare il necessario *controllo*.

Circa *la competenza delle spese* per la esecuzione delle provvidenze antimalariche, oltre quelle a carico della Provincia:

Sono a carico dei Comuni le spese per il servizio di somministrazione del chinino e di medicinali sussidiarii, per il funzionamento degli ambulatori e dei servizi comunali di assistenza antimalarica; le spese per la profilassi.

Per i fini anzidetti i comuni devono avere apposito stanziamento di bilancio.

Sono a carico dei concessionari di opere di bonifica e degli assuntori di lavori pubblici in zone malariche le spese per la somministrazione del chinino, per l'assistenza medica completa sul luogo del lavoro, per il ricovero ospedaliero dei malati. Tali spese vengono comprese nel costo delle opere ai termini dell'articolo 36 del regolamento.

Quando trattasi di bonifica in esecuzione diretta o di bonifica ultimata, ma non ancora dichiarata tale da apposito decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, le spese per i servizi sanitari sono a carico del Ministero stesso, che le ripartisce tra gli interessati.

Sono a carico delle imprese di cave, miniere, opifici, imprese industriali in genere, che occupino operai non addetti a lavori agricoli, le spese per fornitura e somministrazione di chinino e di medicinali ausiliari.

Le spese per *lavori ed interventi antianofelici*, quando non rica-

dono negli estremi determinati dalle norme per la bonifica integrale, sono a carico dei proprietari o del comune a seconda le circostanze.

Queste sono le linee fondamentali delle nuove norme per diminuire le cause della malaria.

Spetta alle SS. LL. di applicarle con larghezza e severità per ottenere risultati sempre più notevoli sino a condurre gradatamente a sopprimere l'endemia.

Il Prefetto - SOPRANO

144 **Impiegati enti locali — Cessione del quinto dello stipendio.** (C. 20 maggio 1935 n. 24447 al Sig. Preside Amm.ne Prov. di Salerno e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Viene segnalato al Ministero degli Interni il contenuto della circ. di pari oggetto N. 7369 del 19 marzo u. s., pubblicata sul Boll. Amm. N. 8 del 1935, che sarebbe stato vietato, in alcuni casi, ai dipendenti di enti locali, di contrarre prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio, se non a mezzo dell'Ufficio Credito dell'Associazione Fascista del Pubblico Impiego.

Al riguardo si ritiene opportuno far presente che con la circ. predetta si è disposto che fosse portata a conoscenza degli impiegati degli enti locali, pel tramite delle amministrazioni dalle quali dipendono, l'azione assistenziale che, nel campo del credito dietro cessione del quinto dello stipendio, offre ad essi l'Ufficio credito dell'Associazione suaccennata; ma con tale segnalazione, che è stata fatta nell'esclusivo interesse dei dipendenti stessi, non si è inteso di togliere ad essi la libertà di contrarre prestiti con altro Istituto di credito, che eventualmente preferiscano.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

145. **Contributi degli Enti locali a favore delle Regie Università e dei Regi Istituti di istruzione superiore.** (C. 22 maggio 1935 n. 25570 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, comunico la seguente circolare del Ministero dell'Interno in data 13 corr. N. 15200:

« Occorre segnalare alla particolare attenzione delle LL. EE. il fatto, che si rende ognor più frequente, di enti che, dopo essersi obbligati, a mezzo di regolari convenzioni approvate con atti di governo, a corrispondere determinati contributi alle Università ed agli Istituti di istruzione superiore, ritardano o sospendono il versamento dei contributi stessi, in modo da determinare forti arretrati, che rendono particolarmente difficile la vita dei detti Istituti.

Talvolta gli enti dichiarano esplicitamente di non poter continuare a corrispondere i contributi nella misura fissata, offrendo senz'altro pagamenti in cifra ridotta.

Tutto ciò crea una condizione di cose molto grave per le Università e gli Istituti superiori ed in particolare per quelli al cui mantenimento debbono principalmente provvedere gli enti locali, e fa, in sostanza, nascere il pericolo che gli Istituti stessi, non potendo ottenere dagli enti locali il finanziamento sul quale avevano fatto legittimo assegnamento, debbano, in definitiva, cercare di gravare sul bilancio dello Stato, al quale sarebbero costretti a chiedere un maggiore contributo.

Poichè è assolutamente indispensabile assicurare il regolare funzionamento dei detti Istituti, si pregano le LL. EE. di intervenire con ogni energia affinchè gli enti interessati facciano onore agli impegni assunti, provvedendo puntualmente al versamento del contributo previsto dalle convenzioni all'uopo stipulate.

Ciò, anche ad evitare eventuali ripercussioni a carico del bilancio dello Stato ».

Il Prefetto - SOPRANO

146. **Servizio per la lotta contro le mosche.** (C. 10 maggio 1935 n. 23248 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Con circ. 12 marzo u. s. n. 9856, pubb. a pag. 98 del Boll. Amm. del corr. anno, richiamavo l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità di una energica lotta contro le mosche.

Si fece presente la necessità della tempestiva organizzazione dei servizi di lotta per potere raggiungere una completa efficien

za dei medesimi all'epoca nella quale essi devono iniziare il loro funzionamento.

Avvicinandosi tale epoca, si ritiene opportuno un nuovo e più insistente richiamo, affinché le SS. LL., ove non l'abbiano fatto, completino la attrezzatura dei relativi servizi.

Si richiama la speciale attenzione dei Comuni riconosciuti come stazioni di cura, soggiorno e turismo, nei quali per l'affluenza di ospiti che vi accorrono nella stagione estiva, per il moltiplicarsi degli esercizi pubblici, per la possibilità di importazioni di casi di infezione intestinale a carattere trasmissibile, e talvolta anche per la deficiente organizzazione dei servizi igienico-sanitari, la lotta contro le mosche assume una particolare importanza, sia nei riguardi del decoro della località, sia in quelli, più strettamente sanitari della profilassi delle malattie infettive.

Ricordo la grande utilità della " mioformina Berlese " nella distruzione delle mosche, che ha dato risultati brillanti in altri luoghi di cura, come Montecatini, e che possono acquistare rivolgendosi alla Società Italiana per l'industria degli zuccheri in Genova, che curò nel 1932 l'invio a tutti i Comuni di un opuscolo illustrativo del metodo.

Si confida pertanto che su tale importante argomento le SS. LL. e i signori ufficiali sanitari vorranno portare tutta la loro personale attenzione, e si resta in attesa di un breve rapporto dei provvedimenti adottati in merito.

Non mancherò di disporre speciali ispezioni, specialmente nei Comuni riconosciuti come stazioni di cura, soggiorno e turismo, per accertare i provvedimenti presi.

Il Prefetto — SOPRANO

147. Medicinali ai poveri. Liquidazione della spesa. (C. 21 maggio 1935 n. 25700 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

La revisione delle specifiche fatte dai farmacisti per somministrazione dei medicinali ai poveri spetta all'Amministrazione comunale, la quale, tenendo presenti le tariffe ufficiali, gli eventuali contratti stipulati con i farmacisti fornitori e con l'interven-

to, nei casi dubbi, dell'Ufficiale sanitario, possono essere in condizione di fare il lavoro di controllo con la massima esattezza.

Pertanto, d'ora innanzi, le SS. LL. sotto la personale responsabilità del Segretario comunale e del contabile, dove esiste, cureranno la liquidazione delle spettanze, e trasmetteranno alla Prefettura soltanto la deliberazione di pagamento.

Nulla osta, specialmente per le forniture importanti, che le SS. LL. chiedano il preventivo parere del Sindacato di categoria, parere che alligheranno alla deliberazione di pagamento.

Il Prefetto — SOPRANO

148. **Targhe di veicoli a trazione animale.** (C. 7 maggio 1935 n.° 18863 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Col R. D. 8 dic. 1933 n.° 1740 non si sono modificati i criteri di massima che regolavano la targazione dei veicoli a trazione animale e perciò rimangono in vigore tanto la circolare 3 febbraio 1931 n. 610, quanto la circolare 5 dicembre stesso anno n. 25417 (Boll. Amm. della R. Prefettura n. 5 e 36 dell'anno 1931).

Non è quindi consentito alcun monopolio a favore di Enti o privati per la fabbricazione, la vendita e l'applicazione delle targhe in parola ed è conservata ai privati piena libertà di scelta nel tipo di targa, purchè, beninteso, questa abbia le indicazioni di cui all'art. 45 del R. D. 8 dic. 1933 n. 1746.

Per quanto riguarda le operazioni di verifica delle targhe apposte ai veicoli, esse sono demandate alle SS. LL. tranne che si trovino nella impossibilità di provvedervi, nel qual caso potranno, sotto la loro responsabilità, avvalersi dell'opera di altri Enti o di privati senza però che i proprietari di veicoli siano costretti a corrispondere una tassa superiore a quella prevista dal citato art. 5, e cioè di lire 2. Tale verifica deve naturalmente essere effettuata via via che venga chiesto di ammettere a circolare sulle strade pubbliche un veicolo di nuova costruzione.

Agli effetti però della prima applicazione dell'art. 40 del R. D. 2 dic. 1928 n. 3179, dovevano essere sottoposti a verifica tutti i veicoli in circolazione.

E' necessario pertanto che le SS. LL. *mi comunichino se tale verifica è stata effettuata o no*. In quest' ultimo caso dovranno procedere a tale adempimento *entro un mese dalla data di pubblicazione della presente circolare*.

Se è stata viceversa eseguita, non si deve rinnovare, non essendo ciò ammesso da nessuna disposizione legislativa, che regoli la materia.

La parte nuova contenuta nel sopracitato art. 45 del R. D. 8 dic. 1933 n. 1740, rispetto all'art. 40 del R. D. 2 dic. 1928 n.° 3179, è sola quella che sancisce l'obbligo del proprietario di rinnovare la targa allorchè occorra variare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili. E' questo però un obbligo individuale del proprietario che, se non ottemperato, espone il proprietario stesso alle sanzioni stabilite dalla legge, senza che possa ordinarsi una verifica generale di revisione.

Attendo la comunicazione relativa alla revisione, che deve essere stata effettuata, e l'assicurazione che, in mancanza, tale adempimento venga curato entro un mese dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Il Prefetto — SOPRANO

149. **Disciplina degli impianti di radiologia e radiumterapia.** (C. 10 maggio 1935 n. 20206 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. D. 28 gennaio 1935 XIII per l'applicazione delle norme contemplate nel T. U. delle leggi sanitarie per la disciplina degli impianti di radiologia e radiumterapia, e faccio particolarmente presente quanto è stato stabilito nelle disposizioni transitorie.

Esse si riferiscono agli stabilimenti, istituti, gabinetti o ambulatori, dove già vengono usate a *scopo terapeutico* sostanze radioattive o raggi X. Chiunque gestisca tali impianti deve fare denuncia al Prefetto non oltre il 19 giugno p. v. allegando ad essa:

a) la bolletta del versamento all'Ufficio del Registro della tassa di concessione governativa indicata nell'art. 196 del T. U. delle leggi sanitarie;

b) l'autorizzazione prefettizia rilasciata ai sensi dell'art. 8 della legge 16 luglio 1916 n. 947;

c) i documenti atti a dimostrare il possesso pei direttori che assumono la direzione tecnica ed ogni responsabilità circa il funzionamento dei reparti specializzati, dei requisiti richiesti nel 1° comma dell'art. 197 del T. U. delle leggi sanitarie. Quando i direttori non siano in possesso di tali requisiti, ma si trovino nelle condizioni volute per richiedere l'autorizzazione ministeriale preveduta nell'art. 386 del T. U. delle leggi sanitarie, deve contemporaneamente essere prodotta la domanda a questa Prefettura, diretta al Ministero dell'Interno, corredata dal decreto di autorizzazione prefettizia, nel caso che abbiano esercitato direttamente un gabinetto di terapia fisica. Se poi essi abbiano esercitato la radioterapia o la radiumterapia alla dipendenza di altri, deve invece essere unita alla domanda un certificato rilasciato dal titolare autorizzato a gestire il gabinetto di terapia fisica o dal direttore di uno degli istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 197 del T. U. delle leggi sanitarie o anche dalla direzione dell'ente ospedaliero di assistenza e beneficenza pubblica, alla cui dipendenza i richiedenti abbiano prestato servizio.

Alla domanda, diretta al Ministero, che deve essere presentata non oltre il 9 giugno 1935 XIII, debbono inoltre essere allegati l'estratto dal registro degli atti di nascita ed il certificato di cittadinanza italiana, quello di iscrizione all'albo professionale ed il certificato generale penale rilasciato in data non anteriore a sei mesi.

Si ricorda che a carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni previste nell'art. 194 del T. U. delle leggi sanitarie.

Raccomando di portare quanto sopra a conoscenza degli interessati e resto in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

150. **Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1915.** (C. 25 maggio 1935 n. 1882 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A cura del Ministero della Guerra, e per il tramite degli uffici provinciali di leva, è in corso di distribuzione ai comuni la circ. n. 260 del 12 aprile u. s., riguardante l'ordine per la leva e le istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1915.

Analogamente a quanto è stato praticato negli anni scorsi, raccomando alle SS. LL. di agevolare l'opera degli organi di leva nelle verifiche che gli ufficiali delegati e le commissioni mobili di leva dovranno eseguire quando la Commissione trovasi sul posto.

Il Prefetto — SOPRANO

151. **Adempimenti sanitari e misure profilattiche per gli operai emigranti nell'Africa Orientale.** (C. 16 maggio 1935 n. 23962 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ai fini della difesa profilattica del Regno e delle Colonie, nonchè della tutela della salute degli operai, che si recano nell'Africa Orientale, è assolutamente indispensabile che gli operai stessi vengano preventivamente sottoposti alla *rivaccinazione antivaiolosa*.

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, che provvede al reclutamento di tale mano d'opera, ha impartito le opportune disposizioni per gli adempimenti sanitari, fra cui la rivaccinazione, da effettuare a cura degli ufficiali sanitari, in confronto degli operai ingaggiati.

Occorre che l'ufficiale sanitario proceda con molta ocularità alle rivaccinazioni antivaiolose, e che gli adempimenti sanitari siano effettuati con il necessario rigore in tutti i casi.

L'elenco degli operai ingaggiati, volta per volta, sarà comunicato d'urgenza al Medico Provinciale, trasmettendo, per ciascuno, copia del verbale di visita, e indicando il porto e la data d'imbarco.

Si fa affidamento sull'intervento delle SS. LL. e sull'azione diligente degli ufficiali sanitari per un efficiente svolgimento di tale importante servizio.

Si prega comunicare all'ufficiale sanitario integralmente la presente circolare.

Il Prefetto - SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

6630,40, stipendio effettivo 5790,40, servizio attivo 1406,24 e caro viveri mensile 57,50.

Rinunzia a promozioni: (agli effetti del 2° comma art. 198 T. U.)
Lebano rag. Emilio — gr. 8° — Lustra — rinunzia alla promozione al grado 7°.

Filizzola rag. Luigi — gr. 8° — Tortorella » » »

Dimissioni:

Cozzi Angelo — gr. 8° — Santomena — accettate le dimissioni volontarie dal 16 maggio 1935 per aver vinto un concorso in altra provincia.

Trasferimenti:

Ferri rag. Arcangelo — gr. 6° — da Battipaglia ad Agropoli, dal 27 maggio 1935.

Napolitano rag. Sebastiano — gr. 6° — da Agropoli a Battipaglia, dal 27 maggio 1935.

Lauriello Vincenzo — gr. 7° — da Trentinara ad Ogliastro Cilento, dal 1° giugno 1935

Perillo Francesco — gr. 7° — da Felitto a Celle Bulgheria, dal 1° giugno 1935.

Aspettativa:

Palombo dott. Silvio — gr. 6° — Castellabate — Cessa dell'aspettativa per motivi di salute dall'11 aprile 1935.

Cerruti Carlo — gr. 8° — Giungano — E' collocato in aspettativa per motivi di famiglia per mesi 6 senza assegni a decorere dal 1° maggio 1935.

Benemerenze:

Perillo Francesco al gr. 8° — riconosciuto, per benemerenze Fasciste, il periodo di mesi 2, giorni 5 — Anzianità al 1° gennaio 1935 anni 3, mesi 3, giorni 21.

D'Ippolito Ippolito — gr. 6° — riconosciuto, per benemerenze Fasciste, il periodo di mesi 1, giorni 28 — Anzianità al 1° gennaio 1935 anni 4, giorni 28.

Aumenti periodici di stipendio:

Trotta rag. Angelo — gr. 8° — Stio — Attribuito il 4° aumento periodico dal 5 aprile 1935 — Stipendio di diritto L. 6630,40. Stipendio effettivo 5790,40 — Servizio attivo 1158,08.

Variazioni al ruolo al 1° gennaio 1935:

Marcelli Giuseppe — gr. 7° — rettifica: anzianità complessiva anni 4, giorni 9 — Stipendio di diritto 7.767,04 — Stipendio di fatto 6 783,04.

Rossi rag. Nicola — gr. 8° — rettifica: data di nascita 29.8.908.

Ansanelli Matteo — gr. 6° — rettifica: data primo ingresso in servizio: 10 gennaio 1921.

Segreto Aniello — gr. 8° — rettifica: Si depennano le benemerenze belliche erroneamente attribuitegli — Si rettifica l'anzianità complessiva anni 13.

De Vita Nicola — gr. 8° — rettifica: Benemerenze belliche: anni 3, mesi 5, giorni 10 — Anzianità complessiva anni 15, mesi 9, giorni 10.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Postiglione — *Riaffitto pascolo bosco comunale S. Angelo per il decennio 1935-1945.* — Il giorno quindici giugno 1935, alle ore dieci, nella Casa comunale, avrà luogo l'asta a candela vergine per il riaffitto in unico lotto del pascolo in oggetto.

Base d'asta L. 24800 annue. Offerte in aumento non inferiori a L. 50. L'aggiudicazione provvisoria, con almeno due offerenti, è soggetta ad aumento di ventesimo con fatali al 1° luglio ore 18,30.

Deposito provvisorio L. 8000. Deposito definitivo pari ad una annata di fitto. Sono ammesse offerte per mandato e per terza persona da nominarsi. Pagamento canone annuo in quattro rate trimestrali. Verbale di aggiudicazione in luogo del contratto.

Spese a carico dell'aggiudicatario.

Sono esclusi dall'asta coloro che sono in lite o debitori del Comune per contratti del genere e coloro che non presentino certificato di moralità.

L'aggiudicatario sarà vincolato agli obblighi ed oneri del capitolato visibile in Segreteria in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Postiglione, 23 maggio 1935 XIII.

Il Segretario — Rag. Turco Il Podestà — Dr. Del Vecchio

Comune di Castellabate — *Appalto delle Imposte di Consumo.* — Essendo andato deserto il primo incanto, si rende noto che l'8 giugno p. v. si procederà al secondo esperimento per l'appalto delle imposte di consumo sulla base di lire 35000.

Valgono le norme del primo bando per concorrere.

Castellabate, li 28 maggio 1935 XIII.

Il Commissario Prefettizio — *Cav. Dott. Costabile Gallucci*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 152. Prospetto degli accertamenti 1934 (art. 313 del T. U. 3 marzo 1934).
- 153. Prospetto degli stanziamenti 1935.
- 154. Misura dell'indennità spettante ai Veterinari comunali per accertamento dello stato sanitario degli animali destinati alla produzione del latte o destinati ai caseifici.
- 155. Popolazione: progetto di sfollamento.
- 156. Arruolamento nel Corpo Agenti di P. S.
- 157. Sorveglianza censimento grano trebbiato a macchina.
- 158. Denuncia malattie infettive.
- 159. Concorsi R. Aeronautica. Manifesti murali.
- 160. Rilevazione di notizie circa i componenti dei Consigli di Amministrazione ed i Collegi sindacali degli Enti parastatali.
- 161. Vigilanza igienica sul ghiaccio.

Parte II.

Come si trattano le pratiche dei sussidi militari. *G. Barbato.*

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 158 a n. 161 — Movimento popolazione della Provincia di Salerno nei mesi di aprile e maggio 1935 — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

158. **Denuncia malattie infettive.** (C. 31 maggio 1935, n. 25651, ai Podestà, Commissari Prefettizi e Ufficiali Sanitari dei Comuni della Provincia).

E' stato rilevato che per alcune malattie infettive, come l'encefalite letargica, la poliometite anteriore acuta, la menengite cerebro-spinale epidemica, il numero delle denunce risulta inferiore a quello dei morti per l'istessa causa.

Ricordo che la conoscenza rapida e precisa di tutti i casi di malattie infettive è di grande importanza per la sanità pubblica, poichè evita spesso il propagarsi di gravi manifestazioni epidemiche.

Richiamo pertanto la particolare attenzione delle SS, LL. su tale importante obbligo imposto ai sanitari, ai quali va ricordato l'art. 254 del T. U. delle leggi sanitarie, che stabilisce dei gravi provvedimenti a carico dei medici, che non fanno immediata denuncia dei casi di malattie infettive o sospette.

Il Prefetto — SOPRANO

159. **Concorsi R. Aeronautica — Manifesti murali.** (C. 3 giugno 1935 num. 26956 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, si comunica la seguente circolare del Ministero dell'Interno:

« Il Ministero dell'Aeronautica, per ottenere la completa copertura del rilevante numero di posti messi a concorso nelle scuole di pilotaggio e in quelle degli specialisti di aviazione, sta curando la stampa di un manifesto murale, su bozzetto a colori, da affiggersi in tutte le città del Regno.

Poichè l'art. 12 del regolamento 14 giugno 1928, n. 1399, (1) dispone esplicitamente l'esenzione dal pagamento dei diritti di affissione per i manifesti pubblicati dalle Autorità nell'esercizio delle attribuzioni ad esse deferite dalle leggi, nessun diritto potrà essere esatto dai comuni o dalle imprese concessionarie dei pubblici servizi di affissione per il manifesto di cui sopra è cenno, il quale ha carattere di bando di arruolamento ».

Il Prefetto - SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1928 pagg. 281 e 297.

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

152. **Prospetto degli accertamenti 1934** (art. 3.3 del T. U. 3 marzo 1934. (C. 7 giugno 1935 n. 27259 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Poichè col 30 corr. scade il termine stabilito dall' art. 313 lettera b) del T. U. 3 marzo 1934 N. 383, si raccomanda alle dipendenti amministrazioni comunali di preparare la raccolta dei dati consuntivi al 31 dicembre 1934, da iscriversi su modello conforme a quello redatto per gli stanziamenti 1935, per poter così trasmettere il prospetto alla fine del mese.

Il Prefetto — SOPRANO

153. **Prospetto degli stanziamenti 1935.** (C. 7 giugno 1935 n. 27260 al Sig. Preside dell'Amm. Prov. e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si avvertono i Comuni inadempienti all'invio del prospetto degli stanziamenti 1935 e già in possesso del bilancio reso esecutivo, che ove entro 5 giorni non avranno provveduto alla spedizione, sarà inviato un Commissario a spese del segretario. Uguale termine è assegnato pei Comuni che non abbiano avuto ancora approvato il bilancio, a decorrere dal giorno dell' arrivo del bilancio reso esecutivo.

Il Prefetto — SOPRANO

154. **Misura dell'indennità spettante ai Veterinari comunali per accertamento dello stato sanitario degli animali destinati alla produzione del latte o destinati ai caseifici.** (C. 3 giugno 1935 n. 28205 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono state fatte richieste a quest'Ufficio intese a stabilire,

se ed in quale misura, in relazione al decreto prefettizio n. 49495 del 23 novembre 1933 (1), spettino ai veterinari comunali indennità per il servizio d'ispezione e d'accertamento dello stato sanitario delle vacche, delle capre e delle pecore produttrici del latte destinato ai caseifici.

Quest'Ufficio ritiene che, trattandosi di missioni di carattere eccezionale, l'indennità sia dovuta e debba essere ragguagliata nella misura prescritta dal decreto del M. I. del 19 gennaio 1933, che qui appresso si trascrive.

Si ricorda che la diaria base, per i funzionari tecnici con stipendio corrispondente al grado X, deve essere fissata nella misura di lire 50, sulla quale debbono poi essere apportate le riduzioni prescritte dal suindicato D. M. nonchè del R. D. 14 aprile 1934 n. 551 (2).

Il Prefetto - SOPRANO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduti gli articoli 5, 8 e 10 del Decreto Luogotenenziale dei 14 settembre 1918 n. 1311;

Veduto il R. D. 20 febbraio 1921 n. 221;

Veduto il R. D. 23 ottobre 1921 n. 1555;

Veduto il R. D. 11 novembre 1923 n. 2395;

Veduto il R. D. 20 novembre 1930 n. 1491

DECRETA

Art. 1. Ai funzionari tecnici ed al personale subalterno tecnico dipendente dall'Amministrazione della Sanità Pubblica è corrisposta, nelle missioni compiute nel comune di residenza o nell'ambito di piccole distanze con il ritorno in residenza nella stessa giornata, la indennità giornaliera di soggiorno che loro compete per tali missioni, ai termini dell'art. 181 del R. D. 11 novembre 1923 n. 2395 ridotta:

a) per i funzionari tecnici a tre decimi della diaria normale

(1) v. B. A. anno 1933 pag. 453.

(2) » » 1934 » 169.

nel caso di *percorrenza complessiva* da oltre tre Km. a 10, nei comuni con popolazione non superiore a 200,000 abitanti, e da oltre 5 Km. a 10 in quelli di popolazione maggiore.

b) per il personale subalterno tecnico, a lire otto, nel caso di percorrenza complessiva da oltre 3 Km. a 10, nei comuni con popolazione non superiore a 200,000 abitanti, e da oltre 5 Km. a 10 in quelli con popolazione maggiore.

Le percorrenze predette sono computate dall'Ufficio, cui appartiene l'impiegato, alla località in cui deve svolgersi la missione e non sono comprensive dell'andata e del ritorno.

Nessuna indennità giornaliera per missioni espletate in località distanti non più di tre Km. dall'ufficio, cui è addetto l'impiegato, nei comuni con popolazione non superiore a 200,000 abitanti e non più di 5 Km. in quelli con popolazione maggiore.

In questi casi, e per le missioni compiute entro i limiti di percorrenza indicati nell'art. 1, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi nel luogo delle missioni, senza alcun diritto agli aumenti e compensi stabiliti dall'art. 3 del D. Luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311 modificato dall'art. 2 del R. D. 20 febbraio 1921 n. 221 e dall'art. 180 del R. D. 11 novembre 1923 n. 2395.

Dove esistano mezzi di trasporto destinati in modo permanente al pubblico servizio urbano è fatto obbligo al personale di usufruire di detti mezzi.

Nel caso di più gite di servizio effettuato nella stessa giornata non compete che una sola indennità in misura ridotta da determinarsi secondo le norme del presente decreto, in relazione a quella, tra la località in cui si sono svolte le missioni, che risulti più lontana dalla sede dell'ufficio.

Art. 2. Non sono considerate missioni e non danno, quindi, luogo all'applicazione del trattamento economico portato dagli articoli precedenti le gite di servizio:

a) per incarichi di lieve importanza o che non si risolvano nell'esercizio delle funzioni proprie dell'ufficio o che non esigano

prestazioni per cui occorra protrarre il normale orario di ufficio, che non eccedano le attribuzioni dell'impiegato, che non siano, infine, causa di spese che l'amministrazione non è tenuta a rimborsare.

b) compiute fra località diverse dello stesso ufficio.

L'ambito portuale si considera parte dell'ufficio sanitario del porto e l'Ufficio sanitario del porto si considera facente parte dell'ufficio sanitario provinciale.

Gli incarichi oggetto delle missioni considerate nei precedenti articoli devono essere regolarmente affidati con disposizione scritta dalle autorità competenti, e copia delle dette disposizioni deve essere allegata ai documenti contabili relativi al pagamento delle indennità.

Art. 3. Ai funzionari tecnici ed al personale subalterno tecnico dipendente dall'Amministrazione della sanità pubblica, che vengono incaricati di funzioni, che richiedano a carico del Ministero dell'Interno visite pressochè giornaliere, entro i limiti delle percorrenze di cui al precedente art. 1, possono essere concesse le seguenti indennità mensili in sostituzione di quelle giornaliere e di viaggio, di cui agli art. 3 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311, 180 e 181 del R. D. 11 novembre 1923 n. 2395, nella misura ridotta di cui all'art. 1 del presente decreto:

Personale subalterno (agenti di sanità) . . .	da L. 100 a L. 250
Funzionari tecnici dell'11° grado . . .	da L. 200 a L. 300
Funzionari tecnici dal 10° grado al 9° . . .	da L. 250 a L. 350
Funzionari tecnici dall'8° grado al 7° . . .	da L. 300 a L. 400
Funzionari tecnici di grado superiore al 7° . . .	da L. 350 a L. 450

Gli aumenti delle indennità basi possono concedersi per le prestazioni, di cui al primo comma, effettuate in località malariche o quando le prestazioni stesse rechino al funzionario particolari disagi o lo esponcano a pericoli per la propria incolumità personale.

L'assegnazione di tale indennità è fatta caso per caso con speciale provvedimento.

Di essa viene tenuto conto ai sensi ed agli effetti dell'art. 8 del decreto luogotenenziale anzidetto nella liquidazione delle indennità spettanti per missioni così a carico del Ministero dell'Interno che di altre amministrazioni, enti e privati, a norma del medesimo decreto luogotenenziale.

Art. 4. Per le missioni compiute dai funzionari tecnici e dal personale subalterno tecnico dipendente dall'amministrazione della sanità pubblica nell'interesse dei privati o di enti che non siano provincie, comuni, enti parastali o istituzioni pubbliche di beneficenza, le indennità di cui agli articoli 3 del D. L. 14 settembre 1917 n. 1311, 180 e 181 del R. D. 11 novem. 1923 n. 2395, sono aumentabili di 4110, eccetto pel rimborso delle spese di viaggio.

Al pagamento viene sempre provveduto a mezzo dell'amministrazione con i fondi previamente anticipati dai privati od enti interessati o comunque a carico di questi, rimanendo vietato ai funzionari o al personale anzidetto ricevere direttamente quanto loro spetta dagli interessati.

Art. 5. Qualora per percorrenze superiori a quelle stabilite nel precedente articolo 1 ed in circostanze eccezionali i funzionari ed il personale contemplati nel presente decreto non fruiscono di mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio e si avvalgano invece di mezzi propri, non hanno diritto ad indennità chilometrica bensì ad una somma pari al costo dei biglietti di viaggio, che avrebbero dovuto acquistare considerando la via più breve ed il più economico mezzo di trasporto per giungere sul luogo della missione e per rientrare in residenza.

Le circostanze che hanno indotto i funzionari e il personale predetto a prescegliere i mezzi propri, devono essere menzionati nella relativa tabella di indennità pel debito riscontro.

Art. 6. Alle indennità contemplate nel presente decreto si applicherà la riduzione del 12 % di cui all'art. 1 lett. F del R. D. 20 novembre 1930 n. 1491.

Art. 7. Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei

Conti per la registrazione a norma di legge ed avrà effetto dal 1° marzo 1933, dalla quale data resta abrogato il decreto ministeriale 10 dicembre 1930.

Roma, addì 19 gennaio 1933 a. XI.

Pel Ministro dell'Interno - *Arpinati*

Il Ministro delle Finanze - *Guido Jung*

155. **Popolazione. Progetto di sfollamento.** (C. 4 giugno 1935 n. 1588 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dall'esame dei dati forniti dalle SS. LL., molti comuni hanno prevista, con evidente ristrettezza di calcolo, la capacità di assorbimento di popolazione sfollata da altre provincie, in caso di guerra.

Poichè per le esigenze che, condizioni eccezionali quali quelle della guerra, possono imporre, si rende necessario portare al massimo la capacità di assorbimento di popolazione, prego le SS. LL. di rivedere i loro studi, tenendo presente che, ove difettino alloggiamenti stabili, potrà essere provveduto con baraccamenti, quando siano soddisfatte le altre condizioni indispensabili per ospitare gli sfollandi.

Resto in attesa di conoscere il risultato della revisione colla maggiore possibile sollecitudine e comunque non oltre il 15 corrente.

Il Prefetto - SOPRANO

156. **Arruolamento nel Corpo Agenti di P. S.** (C. 7 giugno 1935 n. 04479 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

A seguito di precedenti disposizioni, si riassumono qui di seguito le istruzioni ministeriali riguardanti l'arruolamento nel Corpo degli Agenti di P. S.

1°) Possono essere accettate le domande di arruolamento di aspiranti delle classi 1907, 1908 e 1909 ed antecedenti, semprechè, beninteso, si trovino nelle condizioni di età prescritte dallo art. 6 del regolamento del Corpo. A questo proposito si chiarisce che gli appartenenti alla M. V. S. N. per potere beneficiare

dei limiti di età fino a 33 anni, *debbono essere in servizio effettivo, continuativo e permanente nella M. V. S. N.*, circostanza questa da comprovarsi con apposito certificato del competente Comando di Legione;

2°) possono essere parimenti accettate le domande di aspiranti delle classi 1910, 1911, 1912, 1913 e 1914 *dispensati dal servizio militare perchè iscritti a ferma di tre mesi*;

3°) possono accogliersi le domande di aspiranti appartenenti a tutte le classi, purchè nei limiti di età prescritti, che abbiano prestato servizio militare nella R. Marina o nella R. Aeronautica, *semprechè non richiamati alle armi* o non già preavvisati dalle rispettive autorità militari, quali specialisti delle varie categorie.

Non debbono invece essere accolte:

1°) le domande di aspiranti delle classi 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, che abbiano prestato servizio militare nel R. Esercito con ferma superiore a tre mesi, o che, comunque, abbiano obblighi di servizio militare;

2°) le domande di tutti indistintamente gli appartenenti alla classe 1915.

La statura minima, per tassativi ordini superiori, resta fissata in m. 1,68. Non debbono quindi essere accettate domande di aspiranti che non raggiungano tale minimo, avvertendo sempre che i giovani più alti saranno prescelti ad assoluta preferenza.

I Signori Podestà avranno inoltre cura, nell'accettare e trasmettere le istanze (da redigervi su carta bollata da L. 6, indirizzata all'On. Ministero dell' Interno, Direzione Generale P. S., Roma), alla Questura di Salerno per l'ulteriore istruttoria, di esaminare che siano completate dei documenti prescritti e che, ad ogni buon fine, si trascrivono:

- 1 — Certificato di nascita, legalizzato dal Pretore;
- 2 — id. di cittadinanza, legalizzato dal Pretore;
- 3 — id. di celibato, legalizzato dal Pretore;
- 4 — id. di buona condotta, legal. da S. E. il Prefetto;
- 5 — id. penale, legalizzato dal Presid. del Tribunale;

- 6 — Certificato militare o foglio di congedo;
- 7 — id. di studio (licenza elementare di grado superiore, 5^a classe);
- 8 — id. di iscrizione al P. N. F.

I documenti sopra elencati devono essere rilasciati su carta semplice per arruolamento nel Corpo degli Agenti di P. S. (senza bisogno dei certificati di povertà) e devono essere trasmessi con elenco riproducente lo stesso ordine di cui sopra.

Il Prefetto — SOPRANO

157. **Sorveglianza censimento grano trebbiato a macchina.** (C. 27 maggio 1935 n. 25557 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Nel richiamare le disposizioni impartite negli scorsi anni, relative al censimento del grano trebbiato a macchina, si segnala alle SS. I.L. il contenuto del comma 2° della circ. 18 aprile u. s. N. 11019 dell'Istituto Centrale di Statistica, diretta ai Commissari per la statistica agraria, che è del seguente tenore:

Ad evitare deplorevoli abusi, che possano gravemente compromettere il risultato dell'indagine, è necessario che si insista nell'avvertire che le sanzioni penali previste nel ricordato R. D. L. 26 aprile 1930, n. 662, (1) verranno rigorosamente applicate nel confronto di chiunque trasgredisca alle norme che regolano il censimento.

A tale uopo è opportuno che i controlli vengano estesi e che siano presi preventivi accordi con le autorità, cui spetta mettere a disposizione gli agenti della forza pubblica ».

Ciò premesso, si prega impartire ai dipendenti uffici le disposizioni del caso, affinché la sorveglianza sulle operazioni del censimento del grano trebbiato a macchina venga effettuata con più scrupolosa diligenza.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 221.

Parte II.

Come si trattano le pratiche dei sussidi militari

Crediamo far cosa grata intrattenerci brevemente sulle modalità da seguire nell'espletamento degli incumbenti demandati agli uffici comunali per la trattazione dei sussidi militari, trovandoci di fronte alla mobilitazione della classe 1911.

NATURA GIURIDICA

La finalità e le modalità per la concessione dei sussidi alle famiglie di militari trattenuti e richiamati alle armi sono indicate nella legge organica del 22 gennaio 1934 N. 115, 35.

Può essere concesso il sussidio ai congiunti dei militari del R. Esercito, Marina ed Aeronautica, di truppa e sottufficiali fino al grado di sergente maggiore, che siano trattenuti o richiamati alle armi, sempre che risulti che i congiunti stessi si trovino in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico di detti militari, vengano a trovarsi privi o quasi privi dei mezzi di sussistenza.

Quindi le condizioni assolute ed indispensabili per la concessione sono lo stato di bisogno (senza peraltro ricorrere nelle condizioni di povertà e miserabilità) e che gli aspiranti si debbano considerare viventi a totale carico dei militari, per cui si vengano a trovare privi dei mezzi di sussistenza. Non è possibile cumulare nella stessa persona più sussidi, come per esempio per la chiamata di più figli.

Il soccorso giornaliero conserva tutti i caratteri dell'assegno alimentare, per cui le somme di tale titolo non sono nè cedibili nè sequestrabili.

Il soccorso si sospende e si revoca nei casi di gravi mancanze del militare in servizio nel corso di procedimenti penali, nelle dichiarazioni di diserzione o per condanne.

I BENEFICIANDI

L'art. 2 della legge stabilisce che il sussidio, in caso di mobilitazione, si corrisponde, oltre che ai detti militari dell'Esercito

Marina ed Aeronautica, anche a coloro dei corrispondenti gradi che appartengano alla Guardia di finanza, alla M. V. S. N. e singole specialità, indipendentemente dagli obblighi militari, alle Legioni libiche, unicamente, però, se abbiano compiuta la ferma ordinaria, e, infine per quelli appartenenti alla C. R. I. e al S. M. O. M., aventi obbligo di servizio militare.

I congiunti che possono beneficiare sono:

a) La moglie, anche se separata legalmente, col diritto agli alimenti.

b) I figli legittimi e legittimati, e naturali riconosciuti, gli adottivi o i figliastri e quelli infine che hanno diritto agli alimenti, come è dichiarato nei tre capoversi dell' art. 193 del Codice Civile, se inferiori ai 14 anni ovvero se inabili al lavoro.

c) I genitori legittimi, adottivi, i genitori di figli riconosciuti, padrigno e madrigna, che abbiano compiuto il 64° anno di età, ovvero risultino inabili ai lavori proficui.

d) I fratelli e le sorelle, orfani di entrambi i genitori, di età inferiore ai 14 anni, ovvero inabili al lavoro.

e) Gli avi e le ave, purchè vedove, che abbiano compiuto i 64 anni di età, ovvero risultino inabili al lavoro e sempre che non abbiano altri figli e nipoti maschi superiori ai 18 anni di età, e inabili ai lavori, i quali non prestino servizio militare.

MISURA DEL SOCCORSO

Agli effetti del soccorso giornaliero il legislatore ha stabilito due categorie, una leggermente più alta per coloro che risiedano in capoluoghi di provincia e in Comuni con più di 20 mila abitanti e una seconda per coloro che risiedono in altri Comuni.

Gli articoli 4 e 7 stabiliscono la tariffa per l'assistenza dovuta ad ogni congiunto, con la esclusione di più premi di concorrenza.

PRATICHE DA SVOLGERE

Chiunque si crede nel diritto di potere conseguire l'assistenza, deve rivolgere domanda al Podestà del suo Comune di

residenza. La domanda può essere rivolta in iscritto, e senza bollo, o anche verbalmente.

Il Podestà decide in merito a mezzo di una commissione comunale.

La commissione comunale è composta di 4 membri di diritto per ragione della carica. Essi sono:

- 1.° Il Podestà, presidente.
- 2.° Il Comandante dell'arma dei RR. CC. del luogo e della circoscrizione, nei comuni in cui non vi sia Caserma dei RR. CC.
- 3.° Il Presidente della Congrega di Carità.
- 4.° Il Segretario politico del Fascio di combattimento della sede del Comune, se il Comune ha due e più sezioni di Fasci.

Assiste alle adunanze, per la redazione del verbale e per le pratiche inerenti, un impiegato del Comune, scelto dal Podestà.

Nelle adunanze in cui si debba discutere la concessione verso un congiunto, che accampi l'inabilità al lavoro, prende parte con voto consuntivo anche il medico condotto.

Nei Comuni con più di 20,000 abitanti, il Podestà, per semplificazione e per ragioni di opportunità, può far istituire più commissioni comunali.

Dette Commissioni sono composte nel modo di cui sopra con persone indicate dalle stesse quattro autorità, che fanno parte di diritto nella prima Commissione.

Le adunanze sono segrete. Per essere valide occorre la presenza di non meno 3 componenti. Si delibera a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale la proposta che ha riportato il voto del presidente.

Tali deliberati conseguono l'efficacia immediata, anche se vi sia interposto appello.

Possono opporsi alle deliberazioni gli interessati; il Distretto e anche gli Uffici distrettuali delle imposte senza limite di tempo.

Di ogni deliberazione si manda copia al distretto militare.

Ogni componente della Commissione ha la facoltà di farsi rappresentare, su semplice delegazione.

Avverso l'operato della Commissione Comunale si può ricorrere ad una commissione di appello, istituita in ogni provincia presso la R. Prefettura.

L'art. 18 tratta dei sussidi in favore degli stessi militari che siano mandati in alcune specie di licenze.

Essendo la pratica di completa attinenza dei Corpi, non ci conviene fare altra parola.

DEL FINANZIAMENTO

Le somme occorrenti per la corresponsione dei soccorsi sono ad esclusivo carico dei competenti Ministeri militari.

A deroga dell'ar. 19 della legge, in questo momento, i sussidii non vengono più pagati dagli Uffici postali; ma per maggiore comodità degli assistiti, secondo quanto ha disposto l'illuminata volontà del DUCE, i sussidii stessi vengono pagati dai tesorieri comunali, dietro gli atti preparati dagli Uffici Comunali. Essi vengono assolti settimanalmente e precisamente nel lunedì con anticipazione dei fondi da parte del Comune.

Nel caso che il Comune si trovasse sprovvisto di danaro liquido, e quindi nell'impossibilità della anticipazione, i Comuni possono farne richiesta preventiva al Distretto e, se vi è maggiore urgenza, all'Ufficio Postale, con le modalità stabilite nel R. Decreto 25 dicembre 1898 n. 533, riportate anche in appendice al volume 18 istruzioni ai Capi delle Amministrazioni Comunali per l'invio dei militari ai Distretti ed ai Corpi.

Le somme anticipate saranno dal Distretto prontamente rimborsate ai Comuni, dopo la presentazione del rendiconto conforme al Mod. E.

In base alle ultime istruzioni dei Distretti la contabilità va redatta mensilmente, anzichè trimestralmente, e sarà inviata ai Distretti entro i primi dieci giorni successivi al mese scaduto.

I soccorsi non riscossi entro il termine di un anno solare sono dichiarati prescritti.

Aquara li 11 marzo 1935 XIII.

GIUSEPPE BARBATO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

160. Rilevazione di notizie circa i componenti i Consigli di amministrazione ed i Collegi sindacali degli Enti Parastatali. (C. 7 giugno 1935 num. 1689 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Agli effetti della rilevazione delle notizie raccolte dalla Sezione Biografia Finanziaria Italiana dell'On. Sottosegretariato di Stato per la stampa, si verifica per un certo numero di Enti pubblici con amministrazione autonoma e di enti parastatali, che riesce difficile, se non impossibile, seguire nel corso del tempo le variazioni dei vari consigli di amministrazione e dei rispettivi collegi dei sindaci, in quanto non tutti gli enti predetti pubblicano gli elenchi dei consiglieri e dei sindaci.

Allo scopo, pertanto, di consentire una rilevazione organica di tali notizie, si pregano le SS. LL. di invitare le direzioni degli enti pubblici con amministrazione autonoma e gli enti parastatali a comunicare annualmente a questa Prefettura, dopo l'approvazione del bilancio, l'elenco completo dei componenti il consiglio di amministrazione e dei sindaci.

Il Prefetto — SOPRANO

161. **Vigilanza igienica sul ghiaccio.** (C. 31 maggio 1935 n. 26294 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Rilevo che pochi comuni hanno dato risposta alla circ. del 12 settembre 1933 N. 38069 (1) ed a quella successiva del 20 novembre 1933 pari numero, (2) relative alla raccolta, conservazione e vendita del *ghiaccio naturale e della neve*

Esigo che da parte di tutti i comuni indistintamente vengano inviate o rispedito nel termine perentorio del 20 giugno p. v. le notizie richieste.

Prego le SS. LL. spiegare in proposito il loro personale attivo interessamento.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A anno 1933 pag. 355.

(2) » » » » » » 445.

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione mesi di aprile-maggio 1935.

Mese di aprile 1935

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	140	1658	1798
Morti	69	703	772
Aumento popolazione . .	71	955	1026

Mese di maggio 1935

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	138	1541	1679
Morti	45	623	668
Aumento popolazione . .	93	918	1011

Concorsi

Comune di Gioi Cilento — *Applicato di Segreteria* — Concorso per titoli — Età anni 21 non maggiore di 30 — Stipendio lordo 2500,00.

Titolo di studio: licenza scuola media inferiore — Documenti di rito, oltre tassa ammissione in lire 25 — Scadenza 31 agosto.

Segretario — Chiorazzi

Podestà — Salati

Comune di S. Pietro al Tanagro. — *Guardia Campestre.* — Fino al 25 giugno 1935 è aperto pubblico concorso per titoli al posto di Guardia campestre con l'annuo salario di lire 2400 al lordo del 12 % e delle ritenute di legge. — Documenti di rito. Età maggiore e non oltre il 30° anno, salvo eccezioni di legge.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale,

S. Pietro al Tanagro 10 giugno 1935 a. XIII.

Il Podestà — Jannelli



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 162. Premi di nuzialità e natalità.
- 163. Concessione speciale XI.
- 164. Enti locali. Esecuzione di opere pubbliche.
- 165. Casa della giovine italiana. Contributo degli enti locali.
- 166. Vigilanza igienica sugli alberghi.
- 167. Incendi.
- 168. Caseifici: funzionamento.
- 169. Accertamento stato sanitario del bestiame.
- 170. Prezzi dell'oleina e della stearina.
- 171. Spese rimpatrio indigenti.
- 172. Pubblicità relative al Salone internazionale aeronautico presso la Fiera di Milano.
- 173. Locali di pubblico spettacolo. Vigilanza.
- 174. Registro di popolazione: Ordinamento dei fogli di famiglia. Schedario delle case.
- 175. Nomina degli impiegati componenti le Commissioni di disciplina e le commissioni giudicatrici di concorsi presso Comuni e Provincie. Designazione della Commissione provinciale del pubblico impiego.
- 176. Salari medi convenzionali del personale addetto ai lavori di trebbiatura per la Provincia di Salerno agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni.

COPERTINA

R. Prefettura di Salerno — Concorsi a posti di medici condotti, ufficiali sanitari, veterinari comunali e levatrici condotte. — Appalti, aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Concorsi

R. Prefettura di Salerno — *Condotte veterinarie:*

a) Comunali:

- 1) Agropoli stipendio base L. 5000,00
- 2) Montesano sulla Maro. L. 7000,00 oltre L. 2500 indennità cavalcatura.
- 3, Padula L. 6000,00 oltre L. 1500 indennità cavalcatura.
- 4) Pontecagnano L. 6000,00 oltre L. 1500 indennità cavalcatura.
- 5) S. Cipriano Picentino L. 5000,00 oltre L. 500 indennità cavalcatura.
- 6) Fisciano L. 5000,00 oltre L. 2500 indennità cavalcatura.
- 7) S. Severino Rota L. 5500 oltre L. 1500 indennità cavalcatura.

b) Consorziali:

- 8) Piaggine L. 8000,00 oltre L. 2500 indennità cavalcatura.
- 9) Sanza L. 6500 oltre L. 1500 ad esclusivo carico del Comune Capo Consorzio ed altre L. 3228 indennità cavalcatura.
- 10) Tegiano L. 6500,00 oltre L. 1500 ad esclusivo carico del Comune Capo

Consorzio ed altre L. 2500 indennità cavalcatura.

11) Laurito L. 6000,00 oltre L. 1000 ad esclusivo carico del Comune Capo Consorzio ed altre L. 3000 indennità cavalcatura.

12) Laviano L. 6000,00 oltre L. 2000 indennità cavalcatura.

13) Valva L. 8000,00 oltre L. 1000 indennità cavalcatura.

Le condotte con indennità cavalcatura superiore a L. 1500 richiedono che il veterinario sia in possesso di un mezzo di trasporto.

Lo stipendio e gli altri emolumenti assegnati sono soggetti alle riduzioni ed alle ritenute di Legge.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle indicate nelle Leggi e nei Regolamenti in vigore.

Scadenza 31 agosto 1935.

Salerno li 31 maggio 1935 - Anno XIII

id.

— *Medico condotto:*

Con decreto prefettizio 31 maggio 1935 XIII è aperto il concorso per titoli ed esami a posti di Medico condotto nei seguenti comuni:

Comune di Agropoli, stipendio Lire 6500.

Comune di Acerno, stipendio Lire 7000.

Comune di Angri (centro) stipendio L. 6000.

Comune di Angri (frazione S. Lorenzo), stipendio L. 6000.

Comune di Casalvelino (centro e Marina), stipendio L. 7000, indennità di cavalcatura L. 3000.

Comune di Castel S. Giorgio, stipendio L. 6500.

Comune di Eboli (centro), stipendio L. 6000, indennità di cavalcatura Lire 1800.

Comune di Eboli (rurale), stipendio L. 6000, indennità di cavalcatura Lire 3000.

Comune di Capaccio (centro) stipendio L. 6500.

Comune di Fisciano, stipendio Lire 6500, indennità di cavalcatura L. 1500.

Comune di Giugnano, stipendio Lire 7000, indennità di cavalcatura Lire 2000.

Comune di Minori, stipendio Lire 6500.

Comune di Montecorvino Rovella (rurale), stipendio L. 6500, indennità cavalcatura L. 2000.

Comune di Nocera Inferiore, stipendio L. 7000.

Comune di Polla, stipendio L. 7000.

Comune di Salerno (4^a zona suburbana), stipendio L. 6000, indennità di cavalcatura L. 3000.

Comune di S. Rufo, stip. Lire 7000.

Comune di Sassano, stip. Lire 6500.

Comune di Serramezzana, stipendio L. 7000.

Comune di Sessa Cilento, stipendio

L. 7000, indennità di cavalcatura Lire 1500.

Comune di Tegiano, stipendio Lire 6500.

Comune di Tramonti, stipendio Lire 7000, indennità di cavalcatura Lire 3000.

Comune di Vietri sul Mare (frazioni alte), stipendio L. 6500, indennità di cavalcatura L. 2000.

Qualora il minimo dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita superi il 20 % della popolazione, al

(segue pag. 3 cop.)

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

162. **Premi di nuzialità e natalità.** (C. 10 giugno 1935 n. 28211 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per norma che, in conformità a superiori disposizioni, l'importo dei premi di nuzialità e natalità è esente dall'imposta di R. M. e da qualsiasi altra imposta.

Il Prefetto — SOPRANO

163. **Concessione speciale XI.** (C. 18 giugno 1935 n. 28911 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni — Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — segnala quanto segue al Ministro dell'Interno.

« Come è noto, la Concessione speciale XI prevede l'applicazione della riduzione del 50 % per i viaggi degli operai, braccianti e lavoratori agricoli in gruppi di almeno 5 persone.

« Per ottenere detta riduzione gli interessati debbono esibire alle biglietterie, oltre alla prescritta richiesta di viaggio, anche un apposito *modulo statistico* color rosa *rilasciato dai Municipi* ».

« Risulta che i Municipi stessi quasi sempre si disinteressano di rilasciare quest'ultimo modulo, il che è cagione di intralcio al servizio e di vari inconvenienti che si verificano all'atto del rilascio dei biglietti ».

Si pregano le SS. VV. di voler dare opportune disposizioni, affinchè non siano rilasciate richieste per la Concessione Speciale XI senza il prescritto modulo statistico.

Il Prefetto — SOPRANO

164. **Enti Locali. Esecuzione di opere pubbliche.** (C. 10 giugno 1935 n. 27722 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con raccomandazione di esatto adempimento, comunico la seguente circ. dell'On. Ministero dell'Interno:

« In occasione dell'esame degli atti concernenti il ripiano di passività di enti sottoposti alla sua speciale tutela, la Commissione Centrale per la finanza locale ha rilevato come, molto sovente, tali passività abbiano avuto origine da opere pubbliche di varia natura, eseguite senza che fossero state tempestivamente predisposti i mezzi per il loro finanziamento e, talvolta, anche per espressa disposizione impartita dalle Prefetture, ai sensi della facoltà di cui all'art. 19 della legge com. e prov.

Ora questo Ministero, aderendo ad analogo voto della predetta Commissione, mentre raccomanda alle LL. EE. di voler vigilare, nel modo più rigoroso (promuovendo, ove occorra, le responsabilità di cui all'art. 253 della legge predetta) affinché per nessun motivo, nelle more della materiale disponibilità dei mezzi all'uopo necessari, siano assunti dagli enti locali impegni per opere del genere, anche se previamente e regolarmente autorizzate, ritiene opportuno avvertire che la facoltà di cui al citato art. 19, ammissibile nei soli casi di assoluta ed inderogabile urgenza, non può e non deve essere esercitata quando si tratti di esigenze di altra natura o, comunque, come nei casi sopraindicati, di lavori per lenire la disoccupazione.

Sarà gradito un cenno di intesa e di assicurazione ».

Il Prefetto — SOPRANO

165. **Casa della Giovane Italiana. Contributo degli enti locali.** (C. 12 giugno 1935 n. 28479 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In alcune Provincie è stata deliberata l'erogazione di rilevanti contributi nelle spese per la costruzione, nei rispettivi capoluoghi, della Casa per la Giovane Italiana.

Avuto riguardo alle difficoltà nelle quali si dibattono gli enti locali, ed alla necessità di evitare ogni causa, anche indiretta,

di ulteriori aggravii della pressione fiscale, il Ministero dell' Interno ritiene che non sia opportuno secondare iniziative del genere.

Nessuna erogazione, pertanto, dovrà essere consentita, per il titolo di cui trattasi, da parte dell'Amministrazione Provinciale e di altri enti locali.

Il Prefetto — SOPRANO

166. **Vigilanza igienica sugli alberghi.** (C. 10 giugno 1935 n. 25566 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ai fini della vigilanza igienica sugli alberghi, l'art. 2 del regolamento approvato con R. D. 24 maggio 1925 n. 1102, prescrive che per ottenere l' autorizzazione all'apertura di alberghi, da rilasciarsi dal Podestà su parere dell' Ufficiale Sanitario, gli interessati trasmettono al comune il progetto sia delle nuove costruzioni sia delle trasformazioni di locali ad uso di albergo, e che sia trasmessa la pianta di tutti i locali da occupare, anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali.

Ai fini della vigilanza dell'applicazione del detto regolamento, che è affidata anche all'Ente Nazionale per le industrie turistiche dal proprio statuto e dall'art. 232 del T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, il Sottosegretario per la Stampa e la Propaganda, della cui Direzione Generale per il turismo fa parte l'E. N. I. T. sopracitato, ha fatto presente l'opportunità che i progetti e le piante sopraindicate vengano trasmessi per il parere anche alla Direzione Generale suddetta.

L'On. Ministero dell' Interno, nella considerazione che l'esame preventivo dei progetti e delle piante in oggetto possa giovare ai fini della vigilanza demandata all' E. N. I. T. ha favorevolmente accolta la proposta dell'On. Sottosegretario per la Stampa e Propaganda che, ferma restando la competenza dell'Autorità Sanitaria locale, sia sentito anche il parere della Direzione Generale del Turismo sui progetti e piante di locali destinati ad uso di albergo.

In caso di dissenso fra i due pareri, le definitive determinazioni spetteranno al Ministero dell' Interno.

Si prega pertanto le SS. LL. disporre affinchè i progetti e le piante, inviati dai richiedenti l'autorizzazione all'apertura degli esercizi alberghieri, vengano trasmessi al Sottosegretariato di Stato per la Stampa e Propaganda, Direzione Gen. per il Turismo, che, previo parere, ne curerà la diretta restituzione.

Il Prefetto — SOPRANO

167. **Incendi.** (C. 10 giugno 1935 n. 04455 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nella imminenza della stagione estiva ed al fine di continuare a rinvigorire l'azione di prevenzione degli incendi che tanto danno arrecano, specie al patrimonio boschivo ed ai raccolti di cereali, richiamo, per la rigorosa osservanza, il mio decreto 12 maggio 1931 n. 17118, pubb. sul Boll. Amm. del 20 maggio 1931 n. 14, nonchè le mie circ. dell'11 agosto 1931 n. 04626 e del 28 luglio 1932 n. 02763.

I Sigg. Podestà, con apposita ordinanza, di cui prego trasmettermi copia, richiameranno il mio decreto succitato e le penalità relative; ricorderanno, completandole ove occorra, le norme previste dai regolamenti locali di polizia rurale ed imporranno tutte le altre necessarie misure precauzionali atte ad evitare incendi colposi o causali.

Provvederanno inoltre a disciplinare, per pronto ed efficace funzionamento, i servizi per l'isolamento e l'estinzione degli incendi.

L'azione repressiva, in caso d'incendi, deve essere espletata con energia ed accuratezza, in modo da raccogliere ogni minuta prova di responsabilità ed assodare minutamente le modalità del fatto, così da stabilire, se trattasi di incendio doloso, colposo o dovuto a caso fortuito. Nelle investigazioni relative ad incendi di grano, terranno anche presente la possibilità che proprietari e direttori di molini o di pastifici, abbiano avuto intenzione di eludere, con la distruzione di scorte di grano nazionale, gli obblighi sanciti dal decreto legge 10 giugno 1931 n. 923, convertito nella legge 2 dicembre 1931 n. 1803 e richiamato nel decreto legge 21 maggio 1934 n. 821.

Dispongo, inoltre, che a partire dal prossimo 1° agosto, e presumibilmente fino al 15 settembre p. v. venga ripetuto lo speciale servizio straordinario di vigilanza boschiva con rinforzi di Militi della M. V. S. N. la cui spesa, da considerarsi a tutti gli effetti obbligatoria, sarà a carico dei comuni interessati.

A tale scopo, prego i Comandi di Legione della Milizia di Salerno e di Sala Consilina, di prendere accordi, come nell'anno decorso, con il locale Comando Coorte della Milizia Forestale, perchè dai singoli dipendenti reparti di ciascun comune, nel pomeriggio del 31 luglio p. v., venga fatto affluire alla sede del Comando di Stazione Forestale il numero di Militi ordinari chiamati a concorrere nello speciale servizio, secondo le indicazioni dello stesso progetto pubb. nel Boll. Amm. n. 21 del 31 luglio 1933, col n. 02926.

Prego assicurare.

Il Prefetto - SOPRANO

168. **Caseifici: funzionamento.** (C. 30 maggio 1935 n. 2593614, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per mettere quest'Ufficio in grado di avere precisi elementi circa il funzionamento dei caseifici, in relazione al D. P. n. 49495 del 23 novembre 1933, (1), prego la S. V. di disporre che il personale sanitario di codesto comune (ufficiale sanitario, veterinario e vigile sanitario) assista almeno per un giorno soltanto alla lavorazione in ciascun caseificio di costà, controllando i dati indicati nell'art. 6 lett. d) del decreto e riportandoli in apposito specchietto conforme al modello che si allega alla presente.

Attendo al più presto lo specchietto suindicato regolarmente riempito nei riguardi di ciascun caseificio di costà. Detto specchietto deve essere firmato dal personale che assistette alla lavorazione, con le eventuali osservazioni per ogni non prevista emergenza.

Prego poi curare che i registri, di cui ciascun caseificio deve essere provvisto, contengano tutte le necessarie indicazioni in modo che riesca facile il controllo.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1933 pag. 453.

COMUNE DI

Caseificio di proprietà Num.

Ubicato a Via Num.

Lavorazione del giorno 1935 - XIII

LATTE LAVORATO					PRODOTTI FABBRICATI							
Specie degli animali che producono il latte e quantitativo del latte fornito					Mozzarelle e provole							
Vacche	Bufale	Pecore	Capre	Denominazione della località dove trovansi gli animali che forniscono il latte; numero di essi e nome dei rispettivi proprietari	Burro di panna	Con latte intero di bufala	Con latte intero di vacca	Con latte scremato di	Con latte misto intero	Ricotta	Burro da siero	Altri prodotti
kg.	kg.	kg.	kg.		kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.

169. **Accertamento stato sanitario del bestiame.** (C. 14 giugno 1935 num. 28205 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per evitare ingiustificati aggravii di spese all'industria casearia con conseguente dannosa ripercussione sull'economia agraria, a chiarimento della Prefettura N. 28205 del 3 corr. si specifica che:

1° — Le spese per l'accertamento dello stato sanitario del bestiame sono a carico del comune; le disposizioni del regol. 9

maggio 1929 n. 994 riguardano la vigilanza sanitaria sul latte destinato al consumo diretto e non su quello destinato ai caseifici;

2° — Le missioni del personale dipendente dal comune debbono essere sempre predisposte dal Podestà; le missioni compiute senza la preventiva autorizzazione podestarile non danno diritto ad indennità;

3° — Le ispezioni per accertare lo stato di salute delle vacche, delle bufole, delle pecore e delle capre produttrici del latte destinato ai caseifici debbono essere disposte soltanto qualora sussistano fondati sospetti che tra detti animali siansi verificati casi di infezioni non denunziati.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

170. **Prezzi dell'oleina e della stearina.** (C. 18 giugno 1935 n. 28752 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia),

Il Ministero delle Corporazioni segnala quanto segue:

« L'Ufficio Controllo Industriali stearinieri in Milano ha fatto presente che le ditte associate si sono uniformate alle direttive da esso in primo tempo impartite, e, cioè, di non elevare i prezzi delle stearine e delle oleine anche se il costo della materia prima (sevo) avesse avuto delle variazioni in aumento.

Senonchè per effetto delle disposizioni sulle importazioni, la disponibilità di detta materia prima di provenienza estera, di cui, durante il 1934, si sono importate 6.000 tonnellate ad integrazione delle 9.000 tonnellate prodotte nel Regno, è venuta a ridursi al 25 %.

Tale contrazione, mentre non assicura più il fabbisogno attuale delle stearinerie esistenti, tanto che, esaurite le modeste scorte, si prevede una sensibile riduzione delle lavorazioni, ha determinato, d'altra parte, un eccezionale progressivo aumento del prezzo del sevo nazionale, che da 80 † 90 lire il quintale nel settembre 1934 è salito a 120 † 130 nel febbraio 1935, a 180 † 190 nel marzo e a 230 † 240 nell'aprile.

Detti aumenti hanno determinato quello del prezzo della stearina e dell'oleina, aumento quest'ultimo limitato, per ora, rispettivamente al 5% e all'8%, ma destinato, perdurando o aggravandosi tale stato di cose, a crescere.

E' da ritenere che l'eccessivo aumento del prezzo del sevo sia in parte da attribuirsi a manovre ed accaparramenti speculativi, che si esercitano presso i macelli e che esasperano le conseguenze, in certa misura inevitabili, della limitazione delle importazioni ».

Ciò premesso, si pregano le SS. LL. di intervenire ove occorra al fine di evitare, in quanto possibile, tali speculazioni e manovre.

Il Prefetto - SOPRANO

171. **Spese rimpatrio indigenti.** (C. 12 giugno 1935 n. 25208 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto, col 30 giugno p. v. avrà termine l'esercizio finanziario; agli effetti però della liquidazione e pagamento delle spese, il predetto esercizio è protratto fino al 31 luglio p. v.

Allo scopo di poterne eseguire i rimborsi, si invitano le SS. LL. a produrre subito a questa Prefettura le contabilità a tutto il 3° trimestre 1934-35 relative alle spese anticipate per il rimpatrio di indigenti, e non oltre il 15 luglio p. v. quelle relative al 4° trimestre (aprile, giugno 1935).

Si avverte che le contabilità che non perverranno entro il termine fissato non potranno essere rimborsate.

Il Prefetto — SOPRANO

192. **Pubblicità relativa al Salone Internazionale Aeronautico presso la Fiera di Milano.** (C. 13 giugno 1935 n. 26402 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Ente della Fiera di Milano è stato autorizzato ad organizzare dal 12 al 28 ottobre p. v., e da ora in avanti biennialmente, un Salone Internazionale Aeronautico, il quale, oltre a costituire una rassegna periodica del progresso aeronautico internazionale, rispecchierà, in un quadro vasto e concreto, la realizzazione del Regime nei campi dell'aviazione e della tecnica aeronautica.

In vista degli scopi eminentemente patriottici ed utilitari della predetta manifestazione, si raccomanda alle SS. LL., nel caso gestiscano direttamente i servizi delle pubbliche affissioni, di eseguire gratuitamente la pubblicità relativa al Salone Internazionale Aeronautico e, nel caso che abbiano affidato tali servizi ad imprese concessionarie, di fare accordare per la detta pubblicità le maggiori riduzioni di tariffe ed altre agevolazioni consentite dai contratti di appalto.

Il Prefetto - SOPRANO

173. **Locali di pubblico spettacolo. Vigilanza.** (C. 15 giugno 1935 n. 04607 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 157 del regolamento di P. S. invito le SS. LL. a convocare anche quest'anno la Commissione locale di vigilanza sui pubblici spettacoli e procedere con tutta sollecitudine alla prescritta visita di controllo di tutti i locali di pubblico spettacolo di codesto comune accertando se essi offrano tuttora le dovute garanzie per l'incolumità e la sicurezza degli spettatori, se rispondano alle esigenze dell'igiene e se da parte dei titolari delle licenze vengono rigorosamente osservate tutte le prescrizioni di cui alle licenze di esercizio ed ai verbali della Commissione tecnica provinciale, inviati alle SS. LL. nonchè tutte le altre vigenti disposizioni in materia di teatri e cinematografi, non escluse quelle emanate con ordinanza prefettizia del 19 ottobre 1932.

Di ogni visita eseguita prego trasmettere con urgenza copia del relativo verbale alla locale R. Questura, all'Arma locale, e dove esiste Ufficio di P. S. anche al titolare di detto Ufficio.

Il Prefetto — SOPRANO

174. **Registro di popolazione. Ordinamento dei fogli di famiglia. Schedario delle case.** (C. 19 giugno 1935 n. 28608 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com mia circ. del 3 maggio 1935 n. 22388, pubb. nel fascicolo 13 del Bollettino di questa Prefettura, anno corr., si assegnava ai Comuni il termine fino a tutto il mese corrente per provvedere:

1.º) O al nuovo collocamento dei fogli di famiglia nelle cartelle di casa, adottando il sistema della lettera b dell'art. 5 del regolamento 2 dicembre 1929 n. 2132;

2.º) oppure alla istituzione dello schedario delle case, secondo il modello riportato nella circolare stessa, rimandando dopo il prossimo censimento la definitiva trasformazione indicata all'articolo 1.º

Pochi Comuni hanno fatto conoscere le loro determinazioni in riguardo. Poichè il termine sta per scadere, attendo una esplicita risposta circa il sistema adottato e il modo come è stato organizzato il relativo lavoro.

Con la risposta attendo di avere un esemplare dello stampato del foglio di casa adottato, oppure dello stampato di schedario di casa, per il relativo benessere.

Il Prefetto — SOPRANO

175. **Nomina degli impiegati componenti le commissioni di disciplina e le commissioni giudicatrici dei concorsi presso comuni e provincie. Designazione dell'Associazione Provinciale del Pubblico Impiego.** (C. 20 giugno 1935 num. 29812 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'Associazione Nazionale Fascista del Pubblico Impiego ha formulato voti perchè alla nomina degli impiegati destinati a completare le commissioni di disciplina e quelle giudicatrici dei concorsi presso le amministrazioni comunali e provinciali sia provveduto in seguito a designazione delle Associazioni provinciali del Pubblico Impiego.

Il Ministero, nell'intendimento di aderire per quanto possibile ai voti predetti, consente che i Podestà ed i Presidi, prima di

procedere, ai sensi degli articoli 230 e 231 del t. u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 N. 383, alla nomina dello impiegato o del salariato, di grado non inferiore a quello dello incolpato, e rispettivamente componenti le commissioni di disciplina per gli impiegati e per i salariati dei comuni e delle provincie, invitino l'Associazione Provinciale del Pubblico Impiego a designare una terna di candidati fra i quali effettuare la scelta per dette nomine.

Il Ministero, consente, altresì, che i Podestà ed i Presidi invitino l'Associazione del Pubblico Impiego a designare analoga terna di candidati per la nomina dell'impiegato dipendente, la cui partecipazione nelle commissioni giudicatrici dei concorsi presso i comuni e le provincie sia prevista dai locali regolamenti organici.

E', comunque, da tener presente in materia il principio che l'organo cui è devoluta la nomina, può, nella sua discrezionale ed insindacabile facoltà di scelta, provvedere, ove del caso, alla nomina dei componenti di dette commissioni, anche al di fuori delle designazioni dell'Associazione predetta.

Le disposizioni sopra richiamate non sono applicabili ai piccoli comuni nei quali per i limitati posti di organico non si offre la possibilità della scelta per le nomine predette fra più di tre impiegati o salariati.

Il Prefetto - SOPRANO

176. Salari medi convenzionali del personale addetto ai lavori di trebbatura per la Provincia di Salerno agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni. (Decreto del Capo del Governo 10 giugno 1935).

IL CAPO DEL GOVERNO

Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per le Corporazioni

Veduti gli art. 9 bis della legge (T. U.) 31 gennaio 1904, n.º 51 modificata con la legge 20 marzo 1921, n.º 296, e 102 bis e seguenti del Regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n.º 141 modificato con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366:

Veduto il verbale della riunione tenutasi in Salerno il giorno 27-4-1935-XIII su invito dell'Ispettorato Corporativo di Napoli presso la sede dell'Istituto Naz. Fascista Assicurazione Infortuni Lavoro per le determinazioni dei salari medi convenzionali giornalieri del personale addetto ai lavori di trebbiatura e pressatura nella Provincia di Salerno agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con la partecipazione, oltre che del rappresentante dell'Ispettorato Corporativo di Napoli del rappresentante della Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori, del rappresentante della Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, del rappresentante della Unione Provinciale Fascista degli Industriali, del rappresentante della Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori dell'Industria, e del rappresentante dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

DECRETA:

Art. 1. Ai sensi e per gli effetti degli art. 9 bis delle legge (T. U.) 31 gennaio 1904, n. 51, modificata con la legge 20 marzo 1921, num. 296 e 102 bis e seguenti del Regolamento 13 marzo 1904, n. 141, modificato con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, i salari medi convenzionali giornalieri del personale addetto ai lavori di trebbiatura e pressatura per la Provincia di Salerno sono fissati per il corrente anno nel modo seguente:

per macchinista o motorista	L. 22,00.
» fuochista o aiuto motorista	» 14,00.
» imboccatore	» 12,50.
» ausiliari uomini	» 9,50.
» ausiliari donne	» 5,50.

Art. 2. Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Salerno.

Roma, addì 10 giugno 1935-XIII.

pel Ministro f.to LANTINI

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue **Concorsi**

medico condotto spetta un compenso annuo di L. 5 per ogni povero in più.

Gli stipendi sono suscettibili di quattro aumenti quadriennali del decimo. Il tutto è soggetto alle ritenute e decurtazioni di legge.

Scadenza 31 agosto 1935 XIII.

Documenti di rito di cui all'art. 37 del Regolamento 11 marzo 1935-XIII n. 281. Elenco dei titoli in sette esemplari.

Limite di età: anni 35, salvo eccezioni contenute negli articoli 5, 42 e 85 del Regolamento 11 marzo 1935 N. 281.

Sono esenti da ogni limite di età i concorrenti che alla data del bando di concorso, essendo in possesso di tutti gli altri requisiti, prestino da almeno due anni servizio non di ruolo alla dipendenza di amministrazioni comunali.

R. Prefettura di Salerno — Ufficiali Sanitari:

Con decreto prefettizio del 31 maggio 1935 XIII è aperto il concorso per titoli ed esame a posti di Ufficiale Sanitario nei seguenti comuni e consorzi:

Comune di Albanella, stipendio Lire 3000.

Comune di Altavilla Silentina, stipendio L. 3000.

Comune di Nocera Inferiore, stipendio L. 7000.

Comune di Polla, stipendio L. 4000.

Comune di Scafati, stipendio Lire 6000.

Comune di S. Arsenio, stipendio L. 3600.

Consorzio: Contursi, Palomonte e Oliveto Citra, stipendio L. 7000, indennità di cavalcatura L. 3000.

Gli stipendi sono suscettibili di

quattro aumenti quadriennali del decimo; il tutto è soggetto alle ritenute e decurtazioni di legge.

Scadenza 31 agosto 1935 XIII.

Documenti di rito di cui all'art. 4 del Regolamento 11 marzo 1935 XIII n. 281.

Elenco dei titoli in sette esemplari.

Limite di età: anni 35 salvo eccezioni contenute negli articoli 5 e 85 del Regolamento 11 marzo 1935 XIII N. 281. Sono esentati da ogni limite di età i concorrenti che alla data del bando di concorso, essendo in possesso di tutti gli altri requisiti, prestino almeno da due anni servizio non di ruolo alla dipendenza di amministrazioni comunali.

id.

— *Levatrici condotte:*

Con decreto prefettizio 31 maggio 1935 XIII è aperto il concorso per titoli ed esame a posti di levatrice condotta nei seguenti comuni:

Comune di Calvanico, Stipendio Lire 2000.

Comune di Campora, Stipendio Lire 2500, Indennità varie Lire 1500.

Comune di Casaleto Spartano, Stipendio Lire 2000.

Comune di Casalvelino, Stipendio L. 2000, Indennità varie Lire 500.

Comune di Caselle in Pittari, Stipendio Lire 2000.

Comune di Castelnuovo Cilento, Stipendio L. 2000.

Comune di Castel S. Giorgio, Stipendio L. 2000.

Comune di Cava dei Tirreni (frazione S. Lucia), Stipendio L. 1200.

Comune di Celle Bulgheria, Stipen-

dio L. 2000, Indennità varie L. 1000.

Comune di Cetara, Stipendio L. 2000.

Comune di Conca dei Marini, Stipendio L. 2000.

Comune di Controne, Stipendio Lire 2000, Indennità varie Lire 300.

Comune di Corleto Monforte, Stipendio L. 2500.

Comune di Cuccaro Vetere, Stipendio Lire 2000.

Comune di Fisciano, Stipendio Lire 1500.

Comune di Futani, Stipendio Lire 2000.

Comune di Gioi Cilento, Stipendio Lire 2000.

Comune di Giungano, Stipendio Lire 3000, Indennità varie L. 300.

Comune di Laurino, Stipendio Lire 2000, Indennità varie Lire 500.

Comune di Montano Antilia, Sti-

segue **Concorsi**

pendio L. 2000.

Comune di Montecorice, Stipendio Lire 2000.

Comune di Montesano sulla Marcellana (frazione Arena Bianca), Stipendio Lire 1500.

Comune di Morigerati, Stipendio Lire 2000.

Comune di Nocera Inferiore, Stipendio L. 1350, Indennità varie L. 250.

Comune di Nocera Superiore, Stipendio L. 1500.

Comune di Omignano, Stipendio Lire 2000.

Comune di Ottati, Stipendio L. 2000.

Comune di Perdifumo, Stipendio Lire 2000.

Comune di Petina, Stipendio L. 2000.

Comune di Policastro del Golfo in Capitulo, Stipendio L. 2000.

Comune di Polla, Stipendio L. 1500.

Comune di Pontecagnano-Faiano, Stipendio Lire 2000, Indennità varie Lire 600.

Comune di Ricigliano, Stipendio Lire 2000.

Comune di Rofrano, Stipendio Lire 2000.

Comune di Romagnano al Monte, Stipendio Lire 2000.

Comune di Salento, Stipendio L. 2500.

Comune di Salerno (Ogliara) Stipendio Lire 2000, Indennità varie Lire 1000.

Comune di Salerno (zona suburbana Fratte) Stipendio Lire 2000, Indennità varie Lire 1000.

Comune di S. Cipriano Picentino (Castiglione), Stipendio Lire 2000, Indennità varie Lire 1000.

Comune di S. Giovanni a Piro, Stipendio L. 2000, Indennità varie Lire 1000.

Comune di S. Mango Piemonte, Stipendio Lire 2000.

Comune di S. Mauro la Bruca, Stipendio L. 2000.

Comune di S. Pietro al Tanagro,

Stipendio L. 2400, Indennità varie Lire 400.

Comune di S. Rufo, Stipendio L. 2000.

Comune di San Severino Rota, Stipendio L. 2000.

Comune di S. Arsenio, Stipendio Lire 2000.

Comune di Stio, Stipendio L. 2000. Indennità varie Lire 500.

Comune di Tegiano (centro) Stipendio Lire 2000.

Comune di Tegiano (rurale) Stipendio Lire 2000.

Comune di Torre Orsaia, Stipendio Lire 2000.

Comune di Trentinara, Stipendio Lire 2000, Indennità varie Lire 300.

Comune di Valva, Stipendio L. 3000.

Comune di Vallo della Lucania, (frazioni Moio e Pellare), Stipendio Lire 2000.

Comune di Vallo della Lucania, (fraz. Cannalunga) Stipendio L. 2000.

Qualora il numero dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita superi il 20% della popolazione, alla levatrice condotta spetta un compenso annuo di Lire 2,00 per ogni povero in più.

Gli stipendi sono suscettibili di quattro aumenti quadriennali del decimo: il tutto è soggetto alle ritenute e detrazioni di legge.

Scadenza 31 agosto 1935-XIII.

Documenti di rito di cui all'art. 37 del Regolamento 11 marzo 1935 - XIII Num. 281.

Elenco dei titoli in sette esemplari.

Limite di età: anni 35 salvo eccezioni contenute negli art. li 42 e 85 del Regolamento 11 marzo 1935 N. 281.

Sono esenti da ogni limite di età le concorrenti che alla data del bando di concorso essendo in possesso di tutti gli altri requisiti prestino da almeno due anni servizio non di ruolo alla dipendenza di amministrazioni comunali.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Postiglione. — Si rende noto che essendo andato deserto l'incanto 23-5-1935 per il *riaffitto del bosco comunale S. Angelo*, nel giorno 6 luglio 1935 XIII, si terrà, nei luoghi, alle condizioni e con la procedura stabilita dal predetto avviso, il secondo esperimento sul fitto annuo base di lire 24,800,00.

I fatali del ventesimo scadranno il 22 luglio alle ore 18,30.

Postiglione il 18 giugno 1935 XIII.

Il Podestà-Presidente — *Cav. Dott. A. Vecchio*

Il Segretario — *Rag. Biagio Torco*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

177. Ricovero ed assistenza dei tubercolotici.
178. Norme per la trasfusione del sangue e la preparazione di siero di sangue di convalescenti e di guariti.
179. V. Campagna antitubercolare.
180. Impiego farine miscelate per la pastificazione.
181. Macinazione obbligatoria di grano nazionale.
182. Comune di Pescia. Appartenenza alla Provincia di Pistoia.
183. Adempimenti sanitari e misure profilattiche per gli operai emigrati nell'Africa orientale.
184. Alberghi: rettifiche di insegna.

Parte II.

I poteri di sindacato sui bilanci dei Comuni in regime fascista. *A. Bianco.*

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 180 a n. 184 — Nel personale della R. Prefettura — Adempimenti richiesti dalla Prefettura con gli atti pubblicati nel mese corrente.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

180. **Impiego farine miscelate per la pastificazione.** (C. 25 giugno 1935 num. 70838 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, si comunica il seguente telegramma del Ministero delle Corporazioni:

« Presi accordi con competenti Ministero Interno et Agricoltura riferimento nota questione impiego pastificazione farine miscelate, questo ministero si riserva determinare precise regolari disposizioni dopo che sarà studiato problema dal lato tecnico stop. Comunicasi intanto che per ragioni contingenti momento appare utile, per utilizzare scorte farine miscelate, che sono state confezionate aut sono immediato corso produzione da parte società. Converrà, consentire ancora in via temporanea fabbricazione paste con dette farine stop Pregasi pertanto V. E. permettere tale uso in cotesta provincia ove risulta che già vari pastifici adoperavano simili farine assicurando però che prodotto sia posto in vendita con indicazione pasta con riso e leguminose et prezzo equamente inferiore pasta semola grano stop Vendita dette farine miscelate potrà peraltro essere consentita come termine ultimo fino 31 agosto corr. anno.

Si prega assicurare adempimento. *Il Prefetto* — SOPRANO

181. **Macinazione obbligatoria di grano nazionale.** (C. 26 giugno 1935 num. 30138 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Agricoltura partecipa che, in seguito a richiesta del Ministero delle Colonie, ha deliberato che, fino al 30 giugno 1936, il frumento prodotto nelle Colonie Italiane, il quale risulta essere stato introdotto in Italia in esenzione da dazio doganale, si continui a considerare, agli effetti dei Regi Decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, come grano di produzione nazionale.

Pregasi darne notizia ai molini interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

182. **Comune di Pescia — Appartenenza alla provincia di Pistoia.** (C. 22 giugno 1935 n. 29807 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Viene segnalato che, quantunque col R. D. L. 8 gennaio 1928, N. 2, il Comune di Pescia sia stato aggregato alla provincia di Pistoia, non poche amministrazioni continuano ad indirizzare la corrispondenza concernente il comune stesso alla Prefettura e agli altri uffici provinciali di Lucca che, di conseguenza, sono costretti ad inoltrarla, con sensibile perdita di tempo, ai competenti uffici della provincia di Pistoia.

Prego pertanto codesto Ufficio di prendere nota dell'appartenenza del Comune di Pescia alla provincia di Pistoia.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

177. **Ricovero ed assistenza dei tubercolotici.** (C. 17 giugno 1935 num. 27725 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico integralmente la circ. 21 maggio pp. n. 20300, 20140275 del Ministero dell'Interno, relativa all'oggetto a margine, perchè siano osservate le disposizioni in essa contenute:

« Sono pervenuti quesiti al Ministero da parte di vari Enti interessati, circa l'applicazione delle norme sul ricovero dei tubercolotici e sulla competenza passiva delle relative spese, contenute nel T. U. delle leggi sanitarie.

Poichè la questione ha una grande importanza per le controversie cui potrebbe dare luogo l'errata interpretazione delle norme anzidette, ed ai fini di evitare che le perplessità e le discordanze nell'applicazione delle norme stesse possano intralciare l'attività degli Enti, cui è affidata la lotta antitubercolare, il Ministero ritiene opportuno impartire le seguenti direttive.

Ricovero dei tubercolotici — Gli art. 280 e 281 del citato T. U., innovando parzialmente le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927 n. 1276, hanno stabilito:

a) quanto ai ricoveri di urgenza, che essi sono disposti dal Podestà o dal Prefetto, secondo le norme della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e che la competenza passiva delle relative spese di spedalità è regolata dalle norme stesse;

b) quanto ai ricoveri dei tbc. assicurati, che essi sono ordinati dall'Istituto Nazionale fascista della Previdenza sociale,

cui spetta sostenere le relative spese, secondo le vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

c) quanto agli altri ricoveri, che essi sono ordinati dal Presidente del Consorzio Prov. antitubercolare e che le relative spese sono a carico del Consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo concorso da parte della Provincia nei limiti dei fondi che essa può stanziare a tale scopo nel bilancio e salvo eventuale rivalsa nei riguardi dei ricoverati, che non si trovino in condizioni di povertà.

Mentre alcun dubbio può sorgere circa l'applicazione delle norme di cui al predetto comma b) (ricoveri dei tbc. assicurati) è necessario chiarire, quanto al comma a) (ricoveri di urgenza) che la determinazione dell'urgenza del ricovero di un tbc. — urgenza che va intesa sempre nel senso clinico e non profilattico — non può essere assoggettata ad una tassativa e precisa regolamentazione, ma deve venire di volta in volta affidata al criterio clinico dei sanitari. Naturalmente dovranno ricoverarsi d'urgenza infermi a stato generale grave e che presentino fenomeni e complicazioni della malattia che, se non curati a tempo, possano mettere in pericolo la vita del paziente e causare irreparabili peggioramenti, come ad esempio: emottisi, pneumotorace spontaneo, complicazioni del pneumotorace terapeutico, gravi spostamenti del mediastino, versamenti pleurici abbondanti, riaccutizzazioni con ipertemia, ecc.

Maggior numero di quesiti è pervenuto circa l'interpretazione delle norme relative ai ricoveri, di cui al succitato comma C), specie per quanto attiene alla competenza passiva delle spese di ricovero dei tbc. appartenenti per domicilio di soccorso a provincia diversa da quella ove risiedono.

Al riguardo, poichè l'art. 281 del T. U. delle leggi sanitarie non fa alcun riferimento al domicilio di soccorso dell'infermo, per quanto riguarda i ricoveri a carico dei Consorzi, il Ministero ritiene che le relative spese di ospedalità debbano essere sostenute dal Consorzio che abbia ordinato il ricovero, anche se l'infermo abbia il domicilio di soccorso in altra provincia.

Una siffatta interpretazione — che rientra nel criterio profilattico sociale seguito dalla legge nella lotta contro la tubercolosi — non esclude, peraltro, che i consorzi, per un ovvio principio di equità, provvedano alle spese di ricovero per i propri infermi residenti in altra provincia, assumendo l'onere del ricovero eventualmente ordinato dal consorzio della provincia ove lo infermo risiede.

Al riguardo, dovranno essere tenute presenti le seguenti direttive, in sostituzione di quelle contenute sull'argomento nella circ. del 15 novembre 1930 N. 20300.20—147401:

1°) Nel provvedere ai ricoveri di infermi appartenenti per domicilio di soccorso ad altra provincia, i consorzi daranno la preferenza a quelli richiesti dall'urgenza profilattica della malattia, soprattutto quando trattasi di infermi affetti da forme positive, conviventi con bambini o comunque a contatto con bambini in scuole, convitti, istituti, soprattutto quando trattasi di infermi affetti da forme positive, che prestino servizio in pubblici esercizi o che, per il loro lavoro in genere, siano a contatto col pubblico; od abitino in case troppo affollate, ecc. I ricoveri disposti per tali ragioni debbono avere un carattere assolutamente temporaneo e gli infermi debbono essere dimessi, non appena vengono a cessare le urgenti esigenze profilattiche di cui sopra;

2°) Entro dieci giorni dall'avvenuto ricovero, il consorzio ne darà partecipazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al consorzio competente per domicilio di soccorso, perchè assuma l'onere delle relative spese;

3°) Il consorzio della Provincia ove l'infermo ha il domicilio di soccorso, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, adotterà i provvedimenti di competenza;

4°) Le relative spese di spedalità saranno a carico del consorzio, che abbia ordinato il ricovero, fino alla data di assunzione delle spese stesse da parte del consorzio di domicilio di soccorso.

*
* *

Per il ricovero degli infermi aventi il domicilio di soccorso nella Provincia valgono le disposizioni impartite con la citata circ. 15 novembre 1930 e, pertanto, dovrà darsi la preferenza agli infermi, per cui ricorrono necessità di profilassi e di recuperabilità, riservando ad un secondo tempo il ricovero delle forme, in cui l'intervento profilattico non è urgente; con avvertenza che l'assistenza non deve concentrarsi su pochi individui per lunghi periodi e che gli infermi, per i quali si sia dimostrata inefficace la cura sanatoriale, dovranno essere trasferiti in reparti ospitalieri per tbc.

E' ovvio che la spesa dei consorzi per tale funzione non può essere contenuta entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e si deve al riguardo avvertire che, se le nuove norme del T. U. delle leggi sanitarie hanno posto obbligatoriamente a carico dei comuni solo l'onere delle spese dei ricoveri di urgenza, ciò non esclude che resta sempre in facoltà dei comuni stessi di concorrere nelle spese dei ricoveri ordinati dal consorzio.

Si confida, in proposito, nell'efficace intervento delle EE. LL. per l'attuazione pratica di tale cooperazione, che varrebbe ad integrare l'opera dei consorzi in tale campo ed a sgravarli dell'onere troppo ingente delle spedalità dei tbc, dando la possibilità ai consorzi stessi di un più ampio sviluppo alle altre importanti funzioni loro demandate dalla legge, quali soprattutto l'attività preventoriale e quella dispensariale.

Occorrerà inoltre che anche le Provincie apportino il loro contributo a tale attività, stanziando, nei limiti della loro possibilità finanziaria, congrui fondi nei propri bilanci per il ricovero dei tbc. a norma degli articoli 94 e 281 del T. U. delle leggi sanitarie.

Cure ambulatorie. — Ai sensi dell'art. 8 del regolamento-tipo annesso alla circ. del 16 maggio 1931 N. 20300.20114529, i dispensari possono eseguire speciali cure ambulatorie gratuite ad infermi e famiglie povere, per cui intervenga regolare autorizza-

zione del Comitato amministrativo del Consorzio, e, se trattisi di assicurati, entro i limiti prescritti dalla detta disposizione e dallo art. 19 del R. D. 7 giugno 1928 N. 1343.

Nessuna norma in vigore consente, per altro, ai dispensari antitubercolari dipendenti dai consorzi di esplicitare attività terapeutiche diverse da quelle indicate sopra, nè di prestare cure a pagamento, che esulerebbero dai compiti demandati alle dette istituzioni sanitarie e che ne snaturerebbero, con un'attività a carattere professionale, la funzione eminentemente profilattico-sociale.

Accertamenti diagnostici degli infermi assicurati — E' sorto il dubbio se spettino ai consorzi prov. antitubercolari compensi e rimborsi di spese per accertamenti diagnostici dei tbc. assicurati eseguiti presso i dipendenti dispensari.

Al riguardo, il Ministero osserva che l'art. 5 del regolamento tipo per i servizi dispensariali del consorzio indica chiaramente che il dispensario prov. e le sezioni dispensariali sono tenuti all'accertamento diagnostico di tutti i casi di tubercolosi, indipendentemente dalla qualità o meno di assicurato dell'infermo, e l'art. 12 del R. D. 7 giugno 1928 N. 1343 non accenna a compensi dovuti ai consorzi per gli accertamenti diagnostici nei riguardi dei tbc. assicurati. Ciò premesso e considerato che l'esame radiografico e l'esame batteriologico dell'espettorato formano parte integrante della diagnosi di tubercolosi polmonare — poichè anche in quei casi in cui l'esame clinico ha permesso di formulare la diagnosi stessa è spesso opportuno che questa venga confermata con i suddetti esami — il Ministero ritiene che i Consorzi non possano richiedere all'I. N. F. P. S. compensi o rimborsi di spese per esami radiologici e batteriologici dell'espettorato eseguiti in occasione della sola prima visita di accertamento dei tubercolotici assicurati contro la malattia, quando, però, detti esami siano ritenuti necessari, a giudizio dei sanitari dirigenti i dispensari.

Ove l'INFPS richieda copia della radiografia quale documentazione, dovrà essere rimborsata al Consorzio la spesa relativa.

L'EE. LL. sono pregate di portare a conoscenza degli Enti interessati quanto sopra e di favorire un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione ».

Il Prefetto — SOPRANO

178. Norme per la trasfusione del sangue e la preparazione di siero di sangue di convalescenti e di guariti. (C. 19 giugno 1935 n. 29345 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico in foglio alligato il decreto ministeriale 3 corr., che stabilisce le norme per la disciplina igienico-sanitaria della pratica delle trasfusioni di sangue e della raccolta e preparazione del sangue da convalescenti e guariti da talune malattie infettive, per lo impiego del sangue in toto o del siero da esso ottenuto a scopo di cura e di prevenzione delle malattie stesse.

Sulle disposizioni del detto decreto si richiama l'attenzione delle SS. LL. rilevando la opportunità che delle stesse venga data conoscenza ai sanitari.

Con la disciplina, che ora viene data a questi importanti interventi sanitari, il cui impiego va sempre più allargandosi, non si intende porre alcuna limitazione ad essi, ma si mira nell'interesse dei malati e della collettività, a garantire che nelle diverse operazioni tecniche si adottino e si osservino opportune norme igienico-sanitarie.

Tali sono: l'obbligo dell'autorizzazione preventiva del Ministero dello Interno per la costituzione di centri di raccolta di sangue per scopi curativi ed immunizzanti; l'obbligo della costituzione, presso gli uffici di igiene comunale, del registro dei datori volontari o professionali di sangue; la vigilanza dell'autorità sanitaria su tali attività.

Quanto alla tessera di riconoscimento dei datori di sangue, documento necessario per dare ai medici, che devono eseguire trasfusioni di sangue, la conoscenza che il datore presenta i requisiti richiesti, in attesa che si provveda ad istituire una tessera uniforme per il Regno, i Podestà potranno avvalersi delle tessere già redatte dall'Associazione volontari di sangue, apponendovi il visto di conferma su parere favorevole dell'Ufficiale sanitario.

Si gradirà assicurazione.

Il Prefetto - SOPRANO

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno

Riconosciuta la necessità di disciplinare ai fini sanitari il prelevamento, la preparazione e l'impiego, a scopo di cura e di prevenzione contro talune malattie infettive, del siero di sangue di convalescenti e di guariti dalle malattie stesse, come pure di disciplinare le prestazioni di sangue per le trasfusioni;

Considerato che detti trattamenti sono da assimilarsi a quelli eseguiti con prodotti biologici, la cui disciplina igienico-sanitaria è data dalla sezione VI Capo V, titolo II del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265;

Sentito il Consiglio Superiore di sanità;

Veduti gli art. 180, 182 e 260 dello stesso T. U. delle leggi sanitarie;

DECRETA:

Art. 1. Il prelevamento ed il successivo trattamento del sangue di convalescenti e di guariti da poliomelite anteriore acuta, morbillo, scarlattina o da altra malattia infettiva, per impiegarlo a scopo di cura e di profilassi delle malattie stesse, è soggetto alle disposizioni della sezione VI capo V titolo II del T. U. delle leggi sanitarie approvato con il R. D. 27 luglio 1934 n. 1265 e dall'osservanza delle norme considerate nel presente decreto.

Le stesse disposizioni sono estese, per quanto applicabili, alle prestazioni di sangue per la trasfusione.

Art. 2. La raccolta di sangue umano e la successiva preparazione di sieri, da usarsi a scopi curativi e profilattici, è fatta esclusivamente da speciali centri di raccolta o da istituti sanitari autorizzati dal Ministero per lo Interno. L'autorizzazione viene data dopo avere accertato, a seguito di ispezione tecnica, che l'ente o l'Istituto richiedente possiede sufficiente attrezzatura di laboratorio e che la direzione e la preparazione sono affidati a personale tecnico competente.

Art. 3. Quando, oltre alla separazione del siero dal sangue e successivo infalettamento, si intendano eseguire operazioni di

concentramento, essiccamento od altri trattamenti allo scopo di migliorare e più duratura conservazione del siero, il centro o l'istituto deve farne specifica richiesta al Ministero dello Interno, il quale concede l'autorizzazione ovvero dispone che dette operazioni si eseguono negli istituti autorizzati a produrre, a scopo di vendita, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati.

Art. 4. I datori di sangue per la preparazione dei sieri considerati dal precedente art. 2 devono essere di età superiore ad anni 10, di tipo costituzionale sano, ed esenti da lue, tubercolosi, malaria ed altre malattie infettive.

Art. 5. La prestazione di sangue a scopo di trasfusione terapeutico e di pronto soccorso deve essere data da individuo idoneo e che appartenga ad un gruppo sanguigno compatibile come quello dell'individuo ricevente, Il riconoscimento di tale idoneità deve risultare da rigorosi esami clinici e di laboratorio, i quali dimostrino:

- a) la sana costituzione dell'individuo;
- b) il gruppo sanguigno del datore di sangue con l'indicazione della classificazione adottata (Moos, Jansky);
- c) l'assenza di malattie trasmissibili, particolarmente della sifilide, della tubercolosi e della malaria, da accertarsi con reazioni sierologiche, con esame radiologico dell'apparato respiratorio ed eventualmente anche con la cutireazione, con esame del sangue per la ricerca dei parassiti malarici, e con esame clinico generale.

Detti esami debbono essere eseguiti da istituti scientifici universitari od ospedalieri, da medici o da istituti privati autorizzati dal Prefetto.

Art. 6. I datori volontari o professionali di sangue a scopo di trasfusione devono essere iscritti in uno speciale registro dei datori di sangue da conservarsi presso l'ufficio sanitario del Comune.

L'Ufficiale sanitario ne dispone la iscrizione, dopo accertata la sufficienza, ai fini sanitari, dei documenti presentati.

Art. 7. Il datore di sangue, iscritto nell'elenco, è munito a

cura del comune di una tessera di riconoscimento, nella quale vengono trascritti i risultati della visita medica e degli accertamenti iniziali e successivi con particolare rilievo alla determinazione del gruppo sanguigno e le trasfusioni date. Esso deve, almeno ogni trimestre, sottoporsi a visita di controllo ed in caso di rifiuto o di inosservanza gli verrà ritirata la tessera.

Art. 8. Il sanitario che intenda eseguire la trasfusione di sangue deve fare richiesta del datore all'ufficio sanitario comunale.

In caso di urgenza può avvalersi anche di datore non iscritto nell'elenco comunale, e che da cognizione propria o da esami praticati rapidamente ritiene idoneo a prestarsi per la trasfusione di sangue.

Art. 9. Il Prefetto può autorizzare la costituzione di associazione provinciale o di sezioni comunali di datori volontari o professionali di sangue.

L'approvazione dello statuto o del regolamento di costituzione è fatto dal Prefetto stesso.

Il Ministro per l'Interno, sentito quello delle Corporazioni, può autorizzare la costituzione di associazioni nazionali dei datori di sangue.

Art. 10. Le associazioni anzidette sono sottoposte alla vigilanza della autorità sanitaria. Esse segnalano all'Ufficiale sanitario i soci che intendono essere iscritti nell'elenco dei datori di sangue, comunicando i certificati dell'esame clinico e dei singoli esami di laboratorio, con la indicazione dell'Istituto che li ha eseguiti.

Roma, li 3 giugno 1935 anno XIII E. F.

Pel Ministro f.to BUFFARINI

179. **Quinta campagna antitubercolare.** (C. 25 giugno 1935 n. 28523 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. volere effettuare, nel più breve tempo possibile, al Consorzio Provinciale Antitubercolare il versamento delle somme ricavate dalla vendita dei libretti di francobolli chiodiletera.

Per i libretti invenduti le SS. LL. dovranno anticipare le somme relative rivalendosene poi nel corso dell'anno con l'applicazione dei francobolli stessi su tutti gli atti ufficiali.

Il Prefetto — SOPRANO

(vedi cont. Atti Uff. R. Prefettura in 2ª pag. cop.)

Parte II.

I poteri di sindacato sui bilanci dei Comuni in regime fascista.*

Il nuovo Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, strumento poderoso di fascistizzazione dei nostri istituti amministrativi, nel disciplinare il *sindacato di merito sui bilanci dei Comuni*, affidato oggi esclusivamente alle Giunte Provinciali Amministrative ed alla Commissione Centrale per la Finanza locale (1), oltre a rafforzare i *poteri del controllo economico* per il buon andamento delle podestarie, ha regolato in modo armonico, coordinandola sapientemente con criteri sommamente equitativi a tutto il movimento aziendale, l'azione del controllo stesso, per conseguire risultati positivi e fascisti nel campo, purtroppo in passato sconvolto, di una equilibrata ed efficiente finanza comunale.

Più precisamente l'*azione del controllo economico* è stata inquadrata, con provvide disposizioni legislative, in un congegno vincolativo e limitativo a un tempo del potere podestarile atto a ripartire l'onere fiscale fra le varie categorie di contribuenti riportandone la pressione alle reali necessità dei pubblici servizi, ed atto contemporaneamente ad adeguare il fabbisogno delle spese alla potenzialità economica dell'Ente, per conseguire la stabilità organica del preventivo sì da evitare, con la formazione dei disavanzi di gestione, l'indebitamento continuato dei Comuni.

Accenneremo alla esplicazione di tali poteri non per ripetere il contenuto della legge, ma per dare al contenuto stesso un ordinamento di pratica applicazione, ponendo in risalto i pregi del nuovo sistema introdotto dal Fascismo e tratteggiando, nei casi dubbi, la linea giusta che il sistema impone di seguire sia all'organo deliberante che a quello di revisione pel conseguimento dello scopo voluto.

* Dalla Rivista: « Il Rinnovamento Amministrativo » fascicolo di aprile 1935.

(1) Il presente studio prescinde dalle disposizioni in deroga alle norme generali per gli enti danneggiati da terremoti.

Subordinata la competenza della tutela (1) alla Giunta Provinciale Amministrativa (art. 99, 100, 101 e 306 L. C.) o alla Commissione Centrale per la Finanza Locale (art. 332 L. C.) a seconda che i bilanci raggiungono o non raggiungono il pareggio economico (costituito questo, è bene ricordare, dal raffronto fra le entrate e le spese effettive ordinarie, aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione e delle spese straordinarie, ripetibili secondo il quadro di classificazione in vigore coi normali mezzi di legge, si ha che, in correlazione alla pressione fiscale commisurata alla sovrimposta applicata, l'esercizio del controllo tende ad assicurare, con finalità di alta giustizia tributaria e di parsimoniosa gestione, l'equilibrio organico fra le entrate e le spese dei Comuni.

Pertanto la Giunta Provinciale Amministrativa, *in sede di esame del preventivo*, a parte le verifiche di ordine tecnico circa la struttura del documento contabile e le impostazioni dell'obbligo dell'attivo (tributi, contributi e diritti obbligatori) e del passivo (servizi d'istituto), *accerta in linea generale*, rimuovendo le cause in contrasto:

1) Che i fitti dei fondi rustici ed urbani siano adeguati all'importanza di questi, tenuto conto anche dei carichi tributari e delle spese di manutenzione (art. 290 L. C.);

2) Che le entrate previste siano tali da poter essere presumibilmente realizzate per intero (art. 196 R. C.);

3) Che le dotazioni dei singoli servizi siano sufficienti o che le previsioni non siano superiori al normale fabbisogno dell'Ente (art. 196 R. C. e 321 L. C.);

4) Che le spese facoltative abbiano per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i limiti della circoscrizione amministrativa (art. 321 L. C.);

Ma dei bilanci sottoposti alla approvazione della G. P. A. occorre

(1) Dello stesso Autore, vedi: « La nuova competenza di sindacato sui bilanci dei Comuni e delle Provincie » in « Rinnovamento Amministrativo », pag. 339, dell'annata 1934.

però distinguere quelli pareggiati *senza sovrimposte* da quelli che il pareggio conseguono con *sovrimposte nei limiti di legge*.

Per i primi l'azione del controllo economico è *completamente libera*, nel senso che l'organo di tutela, nei suoi poteri discrezionali, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni per la regolarità delle gestioni amministrative, tenendo conto delle direttive generali suindicate, ma senza che la sua opera di sindacato resti soggetta, per tassative disposizioni di legge, a limitazioni o vincoli particolari circa l'applicazione dei tributi e l'ammissibilità delle spese in genere.

Per i bilanci invece pareggiati con *sovrimposte fondiarie*, l'azione del controllo economico resta *vincolata a speciali obblighi* entro i quali si inquadra il congegno moderatore e risanatore della finanza comunale.

All'uopo la legge prevede i seguenti casi e sanziona gli obblighi relativi:

a) *Bilanci con sovrimposte fondiarie sino al 1° limite* (cent. 200 terr. e 50 fabbr.).

E' condizione essenziale che, parallelamente alla sovrimposta applicata, siano istituite e poste in riscossione: le *imposte di consumo* sulle bevande vinose ed alcoliche, sulle carni, sul gas luce, sull'energia elettrica e sui materiali per costruzioni edilizie; l'*imposta sul valore locativo* o quella di *famiglia* e la *tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche*, con le aliquote stabilite dalla Amministrazione nei limiti previsti dal Testo Unico sulla finanza locale (art. 255 T. U. med.).

Deve essere eliminato qualsiasi eccesso di previsione per le *spese obbligatorie*. Va consentita in misura non eccessiva la *iscrizione delle spese facoltative*, restando in ogni caso fermi gli impegni validamente assunti (art. 321 e 417 L. C.).

In questo *primo caso* l'Ente, i cui mezzi di finanza sono buoni senza pesare molto sul contribuente, è lasciato libero di provvedere al fabbisogno delle spese con criteri di larghezza, sia quanto a dotazione di servizi di istituto che ad assunzione di

oneri facoltativi. E con gli stessi criteri di larghezza la G. P. A. esplica a sua volta l'azione di tutela per impedire una eventuale esuberanza di previsioni ai fini della regolarità della gestione, ma non per contenere nei confini obbligati il vasto campo dell'attività amministrativa. L'applicazione contemporanea dei tributi è resa obbligatoria per poche voci, avuto riguardo alla lieve entità dell'aggravio fiscale, ma niun vincolo vien posto alla misura delle tariffe relative, che è lasciata pienamente libera alla valutazione dell'Amministrazione Comunale in rapporto alle necessità del bilancio e ad esigenze di ordine ambientale.

Naturalmente sia l'ente che l'organo di tutela debbono tener conto, nella determinazione l'uno e nella valutazione l'altro, della tariffa per detti tributi obbligatori, della misura della aliquota per la sovrimposta applicata, in modo da ottenere un rapporto quasi proporzionale fra le aliquote massime della sovrimposta al primo limite e quelle massime degli altri tributi obbligatori. E ciò non perchè sia precisato nella dizione della legge, ma perchè risponde allo spirito informatore della legge stessa, che vuole l'equa ripartizione dell'onere fiscale fra le diverse categorie di contribuenti. Situazioni peraltro particolari e condizioni specifiche di luogo e di ambiente potranno giustificare eventuali provvedimenti a deroga di tali direttive, ma non varranno per questa ad infirmare il contenuto sostanziale delle direttive stesse.

Va poi chiarito che *l'obbligo della applicazione in uno alla sovrimposta dei citati tributi* atto ad impedire che l'onere fiscale ricada solo sui contribuenti fondiari a vantaggio di quelli non fondiari, *non esclude la possibilità di imposizione* da parte del Comune *di alcuna delle altre imposte consentite dalla legge*, pur mantenendo entro il primo limite la misura della sovrimposta fondiaria. La facoltà generica di che all'art. 93 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 per la esazione dei tributi non trova in ciò delle restrizioni. Epperò la G. P. A., nel suo ampio potere discretivo, saprà tener conto caso per caso di eventuali situazioni in contrasto con lo spirito informatore della legge, per evitare che da un tal fatto possa invece

l'onere fiscale riversarsi eccessivamente sui contribuenti non fondiari a tutto vantaggio di quelli fondiari.

Circa infine il dubbio affacciato da alcuno se, nei casi in cui l'aliquota della sovrimposta fondiaria sia bassa, cioè di molto inferiore alla misura del primo limite, e si dimostri superfluo alle necessità del bilancio l'introito di uno dei detti tributi obbligatori, possa consentirsi sotto tale considerazione alla non applicazione del tributo stesso, diremo che la legge, in realtà, non prevede eccezioni del genere, nè può dar luogo nel suo limpido e preciso contenuto ad interpretazioni elastiche. Ove sia imposto sia pure in misura minima l'introito del tributo fondiario, va curata in ogni caso nella sua tariffa minima l'esazione degli altri tributi obbligatori. E' da far rientrare però anche qui, nell'ampio potere discrezionale dell'organo di tutela, la possibilità di far luogo a qualche eccezione del genere, specie quando risulti che l'applicazione della sovrimposta fondiaria sia stata richiesta più che da esigenze di bilancio dalla necessità di avere un cespite delegabile e che le risorse patrimoniali siano sufficienti a fronteggiare il fabbisogno delle spese.

b) *Bilanci con sovrimposte fondiarie eccedenti il 1° e fino al 2° limite* (cent. 400 terr. e 100 fabbr.).

E' resa obbligatoria, contemporaneamente alla sovrimposta applicata, l'esazione dei seguenti tributi:

1) *Imposte di consumo* sulle bevande vinose ed alcoliche, sulle carni, sul gas luce, sull'energia elettrica e sui materiali per costruzioni edilizie, e la *tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* con le aliquote massime stabilite dal T. U. sulla finanza locale;

2) *Imposta sul valore locativo o quella di famiglia e le altre imposte di consumo* (pesce comunque conservato, dolci e cioccolato, formaggi e latticini, profumerie e saponi fini, mobili e pellicerie), nonché *tutti gli altri tributi tasse e contributi* consentiti dal T. U. sulla finanza locale (tassa sulle insegne, imposta sul bestiame, sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pia-

noforti e sui bigliardi, imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, imposta di patente e imposta di soggiorno; diritti di pesa e della misura pubblica, contributi di migliona e per la manutenzione di fognatura, corrispettivi per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche, prestazione d'opera), *la cui applicazione sia ritenuta necessaria dalla G. P. A., con le aliquote che siano da questa stabilite nei limiti previsti dal T. U. stesso (art. 255).*

Il fabbisogno delle spese obbligatorie deve essere ridotto alla misura strettamente necessaria (art. 321 L. C.); mentre va autorizzato nei limiti indispensabili il mantenimento e la iscrizione delle spese facoltative, che risultino di evidente necessità per la sanità ed igiene, l'educazione nazionale, l'assistenza e beneficenza, l'agricoltura, i servizi postali, telegrafici e telefonici, salvo sempre la facoltà ai Comuni di inscrivere in bilancio *un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere* sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo ed altro occorrente per l'istruzione, sempre che a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza (art. 314 L. C.).

Tali spese facoltative non possono superare in alcun caso il dieci per cento delle entrate effettive ordinarie, salvo impegni validamente assunti; e quando le nuove spese facoltative non riguardino la sanità e l'incolumità pubblica, rimane l'obbligo di aumentare, se del caso, contemporaneamente del cinque per cento dell'importo di esse, il fondo destinato alla refezione scolastica, ovvero al patronato scolastico ai sensi di legge.

In questo secondo caso in cui la pressione fiscale è alquanto elevata, le restrizioni per le spese si fanno sensibili. Delle facoltative solo quelle di natura determinata sono consentite ed entro una percentuale stabilita; mentre per le spese obbligatorie il fabbisogno viene limitato allo stretto necessario. Per le entrate poi è resa obbligatoria l'applicazione contemporanea di un maggiore numero di tributi, di cui alcuni a tariffe massime ed altri

ad aliquote fissate dalla G. P. A., entro i limiti di legge. Azione, quindi, ben vincolata sia dell'Amministrazione che dell'organo di tutela per una migliore perequazione tributaria ed un regime parsimonioso nelle spese.

Quanto a considerazioni, nei riguardi dei tributi riscuotibili, è chiaro che mentre per l'imposta sul valore locativo o di famiglia e le altre imposte di consumo (pesce comunque conservato, dolci e cioccolato, formaggi e latticini, profumi e saponi fini mobili e pelliccerie) *l'applicazione è obbligatoria*, salvo alla G. P. A. la determinazione di merito circa le aliquote per gli altri tributi, tasse e contributi consentiti dal T. U. F. L. *l'applicazione è facoltativa*, salvo alla Giunta la determinazione di merito, sia circa l'applicabilità o meno del tributo, sia circa la misura della tariffa relativa.

Evidentemente criteri di giustizia tributaria, che si desumono sempre dallo spirito informatore della legge, consigliano che prima di far raggiungere alla imposta sul valore locativo o a quella di famiglia ed alle altre imposte di consumo succitate le aliquote massime, sia opportuno ricorrere al provento degli altri tributi, tasse e contributi applicabili, a tariffa minima, e solo quando questo non basti, debbansi inasprire gradualmente per tutti e nelle debite proporzioni le tariffe relative fino alla misura massima secondo il fabbisogno occorrente.

Nella valutazione del fabbisogno delle *spese obbligatorie* allo stretto necessario va tenuto conto principalmente, oltre che della entità dei servizi d'istituto, di quelle spese che, pur essendo classificate fra le obbligatorie, possono, per determinati Comuni ad esigenze limitate, essere ritenute superflue sia in relazione alle condizioni locali che alla situazione ambientale.

Circa le *spese facoltative*, nella cui percentuale ammissibile vanno innanzitutto compresi gli impegni validamente assunti, è ovvio che se nell'aumentare del cinque per cento delle nuove spese di tal natura il fondo del patronato o della refezione scolastica, si viene per questo a superare la misura del dieci per cento delle entrate effettive ordinarie, occorrerà procedere in proporzione alla riduzione delle nuove spese stesse fino a che l'importo di esse e dell'aumento relativo non superi il rapporto percentuale suindicato.

(continua)

RAG. A. BIANCO
1° ragioniere di Prefettura

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

183. **Adempimenti sanitari e misure profilattiche per gli operai emigrati nell'africa orientale.** (C. 26 giugno 1935 n. 31994 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. 16 maggio u. s. N. 23962, pubb. a pag. 220 del Boll. Amm. vennero date istruzioni relative all'oggetto indicato a margine.

Venne, fra l'altro, disposto che l'elenco degli operai ingaggiati dovesse essere, di volta in volta, comunicato d'urgenza al Medico Provinciale, al quale devono essere trasmesse, per ogni operaio, copia del verbale di visita con la indicazione del porto e della data di imbarco.

A tanto i comuni non ottemperano, per cui prego le SS. LL. di voler provvedere perchè la disposizione sia osservata.

Il Prefetto - SOPRANC

184. **Alberghi rettifica d'insegna.** (C. 15 giugno 1935 n. 4044 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Poichè ai sensi dell'art. 8 del R. D. L. 21 febbraio 1932 n. 134 sono considerati alberghi quegli esercizi che dispongono di un numero di camere per alloggio dei viaggiatori non inferiore a nove, prego le SS. LL. farmi conoscere se gli esercizi di codesta giurisdizione aventi l'insegna di albergo trovansi in tali condizioni e siano anche igienicamente adatti allo scopo e convenientemente attrezzati, invitando in caso contrario, i titolari di essi a trasmettere con sollecitudine, come per legge, la domanda di rettifica della licenza da albergo in locanda.

Avverto che l'istanza dovrà essere corredata da una dettagliata relazione sanitaria del locale, nonchè dalla licenza di P. S. di cui l'esercente è munito e da una marca da bollo da L. 6.

Assicuri.

Il Questore - CIPRIANI

Nel personale della R. Prefettura

Collocamento a riposo — Con la decorrenza dal 1° luglio prossimo il Cav. Uff. Dott. Riccardo Padula, consigliere di questa Prefettura, è stato collocato a sua domanda a riposo.

Porgiamo all'egregio funzionario ed amico, che per oltre 40 anni ha dato all'Amministrazione opera intelligente ed assidua, il nostro saluto di commiato, con l'augurio che possa godere a lungo il meritato riposo.

LEGGERE ATTENTAMENTE

Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate entro il corrente mese di giugno. (1)

(fascicoli 16, 17 e 18 del Bollettino Amministrativo)

Segnare subito ricevuta delle circolari.

1. Esecuzione opere pubbliche enti locali — n. 164 pag. 234.
2. Incendi — n. 167 pag. 236.
3. Accertamento sanitario del bestiame — n. 169 pag. 238.
4. Impiego farine miscelate per la pastificazione — n. 180. cop. fascicolo 18.
5. Alberghi, rettifica di insegna — n. 184 pag. 3 cop.

Provvedere subito.

1. Invio specchietto circa funzionamento caseifici — n. 168, pag. 237.
2. Invio contabilità relativa spese rimpatrio indigenti, 3° trimestre 1934-35 — n. 171 pag. 240.
3. Invio rapporto circa ordinamento fogli di famiglia del registro di popolazione e schedario delle case — n. 174 pag. 242.
4. Versamento ricavato vendita francobollo chiudilettera — n. 179 pag. 253.

Provvedere entro 15 giugno 1935.

1. Invio rapporto revisione studi prospetto sfollamento popolazione — n. 155 p. 226.

Provvedere entro 20 giugno 1935.

1. Invio notizie circa vigilanza igienica del ghiaccio — n. 161 copertina fascicolo 16

Provvedere entro 30 giugno 1935.

1. Invio prospetti accertamenti 1934. — n. 152 pag. 221.

Provvedere entro 15 luglio 1935.

1. Invio contabilità relative spese rimpatrio indigenti, 4° trimestre 1934-35 — n. 171 pag. 240.

Provvedere in ogni tempo.

1. Denuncia malattie infettive, n. 158, cop. fascicolo 16.
2. Prospetto degli stanziamenti 1935, Entro 5 giorni dal ricevimento del Bilancio — n. 153 pag. 221.
3. Invio verbali visite locali pubblico spettacolo — n. 173, pag. 241.
4. Invio elenco operai ingaggiati Africa orientale — n. 183 copertina fascicolo 18.

(1) Con questo numero, credendo di fare cosa utile per gli uffici comunali, riassumiamo gli adempimenti richiesti dalla Prefettura ai Comuni con gli atti ufficiali contenuti nel presente fascicolo e nei due precedenti. Così continueremo per il tratto avvenire.

Si richiama in proposito l'avvertenza contenuta nella testata del Bollettino, cioè che la pubblicazione della parte 1^a rappresenta a tutti gli effetti comunicazione ufficiale degli atti, inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e di quelli degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

185. VIII Censimento generale della popolazione del Regno. Zone di territorio in contestazione.
186. Statistica delle latterie sociali e cooperative.
187. Rabbia canina. Profilassi.
188. Imposte di consumo — appalti.
189. Verifiche di cassa del 3° bimestre 1935.
190. Servizio pubblico da piazza e di noleggio da rimessa con autoveicoli.
191. Concorsi per il conferimento di borse di studio e di posti gratuiti in Concorsi per l'anno scolastico 1935-36.

Parte II.

I poteri di sindacato sui bilanci dei Comuni in regime fascista. *A. Bianco.* — (cont. e fine).

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 190 a n. 191 — Appalti, aste, ecc. — Concorsi. — Adempimenti richiesti dalla Prefettura con gli atti pubblicati dal 20 giugno ad oggi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

190. Servizio pubblico da piazza e di noleggio da rimessa con autoveicoli. (C. 27 giugno 1935 n. 30431 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'osservanza, si comunica alle SS. LL. la seguente circ. dell'On. Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Generale Ferrovie Tramvie ed Automobili, del 13 corr. relativa all'oggetto:

« Per una esatta ed uniforme applicazione delle disposizioni di cui al 2° capoverso dell'art. 105 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740, ritengo opportuno far presente che i Comuni i quali, per essere stati dichiarati di minore importanza, intendano esonerare gli autoveicoli in servizio pubblico da piazza dall'obbligo del tassometro o consentire che gli autoveicoli immatricolati per servizio pubblico di noleggio da rimessa eseguano anche servizio da piazza, è necessario che adottino apposita deliberazione, la quale, per essere esecutiva, deve ottenere, a termini dell'art. 113 delle norme stesse, la preventiva approvazione di questo Ministero.

Significo inoltre che le disposizioni del 2° capoverso del citato art. 105 non sono applicabili nei Comuni capiluogo di Provincia, i quali, per ovvie ragioni, non possono in nessun caso considerarsi Comuni di minore importanza.

Analogamente devesi rammentare che le dette norme non sono applicabili nei Comuni notoriamente considerati località turistica, di cura e soggiorno.

Prego le SS. LL. di richiamare sulle precitate disposizioni l'attenzione dei Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa e dei Podestà, invitando questi ultimi a provvedere, ove ne sia il caso, a rettificare con apposita deliberazione, da sottoporre all'approvazione di questo Ministero, le disposizioni che avessero, eventualmente, adottato in contrasto alle istruzioni della presente circolare ».

Rimango in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto - SOPRANC

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

185. VIII Censimento generale della popolazione del Regno. Zone di territorio in contestazione. (C. 6 luglio 1935 n. 32325 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica rileva che in occasione del censimento demografico del 21 aprile 1931 IX molti Comuni, anzichè sottoporre le controversie relative all'appartenenza di una data parte di territorio alle decisioni del Prefetto, in base all'art. 38 delle « Norme » approvate con R. D. 26 febbraio 1931 IX n. 166, si limitarono a tracciare sul piano topografico la zona in contestazione. Altri Comuni non segnalavano affatto le parti di territorio in contestazione e tracciarono sul piano topografico i confini comunali includendovi, all'insaputa del Comune confinante, zone di territorio a loro non spettanti.

Ciò dette luogo a numerosa corrispondenza fra l'Istituto, le RR. Prefetture, gli Uffici catastali ed i Comuni stessi, ed a lunghe e complesse indagini, che ritardarono i lavori di revisione del materiale censuario.

Allo scopo di ovviare a tale inconveniente il detto Istituto, con la circolare n. 52-4-C in data 10 giugno u. s. inviata direttamente ai Comuni, ha prescritto che i Comuni eseguano, con le modalità di cui al punto 2, lett. d) ed e) della citata circolare, un confronto fra i confini segnati sul proprio piano topografico e quelli tracciati sui piani topografici dei Comuni confinanti, e che sottopongano alla decisione del Prefetto le eventuali contestazioni di territorio.

Perchè tali norme abbiano tassativa e sicura applicazione, si

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

190. Servizio pubblico da piazza e di noleggio da rimessa con autoveicoli. (C. 27 giugno 1935 n. 30431 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'osservanza, si comunica alle SS. LL. la seguente circ. dell'On. Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Generale Ferrovie Tramvie ed Automobili, del 13 corr. relativa all'oggetto:

« Per una esatta ed uniforme applicazione delle disposizioni di cui al 2° capoverso dell'art. 105 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740, ritengo opportuno far presente che i Comuni i quali, per essere stati dichiarati di minore importanza, intendano esonerare gli autoveicoli in servizio pubblico da piazza dall'obbligo del tassametro o consentire che gli autoveicoli immatricolati per servizio pubblico di noleggio da rimessa eseguano anche servizio da piazza, è necessario che adottino apposita deliberazione, la quale, per essere esecutiva, deve ottenere, a termini dell'art. 113 delle norme stesse, la preventiva approvazione di questo Ministero.

Significo inoltre che le disposizioni del 2° capoverso del citato art. 105 non sono applicabili nei Comuni capiluogo di Provincia, i quali, per ovvie ragioni, non possono in nessun caso considerarsi Comuni di minore importanza.

Analogamente devesi rammentare che le dette norme non sono applicabili nei Comuni notoriamente considerati località turistica, di cura e soggiorno.

Prego le SS. LL. di richiamare sulle precitate disposizioni l'attenzione dei Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa e dei Podestà, invitando questi ultimi a provvedere, ove ne sia il caso, a rettificare con apposita deliberazione, da sottoporre all'approvazione di questo Ministero, le disposizioni che avessero, eventualmente, adottato in contrasto alle istruzioni della presente circolare ».

Rimango in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto - SOPRANC

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

185. VIII Censimento generale della popolazione del Regno. Zone di territorio in contestazione. (C. 6 luglio 1935 n. 32325 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica rileva che in occasione del censimento demografico del 21 aprile 1931 IX molti Comuni, anzichè sottoporre le controversie relative all'appartenenza di una data parte di territorio alle decisioni del Prefetto, in base all'art. 38 delle « Norme » approvate con R. D. 26 febbraio 1931 IX n. 166, si limitarono a tracciare sul piano topografico la zona in contestazione. Altri Comuni non segnalavano affatto le parti di territorio in contestazione e tracciarono sul piano topografico i confini comunali includendovi, all'insaputa del Comune confinante, zone di territorio a loro non spettanti.

Ciò dette luogo a numerosa corrispondenza fra l'Istituto, le RR. Prefetture, gli Uffici catastali ed i Comuni stessi, ed a lunghe e complesse indagini, che ritardarono i lavori di revisione del materiale censuario.

Allo scopo di ovviare a tale inconveniente il detto Istituto, con la circolare n. 52-4-C in data 10 giugno u. s. inviata direttamente ai Comuni, ha prescritto che i Comuni eseguano, con le modalità di cui al punto 2, lett. d) ed e) della citata circolare, un confronto fra i confini segnati sul proprio piano topografico e quelli tracciati sui piani topografici dei Comuni confinanti, e che sottopongano alla decisione del Prefetto le eventuali contestazioni di territorio.

Perchè tali norme abbiano tassativa e sicura applicazione, si

richiama su di essi l'attenzione delle SS. LL. affinchè siano prospettate tempestivamente a questa R. Prefettura le eventuali controversie relative a zone di territorio in contestazione, in modo che quest'Ufficio possa, in tempo utile, stabilire, con apposito decreto, quale dei Comuni interessati debba includere nel proprio piano topografico, ai soli effetti del censimento, la zona di territorio in contestazione.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta o di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

186. **Statistica delle latterie sociali e cooperative.** (C. 24 giugno 1935 n. 30061 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione mi ha trasmesso la seguente lettera:

« Questo Ente adempiendo alla mansioni affidategli dal Ministero delle Corporazioni ed in collegamento con l'Istituto Centrale di Statistica, sta svolgendo una statistica delle Latterie Sociali e Cooperative esistenti in Italia.

Per eseguire detta rilevazione statistica, questo Ente ha inviato ai Podestà dei Comuni di codesta Provincia, nei quali esistono Latterie Sociali e Cooperative, l'unita scheda, perchè si compiacciano di riempirla almeno nella parte 1.^a e di restituirla con i dati richiesti.

Si prega vivamente l'E. V. perchè voglia esaminare se non sia il caso di dare istruzioni ai Sigg. Podestà perchè si interessino di far raccogliere i dati statistici richiesti, con diligente cura ».

Prego la S. V. di corrispondere alla suindicata richiesta. Nel caso che nel Comune esistano latterie sociali e cooperative, prego trasmettere a quest'Ufficio copia della scheda suindicata, debitamente riempita.

Il Prefetto - SOPRANO

187. **Rabbia canina. Profilassi.** (C. 4 luglio 1935 n. 32960 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Le comunicazioni che con frequenza pervengono a quest'Ufficio circa casi di morsicature inferte a persone da cani, gli accertamenti dell'esistenza della malattia fatti in data recente da Istituti scientifici, in seguito ad esami praticati col materiale patologico che era stato prelevato da cani abbattuti nei comuni di questa Provincia, mettono in evidenza che è mancata o s'è addimostrata insufficiente l'azione di tenace energia che con la prefettura n. 43833 del 5 settembre 1934 (1) era stata richiesta a tutte le autorità locali per ottenere la scomparsa della grave infezione e per impedire il rinnovarsi d'inconvenienti e specialmente quelli che si riferiscono alle preoccupazioni che s'ingenerano nei comuni in occasioni di morsicature inferte a persone da cani o da gatti ed alle conseguenti gravi spese, spesso a carico dei bilanci comunali, per la cura delle persone morsicate.

Ciò premesso, con riferimento alle varie circolari emanate sull'oggetto, riportate nei Bollettini Amministrativi degli scorsi anni, rinnovo la preghiera d'intensificare, *con carattere di continuità*, i servizi di profilassi della rabbia canina, curando la rigorosa applicazione dei mezzi di difesa elencati in dette circolari e che qui appresso si riepilogano.

Spetta al Podestà di ciascun comune, entro i limiti della circoscrizione comunale, di:

1) richiamare con tutti i mezzi a disposizione e specialmente per mezzo dei Parroci, l'attenzione delle persone interessate sulle disposizioni dell'art. 48 del regolamento di polizia veterinaria che prescrivono l'obbligo ai detentori di denunciare all'ufficio comunale i cani da essi posseduti, e di munire i cani stessi (nelle vie ed in qualunque luogo aperto al pubblico) di solida museruola rispondente ai requisiti determinati dal regolamento locale d'igiene;

2) Affidare alle guardie municipali l'incarico d'accertare se

(1) v. B. A. anno 1934 pag. 330.

nel territorio comunale esistano cani che non siano stati denunciati all'ufficio comunale o che comunque siano sfuggiti all'applicazione della tassa cani, invigilando poi per l'esatto espletamento dello incarico;

3) Intensificare il servizio di accalappiamento dei cani sprovvisti di museruola e di collare e specialmente di quelli che si aggirano di notte nell'abitato in cerca di cibo tra i rifiuti, affidando il relativo incarico a persone idonee. Al riguardo si segnala la opportunità di provvedere a tale servizio, di accordo con i comuni limitrofi, a mezzo di un unico incaricato dell'accalappiamento dei cani, ricordando che i cani accalappiati debbono essere sottoposti al trattamento prescritto dal N. 3 del decreto prefettizio N.° 3465 del 27 gennaio 1927, modificato con decreto prefettizio N.° 49410 del 9 novembre 1932 (1).

4) Intensificare i servizi di vigilanza nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico e specialmente nei luoghi di pubblici ritrovi (caffè, cinematografi, spiagge durante la stagione balneare) dando rigorose disposizioni alle guardie municipali, affinché verso i proprietari trasgressori alle prescrizioni di polizia veterinaria in vigore circa l'obbligo di munire i cani di museruola siano sempre elevati e trasmessi alla competente autorità giudiziaria regolari verba'li di contravvenzione, indipendentemente dalla possibilità della cattura dei cani;

5) Richiamare con i mezzi indicati nell'art. 1 l'attenzione dei proprietari o detentori d'animali sulle disposizioni degli art. 1 e 3 del regolamento di polizia veterinaria, ricordando che è obbligatoria l'immediata denuncia di qualsiasi caso sospetto di rabbia all'ufficio comunale, cui spetta darne sollecita comunicazione alla Prefettura, indipendentemente dallo invio del bollettino sanitario quindicinale del bestiame e, nei casi di morsicature inferte a persone, del Mod. 15 (giallo);

6) In occasione di eventuali casi di morsicature inferte a

(1) Detti decreti prefettizi sono riportati rispettivamente a pag. 316 del B. A. 1928 ed a pag. 419 del B. A. 1932.

persone da cani sospetti rabidi, disporre subito indagini, chiedendo all'occorrenza la cooperazione dei Podestà dei Comuni limitrofi per ritracciare la provenienza e la pertinenza del cane morditore e curare, inoltre, che i cani e i gatti che abbiano morsicato persone, qualora sia possibile catturarli senza pericolo, siano tenuti in osservazione con le prescritte cautele, per la durata di 15 o 20 giorni;

7) Disporre frequenti indagini per accertare se nel territorio comunale esistano animali comunque sospetti d'essere stati morsi da cani o da altri animali rabidi o rimasti sconosciuti, ricordando che i cani o i gatti morsi debbono essere d'ordinario subito uccisi, salve le eccezioni di cui al N. 2 del sindacato D. F. 49410 del 9 novembre 1932. Le indagini di cui sopra si rendono indispensabili specialmente qualora si abbia conoscenza che il territorio comunale o quello dei comuni limitrofi sia stato percorso da cane o altro animale sospetto rabido. Per gli altri animali eventualmente morsi sono in vigore le disposizioni dell'art. 51 del regol. di polizia veterinaria;

8) Elevare la tassa sui cani nella misura massima consentita per ciascuna categoria;

9) Curare alla fine di ciascun trimestre l'invio in Prefettura del prospetto profilassi rabbia canina, con l'indicazione del numero dei cani abbattuti durante il periodo di tempo, cui il prospetto si riferisce. In detto prospetto dovranno inoltre essere riportate notizie dettagliate sul modo come ha funzionato il servizio di cattura dei cani;

10) Provvedere all'impianto d'un canile municipale pel mantenimento in osservazione dei cani che abbiano morsicato persone e di quelli accalappiati;

11) Provvedere, all'occorrenza a spese del comune (salvo il diritto di rivalsa), alla cura delle persone morsi qualora appartengano a famiglie povere.

Sono sicuro che con lo spirito di disciplina, che anima le autorità poste ai comuni, sarà provveduto nella Provincia alla

sistematica applicazione delle norme suindicate ed attendo un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

188. **Imposte di consumo — appalti.** (C. 9 luglio 1935 n. 31789 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Da segnalazioni pervenute e da elementi raccolti il Ministero dell'Interno ha dovuto constatare come, in questi ultimi tempi, si sia andata accentuando, da parte della amministrazioni comunali, una spiccata tendenza nel conferimento a *trattativa privata*, sia pure a ditte dinotora solidità, della gestione delle imposte di consumo.

Ora il Ministero predetto deve rilevare come il ricorso, in appalti del genere — al sistema della trattativa privata, ove non sussistano — come tassativamente è prescritto dalla legge — *circostanze eccezionali o ragioni particolari di necessità e convenienza*, può risolversi per le stesse amministrazioni in un danno, spesso di non lieve entità, per le condizioni onerose che le Ditte più forti sono indotte a formulare in confronto di altre di più modesta importanza ma di non minore serietà.

Ad evitare, pertanto, che anche in questo importante settore della vita amministrativa i comuni non abbiano ad avvantaggiarsi dei benefici — spesso sensibili — di un'onestà concorrenza, il Ministero ritiene opportuno che siano diramate precise istruzioni alle amministrazioni interessate affinché gli appalti in parola, vengano, a preferenza, conferiti a licitazione privata, fra le Ditte, beninteso, che offrono le dovute garanzie.

A siffatte direttive dovranno, in conseguenza, uniformarsi i provvedimenti praticati per quanto concerne la riconferma degli appaltatori in carica delle gestioni di cui si tratta.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

189. **Verifica di cassa del 3° bimestre 1935.** (C. 9 luglio 1935 n. 13478 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov).

Quasi tutti i Comuni sono in ritardo nell'invio del verbale di verifica di cassa del 3° bimestre del corr. anno.

A scanso di provvedimenti di ufficio, si invitano le SS.LL. a curare d'urgenza tale adempimento favorendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

(vedi cont. Atti Uff. R. Prefettura in 2^a pag. cop.)

Parte II.

I poteri di sindacato sui bilanci dei Comuni in regime fascista. *

(contin. vedi pag. 254)

c) *Bilanci con sovrimposte fondiari eccedenti il 2.º e fino al 3.º limite* (cent. 500 terr. e 125 fabbr.).

E' richiesta, insieme alla sovrimposta, l'applicazione contemporanea di *tutti i tributi, tasse e contributi* consentiti dal T. U. sulla finanza locale *con le aliquote massime*, nonchè di *addizionali* all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia *fino ai due decimi di esse*, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni, fino a cent. 50 pei redditi di categoria B) e fino a cent. 40 per quelli di categoria C. I.) per ogni cento lire d'imponibile. Il rapporto percentuale fra l'ammontare delle *addizionali* autorizzato e quello massimo consentito deve essere eguale al rapporto fra l'eccedenza della sovrimposta al secondo limite e la misura del terzo limite (art. 256 T. U. F. L.).

La Giunta Provinciale Amministrativa *deve ridurre le spese obbligatorie* nella misura strettamente necessaria e *deve rinviare quelle straordinarie* che non abbiano carattere di urgenza (costruzione o sistemazione strade, piazze, ponti, edifici ed opere pubbliche in genere, impianti di nuovi servizi, provviste straordinarie di mobili, lavori per ampliamenti e di decoro degli edifici di proprietà comunale e simili, la cui valutazione è lasciata al prudente criterio dell'organo tutorio. -- Vedi norme provv. per l'appl. del T. U. F. L.) (Art. 321 L. C.).

Delle *spese facoltative* può essere autorizzato il mantenimento dei soli contributi a favore di istituzioni locali di assistenza il cui funzionamento non potrebbe essere assicurato senza le contribuzioni medesime, e sempre che il relativo ammontare non superi in alcun caso il 5 per cento delle entrate effettive ordinarie salvo impegni validamente assunti. Nel calcolo di detta percentuale

* Dalla Rivista: « Il Rinnovamento Amministrativo » fascicolo di aprile 1935.

non si tien conto delle eccedenze di sovrimposta in confronto al secondo limite anche se vincolate, nè delle addizionali all'imposta sul valore locativo o di famiglia ed alla imposta sulle industrie (art. 314 L. C.).

In quest' *ultimo* caso, in cui la pressione fiscale per i contribuenti fondiari è spinta al massimo per obbligo di legge, ecco limitazioni ancor più ristrette sia nel campo delle spese obbligatorie che in quello delle spese facoltative.

L'Amministrazione Comunale deve imporsi un regime di assoluta economia e curare diligentemente il livellamento tributario; e d'altra parte l'organo di tutela è tenuto da canto suo ad invigilare con giusto rigore che l'indirizzo sano della legge non venga eventualmente fuorviato o frustrato con figurazioni contabili nè in alcun caso violato.

Qui, è bene ribadirlo, allorchè la sovrimposta in eccedenza al secondo limite non raggiunge la misura massima, non può prescindersi dall'applicazione proporzionale delle addizionali all'imposta sul valore locativo o di famiglia e da quella sulle industrie in modo da raggiungere le aliquote massime delle addizionali stesse solo quando la sovrimposta tocchi il terzo limite. In pratica però questa norma, malgrado la dizione tassativa della legge, non viene sempre osservata con scrupolosità; sicchè vediamo talvolta applicate al massimo le addizionali suindicate anche quando la sovrimposta eccede di poco il secondo limite, o viceversa troviamo applicate le addizionali stesse in misura inferiore al massimo di legge pure se la sovrimposta ha raggiunto il terzo limite. Ora tutto ciò, pur anco se consigliato da *particolari situazioni di bilancio non richiedenti un maggior contingente di introiti*, non può ritenersi comunque giustificato. Il gettito della sovrimposta fondiaria fra il secondo ed il terzo limite e quello delle addizionali ai tributi citati debbono in proporzione concorrere a coprire il fabbisogno del bilancio, e quando questo risulti inferiore al gettito stesso occorrerà ridurre in proporzione e la sovrimposta fondiaria e le addizionali ai tributi, salvo che l'aggravio fondiario in eccedenza non sia imposto dalla necessità di garantire, in mancanza di altri cespiti delegabili, annualità di mutui in ammortamento.

E' ben certo che la *situazione delle tassazioni in eccedenza* alle normali imposizioni ammesse dalla legge, poichè rispecchia uno stato di aggravio fiscale, che incide sensibilmente sulla economia singola del contribuente, va vigilata con attenzione dall'organo di tutela per un intervento tempestivo ed efficace in confronto dei Comuni in difetto, per evitare squilibri. Anche le piccole ed apparentemente trascurabili differenze di aliquote per supercontribuzioni del genere vanno curate con diligenza per l'attuazione sempre più perfetta di quei *principi di sana giustizia tributaria* ormai sperimentati con successo e che costituiscono una superba realizzazione del Fascismo in questo settore delicato della vita nazionale.

I criteri di valutazione del fabbisogno minimo delle *spese obbligatorie* devono essere rigidi: non che si pretenda con questo che i servizi pubblici abbiano in alcun modo a soffrirne consvantaggio anche della popolazione amministrata, ma deve essere tolto ogni margine di elasticità superflua agli stanziamenti per poter conseguire così le maggiori economie di bilancio ed indirizzare l'Ente verso una gestione rigorosamente parsimoniosa.

Circa le *spese obbligatorie straordinarie* di cui è prescritto il rinvio, è evidente che, nel caso in cui contribuiscono al pareggio del bilancio introiti di indole straordinaria, possa farsi luogo allo stanziamento delle spese stesse ed entro i limiti degli introiti, non incidendo ciò sulla situazione del pareggio economico cui è rapportata la pressione fiscale.

Quanto poi alle *spese facoltative*, il cui calcolo della percentuale autorizzabile vien fatto sull'ammontare dei tributi con le aliquote al massimo e sulle sovrimposte fino al secondo limite, la valutazione di merito circa l'indispensabilità dei contributi deliberati a favore di istituzioni locali di assistenza ai fini della loro iscrizione in bilancio, va fatta, data la finalità di bene della spesa, con criteri di larghezza sia nei casi di nuovi oneri del genere, sia pei contributi in precedenza autorizzati, pei quali anzi potrà da sola questa considerazione essere elemento bastevole a confermare lo stanziamento.

La Commissione Centrale per la finanza locale infine, in sede di approvazione dei bilanci in deficit economico, sul parere obbligatorio della G. P. A., oltre ad esercitare, in forza dell'art. 332 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, i poteri dalla Legge comunale attribuiti in materia alla Giunta stessa, adotta provvedimenti di specialissima tutela atti ad assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori.

Per effetto di tali provvedimenti può, cioè, in particolare:

a) promuovere la costituzione coattiva di consorzi e la aggregazione dei Comuni ad altri contermini all'infuori dei casi previsti dalla legge comunale e provinciale;

b) rivedere le tariffe delle imposte e i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale, e promuoverne le modificazioni necessarie;

c) autorizzare, in casi eccezionali, l'applicazione di nuove imposte di consumo su voci comprese nella tariffa annessa al R. D. 24 settembre 1923 n. 2030 sul riordinamento dei soppressi dazi interni ed autorizzare altresì ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, nonchè ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio.

Vanno ridotte le spese obbligatorie nella misura strettamente necessaria e rinviate quelle straordinarie non urgenti.

Non sono consentite spese facoltative (art. 355 L. C.) salvo impegni validamente assunti e fino al termine di essi (articolo 417 L. C.).

A detti Comuni è fatto divieto di contrarre nuovi mutui ad eccezione di quelli per riscatto di passività onerose, per prosecuzione di opere pubbliche improrogabili, iniziate prima della emanazione del T. U. 14 settembre 1931 n. 1175 e per la costruzione e sistemazione di acquedotti, fognature e cimiteri.

Per l'estinzione dei disavanzi delle gestioni attinenti agli

anni 1931 e precedenti la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere, su proposta della Commissione Centrale per la Finanza Locale, mutui da ammortizzare entro 35 anni a carico dei fondi provenienti dai buoni postali fruttiferi (art. 333 I. C.).

Nei riguardi dell'esercizio dei poteri di sindacato di cui è investita la Commissione Centrale per la finanza locale, occorre tener presente che il nuovo istituto fascista di eccezionale tutela economica dei Comuni in deficit, per le finalità cui tende, di normalizzazione, cioè, delle gestioni degli enti periferici, è tenuto a spiegare un'azione di controllo estremamente rigorosa, sia per accertare che l'Ente trae dai cespiti patrimoniali e tributari il massimo delle risorse ricavabili coi normali mezzi di legge, sia per determinare il fabbisogno minimo delle spese in genere in rapporto alle necessità insopprimibili dei servizi. E prima ancora di ricorrere ai superaggravi fiscali, di cui è cenno all'ultimo capoverso dell'art. 332 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, e che debbono costituire la *risorsa di eccezione*, deve far opera di cesello sui singoli stanziamenti attivi e passivi del bilancio per renderli adeguati, gli uni alle possibilità di rendimento in rapporto alle tariffe massime ed alle norme regolamentari in vigore promuovendone le modifiche necessarie, e contenere gli altri nei limiti più ristretti con la eliminazione assoluta di ogni spesa facoltativa non derivante da impegno valido e inscindibile e con la riduzione più stringata dei fabbisogni obbligatori, imponendo, ove possa trarsene vantaggio, la revisione dei regolamenti organici del personale e di quelli inerenti ai servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia. E quando malgrado ciò il pareggio non vien raggiunto, solo allora può attingersi alle super-contribuzioni autorizzabili, previa ponderata valutazione di ogni singola situazione locale in rapporto alla capacità contributiva della popolazione ed alla natura dei tributi suscettibili di maggior rendimento con la minore ripercussione possibile sul contribuente.

La legge non ha posto limiti circa la misura di dette super-contribuzioni autorizzabili. E' a piena discrezione del supremo Consesso la determinazione della misura stessa, la quale peraltro va rigorosamente contenuta entro il bastevole per il conseguì-

mento del pareggio del bilancio. Il bastevole, naturalmente, si riferisce allo stretto indispensabile per coprire il deficit economico e non può servire per il finanziamento di spese pur anco obbligatorie ed urgenti ma che siano di indole straordinaria. Queste, occorrendo, dovranno fronteggiarsi con proventi di natura straordinaria, mai con super-contribuzioni fiscali. Il bastevole va pure interpretato nel senso che non debba comunque sfiorarsi l'eccesso di tassazione anche se richiesto dalle necessità del bilancio. Tali necessità vanno in ogni caso compresse riducendo i servizi e falcidiando inesorabilmente le spese. Si è visto persino il caso, sebbene rarissimo, di qualche Comune a pressione fiscale satura e a condizioni finanziarie estremamente gravi, che è stato provvidamente sussidiato dallo Stato. Ma le super-contribuzioni, piace rilevarlo, sono state contenute nei limiti più ristretti e vanno gradualmente diminuendo, fino alla eliminazione completa per molti Enti, mercè l'oculata e severa quanto giusta opera di revisione della Commissione Centrale per la finanza locale, i cui risultati fin qui conseguiti per il riassetto finanziario degli Enti periferici, costituiscono una superba vittoria per l'Istituto Fascista.

* * *

Volendo concludere, per i bilanci dei Comuni, si ha dunque che, mano mano la pressione fiscale aumenta, la stretta di vite comprime il fabbisogno delle spese; che l'onere tributario viene equamente ripartito fra le varie categorie di contribuenti in proporzione all'aggravio imposto dalle necessità inderogabili dei servizi obbligatori; e che la graduale riduzione delle spese a sollievo della pressione fiscale, mentre opera direttamente sulle spese facoltative fino a sopprimerle, tende a rinviare, con criterio di sana parsimonia, le obbligatorie straordinarie non urgenti ed a mantenere nei limiti stretti dell'indispensabile il fabbisogno obbligatorio per i servizi d'istituto, sì da ottenere una gestione parsimoniosa secondo il caso richiede nell'interesse della economia locale e per riverbero di quella generale della Nazione.

Adeguamento, quindi, perfetto delle spese alle entrate ed equilibrio economico fascista sulle gestioni finanziarie e patrimoniali dei Comuni raggiunto con mezzi adatti e sapienti a pro' delle popolazioni amministrate. Le quali ormai trovano sempre e ovunque, in questo come in altri campi dell'attività statale, garanzia, protezione e giustizia nelle nuove leggi forgiate dal Fascismo nel clima sano del Littorio, che il genio del Duce ha donato all'Italia nostra per ricondurla sulle vie romane della grandezza e della gloria.

RAG. A. BIANCO

1° ragioniere di Prefettura

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

191. **Concorsi per il conferimento di borse di studio e di posti gratuiti in Convitti per l'anno scolastico 1935-36.** (C. 22 giugno 1935 n. 30034 al Sig. Preside Amm. Prov. Salerno e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Perverranno a parte avvisi con i quali l'Istituto Nazionale Fascista Assistenza Dipendenti E. L. mette a concorso borse di studio e posti gratuiti e semigratuiti di ricovero in Convitti, con preghiera di darne comunicazione agli Enti Locali di codesto Comune, onde porre in grado gli interessati ad avanzare tempestivamente le domande documentate.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste, ecc.

Comune di Roccagloriosa — *Appalto Imposte di consumo.* Si rende noto che il 25 luglio 1935 si procederà all'appalto della riscossione delle imposte di consumo con l'esperimento a candela vergine e sulla base d'asta di lire 5000.

Documenti di rito — Cauzione provvisoria lire 300.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Roccagloriosa, 29 giugno 1935 XIII.

Il Segretario — INGLESE

Il Podestà — Cav. BALBI

Comune di Torraca — *Appalto riscossione imposte di consumo* — Si rende noto che il giorno 25 del corr. mese, alle ore 9, nella Casa Comunale avrà luogo l'esperimento di asta, col sistema delle candele vergini, per l'appalto della riscossione delle imposte di consumo. Base d'asta L. 8500,00. Cauzione Provvisoria L. 850,00. Deposito per le spese, a liquidarsi, L. 1100,00.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Torraca li 6 luglio 1935 XIII.

Il Segretario Comunale FOCARILE

Il Podestà AVENIA

Concorsi

Comune di Bracigliano — *Fontaniere municipale.* — Concorso per titoli ed esame pratico di meccanica. Stipendio annuo lire 2000 al lordo ritenute di legge, aumentabile dei decimi quadriennali stabiliti dal regolamento organico. Età non inferiore 21 nè superiore 30, salvo eccezioni di legge. Titolo di studio: licenza proscioglimento elementare. Prova capacità meccanica con esibizione certificato rilasciato pubblica amministrazione o ditta iscritta presso Consiglio Prov. Economia. Domanda da presentarsi entro 31 agosto prossimo, insieme documenti di rito e tassa di esame lire 25,10. Per maggiori chiarimenti rivolgersi Ufficio Segreteria Comunale.

Segretario Com.le - d'APRILE

Commissario Pref. - CALVANICO

LEGGERE ATTENTAMENTE

Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate dal 20 giugno ad oggi (1).

(fascicoli 17, 18 e 19 del Bollettino Amministrativo)

Segnare subito ricevuta delle circolari.

1. Esecuzione opere pubbliche enti locali — n. 164 pag. 234.
2. Incendi — n. 167 pag. 236.
3. Accertamento sanitario del bestiame — n. 169 pag. 238.
4. Impiego farine miscelate per la pastificazione — n. 180. cop. fascicolo 18.
5. Alberghi, rettifica di insegna — n. 184 fasc. 18.
6. Imposte di consumo. Appalti, n. 188 pag. 266.
7. Servizio pubblico da piazza e da rimessa con autoveicoli, n. 190 cop. fascicolo 19.
8. Verifica di cassa 3° bimestre 1935 — n. 189 pag. 266.

Provvedere subito.

1. Invio specchietto circa funzionamento caseifici — n. 168, pag. 237.
2. Invio contabilità relativa spese rimpatrio indigenti, 3° trimestre 1934-35 — n. 171 pag. 240.
3. Invio rapporto circa ordinamento fogli di famiglia del registro di popolazione e schedario delle case — n. 174 pag. 242.
4. Versamento ricavato vendita francobollo chiudilettera — n. 179 pag. 253.
5. Statistica delle latterie sociali e cooperative — n. 186 pag. 262.

Provvedere entro 15 luglio 1935.

1. Invio contabilità relativa spese rimpatrio indigenti, 4° trimestre 1934-35 — n. 171 pag. 240.

Provvedere in ogni tempo.

3. Invio verbali visite locali pubblico spettacolo — n. 173, pag. 241.
4. Invio elenco operai ingaggiati Africa orientale — n. 183 copertina fascicolo 18.

(1) Come abbiamo praticato nel fascicolo precedente, continuiamo in questo a riassumere gli adempimenti richiesti dalla Prefettura ai Comuni con gli atti ufficiali contenuti nel presente fascicolo e nei due precedenti.

Si richiama in proposito l'avvertenza contenuta nella testata del Bollettino, cioè che la pubblicazione della parte 1^a rappresenta a tutti gli effetti comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e di quelli degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutt' gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si farà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

192. Modificazioni all'art. 177 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. D. 3 settembre 1932 (legge 6 giugno 1935 num. 1096).
193. Aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934 n. 114 sui soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi. (R. D. L. 13 maggio 1935).
194. Disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, motorizzate e motofurgoncini. (R. D. L. 11 aprile 1935 n. 695).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

195. Riscossione mandati sui mutui concessi dalla Cassa DD. e PP.
196. Rinnovazione Commissioni mandamentali per le imposte dirette.
197. Disciplina igienica del latte destinato al consumo diretto.
198. Caseifici.
199. Licenze per porto di fucile per uso di caccia.
200. Operai rimpatriati dall'Africa Orientale.
201. Brucellosi.

segue

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

- 202. Corso di medicina e chirurgia.
- 203. Polizza della natalità.
- 204. Italiani e stranieri alla mostra della Rivoluzione Fascista di F. Gargano.
- 205. Vigilanza sanitaria.
- 206. Accertamento della produzione granaria.
- 207. Arruolamento nel Corpo degli Agenti di P. S.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 205 a n. 207 — Movimento popolazione nei mesi di maggio e giugno 1935 nella Provincia — Pubblicazioni — Adempimenti richiesti dalla Prefettura con gli atti pubblicati dal 30 giugno ad oggi.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

205. **Vigilanza sanitaria.** (C. 5 luglio 1935 n. 31683 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Ravviso la necessità di intensificare la vigilanza sanitaria e di adottare tutti gli indispensabili provvedimenti atti ad impedire qualsiasi manifestazione stagionale di malattie, che potrebbero assumere proporzioni allarmanti senza le tempestive misure di prevenzione.

Richiamo la speciale attenzione dei comuni dichiarati sedi di cura, di soggiorno e di turismo, nonché quelli che hanno località destinate a colonie climatiche estive. In essi specialmente dovranno essere scrupolosamente curati l'approvvigionamento dell'acqua potabile, la raccolta e lo smaltimento delle immondizie.

Particolare vigilanza deve essere esercitata negli esercizi di generi alimentari, i quali devono presentare assoluta garanzia dal punto di vista igienico. All'uopo richiamo le disposizioni già impartite nelle circ. 12 marzo e 10 maggio u. s. per la lotta contro le mosche. (1)

Confido nel personale attivo interessamento delle SS. LL. e dei signori ufficiali sanitari.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corrente pagg. 98 e 215.

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

192. **Modificazioni all'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.** (Legge 6 giugno 1935 n. 1096 pubb. Gazz. Uff. n. 154, del 4 luglio 1935).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico — L'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per considerazioni della categoria originaria o del loro originario obbligo di ferma, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialità di servizio, o per distretto militare.

« Tali richiami devono aver luogo per decreto Reale, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.

« Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli sottufficiali o militari di truppa.

« Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministro per la guerra, previo assenso della finanza, senza che occorra decreto Reale ».

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Oriniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

193. Aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. (R. D. L. 13 maggio 1935, pubbl. Gazz. Uff. n. 154, del 4 luglio 1935).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, riguardante i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire, in alcuni determinati casi, l'anticipazione della corresponsione dei soccorsi e la posticipazione della loro cessazione, nonchè di estendere il beneficio dei soccorsi stessi anche ai congiunti dei militari arruolatisi volontari in reparti destinati in Africa Orientale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per gli affari esteri e per l'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La lettera a) dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, è sostituita dalla seguente:

a) la moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti.

« Quando il titolo al soccorso sorga in seguito a matrimonio contratto posteriormente alla chiamata alle armi del militare e non vi sia prole prenatala, il soccorso decorre dal giorno delle pubblicazioni, non mai però prima della chiamata alle armi.

« Nel caso di prole prenatala già riconosciuta o che venga legittimata all'atto del matrimonio, il soccorso decorre dal giorno della presentazione del militare alle armi o all'autorità comunale; però la prole nata dopo la presentazione del militare e prima delle pubblicazioni dà titolo al soccorso solo dal giorno della nascita ».

Al medesimo art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di morte o di inabilità del militare il soccorso giornaliero può essere protratto anche oltre il giorno in cui dovrebbe avere termine la sua corresponsione e ciò nei casi e con le norme che saranno stabilite dal regolamento ».

Art. 2. — Il primo comma dell'art. 19 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« Il pagamento dei soccorsi, di cui alla presente legge, tranne quello di cui agli articoli 18 e 22 (secondo comma) è effettuato dagli uffici postali ai congiunti dei militari ovvero, in casi speciali, da stabilirsi dal regolamento, a persona designata dal podestà ».

Art. 3. — Salvo il disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, hanno titolo al sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, di cui all'art. 1 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, limitatamente al periodo in cui può essere corrisposto il soccorso stesso, anche i congiunti bisognosi dei militari di truppa e dei sottufficiali (sino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondenti) di qualsiasi classe, arruolatisi volontari, ad eccezione di quelli per anticipazione degli obblighi di leva, in reparti di una qualunque delle forze armate dello Stato destinati nelle colonie dell'Africa Orientale.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 5 febbraio 1935, sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI

194. **Disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini.** (R. D. L. n. 695 dell'11 aprile 1935, pubbl. Gazz. Uff. n. 125, del 28 maggio 1935).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che approva le norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, nell'interesse della pubblica quiete, d'impedire i rumori eccessivi e molesti dovuti alla inefficienza dell'apparecchio silenziatore di cui debbono essere muniti i motocicli, le motocarrozzette ed i motofurgoncini;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici, per le finanze, per le corporazioni e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Circoli ferroviari d'ispezione nel rilasciare l'autorizzazione alla circolazione di cui all'art. 69 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, devono accertare anche la perfetta efficienza dell'apparecchio silenziatore, di cui i motocicli, le motocarrozzette ed i motofurgoncini sono provvisti, rifiutando, in caso contrario, la detta autorizzazione.

Art. 2. — Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto i motocicli, le motocarrozzette ed i motofurgoncini in circolazione all'entrata in vigore del decreto stesso devono essere presentati al Circolo ferroviario d'ispezione per l'accertamento dell'efficienza dell'apparecchio silenziatore.

Il contravventore o chi circola non ostante l'esito negativo dell'accertamento è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini di proprietà delle Amministrazioni militari e civili dello Stato e dei Corpi armati dello Stato.

Art. 3. — Per ottenere l'accertamento di cui all'art. 2 del presente decreto gli interessati devono presentare al competente Circolo ferroviario d'ispezione regolare domanda su carta bollata ed applicarvi una marca da bollo da L. 6 da annullarsi, a cura dell'ingegnere del Circolo ferroviario d'ispezione incaricato dell'accertamento, col bollo d'ufficio a data od a perforatore.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — RAZZA —
DE REVEL — SOLMI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

195. **Riscossione mandati sui mutui concessi dalla Cassa DD. e PP.** (C. 26 giugno 1935 n. 31686 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto, per provvedere alla riscossione dei mandati emessi dalla Cassa DD. e PP. sui mutui concessi ai Comuni, è richiesto l'intervento presso la R. Tesoreria Prov. di un funzionario di questa Prefettura.

Allo scopo di disciplinare la riscossione di tali mandati, avverto che per siffatte operazioni le SS. LL. dovranno stabilire il lunedì di ogni settimana, nel quale giorno soltanto il funzio-

nario di questa Prefettura sarà a disposizione per effettuare gli incassi di cui sopra.

Raccomando di attenersi strettamente alla suddetta disposizione.

Il Prefetto — SOPRANO

196. **Rinnovazione Commissioni Mandamentali per le imposte dirette.** (C. 18 luglio 1935 n. 31554 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con il 31 del corrente mese viene a scadere un altro biennio di funzionamento delle Commissioni mandamentali delle Imposte dirette e deve procedersi al loro rinnovamento parziale, ai sensi degli art. 7 e seguenti del vigente regolamento 11 luglio 1907 n. 560.

Pertanto le SS. LL. dovranno subito procedere, mediante apposita deliberazione, da inviarsi a questo Ufficio, entro il termine improrogabile del giorno 31 corrente mese, alla nomina dei rappresentanti di codesto Comune per la elezione dei membri della Commissione mandamentale.

Richiamo a tale uopo la disposizione del quarto capoverso dell'art. 42 della legge 24 agosto 1877 n. 4021, in base alla quale i detti rappresentanti comunali devono essere nominati in ragione di uno per ogni mille abitanti o frazione di mille, ma in numero non maggiore di nove.

Raccomando la massima sollecitudine nello adempimento ed attendo intanto ricevuta della presente.

Il Prefetto - SOPRANO

197. **Disciplina igienica del latte destinato al consumo diretto.** (C. 12 luglio 1935 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la tutela della pubblica salute, prego la S. V. d'intensificare i servizi di vigilanza e di controllo sul latte destinato al consumo diretto.

Trattandosi di alimento di pregevole importanza nell'alimentazione, specialmente dei bambini, e che, d'altra parte, è soggetto

a facili inquinamenti ed adulterazioni, non può sfuggire la necessità di svolgere l'azione di controllo con continuità d'indirizzo e con mezzi coordinati tra loro, in modo che sia sempre assicurata la sorveglianza nelle varie tappe giornaliere che tale alimento percorre dall'origine al consumo di esso.

A tal fine, con riferimento alla varie circ. emanate sull'oggetto e riportate nel B. A. degli scorsi anni, prego la S. V. di curare la rigorosa applicazione delle norme contenute nel regolamento approvato con R. D. 9 maggio 1929 n. 994, con speciale riguardo a quelle che si riferiscono:

1.° Al divieto di adibire alla produzione del latte destinato al consumo diretto gli animali da latte che non abbiano subito, con esito favorevole la visita del Veterinario (art. 6 e 39 del regolamento).

2.° All'accertamento, da parte dell'Ufficiale sanitario, delle condizioni di salute del personale addetto agli animali lattieri, alle vaccherie, alle latterie ed alle centrali (art. 11 e 27 del regolamento) con particolare attenzione alla vaccinazione antitifca.

3.° All'obbligo dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario provinciale di trasmettere rispettivamente al medico provinciale e al veterinario provinciale la relazione semestrale circa i risultati delle visite e delle ispezioni (art. 10, 12, 40 e 41 del reg.), ricordando che, ogni eventuale deficienza nello esercizio di sorveglianza sulle condizioni di salute rispettivamente del personale adetto alle vaccherie e degli animali da latte, potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti e conseguenti responsabilità.

4.° Al divieto di usare per la mungitura, per la raccolta, per il trasporto e per il commercio o vendita del latte, recipienti che non siano stati riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria locale (art. 19 e 42 del regolamento).

5.° Ai requisiti cui debbono corrispondere i veicoli destinati al trasporto del latte dal luogo della produzione a quello di vendita (art. 21 del reg.).

6.° Ai requisiti cui debbono corrispondere i locali destinati a rivendita di latte (art. 22 del reg.).

7.° All'obbligo ai rivenditori di latte del tipo comune di usare per la vendita recipienti muniti di adatto rubinetto (art. 24 del regolamento).

8.° Alla necessità di intensificare i controlli sul latte destinato alla vendita (art. 23 del reg.).

9.° All'obbligo da parte delle centrali di respingere il latte che non risulti prodotto nelle condizioni stabilite dal reg. (art. 27) e di uniformarsi a tutte le prescrizioni dell'Ufficiale sanitario.

10.° All'obbligo, da parte dei dirigenti o proprietari responsabili, di organizzare la lotta contro le mosche in tutti i locali in cui si produce o si fa commercio del latte, ai sensi della legge 29 marzo 1928, n. 858 (art. 48 del reg.).

11.° Ai requisiti cui deve corrispondere il latte da potersi consumare crudo (art. 31 e seguenti del regolamento).

Essendo largamente diffuso nella Provincia l'uso del latte comune di vacca e quello di capra, si rileva inoltre l'opportunità di richiamare l'attenzione dei consumatori sulla necessità, per avere sicura garanzia, di non utilizzarlo se non previa bollitura.

Tale operazione, che si ritiene indispensabile e specialmente nei comuni dove siano in atto casi di malattia comunque sospette tifoidi o melitococciche, potrebbe opportunamente essere praticata col sistema a bagno maria, potendosi così realizzare oltre la sterilizzazione del latte quella del recipiente che lo contiene.

Son sicuro dell'efficace cooperazione delle autorità sanitarie comunali ed attendo intanto un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

198. **Caseifici.** (C. 16 luglio 1935 n. 25936 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego intensificare la sorveglianza sanitaria su tutti i caseifici esistenti costà, dando rigorose disposizioni al personale di vigilanza affinchè per ogni trasgressione al D. P. 25 novembre 1933 n. 49495 ed alle leggi sanitarie sia sempre elevato regolare verbale di contravvenzione; all'occorrenza, sia promossa la chiusura del caseificio.

Il Prefetto — SOPRANO

199. **Licenze per porto di fucile per uso di caccia.** (C. 7 luglio 1935 num. 65026 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico, per l'osservanza, la seguente circ. 23 giugno scorso N. 10.19413110100-A. dell'On. Ministero dell'Interno:

« Quanto prima verrà pubblicata la legge con la quale la tassa di concessione governativa sulla licenza annuale per il porto di fucile ad uso di caccia viene ridotta a L. 70 per gli iscritti alle sezioni delle associazioni provinciali dei cacciatori ed a L. 50 per gli iscritti allè organizzazioni giovanili del regime.

Dato che la caccia si aprirà ai primi del prossimo agosto, nel mese di luglio si affolleranno le richieste per il rinnovo ed il rilascio dei porto d'armi, specialmente questo anno, perchè gli interessati attenderanno la pubblicazione del cennato provvedimento per poter unire il vaglia corrispondente alla tassa.

Ad ovviare a tale inconveniente, e per mettere gli uffici in condizione di poter tempestivamente adempiere a tutte le pratiche preliminari, è stato richiesto, transitoriamente sin che non verrà pubblicata la legge sopra indicata, che gli uffici accettino le domande per la concessione od il rinnovo del porto di fucile ad uso di caccia anche se non corredate dal relativo vaglia postale salvo beninteso a rilasciare il permesso solo dopo avvenuto tale pagamento.

Nulla osta da parte di questo Ministero ed anche quello delle Finanze ha dichiarato di non avere eccezioni da fare allo accoglimento della richiesta ».

Il Prefetto — SOPRANO

200. **Operai rimpatriati dall'Africa Orientale.** (C. 30 giugno 1935 n. 32107 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Vengono rimpatriati dall'Africa Orientale operai ritenuti affetti da malattie infettive, e particolarmente da malaria, dissenteria, amebiasi ecc.

Occorre che le SS. LL. provvedano con la maggiore diligenza che detti malati siano seguiti per la necessaria assistenza e cura, e che informino questa Prefettura se la diagnosi risulta controllata. All'uopo le SS. LL. potranno inviare il materiale al Laboratorio Prov. d'Igiene per le indagini di laboratorio.

Occorre inoltre che le SS. LL. di accordo con i Segretari Politici, procurino che le provvidenze assistenziali siano assicurate in modo sufficiente.

Resto in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

201. **Brucellosi.** (C. 12 luglio 1935 n. 30627 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alle circ. Prefettizie n. 29700 del 15 giugno 1934 (1) e n. 5791 del 7 febbraio 1935 (2) ed in conformità di analoghe *disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno*, prego la S. V., quando si abbia motivo di ritenere esistente l'infezione in oggetto nel bestiame del territorio comunale, di provvedere:

a) ai necessari accertamenti diagnostici, ricorrendo alle reazioni allergiche o alle indagini sierologiche;

b) all'isolamento degli animali riconosciuti infetti ed alle necessarie disinfezioni nelle stalle infette;

c) a vietare la vendita per consumo diretto del latte, non previamente bollito, proveniente dagli animali infetti;

d) a vietare l'impiego di tale latte per la produzione di latticini da consumare freschi. Esso dovrà invece usarsi per la fabbricazione di formaggi nei quali, per il modo di preparazione o per la stagionatura, si possa avere la certezza che i germi delle brucellosi sono stati distrutti.

Per l'accertamento dello stato sanitario del bestiame prego richiamare l'attenzione dei proprietari sulle disposizioni dell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533

(1) v. B. A. anno 1934 pag. 232.

(2) » » corrente » 48.

e sulle ordinanze ministeriali del 30 novembre 1918 e 24 gennaio 1923 riguardanti l'elenco delle malattie infettive del bestiame per le quali è obbligatoria la denuncia, ricordando che tra dette malattie è compreso l'aborto epizootico e che per tale infezione debbonsi adottare le disposizioni prescritte dagli art. 6, 7 e 10 del suindicato regolamento di polizia veterinaria.

Con l'occasione prego intensificare la sorveglianza sanitaria sui caseifici e nella provenienza del latte che si lavora, curando la rigorosa applicazione delle disposizioni contenute nel decreto prefettizio del 3 novembre 1933 n.° 49495 e nella circ. prefettizia del 30 maggio c. a. n.° 25936-4 e specialmente quelle che si riferiscono all'ordinanza di chiusura dei caseifici non rispondenti alle norme prescritte ed all'allevamento del verbale di contravvenzione verso i proprietari trasgressori alle prescrizioni sanitarie, con speciale riguardo a quelle riguardanti l'organizzazione della lotta contro le mosche, ai sensi della legge 29 marzo 1928 n.° 858 (3).

Il Prefetto — SOPRANO

202. **Corso di medicina e chirurgia.** (C. 13 luglio 1935 n. 32938 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Sindacato Medico di questa Provincia ha stabilito di tenere questo anno negli Ospedali Riuniti di questo Capoluogo un corso accelerato di chirurgia, di medicina e di specialità, diviso in due turni, allo scopo di permettere la frequenza a tutti i medici della Provincia.

Il 1.° turno decorre dal 5 al 15 settembre e il 2.° dal 25 settembre al 5 ottobre.

Il Segretario del Sindacato assicura che S. E. Jannelli ha concessa la riduzione ferroviaria del 50 %.

Prego accordare ai medici condotti, che volontariamente intendano seguire il corso, una licenza a condizione che sia pos-

(3) v. B. A. anno 1928 pag. 217.

sibile la sostituzione senza danneggiare il servizio di assistenza sanitaria.

Il Prefetto — SOPRANO

203. **Polizza della natività.** (C. 15 luglio 1935 n. 32357 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Consta al Ministero dell'Interno che il Consorzio Italiano Assicurazioni ha richiamato l'attenzione su una nuova forma di assicurazione « La polizza della Natività » che si afferma atta a favorire le direttive del Governo in materia di incremento demografico, chiedendone l'appoggio per lo sviluppo che intende dare a tale forma di assicurazione.

Detto Ministero ritiene opportuno che quest'Ufficio si astenga dallo svolgere azione in appoggio al Consorzio predetto per collocare la speciale polizza su accennata, lasciando liberi gli enti locali, ai quali risulta che il Consorzio stesso ha diramato apposita circolare illustrativa, di fare all'iniziativa medesima quell'accoglienza di cui la riterranno meritevole.

Il Prefetto - SOPRANO

204. « **Italiani e stranieri alla Mostra della Rivoluzione Fascista di Francesco Gargano.** (C. 12 luglio 1935 n. 2432 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' uscito per i tipi della Casa Editrice Imprese Editoriali di Roma il volume « Italiani e stranieri alla mostra della Rivoluzione Fascista » di Francesco Gargano, che contiene una complessa documentazione grafica e fotografica della ammirazione per la Mostra di visitatori di ogni categoria e di ogni Paese.

Tenuto conto del notevole valore dal punto di vista storico e politico dell'opera, ai fini anche di una utile propaganda, si pregano le SS. LL. di volere agevolarne, per quanto possibile, la diffusione e la conoscenza.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

206. **Accertamento della produzione granaria.** (C. 18 luglio 1935 n. 32905 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Si pregano le SS. LL. di volere, in ogni modo, agevolare la Cattedra Ambulante di Agricoltura di questa Provincia nello svolgimento di tutte le indagini necessarie al più scrupoloso accertamento della produzione granaria del corrente anno.

Il Prefetto — SOPRANO

207. **Arruolamento nel Corpo Agenti di P. S.** (C. 16 luglio 1935 n. 05380 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

In relazione alla circ. N. 044179 del 7 giugno (1), prego dare al bando di arruolamento nel Corpo degli Agenti di P. S. la massima diffusione e, attenendosi alla precitata circ., inviare con tutta sollecitudine le istanze inoltrate alla locale Questura, per l'ulteriore istruttoria.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corrente, pag. 226.

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione mesi di maggio-giugno 1935.

Mese di maggio 1935

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	138	1541	1679
Morti	45	623	668
Aumento popolazione	93	918	1011

Mese di giugno 1935

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	136	1481	1617
Morti	60	646	706
Aumento popolazione	76	835	911

Pubblicazioni

P. Salvatore — **I contratti comunali.** Tip. l'Unione di Montecorvino Rovella 1935 — lire 6.

L'Autore, segretario del Comune di Acerno, nel presente lavoro ordina e coordina, in modo sobrio e in unico testo, le disposizioni attualmente in vigore riguardanti i contratti comunali, e che si trovano inserite in diverse leggi e regolamenti. L'opera riesce anche pratica per i vari modelli e prospetti inseriti e per il ricco indice, che ne rende agevole la consultazione.

Il libro è di buona guida specialmente per i giovani funzionari.

LEGGERE ATTENTAMENTE

Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate dal 30 giugno ad oggi (1).

(fascicoli 18, 19 e 20 del Bollettino Amministrativo)

Segnare subito ricevuta delle circolari.

1. Impiego farine miscelate per la pastificazione — n. 180. cop. fascicolo 18.
2. Alberghi, rettifica di insegna — n. 184 fasc. 18.
3. Imposte di consumo. Appalti, n. 188 pag. 266.
4. Servizio pubblico da piazza e da rimessa con autoveicoli, n. 190 cop. fascicolo 19.
5. Verifica di cassa 3° bimestre 1935 — n. 189 pag. 266.
6. Operai rimpatriati dall'Africa Orientale. n. 200 pag. 281.
7. Brucellosi. n. 201 pag. 282.
8. Disciplina del latte destinato al consumo diretto — n. 197 pag. 278.
9. Rinnovazione commissioni mandamentali per le imposte dirette — n. 196 pag. 278

Provvedere subito.

1. Invio rapporto circa ordinamento fogli di famiglia del registro di popolazione e schedario delle case — n. 174 pag. 242.
2. Versamento ricavato vendita francobollo chiudilettera — n. 179 pag. 253.
3. Statistica delle latterie sociali e cooperative — n. 186 pag. 262.

Provvedere entro 31 luglio 1935.

1. Invio deliberazione circa nomina rappresentanti per le elezioni dei membri delle Commissioni mandamentali per le imposte dirette — n. 196 pag. 278.

Provvedere in ogni tempo.

1. Invio elenco operai ingaggiati Africa orientale — n. 183 copertina fascicolo 18.

(1) Come abbiamo praticato nel fascicolo precedente, continuiamo in questo a riassumere gli adempimenti richiesti dalla Prefettura ai Comuni con gli atti ufficiali contenuti nel presente fascicolo e nei due precedenti.

Si richiama in proposito l'avvertenza contenuta nella testata del Bollettino, cioè che la pubblicazione della parte 1^a rappresenta a tutti gli effetti comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e di quelli degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA
R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

208. Comuni e provincie. Concessione dell'indennità di licenziamento al personale avventizio.
209. R. D. Legge recante modificazioni al T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.
210. Orario apertura e chiusura delle aziende commerciali.
211. Contrassegno sugli schermi per radiologia.
212. Apertura di nuovi negozi di generi alimentari.
213. Contributo 1935 all'O. N. Maternità ed Infanzia.
214. Abusivo esercizio dell'industria di panificazione.
215. Imposte sulle industrie. Redditi esenti da R. M. che si producono in più comuni.
216. Repressione accattonaggio.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 215 a n. 216 — Appalti, aste ecc. — Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate dal 10 luglio ad oggi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

215. **Imposta sulle industrie — Redditi esenti da R. M. che si producono in più Comuni.** (C. 22 luglio 1935 n. 33895 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

« E' stata richiamata l'attenzione del Ministero dell'Interno, sugli inconvenienti derivanti dalla molteplicità di accertamenti eseguiti, agli effetti dell'applicazione della imposta sulle industrie, in confronto di aziende che hanno succursali, agenzie, stabilimenti o dipendenze di qualsiasi genere, in più comuni della stessa o di differenti provincie.

In proposito occorre tener presente che l'art. 162 del T. U. per la F. L. non prevede che il caso normale di reddito prodotto nel Comune, e non pone neppure l'ipotesi di reddito prodotto in più Comuni: ipotesi che viene, ed a ragione, fatta nell'art. 161, poichè trattandosi, in quest'ultimo art. di accertamento fatto da organi statali ai fini dell'imposta di R. M. non poteva essere se non globale, perchè per lo Stato è indifferente se il reddito si produca in una sola o in più località, essendo sempre il medesimo ed unico l'ente creditore della imposta.

L'art. 162, invece, regolando la tassazione da parte dei comuni dei redditi esenti da ricchezza mobile, ha lasciato integra la facoltà, da parte di ciascun comune, di accertare, come per tutti gli altri tributi comunali, la base imponibile del tributo, cioè il reddito o parte di reddito che si produce nel comune e che, come si esprime l'art. 161, è colpito dalla imposta.

Tuttavia, allo scopo di prevenire gl'inconvenienti lamentati, si ravvisa l'opportunità che le SS. LL. impartiscano istruzioni ai dipendenti uffici affinchè contengano in giusta ed equa misura gli accertamenti del tributo di cui trattasi, facendo precedere gli accertamenti stessi da accordi con gli altri comuni interessati, al fine di evitare che il titolo dei vari redditi parziali, presi a base della tassazione, sia superiore all'effettivo reddito imponibile globale della ditta contribuente.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

208. **Comuni e Provincie — Concessione dell'indennità di licenziamento al personale avventizio.** (C. 22 luglio 1935 num. 33894 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'osservanza, trascrivo la seguente circolare 6 corrente n. 15700 del Ministero dell'Interno:

« Sono stati formulati voti perchè dai comuni e dalle provincie siano concesse indennità di licenziamento al personale avventizio dimesso dal servizio senza sua colpa, ai sensi della dichiarazione XVII della Carta del Lavoro, la quale, come è noto, stabilisce che nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio ».

Al riguardo si comunica che il Ministero ritiene che i comuni e le provincie, pur dovendo sostenere la spesa dei contributi per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi per il personale avventizio, con retribuzione non superiore a L. 800 mensili, ai sensi delle disposizioni richiamate rispettivamente agli art. 91 lettera B n. 11 e 144 lettera B n. 8 del T. U. della legge com. e prov. 3 marzo 1934, n. 383, possono, in via equitativa, ispirandosi al principio umanitario contenuto nella cennata dichiarazione della Carta del Lavoro, concedere indennità di licenziamento al personale avventizio dipendente licenziato senza demeriti.

Tale indennità, per il personale avventizio impiegatizio, potrà

essere commisurata, salve le opportune graduazioni, a quella stabilita dal R. D. L. 2 marzo 1924, n. 319, per il personale avventizio dipendente dallo Stato; non deve mai eccedere, però, la misura prevista dal cennato decreto legge.

L'indennità stessa potrà essere parzialmente ridotta per il personale avventizio, che abbia avuto congruo preavviso di licenziamento, o che subito dopo il licenziamento sia riassunto da altra pubblica Amministrazione.

Dovranno, in ogni caso, essere esclusi dalla concessione dell'indennità:

- a) i licenziati per provvedimento disciplinare;
- b) i licenziati che, presso la stessa Amministrazione, vengono assunti a posti di ruolo;
- c) i licenziati in seguito a domanda, ove non abbiano prestato servizio per almeno cinque anni.

I comuni e le provincie potranno, pertanto, introdurre nei regolamenti organici del personale dipendente disposizioni per la concessione di indennità di licenziamento agli avventizi entro i limiti suaccennati, abrogando quelle eventualmente più favorevoli.

I provvedimenti singoli di concessione saranno, in ogni modo, sottoposti all'approvazione della Giunta Prov. Amm.

Circa l'indennità di licenziamento per il personale operaio giornaliero dipendente dagli enti predetti, si richiamano le disposizioni contenute nella circ. 31 gennaio 1929, n. 472.2411 - Gabinetto, Uffici studi e legislazione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero 1-11 marzo 1929, n. 7-8 ».

Il Prefetto - SOPRANO

209. R. D. L. recante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito. (C. 25 luglio 1935 n. 34149 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Col giorno 10 giugno scorso è entrato in vigore il R. D. Legge 9 maggio 1935 n. 812, contenente modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito approvato con R. D. 8 settembre 1932, n. 1332.

Tali modificazioni hanno fra l'altro lo scopo di limitare la variazione nelle ferme attribuite agli iscritti di leva arruolati e di evitare i congedamenti isolati di militari in servizio.

La più importante di tali modificazioni si riferisce ai ricorsi contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva, che, in base all'art. 1 del citato Regio decreto-legge, sono consentiti entro tre mesi dalla data delle decisioni stesse.

Per evitare che da tale limitazione derivi danno agli interessati, il Ministero della Guerra ha disposto che i commissari di leva, al termine di ciascuna seduta del consiglio o della commissione mobile, comunichino alle autorità comunali tutte le decisioni negative pronunciate nella seduta stessa, per mezzo di speciali modelli a madre e figlia.

Le autorità comunali dovranno provvedere alla comunicazione alle famiglie interessate e quindi restituire, per conferma, entro dieci giorni le parti seconde dei modelli predetti agli uffici di leva.

Nel portare quanto sopra, a conoscenza delle SS. LL. si prega usare la massima diligenza nella notificazione agli interessati delle decisioni negative dei consigli e delle commissioni mobili di leva e provvedere con celerità, e ad ogni modo non oltre il termine prescritto, alla restituzione agli uffici di leva della parte seconda del modello di cui sopra.

Con l'occasione si richiama anche l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità di redigere con precisione e sollecitudine i documenti richiesti nell'interesse di iscritti per l'assegnazione a ferma minore, provvedendo a trasmetterli tempestivamente agli organi di leva, avvertendo che, qualora venga a risultare che i documenti predetti siano stati compilati tardivamente o trasmessi dopo la chiusura della sessione della leva, esclusivamente per colpa delle amministrazioni comunali (come spesse volte si è verificato nel passato), saranno promosse opportune sanzioni disciplinari contro i responsabili.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

210. Orario apertura e chiusura delle aziende commerciali. (D. Prefetto di Salerno N. 34982 del 19 luglio 1935).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Vista la lettera N. 6991 del 18 luglio c. a., dell'Unione Fascista dei Commercianti di questa Provincia, con la quale, in seguito all'attuazione del Sabato Fascista nelle Aziende Commerciali della Provincia, si chiede anche di determinare l'orario dei negozi di tutte le aziende commerciali della Provincia;

Visto l'accordo stipulato tra la detta Unione e la locale Unione dei Lavoratori del Commercio;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale stipulato il 1° luglio 1935 tra la Confederazione Fascista dei Commercianti e la Confederazione Fascista Lavoratori del Commercio;

Sentiti i Podestà della Provincia;

Vista la Legge 16 giugno 1932 N. 973, nonchè la legge 22 febbraio 1934 N. 370;

Decreta:

A decorrere dal 20 corr. l'orario di apertura e chiusura delle aziende commerciali di questa Provincia resta stabilito come appresso:

Negozi di Salerno, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno
Tutti i negozi ed esercizi di vendita dei Comuni suddetti osserveranno il seguente orario:

NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI

Apertura — libera.

Chiusura — Dal 1° novembre al 31 marzo: ore 20,30

Dal 1° aprile al 31 ottobre: ore 22.

Nei giorni di domenica, chiusura per l'intera giornata, ad eccezione delle rivendite di solo pane o di solo latte, che chiuderanno alle ore 13.

Tale eccezione viene estesa, per il periodo 1° aprile-31 ottobre, alle rivendite di pesce fresco e carne fresca, di pollame e selvaggina.

Negozi in genere esclusi gli alimentari

Apertura — libera.

Chiusura — Dal 1° novembre al 31 marzo: ore 19,30.

Dal 1° aprile al 31 ottobre: ore 20,30.

I negozi di fiorai o fruttivendoli sono esenti da qualsiasi limitazione di orario.

I negozi di apparecchi radiofonici sono autorizzati a rimanere aperti durante tutte le ore di trasmissione, rimanendo però impedita, fuori dell'orario suddetto, la vendita di apparecchi e di materiale radiofonico.

Nei giorni di domenica, i negozi in genere rimarranno chiusi l'intera giornata, ad eccezione delle agenzie di viaggio (per il personale addetto ai servizi turistici esterni); rivendite di pasticceria fresca, con esclusione però della vendita dei coloniali; aziende di distribuzione e vendita di carburanti e lubrificanti per automobili, motocicli ed aereomobili; depositi e rivendite di ghiaccio; aziende commerciali per la lavorazione di frutta, ortaggi, fiori, foglie fresche, agrumi e derivati, vino ed olio; rivendite di cartoline illustrate, quando tale attività sia esclusiva o decisamente prevalente.

Resta inteso che i pubblici esercizi, e cioè trattorie, osterie caffè, bar, birrerie, gelaterie, e bigliardi continueranno ad osservare gli speciali orari stabiliti dall'autorità di P. S.

Ugualmente esentati da ogni chiusura saranno gli alberghi, le pensioni e le locande, le case di cura e gli stabilimenti balneari.

GIORNI FESTIVI

Oltre alle domeniche, sono considerati giorni festivi:

Capodanno, 21 aprile, lunedì dopo Pasqua, 15 agosto, 28 ottobre, Natale e S. Stefano.

In questi 7 giorni festivi i negozi resteranno chiusi l'intera giornata, ad eccezione di quelli di generi alimentari, che chiuderanno alle ore 13.

Nelle domeniche precedenti la Pasqua, il Natale e la festa del Santo Patrono, i negozi osserveranno l'orario feriale.

GIORNI SEMIFESTIVI

Sono considerati giorni semifestivi i seguenti:

Epifania, S. Giuseppe, Ultimo giorno di carnevale, Giovedì Santo, Ascensione, Corpus Domini, S. Pietro, Santo Patrono, 1° novembre, 2 novembre. 8 dicembre. Nei detti giorni tutti i negozi, senza alcuna eccezione, salvo quelli sopra elencati, che sono esentati dalla chiusura domenicale, chiuderanno alle ore 13.

Chiusura libera per tutti i negozi nei seguenti giorni:

5 gennaio, settimana santa, meno il giovedì, periodo dal 20 al 24 dicembre, 31 dicembre.

SABATO FASCISTA

Il sabato chiuderanno alle ore 13 tutte le aziende commerciali, eccettuate le seguenti:

Aziende dei vagoni letto; alberghi; pensioni e locande; case di cura; stabilimenti balneari; alberghi diurni; pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, osterie, caffè, bar, birrerie, gelaterie e bigliardi); rivendite di pasticceria fresca; agenzie di viaggio (limitatamente agli Uffici che hanno contatto diretto col pubblico e al personale addetto ai servizi esterni); depositi di distribuzione di giornali e riviste; depositi o rivendite di ghiaccio (manutenzione o vendita); imprese di affissione; magazzini di stagionatura di formaggio (per il personale addetto alla sorveglianza); aziende di vendita di combustibili solidi; olii minerali, lubrificanti e carburanti; panifici e rivendite di pane; aziende commerciali con lavorazione di frutta, ortaggi, fiori e foglie fresche, agrumi e derivati, vino ed olio; rivendite di fiori freschi, di frutta o verdure; rivendite al dettaglio di prodotti tessili, abbigliamento e profumeria; vetro e ceramica non industriale; oggetti casalinghi e merceria; prodotti artistici e dell'artigianato; articoli fotografici; libri; cartoline illustrate; mobili, ori, argenti ed orologi; automotocicli ed accessori, esclusivamente per la vendita di pezzi di ricambio; pesce, carne fresca, pollame e selvaggina; generi alimentari e commestibili; droghe e coloniali; vini ed olio; apparecchi radio, limitatamente alla esposizione e presentazione, e per il solo personale addettovi.

Le aziende suddette, nei giorni di sabato, potranno protrarre di mezz'ora l'orario di chiusura stabilito per le rispettive categorie.

VENDITORI AMBULANTI

I venditori ambulanti, ai sensi dell'art. 21 della legge 22 febbraio 1934 N. 370, sul riposo domenicale e settimanale, sono tenuti ad osservare lo stesso orario di chiusura delle aziende commerciali stabili.

Negozi dei restanti Comuni della Provincia

Tutti i negozi dei restanti Comuni della Provincia, con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti, osserveranno il seguente orario:

NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI

Apertura — libera.

Chiusura — Dal 1° novembre al 31 marzo: ore 21.

Dal 1° aprile al 31 ottobre: ore 22.

Negozi in genere, esclusi gli alimentari

Apertura — libera.

Chiusura — Dal 1° novembre al 31 marzo ore 20.

Dal 1° aprile al 31 ottobre: ore 21,

Per i negozi di fiorai e fruttivendoli e per i negozi di apparecchi radio; per i pubblici esercizi; i depositi di ghiaccio; le rivendite di carburanti e lubrificanti; le rivendite di sola pasticceria fresca, nonchè per le aziende commerciali per la lavorazione di frutta, ortaggi e agrumi e per le rivendite di sole cartoline illustrate, restano ferme le disposizioni di cui all'orario dei Comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno.

Altrettanto dicasi per gli alberghi, pensioni e locande, le case di cura e gli stabilimenti balneari.

I giorni festivi e i giorni semifestivi sono gli stessi già indicati nell'orario dei 4 comuni suddetti.

Tanto il sabato quanto la domenica, tutti i negozi, qualunque sia il commercio esercitato, eccettuati solamente quelli sopra elencati, dovranno cessare ogni attività alle ore 13.

Ogni altra disposizione contraria alla presente resta pertanto abrogata.

I Podestà della Provincia e gli Agenti della forza pubblica restano incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il Prefetto — SOPRANO

211. **Contrassegno sugli schermi per radiologia.** (C. 26 giugno 1935 n. 28912 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Come è noto alle SS. LL. l'art. 11 del R. D. 28 gennaio 1935 n. 145 per l'esecuzione delle norme contenute nel t. u delle leggi sanitarie sulla disciplina degli impianti di radiologia e radiumterapia prescrive che non possono essere posti in commercio o comunque adoperati schermi per radiologia se non siano stati sottoposti a controllo del Laboratorio di fisica della Sanità Pubblica e muniti di apposito contrassegno appostovi dal detto Laboratorio.

L'art. 25 dello stesso decreto consente, in via transitoria, l'uso dei predetti schermi privi di contrassegno per un periodo di 6 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, e cioè sino al 9 settembre p. v.

Questa norma vale soltanto per gli enti pubblici e i professionisti che adoperano gli schermi, ma non per coloro che li pongono in commercio o li commerciano. Nei riguardi di costoro la disposizione è subito entrata in vigore.

Sono in corso di pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno i decreti ministeriali 29 aprile u. s. e 6 maggio, col primo dei quali si approva la tariffa delle prestazioni rese nell'interesse dei privati dal Laboratorio di Fisica dell'Istituto di Sanità Pubblica, e col secondo il contrassegno da apporre sugli schermi per radiologia. In conseguenza potrà senz'altro provvedersi, per l'apposizione del contrassegno predetto sugli schermi prodotti nel Regno o importati dall'estero, destinati a essere posti in commercio.

Per quanto riguarda, invece, gli schermi attualmente in uso presso Enti pubblici e professionisti, il Ministero, anche per a-

derire ai voti della rispettiva Associazione sindacale, è venuto nella determinazione di adottare, per la prima applicazione della legge, un temperamento che, pur rispondendo alle prescrizioni sancite, consenta di non interrompere l'attività professionale degli enti e professionisti predetti.

L'apposizione del contrassegno su questi schermi, che dovrà essere completa allo scadere del periodo transitorio stabilito nell'art. 25 predetto, avverrà sul posto, mediante applicazione sugli schermi medesimi di apposito cartellino recante il contrassegno prescritto.

L'applicazione sarà fatta dal Medico Provinciale.

Il Ministero si riserva di iniziare successivamente il controllo di tali schermi a mezzo di personale tecnico, che sarà inviato sul posto.

Occorre, frattanto, conoscere al più presto il numero degli schermi attualmente in uso in ciascun comune, sia presso privati professionisti che presso enti pubblici (ospedali, istituti scientifici, enti di assistenza sociale ecc.). Le SS. LL. a tal uopo, cureranno che gli interessati siano sollecitamente posti a conoscenza di quanto sopra ed avvertiti che dovranno presentare alla Prefettura domanda in duplice copia, di cui una in carta da bollo da L. 6 diretta al Ministero dell'Interno, intesa ad ottenere l'apposizione del contrassegno sugli schermi in uso. La domanda deve contenere l'indicazione del numero degli schermi (specificando se trattasi di schermi radiografici o radioscopici e indicandone, per i primi, anche le dimensioni) e della ditta costruttrice. Dovrà essere anche unita la quietanza del versamento alla R. Tesoreria provinciale della somma dovuta per le prestazioni del Laboratorio di Fisica, giusta la tariffa approvata con decreto ministeriale 29 aprile u. s. predetto, che qui si riproduce:

a) *Schermi radiografici:*

delle dimensioni	2 x 12	L. 1,00	alla copia
»	»	13 x 18	L. 1,50 »
»	»	18 x 24	L. 2,00 »
»	»	24 x 30	L. 3,00 »
»	»	30 x 40	L. 4,00 »
»	»	superiori	L. 6,00 »

Sulla tariffa predetta è accordata la riduzione del 25 °/o, quando vengono presentate al controllo almeno cento copie; del 30 °/o per daecento o più copie.

b) *Schermi radioscopici*: ciascuno L. 7,50.

E' accordata la riduzione del 25 °/o, quando vengono presentati al controllo almeno 25 schermi.

I Comuni raccoglieranno le domande predette e le invieranno alla Prefettura entro il 10 agosto p. v.

Il Prefetto - SOPRANO

212. **Apertura di nuovi negozi di generi alimentari.** R. D. Legge 19 maggio 1930, n. 774. (C. 26 luglio 1935 n. 33353 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Si richiama la particolare attenzione delle SS. LL., sulla seguente circolare del Ministero delle Corporazioni:

« Col giorno 20 giugno p. p. ha cessato di avere vigore la disposizione dell'art. 1 del R. D. Legge 19 maggio 1930, n. 774, che stabiliva il divieto, per la durata di un quinquennio, dell'apertura di nuovi negozi di generi alimentari (1).

Si ritiene opportuno far presente alle EE. LL. che in conseguenza di tale scadenza non deve ritenersi che le competenti Commissioni Comunali possano procedere in ogni caso al rilascio di licenze per l'apertura di tale specie di negozi.

Infatti, d'ora innanzi, torna ad avere piena efficacia la norma contenuta nell'art. 3 del R. D. Legge 16 dicembre 1926, n. 2174 (2), la quale stabilisce, tra l'altro, che le licenze per la vendita al pubblico « possono essere vietate qualora la Commissione ritenga che il numero degli spacci già esistenti sia sufficiente alle esigenze del Comune, tenuto conto dello sviluppo edilizio, della densità della popolazione, della ubicazione dei mercati rionali ».

Ad evitare, anzi, che possano verificarsi situazioni analoghe a quelle che il citato R. D. Legge 19 maggio 1930 si proponeva di eliminare, è necessario che qualsiasi nuova concessione venga

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 233.

(2) » a 1927 » 3.

subordinata ad una ponderata valutazione delle condizioni in cui si svolge attualmente il commercio di vendita. Ciò, soprattutto nella considerazione che l'apertura di negozi, che non siano reclamati da imprescindibili esigenze di rifornimento della popolazione, determina in definitiva un aumento di spese generali, che viene inevitabilmente a ripercuotersi sul costo delle merci.

E' ovvio quindi soggiungere che la concessione di nuove licenze di commercio, specialmente di generi alimentari, dovrà essere disposta unicamente in casi di accertata ed evidente necessità.

A tal fine, sarà consigliabile che le Commissioni Comunali, dato che i rispettivi componenti non sempre possono essere in grado di avere sicuri elementi per ciascuna branca di attività commerciale, sulla situazione dei negozi già in esercizio, adottino il criterio, prima di decidere sulle nuove domande di licenza, di interpellare, per il tramite della Unione del Commercio, i sindacati provinciali di categoria, i quali sono in grado di fornire utili notizie su tutto quanto può interessare il commercio e, quindi, anche sulla necessità di procedere a nuove concessioni.

Ciò, naturalmente, a solo titolo informativo, poichè è superfluo precisare che, a norma di legge, ogni competenza a decidere in materia spetta alle Commissioni Comunali.

Agli stessi criteri stabiliti con la presente Circ. e che mirano a garantire una rigorosa disamina delle varie situazioni locali, è necessario si attingano le Giunte Prov. Amm., alle quali il R. D. Legge 16 dicembre 1926, n. 2174, ha commesso la competenza di decidere sui ricorsi contro i deliberati delle Commissioni; altrimenti potrebbe essere frustrata a pieno l'azione che le Commissioni Comunali medesime ritengono opportuno spiegare per conseguire quanto più è possibile l'adeguamento del numero dei negozi alle reali necessità della popolazione, fatto questo che potrà più facilmente determinare quella normalizzazione dell'attività commerciale, che è auspicabile soprattutto nell'interesse dei consumatori.

Infine, perchè il raggiungimento degli scopi anzidetti non venga ostacolato ad opera delle persone che le Autorità ritengano, d'ora in avanti, di autorizzare a dare inizio alla attività commerciale per una data località, è indispensabile che le Autorità medesime facciano risultare, mediante apposita annotazione da inserire sulle nuove licenze, che queste *hanno efficacia esclusivamente per la zona in esse indicata*.

Tale precisazione è evidente che in nessun caso può consentire ai titolari di trasferire altrove i propri negozi senza il *preventivo assenso delle competenti Commissioni Comunali*.

Si prega favorire un cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

213. **Contributo 1935 all' O. N. Maternità ed Infanzia.** (C. 19 luglio 1935 n. 10890, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Molti Comuni non hanno fornito assicurazione a questa Prefettura di aver partecipato alle Amministrazioni di beneficenza il contenuto della circ. n. 142, inserita nel B. A. n. 14 del 20 maggio c. a. riflettente il versamento a questo Ufficio del contributo 1935 dovuto all'O. N. Maternità ed Infanzia.

Nel pregare le SS. LL. di favorire un cenno di assicurazione, si raccomanda di invitare le Opere Pie ad ottemperare subito al versamento.

Il Prefetto — SOPRANO

214. **Abusivo esercizio dell'industria di panificazione.** (C. 27 luglio 1935 n. 34404 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna notizia, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulla decisione ministeriale, in base alla quale la tassa di licenza deve essere pagata tanto da chi esercita puramente e semplicemente un forno, sottoponendo a cottura pane manipolato da altri, quanto da chi limita la propria industria ad impastare il pane, facendolo cuocere da altri.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

216. **Repressione accattonaggio.** (C. 13 luglio 1935 n.º 05059 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stata nuovamente richiamata l'attenzione del Ministero dell'Interno sul fenomeno dell'accattonaggio, che da qualche tempo in molte località presenta notevole recrudescenza, anche ad opera di bambini e adolescenti, che spesso mascherano la richiesta dell'elemosina con l'offerta in vendita di oggetti di scarso valore.

Ciò induce a ritenere che l'opera di prevenzione e repressione da parte degli organi competenti non procede con la dovuta continuità e fermezza e pertanto, giusta superiori disposizioni, rinnovo categorico invito perchè sia esercitata la più oculata vigilanza al fine di far cessare tale increscioso inconveniente.

Lo richiede il buon nome della Nazione, cui non può non tornare a disdoro lo spettacolo dei mendicanti aggirantisi per le vie, lo esigono ragioni di ordine morale e di polizia per la tendenza al vizio ed alla delinquenza che l'accattonaggio spesso fomenta.

Particolare raccomandazione rivolgo ai Sigg. Podestà, i quali, specialmente attraverso l'assistenza, possono dare un efficace contributo per prevenire stati di bisogno ed evitare il dilagare del fenomeno della mendicizia.

Confido che le SS. LL. ben persuase della necessità di un energico intervento adatteranno tutti i mezzi necessari per il raggiungimento dei fini desiderati ed in tali sensi prego assicurare.

Il Prefetto - SOPRANO

Appalti, aste, ecc.

Comune di S. Angelo Fasanella. — *Appalto di riscossione Imposte di Consumo.* — Si rende noto che il giorno 8 agosto 1935 XIII alle ore 11 nella Casa Comunale avrà luogo l'esperimento di asta, col sistema delle candele virgini, per l'appalto della riscossione delle Imposte di Consumo. — Base d'asta lire 6.000,00. — Cauzione provvisoria lire 600. — L'aggiudicazione è soggetta ad aumento di ventesimo. — Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

S. Angelo Fasanella, li 18 luglio 1935 XIII.
Il Segretario Comunale Palladino Il Podestà Tanga Clavelli

Comune di Siano — *Riappalto delle Imposte di consumo* — Il giorno 8 agosto 1935 alle ore 10 avrà luogo in Siano il 1º incanto col sistema delle candele vergini pel riappalto in danno della Ditta Angrisani Francesco della gestione delle Imposte di consumo, per la durata di un biennio e per l'annuo canone di lire 30.000,00.

Cauzione provvisoria L. 3000, deposito per le spese L. 2000.

Scadenza termine aumento ventesimo 16 agosto ore 12.

Presentazione domanda e documenti non più tardi delle ore 12 del giorno 7 agosto.

Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria comunale.

Il Commissario Prefettizio Mitilotti

LEGGERE ATTENTAMENTE

Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate dal 10 luglio ad oggi (1).

(fascicoli 19, 20 e 21 del Bollettino Amministrativo)

Segnare subito ricevuta delle circolari.

1. Imposte di consumo. Appalti, n. 188 pag. 266.
2. Servizio pubblico da piazza e da rimessa con autoveicoli, n. 190 cop. fascicolo 19.
3. Verifica di cassa 3° bimestre 1935 — n. 189 pag. 266.
4. Operai rimpatriati dall'Africa Orientale. n. 200 pag. 281.
5. Brucellosi. n. 201 pag. 282.
6. Disciplina del latte destinato al consumo diretto — n. 197 pag. 278.
7. Rinnovazione commissioni mandamentali per le imposte dirette — n. 196 pag. 278
8. R. D. L. recante modificazioni al T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito — n. 209 pag. 286.
9. Apertura di nuovi negozi di generi alimentari — n. 212, pag. 294.
10. Contributo 1935 all'O. N. Maternità e Infanzia — n. 213 pag. 296.
11. Repressione accattonaggio — n. 216, cop. fascicolo 21.

Provvedere subito.

1. Invio rapporto circa ordinamento fogli di famiglia del registro di popolazione e schedario delle case — n. 174 pag. 242.
2. Versamento ricavato vendita francobollo chiudilettera — n. 179 pag. 253.
3. Statistica delle latterie sociali e cooperative — n. 186 pag. 262.

Provvedere entro 31 luglio 1935.

1. Invio deliberazione circa nomina rappresentanti per le elezioni dei membri delle Commissioni mandamentali per le imposte dirette — n. 196 pag. 278.

Provvedere entro il 10 agosto 1935.

1. Invio domande contrassegni sugli schermi per radiologia. n. 211 pag. 292.

(1) Come abbiamo praticato nei fascicoli precedenti, continuiamo in questo a riassumere gli adempimenti richiesti dalla Prefettura ai Comuni con gli atti ufficiali contenuti nel presente fascicolo e nei due precedenti.

Si richiama in proposito l'avvertenza contenuta nella testata del Bollettino, cioè che la pubblicazione della parte 1^a rappresenta a tutti gli effetti comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e di quelli degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

217. Norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione (R. D. L. 20 maggio 1935 n. 1156).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

218. Vigilanza sanitaria sul pesce. Sostanze narcotiche. Piante velenose.

219. Prospetto degli accertamenti 1934. Art. 313 del T. U. 3 marzo 1934 n. 383.

220. Conferimento di incarichi professionali da parte delle pubbliche amministrazioni.

221. VIII censimento popolazione. Piani topografici.

222. Cumulo degli impieghi retribuiti tra i sanitari.

223. Concorsi ed impieghi.

224. R. M. Indennità di trasporto corrisposta ai sanitari condotti.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 224 — Appalti, aste ecc.—

Concorsi — Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate dal 20 luglio ad oggi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

224. R. Moblie - Indennità di trasporto corrisposte ai sanitari condotti. (C. 8 agosto 1935 n. 36756 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dai quesiti rivolti al Ministero delle Finanze, dalle Regie Prefetture e dai ricorsi dei contribuenti, il detto Ministero ha constatato che la tassazione, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, delle indennità di trasporto corrisposte dalle Provincie, dai Comuni e da altri Enti ai sanitari condotti, avviene con criteri difformi fra i diversi Uffici delle Imposte.

Taluni Uffici, infatti, tassano le indennità della specie, per l'intero ammontare, a carico degli Enti che le corrispondono, salvo rivalsa; altri Uffici invece eseguono la tassazione sulla base della dichiarazione dei percipienti le indennità e a nome di questi, previo un giudizio di estimazione diretto ad assodare l'ammontare della quota parte delle indennità stesse, che, per rappresentare la spesa effettiva, viene detratta ai fini della determinazione del reddito tassabile,

Una simile difformità di criteri nella tassazione dei redditi della specie, ha finora trovato la sua giustificazione nella oscillante giurisprudenza in materia; recenti decisioni della Commissione Centrale delle imposte hanno però ritenuto che le indennità di trasporto corrisposte a forfait ai sanitari condotti senza obbligo di presentazione di rendiconto, non rivestono il carattere specifico di rimborso di spesa, ma costituiscono un emolumento supplementare assegnato ai sanitari pel servizio di condotta e quindi suscettibile di tassazione conformemente al principio sancito dall'art. 3 del R. Decreto 16 dicembre 1922, n. 1660.

Dette indennità dovranno quindi sempre essere assoggettate al tributo mobiliare, per l'intero loro ammontare, a nome degli Enti che le corrispondono, salvo il diritto di rivalsa, alla stessa guisa che, giusta le disposizioni impartite dal predetto Ministero colla circolare 21 dicembre 1933, n. 12460 sono assoggettate all'imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta e per l'intero ammontare, tutte le indennità corrisposte sotto qualsiasi forma, ai funzionari dello Stato per missioni o trasferimenti.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

217. **Norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.** (R. D. L. 20 maggio 1935, n.° 1156 pubb. Gazz. Uff. n.° 158, del 9 luglio 1935).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di semplificare e rendere solleciti, in caso di richiamo alle armi per mobilitazione, delle Forze armate dello Stato, i viaggi dei richiamati dei Comuni di residenza ai centri di presentazione;

Visto l'art. 3, n.° 2, della legge 31 gennaio 1926, n.° 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il trasporto dei richiamati dal congedo per esigenze di mobilitazione (ufficiali, sott'ufficiali e truppa) sulle Ferrovie dello Stato, su quelle concesse all'industria privata, sulle tramvie extra-urbane, sulle linee automobilistiche e su quelle di navigazione, dovrà effettuarsi senza il pagamento diretto dell'importo di viaggio. I documenti di riconoscimento del richiamato che viaggia sono quelli indicati nell'art. 8 del regolamento per i trasporti militari (persone), edizione 1° gennaio 1935.

Per trasporti di mobilitazione debbono intendersi quelli che i richiamati effettuano (sulle Ferrovie dello Stato, sulle ferrovie

concesse, sulle tramvie extra-urbane, sui mezzi delle linee automobilistiche e su quelle delle linee di navigazione marittime e lagunali) per trasferirsi dalla località di residenza al centro di presentazione, in seguito a richiamo ordinato con cartolina pre-cetto di color bianco o con manifesto.

Anche nel caso che il richiamato sia sprovvisto dei documenti di identificazione, dovrà essere autorizzato a viaggiare; salvo a precisarne la condizione, da parte degli agenti di controlleria, durante od al termine del viaggio.

Art. 2. I podestà dei Comuni non serviti da linee ferroviarie, con la cooperazione dei comandanti delle stazioni Carabinieri Reali, debbono, se necessario, regolare l'affluenza dei richiamati dai Comuni di residenza alle stazioni ferroviarie od agli scali marittimi, dando la precedenza a quelli che compiono un viaggio più lungo per affluire ai centri di presentazione.

Gli stessi podestà sono inoltre tenuti:

a) a sospendere il servizio pubblico sulle linee automobilistiche, per adibirle esclusivamente al trasporto dei richiamati;

b) a far compiere agli autoveicoli ordinari e di riserva, che percorrono normalmente le linee automobilistiche, più corse nella stessa giornata per accelerare la partenza dei richiamati per ferrovia e per mare;

c) a noleggiare autoveicoli, non precettati dalle autorità militari, per facilitare la defluenza dei richiamati dai Comuni di residenza alle stazioni ferroviarie od agli scali marittimi.

3. L'impiego degli automezzi per il trasporto dei richiamati dai Comuni di residenza alla stazione ferroviaria od allo scalo marittimo non è subordinato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 27, 28 e 29 del R. decreto 30 dic. 1923, n.º 3283.

I permessi prescritti dai predetti articoli saranno rilasciati direttamente (a loro giudizio e senza alcuna speciale formalità) dai podestà dei Comuni, i quali provvederanno alla riscossione delle dovute tasse con l'applicazione di marche doppie per concessione governativa, da annullare nella prima e nella seconda parte con la data e la firma del podestà.

Nel giorno successivo all'effettuato trasporto dei richiamati i permessi suddetti saranno dal podestà trasmessi all'Intendenza di finanza della rispettiva Provincia.

4. I podestà dei Comuni, in mancanza di fondi propri, avranno, eccezionalmente, facoltà di richiedere e prelevare dagli Uffici postali le somme indispensabili per le anticipazioni del prezzo di noleggio di automezzi, salvo a restituirle non appena i Ministeri competenti abbiano fatto luogo ai corrispondenti rimborsi.

I capi delle Amministrazioni comunali saranno rimborsati dell'importo del prezzo di noleggio dai Ministeri interessati dietro loro richiesta documentata.

Art. 5. Il pagamento delle spese di trasporto sulle Ferrovie dello Stato, su quelle concesse all'industria privata, sulle tramvie extra-urbane, sulle linee automobilistiche e su quelle di navigazione sarà effettuato alle aziende interessate a cura dei Ministeri competenti ed avrà luogo:

per le Ferrovie dello Stato: in base agli accordi di cui all'art. 8 del « Regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato », parte 1^a, edizione 1935;

per le Ferrovie concesse all'industria privata, tramvie extra-urbane, linee automobilistiche e linee di navigazione: sulla base del numero dei richiamati che alle varie Amministrazioni risulteranno d'aver viaggiato con detti mezzi e del prezzo del biglietto di 3^a classe (tariffa militare od, in mancanza, ordinaria) corrispondente al percorso medio fatto dai richiamati stessi su ciascuna linea.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc.

MUSSOLINI — DI REVEL —

RAZZA — ROSSINI — BENNI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

218. **Vigilanza sanitaria sul pesce. Sostanze narcotiche. Piante velenose.** (C. 5 agosto 1935 n. 38325 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. d'intensificare la vigilanza sanitaria sul commercio e sulla vendita del pesce, ricordando che, per le disposizioni in vigore, è vietato di vendere o ritenere per vendere i pesci in istato di decomposizione anche solo incipiente e di quelli uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive o comunque pescati in acque luride.

Il provvedimento è inquadrato nel programma d'azione inteso ad assicurare ovunque l'esatta osservanza delle norme igieniche per tutto ciò che si riferisce alla produzione, alla manipolazione ed allo smercio di generi alimentari. Con la rigorosa applicazione del provvedimento stesso, quest'Ufficio si propone inoltre di eliminare i pericoli inerenti a vietati sistemi di pesca nelle acque pantanose e specialmente al sistema di mettere in macerazione piante velenose (contenenti principi attivi narcotici) nelle insenature dei fiumi o dei ruscelli dove le acque rallentandosi si saturano dei principi attivi delle piante. Detto sistema di pesca deve senz'altro essere represso, anche per evitare i danni che da esso possono derivare agli animali, i quali spesso vengono abbeverati lungo le insenature dei corsi d'acqua od in località pantanose.

Tra le piante contenenti principi narcotici, che d'ordinario vengono destinate all'uso suindicato, quest'Ufficio segnala quella conosciuta col nome di «tasso» (tasso verbasco, tasso barbasso ecc.), pianta questa che appartiene alla famiglia delle solanacee, che vegeta a preferenza nei prati fertili e fiorisce d'estate. Tale pianta, che d'ordinario non è mangiata dagli animali del luogo, perchè è da essi riconosciuta e rifiutata, può facilmente essere ingerita da animali forestieri importati, ingenerando gravi danni, con casi di morte rapida.

In relazione a quanto sopra, oltre la intensificazione della vigilanza sanitaria sul pesce, vigilanza che deve essere affidata d'ordinario al veterinario comunale, prego la S. V. di:

1) Richiamare l'attenzione dei proprietari di bestiame sulla necessità di concorrere con l'opera loro nell'azione di repressione di vietati sistemi di pesca e di informare con ogni sollecitudine codesto ufficio (ogni qual volta ne vengano a conoscenza) di eventuale spargimento di piante velenose o di sostanze narcotiche nelle acque pantanose, considerando tali quelle contenute nelle insenature di corsi d'acqua;

2) affidare alle guardie municipali l'incarico di accertare se e con quali sistemi nel comune viene praticata la pesca e di denunciare all'autorità giudiziaria i pescatori contravventori alle disposizioni in vigore;

3) richiamare l'attenzione degli agricoltori nonchè dei tecnici agrari e veterinari sulla necessità della razionale applicazione di mezzi atti a distruggere le piante velenose.

Son sicuro dell'efficace cooperazione della S. V. e attendo un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

219, **Prospetto degli accertamenti 1934 art. 313 del T. U. 313 1934 n. 383.** (C. 5 agosto 1935 n. 27259 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si tornano ad invitare i Comuni inadempienti all'invio dei prospetti degli accertamenti 1934 a provvedervi sollecitamente e si previene che in caso di ritardo oltre il 15 corr. sarà inviato apposito Commissario a carico di chi risulterà responsabile.

Si ricorda che il prospetto va redatto su modello analitico conforme a quello trasmesso a suo tempo per gli stanziamenti 1935 e che il medesimo è in vendita presso la tipografia Volpe di qui.

Il Prefetto - SOPRANO

220. **Conferimento di incarichi professionali da parte delle pubbliche Amministrazioni.** (C. 30 luglio 1935 n. 4811 al Sig. Preside Amministrazione Prov. e ai Sigg. Podestà e Presidenti delle Opere Pie della Provincia).

In relazione alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicate alle SS. LL. con la circolare di questa Prefettura del 18 settembre 1934, n. 4811 (1) concernenti l'obbligo, da parte delle pubbliche amministrazioni, di conferire gli incarichi di carattere tecnico, legale o sanitario, soltanto a quei professionisti iscritti alle rispettive Organizzazioni sindacali dell'iscrizione al P. N. F., è stato proposto il quesito se dette disposizioni si applichino nei confronti dei professionisti minorati di guerra.

Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha osservato che il R. decreto-legge 25 febbraio 1935 n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935 n. 966, stabilisce che i mutilati e gli invalidi di guerra siano ammessi ai concorsi ad impieghi presso le Amministrazioni dello Stato e degli Enti parastatali e locali, quand'anche sprovvisti della iscrizione al Partito, prescritta dalla vigente legislazione in materia; e che, pertanto, se l'eccezione è consentita rispetto ai minorati di guerra, che dovranno esercitare mansioni di carattere continuativo quali impiegati, a maggior ragione è da ammettersi per quei professionisti, mutilati ed invalidi di guerra, relativamente ad incarichi di carattere temporaneo.

Quanto sopra si porta a conoscenza delle SS. LL. per opportuna norma.

Il Prefetto - SOPRANO

221. **VIII Censimento della popolazione, 21 aprile 1936, XIV. Piani topografici.** (C. 8 agosto 1935 n. 36905 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Da parte di molti Comuni è stata fatta presente allo Istituto

(1) V. B. A. anno 1934 copertina fascicolo 27.

Centrale di Statistica la difficoltà materiale di inviare a detto Istituto entro il 31 luglio p. v. il piano topografico con la suddivisione del territorio in frazioni, non avendo ancora ricevute dall'Istituto Geografico Militare le tavolette richieste.

Il predetto Istituto ha assicurato che sta procedendo con la maggiore celerità possibile all'invio delle diverse carte topografiche ai singoli Comuni e conta di dar corso a tutte le ordinazioni pervenutegli entro i primi giorni del prossimo mese.

In considerazione di quanto sopra e allo scopo di far sì che tutti i Comuni abbiano il tempo necessario per ottemperare agli adempimenti prescritti con la circolare 52-4 C del 10 giugno u. s., l'Istituto Centrale di Statistica è venuto nella determinazione di prorogare al 31 agosto p. v. il termine fissato per l'invio dei piani topografici e dei mod. 1 di cui alla circolare su citata.

Comunico quanto sopra a V. S. per opportuna notizia.

Il Prefetto — SOPRANO

222. **Cumulo degli incarichi retribuiti fra i sanitari.** (C. 29 luglio 1935 n.° 32338 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Trascrivo, per l'osservanza, la seguente circolare del Ministero dell'Interno, e richiamo le precedenti disposizioni date in materia da questa Prefettura:

« Le associazioni sindacali competenti hanno prospettato, in più riprese, a questo Ministero la grave situazione economica, in cui si dibatterebbero i sanitari, soprattutto giovani, a causa del loro esuberante numero in rapporto alle esigenze dell'assistenza sanitaria nazionale.

Per circoscrivere gli effetti dannosi del fenomeno, sono stati adottati vari provvedimenti, non ultimo quello contenuto nel Regio Decreto Legge 5 marzo u. s. num. 184, inteso ad impedire la iscrizione negli albi professionali dei medici stranieri, anche se abbiano conseguito il titolo in Italia, tranne quelli che siano cittadini di uno Stato Estero, col quale il Governo del Re abbia stipulato speciale accordo, che consenta ad essi di esercitare la professione nel Regno.

Il Sindacato Fascista Nazionale dei Medici, ha, tuttavia, fatto presente che, per risolvere in qualche modo il problema della disoccupazione esistente nella classe sanitaria, occorrerebbe eliminare il cumulo degli incarichi retribuiti tra i sanitari stessi, specialmente tra coloro che occupano posti in pianta stabile presso pubbliche amministrazioni.

Al riguardo ha soggiunto che già alcune Prefetture avrebbero adottato provvedimento in proposito. Questo Ministero conviene nella opportunità di assecondare la richiesta della suindicata Associazione sindacale. E pertanto prega le EE. LL. di rivolgere premura agli Enti autarchici dipendenti, alle istituzioni di beneficenza e di assistenza ed a tutte le associazioni ed enti assistenziali sanitari esistenti in Provincia, perchè, aderendo al generale indirizzo politico del Regime, esaminino l'opportunità di revocare gli incarichi retribuiti, eventualmente affidati a sanitari, già provvisti di un assegno fisso, adeguato alle necessità della loro famiglia ripartendo equamente gli incarichi stessi tra i sanitari che ritraggono scarsi guadagni dalla loro attività professionale e non abbiano occupazione remunerativa.

E' ovvio che non potranno essere revocati dai loro posti quei sanitari, i quali, anche se ne occupino più di uno, abbiano conseguito i posti stessi in seguito a pubblico concorso o in via definitiva, per chiamata, dopo un periodo di esperimento.

Così pure basta che vi sia disponibile un incarico da conferire per affidarlo senz'altro ad un medico disoccupato.

Il conferimento degli incarichi a personale medico disoccupato può riuscire il più delle volte di nocumento all'andamento dei servizi, in quanto spesso il sanitario che non è riuscito a trovare una conveniente sistemazione attraverso il vaglio dei pubblici concorsi, che non mancano, è elemento inidoneo o scadente dal lato della capacità professionale. Quindi, l'incarico a posto di grave responsabilità, come quelli di cui trattasi, deve essere affidato dopo un accurato esame dei titoli e della capacità professionale del sanitario, per essere certi che esso sia idoneo all'incarico che dovrà disimpegnare.

Inoltre, laddove i servizi richiedano l'opera di un sanitario specialista, a questo non dovrà essere tolto l'incarico, anche se fosse fornito di uno stipendio a carattere continuativo, se non nel caso in cui esista in luogo altro specialista, che possa sostituirlo senza nuocere al servizio dell'assistenza sanitaria. Infine gli Enti interessati dovranno, di massima, ripartire gli incarichi tra i sanitari disoccupati esistenti sul posto: nulla vieta che essi li conferiscano a sanitari eventualmente segnalati dagli organi sindacali, quando ciò non costituisca un aggravio di spesa e sempre che risponda ad esigenze del servizio.

Le EE. LL. cureranno di avvertire gli enti suddetti che la revoca degli incarichi dovrà avvenire in base a criteri obiettivi e soprattutto, con speciale riguardo alle necessità dei servizi, e che la distribuzione degli incarichi non dovrà ridursi ad un aumento di spesa o di posti a carico dei bilanci dei Comuni, delle Provincie, ed Istituzioni d'assistenza e beneficenza, essendo tuttora in vigore il R. D. L. 16 agosto 1926 n.º 1577 ».

Il Prefetto — SOPRANO

223. **Concorsi ed Impieghi.** (C. 16 luglio 1935 n.º 764 al Signor Preside della Provincia, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia ed ai Presidenti della Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia).

In riferimento alla circ. pari numero del 10 marzo u. s. con la quale richiedevo alle SS. LL. una efficace collaborazione con gli organi del P. N. F. per andare incontro alla gioventù fascista tuttora sprovvista d'impiego, segnalo qui appresso i nomi e le qualifiche di n.º 21 fascisti iscritti al Partito prima della Marcia su Roma

Essi devono essere tenuti presente, nel caso che se ne presentasse il bisogno, per incarichi straordinari e per coprire in via provvisoria posti d'organico scoperti, ed infine perchè le loro benemerienze siano tenute in dovuto conto, nel caso di partecipazione a concorsi.

Gradirò di essere informato, nel caso di collocamento di qualcuno dei fascisti quì di seguito elencati:

1.° — Donnabella Fortunato fu Raffaele, della classe 1893, domiciliato a Cicerale Cilento, iscritto al Partito dal 4 ottobre 1922. Fu primo Segretario di quel Fascio. Titolo di Studio: 1.° anno d'Istituto Tecnico (terzo anno privatista), ammogliato con 4 figli — ha attitudini a disimpegnare pratiche d'ufficio.

2.° Patriarca Pio di Castello, della classe 1905, domiciliato a Praiano. Iscritto al Partito dal 6 nov. 1921 — Comandante del locale Fascio Giovanile di Combattimento. Titolo di studio: Terza tecnica, di professione postelegrafonico. Ammogliato. Aspira ad ottenere un Ufficio Postale in qualità di titolare o gerente.

3.° Iannelli Cataldo di Michele, della classe 1903, domiciliato in S. Pietro al Tanagro, iscritto al Partito dal 18 agosto 1922. Titolo di studio: Ginnasio inferiore, atto a disimpegnare pratiche d'Ufficio.

4.° Davoli Pietro fu Domenico, della classe 1897, domiciliato a Morigerati. Iscritto al Partito il 10 aprile 1921. Titolo di studio: licenza elementare; professione: decoratore a stucco, assistente lavori edili, famiglia a carico.

5.° Notari Raffaele fu Filippo, della classe 1882, domiciliato a Pellezzano. Iscritto al Partito il 22 ottobre 1922. Titolo di studio: licenza elementare. Professione: appaltatore; famiglia a carico.

6.° Notari Gaetano fu Vincenzo, della classe 1903, iscritto al Partito il 7 agosto 1921. Titolo di studio: licenza elementare, famiglia a carico, domiciliato a Pellezzano.

7.° Pellegrino Antonio di Nicola, della classe 1907, domiciliato a Pellezzano, iscritto al Partito il 22 luglio 1922, titolo di studio: licenza tecnica; professione: elettromeccanico.

8.° Petrosino Rocco fu Antonio, della classe 1905, domiciliato a Pellezzano, iscritto al Partito il 20 ottobre 1922, titolo di studio: licenza tecnica. Ha attitudine al disbrigo di pratiche di ufficio, famiglia a carico.

9.° Capriglione Ermenegildo fu Giuseppe, della classe 1899, domiciliato a Pellezzano, iscritto al Partito il 27 dicembre 1922, titolo di studio: terza elementare, manovale, ammogliato.

10.° Farina Alfonso fu Antonino, della classe 1903, domiciliato a Pellezzano, iscritto al Partito il 7 agosto 1922. Titolo di studio: Commercio inferiore. Ha attitudine al disbrigo di pratiche d'ufficio. Ammogliato, famiglia a carico.

11.° Cicalese Michele, di Antonio, della classe 1904, domiciliato a Nocera Superiore. Iscritto al Partito il 4 ottobre 1922. Titolo di studio: elementare; professione: orologiaio.

12.° Ricca Carmine di Giovanni, della classe 1899, domiciliato a Contursi. Iscritto al Partito dal 1.° novembre 1921. Titolo di studio 4.^a elementare; musicante, ammogliato con tre figli.

13.° Rufolo Felice fu Domenico, della classe 1884, domiciliato a Contursi. Iscritto al Partito dal 1.° gennaio 1921. Titolo di studio 4.^a elementare, musicante e sarto, ammogliato con cinque figli.

14.° Bini Salvatore fu Matteo, della classe 1891, domiciliato a Contursi. Iscritto al Partito dal 1.° gennaio 1921. Titolo di studio 4.^a elementare: musicante, moglie e tre figli.

15.° Margarella Salvatore di Nicola, della classe 1893, domiciliato a Contursi; iscritto al Partito dal 1.° gennaio 1921. Titolo di studio 4.^a elementare, agricoltore, una figlia.

16.° Borzelino Alessandro fu Teresa, della classe 1898, domiciliato a Contursi. Iscritto al Partito dal 1.° gennaio 21. Titolo di studio 5.^a elementare, mestiere: stuccatore pavimentista, ammogliato con sei figli.

17.° Fiore Guido di Michele, della classe 1905, domiciliato a Postiglione. Iscritto al Partito dal 22 settembre 1922. Laureato in medicina. E' a carico della famiglia.

18.° Mastrocinque Mario, di Raffaele, domiciliato a Vallo della Lucania. Iscritto al Partito dal 22 agosto 1933; titolo di studio: licenza ginnasiale.

19.° Schettino Giovanni di Vincenzo, della classe 1903, do-

miciliato a Nocera Inferiore. Iscritto al Partito dal 5 dicembre 1920. Meccanico elettricista, conduttore caldaie a vapore, famiglia a carico.

20.° Abenante Generoso fu Luciano, domiciliato a Sarno, iscritto al Partito dal 26 ottobre 1922. Diplomato in fisico-matematica, fratello di ufficiale morto in guerra e decorato con medaglia di argento al valore.

21.° Petraglia Francesco di Alessandro, della classe 1893, domiciliato a Capaccio. Iscritto al Partito dal 20 agosto 1922, ex combattente, sottufficiale del Genio. Aspira ad essere assunto per qualsiasi posto di assistente o di concetto nei vari rami dell'industria; atto a disimpegnare lavori di ufficio.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste, ecc.

Comune di Siano. — *Riappalto Imposte di Consumo.* — Il giorno 22 agosto 1935 alle ore 10 avrà luogo il 2° incanto pel riappalto in danno della Ditta Angrisani Francesco, alle stesse condizioni del 1° incanto andato deserto. — Aggiudicazione provvisoria con un sol concorrente. — Scadenza termine ventesimo 30 agosto ore 12; scadenza presentazione documenti ore 12 giorno 21 agosto.

Il Commissario Prefettizio Ettore Mibilotti

Concorsi

Comune di Capaccio. — *Concorso ad un posto di Vigile Urbano nella frazione Paestum.* — Scadenza 31 agosto 1935.

Salario lire 2300,00 al lordo delle ritenute di legge, aumentabile di 1/10 per tre quadrienni, indennità caro-viveri nella misura come per gli altri dipendenti del Comune, e lire 500,00 all'anno per disagiata residenza. Documenti di rito. Tassa lire 25,10. Per chiarimenti rivolgersi Ufficio Segreteria.

Podestà Comm. Manlio De Maria

Comune di Campora — *Applicato di Segreteria.* — Concorso per titoli scadente il 5 settembre 1935 XIII alle ore 18. Periodo di prova anni 2 con disdetta 3 mesi prima. Stipendio annuo L. 3250, suscettibile di n. 4 aumenti quadriennali del decimo dello stipendio computato per la maturazione del primo aumento il periodo di prova. Stipendio è soggetto alle trattenute e riduzioni di legge. Età minima 18, massima anni 30 salvo eccezioni di legge. Tassa di concorso lire 25 da versare al Tesoriere del Comune — ed inoltre i seguenti documenti:

1. Estratto per riassunto atto di nascita.
2. Certificato di cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici.
3. Certificato di buona condotta morale e civile e politica rilasciato dal Podestà del Comune ove il concorrente ha avuto il domicilio e la residenza nell'ultimo triennio, dal quale risulta inoltre di non essere incorso mai in alcuna delle condanne per reati previsti dallo art. 8 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.
4. Certificato penale generale del casellario giudiziale.
5. Certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica al posto ed esente da imperfezioni o difetti che possano influire pel rendimento del servizio.
6. Documenti comprovanti di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.
7. Certificato d'iscrizione al P. N. F. od ai F. G. C.
8. Certificato attestante il passaggio del 2.° al 3.° ginnasio. I documenti ai n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del bando di concorso. Assunzione servizio entro 15 giorni dalla data della partecipazione di nomina sotto pena di decadenza. Chiarimenti alla Segreteria.

Campora, 5 agosto 1935 a. XIII.

Il Podestà - Feola

Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate dal 20 luglio ad oggi (1).

(fascicoli 20, 21 e 22 del Bollettino Amministrativo)

Segnare subito ricevuta delle circolari.

1. Operai rimpatriati dall'Africa Orientale. n. 200 pag. 281.
2. Brucellosi. n. 201 pag. 282.
3. Disciplina del latte destinato al consumo diretto — n. 197 pag. 278.
4. Rinnovazione commissioni mandamentali per le imposte dirette — n. 196 pag. 278
5. R. D. L. recante modificazioni al T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito — n. 209 pag. 286.
6. Apertura di nuovi negozi di generi alimentari — n. 212, pag. 294.
7. Contributo 1935 all'O. N. Maternità e Infanzia — n. 213 pag. 296.
8. Repressione accattonaggio — n. 216, cop. fascicolo 21.
9. Vigilanza sanitaria sul pesce. Sostanze narcotiche. Piante velenose. — n. 218 pag. 300.

Provvedere subito.

1. Invio rapporto circa ordinamento fogli di famiglia del registro di popolazione e schedario delle case — n. 174 pag. 242.
2. Avvertire enti circa disposizioni concernenti impieghi sanitari — n. 222 pag. 303.

Provvedere entro il 10 agosto 1935.

1. Invio domande contrassegni sugli schermi per radiologia. n. 211 pag. 292.

Provvedere entro il 15 agosto 1935.

1. Invio prospetto degli accertamenti 1934. Art. 313 del T. U. 3 marzo 1934 n. 383 — n. 219 pag. 301.

Provvedere entro 31 agosto 1935.

1. Invio piani topografici censimento — n. 221 pag. 302.

(1) Come abbiamo praticato nei fascicoli precedenti, continuiamo in questo a riassumere gli adempimenti richiesti dalla Prefettura ai Comuni con gli atti ufficiali contenuti nel presente fascicolo e nei due precedenti.

Si richiama in proposito l'avvertenza contenuta nella testata del Bollettino, cioè che la pubblicazione della parte 1^a rappresenta a tutti gli effetti comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e di quelli degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

231. **Premi di nuzialità. Pagamenti.** (C. 9 agosto 1935 n. 2188 al sig. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta che alcuni Comuni oppongono difficoltà, e talora rifiutano di corrispondere i premi di nuzialità disposti a carico dei richiamati alle armi.

Si invitano le SS. LL. all'esatta osservanza dell'anzidetto adempimento, in esecuzione degli ordini superiormente emanati al riguardo.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRA

232. **Pellegrinaggio ai campi di battaglia di Bligny e Verdun** (C. 9 agosto 1935 n. 2188 al sig. Preside della Provincia e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza e norma, comunico il seguente telegramma pervenutomi dal Ministero dell'Interno:

« Comitato Italia-Francia reduci guerra effettuerà dal 26 settembre p. v. pellegrinaggio combattenti italiani ai campi battaglia Bligny et Verdun stop Pregasi disporre che sieno autorizzati, compatibilmente esigenze servizio, intervenire pellegrinaggio e siano considerati assenze giustificate limitatamente al viaggio andata ritorno per Torino luogo di nascita ».

Il Prefetto — SOPRA

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione mesi di giugno e luglio 1935

	Mese di giugno 1935	
	Capoluogo	Resto Provincia
Nati	136	1481
Morti	60	646
Aumento popolazione	76	835

	Mese di luglio 1935	
	Capoluogo	Resto Provincia
Nati	157	1500
Morti	90	953
Aumento popolazione	67	547

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

225. Tassa di scambio — Bestiame da macello — Tariffa per capo a decorrere dal 1° luglio 1935. (C. Ministero Finanze, Direzione Generale delle Tasse sugli affari, 15 giugno 1935).

Dal 1° luglio 1935 e fino a nuove determinazioni, per la riscossione della tassa di scambio sul bestiame da macello, a mente delle disposizioni contenute nel titolo XII del testo di legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n.° 1011, ed agli effetti dell'art. 73 della legge stessa, deve adottarsi la seguente tariffa, che determina la quota fissa di tassa da riscuotersi per ogni capo di bestiame, giusta le specificazioni e discriminazioni indicate nella tariffa medesima, in base all'aliquota di tassa di lire 3 per cento, stabilita dal R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206.

In relazione alle richiamate disposizioni del testo di legge sulla tassa di scambio, si avverte quanto segue:

1) L'adozione della tariffa per la riscossione della tassa di scambio sul bestiame, sia al momento della macellazione che all'atto del pagamento dell'imposta di consumo sulla carne, è obbligatoria in tutti i Comuni del Regno.

2) E' abolito ogni limite di esenzione nei riguardi di privati, di proprietari coltivatori di fondi, ecc., che procedano alla macellazione di bestiame per il proprio consumo.

TARIFFA

Varie specie di bestiame:

	Tassa fissa per capo
1. Buoi:	
a) di peso vivo superiore a kg. 400	L. 44,—
b) di peso vivo non infer. a kg. 400	» 30,—

2. *Vacche:*

- a) di peso vivo superiore a kg. 400 L. 35,—
 b) di peso vivo inferiore a kg. 400 » 21,—

3. *Tori:*

- a) di peso vivo superiore a kg. 500 » 45,—
 b) di peso vivo inferiore a kg. 500 » 29,—

4. *Vitelli e vitelloni:*

- a) di peso vivo superiore a kg. 250 » 40,—
 b) di peso vivo superiore a kg. 120
 e non superiore a kg. 250 » 24,—
 c) di peso vivo superiore a kg. 80
 e non superiore a kg. 120 » 13,—

5. *Vitelli di peso vivo non sup. a kg. 80 » 9,—*6. *Suini:*

- a) di peso vivo superiore a kg. 170 » 19,—
 b) di peso vivo superiore a kg. 130
 e non superiore a kg. 170 » 10,—
 c) di peso vivo superiore a kg. 100
 e non superiore a kg. 130 » 10,—
 d) di peso vivo non super. a kg. 100
 e suini di qualunque peso macel-
 lati dagli allevatori per uso esclus.
 della propria famiglia » 8,—
 e) suini lattanti di peso non super.
 a kg. 20. . . . » 2,—

7. *Pecore, capre e montoni.* » 2,608. *Agnelli e capretti.* » 0,859. *Bestiame equino per il quale la tassa di scambio sia da riscuotersi all'atto della macellazione o del pagamento della imposta di consumo sulle relative carni, in confronto di commercianti, industriali ed esercenti, nel caso di cui all'art. 65, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio:*

- a) cavalli » 12,90
 b) muli » 8,—
 c) asini » 4,60

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

226. **Censimento della popolazione 21 aprile 1936-XIV. Piani topografici.** (Visto dei Podestà per l'approvazione della linea di confine). (C. 18 agosto n. 38550 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In dipendenza di quanto l'Istituto Centrale di Statistica ha richiesto con la circolare n. 5214 C del 10 giugno u. s., numerosi Comuni hanno domandato se il « visto » da parte dei Podestà dei Comuni contermini, per l'approvazione della linea di confine del territorio, che rispettivamente li riguarda, debba essere apposto su uno o su ambedue gli esemplari del piano topografico.

Al riguardo si comunica alle SS. LL. che il « visto » in parola deve essere apposto su ambedue gli esemplari del piano topografico, che debbono essere trasmessi a detto Istituto entro il 31 agosto corrente.

Si rimane in attesa di un cenno di assicurazione in merito.

Il Prefetto — SOPRANO

227. **Bandi di concorso.** (C. 18 agosto 1935 n. 38549 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo di poter corrispondere alle numerose richieste che pervengono da parte degli abilitati nelle discipline statistiche, onde venire a conoscenza dei concorsi banditi dalle pubbliche Amministrazioni per posti di dirigente di Uffici di Statistica e di Uffici anagrafici o di servizi demografici, occorre che tutti i Comuni rimettano all'Istituto Centrale di Statistica copia dei bandi di concorso per i suddetti posti, non appena avventane la pubblicazione.

Si rivolge quindi viva preghiera alla S. V. perchè codesto Comune si conformi alle cennate disposizioni.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione

Il Prefetto — SOPRANO

228. **Vaccinazione antitifica.** (C. 9 agosto 1935 n.° 38568 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la esecuzione rigorosa, comunico il mio odierno decreto col quale rendo obbligatoria la vaccinazione antitifica alle collettività e alle persone familiari, ogni qualvolta si manifestino casi di tifo addominale.

Ricordo alle SS. LL. che come risulta dal decreto di S. E. il Capo del Governo del 14 dicembre 1926 num. 260, comunicato alle SS. LL. con circ. 29 luglio 1927 n.° 28110, e ricordato con successiva, la vaccinazione antitifica è normalmente obbligatoria:

a) per il personale di assistenza e per quello addetto ai servizi di cucina, di disinfezione, di lavanderia e di pulizia degli ospedali, ed in genere degli istituti e delle case di cura, sia pubblici che privati;

b) per il personale addetto ai servizi di disinfezione, alle lavanderie pubbliche ed al trasporto dei malati, anche se dipendenti da istituzioni private;

c) per il personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico, alla raccolta ed allo smercio del latte.

Pertanto le SS. LL. e gli ufficiali sanitari devono invigilare e provvedere, se non è stato fatto finora, che tutti gli obbligati normalmente siano sottoposti alla vaccinazione antitifica. Per il personale, di cui alla lettera a), la spesa ricade a carico delle amministrazioni ospitaliere e delle case di cura, sia pubbliche che private.

Per il personale di cui alla lettera c) la spesa è a carico dei comuni.

Per il personale di cui alla lettera b) la competenza passiva è a carico dei comuni e di privati, a seconda che si tratti di servizi comunali o di servizi gestiti da istituzioni private.

Gli ufficiali sanitari devono accertare la esecuzione esatta e scrupolosa della vaccinazione, e trascriverla nello speciale registro che ha ogni comune.

Ricordo che chiunque, obbligato, si rifiuti a sottostare alla

vaccinazione incorre nelle pene stabilite nell'art. 269 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934.

Stimo opportuno di trasmettere le istruzioni del Ministero dell'Interno emanate in materia, perchè siano tenute presenti.

Il Prefetto — SOPRANO

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI SALERNO

IL PREFETTO

Visto che in molti comuni della Provincia si hanno manifestazioni di casi di tifo addominale.

Ritenuta la opportunità di rendere obbligatoria la vaccinazione antitifica in tutte le famiglie e nelle persone che avvicinano gli infermi, ai fini della profilassi, le quali sono particolarmente esposte al pericolo del contagio;

Visto l'art. 2 del Decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926, pubb. nella Gazz. Uff. del 14 dicembre 1926 n.° 287 e 255 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265;

Sulla proposta del Medico Provinciale

DECRETA

1.° E' resa obbligatoria la vaccinazione antitifica:

a) nelle collettività, quando vi si manifestino casi di tifo addominale, comprese le persone addette al servizio;

b) a tutte le persone di famiglia in cui si manifestano casi di tifo addominale, e a coloro che per qualsiasi motivo hanno avvicinato o avvicinano gli infermi di detta malattia.

2.° Le vaccinazioni vengono fatte a cura delle rispettive amministrazioni, quando si tratti di collettività o di personale dipendente da istituzioni pubbliche; a cura del comune negli altri casi.

3.° Sono escluse dall'obbligo della vaccinazione, a termine dell'art. 5 del succitato decreto del Capo del Governo, le persone che, da certificato medico, risultino per età, per sofferta infezione tifoide, o per ragioni speciali in condizioni di doversi esentare,

4.° Chiunque, essendo obbligato, si rifiuta di sottostare alla

vaccinazione, incorre nelle pene stabilite dall' art. 260 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

I Podestà e gli Ufficiali Sanitari dei Comuni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Salerno 9 agosto 1935 XIII.

Il Prefetto - - SOPRANO

ISTRUZIONI:

Utilità delle vaccinazioni antitifiche.

Sulla utilità della vaccinazione antitifica, nella pratica della profilassi della febbre tifoide, si ha ormai un' esperienza, che ne consiglia l'adozione in determinate circostanze.

Già da tempo essa fu applicata con felice risultato, e durante l'ultima guerra fu largamente usata nell'esercito e nella marina, ottenendosi la conferma pratica del valore di questo metodo semplice e promettente nella profilassi antitifica.

Che se non sempre questa vaccinazione riesce ad evitare la malattia, devesi pur riconoscere, che la differenza della morbilità tra i vaccinati e i non vaccinati, generalmente, è assai considerevole; ed in ogni caso essa ha una notevole influenza sul decorso e sulla durata della malattia.

I risultati fino ad ora ottenuti con la vaccinazione antitifica incoraggiano perciò ad estendere sempre più l'applicazione al fine di una più completa lotta contro la diffusione delle febbri tifoidi e paratifoidi, in concorso coi provvedimenti di miglioramento e di risanamento igienico urbano e rurale e con la più rigorosa attuazione delle ordinarie misure di profilassi.



Per l'immunizzazione attiva contro l'infezione tifoide si adopera comunemente la via ipodermica. Di recente è stata anche adoperata la via orale.

Vaccinazione per via ipodermica.

Non tutte le regioni del corpo sono adatte per l'inoculazione; sono da preferirsi la regione deltoidea, quella sottoclavicolare, e la scapolo-omerale, e nella scelta si dovrà, soprattutto, te-

ner presente il genere di lavoro, cui deve attendere il vaccinando, cercando di evitare le regioni soggette ad attivo movimento muscolare, a contricazioni di vestiti ecc.

La disinfezione della cute può essere fatta con tintura di jodio od altro disinfettante.

La siringa e l'ago verranno sterilizzati con l'ebollizione. Prima di procedere alla iniezione, si dovrà agitare la fialetta contenente il vaccino, per avere un'uniforme distribuzione del materiale batterico.

L'iniezione va sempre fatta nel tessuto sottocutaneo della regione prescelta, spingendo lentamente il liquido della siringa; si tralasci il massaggio sul punto di iniezione, applicandovi invece per alcuni minuti un batuffolo di cotone sterile, onde evitare che il liquido vaccinale fuoriesca.

Si consiglia di vaccinare nelle ore pomeridiane, poichè, fenomeni reattivi compaiono dopo qualche ora, ed in tal modo i lievi disturbi e le reazioni febbrili, che eventualmente possono sopraggiungere, avvengono quando il vaccinato è a riposo.

Vaccino antitifico monovalente e trivalente.

Il vaccino antitifico monovalente tipico è costituito da emulsione di colture di bacilli del tifo, uccisi col calore e con antisettici.

Inoltre, poichè più volte si è constatato che alla infezione tipica del bacillo Eberth si associano sovente i bacilli paratifici A. e B., è opportuno nella pratica ricorrere ai *vaccini misti trivalenti*.

Il vaccino triplo generalmente contiene circa 2 miliardi di germi per cmc. di cui la metà è rappresentata da bacilli del tifo.

Per l'immunizzazione attiva si praticano tre iniezioni: la prima di mezzo cmc.; la seconda di un cmc.; la terza di un cmc. e mezzo.

Le iniezioni devono succedersi tra loro con un intervallo di almeno 5 giorni, seguendo come criterio direttivo le varie reazioni individuali.

Si può sostituire il comune vaccino antitifico in soluzione acquosa col *lipovaccino*, costituito da culture di bacilli, emulsionati in sostanze gassose ed oleose.

Questo lipo-vaccino si assorbe molto lentamente e dà fenomeni reattivi più lievi. Inoltre avrebbe il vantaggio di poter praticare una sola vaccinazione per ottenere l'immunizzazione.

Per la tecnica delle vaccinazioni valgono le norme anzidette.

Durata dell'immunità.

Si ritiene che l'immunità vaccinale persista per un anno circa. Però, per coloro che sono più esposti alla possibilità di infettarsi (medici, infermieri, disinfettatori, ecc.) è consigliabile la rivaccinazione dopo sei mesi. In questo ultimo caso è sufficiente una sola iniezione di un cmc. di vaccino.

Reazioni consecutive alla vaccinazione.

Le reazioni consecutive alla vaccinazione possono variare da individuo a individuo: generalmente sono di lieve importanza e di breve durata: incominciano dopo poche ore e scompaiono in 24 - 48 ore.

La reazione locale consiste in leggera tumefazione del punto d'innesto, rossore e dolore alla pressione; raramente si ha risentimento ghiandolare.

Tra le reazioni di carattere generale la più importante è la febbre, preceduta da brividi, cefalea, stanchezza: essa è assai variabile per intensità; può comparire 2-4 ore dopo l'iniezione e scomparire dopo poche ore; eccezionalmente dura più a lungo.

Le stesse reazioni possono ripetersi nelle inoculazioni consecutive, ma esse sono meno intense.

Importanza della fase negativa.

La eventualità della fase negativa, rilevata sperimentalmente dal Wright ma non confermata nella pratica, e cioè la esistenza di un periodo di tempo di varia durata, nel quale l'individuo vaccinato sarebbe più esposto a contrarre la malattia, non deve preoccupare e non deve essere di ostacolo alla vaccinazione.

Controindicazioni alla vaccinazione.

Vi sono alcuni casi nei quali la vaccinazione antitifica è controindicata. Vanno esclusi da tale vaccinazione gli individui in

istato di deperimento organico, i cardiopatici, i malarici in atto, i tubercolotici, i nefritici e quelli che presentino eruzioni cutanee, e che risultino affetti da malattie del ricambio, o da altre affezioni che a giudizio del medico controindicano la vaccinazione.

Lo stato di gravidanza costituisce controindicazione e così pure l'età avanzata.

Dovendosi in casi di necessità sottoporre a vaccinazione individui di età oltre i 45 anni, occorre assicurarsi delle buone condizioni cardiache e renali,

Possono essere esentati gli individui che hanno sofferto sicuramente l'infezione tifica, e così pure, in talune circostanze, i bambini.

Vaccinazione antitiflica per via orale.

La possibilità di determinare la immunizzazione attiva contro l'infezione tifoide mediante ingestione di bacilli morti di tifo ha formato da tempo oggetto di numerose ricerche con risultati non sempre concordi.

L'argomento è stato ripreso con un nuovo indirizzo tecnico in seguito agli studi di Besredka sulla immunità locale, e le applicazioni pratiche, eseguite in questi ultimi anni da parecchi osservatori, avrebbero in varie occasioni dato buoni risultati.

Una più larga esperienza varrà a bene stabilire il valore reale della vaccinazione antitiflica per via orale. Allo stato presente non si può negare che essa in determinate contingenze può costituire un utile ausilio profilattico. La forma di somministrazione del vaccino è varia.

Si adoperano vaccini liquidi, costituiti da emulsioni di bacilli del tifo uccisi col calore; vaccini solidi, costituiti da culture dissecate, in polvere, o sotto forma di compresse e di pillole.

Secondo Besredka perchè l'ingestione del vaccino determini l'immunizzazione occorre che essa sia preceduta dalla somministrazione, un'ora prima, di 20 cg. di estratto di bile pari a dr. 1,25 di bile fresca, sotto forma pillolare o comunque preparata.

La bile liberando dal muco la parete intestinale e determi-

nando desquamazione epiteliale, rende permeabile la parte intestinale in modo che l'azione del vaccino possa utilmente esplicarsi.

In talune preparazioni la bile viene incorporata al vaccino.

Oltre questi *enterovaccini* con bacilli del tifo, si preparano anche enterovaccini polivalenti, contenenti bacilli del tifo, paratifo A, e paratifo B.

La vaccinazione antitifica si pratica la mattina a digiuno ed in genere per tre o due giorni consecutivi.

I particolari riguardanti la somministrazione del vaccino variano in rapporto al numero di bacilli contenuto in ciascuna dose, e sono indicati dagli istituti produttori.

Conservazione e validità del vaccino.

Il vaccino antitifico deve essere conservato in luogo fresco e all'oscuro. — Particolare attenzione occorre per l'enterovaccino in pastiglie, aventi incorporata la bile, perchè, essendo l'estratto di bile igroscopico, occorre che la conservazione si faccia possibilmente nel tubetto originale ben chiuso ed in luogo non umido.

Il vaccino, se ben conservato, mantiene la sua efficacia per parecchio tempo; quello liquido per almeno sei mesi e quello in compresse per oltre un anno.

29. **Malattie infettive.** (C. 10 agosto 1935 n. 37987 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e agli Ufficiali Sanitari della Provincia).

La Direzione Gen. della Sanità per rendersi conto della efficienza delle misure di profilassi nella evenienza di manifestazioni di malattie diffuse, particolarmente nelle colonie estive, dispone che le singole denunce di casi da farsi con tutta sollecitudine siano integrate dalle seguenti notizie:

A) per i casi di **Scarlattina** e di **Morbillo**.

1. Modalità come si effettua l'isolamento, se in infermeria o in ospedale.

2. Misure contumaciali profilattiche adottate nei riguardi degli altri bambini.

3. Come vengono eseguite le disinfezioni.
4. Data dell'allontanamento dell'ultimo malato.
5. Come è assicurata la vigilanza igienico-sanitaria.

B) per i casi di **Difterite**.

1. Notizie come ai numeri precedenti.
2. Se il bambino era vaccinato con anatossina e da quando.
3. Se si è eseguito l'accertamento diagnostico batteriologico.
4. Se vengono eseguite le indagini per l'accertamento dei portatori.
5. Se si è effettuata la siero-profilassi e la vaccinazione.

C) per i casi di **Tifoide e Dissenteria**.

1. Notizie come per i precedenti casi.
2. Accertamenti diagnostici di laboratori - emocultura per il tifo. Titolo della siero-reazione.
3. Modo di approvvigionamento idrico.
4. Misure nei riguardi del latte (bollitura) e di altri alimenti.
5. Modo di eliminazione dei materiali di rifiuto (fognatura).
6. Modo come si effettuano le disinfezioni delle feci e dell'urina in corso di malattia.
7. Lotta contro le mosche.
8. Il personale di assistenza è stato vaccinato contro il tifo?
9. Nel caso si sia eseguita la vaccinazione antitifica, indicare il numero delle persone vaccinate.

D) per i casi di **Varicella**.

1. Notizie come per i precedenti casi.
2. Data della pregressa vaccinazione e rivaccinazione jenne-riana, ed esito di essa (positiva, negativa).

E) per i casi di **Menengite C. S. Ep.** e di **Poliomelite A. A.**

1. Notizie sulle misure di isolamento e di contumacia e sulle disinfezioni.
2. Se, per la prima, è stato eseguito l'accertamento batteriologico sul liquido cefalo rachidiano (puntura lombare).
3. Se attuata la disinfezione del rino-faringe e con quali mezzi.

4. Se provveduto all'assistenza in istituti di cura particolarmente per la poliomelite.

F) per i casi di **Parotite** e di **Pertosse**.

1. Come si è assicurata la separazione dei malati e dei sospetti dai sani.

2. Quali misure di profilassi generale sono state adottate.

Sulle esatte osservanze delle disposizioni anzidette richiamo l'attenzione dei Podestà e degli Ufficiali Sanitari, avvertendo che d'ora innanzi le singole denunce devono contenere tutte le notizie richieste dalla Direzione Generale di Sanità.

Attendo sollecita assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

230. **Premi di nuzialità. Estensione.** (C. 9 agosto 1935 n. 2789 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Di seguito e a modifica della circ. n. 2287, in data 25 luglio u. s., avverto le SS. LL., giusta ordini superiori, che i benefici concessi ai richiamati della classe 1911, che contraggono matrimonio — e cioè il premio di lire 500 e la licenza di 15 giorni— sono estesi ai militari che contraggono matrimonio durante il periodo di servizio, in qualità di:

1°) richiamati o comunque trattenuti alle armi per le note esigenze (militari della classe 1912, 2^a categoria; classe 1913 nel prossimo settembre, militari specialisti di varie classi richiamati per l'A. O);

2°) di arruolati volontari con destinazione in A. O. inquadrati nei reparti dell'Esercito o nelle divisioni CC. NN. (esclusi pertanto i volontari nei corpi e reparti dell'esercito metropolitano).

All'erogazione dei premi provvederanno i Comuni, mentre l'Amministrazione militare provvederà per le spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo della licenza. Il periodo della licenza non comprende i giorni di viaggio.

Il Prefetto - SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Appalti, aste, ecc.

Comune di Postiglione — *Vendita materiale legnoso del bosco M. chione* — Si rende noto che nel giorno cinque settembre p. v. a ore ant. dieci, nella Segreteria comunale, si esprimerà una nuova asta per la vendita del materiale legnoso del bosco M. chione, in aumento del prezzo di L. 28170, così ridotto del decimo quello di stima, sotto l'osservanza di tutte le norme e regolamento generale sulla contabilità dello Stato e di quello del capitolato d'onori.

Il Podestà: Vecchio

Comune di Postiglione — *Fitto pascolo e coltura tenuta S. Angelo* — Il Podestà rende noto che il giorno 28 del corrente mese, nella Casa Comunale, si procederà all'esperimento d'asta per l'aggiudicazione del fitto pascolo e coltura della Tenuta comunale S. Angelo sul prezzo di L. 23320 annue, così ridotto del decimo quello di stima.

L'asta si terrà a candela vergine sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e di capitolato.

Il Podestà: Vecchio

Publicazioni

Comm. Luigi Chiambretto. *Lezioni teoriche e pratiche per gli aspiranti all'abilitazione alle funzioni di commesso od agente delle imposte di consumo.* Torino, Tip. Baravalle e Falconieri. Lire 12,70.

Il Geom. Comm. Luigi Chiambretto ha pubblicato questo pregevole testo sotto forma di lezioni pratiche. Il libro è alla portata di qualunque persona, anche di modesta cultura. Oltre all'esposizione teorica della materia, il libro contiene pure molti temi risolti ed i moduli delle principali scritture e bollette inerenti alla gestione delle imposte di consumo.

L'opera è modesta, senza pretese, ma certamente utilissima per l'aspirante commesso o agente delle imposte di consumo, per il modo pratico con cui è stata elaborata.

Il volume è messo in vendita a lire 12, 70, franco di porto e le richieste dovranno essere fatte con vaglia cartolina all'Amministrazione del Bollettino Ammln. presso la R. Prefettura di Salerno

Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate dal 31 luglio ad oggi (1).

(fascicoli 21, 22 e 23 del Bollettino Amministrativo)

Segnare subito ricevuta delle circolari.

1. R. D. L. recante modificazioni al T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito — n. 209 pag. 286.
2. Apertura di nuovi negozi di generi alimentari — n. 212, pag. 294.
3. Contributo 1935 all'O. N. Maternità e Infanzia — n. 213 pag. 296.
4. Repressione accattonaggio — n. 216, cop. fascicolo 21.
5. Vigilanza sanitaria sul pesce. Sostanze narcotiche. Piante velenose. — n. 218 pag. 300.
6. Censimento popolazione. Visto dei Podestà ai piani topografici — n. 226 pag. 311.
7. Bandi di concorso — n. 227 pag. 311.
8. Malattie infettive — n. 229 pag. 318.
9. Premi di nuzialità — n. 231 copertina fascicolo 23.

Provvedere subito.

1. Avvertire enti circa disposizioni concernenti impieghi sanitari — n. 222 pag. 303.

Provvedere entro il 10 agosto 1935.

1. Invio domande contrassegni sugli schermi per radiologia. n. 211 pag. 292.

Provvedere entro il 15 agosto 1935.

1. Invio prospetto degli accertamenti 1934. Art. 313 del T. U. 3 marzo 1934 n. 383 — n. 219 pag. 301.

Provvedere entro 31 agosto 1935.

1. Invio piani topografici censimento — n. 221 pag. 302.

(1) Come abbiamo praticato nei fascicoli precedenti, continuiamo in questo a riassumere gli adempimenti richiesti dalla Prefettura ai Comuni con gli atti ufficiali contenuti nel presente fascicolo e nei due precedenti.

Si richiama in proposito l'avvertenza contenuta nella testata del Bollettino, cioè che la pubblicazione della parte 1^a rappresenta a tutti gli effetti comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e di quelli degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

233. VIII censimento della popolazione. Denominazione stradale e numerazione civica dei fabbricati. (C. Istituto Centrale di Statistica n. 6516 C del 27 luglio 1935).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

234. Lotteria di Merano. Affissione gratuita dei manifesti.

235. Invio dati all'Ente delle opere assistenziali.

236. Prospetto degli accertamenti 1934. Art. 313 del T. U. 1034 n. 383.

237. T. U. per la finanza locale. Imposta sulle industrie, applicazione art. 161.

238. Addizionale provinciale. Ditte commerciali. Redditi di categoria B.

239. Autocisterne.

240. Mezzi di polizia veterinaria per la difesa contro l'afta epizootica.

241. Legge riposo domenicale e settimanale.

242. Raccolta di piante officinali.

243. Targazione di veicoli a trazione animale.

segue

Parte II.

Decisione amministrativa del Podestà. Approvazione del Prefetto — *A. Onesti.*

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 242 a n. 243 — Personale dei Segretari Comunali — Concorsi — Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate dal 1° agosto ad oggi.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

242. **Raccolta piante officinali.** (C. 23 agosto 1935 n. 38510 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Da parte della Giunta esecutiva per le piante officinali viene segnalata al Ministero la mancata osservanza, in molti comuni del Regno, delle norme contenute nella legge 6 gennaio 1931, N. 99, nei riguardi della raccolta delle piante officinali, con pregiudizio grave della qualità e bontà del prodotto e della perpetuità della specie.

Al riguardo si fa presente che la raccolta di dette piante può essere fatta soltanto da coloro che sono in possesso della speciale carta di autorizzazione, la quale conferisce la qualità di raccoglitore.

La legge anzidetta stabilisce, inoltre, che la vigilanza su quanto concerne la raccolta delle piante officinali è affidata a funzionari ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e della forza pubblica, della Milizia nazionale forestale, alle guardie giurate comunali e campestri ed ai vigili sanitari.

Si richiama pertanto l'attenzione del suddetto personale alla rigorosa vigilanza dell'applicazione delle norme su ricordate.

Il Prefetto — SOPRANO

243. **Targazione veicoli a trazione animale.** (C. 9 agosto 1935 n. 18863 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Richiamando la mia circ. del 21 giugno u. s. che pienamente confermo, avverto che, nel caso che la S. V. crederà di avvalersi della collaborazione di altro Ente, per le operazioni di verifica delle targhe apposte ai veicoli, nulla osta che prenda opportuni accordi con questa Associazione Nazionale Volontari di guerra - Sezione di Salerno.

In tal caso la predetta Associazione, premesso il limite della tassa di lire Due, ricordata dalla detta circolare, potrebbe ricevere in corrispettivo il 50% del ricavato netto di ogni spesa, sempre qualora la S. V. non abbia nulla in contrario, nel qual caso prego darmene cortese comunicazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

233. VIII Censimento della popolazione. Denominazione stradale e numerazione civica dei fabbricati. (C. 17 luglio 1935 n. 6516 C allo Istituto Centrale di Statistica, ai Prefetti Regno e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni del Regno).

Un inconveniente che ostacola in modo grave la buona esecuzione dei censimenti e la regolare tenuta dei Registri di popolazione è costituito dal disordine e dalla incompletezza delle denominazioni delle strade, piazze e località dei Comuni e dalla mancanza od irregolarità della numerazione dei fabbricati.

In tali condizioni, infatti, gli Uffici Comunali sono nella impossibilità di accertare tutti gli spostamenti delle famiglie da una abitazione all'altra, da un quartiere all'altro e non possono avere la certezza che — durante il censimento — tutte le abitazioni di ciascuna via o località del Comune siano state visitate dagli ufficiali rilevatori. La incompleta cognizione di tutti i numeri civici esistenti in ciascuna strada e in ciascun tratto di essa ha determinato in passato anche errori grossolani nella ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento. Così, ad esempio, si sono formate sezioni comprendenti talvolta un numero troppo esiguo di famiglie, talvolta un numero eccessivo. Questo inconveniente si è manifestato soprattutto nelle zone di territorio situate alla periferia dell'abitato del Comune dove sorgono numerosi fabbricati nuovi per i quali, frequentemente, nessuna indicazione venne data negli itinerari di censimento. E' accaduto così che gli Uffici rilevatori, poco pratici della zona, hanno limitato l'indagine alle abitazioni segnate sull'itinerario, omettendo casolari e fabbricati ivi non indicati.

Il disordine della denominazione delle strade e della numerazione ha determinato, spesso, anche l'inconveniente opposto: alcune abitazioni, infatti sono state comprese in più itinerari e rilevate, quindi, da diversi ufficiali.

Per ovviare agli inconvenienti segnalati si dispone che i Comuni *entro il 30 settembre p. v.* provvedano:

a) a riordinare e completare — previa accurata revisione generale — le denominazioni stradali e le numerazioni civiche dei fabbricati, seguendo le norme che si comunicano nell'allegato alla presente;

b) a compilare apposito Elenco (*stradario*) delle vie, piazze e località del Comune con la indicazione dei numeri civici pari e dispari posti all'inizio e al termine di ciascuna via, piazza e località.

Tale elenco dovrà essere continuamente aggiornato.

Si rimane in attesa di ricevuta e di assicurazione.

Il Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica

FRANCO SAVORGNAN

Allegato.

Norme da osservarsi per la denominazione delle vie, piazze e località e per la numerazione dei fabbricati.

1. — Ogni via (strada, contrada, corso, viale, calle, vicolo, ecc.) piazza o località (largo, campo, campiello, ecc.) deve essere distinta con un nome particolare. Tale nome dovrà essere assegnato con apposita deliberazione adottata dal Podestà (udito il parere della Commissione per la Toponomastica cittadina, ove questa esista) approvata dalle Superiori Autorità, come prescritto all'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188.

2. — E' necessario evitare la molteplicità di denominazioni identiche, che si verifica in molti Comuni, specialmente a seguito delle aggregazioni di territorio avvenute.

3. — La denominazione di una via *deve essere scritta con caratteri indelebili ad ogni incrocio* di essa con le altre vie.

4. — Nei Comuni nei quali, per le speciali condizioni topo-

grafiche, difetta, in tutto o in parte, una rete regolare di vie, si dovrà indicare, nei punti d'intersezione di strade vicinali, con apposite targhe sostenute da pali, la direzione ed il nome dei casali o villaggi ai quali esse conducono. Lo stesso dovrà farsi nei punti di congiunzione di una strada urbana con una strada di campagna, comunale, provinciale o nazionale.

Nei Comuni in cui le frazioni sono messe in comunicazione fra loro soltanto a mezzo di sentieri e dove, le abitazioni essendo più rare, riesce meno facile attingere informazioni, si avrà cura di porre le suddette indicazioni ai punti d'intersezione di più sentieri.

NUMERAZIONE CIVICA

1. — Tutti i vani ai quali si acceda dalla strada devono essere numerati, escluse le chiese ed i monumenti pubblici.

2. — Le case in corso di costruzione in continuazione alle case esistenti, saranno segnate con numero civico progressivo a quello dell'ultimo edificio.

Nel caso che si debba inserire — per nuova costruzione o per altro motivo — un numero civico tra due numeri *consecutivi* già esistenti (es. tra 17 e 18 in caso di numerazione consecutiva ovvero tra 16 e 18 in caso di numerazione pari) si farà uso delle lettere dell'alfabeto. Così, nei due esempi sopra riportati, s'inseriranno i numeri 17 - A, 27 B ecc. ovvero 16 - A, 16 - B ecc.

3. — La numerazione deve eseguirsi indistintamente per ogni via, piazza, località, villaggio, ecc.

4. — La numerazione dei vani nei centri di popolazione deve procedere in ciascuna via per numeri dispari da un lato e pari dall'altro.

5. — Nei centri attraversati da un corso d'acqua, la numerazione delle vie perpendicolari al corso medesimo deve cominciare dall'estremità prossima allo stesso; la numerazione delle vie parallele al corso di acqua procederà secondo il defluvio della corrente.

6. — In mancanza di un corso d'acqua, terrà luogo di linea

normale una qualche importante via di comunicazione che tagli l'abitato in due parti. La numerazione delle vie perpendicolari deve procedere, rispetto a questa arteria stradale in modo analogo a quello indicato rispetto al corso d'acqua; per le vie parallele la numerazione dovrà seguire secondo la numerazione dell'arteria principale.

7. — Nelle piazze può seguirsi la regola di assegnare il numero 1 al vano del fabbricato posto all'angolo sporgente di sinistra di chi entra nella piazza dalla via ritenuta principale, procedendo, poi, per una serie continuata, nella numerazione di tutti i fabbricati circostanti alla piazza medesima.

N. B. -- *Le disposizioni dei n. 4, 5, 6, 7 sono obbligatorie in caso di località o strade o piazze completamente sprovviste di numeri civici, nelle quali quindi si debba procedere ex novo alla numerazione.*

8. — Se esistano uno o più fabbricati su terreno recinto (giardini, cortili, corti, piazzali, ecc.), ai quali si acceda per un cancello o una porta, il numero dovrà essere apposto sul cancello o sulla porta stessa, e ove esistano più vani nell'interno di detto recinto, essi saranno contrassegnati con lettera dell'alfabeto.

Nel caso vi siano piazzali interni o rientramenti stradali, ai quali si acceda non per un cancello o una porta ma liberamente, la numerazione civica dovrà in ogni caso proseguire per ciascun vano esistente nel piazzale o nel rientramento suddetti.

9. — Nei Comuni o nelle frazioni di Comune i fabbricati che non risultino disposti lungo le strade, sentieri, vicoli, ecc. ma sparsi in vario ordine, dovranno seguire una numerazione unica progressiva per ciascuna località e ciascun villaggio e, in difetto, anche di tali agglomerati, una numerazione progressiva unica per ciascuna frazione.

Nella assegnazione di tale numerazione si dovrà sempre cominciare dal fabbricato più importante della località o del villaggio. Successivamente alla sistemazione della numerazione dei fabbricati esistenti in dette località o villaggi, i numeri civici verranno assegnati alle nuove costruzioni nell'ordine del rilascio del permesso di abitabilità previsto dalle Leggi sanitarie.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

234. **Lotteria di Merano, Affissione gratuita dei manifesti.** (C. 15 agosto 1935 n. 38105 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze ha fatto presente al Ministero dell'Interno che la Lotteria di Merano, giusta le disposizioni del Regolamento approvato con decreto 14 giugno 1935 (art. 1), è organizzata da esso Ministero, Servizio del lotto, nell'interesse dello Stato e delle Opere Assistenziali del Regime e che, dispendo l'art. 12 del regolamento approvato con Regio Decreto 14 giugno 1928, n. 1399, l'esenzione dal pagamento dei diritti comunali di affissione per i manifesti pubblicati dalle Autorità nell'esercizio delle attribuzioni loro deferite, nessun diritto può essere esatto dalle Amministrazioni comunali o dalle imprese concessionarie del pubblico servizio per l'affissione dei manifesti, avvisi ecc. di propaganda (i quali porteranno la menzione: Ministero delle Finanze, Servizi del Lotto), relativi alla Lotteria della quale sopra è cenno.

Aderendo il Ministero dell'Interno alle suesposte considerazioni, prego le SS. LL. di impartire analoghe disposizioni agli Istituti dipendenti.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

235. **Invio dati all'Ente delle opere assistenziali.** (C. 19 agosto 1935 n. 27977 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Segreteria del P. N. F. ha prospettata la opportunità che gli uffici dell'Ente Opere Assistenziali presso le Federazioni Fasciste siano posti in grado di avere notizie delle persone assistite dalle singole istituzioni di assistenza e di beneficenza esistenti nella Provincia con l'indicazione qualitativa e quantitativa dell'assistenza avuta.

In accoglimento alla richiesta fatta, si pregano le SS. LL. d'impartire disposizioni perchè le varie istituzioni di assistenza

e di beneficenza inviino periodicamente agli uffici anzidetti gli elenchi delle persone assistite con le notizie inerenti all'assistenza loro prestata.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto - SOPRANO

236. **Prospetti degli accertamenti 1934: art. 313 del T. U. 1934 n. 383.** (C. 21 agosto 1935 n. 27259 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Poichè è scaduto infruttuosamente il termine assegnato con la circ. 5 corr., di pari numero (1), si torna ad avvertire che in caso di ulteriore ritardo sarà senza preavviso provveduto d'ufficio.

Poichè dall'esame dei prospetti fin'oggi inviati è risultato che alcuni Segretari Comunali riportano sul modello le risultanze di cassa, si ricorda che il modello riflette gli accertamenti e quindi, oltre i risultati di cassa, devono iscriversi quelli dei residui attivi e passivi coi quali vanno sommati.

Si ritiene pure opportuno di avvertire che i risultati delle gestioni 1933 e retro vanno compendati in unica cifra da iscriversi al numero 1 dell'attivo o del passivo e determinato nel modo che segue:

(fondo di cassa † riscossioni per residui † residui attivi rimasti da riscuotere) -- (deficit di cassa † pagamenti in conto residui † residui passivi rimasti da pagare).

Il Prefetto - SOPRANO

237. **T. U. per la Finanza locale. Imposte sulle industrie. Applicazione art. 161.** (C. 27 agosto 1935 n. 39115 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto, il 2° comma dell'art. 161 del T. U. per la Finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n.° 1175, dispone che agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, la ripartizione, eseguita dall'Ufficio distrettuale delle imposte, dei redditi che si producono

(1) v. B. A. anno corr. pag. 301.

in due o più comuni, deve *essere notificata, a cura del comune* nel quale il contribuente figura iscritto agli effetti della imposta di Ricchezza Mobile sia ai contribuenti, sia ai Comuni interessati, sia, infine, alle amministrazioni provinciali del pari interessate, quando essa riguardi comuni di diverse provincie.

Ciò premesso, prego le SS. LL. di voler disporre che la notifica in oggetto sia fatta anche al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa,

Il Prefetto — SOPRANO

238. **Addizionale provinciale. Ditte con succursali — Redditi di categ. B.** (C. 25 agosto 1935 n.° 39716 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In relazione all'art. 161, Capo IX del T. U. sulla Finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, richiamo l'attenzione della S. V. sull'obbligo di comunicare all'Amministrazione provinciale di Napoli, *con la massima sollecitudine*, i vari redditi realizzati da ditte o privati che esplicano attività anche nei comuni di detta Provincia, sia da iscriversi nel ruolo principale 1935 che nei vari ruoli suppletivi, nonchè i nomi delle ditte che, pur essendo obbligate a corrispondere l'imposta in parola, non hanno realizzato alcun reddito tassabile per il 1935 e per i due anni precedenti ed i nomi delle ditte che hanno cessata la loro attività nei comuni di questa Provincia.

Il Prefetto — SOPRANO

239. **Autocisterne.** (C. 26 agosto 1935 n. 39380 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si prega di far conoscere, con cortese sollecitudine, il quantitativo delle autocisterne appartenenti al territorio di codesto Comune, indicando le generalità dei relativi proprietari per trasporto prodotti petroliferi.

Il Prefetto — SOPRANO

240. **Mezzi di Polizia Veterinaria per la difesa contro l'fta epizootica.** (C. 26 agosto 1935 n. 40354 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla Prefettizia N. 40121 del 23 corr. prego la S. V. di:

1) richiamare con pubblici avvisi e con tutti i mezzi a disposizione, l'attenzione dei proprietari e dei commercianti di bestiame;

a) sul divieto di scaricare, senza la preventiva visita veterinaria, gli animali bovini, bufalini, ovini, caprini e suini trasportati, in ferrovia o con autoveicoli, nel territorio di codesto Comune in località differenti dal pubblico macello;

b) sull'obbligo di sottoporre detti animali, dopo la visita veterinaria, nella località dello scarico o di destinazione, ad un periodo di osservazione di almeno 10 giorni ed in condizioni tali di non aver contatto diretto o indiretto con altri animali;

2) curare che la visita degli animali sia sempre praticata da un veterinario, cui spetta di mettere particolare interesse nel disimpegno di tale servizio e di procedere alla visita di ciascun animale con ogni attenzione, provvedendo all'occorrenza al prelevamento della temperatura;

3) qualora si constatassero casi, anche sospetti, di afta epizootica, provvedere subito all'isolamento, con il massimo rigore, di tutto il gruppo di animali costituenti il carico, dandone immediata comunicazione telegrafica alla Prefettura per le ulteriori provvidenze;

4) intensificare la vigilanza Veterinaria sulle fiere e sui mercati che si svolgono nel Comune e dovunque si verifichi commercio o movimento di bestiame, con speciale riguardo alla sorveglianza sanitaria sulle stalle di sosta e su quelle dei mercanti di bestiame;

5) affidare al personale dipendente l'incarico, chiedendo all'occorrenza la cooperazione dell'arma dei RR. CC. e della M. V. S. N., di sorvegliare se gli autoveicoli destinati al tra-

sporto di animali, eventualmente di passaggio o di arrivo nel Comune, siano provvisti dell'autorizzazione Prefettizia prescritta dall'ordinanza del Ministero dell'Interno del 21 maggio 1934;

6) invitare il veterinario Comunale a compilare e trasmettere ogni mese per il tramite di V. S., alla Prefettura (Ufficio Veterinario Provinciale) particolareggiato rapporto sull'andamento dei servizi, con speciale riguardo a quelli che si riferiscono alla vigilanza sui mercati, sulle stalle di sosta, sulle stalle dei commercianti o mercanti e sugli autoveicoli e sui carri destinati al trasporto dei animali, richiamando inoltre l'attenzione del veterinario stesso sulla necessità di esercitare la prescritta vigilanza sugli animali scaricati e di visitarli di nuovo nel decimo giorno del periodo di osservazione per consentirne o meno l'ammissione alla libera pratica.

7) adottare, eventualmente, provvedimenti integrativi e contingenti che, in rapporto alle speciali condizioni della Industria e del Commercio del Comune, possano ritenersi mezzi efficaci di lotta contro l'epizoozia, facendo all'occorrenza al riguardo opportune proposte a quest'Ufficio.

Son sicuro dell'efficace cooperazione della S. V. per l'esatta applicazione nella Provincia del piano di difesa disciplinato come sopra ed attendo un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

241. **Legge riposo domenicale e settimanale.** (C. 23 agosto 1935 n. 40177 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che con D. M. 22 giugno u. s. pubblicato nella Gazz. Uff. del 12 luglio u. s., sono state determinate le attività alle quali è applicabile il disposto dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 sul riposo domenicale e settimanale.

Il decreto in parola, mentre dichiara che, in relazione alle attuali condizioni, non occorre provvedere alla emanazione dei decreti previsti dall'art. 1 n. 14, e dell'art. 10 della legge, stabilisce in quali attività il riposo delle 24 ore consecutive può essere usufruito in giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni del personale.

Si richiama pertanto l'attenzione delle SS. LL. sul decreto in parola e si raccomanda di dare diffusione al provvedimento con i mezzi che riterranno più idonei.

Il Prefetto — SOPRANO

(v. cont. Atti Ufficiali R. Prefettura in 2ª pag. cop.)

Parte II.

Decisione amministrativa del Podestà. Approvazione del Prefetto (1)

Molti Comuni hanno l'abitudine di sottoporre all'approvazione prefettizia i provvedimenti adottati dai Podestà per la definizione amministrativa delle contravvenzioni alle imposte di consumo, così che, qualche volta, si verifica pure il caso che la Prefettura interloquisca, suggerendo rettifiche, quando non annulla addirittura la decisione amministrativa stessa.

Tale procedimento non è regolare, ed è originato dal fatto che molti segretari comunali fanno confusione, tra quelle che sono ordinarie attribuzioni del Podestà, come « Rappresentante ed Amministratore del Comune », con le altre straordinarie, e ben differenti, di « Giudice Amministrativo » che gli sono conferite dalla legge, per quello che riguarda appunto la definizione amministrativa delle contravvenzioni.

Niun dubbio che tutte le deliberazioni che il Podestà prende — per affari che riguardano i beni patrimoniali, l'amministrazione o la rappresentanza del Comune — siano soggette al controllo ed alla approvazione dell'Autorità Tutoria, ai sensi dello art. 97 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. Decreto 3 marzo 1934 N. 383.

Ma nessun dubbio vi può ugualmente essere sulla non ingerenza della Prefettura — come organo di tutela — sui provvedimenti podestarili, riguardantî la decisione amministrativa delle contravvenzioni, perchè, su tali provvedimenti il Prefetto può e deve interloquire soltanto come « Giudice amministrativo di secondo grado », se, ed in quanto, il suo intervento sia provocato con ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 360 del Regolamento Gen. 25 febbraio 1924 n. 540.

(1) Riportiamo dalla « Rivista delle Imposte di Consumo » lo studio di Alfredo Onesti, convenendo pienamente nelle conclusioni dell'autore.

Per le contravvenzioni alle imposte di consumo — quando non costituiscono casi di frode — il legislatore ha fissato una speciale procedura, che il contravventore può invocare con apposita domanda, che non deve contenere riserve o condizioni, e che dalla legge è considerata come irrevocabile.

Dalla presentazione di tale domanda, incomincia ad aver vita lo speciale procedimento amministrativo.

Come giustamente commentava — con la sua indiscussa competenza — il compianto Avv. Scacchi, nel suo volume « Le disposizioni penali delle imposte di Consumo », il legislatore — per semplificare la definizione delle contravvenzioni di lievi entità — « ha inteso creare una vera e propria giurisdizione conten-
« ziosa, che avesse gli stessi effetti e le garanzie stesse delle
« decisioni giurisdizionali e come tali munite di tutta l'efficacia
« esecutiva », sostituendo al magistrato penale l'autorità amministrativa.

In tale speciale giurisdizione, la facoltà di giudicare in primo grado è stata attribuita al Podestà (o alla Commissione Consorziale, in caso di gestione unica e complessiva per consorzio di Comuni), in grado di appello al Prefetto ed in ultimo grado al Ministero delle Finanze.

Quando il Podestà esercita la sua attribuzione di « giudice di primo grado », il suo operato non produce alcuna responsabilità per il Comune, trattandosi di una particolare funzione che si estranea completamente dagli atti di amministrazione o di rappresentanza del Comune stesso. Di conseguenza, nessuna ingerenza — come organo di tutela — può avere il Prefetto sulle decisioni amministrative emesse dal Podestà, che divengono — per forza di legge — provvedimenti definitivi ed esecutivi, se, contro di essi, non viene proposto appello nel termine fissato dall'art. 361 del Regolamento Gen. 25 febbraio 1924, n. 540.

Soltanto se investito della questione, in grado di appello, con ricorso del contribuente o della Amministrazione delle Imposte di Consumo, il Prefetto ha facoltà di confermare, rettificare, od annullare la decisione amministrativa del Podestà. E ciò ri-

petiamo, non come organo di tutela del Comune, ma come giudice amministrativo di secondo grado. All'infuori di simile caso, ogni ingerenza prefettizia sulle decisioni amministrative delle contravvenzioni, è fuori di luogo e contraria alla legislazione vigente.

Chi è chiamato a compiere la delicata funzione di « giudice » deve operare senza alcuna soggezione di dipendenza, e pronunciarsi secondo il proprio convincimento personale e la propria coscienza. Tutto ciò non sarebbe possibile nelle decisioni amministrative delle contravvenzioni, se il Podestà dovesse subordinare il proprio convincimento e l'espressione della propria coscienza al volere di un organo di tutela.

Se le suddette decisioni dovessero essere realmente soggette all'approvazione prefettizia, si giungerebbe all'assurdo e cioè che il giudice di secondo grado — senza essere neppure richiesto dalle parti in contesa — esprimerebbe in anticipazione il proprio giudizio, sostituendosi anche alla volontà delle parti stesse, le quali potrebbero aver trovato pure di loro piena soddisfazione la decisione del giudice di primo grado, e non avere intenzione alcuna di proseguire nel giudizio amministrativo.

Ciò è di così chiara evidenza che non si concepisce come vi possano essere ancora dei Comuni, che persistano a complicare la definizione amministrativa delle contravvenzioni all'imposta di consumo, quando il legislatore, invece, ha voluto renderla semplice e spedita, nel reciproco interesse del contribuente e della Amministrazione delle imposte di consumo.

Sarebbe desiderabile, perciò, che — a risparmio di tempo e per una più esatta applicazione della legge — quei Comuni, che ne hanno l'abitudine, desistessero dall'inviare alle Prefettura le decisioni emesse dal Podestà, per la definizione amministrativa delle contravvenzioni, provvedendo invece a notificare subito le decisioni stesse alle parti, per la sollecita liquidazione delle pratiche contravvenzionali.

ALFREDO ONESTI

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Personale dei Segretari Comunali

Con decreto ministeriale del 26 giugno scorso il Cav. Rossetto Giovanni, già dirigente la Segreteria del Comune di Cividale del Friuli, è stato nominato, in seguito a concorso, segretario capo del Comune di Nocera Inferiore.

Il Cav. Rossetto, cui diamo il nostro benvenuto, continuerà a spiegare a Nocera Inferiore le sue ottime doti di funzionario intelligente ed attivo, seguendo le nobili tradizioni del suo predecessore Cav. Uff. Avv. Lorenzo d'Alessandro, collocato a riposo a sua domanda dopo di aver retto l'ufficio per ben 42 anni.

Al Cav. Uff. Lorenzo d'Alessandro, che ha lasciato larga orma della sua opera intelligente ed integra nel Comune di Nocera Inferiore, facciamo poi l'augurio che possa godere a lungo il meritato riposo, fra la unanime estimazione dei suoi concittadini, e possa continuare a dare in altri campi il suo valido contributo per un migliore avvenire del suo paese natio.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Postiglione — Fitto pascolo e coltura tenuta S. Angelo — Il Podestà rende noto che il giorno 9 settembre prossimo, nella Casa Comunale, si procederà al 2° Esperimento d'asta, essendo il primo andato deserto, per l'aggiudicazione del fitto pascolo e coltura della Tenuta comunale S. Angelo sul prezzo di L. 23320 annue così ridotto del decimo quello di stima.

L'asta si terrà a candela vergine sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e di capitolato. Il Podestà Vecchio

Concorsi

Comune di Vietri sul Mare — Vigile sanitario — Concorso per titoli. Salario annuo lire 3200 oltre eventuale assegno integrativo in ragione del 20 % ed oltre l'indennità vestiario in ragione del 10 %, soggette alle riduzioni e ritenute di legge. 5 aumenti quadriennali del decimo dello stipendio base. Età anni 21 a 30, licenza scuola elementare. Domande da presentarsi non più tardi ore 12 del 25 ottobre 1935, insieme documenti di rito, titoli e tassa di concorso di lire 25,00. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale Ansanelli Il Podestà Rag. Notari

LEGGERE ATTENTAMENTE

Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate dal 1 agosto ad oggi (1).

(fascicoli 22, 23 e 24 del Bollettino Amministrativo)

Segnare subito ricevuta delle circolari.

1. Apertura di nuovi negozi di generi alimentari — n. 212, pag. 294.
2. Contributo 1935 all'O. N. Maternità e Infanzia — n. 213 pag. 296.
3. Vigilanza sanitaria sul pesce. Sostanze narcotiche. Piante velenose. — n. 218 pag. 300.
4. Censimento popolazione. Visto dei Podestà ai piani topografici — n. 226 pag. 311.
5. Bandi di concorso — n. 227 pag. 311.
6. Malattie infettive — n. 229 pag. 318.
7. Premi di nuzialità — n. 231 copertina fascicolo 23.
8. Lotteria di Merano. Affissione gratuita di manifesti. — n. 234 pag. 325.
9. Invio dati all'Ente delle opere assistenziali — n. 235 pagina 325.
10. Mezzi di polizia veterinaria per la difesa contro l'fta epizootica — n. 240 pag. 328.

Provvedere subito.

1. Avvertire enti circa disposizioni concernenti impieghi sanitari — n. 222 pag. 303.
2. Invio prospetto degli accertamenti 1934. Art. 313 del T. U. 3 marzo 1934 n. 383 — n. 219 pag. 301.
3. Invio notizie quantitativo autocisterne — n. 239 pag. 327

Provvedere entro il 10 agosto 1935.

1. Invio domande contrassegni sugli schermi per radiologia. n. 211 pag. 292.

Provvedere entro 31 agosto 1935.

1. Invio piani topografici censimento — n. 221 pag. 302.

(1) Come abbiamo praticato nei fascicoli precedenti, continuiamo in questo a riassumere gli adempimenti richiesti dalla Prefettura ai Comuni con gli atti ufficiali contenuti nel presente fascicolo e nei due precedenti.

Si richiama in proposito l'avvertenza contenuta nella testata del Bollettino, cioè che la pubblicazione della parte 1^a rappresenta a tutti gli effetti comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e di quelli degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

- 244. Esami di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale. (D. Ministero Interno 13 agosto 1935).
- 245. Visita veterinaria del bestiame non destinato ai pubblici macelli. (D. Ministero Interno 31 luglio 1935).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 246. Trasporti di bestiame. Obbligo visita veterinaria.
- 247. Mezzi di difesa contro l'afra epizootica.
- 248. VIII censimento della popolazione. Cambiamenti di denominazione delle strade.
- 249. Abusivo impiego di tabacchi per lo svolgimento di giuochi in pubblici ritrovi.
- 250. Centrali del latte.
- 251. Orario di apertura e chiusura delle aziende commerciali.
- 252. Latte destinato al consumo diretto.
- 253. Studio delle sorgenti per acqua potabile.

COPERTINA

Concorsi ed esami — Appalti, aste, ecc. — Pubblicazioni — Adempimenti richiesti dalla Prefettura dal 20 agosto 1935 ad oggi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Concorsi ed Esami

Esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo. (C. 5 settembre 1935 n. 41665 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ai termini dell'art. 327 del regolamento generale daziario 25 febbraio 1924 n. 546, è indetta presso questa Prefettura la sessione ordinaria di esami per l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso della riscossione delle imposte di consumo.

Gli aspiranti dovranno, ai sensi del citato articolo, presentare, non oltre il 25 ottobre p. v., la domanda in carta da bollo da lire 4, corredata dai seguenti documenti:

- 1.) Certificato di nascita da cui risulta che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età;
- 2.) Certificato di cittadinanza;
- 3.) Certificato di sana costituzione fisica da provarsi mediante dichiarazione del medico comunale;
- 4.) Certificato di buona condotta;
- 5.) Certificato penale generale.

I documenti di cui ai numeri 4 e 5 devono essere di data non anteriore a 3 mesi dalla data di scadenza della loro presentazione.

Gli aspiranti dovranno esibire un vaglia cartolina di lire 26 intestato al signor Presidente della Commissione esaminatrice agenti o commessi delle imposte di consumo presso la R. Prefettura di Salerno, per tassa di esame e marca al certificato di abilitazione. A quelli che non avranno conseguita l'abilitazione saranno restituite lire 6 importo della marca.

L'esame è scritto ed orale. Il primo consiste in un tema sulle vigenti disposizioni legislative sulla riscossione delle imposte di consumo e vale anche per giudicare del modo di comporre del candidato; il secondo verte sulla stessa materia della prova scritta e sulle nozioni di aritmetica elementare (1).

Prego la S. V. di dare la massima diffusione al presente avviso, assicurandomene.

Il Prefetto - SOPRANO

(1) Si consiglia per la preparazione il libro del Comm. Luigi Chiambretta "Lezioni teoriche e pratiche per gli aspiranti all'abilitazione alle funzioni di commesso od agente delle imposte di consumo",. Per l'acquisto inviare vaglia di lire 12,70 all'Amministrazione del Bollettino Amm. presso la R. Prefettura di Salerno.

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

244. **Esami di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale.** (Decreto Ministero Interno 13 agosto 1935).

Il Ministro per gli Affari dell'Interno

Veduti gli articoli 174 e 175 della legge comunale e provinciale testo unico 3 marzo 1934 n. 383, nonchè gli articoli 72 e seguenti del relativo regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con R. decreto 14 novembre 1929, n. 1890 (1);

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 20, 21 e 22 del mese di gennaio 1936-XIV nelle seguenti Prefetture del Regno:

Alessandria, Ancona, Aquila, Bari, Benevento, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Potenza, Roma, SALERNO, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona.

I Prefetti delle Province suddette sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

pel Ministro — BUFFARINI

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 421. Per i documenti da esibire e il programma vedi B. A. anno 1933 pag. 316.

245. **Visita veterinaria del bestiame non destinato ai pubblici macelli.**
(Decreto Ministero Interno 31 luglio 1935, pubb. G. U. 14 agosto 1935 n. 189).

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno
Veduto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con
R. D. 27 luglio 1934 N. 1265;

Veduto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato
con R. D. 10 maggio 1914 N. 533;

Constatata la diffusione dell'afta epizootica in alcune provincie della Valle Padana;

Riconosciuta la necessità di adottare speciali misure dirette ad impedire la diffusione del contagio aftoso a mezzo di animali trasportati per ferrovia, tramvia od autoveicoli;

Ordina

Art. 1. Il bestiame bovino, ovino, caprino e suino trasportato per ferrovia, tramvia od autoveicoli, che non abbia diretta destinazione ai pubblici macelli, dovrà essere sottoposto a visita veterinaria nella località di arrivo.

Art. 2. E' fatto obbligo a chi spedisce il bestiame, di cui all'articolo precedente, di preavvertire in tempo utile il Podestà del Comune di destinazione per il necessario sopraluogo del veterinario, ed alle Amministrazioni ferroviarie, tramviarie ed agli esercenti autotrasporti di non consentire lo scarico se il veterinario non sia presente.

Art. 3. Il bestiame, dopo la visita veterinaria all'atto dello arrivo, dovrà rimanere sottoposto nella località di destinazione, ad un periodo di osservazione di almeno 10 giorni, ed in condizioni tali da non avere contatto diretto od indiretto con altri animali recettivi al contagio aftoso.

Il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli, i Prefetti del Regno, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore 10 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno.

Pel Ministro — BUFFARINI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

246. **Trasporti di bestiame. Obbligo visita veterinaria.** (C. 23 agosto 1935 n. 40121 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. N. 189 del 14 corr. pubblica l'ordinanza di polizia veterinaria del 31 luglio scorso (1), che impone l'obbligo della visita veterinaria ai trasporti di bestiame non destinato direttamente al macello, prima dello scarico nel luogo di destinazione.

Richiamando l'attenzione su detta ordinanza, che andrà in vigore il 25 corr., prego preordinare i servizi intesi ad assicurare che gli animali trasportati costà per ferrovia o con autoveicoli siano sottoposti prima dello scarico alla prescritta visita veterinaria.

Seguono istruzioni con circolare.

Assicuri.

Il Prefetto — SOPRANO

Si riportano qui appresso gli articoli della suindicata Ordinanza Ministeriale:

Art. 1. Il bestiame bovino, ovino, caprino e suino trasportato per ferrovia, tramvia ed autoveicoli, che non abbia diretta destinazione ai pubblici macelli, dovrà essere sottoposto a visita veterinaria nella località di arrivo.

Art. 2. E' fatto obbligo a chi spedisce il bestiame, di cui all'art. precedente, di preavvertire in tempo utile il Podestà del comune di destinazione per il necessario sopraluogo del veterinario, ed alle Amministrazioni ferroviarie, tramviarie ed agli esercenti autotrasporti di non consentirne lo scarico se il veterinario non sia presente.

Art. 3. Il bestiame, dopo la visita veterinaria all'atto dello arrivo, dovrà rimanere sottoposto, nella località di destinazione, ad un periodo di osservazione di almeno dieci giorni, ed in condizioni tali da non avere contatto diretto od indiretto con altri animali recettivi al contagio aftoso.

(1) vedi pagina precedente.

247. **Mezzi di difesa contro l'afte epizootica.** (C. 6 settembre 1935 n. 40956 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Per l'esecuzione e con preghiera di darne immediata comunicazione ai commercianti di bestiame di codesto Comune, con riferimento alla Prefettizia N. 40354 del 26 agosto u. s., trasmesso alla S. V. l'unito Decreto col quale ho disposto misure integrative per l'applicazione nella Provincia dei mezzi di difesa contro l'afte epizootica, prescritti dal D. M. del 31 luglio 1935 (1).

Il Prefetto - SOPRANO

N. 40956 Sanità.

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 31 luglio 1935 pubb. nella Gazz. Uff. N. 189 del 14 agosto c. a. col quale, per impedire la diffusione del contagio aftoso a mezzo del bestiame, bovino, ovino, caprino e suino trasportato per ferrovia, tranvia o autoveicoli, sono state disposte misure speciali riguardanti il divieto dello scarico di detto bestiame senza preventiva visita veterinaria e l'obbligo di sottoporre il bestiame stesso ad un periodo di osservazione di almeno 10 giorni nei casi in cui lo scarico avvenga in località differente dal pubblico macello;

Considerato che nella Provincia ha grande importanza il commercio degli animali bovini, i quali importati nei Comuni specialmente di Nocera Superiore, Cava dei Tirreni, Salerno e S. Severino Rota, vengono d'ordinario immessi nelle stalle dei commercianti e da qui trasportati sui mercati per essere venduti subito e destinati all'allevamento o alle macellazioni nei Comuni della Provincia e in quelli della Provincia di Napoli;

Tenuto conto dei sistemi in uso nei riguardi del commercio degli animali ovini, caprini e suini;

Riconosciuta la necessità di conciliare le esigenze della polizia veterinaria con quelle del commercio e di adottare pertanto provvedimenti integrativi atti ad assicurare nella Provincia la precisa applicazione del suindicato Decreto Ministeriale, in armonia con le consuetudini locali;

(1) v. pag. 334.

Veduto il T. U. delle leggi sanitarie approvate con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. 10 maggio 1914 n. 533;

Veduto il regolamento provinciale di polizia sanitaria zootricha approvato con D. P. 26 agosto 1928 n. 13392.

Ordina:

Art. 1. E' fatto obbligo ai commercianti ed ai proprietari del bestiame bovino, ovino, caprino e suino importato da qualsiasi provenienza nei Comuni della Provincia ed immesso nelle stalle differenti da quelle del pubblico macello, di tenere detto bestiame in condizioni tali da non avere contatto diretto od indiretto con altri animali, di non spostarlo o comunque esporlo sui mercati, prima che abbia superato, con esito favorevole, il periodo di osservazione prescritto dall'art. 3 del suindicato D. M. 31 luglio 1935.

L'ammissione a libera pratica degli animali importati in ciascun Comune sarà consentita dal veterinario comunale, previa nuova visita di essi da praticarsi nel pomeriggio del decimo giorno successivo alla data dello scarico.

Per l'ammissione degli animali alle macellazioni saranno osservate le modalità di cui all'art. seguente.

Art. 2. Prima dello scadere del periodo di osservazione, gli animali importati potranno, in ogni tempo, essere destinati alle macellazioni purchè queste vengano praticate nel macello del comune stesso nel cui territorio è ubicata la stalla dove gli animali trovansi isolati e sempre sotto il controllo del veterinario locale. Le macellazioni di detti animali nei macelli di altri Comuni durante il periodo d'osservazione potranno essere consentite con l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) che gli animali siano sottoposti a nuova visita da parte di un veterinario designato di volta in volta dalla Prefettura;

b) che i commercianti interessati chiedano la relativa autorizzazione alla Prefettura, depositando la somma occorrente per il pagamento delle indennità spettanti al veterinario incaricato;

c) che il trasporto si effettui con carri;
d) che gli animali siano scortati da certificato rilasciato dal veterinario di cui alla lettera a);

e) che, a cura del commerciante interessato, sul certificato prescritto alla lettera d) sia apposta la dichiarazione del Direttore del macello di destinazione degli animali, comprovante l'avvenuta macellazione di essi;

f) che detto certificato, con l'annotazione del Direttore del macello, sia poi unito al registro prescritto dal seguente art. 3.

Art. 3. E' fatto obbligo a tutti coloro che importano bestiame scaricato in località differente dal pubblico macello, nonchè ai veterinari incaricati della visita del bestiame stesso, di impiantare apposito registro con le seguenti indicazioni:

- a) località di provenienza del bestiame;
- b) numero dei capi importati, distinti per specie;
- c) mantello, razza, età, altezza e peso vivo approssimativo di ciascun bovino;
- d) data dello scarico;
- e) numero del carro ferroviario o numero di matricola dell'autoveicolo ed eventualmente del carro tranviario;
- f) ubicazione e descrizione dei locali dove il bestiame è tenuto in osservazione;
- g) data dell'ammissione degli animali a libera pratica, o, se del caso, della destinazione di essi al macello;

Art. 4. Le infrazioni alle disposizioni del presente Decreto saranno punite a norma dell'art. 79 del regol. di polizia veterinaria approvato con R. D. 10 maggio 1914 n. 533 e dell'art. 263 del T. U. delle leggi sanitarie approvate con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Salerno li 5 settembre 1935 XIII.

Il Prefetto — SOPRANO

248. VIII Censimento della popolazione. Cambiamenti di denominazione delle strade. (C. 5 settembre 1935 n. 40876 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto alle SS. LL., i cambiamenti di denominazione delle strade determinano variazioni anche negli atti dei Registri di popolazione, che debbono essere accuratamente eseguite, tanto più ora che i Registri stessi, in base alla Circolare n. 41 del 26 aprile u. s. dell'Istituto Centrale di Statistica, sono tenuti secondo l'ordinamento previsto dalla lettera b) dell'art. 5 del Regolamento approvato col R. D. 2 dicembre 1929 n. 2132.

Nell'approssimarsi dell'VIII Censimento della popolazione, in considerazione delle operazioni preliminari ad esso attinenti formazione di sezioni di censimento ed itinerari degli ufficiali (rilevatori), i cambiamenti di denominazioni anzidetti non potrebbero non portare pregiudizio ad una regolare esecuzione delle operazioni stesse.

Pertanto, mentre si informa che il predetto Istituto ha interessato l'On. Ministero dell'Educazione Nazionale per non dar corso, fino alla data del prossimo censimento, alle eventuali deliberazioni di cambiamenti di denominazione di strade, che gli fossero sottoposte dai Comuni ai sensi della legge 23 giugno 1927 n. 1188, si pregano le SS. LL. di volere, da parte loro, astenersi dall'adottare deliberazioni al riguardo, se non nei casi di assoluta necessità e in quelli nei quali sia necessario evitare la molteplicità di denominazioni identiche verificatesi specialmente a seguito delle aggregazioni di territorio (circolare n. 65-6-C del 17 luglio 1935 dello Istituto Centrale di Statistica (1)).

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

249. **Abusivo impiego di tabacchi per lo svolgimento di giuochi in pubblici ritrovi.** (C. 1° settembre 1935 n. 06083 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con preghiera di uniformarsi esattamente alle disposizioni impartite e di riferire se l'inconveniente segnalato si sia verificato in cotesta giurisdizione, trascrivo la seguente circ. in data

(1) v. B. A. anno 1935 pag. 321.

14 decorso agosto num. 10.22262/13500.9 dell'On. Ministero dell'Interno:

« L'Amministrazione dei Monopoli dello Stato comunica risultarle che alcune Autorità di P. S., nel rilasciare le licenze d'esercizio ad impresari di pubblici ritrovi, ove abitualmente si praticano giochi consentiti, usano specificare nei permessi la facoltà di utilizzare anche i tabacchi.

Gli esercenti, credendo di avere ottemperato a tutte le formalità, svolgono con particolare interesse un giuoco denominato « tiro alla sigaretta » senza munirsi di autorizzazione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli.

Ad evitare abusi, che si concretano in abituali speculazioni intorno ai tabacchi stessi, vincolati come generi di privativa fiscale, a speciali prescrizioni e cautele, detta Amministrazione fa presente la opportunità che di essi non si faccia cenno nelle licenze in parola.

Pregasi di provvedere subito in conformità.

Questo Ministero desidera però essere dettagliatamente informato sulla natura dei giochi di che trattasi, e ricorda con la occasione che, nel consentire l'esercizio di giochi in genere, debbano essere seguiti criteri assolutamente restrittivi e debbano essere vietati quelli nei quali il carattere aleatorio della vincita fa del giuoco stesso una speculazione per colui che ne tiene l'esercizio ».

Il Prefetto — SOPRANO

250. **Centrali del latte.** (C. 28 agosto 1935 n. 40541 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Con circ. 29 dicembre 1934, n. 24303, fu disposto che per la istituzione di nuove « Centrali del latte », i cui progetti devono essere approvati dalle EE. LL. a norma dell'articolo 26 del regolamento 9 marzo 1929, n. 994, dovesse richiedersi l'autorizzazione di questo Ministero. A complemento di tale norma si aggiunge che le EE. LL., prima di trasmettere le relative proposte, dovranno riferire:

- 1) sulle cascine lattifere, loro potenzialità e ubicazione rispetto alla rete stradale di collegamento col centro cittadino e sul programma che si intende svolgere per rendere sempre meglio rispondente l'industria del latte ai fini della Centrale;
- 2) il parere della locale Cattedra Ambulante di Agricoltura su tale eventuale azione, trasformatrice delle cascine lattifere;
- 3) sul consumo del latte nel Comune, sul suo prevedibile aumento e sui mezzi di propaganda, che si intendono adottare, per formare la coscienza cittadina nei confronti della Centrale;
- 4) sulla possibilità di un rigoroso, assiduo e sistematico controllo dal punto di vista igienico, veterinario, medico, batteriologico e chimico sul latte delle cascine lattifere, della Centrale, e degli spacci cittadini ».

Nel ricordare che la circolare ministeriale del 29 dicembre 1934 n. 24303 formò oggetto della circolare prefettizia n. 225 del 7 gennaio 1935, riportata nel B. A. num. 1 del c. a. (copertina) prego la S. V. di tenere, all'occorrenza, presenti le disposizioni suindicate.

Il Prefetto — SOPRANO

251. **Orario apertura e chiusura delle aziende commerciali.** (Decreto Pref. di Salerno del 28 agosto 1935 n. 41195).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il decreto 19 luglio 1935 XIII n. 34982 (1);

Visto il contratto collettivo nazionale stipulato il 21 agosto 1935 - XIII, tra la Confederazione Fascista dei Commercianti e la Confederazione Fascista Lavoratori del Commercio, che apporta modifiche al contratto collettivo Nazionale per l'attuazione del Sabato Fascista nelle Aziende Commerciali stipulato il 1° luglio 1935 XIII);

Vista la legge 22 febb. 1934 n. 370

DECRETA

Nei Comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore

(1) v. B. A. anno corr. pag. 288.

e Sarno la sospensione delle attività nel giorno di domenica non si applica sino alle ore 12 nelle seguenti aziende:

Agenzie di viaggio limitatamente alle biglietterie; alberghi diurni (salvo per quei reparti per i quali la corrispondente attività, esercitata da altre aziende e sottoposta ad un diverso regime); deposito di distribuzione di giornali e riviste; rivendita di fiori freschi; panifici e rivendite di pane; rivendita di latte, di frutta e verdura, di pesce, carne, pollame e selvaggina e di altri generi alimentari e commestibili (escluso le drogherie).

Resta inteso che nella dizione « Rivendita di generi alimentari e commestibili » sono anche comprese le rosticcerie e friggitorie ed i salumi.

Si chiarisce inoltre che la dizione « pasticceria fresca » viene sostituita da « rivendita di pasticceria » (pasticceria fresca, biscotti, confetti e simili).

Il Prefetto — SOPRANO

252. **Latte destinato al consumo diretto.** (C. 4 settembre 1935 n. 27200 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Con riferimento alla Prefettizia N. 197 del 17 luglio c. a., riportata a pag. 279 del B. A. del 1935 e a quella N. 14484 del 26 marzo, riportata nel B. A. del 1934 n. 9 copertina, prego la S. V. di trasmettermi il rapporto semestrale del veterinario di codesto Comune circa la vigilanza sullo stato sanitario delle vacche e delle capre produttrici del latte destinato al consumo diretto.

In detto rapporto saranno, tra l'altro, specificate le seguenti indicazioni:

a) numero delle vacche e numero delle capre produttrici del latte destinato al consumo diretto;

b) data dell'autorizzazione rilasciata dalla S. V. a ciascun proprietario, a senso degli art. 1, 36 e 39 del regolamento approvato con R. D. 9 maggio 1929 N. 994.

Attendo sollecito riscontro con il rapporto suindicato.

Il Prefetto - SOPRANO

253. **Studio delle sorgenti per acqua potabile.** (C. 4 settembre 1935 n. 40542 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Comunico integralmente, per conoscenza e per l'osservanza delle disposizioni contenute, la circolare n.º 14 agosto 1935 XIII, n.º 20179 D, del Ministero dell'Interno relativa all'oggetto indicato a margine:

« Questo Ministero ha dovuto rilevare che non sempre per la utilizzazione di sorgenti d'acqua a scopo potabile si procede a quella successione di accertamenti necessari per condurre nel più breve tempo e col minor dispendio al voluto giudizio sulla quantità e qualità di acqua destinata ad alimentare gli acquedotti urbani e rurali.

Pertanto le EE. LL. vorranno assicurarsi che in occasione della compilazione dei progetti relativi, le indagini si svolgano nell'ordine seguente:

1.º Al progetto di massima deve necessamente succedere il controllo del Genio Civile per rilevare anche con accertamento diretto:

a) le caratteristiche idrologiche della sorgente e del suo bacino di alimentazione;

b) le condizioni della scaturigine ed, in ordine di essa, gli interventi necessari ad evitare le cause di possibile contaminazione, e quelli per il miglioramento della portata, sempre intesi entro i limiti della sistemazione preliminare della sorgente;

c) le modificazioni eventuali di portata della sorgente nei periodi di magra e di piena, in rapporto colle precipitazioni meteorologiche e le modificazioni di temperatura stagionali.

2.º Esauriti questi accertamenti, in possesso della relazione del Genio Civile e solo dopo attuate le opere preliminari alla scaturigine, il Medico Provinciale, che può essere assistito o sostituito in ciò dal Direttore della Sezione Medico-Micrografica del Laboratorio Provinciale d'Igiene e profilassi (o dal coadiutore o dall'assistente) procederà:

a) all'ispezione della zona imbriferà e della scaturigine ai fini igienici.

b) preleverà, secondo arte (seguono istruzioni) i campioni per gli esami batteriologici e chimici.

Su questi campioni i Direttori delle rispettive sezioni faranno gli esami richiesti per il giudizio di potabilità e ne stenderanno le relative relazioni.

In possesso di queste relazioni, il Medico Provinciale, concluderà sulla potabilità o meno dell'acqua in esame, motivandola anche con i rilievi fatti durante l'ispezione della zona imbriferà e della sorgente e con quelli forniti dalla relazione del Genio Civile. Deciderà sulla necessità o meno di una « zona di protezioni » e della sua ampiezza.

Le EE. LL. vorranno, pertanto, impartire al riguardo le opportune disposizioni alle Autorità dipendenti, assicurandone questo Ministero».

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Appalti, aste, ecc.

Comune di Trentinara — *Vendita materiale legnoso 4^a Sezione bosco « Propicciano ».* — Il giorno 25 settembre prossimo, alle ore 11, avrà luogo nella Segreteria comunale il primo esperimento d'asta a candela vergine per la vendita del taglio del bosco suddetto. Base d'asta L. 18.100. Deposito provvisorio L. 1500. Cauzione definitiva 1/10 prezzo di aggiudica. Taglio a raso. Chiarimenti in Segreteria Comunale.

Il Segretario A. Damascelli

Il Podestà R. d'Angelo

Comune di Felitto — *Appalto imposte di consumo per il quinquennio 1936-1940* — Canone base d'asta L. 4000. Deposito provvisorio lire 1000 e per spese L. 500. Documenti indicati nell'avviso d'asta. Primo esperimento d'asta a candela vergine: 28 settembre corr. anno. Scadenza fatali: 15 ottobre p. v.

Tariffa massima art. 95 T. U. Finanza locale vigente. Comune di 1995 abitanti.

Il Podestà — Benedetto Ivone

Publicazioni

Comm. Luigi Chiambretto. *Lezioni teoriche e pratiche per gli aspiranti all'abilitazione alle funzioni di commesso od agente delle imposte di consumo.* Torino, Tip. Baravalle e Falconieri — Lire 12,70.

Il Geom. Comm. Luigi Chiambretta ha pubblicato questo pregevole testo sotto forma di lezioni pratiche. Il libro è alla portata di qualunque persona, anche di modesta cultura. Oltre all'esposizione teorica della materia, il libro contiene pure molti temi risolti ed i moduli delle principali scritture e bollette inerenti alla gestione delle imposte di consumo.

L'opera è modesta, senza pretese, ma certamente utilissima per l'aspirante commesso o agente delle imposte di consumo per il modo pratico con cui è stata elaborata.

Il volume è messo in vendita a lire 12,70, franco di porto, e le richieste dovranno essere fatte con vaglia cartolina all'**Amministrazione del Bollettino Amm.** presso la R. Prefettura di Salerno.

Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate dal 20 agosto ad oggi (1).

(fascicoli 23, 24 e 25 del Bollettino Amministrativo)

Segnare subito ricevuta delle circolari.

1. Censimento popolazione. Visto dei Podestà ai piani topografici — n. 226 pag. 311.
2. Bandi di concorso — n. 227 pag. 311.
3. Malattie infettive — n. 229 pag. 318.
4. Premi di nuzialità — n. 231 copertina fascicolo 23.
5. Lotteria di Merano. Affissione gratuita di manifesti. — n. 234 pag. 325.
6. Invio dati all'Ente delle opere assistenziali — n. 235 pagina 325.
7. Mezzi di polizia veterinaria per la difesa contro l'afta epizootica — n. 240 pag. 328.
8. Trasporto di bestiame. Obbligatorietà visita veterinaria — n. 246 pag. 335.
9. Censimento della popolazione. Cambiamento di denominazione delle strade — n. 248 pag. 338.
10. Esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo — copertina fascicolo 25.

Provvedere subito.

1. Invio prospetto degli accertamenti 1934. Art. 313 del T. U. 3 marzo 1934 n. 383 — n. 219 pag. 301.
2. Invio notizie quantitativo autocisterne — n. 239 pag. 327
3. Dare comunicazione commercianti di bestiame disposizioni decreto prefettizio 5 settembre 1935 — n. 247 pag. 336.
4. Invio rapporto semestrale circa vigilanza stato sanitario vacche lattifere — n. 252 pag. 342.

(1) Come abbiamo praticato nei fascicoli precedenti, continuiamo in questo a riassumere gli adempimenti richiesti dalla Prefettura ai Comuni con gli atti ufficiali contenuti nel presente fascicolo e nei due precedenti.

Si richiama in proposito l'avvertenza contenuta nella testata del Bollettino, cioè che la pubblicazione della parte 1^a rappresenta a tutti gli effetti comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e di quelli degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

254. Revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali in base ai risultati del VII censimento della popolazione del Regno. (R. D. 17 agosto 1935 n. 1595).
255. VIII censimento generale della popolazione. Franchigia postale. (C. Istituto centrale di statistica 29 agosto 1935 n. 76.10[c]).
256. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato nel 1° semestre 1935, da accettarsi in cauzione per il 2° semestre 1935 (C. M. Finanze N. 12156 del 20 agosto 1935).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

257. Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.
258. Lotta contro la febbre tifoide.
259. Prospetto degli accertamenti 1934 (art. 313 T. U. 3 marzo 1934 n. 383).
360. Mezzi di difesa contro l'aftha epizootica.
- Personale dei Segretari comunali. Provvedimenti.

COPERTINA

Ruolo nazionale dei Segretari comunali. Situazione al 31 luglio 1935 — Appalti, aste ecc. — Pubblicazioni — Adempimenti richiesti dalla Prefettura dal 30 agosto 1935 ad oggi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

(Decreto 27 giugno 1934 pubblicato Gazz. Uff. N. 152 del 30 giugno 1934)

Posizione di anzianità	Cognome e Nome	Sede dell'Ufficio ricoperto	Data di nascita	Data del provvedimento di nomina al grado attuale	Data di decorrenza della nomina al grado attuale	Annotazioni
	SECRETARI GENERALI DI 1ª CLASSE — GRADO 1.					
	Stipendio da lire 21.000 a lire 23.000 — Supplemento di servizio attivo L. 7500 con le riduzioni di legge. (Comuni cui è assegnato il grado 1º n. 18)					
	SECRETARI GENERALI DI 2ª CLASSE — GRADO II.					
	Stipendio da lire 17800 a lire 20500 — Supplemento di servizio attivo lire 5500 con le riduzioni di legge. (Comuni cui è assegnato il grado II n. 29)					
4	Sciarauffa Comm. Filippo	Salerno	15-2-1874	19-9-1929	1-8-1911	
	Stipendio da lire 16000 a lire 17800 — Supplemento di servizio attivo lire 4200 con le riduzioni di legge. (Comuni cui è assegnato il grado III n. 77)					
46	Pintozzi comun. Vincenzo	Cava dei Tirr.	15-12-870	22-1-1931	16-1-1931	
	SECRETARI CAPI DI II CLASSE — GRADO IV					
	Stipendio da lire 13700 a lire 16000 — Supplemento di servizio attivo lire 3500 con le riduzioni di legge. (Comuni cui è assegnato il grado IV n. 290)					
104	Pignalelli cav. uff. Carlo	Sarno	11-3-1874	10-2-1930	1-3-1930	
106	Rossetto cav. Giovanni Maria	Nocera Inf.	10-8-1877	21-9-1932	1-10-1932	

(1) Riportiamo la parte del ruolo limitatamente ai comuni delle prime 4 classi della Provincia di Salerno.
Sedi vacanti: nel grado I. n. 2 Palermo e Catania; nel grado II n. 4 Lucea, Carrara, Bergamo, Ravenna; nel grado III n. 7 Varese, Pavia, Andria, Viareggio, S. Remo, Imola, Viterbo; nel grado IV n. 14 Grammichele, Idria, Castelfranco Veneto, Tolentino, Pismo, Molinella, Rieti, Cividale, Martina Franca, Gaeta, Noto, Chieri, Este, Terracina.

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

254. **Revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali in base ai risultati ufficiali del VII censimento generale della popolazione del Regno.** (R. D. 17 agosto 1935 n. 1595). (1)

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 177 del testo unico della legge com. e prov., approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere dell'Istituto Centrale di Statistica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Entro il 31 dicembre 1935 sarà effettuata la revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali, a termini della tabella A allegata al testo unico della legge comunale e provinciale, in base ai risultati ufficiali del VII censimento generale della popolazione del Regno effettuati il 21 aprile 1931.

La nuova classificazione sarà approvata con decreto del Ministro per l'interno per il ruolo nazionale e del prefetto della Provincia per ciascun ruolo provinciale e sarà suscettibile di revisione ove siano accertate, da parte dell'Istituto Centrale di Statistica, irregolarità che modifichino i risultati suddetti.

Art. 2. — L'assegnazione del grado superiore che i Comuni

(1) Con la nuova classificazione da attuarsi in questa Provincia, i posti di segretari di grado V aumentano da 6 a 9, quelli di grado VI da 21 a 27. I posti di grado VII diminuiranno da 62 a 57 e quelli di grado VIII da 49 a 48.

abbiano ottenuto in base all'art. 3, comma 3° del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953 e 176, comma 3°, del testo unico della legge comunale e provinciale, resta assorbita dalla elevazione di grado che i Comuni stessi eventualmente conseguano ai sensi dello articolo precedente, in base ai risultati del censimento generale del 1931.

Art. 3. — Per le domande di assegnazione al grado superiore che, dopo effettuata la revisione di cui all'art. 1, siano presentate dai Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale, l'accertamento del grado della loro efficienza dovrà essere dimostrato: a) per le stazioni di cura, soggiorno e turismo con le cifre rappresentative del numero medio annuale, in rapporto alla popolazione residente, delle persone che affluiscono alle stazioni stesse a scopo di cura, di soggiorno e di turismo; b) per i centri di notevole importanza industriale o commerciale con il numero complessivo delle persone addette alle imprese, in base alle risultanze dell'ultimo censimento industriale e commerciale, in rapporto alla popolazione residente.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

255. **VIII Censimento Generale della popolazione - Franchigia postale.** (C. n. 76-101c del 29 agosto 1935 dell'Istituto Centrale di Statistica, ai Prefetti del Regno e ai Podestà).

Per opportuna conoscenza si trascrive qui di seguito la circ. n. 5802291EF in data 23 agosto 1935-XIII, inviata dal Ministero delle Comunicazioni (Direzione Gen. delle Poste e dei Telegrafi Serv. IV - Div. 1 - Sez. 1) alle Direzioni Prov. delle Poste e dei Telegrafi:

« Con decreto in corso viene concessa l'esenzione delle tasse postali per le corrispondenze e gli stampati che l'Istituto centrale di statistica spedisce ai vari uffici provinciali comunali o comunque locali, o che gli uffici stessi si scambieranno fra loro o spedi-

ranno all'Istituto suddetto, ai fini delle varie operazioni inerenti all'VIII Censimento generale della popolazione, che sarà effettuato il 21 aprile 1936-XIV.

« Il provvedimento ha effetto immediato e sono ad esso applicabili le norme seguenti:

« 1° — Per le corrispondenze di cui trattasi sarà fatto uso, in quanto possibile, di cartoncini in forma di cartoline postali.

« 2° — Le corrispondenze epistolari in forma di lettera e gli stampati dovranno essere spediti con l'involucro aperto, in modo da poterne verificare agevolmente il contenuto.

« 3° — Tutti gli invii in parola debbono recare, stampata o stampigliata, od anche manoscritta, dalla parte dell'indirizzo, la leggenda « Esente da tassa postale. VIII Censimento della popolazione », e il contrassegno per l'esenzione e per la riduzione di tassa, se spediti rispettivamente da uffici ammessi alla esenzione o da Podestà, e il bollo dell'ufficio mittente se spediti da altri uffici.

« 4° — L'esenzione è applicabile anche al diritto di raccomandazione. Non è applicabile, invece, agli invii assicurati, in quanto non è consentita tale forma di spedizione, dovendo i pieghi aver corso aperti. Non è applicabile nemmeno ai diritti di espresso e di ricevuta di ritorno.

« 5° — L'esenzione riguarda esclusivamente le operazioni vere e proprie del censimento, onde non è applicabile alle corrispondenze riferibili al servizio anagrafico scambiate fra Podestà, anche se in dipendenza delle operazioni di censimento. Tali corrispondenze vanno sottoposte al trattamento stabilito per il carteggio dei Podestà, e quindi sono ammesse soltanto alla riduzione della metà delle tasse normali ».

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.

Il Presidente — FRANCO SAVORGNAN

256. Riscossione. — Corso medio dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato nel 1° semestre 1935 da accettarsi in cauzione per il 2° semestre 1935. (C. Ministero Finanze N. 12156 del 20 agosto 1935 ai Prefetti).

Si comunica che i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, che sono stati o che saranno dati dagli agenti della riscossione in cauzione nel 2° semestre 1935, dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, al corso medio del semestre anteriore (1° gennaio-30 giugno) qui appresso indicato.

Tale corso risulta ridotto del decimo prescritto.

TITOLI DI STATO

	Lire
a) Consolidati:	
1. Rendita 3,50 ‰ (netto) 1906	71,41
2. Rendita 3,50 ‰ (netto) 1902	69,88
3. Rendita 3 ‰ (lordo)	53,13
b) Redimibili:	
4. Prestito della Conversione 3,50 ‰	69,84
5. Prestito Nazionale 1915 - 4,50 ‰	90,14
6. » » 1916 - 5 ‰	92,10
c) Buoni:	
7. Novennali - 1934 - 5 ‰	—
8. » - 1940 - 5 ‰	94,08
9. » - 1941 - 5 ‰	93,67
10. » - 1943 - 4 ‰ (1512)	87,64
11. » - 1943 - 4 ‰ (15112)	86,69

Pel Ministro — NICCOLI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

257. Esami di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale, (C. 16 settembre 1935 n. 42905 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale 13 agosto u. (1) pubb. nella Gazz. Uff. del Regno del 29 detto, sono stati indetti gli esami pel

(1) v. B. A. anno corr. pag. 333.

conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Detti esami, oltre che nelle altre sedi in detto decreto indicate, si terranno anche presso questa Prefettura ed avranno inizio alle ore 9 precise dei giorni 20, 21 e 22 gennaio 1936 A. XIV. Alla stessa ora del successivo giorno 23 gennaio incomincerà la prova orale.

Prego curare che tale decreto abbia la maggiore diffusione con avvisi al pubblico e presso le organizzazioni locali.

Le disposizioni disciplinanti gli esami sono quelle degli art. 174 e 175 del T. U. 3 maggio 1934 N. 383 della legge com. e prov. e degli art. 72 e seguenti del regolamento 12 febr. 1911 n. 297 con le modificazioni apportate col R. D. 14 novembre 1929, N. 1990 (2).

In esecuzione a tali disposizioni i candidati dovranno, per essere ammessi agli esami presso questa sede, far pervenire a questa Prefettura entro il 14 dicembre corrente anno, la domanda in carta legale da L. 6 indirizzata al Ministero dell'Interno e corredata dei seguenti documenti regolarmente bollati e legalizzati:

1° Certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia, in occasione dei singoli concorsi, riconosciuta in virtù di decreto reale. Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi della legge 26 giugno 1927, n. 1013.

2° Certificato di nascita.

3° Certificato penale generale, in data non anteriore di tre mesi a quella degli esami.

4° Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciata dal Podestà del Comune di origine e dal Podestà degli altri Comuni in cui l'aspirante ha dimorato durante l'ultimo triennio.

(2) v. B. A. anno 1929 pag. 421.

5° Diploma di maturità classica, o quello di maturità scientifica, o il diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio, e ragioneria o sezione agrimensura), o il diploma di abilitazione magistrale, o quello di istituto medio commerciale, o il diploma di perito agrario rilasciato dai RR. Istituti Tecnici ed Agrari, o quello di perito industriale rilasciato dai RR. Istituti Industriali, o il diploma di licenza conseguito presso i RR. Istituti Nautici (escluso qualsiasi equipollente).

6° Fotografia dell'aspirante con la firma autenticata dal Podestà del Comune di residenza o da un notaio,

7° Quietanza del pagamento della tassa di L. 100 da effettuarsi nella Sezione di R. Tesoreria Provinciale, nonchè del versamento di L. 30 sulla contabilità speciale di questa Prefettura per il funzionamento delle Commissioni amministrative.

L'esame è scritto ed orale sulle materie indicate nel seguente programma:

ESAMI SCRITTI

1° (una prova) - Istituzione di diritto costituzionale ed amministrativo.

2° (due prove) - Principii di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche (prova teorica) e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

3° (due prove) - Leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica) e compilazione di un verbale di deliberazione di Podestà.

ESAMI ORALI

1° Nozioni di diritto civile ed ordinamento dello stato civile.

2° Nozioni di diritto penale.

3° Nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.

4° Statuto fondamentale del Regno, legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa, legge sulla Corte dei Conti.

5° Leggi e regolamenti amministrativi.

6° Legislazione sociale, con speciale riguardo al sistema corporativo e particolarmente per quanto attiene:

- a) alla soluzione corporativa della questione sociale;
- b) al regime delle associazioni professionali e dell'ordinamento corporativo dello Statuto e delle relazioni sociali;
- c) alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro;
- d) alla carta del lavoro.

Prego darmi ricevuta ed assicurare l'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

N. B. — La Commissione di esami è costituita come segue:

1. Comm. Casale dott. Guglielmo, Vice prefetto, Presidente.
2. Comm. Sanna dott. Icaro, Consigliere di Pref., Componente.
3. Cav. Rossetto Giovanmaria, Segretario Capo del Comune di Nocera Inferiore, Componente.

Il dott. Salvi Nicola, Vice Segretario di questa Prefettura, terrà le funzioni di Segretario presso la Commissione predetta.

258. **Lotta contro la febbre tifoide.** (C. 7 settembre 1935 n. 42773 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La manifestazione di casi di febbre tifoide, che in alcuni comuni decorre in forma endemica, può dare luogo ad episodi epidemici.

Bisogna che l'Ufficiale sanitario accerti l'origine della malattia, perchè si possano adottare opportuni provvedimenti profilattici.

Quantunque l'origine idrica di una epidemia di febbre tifoide non sia frequente, pure, manifestandosi più casi, occorre assicurarsi della purezza dell'acqua, di cui la popolazione si serve, ed eventualmente, provocare il prelevamento di campioni per l'analisi batteriologica.

Occorre sempre provvedere al miglioramento della pulizia urbana ed al sollecito allontanamento dall'abitato delle immondizie che vanno coperte con latte di calce o, per lo meno, con uno strato di terreno per impedire lo sviluppo delle mosche. Speciale, vigilanza deve essere esercitata sugli spacci di generi alimentari,

e specialmente sul latte e sui latticini freschi, che sono facilmente inquinabili.

Ricordo l'osservanza della vaccinazione antitifica agli obbligati per le disposizioni contenute nel Decreto di S. E. il Capo del Governo del 14 dicembre 1926 N. 267 e a coloro che è stata resa obbligatoria con mio decreto 9 agosto pp. comunicato alle SS. LL. con circ. di pari data N. 38568. (1) Della esatta osservanza della vaccinazione antitifica sono responsabili le SS. LL. e gli Ufficiali sanitari.

Non è il caso di elencare le norme profilattiche che occorre osservare per combattere manifestazioni di febbre tifoide.

Comunque non reputo superfluo ricordare:

1.º) che gli ammalati vanno rigorosamente isolati nelle proprie abitazioni, o meglio, quando si ha la possibilità, di collocarli in locali di isolamento. Assumendo la malattia forma epidemica, bisogna impiantare un locale d'isolamento, requisendo un idoneo fabbricato anche privato, che sia disponibile, e che è ritenuto idoneo dall'Ufficiale sanitario, ovvero utilizzando tutto o parte dell'ospedale esistente nel comune;

2.º) Le feci e le urine, principale veicolo della infezione, debbono essere diligentemente disinfettate con *latte di calce al 20 °/100 di fresco preparato* prima di versarlo nelle latrine che, alla loro volta, debbono essere regolarmente disinfettate almeno due volte al giorno anche con latte di calce;

3.º) la biancheria e gli oggetti d'uso, che si allontanano dagli infermi, vanno immediatamente immerse per *tre ore* in una soluzione disinfettante (sublimato corrosivo) al 5 °/100 che va tenuto in un recipiente di creta o di legno in luogo opportuno.

4.º) Le posate, i bicchieri, i piatti ecc. vanno disinfettati tenendoli per 10 minuti immersi in una soluzione bollente di soda al 5 °/100.

5.º) Gli infermieri devono essere provvisti di un camice; e a

(1) v. B. A. anno corr. pag. 312.

costoro devono essere date istruzioni e mezzi per impedire che si possano contagiare.

6.º) I pavimenti vanno strofinati con stracci bagnati in soluzione disinfettante, e all'entrata delle camere dove sta l'infermo occorre mettere uno straccio spesso bagnato con liquido disinfettante per la disinfezione delle suole delle scarpe del medico e dell'infermiere.

Ricordo che il bacillo del tifo come quello del gruppo paratifico permangono vivi e virulenti nell'intestino degli ammalati per lungo tempo dopo la loro guarigione, e pertanto costoro restano portatori con grave pericolo. A tal uopo è opportuno che almeno per tre settimane dopo la guarigione le feci e le urine di coloro che hanno sofferto la infezione siano assoggettate al trattamento disinfettante col latte di calce.

7.º) Le persone di famiglia degli infermi devono essere allontanate dalla scuola per tre settimane dopo avvenuta la guarigione del loro congiunto e dopo avere provveduto alla disinfezione delle abitazioni.

Vogliono le SS. LL. tenere presenti le istruzioni di cui sopra per completare all'occorrenza le misure profilattiche.

Il Prefetto - SOPRANO

259. **Prospetto degli accertamenti 1934 art. 313 del T. U. 3-3-1934 n. 383.** (C. 11 settembre 1935 n. 27259 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Appena pochi Comuni hanno provveduto ad inviare o regolarizzare il prospetto degli accertamenti 1934 (1), di cui al R. D. 3 marzo 1934 n. 313; onde devo avvertire gli inadempienti che in caso di ritardo oltre il 25 corr. sarà provveduto di ufficio.

Avverto ancora che alcuni uffici comunali hanno redatto il prospetto degli accertamenti 1934 riportandovi i dati del conto 1934 senza inviare la copia del conto stesso già deliberato.

Poiché tali prospetti devono essere riveduti da questo Ufficio

(1) v. B. A. anno corr. pag. 301.

di Ragioneria, prego di unirvi a corredo il detto conto tutte le volte che i risultati siano desunti dal conto in parola e non dal verbale di chiusura dell'esercizio 1934.

Il Prefetto — SOPRANO

260. Mezzi di difesa contro l'afra epizootica D. P. N. 40956 del 6 settembre 1935, (C. 16 settembre 1935 n. 40956 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla Prefettizia N. 40956 del 6 corr. (1) prego la S. V. d'informare i commercianti interessati che, agli effetti del Decreto Prefettizio in oggetto, sono autorizzati al rilascio dei certificati di scorta del bestiame destinato ad essere macellato in altri Comuni di questa Provincia. tutti i veterinari comunali comunque designati dal Podestà del Comune dove il bestiame trovasi in osservazione.

Qualora tale bestiame sia destinato alle macellazioni nei Comuni di altre Provincie, sono autorizzati al rilascio di detti certificati i veterinari: Dott. Angelo Santersiere, residente in Cava dei Tirreni; Dott. Domenico Bochicchio, residente in Eboli; Dott. Prospero Ferrata, residente in Sala Consilina e Dott. Enrico Marotta, residente in Vallo della Lucania.

Si ricorda che i certificati suindicati, quando si riferiscono ad animali bovini, debbono contenere, per ciascun capo, le seguenti indicazioni: sesso, mantello, razza, età, altezza, peso vivo approssimativo e temperatura prelevata all'atto dello spostamento.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corr. pag. 336.

Personale dei Segretari Comunali

RUOLO NAZIONALE

Cav. Rossetto Giovanni Maria — Segretario Capo di II Classe del Comune di Cividale del Friuli, secondo graduato nel concorso per Segretario Capo di II Classe del Comune di Nocera Inferiore, è stato nominato titolare di detto Comune. Ha assunto servizio il 1° agosto 1935 XIII.

RUOLO PROVINCIALE

Promozioni.

Forestieri Biagio — g° 8° — titolare del comune di Salento — è promosso al 7° con decorrenza dal 10 giugno 1935. Stipendio di diritto 6630,40. Stipendio di fatto 5790,40. Servizio attivo 1406,24

Civale Taddeo — g° 8° — titolare del comune di Praiano — è promosso al grado 7° con decorrenza dal 10 luglio 1935. Stipendio di diritto 6630,40. Stipendio di fatto 5790,40. Servizio attivo 1406,24.

Collocamenti a riposo.

Melchionda Giuseppe — g° 7° — Serre. E' collocato a riposo a sua domanda con decorrenza 1° agosto 1935 XIII.

Dispense.

Biondi Cav. Icilio — g° 7° — Ravello. E' dispensato dal servizio per comprovati motivi d' inabilità fisica non dipendente da causa di servizio con decorrenza dal 1° settembre 1935 XIII.

Dimissioni.

Rufino dott. Carlo — g° 7°. Sacco — accettate le dimissioni volontarie dal 5 luglio 1935 — per aver vinto un concorso in altra provincia.

Aspettativa.

Forestieri Biagio — g° 8° — Salento — cessa dall'aspettativa per motivi di salute dal 1.° giugno 1935.

Cerruti Carlo — g° 8° — Giungano — cessa dall'aspettativa per motivi di famiglia dal 1.° luglio 1935.

Iannuzzi Dott. Cosimo — g^o 6^o — Sala Consilina. E' collocato in aspettativa per motivi di salute per mesi 3 dal 1.^o luglio 1935 — assegni metà dello stipendio e caro viveri.

Sospensione degli assegni.

Rufino dott. Carlo — g^o 7^o — Sacco — Sospesa la corrispondenza degli assegni dal 1.^o maggio al 23 giugno 1935 per essersi tenuto lontano volontariamente ed ingiustificatamente dall'ufficio per il periodo predetto.

Trasferimenti.

Forestieri Biagio — g^o 7^o — da Salento ad Altavilla Silen- dal 10 giugno 1935.

Iannuzzi Cosimo — g^o 6^o — da Baronissi a Sala Consilina dal 15 giugno 1935.

Rispoli Alfredo — g^o 6^o — da Sala Consilina a Baronissi dal 15 giugno 1935.

Civale Taddeo — g^o 7^o — da Praiano a Morigerati dal 10 luglio 1935.

Cecere Domenico — g^o 8^o — da Corleto Monforte a Praiano dal 10 luglio 1935.

Belmonte Orazio — g^o 8^o — da S. Mauro la Bruca a Corleto Monforte dal 10 luglio 1935.

Ruggi d'Aragona rag. Guido — g^o 7^o — da Maiori ad Auletta dal 20 luglio 1935.

Cacciatore dott. Vincenzo — g^o 7^o — da Auletta a Maiori dal 20 luglio 1935.

Belmonte rag. Michele — g^o 7^o — da Castel S. Lorenzo a Celle Bulgheria dal 6 settembre 1935.

Perillo Francesco — g^o 7^o — da Celle Bulgheria a Castel S. Lorenzo dal 6 settembre 1935.

Polito d.r Carlo — g. 7^o — da Vibonati a Minori dal 10 settembre 1935.

Mansi Pasquale — g^o 7^o — da Minori a Ravello dal 10 settembre 1935.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Roscigno — *Vendita materiale legnoso del bosco « Difesa Bisconte »* Si rende noto che nel giorno 6 ottobre p. v. alle ore 10 ant., nella Segreteria comunale si procederà ad un primo esperimento d'asta per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio bosco Difesa Bisconte in aumento del prezzo di lire 21216 sotto l'osservanza di tutte le norme del regolamento generale sulla contabilità dello Stato e di quelle del capitolato di oneri.

Il Segretario Consoli

Il Podestà Resciniti

Publicazioni

E. Menna — « **L'anagrafista comunale** » — Como, Tip. Ed. C. Nani 1935 — pagg. VIII, 233 — lire 12.

Il Cav. Uff. E. Menna, segretario capo sezione del Municipio di Pesaro, presenta, nella veste dei manuali della « Biblioteca pratica Raccolta Ostunelli », la 2^a edizione dello « Anagrafista comunale », riveduta ed aggiornata con le disposizioni ufficiali fino a tutto aprile dell'anno corrente.

Il manuale, che si occupa della regolare tenuta del registro di popolazione e degli annessi servizi, tratta delle norme legislative fondamentali, dell'impianto e funzionamento dell'anagrafe, della vigilanza, sanzioni penali ed esenzioni fiscali. Fa seguito un repertorio di giurisprudenza sulle diverse quistioni presentatesi, ed altro capitolo si occupa della soluzione di questioni pratiche. Sono riportati ancora il R. Decreto 2 dicembre 1929 n. 2132 per la formazione e tenuta del registro di popolazione, i modelli del registro completamente aggiornati e tutte le circolari dell'Istituto Centrale di Statistica attualmente in vigore. Chiude infine il manuale un prospetto delle operazioni prescritte dal regolamento del 1929 ed un prontuario alfabetico analitico di tutta la materia.

Approssimandosi la data d'inizio dei preparativi dell'VIII censimento generale della popolazione del Regno, il che importa necessariamente che ogni Comune abbia il registro di popolazione in ordine perfetto ed aggiornato, l'opera si presenta indispensabile per ogni ufficio comunale, poichè in essa v'è esposto, con intendimento facile e pratico, tutto quanto occorre perchè il registro di popolazione possa essere regolarizzato e tenuto in modo scrupoloso.

Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate dal 20 agosto ad oggi (1).

(fascicoli 24, 25 e 26 del Bollettino Amministrativo)

Segnare subito ricevuta delle circolari.

1. Lotteria di Merano. Affissione gratuita di manifesti. — n. 234 pag. 325.
2. Invio dati all'Ente delle opere assistenziali — n. 235 pagina 325.
3. Mezzi di polizia veterinaria per la difesa contro l'aftepizootica — n. 240 pag. 328.
4. Trasporto di bestiame. Obbligatorietà visita veterinaria — n. 246 pag. 335.
5. Censimento della popolazione. Cambiamento di denominazione delle strade — n. 248 pag. 338.
6. Esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo — copertina fascicolo 25.
7. Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale — n. 257 pag. 348.

Provvedere subito.

1. Invio prospetto degli accertamenti 1934. Art. 313 del T. U. 3 marzo 1934 n. 383 — n. 219 pag. 301.
2. Invio notizie quantitativo autocisterne — n. 239 pag. 327
3. Dare comunicazione commercianti di bestiame disposizioni decreto prefettizio 5 settembre 1935 — n. 247 pag. 336.
4. Invio rapporto semestrale circa vigilanza stato sanitario vacche lattifere — n. 252 pag. 342.

Provvedere per il 25 settembre 1935.

1. Prospetto degli accertamenti 1934 — n. 259 pag. 353.

(1) Come abbiamo praticato nei fascicoli precedenti, continuiamo in questo a riassumere gli adempimenti richiesti dalla Prefettura ai Comuni con gli atti ufficiali contenuti nel presente fascicolo e nei due precedenti.

Si richiama in proposito l'avvertenza contenuta nella testata del Bollettino, cioè che la pubblicazione della parte 1^a rappresenta a tutti gli effetti comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e di quelli degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

261. Trasporti di uve o mosti durante la vendemmia. (C. Ministero Finanze del 12 settembre 1935 n. 9393). -

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

262. Commissioni comunali per i tributi locali. Rinnovazione per il biennio 1936-37.

263. Premi di nuzialità e natalità.

264. Segretari comunali. Note di qualifica per l'anno 1934.

265. Vigilanza sanitaria delle carni. Regolamento 2) dicembre 1925 n. 3298.

266. Viaggi dei congiunti dei militari gravemente ammalati.

267. Igiene dei ricoveri degli animali.

268. Facilitazione trasporti uve nei Comuni della Provincia.

269. Impiego di farine miscelate per la pastificazione.

270. Concessione di premi di nuzialità.

COPERTINA

Personale dei Segretari comunali — Movimento della popolazione nei mesi di luglio-agosto 1935 nella Provincia di Salerno — Arruolamento aspiranti agenti di P. S. — Aste, appalti ecc. — Scuola di preparazione agli esami di abilitazione a segretario comunale — Adempimenti richiesti dalla Prefettura dal 10 settembre 1935 ad oggi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Personale dei Segretari Comunali — Ruolo provinciale
Aumenti periodici di stipendio.

Grado	Cognome e Nome	Variazione assegni			Aumento	Decorrenza
		Stipendio effettivo	Servizio attivo	Stipendio di diritto (quiescenza)		
6°	Mangini rag. Pasquale	8.354,72	1.737,12	9.566,72	1	1.7.935
»	Greco Gesù	8.933,76	1.737,12	10.229,76	2	19.7.9 5
7°	Del Giudice Biagio	7.279,36	1.406,24	8.335,36	3	12.7.935
»	PolICASTRO Paolo	7.279,36	1.406,24	8.335,36	3	25.8.935
»	Rossi Luigi	7.279,36	1.406,24	8.335,36	3	7.8.935
»	Fragetti dott. Gabriele	6.286,72	1.406,24	7.198,72	1	20.4.935
»	Battagliese Biagio	6.286,72	1.406,24	7.198,72	1	10.8.935
»	Belmonte rag. Michele	6.286,72	1.406,24	7.198,72	1	10.8.935
»	Falco dott. Domenico	6.286,72	1.406,24	7.198,72	1	10.8.935
»	Palatiello rag. Vincenzo	6.286,72	1.406,24	7.198,72	1	10.8.935
8°	Passarelli-Guzzo Giovanni	5.128,64	1.158,08	—	2	1.6.935
»	Belmonte Orazio	4.880,48	1.158,08	5.600,00	1	15.8.935
»	Padula Aldo	4.880,48	1.158,08	5.600,00	1	15.8.935
»	Lillo Angelo	4.880,48	1.158,08	5.600,00	1	15.8.935
»	Alois rag. Michele	4.880,48	1.158,08	5.600,00	1	15.8.935
»	De Augustinis Giovanni	4.880,48	1.158,08	5.600,00	1	15.8.935
»	Focarile Aristide	4.880,48	1.158,08	5.600,00	1	15.8.935
»	Rossi rag. Nicola	4.880,48	1.158,08	5.600,00	1	15.8.935
»	Messano Basilio	4.880,48	1.158,08	5.600,00	1	15.8.935
»	Cubicciotti rag. Pasquale	4.880,48	1.158,08	5.600,00	1	15.8.935

Parte I

a) Leggi e Decreti.

261. **Trasporti di uve o mosti durante la vendemmia**, (C. Ministero delle Finanze del 12 settembre 1935 n. 9393 ai Prefetti del Regno).

Nell'imminenza del periodo della vendemmia, ritengo opportuno richiamare le disposizioni impartite da questo Ministero negli scorsi anni al fine di agevolare il movimento delle uve durante il periodo stesso e le conseguenti operazioni di vinificazione.

1) I Signori Prefetti, su richiesta dei Podestà o anche di propria iniziativa, quando ciò sia da essi riconosciuto opportuno, possono disporre che gli uffici delle imposte di consumo si astengano dal richiedere la bolletta di accompagnamento per il trasporto delle uve o dei mosti che dal luogo di produzione vengano avviati in altri Comuni, centri di mercato per le vendemie, nonchè per i trasporti fatti dai centri di mercato ai Comuni di destinazione (1).

2) Per i trasporti di uve e di mosti dai fondi dei produttori ai luoghi di vinificazione, non occorre bolletta di accompagnamento, nè certificato di origine quando il luogo di vinificazione, quantunque separato dai fondi, sia nello stesso Comune.

Quando invece il luogo di vinificazione si trovi nel Comune limitrofo, il Podestà del Comune dove si producono le uve, rilascerà al produttore un certificato di origine delle uve o mosti trasportati, il quale dovrà esibirsi all'ufficio delle imposte di consumo del luogo di vinificazione.

3) Quando, per esigenze tecniche della vinificazione o per

(1) v. in seguito pag. 360.

formazione di vini a tipo unico, o di vini tipici, il produttore che possieda fondi situati in diversi Comuni debba trasportare uve o mosti nella cantina esistente in Comune anche non limitrofo, i Podestà dei Comuni di produzione delle uve o dei mosti devono rilasciare al produttore un certificato di origine delle uve o dei mosti trasportati, che sarà esibito all'ufficio delle imposte di consumo del luogo di vinificazione.

4) Le stesse norme devono essere seguite per il trasporto di uve o mosti agli Enopoli Consorziali o alle Cantine Sociali, per i quali, ben si intende, che le esigenze tecniche di vinificazione sono a ritenersi in ogni caso sussistenti.

5) Rimane ferma la facoltà dei produttori di acquistare uve o mosti per correzione dei vini propri sia da altri produttori, sia da commercianti all'ingrosso, in quantità non superiore, per le uve, al 30 %^o, per i mosti al 27 %^o e per i mosti concentrati al 9 %^o della produzione propria di uve.

Per i trasporti di tali uve o mosti da altri Comuni occorre però la bolletta di accompagnamento.

Uguale facoltà spetta agli Enopoli ed alle Cantine Sociali per le uve in esse trasportate per la vinificazione.

6) I Podestà, su richiesta degli interessati ed in base a certificazione dei Consorzi per la viticoltura, devono consentire che il possessore di vigneti danneggiati dalla fillossera o da avversità atmosferiche, possa acquistare da altri produttori o da commercianti all'ingrosso, con le formalità di cui al precedente n. 5, uve o mosti allo scopo di non lasciare inattivi i propri impianti di vinificazione.

Tali acquisti saranno ammessi in quantità non eccedente la produzione media annuale del richiedente, il quale conserverà, ad ogni effetto, la qualifica di produttore a norma dell'art. 32 della vigente legge.

Prego le LL. EE. i Prefetti di impartire ai Comuni conformi disposizioni e di vigilare perchè siano osservate.

Mi sarà gradito un cenno di assicurazione.

Il Ministro delle Finanze — DI REVEL

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

262. Commissioni comunali pei tributi locali. Rinnovazione per il biennio 1936-37. (C. 25 settembre 1935 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto col prossimo 31 dicembre viene a scadere il 2° biennio dell'entrata in vigore del T. U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e di conseguenza, in ottemperanza al disposto dell'art. 278 del T. U. stesso, occorre provvedere alla rinnovazione della Commissione comunale chiamata a decidere, in prima istanza, sui ricorsi prodotti dai contribuenti in materia di imposte, tasse e contributi locali.

Richiamo pertanto su tale circostanza l'attenzione della S. V. affinchè voglia provvedere con sollecitudine alla formazione del nuovo organo collegiale, nei modi previsti dalla legge, per far sì che la nuova commissione possa regolarmente, a partire dal 1° gennaio 1936, assolvere le importanti e delicate funzioni ad essa affidate.

Si fa presente l'opportunità che a detta Commissione facciano parte rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali.

Con l'occasione chiarisco che in caso di ritardo nella rinnovazione della commissione, dovuto a ragioni di carattere eccezionale, la Commissione scaduta non ha più competenza alcuna, giusta i principii fissati dalla Corte di Cassazione, con sentenza 18 giugno 1932 in causa Arrigoni-Finanza, riportata in Giurisprudenza Italiana 1932 — 12465, nei riguardi delle Commissioni per le imposte dirette, e perciò la decisione sui ricorsi pendenti deve riservarsi alla nuova Commissione.

In relazione, infine, al disposto del quarto comma del citato art. 278 del T. U. 14 settembre 1931, i singoli componenti le Commissioni possono essere sostituiti, qualora nei nominativi vengano meno i requisiti richiesti per la nomina a consultore, con l'osservanza delle stesse modalità seguite per la nomina.

Alla scadenza del biennio, però, anche i membri nominati

nel corso di esso devono intendersi decaduti dalla nomina, salva la possibilità di essere confermati per il successivo biennio so-
are a termine dell'ultimo comma dello stesso art. 278 soprain-
dicato.

Si attende copia della deliberazione di nomina di detta com-
missione.

Il Prefetto - SOPRANO

263. **Segretari ed Impiegati comunali. Premi di nuzialità e natalità.** (C.
14 settembre 1935 al Sig. Preside della Provincia, ai Signori Po-
destà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia ed ai Si-
gnori Presidenti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Be-
neficenza della Provincia).

L'on. Ministero dell'Interno mi comunica:

« Pervengono voti perchè i Comuni provvedano all'assegna-
zione di premi di nuzialità e di natalità anche a favore dei pro-
pri dipendenti.

Ciò fa dubitare che non tutti i Comuni hanno inteso appie-
no l'importanza e la portata delle disposizioni, diramate in ma-
teria.

Dette disposizioni, infatti, avevano ed hanno carattere d'or-
dine generale, e, pertanto, applicabili anche a favore dei dipen-
denti degli enti locali.

Peraltro, allo scopo di dare a dette disposizioni la maggiore
possibile applicazione, in aderenza all'indirizzo demografico del
Regime, si pregano le EE. LL. di invitare i Comuni e gli altri
enti pubblici dipendenti perchè, entro i limiti delle proprie di-
sponibilità di bilancio, provvedano a stabilire premi di nuzialità
e di natalità a favore dei propri impiegati, con criteri analoghi
a quelli in vigore per gli impiegati statali ».

Ciò premesso, nell'intento di dare il maggiore possibile con-
tributo all'incremento demografico della popolazione, invito le
SS. LL. a deliberare, volta per volta che se ne presenterà la ne-
cessità, entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio, pre-

mi di nuzialità e di natalità a favore dei propri dipendenti, con criteri analoghi a quelli in vigore per gli impiegati statali.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto - SOPRANO

264. **Segretari comunali — Note di qualifica per l'anno 1934.** (C. 21 settembre 1935 n. 334v Gab. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Entro il mese di gennaio di ogni anno le SS. LL. hanno l'obbligo d'inviare, senza speciale invito di questa Prefettura, le note di qualifica per i dipendenti Segretari comunali per l'anno decorso. Adempimento questo che non è stato da tutti eseguito per l'anno 1934.

Invito pertanto le SS. LL. ad inviare subito, e non oltre il 15 ottobre 1935, qualora non l'avessero ancora fatto, le note di qualifica per il 1934 di codesto segretario comunale sempre quando trattasi del titolare dell'ufficio.

In merito alla compilazione delle dette note di qualifica, richiamo la mia circ. n. 5055 Gab. del 12 dicembre 1933, pubb. nel Bollettino Amm. a pagina 465, nonchè le disposizioni contenute negli art. dal 31 al 40 delle norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali (R. D. 21 marzo 1929 n. 371).

Il Prefetto — SOPRANO

265. **Vigilanza sanitaria delle carni. Regolamento 20 dicembre 1928 N. 3298.** (C. 18 settembre 1935 n. 27200 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. prefettizia n. 36855 del 6 dicembre 1927 (1) su conforme parere del Consiglio Prov. sanitario, fu stabilito il termine di tempo entro cui tutti i locali destinati alle macellazioni, alla preparazione ed alla vendita delle carni macellate fresche, in tutti i Comuni della Provincia, avrebbero dovuto essere messi in condizioni capaci di soddisfare alle esigenze dell'igiene e dei servizi.

(1) B. A. anno 1927 pag. 418.

Risultando dagli atti d'ufficio che a tanto non è stato finora ovunque provveduto, in relazione alle disposizioni dell'art. 60 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298, dispongo che tutti i locali ed impianti del genere siano uniformati improrogabilmente, entro il termine di tempo appresso indicato, alle disposizioni del suindicato regolamento del 20 dicembre 1928, e propriamente:

a) all'art. I (1° comma) ed agli art. 3 e 4, tutti i locali destinati ad uso di *pubblico macello*, entro il 25 ottobre 1936;

b) all'art. I (2° comma), tutti i locali comunque destinati alle macellazioni per uso alimentare degli animali bovini, bufalini, suini, ovini e caprini, entro il 31 dicembre 1905;

c) all'art. 5, i macelli annessi agli stabilimenti privati per la preparazione delle carni insaccate, delle carni in conserva, delle carni in iscatola ecc., entro il 1° febbraio 1336;

d) *all'art. 29, tutti gli spacci di vendita di carne fresca*, congelata o comunque preparata, entro il 25 ottobre 1935;

e) art. 33, tutti gli impianti frigoriferi per la conservazione delle carni, entro il 31 dicembre 1935;

f) art. 50, tutti i laboratori per la produzione delle carni insaccate, salate ecc., entro il 31 dicembre 1935;

Nel richiamare l'attenzione sulle disposizioni suindicate, prego le SS. LL. curare che tutti i locali di cui alle lettere da b) a g) siano messi e tenuti nelle condizioni prescritte, ricordando che l'incarico per l'accertamento dell'idoneità di ciascuno di essi deve essere affidato al veterinario municipale o ad un veterinario dei comuni vicini o ad un veterinario libero esercente.

Prego inoltre informare gli esercenti macellai e gli industriali interessati che verso i contravventori alle disposizioni suindicate saranno elevati verbali di contravvenzione e sarà senz'altro disposta la chiusura dei locali che, entro il termine di tempo stabilito come sopra, non risultassero regolarmente autorizzati.

Nel caso poi che il Comune sia provvisto di pubblico macello, prego trasmettermi particolareggiata descrizione dell'edificio,

dei vari reparti e dei mezzi e degli apparecchi di cui il macello stesso è fornito, indicando la data ed il numero di approvazione del relativo progetto.

La regolare sistemazione delle istituzioni prescritte dal suindicato regolamento del 20 dicembre 1928, in armonia con gli insegnamenti della scienza e dell'esperienza, concorrerà ad assicurare la tutela sanitaria delle popolazioni ed a realizzare il progresso igienico in piena corrispondenza con le direttive del Regime.

Son sicuro pertanto dell'efficace cooperazione delle SS. LL. per la sollecita applicazione di mezzi diretti alla repressione di eventuali abusi lesivi agli interessi generali, ed attendo intanto un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

266. **Viaggi dai congiunti dei militari gravemente ammalati.** (C. 16 settembre 1932 n. 43002 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero della Guerra ha comunicato quanto appresso:

« Per i viaggi da effettuarsi dai congiunti dei sottufficiali e militari di truppa ricoverati presso stabilimenti sanitari militari o civili, perchè dichiarati in pericolo di vita o deceduti, occorre che siano tenute presenti e opportunamente divulgate le norme sancite dalla circ. N. 339 del F. O. 1934 fra tutti coloro che possano essere interessati ad applicarle.

Ciò allo scopo di ovviare ad alcuni inconvenienti fatti presenti.

Si è, infatti, verificato che i congiunti dei militari nelle predette condizioni non siano stati avvertiti che il rimborso delle spese di viaggio è dovuto per la 3^a classe e solo per due persone, le quali non debbono essere fornite di scontrini a tariffa militare, ma munite, invece, dei certificati di povertà, per ottenere il rimborso delle spese di viaggio.

Nell'inviare copia delle norme predette si sarà particolar

mente grati a codesto Ministero se vorrà compiacersi di impartire le disposizioni del caso affinchè di tali norme sia data la più larga e opportuna notizia alle autorità civili dipendenti nei modi che si riterranno più pronti ed adeguati ».

Premesso quanto sopra, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulle istruzioni contenute nell'allegata circ. N. 339 del F. O. 1934 del Ministero della Guerra.

Si gradirà assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale Amministrazione Civile

Copia — Stralcio del Foglio d'Ordini — disp. n. 23 del 1°-10-1934

N. 339 — Viaggi di parenti di militari gravemente ammalati o deceduti. (Ispettorato generale amministrativo).

In favore di due fra i più stretti congiunti dei sottufficiali o militari di truppa ricoverati in stabilimenti sanitari militari o civili, dichiarati in pericolo di vita, o deceduti, è consentito il rimborso delle spese di viaggio in terza classe dall'abituale residenza alla località nella quale si trovano i militari di cui trattasi e viceversa.

Per più stretti congiunti, agli effetti della presente concessione, s'intendono, in linea preferenziale, la moglie, i figli, gli ascendenti od i collaterali.

La concessione è subordinata alla sussistenza dello stato di povertà dei richiedenti, da comprovarsi con certificato rilasciato dalle competenti autorità locali.

Gli interessati che ne facciano domanda verranno provvisti di biglietto ferroviario od eventualmente marittimo, per raggiungere la sede dello stabilimento sanitario, dal podestà del comune di residenza, oppure dal comando della locale stazione dei carabinieri, ai quali conseguentemente verrà fatto il corrispondente rimborso del prezzo di acquisto a cura della direzione degli stabilimenti sanitari militari o del corpo di appartenenza del militare, se questi sia stato ricoverato nell'infermeria del corpo stesso, ovvero in stabilimenti sanitari civili.

Il Sottosegretario di Stato — f.to *Baistrocchi*

267. **Igiene dei ricoveri degli animali.** (C. 23 settembre 1935 n. 43225 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provinc.)

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Il progressivo miglioramento zootecnico, tendente ad ottenere animali sempre più specializzati per le alte produzioni, pone, in prima linea, il fattore sanitario, senza il di cui concorso non è possibile ottenere permanenti, favorevoli risultati.

Come presupposto di un ben fondato sviluppo zootecnico devono quindi tenersi presenti:

a) lo stato sanitario dei singoli animali, oltre quello generale nei riguardi delle epizootie;

b) le condizioni igieniche dei ricoveri (scuderie, stalle, porcili, ovili, pollai, ecc.).

Su quanto concerne l'igiene dei ricoveri degli animali, si ritiene necessario richiamare, ora, la particolare attenzione delle E.E. L.L. affinchè vogliano disporre per la intensificazione della vigilanza da parte dei servizi veterinari provinciali e comunali.

Deve riconoscersi che le difficoltà in cui attualmente si svolge l'industria zootecnica non consentono agli allevatori di andare incontro a spese per radicali trasformazioni, nè di sostenere sensibili oneri per conseguire altrimenti tali finalità.

Devesi però convenire che un sicuro miglioramento igienico dei detti ricoveri può conseguirsi con minima spesa e con mezzi semplici, consistenti:

a) nella accurata pulizia giornaliera degli ambienti in cui gli animali sono ricoverati; pulizia che comprende la rimozione e lo allontanamento dei materiali di rifiuto evitandosi, in particolar modo, ogni ristagno di liquami;

b) nella buona tenuta della lettiera;

c) nella lavatura dei pavimenti, da farsi con abbondante acqua, in tutti i casi in cui sia possibile disporne;

d) nella lavatura delle pareti, fino all'altezza del rivestimento impermeabile, dove esista; per le pareti che non risultino lavabili dovrà ricorrersi, con frequenza, all'imbiancamento con latte di calce usando una comune pompa irroratrice.

Siccome i ricoveri di animali trovansi spesso nelle immediate vicinanze degli abitati, od alloggiati al piano terreno della casa di abitazione, è ovvio che un miglioramento igienico di tali ricoveri avrà certamente una favorevole ripercussione anche sulla igiene generale degli abitati.

Ed a tal fine è necessario anche intervenire, per assicurarsi che le concimaie posseggano i prescritti requisiti ed in ogni caso, siano tenute in condizioni tali da non dar luogo ad inconvenienti di carattere igienico.

Si rende pertanto indispeusabile che le LL. EE. per il conseguimento dei fini di cui sopra, interessino vivamente i dipendenti Podestà, e dispongano che, da parte dei Veterinari Provinciali, venga esercitata la dovuta vigilanza per assicurarsi che i Veterinari comunali spieghino al riguardo il massimo interessamento.

Attendesi sollecita assicurazione, nell'intesa che, allo scadere di ogni semestre, dovrà essere inviato dalle Prefetture a questo Ministero, un preciso rapporto del Veterinario Provinciale sui risultati conseguiti ».

Prego la S. V. di comunicare quanto sopra al Veterinario Comunale, informandolo che dell'azione da lui spiegata per il raggiungimento delle finalità segnalate dal Ministero, sarà presa speciale nota da parte di quest'Ufficio.

Nel caso poi che nel regolamento d'igiene di codesto Comune manchino disposizioni analoghe a quelle riportate nella suindicata circolare del Ministero, prego la S. V. adottarle con apposita ordinanza.

Attendo assicurazione ed alla fine del mese di dicembre p. v., la prima relazione semestrale del veterinario comunale.

Il Prefetto — SOPRANO

268. **Facilitazioni trasporto uve nei Comuni della provincia.** (Decreto 25 settembre 1935 n. 43472 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto che come nei decorsi anni torna opportuno di aderire

alla richiesta del Sig. Presidente della Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori tendente ad avere facilitato il trasporto delle uve nei centri vinicoli della Provincia, specialmente per agevolare il lavoro ai produttori che hanno le cantine distanti dai loro fondi ed altre cantine speciali;

Considerato che nei centri vinicoli il movimento dei trasporti delle uve diventa particolarmente intenso ed affrettato così da assumere in qualche momento carattere tumultuario;

Considerato che l'adempimento delle formalità di denuncia e rilascio di bolletta di accompagnamento creerebbe soverchio ed intollerabile intralcio al movimento delle uve e che pertanto si rende necessario l'invocato provvedimento:

Veduta la circolare 30 agosto 1930 n. 17074 del Ministero delle Finanze, le cui norme hanno carattere di obbligatorietà, ai sensi del disposto dell'art. 18 del R. D. 20 marzo 1930, n. 141 e l'altra circolare 12 settembre 1935 n. 9393 (1);

DECRETA

1.º) Da oggi fino a tutto il 15 novembre 1935 nei Comuni della Provincia di Salerno il trasporto delle uve avverrà senza la preventiva autorizzazione eseguendo il trasporto senza il rilascio della bolletta di accompagnamento.

2.º) Gli uffici delle imposte di consumo si asterranno pertanto di esigere le ripetute formalità, salvo a stabilire l'adeguata vigilanza nelle località e nelle vie di transito,

3.º) I Comuni e gli uffici delle imposte di consumo osserveranno peraltro le disposizioni contenute nella richiamata circol. del Ministero delle Finanze del 12 settembre 1935 n. 9393 relativa ai trasporti di uva e mosto durante la vendemmia.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. innanzi pag. 357.

269. **Impiego farine miscelate per la pastificazione.** (C. 11 settembre 1935 n. 41741 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In relazione alla precedente comunicazione del 25 giugno n. 30838, (1) si trascrive il seguente telegramma del Ministero delle Corporazioni:

« Questo Ministero essendo tuttora in corso studio problema lato tecnico e tenuto presente che pasta fabbricata con « Nutralia » viene venduta con prezzo inferiore altri tipi, ritiene opportuno che sia accordata una nuova proroga fino 31 dicembre p. v. alla utilizzazione di tali farine nella fabbricazione delle paste alimentari stop Confermasi che prodotto « Nutralia » dev'essere smerciato con indicazione che trattasi farina riso e leguminose et uguale indicazione deve portare pasta fabbricata con dette farine stop Prego curare altresì che prezzo vendita pasta con nutralia sia sempre equamente inferiore pasta semola grano ».

Raccomando pertanto alle SS. LL. disporre assidua vigilanza da parte degli agenti municipali per l'esatta osservanza di quanto innanzi è detto.

Il Prefetto — SOPRANO

270. **Concessione di premi di nuzialità.** (C. 27 settembre 1935 n. 1735 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

All'On. Ministero dell'Interno è stato sottoposto il quesito « se debba concedersi il premio di nuzialità a giovani poveri o giovani richiamati alle armi che regolarizzino col matrimonio unioni illegali ».

Non sembra dubbio che il quesito stesso possa risolversi favorevolmente.

Se ne dà comunicazione alle SS. LL. per opportuna norma.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corr. fasc. N. 18 (copertina).

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione mesi di luglio - agosto 1935 XIII

Mese di luglio 1935.

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	157	1500	1657
Morti	90	953	1043
Aumento popolazione	67	547	614

Mese di agosto 1935.

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	142	1498	1640
Morti	79	1015	1094
Aumento popolazione	63	483	546

Arruolamento aspiranti Agenti di P. S.

L' Onor. Ministero Interni, Direzione Generale della P. S., ha disposto che, in dipendenza della recente chiamata alle armi delle classi 1911, 1912, 1913, 1914, 1915 e 1916, le domande di arruolamento per gli appartenenti a tali classi non debbono essere, almeno per ora, accolte.

Prego attenersi a tale disposizione, omettendo di far pervenire alla locale R. Questura istanze del genere per arruolamento nel Corpo degli agenti di P. S.

Il Prefetto - SOPRANC

Appalti, aste ecc.

Comune di Giungano — *Vendita di 1120 piante di leccio del bosco Comunale Macchie dei Santi.* — Il giorno 10 ottobre sarà tenuta l'asta per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio di 1120 piante di leccio del Bosco « Macchie dei Santi » —. Prezzo base lire 2628,25, con aggiudica anche ad unico concorrente. Offerte non inferiori a lire 100,00. Deposito provvisorio lire 1000. Chiarimenti in Segreteria nelle ore di Ufficio.

Il Segretario - *Cerruti Carlo* — Il Podestà - *V. Guglielmotti.*

Comune di Roccaspide — *Appalto Imposte di Consumo per il quinquennio 1936 - 1940.* — Canone base d'asta lire 40000. Deposito provvisorio lire 10000 e per spese lire 2000. Documenti indicati nell'avviso d'asta. Primo esperimento d'asta a candela vergine: 12 ottobre corr. anno. Scadenza fatali 25 ottobre detto. Tariffa massima art. 95 T. U. Finanza locale. Comune di 8051 abitanti.

Il Podestà: - *G. Gorrasi.*

Il Segretario: *Greco*

Scuola di preparazione agli esami di abilitazione a segretario comunale.

Si porta a conoscenza degl'interessati che dal Consigliere di Prefettura, di recente pensionato, Avv. Riccardo Padula, si accettano iscrizioni per un corso rapido di preparazione agli esami per l'abilitazione a segretario comunale. Le richieste fa d'uopo indirizzarle a lui stesso, Piazza Abate Conforti 3° piano Salerno.

Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate dal 10 settembre ad oggi (1).

(fascicoli 25, 26 e 27 del Bollettino Amministrativo)

Segnare subito ricevuta delle circolari.

1. Trasporto di bestiame. Obbligatorietà visita veterinaria — n. 246 pag. 335.
2. Censimento della popolazione. Cambiamento di denominazione delle strade — n. 248 pag. 338.
3. Esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo — copertina fascicolo 25.
4. Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale — n. 257 pag. 348.
5. Premi di nuzialità e natalità — n. 263 pag. 360.
6. Vigilanza sanitaria sulle carni, Regolamento 29 dicembre 1925 n. 3298 -- n. 263 pag. 365.
7. Viaggi dei congiunti dei militari gravemente ammalati. — n. 266 pag. 363.
8. Igiene dei ricoveri degli animali -- n. 267 pag. 365.

Provvedere subito.

1. Dare comunicazione commercianti di bestiame disposizioni decreto prefettizio 5 settembre 1935 — n. 247 pag. 336.
2. Invio rapporto semestrale circa vigilanza stato sanitario vacche lattifere — n. 252 pag. 342.
3. Invio deliberazione di nomina rinnovazione commissione comunale tributi locali. — n. 262 pag. 359.
4. Invio note qualifiche segretari comunali per l'anno 1934. — n. 264 pag. 361.

Provvedere per il 25 settembre 1935.

1. Prospetto degli accertamenti 1934 — n. 259 pag. 353.

(1) Come abbiamo praticato nei fascicoli precedenti, continuiamo in questo a riassumere gli adempimenti richiesti dalla Prefettura ai Comuni con gli atti ufficiali contenuti nel presente fascicolo e nei due precedenti.

Si richiama in proposito l'avvertenza contenuta nella testata del Bollettino, cioè che la pubblicazione della parte 1^a rappresenta a tutti gli effetti comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e di quelli degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

271. Bilancio di previsione per l'esercizio 1936.
272. Verifiche di cassa.
273. Revisione delle liste elettorali politiche per l'anno 1936.
274. Ordinamento dei fogli di famiglia. Formazione delle cartelle di casa.
275. Sussidi militari.
276. Determinazione della misura percentuale dell'aggiunta di famiglia e della indennità di caroviveri.
277. Revisione autoveicoli.
278. Disciplina sanitaria del trasporto del bestiame con autoveicoli.
279. Acque gassose allo sciroppo.
280. Progetto di protezione antiaerea.
281. Pubblicazione della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico.
282. Alberghi, pubblicità dei prezzi delle camere.

COPERTINA

Continuazione Atti ufficiali R. Prefettura da n. 280 a n. 282 — Appalti, aste ecc. — Adempimenti richiesti dalla Prefettura dal 20 sett. 1935 ad oggi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

280. **Progetto di protezione antiaerea.** (C. 20 settembre 1935 n.° 480 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Trasmetto lo stralcio delle norme che questo Comitato prov. di P. A. A. ha concretato circa i provvedimenti di oscuramento e d'allarme che dovranno essere adottati in caso di guerra.

Prego disporre per la parte che riguarda cotesto comune, provvedendo alle organizzazioni di dettaglio, predisponendone l'attuazione in caso di bisogno.

Oltre quelli indicati è opportuno che V. S. proceda allo studio della organizzazione dei seguenti altri provvedimenti che, nell'ambito della propria giurisdizione, in relazione alle possibilità ed ai mezzi a propria disposizione, ritenesse necessari:

- a) ricoveri disponibili in caso di attacchi aerei;
- b) servizio sanitario;
- c) servizio antincendi;
- d) servizio di polizia;

Gradirò sollecita assicurazione, insieme ad un breve cenno circa le misure di dettaglio *predisposte* e delle disposizioni date per la pronta attuazione ad ogni evenienza.

Soggiungo che l'annesso stralcio ha carattere riservato e deve essere custodito da V. S. con le norme prescritte per i documenti di mobilitazione ed ogni eventuale comunicazione al riguardo deve essere fatta con le previdenze atte a tutelarne la riservatezza.

Il Prefetto - SOPRANO

281. **Pubblicazione della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico.** (C. 30 settembre 1935 n. 44170 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stata pubblicata, dall'Istituto Poligrafico dello Stato, la nuova tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico, che andrà in vigore il 28 ottobre 1935, XIII.

I prezzi indicati nella tariffa non possono essere superati. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100 a 2000 (art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n.° 1265).

In ogni farmacia é prescritto che deve essere conservata ed essere ostensibile al pubblico un esemplare della tariffa ufficiale dei medicinali (art. 123 T. U. citato).

Pertanto, tutte le farmacie dovranno provvedersi in tempo utile della nuova pubblicazione, richiedendola alla Libreria dello Stato presso il Ministero delle Finanze.

Prego le SS. LL. notificare quanto sopra gli interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

271. **Bilancio di previsione per l'es. 1936.** (C. 1° ottobre 1935 n. 40954 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Nell'approssimarsi del termine fissato dalla legge per la deliberazione del bilancio preventivo per il nuovo anno, stimo opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla importanza del documento contabile cui si impernia tutta la vita amministrativa del Comune, perchè esso venga compilato con la massima precisione, chiarezza e sincerità, e tempestivamente rassegnato all'approvazione tutoria nell'interesse del buon funzionamento della civica azienda.

Farò, pertanto, alcune raccomandazioni, non per ripetere le linee direttive della legge e del regolamento comunale, ma per segnalare, richiedendone la rigorosa osservanza, le disposizioni di maggiore rilievo, che varranno a tracciare, su di una sagoma uniforme, il lavoro degli uffici comunali, sia di formazione che di documentazione del preventivo, per assicurarne così la voluta regolarità al fine di evitare dannosi rinvii istruttori in sede di revisione.

Premesso, in via di massima, che l'azione delle SS. LL. dovrà essere ispirata a criteri di *severa economia* nella impostazione delle spese per impedire ogni ulteriore aggravio alla pressione fiscale, e che ad eventuali nuovi maggiori bisogni dell'Ente dovrà provvedersi, in mancanza di casuali nuove maggiori entrate, con riduzioni di stanziamenti che ne sono suscettibili, avverto che dovrà essere curato con severità *l'equilibrio economico del bilancio*

(dato — è bene ricordare — dal raffronto fra le entrate e le spese effettive ordinarie aumentate delle spese straordinarie ripetibili e delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione), per lo stabile assetto della finanza locale.

Nei riguardi poi dell'*entrata*, a parte la previsione obbligatoria delle imposte di licenza e sulle macchine per caffè espresso, sugli animali caprini e sui cani e della partecipazione al provento dei diritti erariali sugli spettacoli, al provento della tassa di macellazione dei bovini ed ai proventi della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi, nonchè del contributo integrativo di utenza stradale, la istituzione degli altri tributi, tasse e contributi previsti dal T. U. 3 marzo 1934, n. 383, dovrà seguire rigorosamente i limiti della sovrimposta applicata e le relative aliquote dovranno essere livellate in modo graduale alla pressione del tributo fondiario, conforme è richiesto dagli art. 255 e 256 del T. U. 14 settembre 1931, N. 1175 sulla Finanza Locale, e ciò, sia per raggiungere risultati benefici di una sana perequazione tributaria, sia per assicurare all'Ente il più vantaggioso rendimento dei cespiti imposti.

Le *spese obbligatorie* dovranno essere contenute nella misura strettamente necessaria, e per i Comuni a sovrimposte massime dovranno essere rinviate quelle *straordinarie non aventi carattere di urgenza* (ad es costruzione e sistemazione strade, piazze, ponti, edifici ed opere pubbliche in genere, impianti di nuovi servizi, provviste straordinarie di mobili, lavori per ampliamenti e di decoro degli edifici di proprietà comunale e simili) a meno che non venga dimostrato che le medesime possano essere fronteggiate con introiti di natura straordinaria e transitoria senza ripercussione alcuna sulla pressione fiscale.

La *iscrizione delle spese facoltative*, consentita in misura limitata per i comuni con sovrimposte al limite normale, non potrà essere autorizzata per quelli che eccedono detto limite se non con l'osservanza delle norme stabilite negli art. 314 e 341 del T. U. della legge com. e prov. ed entro i *limiti delle percentuali fissate*,

salvo impegni validamente assunti. A conferma di questi ultimi sarà necessario riprodurre in copia gli atti impegnativi dell'ente superiormente perfezionati.

Per i *mutui* in via di contrattazione a copertura di disavanzi delle precedenti gestioni o per la costruzione o prosecuzione di opere pubbliche, le relative impostazioni di bilancio dovranno essere giustificate con tutta la documentazione istruttoria della operazione di credito deliberata, mentre non saranno ammesse previsioni di massima, neppure in via puramente contabile, se non risulterà dimostrata la urgenza del finanziamento straordinario e la possibilità della operazione stessa in correlazione agli effettivi bisogni ed alla potenzialità economica dell'Ente.

Quando alla formazione tecnica del preventivo *riterrò responsabile il segretario comunale* di eventuali negligenze che riflettano, oltre che errori di calcolo non ritenuti scusabili e la irregolare classificazione di spese facoltative fra le obbligatorie, anche la omissione parziale dei dati riferibili agli accertamenti dell'ultimo esercizio chiuso, l'incompleta compilazione dei prospetti statistici col modello ufficiale e della tabella dimostrativa dei risultati amministrativi delle precedenti gestioni, la mancata indicazione degli articoli di bilancio cui va impiegato l'avanzo d'amministrazione accertato, la mancanza degli allegati giustificativi delle variazioni e dei più importanti articoli di entrata e di uscita, come pure l'insufficiente motivazione delle proposte di variazioni in confronto degli stanziamenti autorizzati in precedenza.

Determino infine per il *10 novembre il termine massimo di presentazione del preventivo* ed avverto che, per i Comuni ritardatari, adotterò, senza ulteriore preavviso, provvedimenti di ufficio a spese di chi risulterà responsabile.

Comunico in calce alla presente i dati inerenti ai limiti della sovrimposta fondiaria, nonchè i consueti stanziamenti da riproporre per il 1936 (1), e resterò in attesa, appena deliberato il bi-

(1) *I dati per ciascun comune saranno comunicati con circolare separata.*

lancio, di notizia telegrafica circa la misura della sovrimposta applicata, per la tempestiva segnalazione alla Intendenza di Finanza dell'ammontare da comprendere nei ruoli principali fondiari.

Prego segnare ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

COMUNE DI

Imposta erariale terreni	L.
Imposta erariale fabbricati	»
Sovrimposta comunale al limite normale	»
Sovrimposta al II limite	»
idem al III limite	»

Sovrimposta delegata alla Cassa DD. e PP.	L.
Contributo al Consorzio Prov. Antitubercolare	»
Operazioni demaniali	»
Contributo esposti	»
» pel mantenimento del laboratorio	»
» d'igiene e profilassi	»
Provvidenze demografiche	»
Contributo archeologia e turismo	»
Spedalità romane	»
.	»
.	»
.	»

272. **Verifiche di cassa.** (C. 3 ottobre 1935 n. 13478 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Solo a lunghi intervalli mi pervengono da alcuni comuni i verbali di verifica di cassa.

Debbo, pertanto, ancora una volta richiamare i signori Podestà alla stretta osservanza dell'art. 166 del regolamento com. e prov., che statuisce l'obbligo di procedere, nello spazio di tempo

non superiore a due mesi, alla verifica dei fondi esistenti nella cassa e dello stato delle riscossioni.

E' un adempimento questo che non consente deroghe. Il servizio di tesoreria è talmente delicato ed importante che, per il buon funzionamento dell'azienda comunale, deve essere continuamente vigilato e periodicamente controllato. A partire quindi dal prossimo bimestre di ottobre, desidero che tutti i comuni si pongono in regola con l'invio del verbale di verifica di cassa redatto in confronto del tesoriere e debitamente documentato.

Terrò speciale conto dei comuni puntuali e diligenti, mentre sarò rigoroso nei riguardi di quelli inadempienti con l'invio di commissari a spese dei responsabili.

Le SS. LL., ritengo utile avvertirlo, non debbono limitare le operazioni di verifica all'accertamento della *semplice situazione di fatto* con la constatazione dei valori esistenti in cassa in confronto delle riscossioni e dei pagamenti effettivamente eseguiti, ma debbono ogni volta stabilire *la situazione di diritto* fra tesoriere e comune, elevando il carico delle partite eventualmente non rimosse dal contabile per sua incuria ed eliminando dall'esito quei pagamenti che risultassero illegalmente fatti. E sempre che risulti che il tesoriere non adempia fedelmente agli obblighi assunti col contratto o con l'atto di nomina o non esegua le disposizioni che in conformità di legge gli vengono impartite dall'amministrazione, le SS. LL. debbono ciò segnalarmi con *speciale rapporto*, per i necessari provvedimenti da adottare.

Raccomando infine che nei casi d'incassi straordinari per mutui, riscossioni di capitali od altro, o quando comunque il fondo di cassa superi l'ammontare dei due terzi della cauzione, venga provveduto, ai sensi di legge, al deposito fruttifero dei fondi in eccedenza, a meno che non sia dimostrata la imminenza di pagamenti per somme equivalenti.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

273. **Revisione delle liste elettorali politiche per il 1936.** (C. 4 ottobre 1935 n. 43224 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto, a norma dell'art. 11 della legge elettorale politica T. U. 2 settembre 1928 N. 1993, entro il mese di ottobre corr. debbono avere inizio le operazioni per la revisione delle liste elettorali politiche per il 1936.

Mentre raccomando alle SS. LL. di voler vigilare per l'esatta e tempestiva esecuzione degli adempimenti di competenza di codesta segreteria, prego le SS. LL. di voler ai termini dell'articolo 12 della stessa legge, assicurarmi con telegramma non più tardi del 3 novembre p. v. l'effettiva trasmissione ai competenti tribunali e all'esattore comunale, dell'estratto dell'elenco di coloro che abbiano compiuto o compiono al 31 maggio 1936 il 21° anno di età ovvero il 18° se ammogliati o vedovi con prole.

Gradirò assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

274. **Ordinamento dei fogli di famiglia. Formazione delle cartelle di casa.** (C. 9 ottobre 1935 n. 44591 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica ha rilevato che alcuni Comuni, particolarmente delle Province dell'Italia Meridionale ed Insulare, hanno prospettato a cotesto Istituto che, in dipendenza della trasformazione dell'ordinamento dei fogli anagrafici da progressivo numerico in alfabetico per strade e località (lettera b) dell'art. 5 del Regolamento anagrafico approvato col R. D. 2. dic. 1929 n. 2132), si manifesta la necessità della formazione di un ingente numero di cartelle di casa riguardanti abitazioni a piano terreno, aventi accesso diretto sulla strada e che sono normalmente occupate da una sola famiglia.

Poichè tale caso è particolarmente frequente nei grandi Comuni delle anzidette Province e, pertanto, non sono applicabili le disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'art. 6 del Re-

golamento citato, detto Istituto, nello intento di evitare spese che potrebbero essere rese necessarie per aumentare il mobilio destinato a contenere un numero considerevole di cartelle di casa, è venuto nella determinazione di consentire che i Comuni nei quali ricorra il caso esaminato, provvedano alla istituzione di uno speciale tipo di cartella di casa, la quale, pur contenendo i dati richiesti dal modello ufficiale C, anzichè comprendere i fogli anagrafici riguardanti le famiglie che abitano in una sola casa, raccolga tutti i fogli delle famiglie che occupano abitazioni a piano terreno aventi accesso diretto sulla strada e che siano comprese tra due numeri civici corrispondenti a fabbricati occupati da più famiglie e relativamente ai quali siano state istituite, invece, le cartelle regolamentari.

La loro collocazione seguirà nell'ordine progressivo dei numeri civici per ciascuna strada o località del Comune.

Così per es.: Via Roma N. 1 (cartella regolamentare comprendente i fogli di tutte le famiglie abitanti nello stabile contrassegnato da tale numero); via Roma nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (cartella speciale comprendente i fogli delle famiglie occupanti le abitazioni a piano terreno contrassegnate da tali numeri civici); via Roma n. 9 (cartella regolamentare); via Roma num. 10 (cartella regolamentare); via Roma n. 11 (cartella regolamentare) via Roma nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17 (cartella speciale).

Ove esistano strade interamente fiancheggiate da sole abitazioni a piano terreno potranno essere adottate le stesse cartelle di casa, ognuna delle quali potrà riferirsi a venti case.

Così per esempio; Via Salerno: cartella n. 1 dal numero civico 1 al 20; cartella n. 2 dal numero civico 21 al 40.

In tal modo: a) si rende l'ordinamento uniforme, senza, cioè alternare fogli provvisti e fogli sprovvisti di cartelle di casa. (E così possibile seguire i cambiamenti di abitazione anche relativamente alle case a piano terreno); b) si riduce notevolmente il numero delle cartelle da compilare e, conseguentemente, riesce possibile, salvo qualche limitato indispensabile ampliamento, di utilizzare il mobilio in uso per la raccolta dei fogli anagrafici.

275. **Sussidi militari.** (C. 13 agosto 1935 n. 2837 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero della Guerra comunica che, dagli accertamenti sinora compiuti dai dipendenti Ispettori Centrali, risulta che il servizio della concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, presso non pochi Comuni continua a funzionare in modo irregolare.

Detto Ministero, infatti, rileva che:

1.° in molti Comuni la documentazione del titolo alla concessione fa difetto di regolarità e di precisione, per cui le decisioni delle Commissioni, se pur giuste nel merito, sono risultate formalmente non motivate;

2.° i rendiconti vengono inviati ai Distretti Militari con sensibile ritardo, e, sovente, in modo errato e manchevole; sicchè la regolarizzazione di essi richiede numeroso carteggio e provoca contrattempi nel rimborso dei fondi ai Comuni interessati;

3.° Esistono disparità di trattamento, talvolta sensibili, anche in località viciniori, in cui le generali condizioni economiche sono presso a che identiche. Ciò naturalmente, non può non costituire motivo di malcontento;

4.° Non sempre le domande e i ricorsi vengono esaminati con la necessaria sollecitudine, mentre non è raro il caso, in cui le Commissioni comunali omettono la partecipazione delle decisioni negative adottate, togliendo così ai richiedenti la possibilità di sperimentare ricorso in appello.

Tutto ciò non depone, com'è evidente, a favore dei Comuni, i quali continuano, così, a dare prova di non comprendere tutta la importanza e la delicatezza del compito ad essi affidato.

Rinnovo pertanto alle SS. LL. categorico invito perchè pongano, nello adempimento di tale compito, il maggiore impegno e la maggiore diligenza possibile, assicurando la necessaria celebrità e regolarità al servizio dei soccorsi, con avvertenza che in caso di ulteriori inadempienze o irregolarità saranno adottati provvedimenti di rigore in confronto dei responsabili.

Si rimette, intanto, uno schema di principali norme, che le SS. LL. terranno presenti per la scrupolosa osservanza.

Si gradirà assicurazione di adempimento delle presenti istruzioni.

Il Prefetto — SOPRANO

Schema di norme riguardanti i sussidi militari.

1°) Le deliberazioni della Commissione Comunale debbono essere prese senza alcun indugio in rapporto alla data delle domande e debbono essere sempre consacrate in apposito verbale contenente gli specifici motivi su cui è basata la decisione, nonchè le firme dei membri partecipanti alla seduta.

2°) La partecipazione della decisione deve essere sempre fatta agli interessati, anche se negativa e per iscritto.

3°) Quando l'inabilità al lavoro non viene accertata mediante apposita visita medica, dev'essere fatta risultare da una dichiarazione esplicita e motivata del medico condotto inserita nel verbale della commissione comunale.

In ogni caso i certificati rilasciati da medici privati debbono essere sottoposti a controllo e vistati dal medico condotto.

Tutte le visite mediche, come pure il rilascio del relativo certificato, debbono esser fatti gratuitamente.

4°) Per l'accertamento delle condizioni economiche delle famiglie, i Comuni debbono valersi principalmente dell'Arma dei CC. RR. che dovrà fornire, per iscritto e con tutta sollecitudine, sommarie ma precise informazioni.

5°) I Comuni debbono regolarmente inviare ai Distretti Militari, ogni 15 giorni, il prescritto Mod. A relativo agli ammessi al soccorso; nello elenco deve essere aggiunta, per ogni nominativo, la indicazione del titolo in base al quale si concede il soccorso.

6°) Non debbono, per qualsiasi caso, verificarsi ritardi o sospensioni nei pagamenti del sussidio.

7°) I sussidiati, nei casi in cui siano nell'assoluta impossibilità di recarsi personalmente a riscuotere, potranno incaricare

altra persona mediante delega scritta, in carta libera e vistata dal Comune, esimendo il Comune stesso da ogni responsabilità.

8°) Il rendiconto da inviarsi ai Distretti deve comprendere soltanto i pagamenti effettuati nei vari lunedì del mese in cui il rendiconto si riferisce. L'invio del rendiconto deve sempre effettuarsi nella prescritta prima decade del mese successivo.

9°) Nella concessione di sussidi deve essere osservato il principio di graduazione sancito dall'art. 6 della legge 22 gennaio 1934 n. 115, nel senso che il sussidio spetta in via preferenziale alla moglie ed ai figli minori di 14 anni del militare, ed in mancanza dell'una e degli altri, può competere ai genitori, a condizione che abbiano 64 anni di età, o che siano inabili al lavoro; quindi può spettare ai fratelli e alle sorelle orfani di entrambi i genitori e che siano minori degli anni 14, o anche di età superiore se inabili al lavoro; successivamente agli avi, che si trovino nelle condizioni previste dalla lett. e) della citata lettera. Ne deriva che non è consentita la contemporanea concessione del concorso a più categorie dei congiunti predetti.

10°) Per uniformità di indirizzo tutte le domande di soccorsi debbono essere corredate da un modello conforme all'unito allegato, e completato delle indicazioni necessarie atte a provare la sussistenza nei singoli casi delle condizioni volute dalla legge per la concessione del beneficio, in modo che in qualsiasi momento possa essere stabilito con piena cognizione di causa la legalità delle decisioni adottate in merito dalle Commissioni comunali.

Domanda di sussidio di _____

1°) Se moglie del militare: indicare la data di matrimonio, e se abbia figli minori di 14 anni, indicare i nomi e le relative date di nascita.

2°) Se genitori, indicare la data di matrimonio, e la data di nascita di ciascuno _____

Se i genitori sono riconosciuti inabili, attestare l'esistenza della dichiarazione d'inabilità pronunciata da medico condotto.

3°) Se fratelli e sorelle del militare, indicare la data di matrimonio dei genitori, la data di morte dei genitori stessi, la data di nascita dei fratelli e delle sorelle.

Se i fratelli e le sorelle, aventi età superiore a 14 anni, sono riconosciuti inabili, attestare l'esistenza della dichiarazione di inabilità pronunciata dal medico condotto.

4°) Se avi, indicare la data di matrimonio e la data di nascita di ciascuno, e che si trovino nelle condizioni della lettera e) dello art. 3 della legge 22 gennaio 1934 n. 115.

Se gli avi sono riconosciuti inabili, attestare l'esistenza della dichiarazione di inabilità pronunciata da medico condotto.

5°) Nei casi di legittimazione o riconoscimento di figli naturali, indicare la data sotto la quale ebbe luogo la legittimazione o il riconoscimento.

276. Determinazione delle misure percentuali dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri. (C. 9 settembre 1935 n. 40120 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e al Sig. Preside Amministrazione Prov. di Salerno).

Il Ministero delle Finanze ha segnalato che i Podestà di alcuni dei Comuni di cui al N. 1 e al N. 2, lett. a), b) e c) dello art. 7 del R. Decreto legge 14 aprile 1934, N. 561, (1) recante norme sulla riduzione degli stipendi agli impiegati delle pubbli-

(1) v. B. A. anno 1934 pag. 169.

che Amministrazioni, hanno, con proprio provvedimento approvato dalla Giunta Prov. Amm., modificato la limitazione del perimetro dell'abitato principale agli effetti della determinazione dell'aliquota di aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri spettante al personale ivi residente.

Al riguardo si osserva che, giusta il principio sancito con l'art. 7 del cennato R. Decreto-legge 14 aprile 1934 Num. 561, e con l'art. 3 del Decreto interministeriale 9 maggio 1934, la determinazione delle aliquote di aggiunta di famiglia o dell'indennità di caro-viveri, da attribuire in relazione alle località, non può essere regolata se non con l'intervento del Ministero delle Finanze e ciò sia per la portata finanziaria delle determinazioni stesse, sia anche, per assicurare, come è necessario, l'uniforme applicazione delle norme stesse da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche.

Si avverte che ogni diversa applicazione data alle disposizioni in vigore è inesatta, e che le somme eventualmente corrisposte in più del dovuto al cennato titolo sono da recuperare.

Pregasi far conoscere quali provvedimenti, la cui efficacia per altro resta sospesa, codesto Comune abbia finora adottato in conformità delle norme di cui alla presente.

Il Prefetto — SOPRANO

277. **Revisione autoveicoli.** (C. 28 settembre 1935 n. 45672 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero delle Comunicazioni informa che, data la quantità di autoveicoli di linea tuttora da sottoporre a revisione, e considerato che per la sistemazione definitiva dei freni continui agli autoveicoli ed agli autotreni già in circolazione, le fabbriche costruttrici non possono, come riferisce l'Associazione nazionale fascista industriale automobili, provvedere nel periodo presente con la sollecitudine già prevista in termine per ultimare la revisione dei autotreni, autocarri, rimorchi ed autoveicoli delle linee automobilistiche, resta prorogato al 30 novembre prossimo venturo la detta revisione.

Prego di darne comunicazione agli interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

278. **Disciplina sanitaria del trasporto del bestiame con autoveicoli.**
(C. 28 settembre 1935 n. 44649 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Come è noto alle EE. LL., questo Ministero, con ordinanza 21 maggio 1934, disciplinava il trasporto degli animali a mezzo di autoveicoli, stabilendo anche tassative norme per la pulizia, lavatura e disinfezione di tali mezzi di trasporto.

Con successiva circ. del 3 ottobre dello stesso, N. 24307, dava precise istruzioni per l'applicazione di detta ordinanza, insistendo, in modo particolare, sull'applicazione delle norme relative alla pratica delle disinfezioni.

Risulta, ora, a questo Ministero che, in talune provincie, non tutte le ditte autorizzate provvedono alla prescritta disinfezione degli autoveicoli, effettuato lo scarico degli animali, e che da parte delle Autorità non viene esercitata la dovuta vigilanza.

Poichè è intendimento di questo Ministero che tali norme debbano essere scrupolosamente osservate, specialmente nell'attuale periodo di infezione aftosa, si invitano le EE. LL. a dare, con ogni sollecitudine, tassative disposizioni ai Veterinari Provinciali ed ai Veterinari Comunali dipendenti, affinchè esercitino una accurata e continua vigilanza, per la rigorosa applicazione delle sopracitate norme, adottando a carico degli inadempienti gli opportuni provvedimenti ».

Nel ricordare che la suindicata circ. del Ministero N. 24307 del 3 ottobre 1934 è riprodotta nella circ. prefettizia N. 51311 del 29 ottobre, inserita a pag. 449 del B. A. di questa Provincia del 1934, prego la S. V. di dare rigorose disposizioni affinchè da parte del veterinario dipendente siano sempre curate, sotto la sua personale responsabilità, le disinfezioni agli autoveicoli, non appena effettuato lo scarico degli animali. Qualora nel luogo dove avviene lo scarico non esistono adeguati mezzi per compiere le prescritte operazioni di pulizia, lavatura e disinfezione dell'autoveicolo, si ricorda che a norma dell'art. 5 della suindicata

ordinanza ministeriale del 21 maggio 1934, l'autoveicolo stesso deve essere condotto a vuoto in altra località convenientemente attrezzata per l'esecuzione delle suindicate operazioni e che gli autoveicoli non disinfettati debbono portare all'esterno una targa ben visibile con la scritta: « disinfettare ».

Nel ricordare poi che con prefettizia N. 513111C furono impartite ai comuni provvisti di pubblico macello istruzioni per dotare i macelli stessi di adatti mezzi per facilitare le suindicate operazioni di pulizia e di disinfezione, prego farmi conoscere se a tanto sia stato provveduto.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

279. **Acque gassose allo sciroppo.** (C. 20 settembre 1935 n. 43088 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Di recente sono state poste in commercio numerose bibite preparate con essenza di frutta mescolate ad acque comuni o minerali variamente gassate e colorate artificialmente con sostanze consentite dalle vigenti disposizioni sanitarie.

Incerto è stato il comportamento degli uffici sanitari comunali e degli enti addetti alla vigilanza igienica di fronte ai nuovi prodotti; questi, infatti, da alcuni uffici ed enti sono stati ritenuti conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia, mentre da altri sono stati ritenuti in contrasto con le dette disposizioni e passibili perciò di denuncia all'autorità giudiziaria.

Di fronte a tali incertezze, ad evitare diversità di trattamento nelle diverse provincie, al momento in cui la legislazione igienica sulle acque gassose e sulle bibite in genere sta per essere riveduta ed aggiornata in base alle nuove esigenze dell'industria e del consumo, l'On. Ministero dell'Interno, d'accordo con quelli delle Corporazioni e dell'Agricoltura e Foreste, ha ritenuto opportuno intervenire per dettare delle norme, che, in via transitoria, diano una disciplina univoca alla materia, che forma ora oggetto di contestazione.

Come alle SS. LL. è noto, la produzione ed il commercio

delle acque gassose sono contemplate dal regolamento approvato con D. R. 29 ottobre 1931, N. 1601 il quale all'art. 6 afferma che le acque gassose vendute col nome di un determinato frutto devono ottenersi esclusivamente dallo sciroppo del frutto nominato e con l'esclusione di sostanze coloranti artificiali. Le acque gassose non ottenute esclusivamente con lo sciroppo di un determinato frutto devono invece vendersi con un nome di fantasia oppure con la denominazione di acqua gassosa « aromatizzata al frutto di ».

La nuova disciplina degli sciroppi, concretatasi con l'entrata in vigore del R. D. L. 2 settembre 1932, ha esteso anche agli sciroppi di frutta la possibilità della colorazione artificiale, ma ha confermato il principio tassativo che gli sciroppi di frutta debbano essere ottenuti esclusivamente dalle « mescolanze del succo o mosto del frutto nominato, concentrato o non, con saccarosio o soluzioni di saccarosio » (v. art. 14, comm. 3°).

La nuova disciplina data agli sciroppi di frutta ha pertanto implicitamente modificata la disposizione dell'art. 6 del R. D. 29 ottobre 1931 N. 1601, sulla presenza delle sostanze coloranti artificiali e, non potendosi ammettere che il legislatore nel disciplinare con nuovi criteri la materia degli sciroppi di frutta, abbia voluto lasciare immutata quella delle acque gassose allo sciroppo di frutta, le quali altro non sono che derivati degli sciroppi stessi.

Armonizzando quindi la disposizione dell'art. 6 del R. D. 29 ottobre 1931 N. 1601 con la disposizione contenuta nell'art. 14 del R. D. L. 2 settembre 1932 N. 1225, si ha che le acque gassose allo sciroppo di frutta possono bensì essere colorate artificialmente, ma non possono in alcun modo essere composte con sostanze diverse dal succo o polpa del frutto di cui portano il nome.

Le SS. LL. vorranno tener presente quanto sopra è detto ed impartire agli uffici dipendenti le opportune istruzioni per gli eventuali provvedimenti da adottare.

Con l'occasione si pregano le SS. LL. di trasmettere a questa Prefettura per i rispettivi comuni un elenco delle bibite preparate con le acque minerali, naturali o artificiali, i cui stabilimenti sono stati regolarmente autorizzati, a norma dell'art. 199 del vigente T. U. delle leggi sanitarie.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

282. **Alberghi: pubblicità dei prezzi delle camere.** (C. 27 settembre 1935 n. 06661 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In conformità delle disposizioni di cui all'art. all'art. 1 del R. D. L. 21 febbraio 1932 N. 134, prego le SS. LL. trasmettermi, con cortese sollecitudine e non oltre il 15 **ottobre** corr. anno, l'elenco in duplice copia delle camere di alberghi, locande e pensioni, col prezzo globale (compresa ogni prestazione), prezzo che non deve subire aumenti per tutta la durata del nuovo anno.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste, ecc.

Comune di Felitto — *Vendita V. Sezione bosco Farneta* — Si rende noto che il giorno 21 ottobre 1935 si terrà sulla Casa Comunale il 1° esperimento di asta col sistema della candela vergine per la vendita della V. Sezione del Bosco Farneta. Il prezzo base è di L. 16317,70. Per maggiori chiarimenti si prega rivolgersi a quest'ufficio di Segreteria.

Felitto 8 ottobre 1935 A. XIII.

Il Podestà: Benedetto Ivone Il Segretario: Rag. Aldo Padula

Comune di Olevano sul Tusciano — *Appalto gestione elettrica.* — Il giorno 20 ottobre 1935 sarà tenuta presso la Casa Comunale l'asta per l'appalto della gestione elettrica. Base d'asta L. 4000, con offerte in aumento di L. 100. Deposito provvisorio L. 2.000. Aggiudica anche ad unico concorrente. Scadenza fatali 30 ottobre 1935. Capitolato e schiarimenti presso la Segreteria nelle ore di ufficio.

Il Segretario: C. Di Cunzolo Il Comm. Pref.: G. B. Savino

Comune di Roccasaspide — *Appalto Imposte di Consumo per il quinquennio 1936-1940* — Canone base d'asta L. 40000 — Deposito provvisorio L. 10000 e per spese L. 2000 — Documenti indicati nell'avviso d'asta — Primo esperimento d'asta a candela vergine: 12 ottobre corr. anno — Scadenza fatali 25 ottobre detto — Tariffa massima art. 95 T. U. Finanza locale — Comune di 8051 abitanti.

Il Podestà — G. Gorrasi

Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate dal 20 settembre ad oggi (1).

(fascicoli 26, 27 e 28 del Bollettino Amministrativo)

Segnare subito ricevuta delle circolari.

1. Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale — n. 257 pag. 348.
2. Premi di nuzialità e natalità — n. 263 pag. 360.
3. Vigilanza sanitaria sulle carni. Regolamento 29 dicembre 1925 n. 3298 — n. 265 pag. 365.
4. Viaggi dei congiunti dei militari gravemente ammalati. — n. 266 pag. 363.
5. Igiene dei ricoveri degli animali — n. 267 pag. 365.
6. Bilancio di previsione per l'esercizio 1936 — n. 271 p. 369
7. Verifiche di cassa — n. 272 pag. 372.
8. Revisione liste elettorali politiche per il 1936. — n. 273 pag. 374.
9. Ordinamento dei fogli di famiglia. Formazione delle cartelle di casa. — n. 274 pag. 374.
10. Sussidi militari — n. 275 pag. 377.
11. Disciplina sanitaria del trasporto del bestiame con autoveicoli — n. 278 pag. 382.

Provvedere subito.

1. Invio deliberazione di nomina rinnovazione commissione comunale tributi locali. — n. 262 pag. 359.
2. Invio note qualifiche segretari comunali per l'anno 1934. — n. 264 pag. 361.
3. Comunicazione agli interessati termine revisione autoveicoli. n. 277 pag. 381.

Provvedere per il 25 settembre 1935.

1. Prospetto degli accertamenti 1934 — n. 259 pag. 353.

Provvedere per il 15 ottobre 1935.

1. Invio elenco camere alberghi e pensioni n. 282, pag. 3, copertina fasc. 28.

Provvedere per il 20 novembre 1935.

1. Bilancio 1936. Termine massimo per l'invio alla Prefettura n. 271, pag. 369.

(1) Come abbiamo praticato nei fascicoli precedenti, continuiamo in questo a riassumere gli adempimenti richiesti dalla Prefettura ai Comuni con gli atti ufficiali contenuti nel presente fascicolo e nei due precedenti.

Si richiama in proposito l'avvertenza contenuta nella testata del Bollettino, cioè che la pubblicazione della parte 1^a rappresenta a tutti gli effetti comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e di quelli degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

283. Norme concernenti l'8° censimento della popolazione. (R. D. L. 9 agosto 1935 n. 1889).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

284. Ruoli delle imposte e tasse comunali.

285. Conti consuntivi comunali.

286. Vigilanza igienico sanitaria nelle scuole.

287. Revisione autoveicoli.

288. Segretari comunali. Revisione dell'indennità caroviveri.

289. Conferenze culturali medici condotti.

290. Norme per l'introduzione delle salme nel Regno.

291. Vaccinazione antitifida.

292. Richiesta di progetti di opere pubbliche.

293. Studi e gabinetti esercenti alcune branche della medicina.

294. Perniciose malariche.

COPERINA

Continuazione Atti ufficiali R. Prefettura n. 294 — Movimento della popolazione nei mesi di Agosto e Settembre nella Provincia di Salerno — Appalti, aste ecc. — Adempimenti richiesti dalla Prefettura dal 20 sett. 1935 ad oggi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

294 **Perniciose malariche.** (C. 13 ottobre 1935 n. 45898 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno ha comunicato quanto segue:

“ Pervengono a questo Ministero segnalazioni di febbre malarica perniciosa e di decessi per tale causa, senza che vengano osservate le precise disposizioni date dagli art. 61 e 62 del regolamento per diminuire le cause della malaria 28 gennaio 1935 N. 93.

Si rileva, in particolare, che la diagnosi di perniciosa malarica viene emessa soltanto sulla base di un sommario esame clinico, omettendosi di eseguire l'esame microscopico del sangue, indagine fondamentale per l'accertamento dell'infezione malarica. Tale esame poi viene anche trascurato nei casi seguiti da esito letale, per i quali si è praticata l'autopsia.

Questa manchevolezza occorre che venga eliminata e gli esami microscopici, necessari non soltanto per l'accertamento della diagnosi, ma anche per l'indirizzo terapeutico, dovranno praticarsi con maggiore larghezza ed in tutti i casi di malaria perniciosa.

Le SS. LL. vogliono pertanto disporre che, ovunque accertasi caso di perniciosa malarica, l'ufficiale sanitario o chi per esso allestisca sempre strisce di sangue su vetrini porta oggetti, dei quali ne invierà alcuni al Laboratorio Provinciale, e quattro all'Istituto di Sanità Pubblica, Sezione di malariologia, Viale Regina Margherita 299. I preparati devono portare l'indicazione del comune e dell'individuo, fornendosi inoltre brevi notizie sull'andamento clinico.

In caso di decesso, e quando viene fatta l'autopsia, devono poi allestire strisce di polpa splenica, di midollo osseo (tibia) e di sostanza cerebrale, da inviarsi come sopra „.

Si pregano le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei medici locali ed in particolar modo dell'Ufficiale sanitario.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

283. **Norme concernenti l'8° censimento generale della popolazione.** (R. D. L. 9 agosto 1935 n. 1889, pubb. G. U. 17 settembre 1935, n. 217).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 20 giugno 1871, n. 297;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238;

Visto l'art. 1 del R. D. legge 6 novembre 1930-IX n. 1503 convertito nella legge 27 dicembre 1930-IX, n. 1839, con il quale viene stabilito che i censimenti generali della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e dei Possedimenti italiani debbono effettuarsi ogni cinque anni;

Considerato che al 21 aprile 1936-XIV si compiranno cinque anni dal precedente censimento generale della popolazione;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare le norme necessarie per predisporre i lavori di preparazione dell'8° censimento generale della popolazione;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per gli affari esteri e per le colonie, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'8° censimento generale della popolazione del Regno, congiuntamente a quelli per le popolazioni delle Colonie e dei Possedimenti italiani, avrà luogo il giorno 21 aprile 1936-XIV.

Nei riguardi delle popolazioni indigene delle Colonie, le operazioni potranno essere limitate a rilevazione o ad indagini speciali da stabilirsi di comune accordo tra il Ministero delle colonie e l'Istituto centrale di statistica.

Art. 2. — Le speciali cartoline importate dall'estero con destinazione all'Istituto centrale di statistica del Regno, costituenti gli accessori indispensabili degli appositi macchinari per gli spogli inerenti alle operazioni di detto censimento, sono esenti da diritto di confine fino al limite massimo di quintali 2750.

Art. 3. — Godranno della esenzione delle tasse postali e saranno trasportati gratuitamente dalle Ferrovie dello Stato, la corrispondenza e gli stampati relativi all'8° censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani, che per tale scopo verranno spediti dall'Istituto centrale di statistica ai vari uffici provinciali, comunali, o comunque locali, e la corrispondenza e gli stampati da questi stessi uffici scambiati fra di loro o spediti all'Istituto suddetto, ai fini delle operazioni varie inerenti al censimento.

Gli stampati predetti saranno pure trasportati gratuitamente (escluse le spese di stivaggio, distivaggio, imbarco e sbarco) sulle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato.

Le modalità per l'attuazione della presente disposizione saranno stabilite con apposite istruzioni da impartirsi dal Ministero delle comunicazioni, previ accordi con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 4. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità per l'esecuzione dell'8° censimento generale della popolazione.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge,

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

284. **Ruoli delle imposte e tasse comunali.** (C. 10 ottobre 1935 n.° 46645 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Ho dovuto rilevare che non tutti i Comuni, sebbene sollecitati, provvedono tempestivamente alla compilazione dei ruoli delle imposte e tasse locali. Il deposito della deliberazione di variazioni in confronto dei tributi in precedenza applicati non ha luogo, in alcuni casi, puntualmente come è tassativamente prescritto, *entro il mese di ottobre*; si trascura spesso la formazione dei ruoli principali per attendere la definizione delle partite contestate per le quali va provveduto con ruoli suppletivi; e talvolta il ritardo è così notevole che ne deriva il danno all'Ente per effetto della prescrizione biennale.

Non sempe poi i Comuni curano diligentemente gli adempimenti prescritti dagli art. 273 e seguenti del T. U. 14 sett. 1931, num. 1175 sulla finanza locale, per la formazione dei ruoli stessi; nè si attengono alle norme dello stesso T. U. e degli art. 24 e 25 a 31 del T. U. 17 otto. 1922, n. 1401 per regolare la riscossione dei tributi locali, costringendo la Prefettura al rinvio degli atti e ad un carteggio superfluo, che ritarda « *a forti ri* » l'apposizione del visto di esecutorietà ai ruoli stessi.

Desidero che un tale stato di cose, *che arreca turbamento alla regolare esecuzione del bilancio*, abbia senz'altro a cessare; e pertanto invito le SS. LL. a porsi in regola per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni suindicate, anche ai fini delle responsabilità sancite dall'art. 254 del T. U. 3 marzo 1934, n.° 383 della legge com. e prov.

Ritengo opportuno inoltre di raccomandare che sia fatto tenere sempre insieme al ruolo, a conferma della regolare procedura seguita, il consueto certificato del segretario comunale controfirmato dalle SS. LL. attestante in particolare:

a) *se trattasi di ruolo principale*:

1.) che esso è stato compilato sulla scorta del ruolo dell'anno

precedente per le partite rimaste invariate e della deliberazione di variazioni di cui all'art. 276 del T. U. 14 sett. 1931, n. 1175;

2.) che le nuove iscrizioni o variazioni e le eventuali rettificazioni delle denunce sono state notificate in termine agli interessati dal messo comunale;

3.) che il ruolo comprende le sole partite non contestate o definite, o le somme indicate dai contribuenti come loro presumibili quote di imposta, nel caso di contestazione.

b) *se trattasi di ruolo suppletivo:*

che esso comprende i contribuenti sfuggiti alle prime operazioni di accertamento o quelli per cui le partite contestate siano state definite dopo la compilazione dei ruoli principali, ovvero le partite non ancora definite limitatamente alle somme risultanti dalla denuncia o dal ricorso delle parti, salvo conguaglio, e che le notifiche dei nuovi accertamenti e delle denunce definite sono state curate nei modi e termini di legge.

E' necessario infine sia indicata, con la deliberazione approvativa dei ruoli stessi, la somma preventivata in bilancio; sia fatto cenno alle norme regolamentari in vigore ed alle tariffe applicate, in correlazione anche alle disposizioni di cui agli art. 255 e 256 del citato T. U. 14 sett. 1931, num. 1175, e siano soprattutto *precisate le rate di scadenza*, per evitare abusi nelle riscossioni. Per queste ultime rammento che la ripartizione deve di regola *effettuarsi in sei rate bimestrali* alle scadenze previste per i tributi diretti erariali, e solo quando ciò non sia possibile, in un numero di *rate non inferiore a quattro*, da determinarsi di volta in volta dalla Prefettura con lo stesso provvedimento che rende esecutorio il ruolo.

Prego segnare ricevuta con assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

285. **Conti consuntivi comunali.** (C. 10 ottobre 1935 n. 46888 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nello intento di dare il massimo impulso *al servizio dei conti*

per poter giungere così gradualmente all'aggiornamento completo delle contabilità comunali, prego le SS. LL. di provvedere entro il 31 corrente:

1) a diffidare i contabili, con atto notificato a mezzo del messo comunale, a presentare i conti eventualmente non resi a tutto l'es. 1934 nel più breve termine, ed in ogni caso non oltre il 15 novembre prossimo, sotto comminatoria delle sanzioni previste dall'art. 308 del T. U. 3 marzo 1934, num. 303 della legge com. e prov.;

2) ad invitare i revisori in ritardo nell'esame dei conti ad espletare sollecitamente il compito loro affidato, per il quale è assegnato dalla legge il termine di due mesi dalla notificazione del decreto di nomina;

3) a curare che i conti già esaminati dai revisori e non ancora trasmessi, siano dalla SS. LL. subito deliberati, previa determinazione dei risultati amministrativi da parte del segretario comunale, osservando rigorosamente in avvenire, per tale adempimento, il termine stabilito dall'art. 310 del T. U. suddetto, che è di un mese dalla presentazione della relazione dei revisori;

4) a disporre che i conti giacenti già deliberati e per cui risulta trascorso il termine di pubblicazione e deposito prescritto dallo stesso art. 310, vengono, con i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni e reclami eventualmente presentati, trasmessi a quest'Ufficio per il giudizio di merito del Consiglio di Prefettura.

Per il necessario controllo su detti adempimenti, oltre che per opportuni rilevamenti statistici, le SS. LL. vorranno nel contempo comunicarmi un prospetto dal quale emergano le seguenti indicazioni:

- a) ultimo conto approvato dal Consiglio di prefettura o con la procedura abbreviata;
- b) conti presentati dai tesoreri e non deliberati;
- c) conti deliberati e non ancora trasmessi alla Prefettura;
- d) conti non resi dai contabili;

e) conti sottoposti a revisione o compilazione d'ufficio.

Avverto che per i conti non resi dovrà trasmettersi copia della diffida fatta al contabile con la relata di notifica del messo comunale, e per i conti sottoposti a revisione o compilazione d'ufficio dovrà indicarsi il nome del commissario incaricato, comunicando copia del relativo provvedimento prefettizio.

Le SS. LL. sono tenute, infine, a segnalarmi, con separato e circostanziato rapporto, i casi di eventuale smarrimento o distruzione di conti in conseguenza di incendio o di altro evento fortuito, per le determinazioni da adottare, al fine della sistemazione dei conti stessi, a norma della legge 9 aprile 1931, n. 387.

Attendo sollecito riscontro.

Il Prefetto - SOPRANO

286. **Vigilanza igienico sanitaria nelle scuole.** (C. 4 ottobre 1935 n. 45262 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Nell'imminenza dell'apertura del nuovo anno scolastico richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni impartite con le precedenti circolari sulla vigilanza igienico-sanitaria e sulla profilassi delle malattie infettive nelle scuole e negli Istituti di educazione e, fra l'altro, sulle seguenti norme:

1) L'obbligo di provvedere avanti l'inizio dell'anno scolastico ad una pulizia a fondo e alle disinfezioni dei locali e degli arredi scolastici. In tale obbligo rientra la esecuzione delle occorrenti riparazioni alle pareti, ai pavimenti, agli infissi ecc. compresi i controlli sul meccanismo di funzionamento dei vetri a wasistas, che bene spesso rimangono inutilizzati a causa di una loro difettosa agibilità e a scapito della purezza dell'aria dentro l'ambiente scolastico.

Le predette necessità sono indispensabili per assicurare il buon governo igienico della scuola;

2) l'obbligo da parte dei comuni di fare visitare dall'*ufficiale sanitario* o dai medici all'uopo delegati, tutte le scuole pubbliche e private al momento dell'apertura dell'anno scolastico, allo sco-

po, soprattutto, di accertare le condizioni generali di salute degli alunni e degli insegnanti;

3) l'opportunità di una sempre più intima collaborazione tra il personale insegnante e il personale sanitario, ai fini di una sempre più adeguata assistenza igienico-profilattica degli scolari;

3) la rigorosa adozione delle misure profilattiche per la difesa dalle malattie infettive nella scuola, secondo le norme sancite nel R. D. 9 ottobre 1921 N. 1981, imperniando la profilassi scolastica prevalentemente su una oculata vigilanza sanitaria, su l'andamento dei colpiti e dei conviventi per il tempo che occorre; e ricorrendo alla chiusura delle scuole solo nei casi di comprovata necessità.

Il Prefetto - SOPRANO

287. **Revisione autoveicoli.** (C. 7 ottobre 1935 n. 45672 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero delle Comunicazioni informa che, data la quantità di autoveicoli di linea tuttora da sottoporre a revisione, e considerato che per la sistemazione definitiva dei freni continui agli autoveicoli ed agli autotreni già in circolazione, le fabbriche costruttrici non possono, come riferisce l'Associazione nazionale fascista industriale automobili, provvedere nel periodo presente con la sollecitudine già prevista in termine per ultimare la revisione dei autotreni, autocarri, rimorchi ed autoveicoli delle linee automobilistiche, resta prorogato al 31 dicembre prossimo.

Prego di darne comunicazione agli interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

288. **Segretari comunali. Revisione dell'indennità caroviveri.** (C. 5 ottobre 1935 n. 3501 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato più volte rilevato che i segretari di questa provincia non hanno provveduto a rettificare l'ammontare delle indennità di caroviveri ad essi spettanti in dipendenza della riduzione disposta con R. D. 14 aprile 1934, XII n. 561, o per variazioni al loro stato di famiglia.

Pertanto dispongo che le SS. LL. mi facciano pervenire, non oltre il 10 novembre 1935, lo stato di famiglia dei rispettivi segretari titolari, con l'elencazione delle sole persone a carico, intendendosi per tali: la moglie, non separata legalmente o non dichiarata assente con sentenza passata in giudicato, ed i figli e figliastri minori di 18 anni, compresi quelli legalmente riconosciuti anche dai non coniugati.

A ciascuno stato di famiglia dovrà essere allegata una dichiarazione del Segretario dalla quale risulti: se il coniuge, ove esista, sia o meno provvisto, in proprio, di caroviveri e di stipendio; nonchè l'ammontare mensile dell'indennità caroviveri ora percepita, al netto delle riduzioni di legge (20 novembre 1930 n. 1491 e 14 aprile 1934 n. 561) ed al lordo delle imposte di R. M. e della complementare.

Per i segretari celibi mi dovrà pervenire una dichiarazione attestante il loro stato libero.

Raccomando la massima esattezza e sollecitudine nella compilazione e nell'invio delle notizie richieste.

Il Prefetto - SOPRANO

289. **Conferenze culturali medici condotti.** (C. 4 ottobre 1935 num. 41509 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

In merito alle conferenze culturali indette dal Sindacato medico di questa Provincia, occorre precisare, a scanso di eventuali pretese da parte dei medici, che le agevolazioni concesse sono soltanto le seguenti:

1. i medici condotti, che volontariamente intendano seguire il corso, possono per tale scopo usufruire di licenza a condizione che sia possibile la sostituzione senza danneggiare il servizio di assistenza sanitaria;

2. Sconto ferroviario del 50 %;

3. Infine, essendo il corso costituito di due turni, i medici del secondo turno debbono gratuitamente supplire quelli del 1° turno e viceversa.

Da quanto sopra risulta evidente che facoltativa sarebbe ogni

ulteriore concessione ai medici condotti, che abbiano frequentato il corso, al quale volontariamente hanno partecipato, e che nessuna indennità è dovuta al medico condotto che supplisce il collega, perchè esplicitamente stabilito che la prestazione debba essere gratuita.

Tuttavia non sarò alieno dal prendere in benevolo esame le deliberazioni che concedono ai medici, che hanno frequentato il corso, una modesta somma, solo a titolo di contributo per rimborso di spese erogate per la frequenza.

Il Prefetto — SOPRANO

290. **Norme per l'introduzione delle salme nel Regno.** (C. 1° ottobre 1935 n. 43191 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma trascrivo la seguente circ. 1° luglio N. 21100 75/7139 del Ministero dell'Interno:

« Come è noto alle EE. LL. l'introduzione di salme provenienti dall'estero è disciplinata dall'art. 359 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265, e dagli art. 27 e seguenti del reg. speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892 N. 448.

Con R. D. L. 10 dicembre 1934 N. 1983, a decorrere dal 1° gennaio 1935, sono state aumentate le tasse di bollo, per cui risultano modificate le precedenti norme relative all'introduzione di salme nel Regno.

Pertanto l'On. Ministero degli Esteri, d'accordo con quello scrivente e col Ministero delle Finanze, ha diramato alle dipendenti autorità la circ. 17 giugno 1935 N. 17, che riassume tutte le norme da osservarsi in materia e che per opportuna conoscenza si trascrive:

1° *Elenco delle formalità che i Regi Consoli devono seguire quando vengono richieste delle pratiche per l'introduzione nel Regno di salme di persone morte di malattie non contagiose.*

1°) Deposito al R. Ufficio consolare dei documenti e delle somme indicate in appresso. Tutti i documenti debbono essere legalizzati dal R. Console ed essere redatti in lingua italiana o francese, oppure accompagnati da una traduzione italiana:

- a) atto di morte;
- b) fede medica dalla quale risulti che l'ultima malattia del defunto non aveva carattere contagioso;
- c) certificato da cui risulti che al tempo e nel luogo in cui seguì il decesso non esisteva alcuna epidemia;
- d) certificato attestante che la salma sia chiusa in una cassa metallica saldata a fuoco e quindi in un'altra cassa di legno forte dalle pareti non minori di quattro cm. che le tavole siano di un pezzo solo o, se di più, congiunte mediaute opportuno incastro, che le intersezioni delle diverse faccie della cassa siano riunite con intaglio a coda di rondine, che le congiunture siano saldate con mastice ed assicurate con chiodi a vite disposti di 20 in 20 cm., che la cassa sia cerchiata con lamine di ferro larghe non meno di due centimetri e distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., che tra la cassa di metallo e quella di legno sia interposta, per uno spessore non minore di 4 centimetri, della torba polverizzata o della segatura di legno, che nel torace e nella cavità addominale del cadavere sia stato iniettato almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3^o/₁₀₀ o di acido fenico al 5^o/₁₀ e che il cadavere stesso sia avvolto in un lenzuolo imbevuto della prima soluzione;
- e) somma necessaria per la legalizzazione consolare dei predetti documenti: L. oro 6 per l'atto di morte; lire oro 20 per gli altri documenti (art.li 70 e 71 della tariffa consolare), eccezione fatta nei paesi aventi con l'Italia dei trattati che aboliscono la legalizzazione consolare in atti pubblici, per l'eventuale dichiarazione di traduzione conforme apposta dal R. Console sulle traduzioni eseguite a cura degli interessati: lire oro 24 per ogni dichiarazione (art. 78 della tariffa consolare) per l'eventuale telegramma con risposta pagata di cui al successivo n. 2, per il rilascio del certificato consolare, di cui al successivo n. 4: lire oro 10 (art. 73 tariffa consolare);
- f) somma di lire italiane 505, quando tutti i documenti siano redatti in lingua italiana o francese, o di lire italiane 653 quando

i documenti di cui alle lettere a), b) e c) siano redatti in altre lingue ed accompagnati da traduzione. Di detta somma L. 546,50 sono dovute per la tassa di concessione governativa con relativo decreto, la rimanenza è richiesta per le spese di legalizzazione da parte delle Regie procure generali.

2) Richiesta alla R. Prefettura della Provincia, dove la salma deve essere inumata, dell'autorizzazione per l'introduzione della salma nel Regno con lettera o telegramma contenente le seguenti indicazioni:

a) nome del defunto, luogo di provenienza e comune di destinazione della salma, dogana di confine o porto di sbarco;

b) assicurazione che sono state osservate le prescrizioni vigenti e pagate le relative tasse;

Se la richiesta è fatta a mezzo di telegramma deve essere accompagnata dalla risposta per almeno dieci parole.

3) Apposizione di sigilli alla cassa esterna di legno contenente la salma. I Regi Consoli vi provvedono mediante apposizione di nastri fissati con sigilli consolari sulle pareti e sul coferchio della cassa.

4) Rilascio di un certificato consolare (lire oro 10, art. 73 tariffa consolare) da esibire alla frontiera o al porto d'arrivo da chi accompagna la salma o da chi è incaricato di riceverla.

Tale certificato può essere come segue:

Il R. Console in..... certifica che, richiesto dalle pratiche per la introduzione nel Regno sulla salma di..... nato a..... il..... deceduto a..... il..... sono state osservate le prescrizioni sanitarie vigenti, che sono stati depositati presso questo R. Consolato tutti i documenti richiesti, e che è stata versata la somma di lire 605 (o 653) per tassa di concessione e spese di legalizzazione; che la R. Prefettura di..... con nota (o telegramma) N.º..... del..... ha autorizzato l'introduzione nel Regno della salma predetta ed il suo trasporto a....., dove sarà tumulata;

Che la cassa di legno contenente la salma è stata sigillata coi sigilli di questo R. Consolato.

Le competenti Regie Autorità potranno quindi lasciare liberamente entrare nel Regno la salma di.....

..... li.....

5) Trasmissione alla R. Prefettura, immediatamente dopo il rilascio del predetto certificato, dei vari documenti di cui al N. 1 e della somma di lire 605 (o 653) a mezzo assegno non sbarrato, debitamente girato all'ordine del R. Prefetto e possibilmente pagabile sulla piazza sede della R. Prefettura.

Per maggiori chiarimenti si indica qui appresso la ripartizione delle somme da inviarsi dai Regi Uffici all'Estero alle R. Prefetture:

Tassa di concessione governativa	L. 540,50
Decreto Prefettizio.	L. 6,00
	L. 546,50
Legalizzazione di atto di morte a)	L. 10
» certificato medico b)	L. 16
» certificato sanitario c)	L. 16
» dichiarazione consolare d)	L. 16
Legalizzazione delle tre traduzioni dei documenti a), b), c).	L. 48
	totale . . L. 652,50

II. *Norme speciali per l'introduzione di salme di persone morte di malattia contagiosa o durante una epidemia.*

Quando la morte fu conseguenza di vaiuolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite o di altra malattia contagiosa di origine esotica (colera, febbre gialla, peste bubbonica ecc.) e all'epoca e nel luogo del decesso tali malattie dominavano in forma epidemica, l'introduzione della salma non può avere luogo prima che sia trascorso un anno dalla morte. Inoltre è necessario depositare al Consolato, oltre ai documenti di cui sopra, un certificato da cui risulti che il cadavere venne chiuso subito dopo il periodo

di osservazione (24 o 48 ore dopo la morte) in una cassa metallica saldata a fuoco.

Se il cadavere non è stato chiuso dopo la morte in una cassa di metallo saldata a fuoco la traslazione non può avere luogo che dopo tre anni dalla morte.

III. *Altre norme speciali.*

Introduzione delle salme dopo tre anni dalla morte. Se la domanda di traslazione è fatta dopo un triennio dal decesso basta depositare i soli documenti indicati alle lettere a) b) c) del N. 1.

Introduzione di salme che devono essere cremate nel Regno. Oltre i documenti prescritti gli interessati devono produrre:

a) estratto legale della disposizione testamentaria lasciata dal defunto od, in difetto di essa, una domanda dei parenti più prossimi ed affini;

b) certificato del medico che nel dichiarare la natura della malattia che determinò la morte, escluda il sospetto di causa criminosa od in mancanza di esso, ed in caso di morte improvvisa o sospetta, il nulla osta dell'autorità competente locale.

Introduzione di ceneri umane:

Valgono le stesse norme che per l'introduzione delle salme salvo che l'unico documento da produrre è l'atto di morte. E', pertanto, necessaria la preventiva autorizzazione della R. Prefettura competente, l'apposizione dei sigilli, il rilascio del certificato Consolare di cui al N. 4 e il pagamento della tassa di concessione governativa. Le ceneri devono essere contenute in apposite urne cinerarie racchiuse in cassette idonee per il trasporto.

Salme in transito attraverso il Regno.

Le formalità e le tasse sono quelle stesse richieste per l'introduzione di salme nel Regno. L'autorizzazione al transito deve essere richiesta e concessa dal Prefetto della Provincia per la quale le salme devono introdursi nel Regno, deve inoltre essere indicato possibilmente l'itinerario che la salma seguirà fino al confine di uscita.

Salme di determinate persone.

Talvolta l'introduzione nel Regno, o il transito attraverso il Regno di avanzi mortali di determinate persone, può dar luogo a manifestazioni di carattere politico o a movimenti dell'opinione pubblica.

Ad ogni buon fine i R. Consoli non dovranno mai omettere, quando il caso lo esiga, e prima di mettersi in relazione con le R. Prefetture, di segnalare a questo Ministero le domande di introduzione nel Regno di salme di persone per le quali possa sorgere l'eventualità di dimostrazioni o movimenti dell'opinione pubblica.

Il Prefetto - SOPRANO

291. **Vaccinazione antitifica.** (C. 5 ottobre 1935 n. 45890 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Direzione Gen. della Sanità ha rilevato che nelle Province del Regno in occasione di manifestazione epidemica di febbre tifoide non si segue dappertutto la stessa linea di azione.

Nella lotta contro focolai epidemici di tifoide le misure anticontagionistiche devono avere immediata rigorosa attuazione. La pronta conoscenza di casi anche sospetti, la conseguente inchiesta epidemiologica, l'ospedalizzazione ed il razionale isolamento dei malati, la disinfezione metodica e continuativa delle feci, delle urine, delle biancherie e di quanto può essere venuto a contatto dei malati, la diffusione di norme e precetti per la difesa contro la tifoide devono farsi con procedimenti idonei, su cui ogni sanitario dovrebbe essere in grado di dare precisi consigli.

Nel contempo vanno intensificate le misure di lotta contro le mosche, veicoli pericolosi di diffusione della malattia, e rafforzare tutte le misure per il miglioramento dell'igiene urbanistica e degli alimenti.

La vaccinazione antitifica, certamente utile ai fini profilattici, se eseguita per via ipodermica trova nella reazione febbrile che suscita una notevole difficoltà a farla accettare dai più, e d'altro

canto, richiedendo un certo tempo per determinare nell'organismo reazioni di difesa ed immunitarie, meno si addice nel decorso dell'epidemia.

La vaccinazione con enterovaccino trova invece meglio disposta la popolazione, perché essa non suscita febbre nè altro malessere, ma trova tuttora una minore dimostrazione scientifica della sua utilità.

Allo scopo di portare un contributo capace di illuminare la ricerca del procedimento più utile, l'On. Ministero dell' Interno stabilisce che la vaccinazione antitifida venga preventivamente eseguita nei focolai di endemia, sottoponendo, a fine di primavera, una parte della popolazione di quel distretto, alla vaccinazione per via sottocutanea e con idrovaccino per via orale.

Occorre anche disporre che l'Ufficio d'igiene tenga esatta nota di tutte le persone vaccinate, del metodo di vaccinazione eseguito, della data di inizio e di completamento della vaccinazione, in modo che in prosieguo riesca agevole ricavare elementi per l'efficacia di detto trattamento immunizzante nella pubblica profilassi.

Prego dare integrale comunicazione della presente circolare ai rispettivi ufficiali sanitari ed attendo cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

292. **Richiesta di progetti di opere igieniche.** (C. 5 ottobre 1935 n. 46613 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Il Reparto di Ingegneria sanitaria dell'Istituto di Sanità pubblica provvede alla raccolta dei progetti delle opere igieniche più importanti e di speciale interesse, eseguite od in corso d'esecuzione in Italia, raccolta da servire per lo studio delle opere stesse ed anche per i corsi della Scuola di Sanità.

Prego, pertanto, le SS. LL. di concorrere alla raccolta stessa inviando all'Istituto di Sanità in Roma, Viale Regina Margherita 229, copia dei disegni eseguiti o anche allo stato di proget-

to, di esse opere igieniche di particolare interesse come acquedotti, fognature, ospedali, macelli, mercati, cimiteri, e della relazione a corredo del progetto.

Il Prefetto — SOPRANO

293. **Studi e gabinetti esercenti alcune branche della medicina.** (C. 4 ottobre 1935 n.º 43989 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto, con circ. 27 gennaio 1935 n.º 3166 fu ritenuto che i gabinetti degli odontoiatri dovessero essere muniti dell'autorizzazione prefettizia avuto riguardo della circostanza che i gabinetti di questi professionisti rivestono la caratteristica di veri e propri ambulatori per i mezzi a loro disposizione e per le prestazioni professionali da loro praticate.

Poichè anche nei gabinetti di medici esercenti alcune altre branche speciali della medicina, come la dermosifilopatia, otorinolaringoiatria, oftalmoiatria ecc. esiste una certa attrezzatura e vengono praticate delle cure, che sono proprie degli ambulatori, si ritiene che anche per questi gabinetti o studi debba ottenersi l'autorizzazione prefettizia di cui all' art. 193 del T. U. delle leggi sanitarie.

Prego pertanto la S. V. inviare un elenco dei predetti gabinetti esistenti nel comune con la indicazione della località dove si trovano ed invitare tutti gli specialisti di cui sopra a presentare entro il 20 ottobre p.v. regolare istanza in bollo per ottenere l'autorizzazione provvisoria per la loro gestione, in attesa della più prossima riunione del Consiglio prov. sanitario, il quale, come è noto, dovrà essere inteso per il rilascio dell'autorizzazione definitiva.

Gradirò assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione mesi di agosto-settembre 1935 XIII.

Mese di agosto 1935			
	Capoluogo	Resta Provincia	Totale
Nati	142	1498	1640
Morti	79	1015	1094
Aumento popolazione	63	483	546
Mese di settembre 1935			
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	119	1549	1667
Morti	65	717	782
Aumento popolazione	54	831	885

Appalti, aste ecc.

Comune di Roccaspide — *Appalto imposte di consumo per il quinquennio 1936-40* — Essendo andato deserto il 1.º incanto, si rende noto che il giorno 30 corr. mese, alle ore 10, sarà tenuto presso la Casa Comunale un 2.º esperimento di asta, a candela vergine, per l'appalto sopra indicato. Canone base di asta lire 40mila. Deposito provvisorio lire 10mila e per le spese lire 2000. Documenti indicati nell'avviso d'asta. Scadenza dei fatali al 16 novembre 1935, — Tariffa massima stabilita art. 95 T. U. Finanza locale. Comune di 8051 abitanti.

Per chiarimenti rivolgersi Ufficio di Segreteria Comunale.

Il Segretario Greco

Il Podestà G. Gorrasi

Comune di Laurito — *Appalto imposte consumo* — Alle ore 8 del 5 novembre prossimo si terrà nella casa comunale l'asta per appalto di riscossione imposte di consumo pel 1936-1940 col metodo della estinzione di candela vergine.

Base d'asta L. 8000. Deposito provvisorio L. 1500.

Il Commissario Prefettizio - Cammarosano

Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate dal 30 settembre ad oggi (1).

(fascicoli 27, 28 e 29 del Bollettino Amministrativo)

Segnare subito ricevuta delle circolari.

1. Premi di nuzialità e natalità — n. 263 pag. 360.
2. Vigilanza sanitaria sulle carni. Regolamento 29 dicembre 1925 n. 3298 — n. 265 pag. 365.
3. Viaggi dei congiunti dei militari gravemente ammalati. — n. 266 pag. 363.
4. Igiene dei ricoveri degli animali — n. 267 pag. 365.
5. Bilancio di previsione per l'esercizio 1936 — n. 271 p. 369.
6. Verifiche di cassa — n. 272 pag. 372.
7. Revisione liste elettorali politiche per il 1936. — n. 273 pag. 374.
8. Ordinamento dei fogli di famiglia. Formazione delle cartelle di casa. — n. 274 pag. 374.
9. Sussidi militari — n. 275 pag. 377.
10. Disciplina sanitaria del trasporto del bestiame con autoveicoli — n. 278 pag. 382.
11. Ruoli delle imposte e tasse comunali — n. 284 pag. 387
12. Vaccinazione antitifida — n. 291 pag. 398.
13. Studi e gabinetti esercenti alcune branche delle medicine — n. 293 pag. 400.

Provvedere subito.

1. Invio deliberazione di nomina rinnovazione commissione comunale tributi locali. — n. 262 pag. 359.
2. Invio note qualifiche segretari comunali per l'anno 1934. — n. 264 pag. 361.
3. Comunicazione agli interessati termine revisione autoveicoli. n. 287 pag. 391.

Provvedere per il 15 ottobre 1935.

1. Invio elenco camere alberghi e pensioni n. 282, pag. 3, copertina fasc. 28.

Provvedere per il 20 novembre 1935.

1. Bilancio 1936. Termine massimo per l'invio alla Prefettura n. 271, pag. 369.

(1) Come abbiamo praticato nei fascicoli precedenti, continuiamo in questo a riassumere gli adempimenti richiesti dalla Prefettura ai Comuni con gli atti ufficiali contenuti nel presente fascicolo e nei due precedenti.

Si richiama in proposito l'avvertenza contenuta nella testata del Bollettino, cioè che la pubblicazione della parte 1^a rappresenta a tutti gli effetti comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e di quelli degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

295. Sottoscrizione al Prestito Nazionale « Rendita 5 % » con titoli nominativi del Prestito Redimibile 3,50 % 1934. (C. Ministero delle Finanze n. 94 del 10 ottobre 1935.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

296. Riacquisto della cittadinanza italiana.

297. Toponomastica.

298. Debito verso il Consorzio Prov. Antitubercolare.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 297 a 298 — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Scuola di preparazione agli esami di Segretario Comunale. — Adempimenti richiesti dalla Prefettura dal 10 ottobre 1935 ad oggi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

297. **Toponomastica.** (C. 24 ottobre 1925 n.° 45541 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Educazione Nazionale, con circolare del 20 settembre 1935, num. 70, ha disposto che fino al 21 di aprile 1936 non si dia corso, salvo casi di assoluta necessità, alle deliberazioni podestarili che importino variazioni delle attuali denominazioni stradali.

Tale disposizione è suggerita dalle ovvie esigenze dell' VIII censimento della popolazione del Regno, di cui sono già in corso le operazioni preliminari.

Tanto comunico alle SS. LL. per opportuna conoscenza.

Il Prefetto — SOPRANO

298. **Debito verso il Consorzio Prov. Antituberculare.** (C. 22 ottobre 1935 n. 44684 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta a questa Prefettura che, nonostante le precedenti e ripetute sollecitazioni, quasi tutti i Comuni della Provincia continuano a non versare con la dovuta puntualità le quote che essi son tenuti a corrispondere per legge al Consorzio Prov. Antituberculare.

Il ripetersi di tale inadempienza ha determinato l'accumularsi di somme arretrate veramente ingenti, creando una difficile situazione finanziaria al detto Consorzio, con grave intralcio al normale espletamento delle varie e importanti attività demandate al Consorzio stesso, il quale ritrae i proventi quasi esclusivamente dai contributi obbligatori.

In considerazione di quanto sopra, mentre prego le SS. LL. di riferirmi sulle cause del ritardo, debbo nuovamente insistere perchè venga sollecitamente definita la pendenza, versando subito le quote scoperte relative all'esercizio 1934 ed a quello corrente, ed entro il 31 dicembre, come termine massimo, i contributi più arretrati.

Avverto fin da ora che a carico degli Enti ritardatari saranno adottati provvedimenti coercitivi senza ulteriore preavviso.

Prego segnare ricevuta e comunicare poscia di volta in volta i versamenti che saranno eseguiti.

Il Prefetto - SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

295. Sottoscrizione al Prestito Nazionale « Rendita 5 °/° » con titoli nominativi del Prestito Redimibile 3,50 °/° 1934 - XII. (C. Ministero delle Finanze n. 94 del 10 ottobre 1935 - n. 18524 di protocollo e n. 443000 di posizione).

I. I certificati nominativi del Prestito Redimibile 3,50 °/°, autorizzato con R. decreto - legge 3 febbraio 1934 XII, n. 60, convertito nella legge 7 giugno 1934 XII, n. 995, possono essere presentati in sottoscrizione del nuovo prestito « Rendita 5 °/° » creato con Regio decreto - legge 20 settembre 1935 XIII, n. 1684, e devono, agli effetti della sottoscrizione stessa, portare unita la intera serie di tagliandi a principiare da quello scadente il 1.° gennaio 1936 - XIV.

II. La sottoscrizione con i suddetti titoli, come quella con titoli al portatore dello stesso Prestito Redimibile 3,50 °/° 1934, è aperta sino al 20 ottobre 1935 XIII, limitatamente per gli Istituti di Credito indicati nell'art. 8 del R. decreto 20 settembre 1935 XIII n. 1684, per i titoli nominativi di loro proprietà, e dal 21 ottobre 1935 XIII per il pubblico.

III. I certificati nominativi del Redimibile 3,50 °/° vengono valutati al prezzo di L. 80 per ogni 100 lire di capitale nominale, e, perciò, ad integrazione del prezzo di emissione stabilito in lire 95 devono essere versate L. 15, sempre per ogni 100 lire di capitale nominale.

Sull'importo capitale nominale della rendita 5 °/° sottoscritta, le Sezioni di R. Tesoreria pagheranno anticipatamente ai sottoscrittori con titoli nominativi del prestito redimibile 3,50 °/°

l'intera semestralità di interessi 5 °/10 annui dal 1.° luglio 1935 al 31 dicembre p. v. Deve, peraltro, essere recuperato in confronto ai sottoscrittori, il rateo d'interesse, anche in ragione annua del 5 °/10 sulla somma integrativa dal 1.° luglio 1935 alla data del versamento.

Le Sezioni di R. Tesoreria sono autorizzate ad eseguire la liquidazione servendosi dei prontuari predisposti dall'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per i titoli al portatore e considerando l'importo dei certificati nominativi presentati costituiti da tanti titoli unitari da L. 100. Occorre, cioè, moltiplicare pel numero delle centinaia del valore nominale dei certificati, le aliquote dei prontuari relative al taglio di L. 100.

IV. Se i certificati nominativi del Prestito Redimibile 3,50 °/10 manchino di qualche tagliando per interessi semestrali, il sottoscrittore dovrà versarne l'importo, ben inteso per l'ammontare corrispondente alla rata semestrale in ragione del 3,50 °/10. Queste somme dovranno dalle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale essere versate in entrata con imputazione al Capitolo 199 Capo X dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio in corso.

V. Si richiama l'attenzione delle Sezioni di R. Tesoreria sul secondo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 20 settembre 1935 XIII, n. 1684, il quale dispone che i titoli nominativi del redimibile 3,50 °/10 presentati in sottoscrizione, saranno sostituiti senza necessità di autorizzazione veruna o di qualsiasi formalità giudiziaria in titoli del nuovo prestito 5 °/10.

In virtù di questa disposizione, i certificati nominativi potranno essere presentati per la sottoscrizione, da chiunque ne sia in possesso e le Sezioni di R. Tesoreria rilasceranno la ricevuta, di cui si dirà in seguito, all'esibitore.

La sottoscrizione in ogni modo è inscindibile ed il nuovo titolo nominativo della rendita 5 °/10 sarà emesso per un valore capitale eguale a quello del titolo nominativo del redimibile 3,50 °/10, con la medesima intestazione, i vincoli e le ipoteche gravanti il vecchio titolo, e per la rendita 5 °/10 corrispondente al capitale nominale di esso.

VI. I certificati nominativi del redimibile 3,50 ‰ sono:

- 1.° di piena proprietà;
- 2.° di nuda proprietà;
- 3.° di usufrutto con pagamento senza esibizione della fede di vita;
- 4.° di usufrutto con pagamento dietro esibizione della fede di vita;
- 5.° di piena proprietà e di usufrutto con pagamento condizionato.

Tutte queste categorie di titoli possono essere presentate in sottoscrizione: ogni volta, per altro, esista il certificato di nuda proprietà distinto da quello di usufrutto deve essere presentato tanto l'uno quanto l'altro titolo.

I titoli nominativi di cui ai nn. 1.° e 3.° sono muniti di foglio di tagliandi e pertanto il semestre anticipato in corso, salvo la detrazione pel rateo d'interessi, può essere pagato all'esibitore,

I titoli nominativi di cui al n. 4.° hanno anche il foglio di tagliandi, ed il semestre in corso può essere pagato all'esibitore senza produzione della fede di vita dell'usufruttuario, presumendosi il consenso del nudo proprietario in dipendenza della presentazione del certificato di nuda proprietà.

I certificati indicati al n. 5.° contengono il vincolo del pagamento personale oppure il pagamento della semestralità è subordinato a date condizioni (stato nubile, stato vedovile, maggiore o minore età, ecc.).

Nel 1.° caso il semestre in corso deve essere pagato alla persona indicata sul titolo o all'esibitore in base a mandato. Tale mandato può essere steso su un foglio di carta libera con la firma autenticata dal Podestà o da un pubblico ufficiale. Nel 2.° caso il semestre anticipato può essere pagato all'esibitore del certificato previa produzione dei documenti indicati nell'intestazione del titolo.

Per agevolare i pagamenti relativi a questa categoria di titoli, saranno tempestivamente inviati alle Sezioni di R. Teso-

reria gli ordinativi di pagamento, che avranno corso avanti il 1.º gennaio p. v. soltanto nel caso di presentazione dei titoli per la sottoscrizione.

E' bene riaffermare il principio che, salvo il pagamento del semestre anticipato, questi certificati condizionati possono essere presentati in sottoscrizione da chiunque ne sia in possesso.

Per alcuni certificati di usufrutto il 4,50 per ogni cento lire di capitale nominale sui certificati stessi del Redimibile 3,50 ‰, stabilito dal R. decreto - legge 3 febbraio 1934 XII, n. 60, è pagabile in rate semestrali sino a quella scadente il 1.º gennaio 1937 XV. Questi pagamenti non devono ostacolare la sottoscrizione giacchè la Direzione generale del Debito pubblico continuerà a disporre, come è ora stabilito, mediante ordinativi, per le rate a scadere.

VII. Agli Istituti di credito che raccolgono depositi ed alle persone giuridiche di diritto pubblico. (Comuni, Provincie, Congregazioni di Carità ed altre Istituzioni di pubblica beneficenza. Enti morali riconosciuti di pubblica educazione ed Enti ecclesiastici) viene concesso il beneficio di corrispondere la quota integrativa di L. 13, anzichè di L. 15, sempre quando si tratti di titoli nominativi di diretta proprietà ad essi intestati, anche se vincolati o ipotecati.

Per quanto riguarda gli Istituti di credito che raccolgono depositi, le Sezioni di R. Tesoreria dovranno, per la concessione di detto beneficio, avere l'autorizzazione della Banca d'Italia da allegare alla liquidazione,

Per le persone giuridiche di diritto pubblico, è necessario tener presente la data dei certificati.

Quando il titolo risulta emesso anteriormente al 1.º gennaio 1935 XIII, e la natura di Ente Morale emerge dalla intestazione, il beneficio può essere senz'altro concesso. Nei casi dubbi sulle finalità degli Enti, compresi quelli ecclesiastici, deve essere sentita la Prefettura locale.

Quando, poi, si trattasse di certificati emessi nel corrente

anno per riunioni, traslazioni o parziali tramutamenti, e l'esibitore del titolo richiedesse il detto beneficio, la Sezione di R. Tesoreria dovrebbe chiedere l'autorizzazione della Direzione generale del Debito pubblico.

VIII. L'importo integrativo, a richiesta del sottoscrittore, può essere versato in tre rate, di cui la prima all'atto della sottoscrizione, la seconda entro il 28 gennaio 1936 XIV e la terza entro il 28 maggio dello stesso anno.

Questa facilitazione ai sottoscrittori con titoli nominativi del prestito redimibile 3,50 ‰ è consentita quando il versamento integrativo superi le lire 100 e, cioè, se i titoli del redimibile 3,50 ‰ presentati in sottoscrizione hanno un valore capitale nominale non inferiore a lire 700.

E' ovvio che, quando i titoli del Redimibile 3,50 ‰ esibiti in sottoscrizione abbiano un ammontare nominale inferiore a lire 700, l'importo integrativo deve essere versato in unica soluzione all'atto della sottoscrizione.

Le tre rate ammontano a L. 6, L. 6 e L. 3 per pagamento integrativo di L. 15 per ogni 100 lire di capitale sottoscritto ed a L. 6, L. 6 e L. 1 per pagamento integrativo di L. 13 anche per ogni 100 lire di capitale sottoscritto.

In questi casi di pagamenti rateali, le Sezioni di R. Tesoreria pagheranno ai sottoscrittori:

a) l'importo degli interessi semestrali 2,50 ‰ di scadenza al 1° gennaio 1936 XIV e corrispondenti al valore capitale nominale dei certificati nominativi.

b) dalla detta somma sarà detratto:

1.° il rateo d'interesse annuo in ragione del 5 ‰ dal 1° luglio 1935 XIII al giorno di versamenti, sulla prima quota della somma integrativa, e cioè su quella che viene versata all'atto della sottoscrizione;

2.° il rateo d'interesse annuo del 5 ‰ per l'intero semestre 1° luglio - 31 dicembre 1935 sull'importo delle due quote che scadranno nel 1936 XIV.

Per agevolare questi calcoli è stato predisposto dalla Banca d'Italia apposito prontuario.

Per le successive due quote scadenti entro il 28 gennaio 1936 XIV, occorrerà ricuperare, all'atto del versamento di ognuna di esse, anche i ratei d'interesse nella ragione annua del 5 °/o, dal 1° gennaio 1936 XIV al giorno dei relativi versamenti, giacchè l'intero importo dell'interesse semestrale è compreso nella rata riscuotibile dietro esibizione del nuovo titolo della rendita 5 °/o.

Anche per questi calcoli sarà trasmesso in tempo utile alle Sezioni di R. Tesoreria provinciale un apposito prontuario.

Gli Istituti consorziati, e su questa modalità si richiama la particolare attenzione, avranno cura di compilare separate distinte di presentazione per i certificati nominativi del prestito redimibile 3,50 °/o che si riferiscono a sottoscrizioni interamente liberate con versamento integrativo di L. 15 oppure di L. 13 per ogni 100 lire di capitale nominale o per quelle che concernono sottoscrizioni per le quali è stato chiesto il versamento della somma integrativa in quote rateali.

Fatte queste premesse, che chiariscono lo svolgimento dell'operazione di sottoscrizione del nuovo prestito con versamenti di titoli nominativi del Redimibile 3,50 °/o, si richiama l'attenzione su quanto segue:

A) Presentazione dei certificati del P. R. 3,50 °/o. — I certificati nominativi del Redimibile 3,50 °/o saranno dagli esibitori presentati agli Istituti consorziati accompagnati da una speciale distinta nella quale verranno descritti i titoli per numero d'iscrizione e per importo capitale nominale di ciascuno di essi. La distinta sarà firmata indicando chiaramente il nome, cognome e paternità dell'esibitore, nonchè il suo domicilio. L'Istituto consorziato darà ricevuta all'esibitore dei titoli presentati.

Gli Istituti Consorziati, alla loro volta, presenteranno di giorno in giorno alle Sezioni di R. Tesoreria tutti i certificati da ognuno di essi ritirati, riassunti in ordine numerico progressivo nelle

distinte Mod. 4 R. T. e 4 bis R. T., da redigersi in doppio esemplare, relative, rispettivamente, a sottoscrizioni interamente liberate ovvero a sottoscrizioni con pagamento della somma integrativa di L. 12 e per quelle liberate parzialmente col pagamento della prima quota delle dette L. 23, saranno presentate distinte a parte sui detti modelli 4 R. T. e 4 bis R. T.

In calce alle distinte verrà eseguita la liquidazione, indicando l'importo complessivo della somma integrativa dovuta dai sottoscrittori, l'ammontare degli interessi 2,50 % ad essi spettanti pel semestre in corso e l'importo dei ratei d'interesse che i sottoscrittori hanno corrisposto dal 1.º luglio u. s. al giorno del versamento sulle intere somme integrative di L. 15, ovvero di L. 13 per ogni 100 lire di rendita 5 % sottoscritta, oppure — per i versamenti rateali — gli interessi dal 1.º luglio u. s. al 31 dicembre p. v. sulle quote delle somme integrative il cui versamento sarà rinviato al venturo anno 1936 XIV, e, cioè, su L. 9 oppure L. 7 per ogni 100 lire di capitale nominale; e dal 1.º luglio u. s. al giorno del versamento sulla prima quota integrativa pagata all'atto della sottoscrizione, ossia su L. 6 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Ove qualche certificato incluso nella distinta sia mancante di uno o più tagliandi di scadenza al 1.º gennaio 1936 XIV e successive, dovrà risultare dalla distinta il recupero dell'importo dell'interesse 3,50 %.

I tagliandi relativi al semestre che scadrà il 1.º gennaio p. v. rimarranno uniti ai certificati, mentre le formule di ricevute spedite dalla Direzione Generale del Debito Pubblico per i certificati a pagamento condizionato, debitamente annullate, saranno unite ai relativi titoli a cura delle Sezioni di R. Tesoreria.

All'Istituto Consorziato la Sezione di R. Tesoreria rilascerà, in corrispondenza ad ognuna delle distinte di presentazione, la ricevuta Mod. 243 D. P., dalla quale si farà constare il quantitativo ed il valore capitale dei certificati del Prestito Redimibile 3,50 % e l'avvenuto pagamento della somma integrativa in unica soluzione o della prima rata della somma stessa.

In base all'art. 10 del Decreto Ministeriale 26 settembre 1935 XIII, quando gli esibitori dei certificati nominativi chiedono il pagamento reteale delle L. 15 oppure delle L. 13, il versamento di queste due rate, alle prescritte scadenze, sarà annotato a tergo della detta ricevuta e della relativa matrice.

La ricevuta mod. 243 D. P., perciò, ha la stessa importanza delle consuete ricevute del Debito Pubblico e servirà, poi, per la consegna dei titoli definitivi.

Ove sui certificati del Prestito Redimibile 3,50 % risultasse insoluta qualche rata semestrale scaduta il 1° luglio 1935-XIII od il 1° gennaio dello stesso anno, le Sezioni di R. Tesoreria dovranno invitare l'esibitore a riscuotere tali rate prima di accettare i certificati in versamento del nuovo prestito « Rendita 5 % ».

B) Spedizione dei vecchi certificati al Debito Pubblico. — I certificati accettati in sottoscrizione, annullati con timbro ad olio avendo cura di non obliterare le intestazioni e le annotazioni, debbono essere spediti alla Direzione Generale del Debito Pubblico nei modi consueti, con le distinte presentate dagli Istituti Consorziati. Ad ogni certificato sarà allegato il relativo foglio di ruolo.

Se il foglio di ruolo non si trovi presso la Sezione di R. Tesoreria che ha ricevuto il certificato, occorrerà farne menzione sul certificato stesso, apponendovi apposito cartellino.

La spedizione deve essere accompagnata dall'elenco descrittivo delle distinte che si trasmettono, redatto in doppio. Un esemplare sarà restituito per ricevuta dei certificati inviati.

E' necessario che siano comprese in quattro elenchi separati tutte le distinte relative a certificati per i quali sono state pagate in unica soluzione le L. 15 o le L. 13, ovvero quelli in relazione ai quali è stato chiesto il pagamento rateale delle dette L. 15 o L. 13.

Le spedizioni sono da effettuarsi settimanalmente.

C) Invio dei nuovi titoli nominativi della « Rendita 5 % ».
— I nuovi certificati nominativi che si riferiscono a sottoscrizioni

liberate in unica soluzione, verranno spediti alle Sezioni di R. Tesoreria che ebbero a trasmettere quelli corrispondenti del Redimibile 3,50 ‰. Contemporaneamente saranno inviati i relativi nuovi fogli di ruolo per il pagamento degli interessi.

Quanto ai certificati che riflettono sottoscrizioni con pagamento rateale della quota integrativa, la spedizione dei nuovi titoli avverrà in modo analogo, senza la trasmissione dei fogli di ruolo. Questa sarà eseguita di mano in mano che la Sezione di Regia Tesoreria farà presente alla Direzione Generale del Debito Pubblico l'avvenuta liberazione della somma sottoscritta.

E' bene, peraltro, tenere presente che questi nuovi titoli, relativi a sottoscrizioni non liberate, dovranno essere consegnati agli Istituti Consorziati intestatari delle ricevute Mod. 243 D. P. non prima del pagamento dell'ultima rata della somma integrativa.

Nei singoli pieghi di spedizione verrà accluso un elenco descrittivo in duplice esemplare, tanto per i titoli che risultano già interamente liberati, quanto per quelli che debbono essere tuttora liberati, ma distintamente per gli uni e per gli altri.

Per ciascun titolo nei detti elenchi saranno indicati il numero d'iscrizione e la rendita annua. Ad ognuno dei titoli interamente liberati sarà unito il nuovo foglio di ruolo.

Negli elenchi stessi verrà, altresì, fatta menzione dell'Istituto Consorziato che ebbe a presentare i vecchi certificati, che corrispondono a quelli nuovi della Rendita 5 ‰.

Le Sezioni di Tesoreria, riscontrato il contenuto dei pieghi con le indicazioni riportate sugli elenchi di accompagnamento, restituiranno alla Direzione Generale del Debito Pubblico un esemplare degli elenchi stessi, debitamente sottoscritto, per ricevuta e munito del bollo d'ufficio.

D) Consegna dei nuovi titoli nominativi. — La consegna dei nuovi certificati nominativi della " Rendita 5 ‰ „ deve essere fatta all'Istituto Consorziato esibitore del Redimibile 3,50 ‰, dietro restituzione della ricevuta Mod. 243 D. P. in sue mani.

Le ricevute dovranno poi essere trasmesse alla Direzione Generale del Debito Pubblico insieme coi relativi tronchi.

Prima della consegna, la Sezione di R. Tesoreria dovrà riscontrare la corrispondenza della ricevuta con la relativa matrice.

Quando la consegna del nuovo certificato non potesse aver luogo per smarrimento della ricevuta, o per altri motivi, la Sezione di R. Tesoreria ne dovrà riferire d'urgenza alla Direzione Generale del Debito Pubblico, che darà le istruzioni opportune.

E) Contabilità. — Dallo svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, come si profilano in base a quanto si è detto in precedenza, risulta che i pagamenti anticipati relativi alla semestralità scadente il 1.º gennaio 1936 XIV sui titoli nominativi presentati in sottoscrizione del nuovo prestito « Rendita 5 % » ed i conguagli d'interessi, si desumono dalle liquidazioni giornaliere eseguite in calce alle distinte presentate dagli Istituti consorzati alle Sezioni di R. Tesoreria.

La contabilità, pertanto, delle entrate e delle spese, dovrà essere resa ogni settimana a principiarsi dal 21 di questo mese, e dovrà essere spedita alla Direzione Generale del Debito Pubblico insieme con le predette distinte, che riportano la liquidazione giornaliera.

Tale contabilità dovrà, come si è detto, essere riassunta giorno per giorno sintetizzando gli estremi delle distinte e delle relative liquidazioni.

Alla contabilità saranno allegate:

a) le formule di ricevute in caso di pagamento condizionato della semestralità d'interesse scadente il 1.º gennaio 1936 XIV;

b) le quietanze di entrata con imputazione al capitolo 285 bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1935-36, delle L. 80 per ogni 100 lire di capitale nominale dei certificati del Redimibile 3,50 %;

c) le quietanze di entrata, con imputazione al predetto capitolo, per i versamenti delle L. 15 oppure delle L. 13, ovvero delle quote rateali in caso di rateazione;

d) le quietanze di entrata, con imputazione al capitolo 278 bis bis del predetto bilancio dell'entrata, pel conguaglio dei ratei di interessi;

e) le quietanze corrispondenti ai tagliandi con scadenza al 1.º gennaio 1936 XIV e successivamente ove i certificati del prestito Redimibile 3,50 ‰, eventualmente, manchino di qualcuno di tali tagliandi. Queste ultime quietanze devono essere imputate al capitolo 199 Capo X dello stesso bilancio dell'entrata.

Alla fine di ogni mese sarà redatta una nota sommaria nella quale saranno trascritti i totali degli elenchi giornalieri.

Sarà gradito un cenno di assicurazione circa la rigorosa osservanza delle disposizioni che precedono.

Il Ministro - REVEL.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

296. **Riacquisto della cittadinanza italiana.** (C. 10 ottobre 1935 n. 45544 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Non ostante le istruzioni già impartite alle Prefetture del Regno con le circolari 9 aprile e 8 maggio 1913 n. 8300 (1), 1º agosto 1923 n. 8300-13 e 4 novembre 1927 n. 8300-13[28594 (2), continua tuttora ad avvenire che gli uffici comunali tralasciano di comunicare al Ministero dell'Interno le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera da parte di ex cittadini italiani o le dichiarazioni di fissazione di residenza da parte dei medesimi, oppure facciano detta comunicazione con tale ritardo che riesce impossibile al Governo di inibire, nei termini di legge e quando ne sia il caso, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Si ritiene pertanto necessario di riassumere ancora una volta le istruzioni già impartite con le suddette circolari.

L'art. 9 della legge 13 giugno 1912 n. 555 (3) stabilisce che colui che ha perduto la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 della legge stessa, la può riacquistare tra l'altro in uno dei due modi seguenti:

(1) v. B. A. anno 1913 pag. 134.

(2) „ „ 1927 „ 417.

(3) „ „ 1913 „ 65.

1) se dichiarati di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di aver rinunciato all'impiego od al servizio militare esercitati non ostante il divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

2) dopo due anni di residenza nel Regno, se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia, a norma dello stesso articolo, il Governo nei casi sopraindicati può, per ragioni gravi, inibire il riacquisto della cittadinanza entro il termine di tre mesi dal compimento delle suddette condizioni, se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato Europeo ed altrimenti entro il termine di mesi sei.

L'art. 7 del regolamento per la esecuzione della legge succitata, approvato con R. Decreto 2 agosto 1912 N. 949 (4), prescrive testualmente che l'Ufficio dello Stato Civile che abbia ricevuta la dichiarazione di elezione di residenza a termini dello art. 25 del Regolamento 21 settembre 1901 N. 445 o a cui altrimenti consti la residenza medesima, deve informare immediatamente il Ministero dell'Interno.

Tenuto conto della necessità che il Governo sia posto in grado di esaminare in ogni caso e con la maggiore sollecitudine le convenienza o meno di esercitare la facoltà di inibizione conferitagli dalla legge, per altre ragioni di interesse pubblico, richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. sulla disposizione regolamentare sopra citata, invitandole a curarne la esatta osservanza ed avvertendole che, oltre alle comunicazioni prescritte dall'art. 7 del Regolamento 2 agosto 1912 n. 949, debbono dare immediata notizia al Ministero dell'Interno e a questa Prefettura di tutte le dichiarazioni di rinuncia a cittadinanza estera ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 9 della legge suindicata.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

(4) v. B. A. anno 1918 pag. 71.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Appalti, aste ecc.

Comune di Felitto — *Abbalto Imposte di Consumo per il quinquennio 1936-1940.* — Canone base d'asta L. 4000. Deposito provvisorio L. 1000 e per spese L. 500. Documenti indicati nell'avviso d'asta. Secondo esperimento d'asta a candela vergine: 9 novembre 1935. Scadenza fatali: 20 novembre 1935. Tariffa massima art. 95 T. U. Finanza Locale vigente. Comune di 1995 abitanti.

Il Segretario — A. Padula

Il Podestà — B. Ivone

Comune di Roscigno. — *Vendita taglio bosco « difesa Bisconte. »* — Il Podestà rende noto che l'esperimento d'asta per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio bosco « Difesa Bisconte » fissate pel giorno 6 ottobre c. m., giusto avviso del 17 settembre 1935, XIII, pubblicato nei modi di legge, è stato prorogato al 7 novembre 1935, XVI, con le stesse norme e modalità.

Roscigno li 5 ottobre 1935 XIII.

Il Podestà Resciniti

Concorsi

Comune di Petina — *Applicato di Segreteria* — Concorso per titoli. Stipendio lire 4800 aumentabile attraverso 4 scatti quadriennali del decimo a lire 6720, al lordo delle ritenute di legge. Indennità caroviveri finchè mantenuta. Domanda da presentarsi non oltre ore 12 del 30 novembre 1935, corredata documenti di rito e vaglia lire 25,10. Età da 18 a 30, salvo eccezioni di legge. Titolo di studio: licenza scuole medie inferiori. Per ogni chiarimento rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Segretario D'Auria

Il Podestà Bottiglieri

Scuola di preparazione agli esami di abilitazione a Segretario Comunale.

Si rende noto che, come per i bienni scorsi, anche per i prossimi esami di abilitazione a Segretario Comunale, il Cav. Avv. Genaro Greco, Vice segretario generale al Municipio di Salerno a riposo, ha iniziato un corso rapido ed accurato di preparazione teorico-pratico al suo domicilio Corso Garibaldi 159 in Salerno.

LEGGERE ATTENTAMENTE

Adempimenti richiesti dalla Prefettura con le circolari pubblicate dal 10 ottobre ad oggi (1).

(fascicoli 28, 29 e 30 del Bollettino Amministrativo)

Segnare subito ricevuta delle circolari.

1. Bilancio di previsione per l'esercizio 1936 — n. 271 p. 369.
2. Verifiche di cassa — n. 272 pag. 372.
3. Revisione liste elettorali politiche per il 1936. — n. 273 pag. 374.
4. Ordinamento dei fogli di famiglia. Formazione delle cartelle di casa. — n. 274 pag. 374.
5. Sussidi militari — n. 275 pag. 377.
6. Disciplina sanitaria del trasporto del bestiame con autoveicoli — n. 278 pag. 382.
7. Ruoli delle imposte e tasse comunali — n. 284 pag. 387
8. Vaccinazione antitifida — n. 291 pag. 398.
9. Studi e gabinetti esercenti alcune branche della medicina — n. 293 pag. 400.
10. Riacquisto della cittadinanza italiana. — n. 296 pag. 411.
11. Debito verso il Consorzio Provinciale Antitubercolare. — n. 298, cop. fascicolo 30.

Provvedere subito.

1. Comunicazione agli interessati termine revisione autoveicoli. n. 287 pag. 391.

Provvedere per il 15 ottobre 1935.

1. Invio elenco camere, alberghi e pensioni n. 282, pag. 3, copertina fasc. 28.

Provvedere per il 20 novembre 1935.

1. Bilancio 1936. Termine massimo per l'invio alla Prefettura n. 271, pag. 369.

(1) Come abbiamo praticato nei fascicoli precedenti, continuiamo in questo a riassumere gli adempimenti richiesti dalla Prefettura ai Comuni con gli atti ufficiali contenuti nel presente fascicolo e nei due precedenti.

Si richiama in proposito l'avvertenza contenuta nella testata del Bollettino, cioè che la pubblicazione della parte 1^a rappresenta a tutti gli effetti comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e di quelli degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

299. Economia nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi. (R. D. L. 30 ottobre 1935 n. 1856).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

300. Invito agli Augusti Personaggi della Real Famiglia ed ai Membri del Governo per presenziare cerimonie e manifestazioni.

301. Sottoscrizione al nuovo prestito « Rendita 5 % » da parte delle persone giuridiche di diritto pubblico.

302. Commissione Provinciale Imposte Dirette.

303. Mutui ad enti locali.

304. Perugia. Opera pia nazionale di assistenza agli orfani dei sanitari. Contributi.

305. Profilassi dell'afra epizootica.

306. Bisettimanale « l'Azione coloniale ».

307. Mezzi di difesa contro l'afra epizootica.

308. Denuncia delle malattie infettive.

309. Commercio sputacchiere.

COPERTINA

Personale dei Segretari comunali. Concorso gradi VII e VIII, graduatoria. — Nel personale della R. Prefettura e degli Enti Locali — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

R. Prefettura di Salerno

Concorso gradi VII e VIII. Il Vice Prefetto, quale capo del personale dei Segretari Comunali, rende noto che la graduatoria degli idonei al concorso suindicato è la seguente:

Cognome e Nome	Cultura	Carriera	Totali	Annotazioni
1. Messano Giuseppe	35	25	60	
2. Casale Umberto	25	30	55	
3. Paone Bartolomeo	30	15	45	
4. Nicodemo Paolo	30	10	40	
5. Civale Taddeo *	10	25	35	u. c.
6. Scardino Mariano	23	12	35	
7. De Palma Luigi	27,5	5	32,5	
8. Pezzuti Angelo	30	2	32	u. c.
9. Romano Pasquale	22	10	32	
10. Del Pozzo Giulio	30	0	30	u. d.
11. Razza Pasquale	0	30	30	con. 2 figli
12. De Vito Rocco	0	30	30	celibe, nato 515 03
13. Salati Michele	15	15	30	celibe, nato 1015 07
14. Capobianco Leonzio	3	25	28	
15. Silvagni Giovanni	2	25	27	con. 4 figli
16. Foti Nicola	22	5	27	
17. Galietti Italo	20	5	25	
18. Maiorino Giuseppe	3	20	23	
19. Specchio Franco	20	0	20	Iscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922
20. Graziano Venanzio *	0	20	20	con. 1 figlio
21. Napoli Mario	5	15	20	con. 1 figlio
22. Miletta Nicola	15	5	20	con. 1 figlio
23. D'Auria Raimondo *	0	20	20	celibe, nato 2613 03
24. Lillo Angelo *	0	20	20	id. 1115 08
25. Vairo Ugo	5	13	18	con. 2 figli
26. Di Cristo Michele	3	15	18	(Celibe, nato 15 marzo 1909)
27. Miele Michele	15	3	18	(Celibe, nato il 10 giugno 912)
28. Rubino Giovanni	3	13	16	
29. Rossi Nicola *	0	15	15	(Ufficiale di complemento. Coniugato con un figlio)
30. Alessandro Michele	2,5	12,5	15	u. c.
31. Bonasia Michele	0	15	15	(Coniugato 2 figli, nato 22 maggio 1905)
32. Damoscelli Antonio	5	10	15	(Coniugato due figli, nato 24 maggio 1907)

(cont, 3^a pag. copertina)

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

299. **Economia nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi.** (R. D. L. 30 ottobre 1935 n. 1856 pubb. G. U. 5 novembre 1935 n. 257) (1).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Visto l'art. 3 n. 2, della legge 26 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico — Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato ad emanare con Suoi decreti, anche in deroga delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento delle Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nello art. 3 del R. Decreto-legge 1° giugno 1933 XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808, come pure degli Istituti scolastici pubblici e privati di qualsiasi ordine e grado.

Il presente decreto entrerà in vigore il 5 novembre 1935-XIV e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

(1) Poichè il decreto di S. E. il Capo del Governo 5 Novembre 1935, contenente norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici, è stato diramato a parte, omettiamo di pubblicarlo per economia di carta.

In osservanza delle disposizioni del detto decreto, sospendiamo, per ora, per economia di carta, la pubblicazione di studi e monografie, chiedendo venia ai nostri collaboratori, e riduciamo il tipo dei caratteri tipografici.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

300. **Inviti agli Augusti Personaggi della Real Famiglia ed ai Membri del Governo per presenziare cerimonie e manifestazioni.** (C. 8 novembre 1935 n. 3744 al Sig. Preside Amministrazione Provinciale e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, comunico la seguente Circ. dell'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri:

« Si è dovuto rilevare che talvolta le richieste per l'intervento di Augusti Personaggi della Real Famiglia a Cerimonie o manifestazioni vengono rivolte da Prefetti o da altre Autorità alle Case di S. M. il Re o dei Principi Reali direttamente, anzichè pel tramite di questa Presidenza, nelle cui mansioni d'istituto rientrano le relazioni con la Real Corte. Tale fatto determina inconvenienti di varia natura, che è necessario eliminare.

A tal fine S. E. il Capo del Governo ha disposto la rigorosa osservanza della norma, secondo la quale le richieste del genere non possono avere esito se non attraverso questa Presidenza, che, dopo gli adempimenti di competenza, le rassegnerà agli Augusti Personaggi, la cui presenza viene sollecitata. La stessa procedura deve essere seguita per gli inviti a Membri del Governo ».

Richiamo su quanto sopra la particolare attenzione delle SS. LL. con preghiera di dare assicurazione di adempimento.

Il Prefetto - SOPRANO

301. **Sottoscrizione al nuovo prestito « Rendita 5^o/₁₀ » da parte delle persone giuridiche di diritto pubblico.** (C. 29 ottobre 1935 n. 48977 al Sig. Preside della Provincia, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, ai Presidenti delle Congregazioni di Carità e delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza della Provincia e ai Rev.mi Uffici Amministrativi Diocesani della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL. è già aperta la sottoscrizione al nuovo Prestito Nazionale « Rendita 5^o/₁₀ » la quale può farsi versando anche titoli del Prestito Redimibile 3,50^o/₁₀ 1934-A. XII.

Tali titoli vengono accettati per L. 80 ogni cento lire di capitale nominale (a valore cioè superiore a quello di corso), ma a raggiungere il prezzo di emissione del nuovo prestito, fissato in L. 95,00 occorre eseguire un versamento integrativo di L. 15,00, che può esser fatto anche in tre rate.

Su detta somma integrativa il Governo Nazionale ha concesso un abbuono di L. 2,00 a favore delle persone giuridiche di diritto pubblico (Province, Comuni, Congregazioni di Carità

ed Istituzioni di Beneficenza ed Assistenza, Enti riconosciuti di pubblica educazione ed Enti ecclesiastici).

Sicchè detti Enti potranno, e su ciò richiamo la speciale attenzione delle SS. LL., eseguire l'operazione pagando L. 13,00, anzichè 15, per ogni cento lire nominali di Redimibile versato, pur conservando la facoltà di eseguire il pagamento in tre rate, e cioè L. 6,00 all'atto della sottoscrizione, L. 6,00 al 28 gennaio 1936 e L. 1,00 al 28 maggio del venturo anno.

A parte ogni superflua considerazione sull'alta finalità del Prestito, è evidente che l'operazione si presenta per gli Enti su indicati di grandissima convenienza in quanto, investendo appena lire 13 per ogni cento lire di capitale nominale, si ottiene un aumento di rendita da lire 3,50 a lire 5, il che significa che le 13 lire vengono impiegate ad un interesse che raggiunge l' 11,54 $\frac{0}{100}$ della somma stessa.

Resta inoltre fermo il vantaggio concesso a tutti i sottoscrittori di conseguire il pagamento anticipato dell'intera semestralità di interessi 5 $\frac{0}{100}$ annui dal 1° luglio 1935 al 31 dicembre p. v. salvo detrazione del rateo d'interessi anche al 5 $\frac{0}{100}$ sulle 13 lire integrative dal 1° luglio 1935 alla data del versamento.

Nel Bollettino amministrativo n. 30 del 30 corr. di questa Prefettura le SS. LL. troveranno riportata integralmente la circolare n. 928 della Direzione Gen. del Debito Pubblico contenente le norme che regolano l'operazione ed in ispecie quelle dirette ad agevolare l'accertamento della qualità di persona giuridica di diritto pubblico agli effetti del bonifico di L. 2,00 di cui sopra.

Prego darmi pronta assicurazione che i titoli del redimibile in possesso degli Enti dalle SS. LL. amministrati saranno subito presentati in sottoscrizione al nuovo prestito, indicandone l'ammontare.

Il Prefetto - SOPRANO

302. **Commissione Provinciale II. DD.** (C. 3 novembre 1935 num. 50316 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Il giorno 18 corr. avranno inizio le sedute della Commissione di appello per le II. DD. per i lavori della sessione 1935-36.

La predetta Commissione è così costituita:

Presidente — Comm. Dott. Casale Guglielmo, Viceprefetto,

Membri effettivi di R. M.

V. Presidente — Scarpelli cav. uff. Alessandro,

Zannotti cav. dott. Attilio,

Farina comm. avv. Ernesto,

Bruno cav. uff. rag. Giovanni.

Membri supplenti di R. M.

Prete cav. dott. Luigi,
 Rocco cav. prof. Giovanni,
 Pagliara cav. avv. Alessandro,
 Acconcia dott. Carmine.

Membri aggiunti per i fabbricati

Scognamiglio ing. dott. cav. Ubaldo,
 Trupiano dott. ing. Emanuele,
 Padula cav. ing. Enrico,
 De Crescenzo ing. Renato.

Le SS. LL. sono pregate di rendere quanto sopra di pubblica ragione, ai sensi dell'art. 32 capoverso ultimo del R. D. 11 luglio 1907, n. 560 che approva il regolamento per l'applicazione delle imposte di R. M.

Il Prefetto - SOPRANO

303. **Mutui ad enti locali.** (C. 4 ottobre 1935 n. 45263 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, comunico la seguente circolare 14 corrente N. 13482 del Ministero dell'Interno:

“ In seguito a numerosi quesiti pervenuti da varie Prefetture nei riguardi del tasso di interesse sui mutui contratti o da contrarre da parte di Amministrazioni provinciali e comunali, il Ministero delle Finanze, in considerazione del mutato costo del denaro, ha sottoposto l'importante questione a S. E. il Capo del Governo, il quale ha impartito sull'argomento le seguenti direttive:

a) ridurre ai soli casi di assoluta necessità la concessione di nuovi mutui, e quindi respingere tutte le numerose domande pervenute all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, che ad altri scopi debbono erogare le loro disponibilità liquide;

b) stabilire l'interesse del 6°/100 sia per le eventuali nuove concessioni, rispondenti ad indeclinabili bisogni come sopra, sia per i mutui già in ammortamento, per i quali il tasso per il 1935 sia stato fissato al 5°/100;

c) curare che gli Enti mutuatari proroghino il periodo di ammortamento, riconducendolo possibilmente a quell'originario così da alleviare per tal via i bilanci degli Enti locali ».

Il Prefetto — SOPRANO

304. **Perugia. Opera Pia Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Sanitati. Contributi.** (C. 31 ottobre 1935 n. 40912 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma e conoscenza, comunico la seguente circ. dell'On. Ministero dell'Interno:

« Come è noto, in base al regolamento 12 gennaio 1931 per l'esecuzione della legge 13 marzo 1927, N. 331, i medici-chirurghi, i veterinari e i farmacisti dipendenti dalle Provincie, dai Comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri enti pubblici legalmente riconosciuti sono tenuti a versare un contributo di L. 60 annuo per il funzionamento dell'Opera Pia Nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, con sede a Perugia.

Analogo contributo sono tenuti a versare i sanitari alle dipendenze dello Stato, mentre per i liberi professionisti il contributo è facoltativo.

In seguito al richiamo alle armi dei sanitari destinati a prestar servizio nel corpo di spedizione in Africa Orientale, è sorta questione se alla trattenuta dei contributi dovuti da detti sanitari richiamati debba provvedersi dallo Stato, e più precisamente dall'Amministrazione Militare o dagli enti locali dai quali detti sanitari dipendono.

Il Ministero della Guerra, interpellato al riguardo, ha fatto conoscere che in base alle norme esecutive per l'applicazione del R. D. L. 1° aprile corr. anno n. 343, di prossima pubblicazione, gli ufficiali richiamati, funzionari dello Stato o di altri enti pubblici, continueranno a percepire dalla rispettiva Amministrazione civile la retribuzione relativa al loro impiego, rimanendo a carico dell'amministrazione militare solamente il pagamento della eventuale maggiore differenza di trattamento, nonchè le indennità varie, connesse al grado militare.

Conseguentemente, spetta alle stesse amministrazioni civili dello Stato e degli enti locali, che pagano gli stipendi mensili ai propri sanitari richiamati, di continuare a corrispondere alla Opera Pia per gli orfani dei sanitari di Perugia (attraverso le Sezioni Tesoro delle Intendenze di Finanza) i contributi dovuti da detti sanitari, previa trattenuta sui rispettivi stipendi ».

Il Prefetto — SOPRANO

305. **Profilassi dell'afta epizootica.** (C. 8 novembre 195 n. 48415 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« In alcune Provincie dell'Italia settentrionale e centrale, si è manifestata l'infezione di afta epizootica che, pur avendo assunto un decorso generalmente benigno, tuttavia rappresenta sempre un grave pericolo per l'industria zootecnica nazionale, essendo, come è noto, causa di ingentissimi danni all'economia dell'industria medesima.

E', pertanto, intendimento di questo Ministero di vedere

attuati tutti i mezzi capaci di circoscrivere e debellare, anche per l'avvenire, l'infezione aftosa.

Per raggiungere tale scopo, oltre all'applicazione integrale e rigorosa delle prescritte misure di profilassi e di polizia sanitaria da parte delle competenti autorità, il Ministero è venuto nella determinazione di rendere praticamente consapevoli delle principali norme elementari di prevenzione per l'afta gli stessi agricoltori interessati, facendo stampare su di un foglio le « Istruzioni Popolari per la lotta contro l'afta epizootica ».

Si unisce un esemplare di dette « Istruzioni » avvertendo che, con plico a parte, viene trasmesso un congruo numero delle « Istruzioni » medesime alle Prefetture, che avranno cura di distribuirle *subito* ai Comuni, disponendo nel contempo, che i Veterinari Provinciali ed i Veterinari Comunali facciano attiva propaganda presso gli allevatori, illustrando loro il contenuto delle « Istruzioni », ed assicurandosi che esse siano specialmente tenute affisse nell'interno dei ricoveri degli animali o nelle case coloniche, in modo da rappresentare, per gli allevatori, anche in avvenire, una efficace e duratura propaganda.

Attendesi assicurazione di adempimento ».

Con plico a parte ho trasmesso alla S. V. alcune copie delle « Istruzioni ».

Prego invitare il veterinario locale e gli allevatori di bestiame ad uniformarsi alle direttive del Ministero.

Il Prefetto — SOPRANO

306. **Bisettimanale « L'Azione Coloniale ».** (C. 22 ottobre 1935 n. 3573 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Si segnala alle SS. LL. l'opportunità di agevolare, per quanto possibile, l'incremento e la diffusione del bisettimanale « L'Azione Coloniale » edito a Roma, Via XX Settembre 98 E; la cui attività è seguita con simpatia ed incoraggiata dagli Organi competenti per l'utile opera di propaganda che svolge al servizio del Regime, per la valorizzazione, particolarmente utile in questo momento, dei problemi di natura coloniale,

Il Prefetto — SOPRANO

307. **Mezzi di difesa contro l'afta epizootica.** (C. 26 ottobre 1935 n.º 40856 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Agli effetti dell'ordinanza del Ministero dell'Interno del 31 luglio c. a., pubblicata sulla G. U. del 14 detto e del Decreto Prefettizio N. 40956 del 6 settembre u. s., prego la S. V. di significarmi se sia stato scaricato costà bestiame trasportato per

ferrovia od autoveicoli, trasmettendomi in tal caso copia del registro prescritto dall'art. 3 del suindicato D. P. con le seguenti indicazioni:

- a) località di provenienza del bestiame;
- b) numero dei capi importati distinti per specie;
- c) mantello, razze, età ecc. di ciascun bovino;
- d) data dello scarico;
- e) numero del carro ferroviario o numero di matricola dell'autoveicolo;
- f) descrizione dei locali ove il bestiame fu caricato e ubicazione di quelli dove fu immesso immediatamente dopo lo scarico;

g) data dell'ammissione degli animali a libera pratica o se del caso della destinazione di essi al macello.

Prego comunicare quanto sopra ai commercianti interessati ed ai veterinari incaricati della vigilanza, ricordando che ogni eventuale infrazione darebbe luogo all'applicazione di sanzioni.

Prego inoltre di ricordare ai veterinari che spetta ad essi di rilevare l'eventuale mancanza della dichiarazione mod. 3 prescritta dall'art. 21 del regolamento di polizia veterinaria.

Il Prefetto — SOPRANO

308. **Denuncia delle malattie infettive.** (C. 22 ottobre 1935 n. 47569 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si è più volte richiamata la particolare attenzione delle SS. LL. sulla necessità di una più rigorosa disciplina nella sollecita denuncia dei casi di malattie infettive diffuse da parte dei medici, ai sensi degli art. 254 e 255 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, nonchè per la pronta segnalazione di ogni fatto sanitario di particolare importanza per la sanità pubblica.

Devesi constatare che non sempre a tale obbligo si attende con quello scrupolo e quella regolarità che sono fondamentali per il buono successo dell'azione profilattica. — Ai casi lievi, e quelli sospetti non viene data la necessaria importanza, mentre sono appunto questi casi che danno luogo alla costituzione di focolai epidemici, spesso di notevole importanza e la cui tardiva conoscenza rende più ardua e dispendiosa la profilassi.

Si è rilevato inoltre che, talora, per le malattie infettive del bestiame, trasmissibili all'uomo, la segnalazione viene fatta con ritardo ed anche omessa, mentre una più intima collaborazione tra detti sanitari, quale è voluta dalla legge, porterebbe alla pronta identificazione di focolai di malattie comuni all'uomo ed agli animali, dando così la possibilità di tempestivi interventi profilattici.

Necessita che l'obbligo sancito dalla legge sanitaria con gli articoli sopraindicati per la sollecita denuncia di malattia infettiva diffusiva o sospetta di esserla abbia rigorosa osservanza e le SS. LL. vorranno allo scopo emanare opportune disposizioni.

Il Prefetto — SOPRANO

309. **Commercio sputacchiere.** (C. 5 novembre 1935 n. 48273 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno ha comunicato che tuttora in qualche Provincia si continua a svolgere illecite attività commerciali, che da talune Prefetture è stata già deferita all'Autorità Giudiziaria, per il collocamento di sputacchiere da parte di individui che si dichiarano autorizzati a venderle a beneficio della Federazione Nazionale Fascista per la lotta contro la tubercolosi o per conto dell'Ufficio diffusione apparecchi profilattici, che ha ormai cessato ogni sua attività fin dal maggio u. s.

Con riferimento alle precedenti circ., di cui ultima quella del 27 novembre 1933 N. 46184, si pregano nuovamente le SS. LL. perchè vogliano disporre la necessaria vigilanza ai fini della repressione dell'abusivismo, di cui sopra.

Il Prefetto - SOPRANO

33. De Masi Pasquale	0	15	15	
		(Coniugato, un figlio, nato 12 luglio 1902)		
34. Ciampa Raffaele	3	12	15	
		(Celibe, nato 11 giugno 1906)		
35. De Agostinis Giovanni *	0	15	15	
		(Celibe, nato 7 marzo 1910)		
36. Liguori Mario	10	3	13	
37. Barone Giuseppe *	0	12,5	12,5	
		(Coniugato con due figli)		
38. Natalicchio Giovanni	0	12,5	12,5	(Celibe)
39. Fatica Ugo	3	8	11	u. c.
40. Boccia Daniele	1	10	11	
		(Coniugato con un figlio)		
41. Lupo Nicola	3	8	11	(Celibe)
42. Montagna Leonardo	2,5	7,5	10	
		(Coniugato con due figli)		
43. Cecere Domenico *	0	10	10	
		(Celibe, nato 1 gennaio 1900)		
44. Di Stefano Ugo	0	10	10	
		(Celibe, nato 23 marzo 1907)		
45. Apicella Antonio	0	10	10	
		(Nato il 3 maggio 1912)		
46. Persiano Vincenzo	3	3	6	
47. Bloise Vincenzo	5	0	5	
		(Ex combattente, coniugato con un figlio)		
48. Minnielli Vito	0	5	5	
		(Coniugato due figli)		
49. Pellinacci Adolfo	0	5	5	
		(Coniugato con un figlio)		
50. La Terza Giovanni	0	5	5	(coniugato)
51. Nicolini Mario	0	5	5	
		(Celibe, nato il 26 aprile 1901)		
52. Ippolito Giuseppe	2,5	2,5	5	
		(Celibe, nato 4 ottobre 1906)		
53. Di Napoli Enrico	0	5	5	
		(Celibe, nato 3 giugno 1909)		
54. Stanzione Enrico	2	3	5	
		(Celibe, nato 18 gennaio 1913)		
55. Belmonte Orazio *	0	5	5	
56. Sansone Donato	0	4	4	
57. Palmieri Guido	0	3	3	u. c.
58. Conte Vincenzo	0	3	3	
59. Di Grazia Vincenzo	0	0	0	ex comb.
60. Mega Francesco	0	0	0	
		(Nato 7 novembre 1900)		
61. Marasco Gernando	0	0	0	
		(Nato 1.° gennaio 1913)		

(*) Attuale segretario effettivo di VIII grado nel Ruolo Provinciale di Salerno.
 — con. = coniugato; u. c. = ufficiale di complemento,

Nel personale della R. Prefettura

Onorificenza — Con recente provvedimento il Sig. Mario Luongo, dirigente l'Archivio della R. Prefettura, è stato insignito della onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia.

Porgiamo i nostri rallegramenti all'amico Cav. Luongo, cui facciamo i migliori auguri per altre distinzioni avvenire, giusto premio al modo lodevole col quale egli disimpegna le sue importanti funzioni.

Nel personale degli Enti Locali

In occasione del XXVIII ottobre sono stati insigniti della onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia l'Ing. Alfonso Parrilli, ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale; il Sig. Renato Grimaldi, Archivistica Capo dell'Amministrazione Provinciale, ed il Sig. Rag. Mario Romano, Vice Segretario del Comune di Giffoni Valle Piana.

Agli ottimi funzionari ed egregi amici porgiamo le nostre congratulazioni per la meritata distinzione onorifica.

Appalti, aste ecc.

Comune di Controne — *Appalto imposte di consumo* — Alle ore 10 del 20 corrente mese di novembre, nella casa comunale, si terrà l'asta per appalto riscossione imposte di consumo pel quinquennio 1936-1940, col metodo della candela vergine. Si addiverrà all'aggiudicazione anche se vi sia un solo concorrente.

Base di asta L. 7000. Deposito provvisorio L. 875.

Il Podestà: Cav. Girolamo Conti

Comune di Laurito — *Appalto imposte consumo* — Andato deserto il 1° incanto, alle ore 9 del 23 novembre 1935 avverrà il 2° definitivo a candela vergine pel quinquennio 1936-1940. Canone base L. 8000. Deposito L. 1500.

Il Commissario Prefettizio — Careri

Concorsi

Ministero dell'Interno — *Concorso per 50 posti di volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.* — Con D. M. 4 agosto u. s., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1935 N. 242 è stato indetto un concorso per l'assunzione di 50 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.

Il termine utile per la presentazione delle domande scadrà il 15 dicembre p. v. e le prove scritte avranno luogo nei giorni 10, 11, 13 e 14 gennaio 1936.

Per chiarimenti rivolgersi al Gabinetto della R. Questura di Salerno.

Il Questore — CIPRIANI



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA
R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

310. Economia nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi. (C. del Provveditorato Gen. dello Stato 5 novembre 1935 n. 179000).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

311. Profilassi della rabbia canina.

312. Economia nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

313. VIII censimento della popolazione. Fondi per le operazioni 1935-36.

314. Limitazione del consumo delle carni.

315. Contributi per condotte veterinarie.

316. Circolazione dei velocipedi.

317. Prospetto degli accertamenti 1934.

318. Refezione scolastica nelle scuole comunali.

319. Concorsi.

320. Viaggi di tubercolotici.

321. Ufficio speciale dei combustibili liquidi.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 316 a 321. — Movimento della popolazione nella Provincia di Salerno durante i mesi di settembre e ottobre 1935.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

316. **Circolazione dei velocipedi.** (C. 23 ottobre 1935 n. 44194 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministro della Stampa e Propaganda, con nota del 23 agosto 1935, N. 28924, ha comunicato che da molti turisti esteri pervengono reclami sulla circolazione notturna delle biciclette, non essendo queste munite del fanale anteriore a luce bianca e di quello posteriore a luce rossa, come prescrive l'art. 50 del R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740.

Poichè i contravventori alla suddetta norma di legge provocano inconvenienti e danno impressione di disordine ed indisciplina, prego esercitare una più attiva vigilanza e adottare severe misure per eliminare gl'inconvenienti lamentati.

Gradirò un cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

317. **Prospetto degli accertamenti 1934.** (C. 13 novembre 1935 n. 27259 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si richiamano i Comuni tuttora inadempienti all'invio ed alla regolarizzazione del prospetto degli accertamenti 1934, di cui all'ultimo comma dell'art. 313 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 di provvedervi entro il corr. mese, urgendone l'invio al Ministero delle Finanze.

Si richiamano in proposito le disposizioni precedentemente impartite circa il riporto in detti prospetti delle somme accertate od impegnate, anzichè quelle riscosse e pagate, e l'invio a corredo di essi, per il riscontro, dell'esemplare del conto 1934 approvato, qualora i dati siano rilevati dal medesimo anzichè dal verbale di chiusura dell'esercizio 1934.

Il Prefetto — SOPRANO

318. **Refezione scolastica alle scuole comunali.** (C. 9 novembre 1935 n. 47337 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo la particolare attenzione della S. V. sulla circ. del 1° ottobre scorso del Presidente del Comitato Prov. dell'O. N. B. con la quale si richiede la loro valida collaborazione per l'attuazione della refezione scolastica.

Trattasi di opera altamente benefica, umana e fascista, poichè tende ad aiutare le sobrie e laboriose popolazioni rurali della Provincia.

Ai contributi che si otterranno dalla Presidenza Centrale e dal Comitato Prov. è necessario si aggiungano anche i contributi dei Comuni.

Prego pertanto la S. V. di voler venire incontro alla iniziativa dell'O. B. con animo benevolo e generoso.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

310. **Economia nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi.** (C. 5 novembre 1935 n. 179000 del Provveditorato Generale dello Stato alle Amministrazioni Centrali e a tutti gli Uffici e Servizi provinciali dello Stato).

La Gazz. Uff. n. 257 del 5 novembre 1935-XIV pubblica il R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici, e il decreto di S. E. il Capo del Governo del 5 novembre 1935-XIV, con il quale vengono dettate le prime disposizioni per l'applicazione del citato R. decreto-legge.

Si trascrivono qui appresso i testi dei due provvedimenti. (Si omettono: il primo dei due decreti fu riportato nel precedente Bollettino n. 31, il 2° trovasi nella Gazzetta Uff. suindicata).

Nell'applicazione integrale dei provvedimenti sopra riportati saranno tenute presenti le seguenti direttive di massima, avvertendo che queste direttive prendono in considerazione solo alcune parti dell'azione da svolgere, ma che è ovvio sia doveroso non solo attenerci strettamente a quanto in particolare viene prescritto, ma anche d' dare alle disposizioni cui si riferisce la presente circ. la più utile interpretazione, allo scopo di raggiungere il massimo delle economie nei consumi in specie per quanto direttamente o indirettamente può avere riguardo a materie prime di provenienza estera o di cui nel Regno non vi è abbondanza.

Si avverte che da parte del Provv. Gen. dello Stato non saranno assolutamente accettate richieste che esulino dai criteri fissati e che perciò è inutile l'avanzarle. Si avverte pure che sarà rigorosamente negato il nulla osta alle spese da fare direttamente su ordini di accreditamento e negato il visto alle liquidazioni di fatture per tutto ciò che non risponde esattamente allo spirito di queste disposizioni, e che conseguentemente rimarranno responsabili di tali spese i funzionari che le hanno ordinate.

Riduzione nelle pubblicazioni. — E' necessario, ove possibile, ridurre il formato delle pubblicazioni periodiche, ma in ogni caso

è necessario ridurre le composizioni, i corpi dei caratteri, i margini bianchi, abolire le pagine bianche e gli occhielli.

Per le pubblicazioni stampate direttamente, o alle quali provvede a dare l'ordinazione l'Istituto Poligrafico dello Stato, si è già iniziata l'esecuzione di quanto sopra dando le disposizioni opportune per variare le forme di stampa, il corpo dei caratteri e la giustezza delle righe nella Gazz. Uff., nella Raccolta Uff. delle Leggi e dei decreti e nei Bollettini. Per tutte le altre pubblicazioni periodiche fatte dalle singole amministrazioni, civili o militari, senza l'intervento del Prov. Gen. dello Stato, debbono gl'uffici interessati rimettere immediatamente al Provveditorato medesimo un fascicolo di campione delle pubblicazioni stesse affinché sia possibile dare subito al riguardo la precisa indicazione delle modifiche da attuare.

Riduzioni nella carta da scrivere, nelle buste e nei modelli. — Fino a nuova disposizione e dopo esaurite le scorte esistenti in tutte le Amministrazioni, sarà adottata come carta da corrispondenza solo quella del tipo normale (formato 17,5 x 25) a mezzo foglio. Non saranno più forniti i doppi fogli, i cartoncini e le carte di formato diverso da quello normale. Tutte le giacenze di carta portanti intestazioni di servizi modificati o aboliti debbono essere ritirate dai consegnatari o dagli economi dagli uffici presso i quali eventualmente potessero ancora trovarsi. Deve essere data immediata notizia al Provveditorato Generale del quantitativo e del tipo di queste giacenze ritirate, affinché se ne possa disporre l'utilizzazione in altri servizi come carta da minute.

Le buste per documenti non saranno d'ora in avanti fornite in grandezza superiore al formato 19 x 27. Le attuali giacenze di carta e di buste di formati differenti da quelli che d'ora in avanti saranno normalmente forniti, esistenti presso i singoli uffici, debbono essere immediatamente ritirate dai Consegantari o dagli Economisti, lasciandone solo una piccola quantità presso le segreterie delle singole Direzioni Generali. Si verrà in tal modo eertamente a costituire nei magazzini delle Amministrazioni una scorta sufficiente a far fronte per molto tempo alle richieste speciali di questi generi evitandosi così di dover procedere a nuove ordinazioni per sopperire a quel minimo di consumo che è assolutamente indispensabile per il funzionamento di ciascun servizio.

Lo stesso deve farsi per tutte le carte bianche, rigate o quadrettate nei formati protocollo o superiori.

E' sospesa la fornitura di carta ufficiosa per corrispondenza eccezion fatta per quella occorrente ai Gabinetti delle LL. EE. i Ministri e Sottosegretari di Stato e ai funzionari aventi grado di

Direttore Generale o grado superiore o equiparato. E' stabilito che questa carta deve essere di tipo e formato unico, come pure debbono essere di tipo e formato unico le relative buste.

Nella stampa di modelli saranno evitate tutte le modifiche di lieve importanza, allo scopo di consumare in pieno le giacenze attuali e così pure si eviterà di richiedere la stampa di modelli per formule di uso limitato. Il formato dei modelli ora in uso ed il tipo della carta da adoperare per i medesimi saranno nel caso di nuove ristampe opportunamente variati dal Provveditorato Gen. dello Stato. allo scopo di ridurre al minimo possibile la carta da impiegare.

Stampa di relazioni, monografie, pubblicazioni saltuarie, ecc. -- Di regola tutte le pubblicazioni di questo genere debbono essere provvisoriamente abolite. Qualora in casi specialissimi da parte di qualche Amministrazione si ritenga assolutamente necessario di procedere ad una di queste pubblicazioni, è fatto obbligo ai servizi interessati di inviare preventivamente al Provveditore Generale dello Stato i relativi manoscritti con le illustrazioni, per il caso ve ne debbano essere, indicando le ragioni che a parere della Amministrazione interessata rendono necessaria la stampa. Ciò anche deve essere fatto prima di prendere qualsiasi accordo per la stampa delle medesime nel caso che alle relative spese si faccia fronte con fondi non a carico di capitoli gestiti dal Provveditorato Generale dello Stato. Ugualmente deve praticarsi per quelle pubblicazioni per le quali eventualmente case editrici private abbiano dichiarato o dichiarino di essere disposte a provvedere con propri mezzi purchè vi sia l'impegno da parte delle Amministrazioni interessate di acquistarne un determinato numero di copie.

Ciò è necessario affinchè il Provveditore Generale dello Stato sia in grado di poter preventivamente riferire in merito a S. E. il Capo del Governo, così come dispone l'art. 2 del decreto sopra riportato.

Acquisto di mobili, tappezzerie ed altre. — E' assolutamente spesa qualsiasi fornitura di mobili di lusso o speciali, di tappeti, di tappezzerie, di sopratende, di sopramobili ecc. Solamente nel caso di ampliamento o di creazione di nuovi uffici, e quando non sia possibile provvedere al fabbisogno con mobili esistenti o con lo spostamento di quelli già in uso servendosi ove occorra di quelli superflui in altre stanze, sarà provveduto a nuove forniture assegnando però esclusivamente mobili modesti e solidi, di legni usuali e italiani esclusa perciò l'applicazione di qualsiasi legname di provenienza estera.

E' fatto obbligo ai Consegnatari e agli Economi delle sin-

gole Amministrazioni di inviare al più presto al Provveditorato Generale dello Stato un elenco dei mobili esistenti nei magazzini, di quelli che possono divenire superflui agli uffici in base ai criteri sopra enunciati o che possono essere prelevati non essendo assolutamente indispensabili per il lavoro di ufficio.

La fornitura di mobili metallici di qualsiasi specie è sospesa e perciò è inutile avanzare al riguardo delle domande. Si fa eccezione soltanto per le casseforti e per gli armadi di sicurezza sulla cui assoluta necessità il Provveditorato Generale dello Stato deciderà su richiesta da avanzare caso per caso.

Forniture di ufficio. — Sono sospese le distribuzioni di cartelle sottomano, di temperini, di poggiacarte, di tagliacarte, di matite speciali, di sapone da toeletta, di penne stilografiche, di agende di lusso, di asciugamani ed in genere di tutto quanto altro non è assolutamente indispensabile per il lavoro di ufficio.

La distribuzione delle gomme da cancellare, delle matite e delle penne, deve essere ridotta al minimo necessario per il consumo di ufficio. Sarà cura dei Consegnatari o degli Economi di accertare sotto la loro responsabilità che al riguardo sia evitata qualsiasi dispersione.

Non è consentita fino a nuovo ordine che la legatura dei registri, dei protocolli, delle rubriche e dei libri contabili: per questi libri deve essere adottato il tipo di legatura più economico, sia pur rispondente ai dovuti requisiti di solidità. Tutte le richieste di altre legature e di lavori di cartonaggio debbono essere sospese fino a nuovo ordine, perchè tanto non sarebbero accolte.

Macchine di ufficio. — La fornitura delle macchine calcolatrici di produzione estera è in linea generale provvisoriamente vietata. In casi specialissimi la fornitura di tali macchine potrà essere concessa, ove sia possibile averle dall'estero, con lo stesso criterio già usato per le casseforti. Ma poichè a tali forniture sarà difficilissimo provvedere, è necessario far fronte ai bisogni usuali con opportuni spostamenti delle macchine esistenti, togliendole, quando servono altrove, dalle stanze di quei funzionari che le adoperano saltuariamente. Le macchine di vecchio tipo non più adoperate e immagazzinate come inservibili debbono essere riesaminate poichè nella maggior parte dei casi sarà possibile ripararle e renderle utilizzabili.

Vestiaro per il personale subalterno. — La fornitura, al personale subalterno, delle uniformi con stoffe di lana e di altri oggetti di vestiario è temporaneamente sospesa ad eccezione delle livree, la cui fornitura sarà dal Provveditorato Generale autorizzata caso per caso.

Ove sia assolutamente necessario fornire una nuova uniforme o sostituirla una resasi del tutto inservibile, l'uniforme sarà sostituita fino a che dureranno le presenti limitazioni, con una semplice blusa, non di lana, da sovrapporre durante il servizio all'abito privato dell'agente.

Mezzi di trasporto. — I mezzi di trasporto, quali autovetture, camion, furgoni e furgoncini, debbono essere usati con la massima parsimonia e solo in quei casi nei quali per l'urgenza o il volume delle cose da trasportare non sia possibile di fare altrimenti. Con ciò il consumo della benzina, dei grassi e degli olii verrà ridotto al massimo grado.

Ad ogni modo dovranno i consegnatari delle singole Amministrazioni riferire al riguardo al Provveditorato Generale dello Stato il quale si riserva, ove occorra, di disciplinare organicamente tali servizi in relazione alle effettive esigenze.

L'acquisto di nuove altre vetture per servizi tecnici è sospeso.

Spese varie. — In tutte le altre spese non specificatamente enumerate ma che rientrano nella rubrica generale delle spese di ufficio, si ricorda che oggi più che mai debbono essere osservati i criteri della più rigorosa economia. Con ciò si fa riferimento anche alle spese telegrafiche e telefoniche, avvertendo che le conversazioni interbunane ed i telegrammi debbono essere ridotti ai casi di assoluta necessità. Lo stesso dicasi per le spese di acquisto di libri e di pubblicazioni e per gli abbonamenti ai periodici.

I trasporti e i facchinaggi, generalmente dati in appalto, debbono essere ridotti al minimo indispensabile e pertanto è da evitare per ora lo spostamento di uffici o di archivi da un locale all'altro. Quando ciò sia assolutamente necessario se ne deve dare preventiva notizia al Provveditorato Generale dello Stato per la relativa autorizzazione, a meno che si possa provvedere a tali spostamenti servendosi del personale subalterno addetti agli uffici o ai servizi interessati.

Chi chiederà il rimborso di spese di vettura incontrate per ragioni di servizio dovrà in ogni caso indicare sul relativo buono il giorno ed il motivo dell'uso del mezzo di locomozione.

Illuminazione e riscaldamento. — A partire dal 5 novembre 1935 XIV l'orario degli uffici è stabilito dalle 8 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, eccezion fatta per quegli uffici che già praticano il così detto orario unico o terminano il lavoro prima delle 18. A cura del personale subalterno e sotto la responsabilità dei Consegnatari o degli Economi delle singole Amministrazioni in tutti gli uffici la luce deve essere spenta al massimo dopo dieci minuti dal termine dell'orario di lavoro. A ciò faranno eccezione solo

le stanze di quegli impiegati o di quegli uffici per i quali con disposizione di S. E. il Capo del Governo sarà consentita una maggiore permanenza. L'illuminazione dei corridoi e delle scale per arrivare a queste stanze dovrà essere ridotta al minimo.

Si avvertono i Consegnatari e gli Economi che, oltre ad ottenere una notevolissima riduzione di consumo di energia elettrica in dipendenza della limitazione dell'orario di ufficio, in quanto sarà possibile di usufruire maggiormente della luce del giorno, debbesi subito ridurre la illuminazione delle stanze di ufficio e dei corridoi allo stretto necessario, abolendo tutte quelle lampade la cui accensione costituisce un eccesso di luce non assolutamente indispensabile. Ciò ha particolare riguardo per i grandi lampadari decorativi, per i diffusori di luce ecc.

Sotto la responsabilità dei Consegnatari o degli Economi debbono essere ritirate nel più breve tempo tutte le lampade che in relazione alle presenti disposizioni non debbono essere più accese. Queste lampade serviranno a costituire una scorta tale da rendere certamente inutile per moltissimi mesi qualsiasi nuovo acquisto al riguardo.

E' fatto tassativo obbligo al personale subalterno di spegnere immediatamente la luce o di non accenderla in quelle stanze nelle quali i funzionari che le occupano sono assenti.

A cura dei Consegnatari o degli Economi deve essere data immediata notizia al Provveditorato Generale dello Stato degli uffici o dei funzionari che, in relazione a quanto dispone l'art. 4 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo, potranno trattenersi al lavoro oltre l'orario di ufficio pomeridiano.

In relazione al complesso di economie e riduzioni da attuare sarà immediatamente provveduto a cura dei Consegnatari o degli Economi a limitare l'illuminazione esterna degli edifici cui si fa luogo nelle feste nazionali riducendola al solo balcone centrale o alle finestre centrali della facciata principale del palazzo. Anche in questo caso le lampadine superflue debbono essere ritirate.

Il riscaldamento degli uffici dovrà essere regolato in modo tale da mantenere la temperatura delle stanze intorno ai 17 gradi e quella dei corridoi intorno ai 16. Per ottenere ciò deve essere giorno per giorno dato l'ordine agli addetti alle caldaie del riscaldamento che stabilisce il tempo di accensione delle caldaie stesse in relazione alla temperatura esterna e in base alle tabelle che al riguardo fornirà il Provveditorato Generale. E' vietato l'impiego di nafta o di combustibile estero.

Per quanto si riferisce all'applicazione dell'art. 5 in merito alle eventuali domande da avanzare al Provveditorato Generale

dello Stato per questioni di carattere tecnico, si pregano le Amministrazioni interessate di rivolgere tempestivamente al citato ufficio i relativi quesiti accompagnandoli con tutti gli elementi di informazioni, che possono essere necessari per casi concreti.

I Consegnatari o gli economisti delle Amministrazioni dello Stato dovranno entro il 10 novembre inviare al Provveditorato Generale dello Stato una relazione, con la quale daranno notizia di tutte le riduzioni effettuate in esecuzione delle odierne disposizioni; dovranno altresì dare notizia di tutte quelle disposizioni che in materia di riduzione di consumi possano essere state emanate direttamente dalle singole Amministrazioni.

Ugualmente è dovere dei Consegnatari o degli Economisti di dare immediata notizia al Provveditorato Generale dello Stato di tutte le ulteriori disposizioni che, sempre in merito alla riduzione di consumi, possono anche in seguito essere emanate dalle singole Amministrazioni presso cui prestano il loro servizio.

Il Provveditore Generale dello Stato

BARTOLINI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

311. **Profilassi della rabbia canina.** (C. 11 novembre 1935 n. 48274 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza, con riferimento alle varie circ. prefettizie emanate sull'oggetto, ultima delle quali quella N. 32960 del 4 luglio c. a. inserita a pag. 263 del B. A. 1935, si riproduce qui appresso la circ. del Ministero dell'Interno N. 24400 del 9 ottobre s.:

« Questo Ministero, che segue con particolare interessamento lo svolgersi dell'azione sanitaria contro la rabbia dei cani, in applicazione delle norme del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle istruzioni impartite con le circ. 17 agosto 1923, N. 24400, 5 ottobre 1926, N. 24400-2791, 10 dicembre 1928, N. 24400, e 3 agosto 1934, N. 24400, ha potuto rilevare come la infezione suddetta mostri mancata tendenza a regredire nel nostro Paese.

Dai dati statistici riferibili all'ultimo quinquennio si può infatti constatare che i casi di morsicatura nelle persone, da animali rabidi o sospetti, furono: 5880 nell'anno 1930, con 28 casi di rabbia dichiarata; 5182 nell'anno 1931, con 10 casi di rabbia dichiarata; 5128 nell'anno 1932, con 6 casi di rabbia dichiarata; 4677 nell'anno 1933, con 5 casi di rabbia dichiarata; 4621 nell'anno 1934, con 4 casi di rabbia dichiarata.

Per il conseguimento di tali lusinghieri risultati, ha, come è noto, fondamentale importanza la cattura dei cani randagi, la cui entità, anche nel periodo suaccennato, ha continuato a mantenersi ad un livello molto alto, come è dato rilevare dalle seguenti cifre di cani accalappiati:

71857 nell'anno 1930; 64088 nell'anno 1931; 61437 nell'anno 1932; 40670 nell'anno 1933; 50055 nell'anno 1934.

Se l'accennata constatazione di regresso della temibile zoonosi è motivo di piacimento pel Ministero, i risultati confortanti conseguiti devono, tuttavia, indurre a continuare dappertutto nella lotta intrapresa, che dovrà condursi con ogni energia, allo scopo di più facilmente vincere eventuali difficoltà che si frapponessero al completo raggiungimento del fine perseguito.

Le EE. LL. pertanto vorranno compiacersi di disporre per una intensificazione dell'azione sanitaria suaccennata invigilando a che, da parte delle dipendenti autorità comunali, siano scrupolosamente osservate tutte le norme contenute nel vigente regolamento di polizia veterinaria, esigendo la notifica agli uffici comunali di tutti i cani e la tenuta di essi al guinzaglio nelle vie ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico, quando non siano provvisti di idonea museruola.

Un sistematico servizio di accalappiamento dei cani randagi dovrà essere esteso a tutti i Comuni, e tale servizio, per riuscire più efficace, sarà opportuno si svolga, come è stato fatto presente in precedente circ. *pure nelle ore notturne*, quando i cani sono soliti affluire nelle vie in cerca di cibo e la cattura riesce più facile.

I provvedimenti poi di polizia veterinaria, relativi agli animali rabidi sospetti ed a quelli sospetti di contaminazione, come anche i necessari accertamenti diagnostici, dovranno essere sempre e dovunque scrupolosamente eseguiti.

Con particolare attenzione i veterinari dovranno esaminare gli animali morsicatori, in modo da poter stabilire, entro il più breve tempo possibile e con assoluta certezza, se siano oppure no infetti da rabbia. Nessun animale morsicatore dovrà essere considerato inidoneo da rabbia se non dopo trascorso un periodo di osservazione di 14 giorni.

Per quanto infine concerne la durata del periodo di osservazione, cui debbono sottostare i cani sospetti di essere stati contagiati, ricordasi quanto fu già comunicato e cioè se essendosi registrati casi di rabbia nel cane dopo i 4 mesi fissati, sarà prudente estendere detto periodo a 6 mesi.

Da una sistematica e pronta azione sanitaria svolta dappertutto contro la rabbia potranno indubbiamente derivare risultati sempre più tangibili, fino a raggiungere, in tempo non lontano,

anche nel nostro Paese, la scomparsa di una delle più gravi e temibili infezioni.

Non si dubita quindi che, data l'alta finalità sanitaria, che si vuole conseguire, le autorità comunali spiegheranno il massimo interessamento al riguardo, nulla omettendo delle misure sopra ricordate.

Questo Ministero desidera essere tenuto a corrente dell'azione che all'uopo verrà svolta dalle EE. LL. e resta, frattanto, in attesa di un cenno di assicurazione ».

Con l'occasione prego significarmi se e quali iniziative siano state adottate nel Comune in relazione a quanto è contenuto nel N. 3 della suindicata circ. pref. N. 32960 del 4 luglio c. a. per la intensificazione dei servizi di accalappiamento di cani randagi e se e quali proposte siano in corso con i comuni limitrofi per provvedere al servizio stesso con uniformità d'indirizzo e con carattere consorziale.

Ciò indipendentemente dall'applicazione delle altre provvidenze cui fa richiamo la suindicata circ. ministeriale.

Il Prefetto — SOPRANO

312. Economia nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi. (Circ. 131111935, n.° 50912, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia; al sig. Preside della Provincia; ai Direttori degli Istituti Scolastici Pubblici e Privati; ai Capi degli Enti di cui all'art. 2 del R. D. L. 1° giugno 1933 n.° 641).

La Gazz. Uff. n.° 257 del 5 corr. ha pubbl. il R. D. L. 30 ottobre 1935 n. 1856, concernente le norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e servizi di Enti pubblici ed il decreto di S. E. il Capo del Governo del 5 andante, col quale vengono dettate le prime disposizioni per l'applicazione del citato R. D. L. Con circolare della stessa data, pubblicata nel Bollett. Amm. della Prefettura n.° 32 (1) il Provveditorato Gen. dello Stato ha comunicato le direttive di massima per l'applicazione integrale dei citati provvedimenti.

Richiamo la personale attenzione delle SS. LL. sui predetti Decreti, la cui importanza è ovvia e sulle direttive di massima del R. Provveditorato, perchè vi sia data esecuzione completa ed immediata, per la competenza di ciascun Ente, e resto in attesa di assicurazione a giro di posta.

In particolare rammento:

1.° l'obbligo delle riduzioni nella carta da scrivere, nelle buste e nei modelli;

(1) vedi innanzi pag. 421.

2.º) il divieto della stampa di relazioni, monografie in genere, pubblicazioni ecc.

3.º) il divieto della fornitura di nuovi mobili, tranne per quelli di assoluta necessità;

4.º) le limitazioni per le forniture d'ufficio, come penne, matite, gomme, legature registri ecc.;

5.º) il divieto dell'acquisto delle macchine calcolatrici di produzione estera e l'obbligo dell'uso delle macchine di ufficio di vecchio tipo non più adoperate, previa le eventuali e necessarie riparazioni;

6.º) la sospensione della fornitura al personale subalterno delle uniformi e stoffe di lana e di altri oggetti di vestiario;

7.º) l'obbligo della riduzione al massimo grado del consumo della benzina, grassi ed olii pei mezzi di trasporto, come autovetture, camion ecc., da usarsi con la massima parsimonia, ed il divieto dell'acquisto di nuove altre vetture;

8.º) l'obbligo della più rigorosa economia anche in tutte le spese varie che rientrano nella rubrica generale delle spese di ufficio, comprese quelle per acquisti di libri, pubblicazioni ed abbonamenti a periodici, avvertendo che nelle liquidazioni sarà negato il visto per tutto ciò che non risponde esattamente allo spirito di questa circolare e che conseguentemente resteranno responsabili delle spese coloro che le avranno ordinate;

9.º) le limitazioni per quanto concerne l'illuminazione ed il riscaldamento degli uffici, compresa l'illuminazione esterna degli edifici nelle feste Nazionali, avvertendo, che per quanto concerne l'orario d'ufficio dovranno osservarsi le norme impartite con separate circolari.

Entro 15 giorni dalla data della presente ciascuna Amministrazione farà una relazione sulle economie conseguite in base ai provvedimenti adottati, sia sulle presenti istruzioni, sia di propria iniziativa.

Faccio appello allo spirito di patriottismo delle SS. LL., sicuro che nella storica ora, che volge pei destini della Patria, saranno osservate rigorosamente, con l'abnegazione e spirito di sacrificio, le norme impartite dal Governo Nazionale.

Il Prefetto — SOPRANO

313. VIII Censimento della popolazione. Fondi per le operazioni 1935 e 1936. (C. 18 novembre 1935 n. 51646 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con la circ. n. 24306 in data 15 maggio 1935 si rammentava a cotesto Comune l'obbligo di stanziare nel bilancio 1936 — che, ai sensi dell'art. 305 del T. U. della Legge Provinciale e Comu-

nale, doveva essere presentato entro il 15 ottobre — le somme necessarie per l'esecuzione dell'VIII° Censimento della popolazione e la opportunità di provvedere, frattanto, ad eventuali storni per le spese da sostenere entro il 1935 per le operazioni preliminari del Censimento stesso. Essendo scaduta la data sopraindicata (15 ottobre) si ricorda ancora una volta l'obbligo sopraccennato.

Sarà, inoltre, gradito, che V. S. faccia conoscere a questa Prefettura, entro il 31 novembre c. m., le somme stanziare da codesto Comune per le operazioni del Censimento 1936 e quelle sostenute per le operazioni preliminari del 1935.

Si resta in attesa di adempimento.

Il Prefetto - SOPRANO

314 **Limitazione del consumo delle carni.** (C. 19 novembre 1935 n.° 07873 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni, in adempimento delle superiori disposizioni impartite per la limitazione del consumo delle carni, ha stabilito, fra l'altro, che dal 5 corr. per un periodo di 6 mesi, e in qualsiasi giorno della settimana, in tutti i ristoranti, trattorie, piccole trattorie, osterie con cucina, ristoranti di stazione, nella mensa dei circoli ed in ogni altro esercizio similare, non potrà essere servita a ciascun consumatore più di una pietanza preparata totalmente o parzialmente con carne o con pesce, da scegliersi nella « carta del giorno » o nella lista « del pasto a prezzo fisso ». Le frattaglie e le carni insaccate fresche (zamponi, cotecchini, salcicce, ecc.) costituiscono anch'esse in piatto di carne.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. su tali istruzioni, si prega di provvedere che venga esercitata continua e rigorosa vigilanza, onde sia assicurata l'esatta esecuzione degli ordini impartiti, per la limitazione del consumo delle carni, da S. E. il Capo del Governo.

Il Prefetto — SOPRANO

315. **Contributi per condotte veterinarie.** (C. 7 nov. 1935 n. 49442 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Il bisogno di intensificare l'azione di profilassi contro le epizoozie rende necessario di valorizzare nella maggiore possibile misura il limitato fondo stanziato nel bilancio per tale scopo. E poichè è da tale fondo che vengono prelevati anche i contributi per le condotte veterinarie, è indispensabile procedere ad una revisione delle relative assegnazioni, in guisa da limitare queste ai casi di riconosciuta necessità.

Si prega pertanto la E. V. di voler fare conoscere, per ogni

condotta veterinaria di codesta Provincia alla quale nel decorso anno finanziario è stato assegnato il contributo statale, i seguenti dati:

- a) lo stipendio del veterinario titolare della condotta;
- b) le indennità fisse che percepisce (indennità di caroviveri, cavalcatura ecc.);
- c) i proventi professionali (in via approssimativa) derivanti dal servizio di assistenza, dal rilascio dei certificati sanitari e dalle altre prestazioni in genere compiute a carico dei privati;
- d) lo stato di famiglia.

Per agevolare lo esame dei dati richiesti l'E. V. si compiacerà disporre che essi siano riportati in apposito elenco nell'ordine che è stato sopra tracciato, ed a fianco di ciascuna delle condotte disposte in ordine alfabetico.

Raccomandasi di provvedere con cortese sollecitudine ».

Dovendo corrispondere alle sollecitazioni del Ministero, prego la S. V. di trasmettermi al più presto apposito elenco nel quale saranno riportati i dati richiesti nell'ordine come sopra ed in corrispondenza, ciascuno, alle suindicate lettere a), b), c) e d). Detto elenco deve essere munito della firma di V. S. Si ricorda che tra i proventi privati, di cui alla suindicata lettera c), debbono essere compresi quelli relativi ai servizi di macellazioni fuori orario e di vigilanza sulle macellazioni dei suini per uso privato, nonchè quelli riguardanti le vaccinazioni anticarbonchiose.

Attendo sollecito riscontro.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

319. **Concorsi.** (C. 15 novembre 1935 n. 50731 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A complemento della circ. 30 scorso settembre n. 45889, si avverte che, giusta recenti disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono aver luogo tutti i concorsi per soli titoli e tutti i concorsi in genere, ai quali siano ammesse sole donne.

Il Prefetto - SOPRANO

320. **Viaggi di tubercolotici.** (C. 9 novembre 1935 n. 50607 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Viene richiamata l'attenzione del Ministero dell'Interno sugli inconvenienti determinati dalla frequenza con la quale da parte degli Enti interessati vengono inviati infermi, in condizioni gravi, a sanatori, spesso assai distanti dai comuni di provenienza.

Ciò rende difficile l'adozione di misure cautelatrici nelle sale di aspetto e nelle vetture ferroviarie; a parte il disagio che la loro presenza può determinare negli altri viaggiatori.

Richiamo l'attenzione di codesto Ufficio perchè, nella destinazione degli infermi ai sanatori, si attenga, per quanto è possibile, a criteri di ricorribilità dell'infermo, già segnalati con la nota 17 gennaio u. s. N. 50607, pubblicata a pag. 245 del Boll. Amm. del corr. anno.

Il Prefetto -- SOPRANO

321. **Ufficio Speciale dei Combustibili Liquidi.** (C. 18 Novembre 1935 n. 51947 ai Podestà e Comm. Pref. della Provincia di Salerno)

Con R. Decreto legge 24 ottobre 1935, n. 1880, pubbl. nella Gazz. Uff. del 9 corr. è stato istituito presso il Ministero delle Comunicazioni l'Ufficio Speciale dei Combustibili liquidi, incaricato di provvedere all'approvvigionamento degli oli minerali esteri e nazionali) ed alla loro distribuzione.

Per effetto dell'art. 5 di detto decreto-legge, dalla data di istituzione dell'Ufficio Speciale, cessa il libero commercio degli oli minerali e la vendita di tali prodotti da parte delle ditte commerciali sarà d'ora innanzi effettuata sotto il controllo dell'Ufficio stesso e con le modalità e condizioni stabilite con successivo decreto 5 novembre 1935 del Ministro per le Corporazioni, pubb. nello stesso numero della Gazz. Uff. del Regno.

Con quest'ultimo provvedimento viene stabilito che gli esercenti di raffinerie di oli minerali, i titolari di licenze generali di importazione, i grossisti ecc., sotto pena della revoca della concessione o della licenza e di ogni altra sanzione prevista dalle norme in vigore, possono effettuare vendite e consegne solo ai loro abituali clienti, e per quantitativi mensili, di ciascuna specie di oli minerali, non superiori a quelli venduti e consegnati nello stesso mese dell'anno precedente.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

La benzina e le miscele carburanti contenenti benzina possono essere vendute ai diretti consumatori soltanto attraverso i distributori automatici a contatore, fissi o mobili, il cui impianto ed esercizio sia stato concesso dalle LL. EE. a norma delle leggi vigenti, e soltanto per il rifornimento dei serbatoi degli automezzi.

Sono però escluse dalle limitazioni suindicate le vendite e consegne agli enti statali, al Corpo Diptomatico, agli enti ospedalieri e di cura, agli stabilimenti industriali per le proprie lavorazioni, alle navi ed ai natanti in genere per le normali provviste di bordo, alle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, nonchè per consumi delle isole, esclusa la Sicilia.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sui provvedimenti surricordati, si prega di voler vigilare sull'esa esatta osservanza delle norme in essi contenute.

Si gradirà un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

Il Prefetto - SOPRANO

R.^a Prefettura di Salerno

Movimento popolazione mesi di settembre - ottobre 1935.

Mese di settembre 1935

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	119	1548	1667
Morti	65	717	782
Aumento popolazione	54	831	885

Mese di ottobre 1935

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	149	1659	1808
Morti	73	663	736
Aumento popolazione	76	996	1072



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 322. Raccolta oro.
- 323. Registri di popolazione. Trasformazione dei fogli di famiglia.
- 324. VIII censimento. Fondi per le operazioni 1935-36.
- 325. Revisione dell'assegnazione e classificazione dei Segretari comunali.
- 326. Anticipo della chiusura dei negozi della Provincia.
- 327. Economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi.
- 328. Modifica di alcune voci della tariffa ufficiale dei municipali per la vendita al pubblico.
- 329. Imposta comunale sulle barche.
- 330. Inchiesta sulle case rurali.
- 331. Imposta di soggiorno.
- 332. Anticipo della chiusura dei negozi di macelleria della Provincia.
- 333. Profilassi della epizoozia. Demonticazione del bestiame.
- 334. Divieto d'importazione negli Stati Uniti di America di animali e di carni.
- 325. Vigilanza sanitaria sulle carni.
- 336. Legge riguardante gli ex militari dell'esercito americano della guerra mondiale. Pensione. *continua*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

337. Affissione gratuita di manifesti quindicinali di propaganda della Corporazione fascista dei lavoratori dell'Agricoltura.
338. Ottavo concorso per conferimento di assegni vitalizi.
339. Riunioni o manifestazioni di carattere internazionale.

COPERINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 335 a n. 339 — Appalti, aste ecc. — Offerta di impiego.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

335. **Vigilanza sanitaria delle carni.** (C. 15 novembre 1945 n. 50592 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. Prefettizia N. 27200/3238 del 18 settembre c. a., riportata a pag. 361 del B. A. 1935, prego la S. V. di significarmi se gli spacci di vendita di carni macellate fresche siano stati uniformati alle disposizioni dell'art. 29 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. D. 20 dicembre 1928 N. 3298.

In caso di inosservanza da parte di qualche esercente macellaio di codesto Comune alle tassative disposizioni contenute sulla suindicata circ., prego la S. V. invitare il veterinario Comunale a procedere agli accertamenti del caso ed a compilare particolareggiato rapporto di constatazione, trasmettendomi poi detto rapporto con le eventuali osservazioni e con le proposte di V. S. e disponendo intanto la chiusura dei locali riconosciuti non rispondenti alle esigenze dell'igiene.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

336. **Legge riguardante gli ex militari dell'esercito americano della guerra mondiale. Pensione.** (C. 28 novembre 1935 n. 52834 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero degli Affari Esteri a mezzo di quello dell'Interno, ha fatto presente quanto segue:

« La R. Ambasciata d'Italia in Washington ha riferito che il Congresso Americano ha approvato recentemente una legge che viene a beneficiare quei militari, che servirono con le truppe americane in Russia, anche dopo l'armistizio, e cioè fino al 1.º aprile 1920.

Agli effetti di questa legge anche coloro che si arruolarono dopo l'11 novembre 1918 e prestarono servizio con le truppe americane in Russia prima del 2 aprile 1920, nonchè i congiunti viventi a loro carico, potranno fare domanda per la pensione in base ai provvedimenti della legge n. 141 del 28 marzo 1934 ».

Nel portare quanto sopra a conoscenza delle SS. LL., si prega favorire un cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO.

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

322. **Raccolta oro.** (C. 23 novembre 1935 n. 4016 ai Presidenti Istituzioni Beneficenza della Provincia).

Com'è noto, da più parti vengono in questi giorni offerti oggetti d'oro alla Patria.

Tali offerte, anche se effettuate dietro rimborsi in danaro, costituiscono, nelle attuali esigenze del Regime, un titolo di benemerenza e vanno incoraggiate ed estese.

A tal fine prego disporre il versamento presso la Banca d'Italia, che corrisponderà il relativo importo, degli oggetti di oro eventualmente in possesso di codesto Ente, a titolo di pegni scaduti.

Gradirò essere informato dei versamenti (1).

Il Prefetto — SOPRANO

323. **Registri di popolazioni. Trasformazione dell'ordinamento dei fogli di famiglia.** (C. 27 novembre 1935 n. 53627 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica ha disposto che dai Comuni sia eseguita la trasformazione dell'ordinamento dei fogli di famiglia secondo il sistema della lettera B dell'art. 5 del regolamento vigente sulla tenuta del Registro di popolazione, compilando in conseguenza le « cartelle di casa » ed ha avvertito che il predetto ordinamento sarà reso, quanto prima, obbligatorio per legge per tutti i Comuni del Regno.

Ove cotesto Comune trovasi di avere adottato l'ordinamento numerico dei fogli di famiglia (lettera A dell'art. 5 predetto) dovrà provvedere quindi alla trasformazione dell'ordinamento dei fogli di famiglia da numerico progressivo a topografico.

L'ordinamento topografico dei fogli di famiglia si presenta più vantaggioso di quello numerico, sia per il funzionamento dell'anagrafe corrente, sia ancora per la preparazione del prossimo censimento.

Infatti, osserva l'Istituto, solo l'ordinamento topografico (let-

(1) Si pregano i signori Podestà di dare comunicazione della suddetta circolare alle Istituzioni di Beneficenza esistenti nel territorio comunale.

tera B dell'art. 5 del regolamento predetto) permette la rapida conoscenza della densità della popolazione in ciascuna zona del Comune e conseguentemente una razionale suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento, in modo che l'opera degli ufficiali incaricati della rilevazione riesca ugualmente distribuita, evitandosi gli inconvenienti che derivano da una suddivisione del territorio Comunale unicamente basata sul criterio delle dimensioni topografiche delle zone. Inconvenienti che si riassumono in quello dell'assegnazione ad un ufficiale di censimento di una sezione nella quale ha dimora un numero di famiglie eccessivo in relazione ai termini fissati per la distribuzione e la raccolta dei quisionari e nell'altro della necessità di attendere la fine delle rilevazioni per constatare omissioni e duplicazioni, alle quali, invece, la conoscenza attraverso l'anagrafe ordinata, come si è detto, della dislocazione delle famiglie, permette di riparare sollecitamente,

Per l'ordinamento topografico dei fogli di famiglia occorre attenersi strettamente alle prescrizioni indicate nell'art. 6 del regolamento predetto. Per i fabbricati nei quali abiti una sola famiglia si può essere dispensati dall'obbligo di formare le cartelle di casa, come è detto nell'ultimo comma del menzionato art. 6. Per i fabbricati invece nei quali abitano più famiglie occorrerà adottare le « cartelle di casa » regolamentari, di cui al modello C allegato al regolamento per le abitazioni non aventi accesso diretto sulla pubblica strada e le « cartelle di casa » speciali (vedi circolare 9 ottobre 1935 num. 44591, pubblicata a pagina 374 del Boll. Amm. anno corr.) per le abitazioni a pian terreno (botteghe) aventi accesso diretto sulla strada e che sono occupate da una sola famiglia.

Per la trasformazione suddetta, che non presenta difficoltà, specie per i Comuni che hanno già adottato lo schedario delle case, si assegna il termine fino al 15 dicembre prossimo.

Prego di segnare ricevuta della presente e di assicurarmi, entro il termine prefisso, della seguita trasformazione anagrafica.

Il Prefetto — SOPRANO

324. VIII Censimento della popolazione. Fondi per le operazioni 1935-36. (C. 28 novembre 1935 n. 53629 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. n. 51646 del 18 corr. (1), essendo scaduto il termine fissato, si prega la S. V. di far conoscere subito le somme stanziare da cotesta Amministrazione comunale per le operazioni del censimento 1936 e quelle erogate per le operazioni preliminari del 1935.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corr. pag. 430.

325. **Revisione dell'assegnazione e classificazione dei Segretari Comunali.**
 (Decreto Prefetto n. 3225 del 20 novembre 1935 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Veduto il R. D. 17 agosto 1935 n. 1595, che detta norme circa la revisione dell'assegnazione e classificazione dei Segretari comunali in base ai risultati ufficiali del VII censimento generale della popolazione del Regno (1);

Veduta la circ. n. 17200-63262 A del 3 ottobre u. s. dello On. Ministero dell'Interno Div. 2^a Sez. 5^a;

Veduto il risultato di detto censimento nei confronti delle popolazioni di ciascuno dei comuni di questa Provincia;

Considerato che occorre provvedere per alcuni comuni per l'attribuzione del grado dei rispettivi segretari in conformità alla tabella A annessa al T. U. della suddetta legge comunale e provinciale.

Decreta

1. Ai seguenti comuni di questa Provincia sono assegnati, per effetto dei risultati ufficiali del VII censimento generale della popolazione del Regno, i segretari di grado e qualifica a fianco di ciascuno segnati:

Comune	popol.	gr.	Segret.	Capo di	classe
Campagna	10.335	5 ^o	Segret. Capo di	3 ^a	classe
Vallo della Lucania	» 10,035	» 5 ^o	» »	» »	» »
Nocera Superiore	» 10,528	» 5 ^o	» »	» »	» »
Siano	» 5,073	» 6 ^o	» Segretario di	1 ^a	classe
Padula	» 5,253	» 6 ^o	» »	» »	» »
Camerota	» 5,169	» 6 ^o	» »	» »	» »
Polla	» 5,094	» 6 ^o	» »	» »	» »
Sassano	» 5,104	» 6 ^o	» »	» »	» »
Roccapiemonte	» 5,020	» 6 ^o	» »	» »	» »
Atena Lucana	» 2,128	» 7 ^o	» »	2 ^{il}	» »
Capaccio	» 4,632	» 7 ^o	» »	» »	» »
S. Rufo	» 2,042	» 7 ^o	» »	» »	» »
Bellosguardo	» 1,901	» 8 ^o	» »	3 ^a	» »
Celle Bulgheria	» 1,834	» 8 ^o	» »	» »	» »
Morigerati	» 1,116	» 8 ^o	» »	» »	» »
Sacco	» 1.703	» 8 ^o	» »	» »	» »

2. Per effetto delle variazioni anzidette il ruolo organico dei segretari comunali di questa Provincia è così costituito:

(1) v. B. A. anno corr. pag. 345.

Segretari Capi di 3 ^a classe grado 5 ^o	n. 9
Segretari di 1 ^a classe	» 6 ^o n. 26
» 2 ^a »	» 7 ^o n. 55
» 3 ^a »	» 8 ^o n. 51

3. Il Presente decreto avrà effetto dal 1^o dicembre 1935 anno XIV e sarà preventivamente pubblicato sul Foglio Annunzi Legali di questa Provincia.

Salerno, 20 novembre 1935 - XIV.

Il Prefetto — SOPRANO

326. **Anticipo della chiusura dei negozi della Provincia**, (Decreto Prefettizio 17 novembre 1935, N. 52669, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

IL PREFETTO

Visto il precedente proprio decreto del 19 luglio p. p. N. 34982, relativo all'orario di apertura e chiusura dei negozi di tutte le aziende commerciali della provincia (1);

Considerato che in adempimento di superiori istruzioni è opportuno anticipare l'orario di chiusura di detti negozi, al fine di limitare il consumo della luce e riscaldamento;

Vista la richiesta dell'Unione Prov. Fascista dei Commercianti ed il parere conforme dell'Unione dei Lavoratori del Commercio;

Vista la legge 16 giugno 1932 N. 973 e la legge 22 luglio 1934 N. 370;

DECRETA

In modifica del citato Decreto del 19 luglio 1935 N. 34982, l'orario di chiusura dei negozi, sia nel Capoluogo che di tutti i restanti comuni della provincia, resta determinato come appresso, e per un periodo di 6 mesi, fino al 5 maggio 1936 p. v.

Negozi di generi alimentari:

Chiusura ore 19,30

Negozi in generi esclusi gli alimentari:

Chiusura ore 18,30.

Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal 15 corrente.

Il Podestà della Provincia e gli agenti della forza pubblica, restano incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Salerno 13-11-1935-XIV.

Il Prefetto — SOPRANO

327. **Economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi.** (C. 26 novembre 1935 n. 52839 al Sig. Preside dell'Amministrazione Prov. ed ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

(1) v. B. A. anno corr. pag. 288.

Nel richiamare la necessità di attuare senza indugio e nel modo più rigoroso tutti i provvedimenti indispensabili per la realizzazione delle finalità di superiore interesse, di cui alla mia circ. 13 corr. N. 50912 Rag. (1), rammento che tutte le forniture in genere dovranno essere limitate al *minimo indispensabile* e che più rigida dovrà essere la limitazione nei casi in cui le forniture abbiano per oggetto generi od arredi, alla cui produzione concorrano direttamente od indirettamente materie prime, per le quali l'Italia sia in tutto od in parte tributaria dall'estero (ad es. cancelleria, mobili, carburanti, carboni fossili ecc.).

Soggiungo che, per la realizzazione di tutte le possibili economie, sarà necessario di esaminare, col concorso delle rispettive aziende ed imprese per la pubblica illuminazione, se si renda possibile ed opportuno di ridurre il consumo dell'energia elettrica con l'abbassamento della tensione delle correnti per l'illuminazione stradale e con l'anticipazione dell'attuale oscuramento notturno dove questo è praticato.

Resto in attesa della chiesta relazione sulle economie conseguite e raccomando la massima puntualità e diligenza, dovendo riferire al superiore Ministero.

Il Prefetto — SOPRANO

328. **Modifiche di alcune voci della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico.** (C. 10 novembre 1935 n. 50263 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla nota del 30 settembre n. 44170, pubbl. nel N. 28 del Bollettino Amm. del corr. anno, relativa alla applicazione del decreto ministeriale 24 maggio 1935, che approva la tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico, la quale è entrata in vigore il 28 ottobre, si comunica che con decreto ministeriale del 24 ottobre pp. sono state apportate alcune modifiche ai prezzi segnati nella indicata tariffa a causa dell'aumento verificatosi, dopo la pubblicazione della tariffa, nel prezzo di acquisto di alcuni medicinali.

Trascrivo il citato decreto ministeriale 24 ottobre, con preghiera a diramarlo e a curare l'osservanza.

Il Prefetto — SOPRANO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

per gli Affari dell'Interno

Visti gli articoli 122, 123 e 125 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265;

(1) v. B. A. anno corr. pag. 429.

Visti gli articoli 42 e 47 del regolamento approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829;

Visti gli articoli 46 e 48 del regolamento stesso, modificati con il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2520;

Veduto il D. ministeriale 24 maggio 1935 XIII, che approva la tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni ai prezzi segnati nella indicata tariffa a causa dell'aumento verificatosi nel prezzo di acquisto di alcuni medicinali;

DECRETA

Art. 1. — Il prezzo delle seguenti sostanze medicinali indicate nella tabella A del citato decreto ministeriale 24-5-1935-XIII:

Canfora

Emulsione di olio di fegato di merluzzo

Glicerina (D = 1,226 — 1,235)

Olio di fegato di merluzzo

Olio di ricino

viene determinato raddoppiando il prezzo di acquisto, secondo fattura.

Il prezzo dell'olio di fegato di merluzzo jodato si determina raddoppiando il prezzo di acquisto, secondo fattura, dell'olio di fegato di merluzzo con l'aggiunta di L. 5 per kg.

Art. 2. — Il prezzo delle seguenti sostanze indicate nella tabella A del citato decreto ministeriale 24-5-1935, XIII è modificato come segue:

	gr.	100	L.	20
Acido citrico	»	100	»	45
Acido dietilbarbiturico (dietil-malonil-urea)	»	100	»	20
Bismuto carbonato	»	100	»	20
Bismuto gallato basico (sottogallato)	»	100	»	20
Bismuto nitrato neutro	»	100	»	12
Bismuto ossido idrato	»	100	»	25
Bismuto salicilato basico	»	100	»	20
Burro di cacao (in pani)	»	1000	»	40
Caffeina e sodio benzoato	»	100	»	15
Calcio glicerofosfato	»	100	»	20
Calcio lattato	»	100	»	5
Camomilla comune (fiori)	»	1000	»	18
Cassia (frutto)	»	1000	»	15
Catrame vegetale	»	1000	»	8
China corteccia (rotolata)	»	100	»	8
China corteccia (rottami)	»	100	»	6
Chinina bromidrato	»	10	»	12
Chinina cloridrato	»	10	»	12
Chinina etlicarbonato	»	10	»	12

Chinina salicilato	gr.	10	L.	12
Chinina valerianato	»	10	»	14
Cocaina cloridrato	»	1	»	12
Creosoto	»	100	»	10
Estratto di amamelide fluido	»	100	»	12
Estratto di cascara sagrada fluido	»	100	»	8
Estratto di cascara sagrada fluido aromatico e deamarizzato	»	100	»	10
Estratto di china fluido	»	100	»	12
Estratto di condurango fluido	»	100	»	14
Estratto di idraste fluida	»	100	»	40
Estratto di segale cornuta fluido	»	100	»	14
Eucaliptolo	»	10	»	1,20
Glicerolato d'amido	»	100	»	8
Jodio bisublimato	»	100	»	50
Jodoformio	»	100	»	50
Lattosio (zucchero di latte)	»	1000	»	20
Litio carbonato	»	100	»	15
Mannite	»	100	»	10
Olio canfodato	»	100	»	5
Olio lino	»	1000	»	20
Olio olive	»	1000	»	15
Olio olive fosforato (11°/10 ⁰⁰)	»	1000	»	30
Polpa di cassia depurata (conserva di cassia)	»	1000	»	25
Polpa di tararindo depurata	»	1000	»	25
Potassio bromuro	»	100	»	6
Potassio ioduro	»	100	»	45
Segale cornuta	»	100	»	8
Sodio bromuro	»	100	»	6
Sodio glicerofosfato al 100/100	»	100	»	20
Sodio glicerofosfato soluzione al 50°/10	»	100	»	10
Sodio ioduro	»	100	»	45
Tamarindo (frutto in grappoli)	»	1000	»	14
Vaselina bianca	»	1000	»	15
Vaselina borica 10°/10	»	1000	»	25
Vaselina filante bianca	»	1000	»	20
Veratrina	»	1	»	3
Zafferano (stimmi)	»	10	»	20

Art. 3. — L'ammontare degli onorari professionali, di cui al n. 41 della tabella B del citato decreto ministeriale 24-5-1935-XIII, è modificato come segue:

Ovuli vaginali (compreso eccipiente):

i primi 6, ciascuno

L. 1,20

i successivi, fino a 12, ciascuno

» 1,00

oltre i 12, ciascuno in più

L. 0,80

Art. 4. — Il presente decreto andrà in vigore col 28 ottobre 1935 - XIII.

Copia del presente decreto deve essere in ogni farmacia reso ostensibile al pubblico insieme al decreto ministeriale 24-5-1935-XIII.
Roma, li 24 ottobre 1935 - XIII.

Pel Ministro — BUFFARINI

329. **Imposta comunale sulle barche.** (C. 28 novembre 1935 n. 49563 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza, comunico la seguente circolare dell'On. Ministero dell'Interno:

« Il Ministero delle Comunicazioni ha segnalato a questo Dicastero ed a quello delle Finanze alcuni dubbi circa la legittimità dell'applicazione, nelle zone di giurisdizione marittima, dell'imposta comunale sulle barche, di cui all'art. 148 del T. U. per la Finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, num. 1175.

In proposito il predetto Dicastero ha rilevato che l'inapplicabilità del tributo alle barche, che circolano nelle acque di giurisdizione marittima, sarebbe giustificata dal fatto che le barche stesse verrebbero in atto colpite da due tributi, e cioè quello comunale e quello erariale dovuto per i diritti marittimi previsti dalla legge 23 luglio 1896, n. 318.

Questo Ministero, di concerto con quello delle Finanze, sentito anche l'avviso della Commissione Centrale per la Finanza locale, non ha ritenuto — di fronte al preciso disposto degli art. 142 e 143 del T. U. predetto — ed alla mancanza, nel testo medesimo, di una espressa disposizione in proposito — che possa contestarsi il diritto, da parte delle amministrazioni comunali interessate, all'applicazione dell'imposta in questione.

« Ha tuttavia considerato che tale imposta, di per sè stessa di scarso rendimento, ha già subito nella sua pratica attuazione notevoli attenuazioni, in dipendenza delle particolari istruzioni impartite con le circ. in data 3 febbraio 1932 (Gab.) num. 132115 (1) e 28 giugno successivo n. 16600115.

« La sua mancata applicazione non può, pertanto, essere ritenuta di grave pregiudizio per le finanze degli enti interessati, ai quali non dovrebbe mancare la possibilità di integrare il modesto cespite di entrata con incremento di altri cespiti o con economie di bilancio.

« Allo scopo di venire incontro alla richiesta del Ministero

(1) v. C. 2 marzo 1932 n. 6197, pubb. B. A. anno 1932 pag. 102.

delle Comunicazioni e, nello stesso tempo, di esaudire voti ripetutamente pervenuti anche da Organi del Regime nell'interesse delle varie attività marinare, si interessano le LL. EE. a intervenire presso le rispettive amministrazioni affinché, a decorrere dal prossimo esercizio, esse rinuncino ad applicare ulteriormente, nelle zone demaniali marittime, l'imposta di cui trattasi ».

Attendo un cenno di intesa e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

330. **Inchiesta sulle case rurali**, (C. 28 novembre 1935 n. 51645 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Malgrado le chiare istruzioni contenute nei modelli in uso per l'inchiesta in oggetto, numerosi, ancora oggi, permangono i Comuni, che inviano i moduli suddetti, compilati in modo errato.

Molti errori sono invero ingiustificabili. Talvolta si indica:

- un numero di stanze d'abitazione superiore a quello dei vani;
- case di nuova costruzione assolutamente prive di vani accessori, anche se relative al centro abitato del Comune;
- costruzioni di case d'abitazione composte di un solo vano senza alcuna stanza;
- opere relative a case non adibite ad uso d'abitazione (scuole, ospedali, chiese e perfino tombe);
- il numero degli appartamenti invece di quello delle case.

Ciò avviene malgrado che sia stato chiarito inequivocabilmente: che non tutti i vani sono stanze, mentre le stanze sono sempre vani e quindi il numero di questi ultimi, ove non sia superiore, potrà tutt'al più essere uguale a quello delle stanze; che le nuove costruzioni di soli vani (non stanze) anche se costituenti opere a sè, debbono essere considerate come ampliamenti del fabbricato principale cui servono da accessori e non come nuove costruzioni ad uso di abitazione; che l'inchiesta riguarda le case di abitazione civili e rurali e non tutte le altre adibite ad uso diverso; che infine la parola casa è usata genericamente nel senso di fabbricato (che può comprendere più appartamenti).

Inoltre, numerosi Comuni, ai quali a mezzo degli appositi stampati sono stati comunicati gli errori rilevati, non hanno corretto convenientemente i modelli.

Qualche Comune, ad esempio, al quale era stata fatta rilevare la eguaglianza del numero dei vani a quello delle stanze (2-2; 4-4, ecc.) e quindi la mancanza di almeno un vano accessorio, ha restituito il modello sopprimendo addirittura l'indicazione relativa al numero dei vani!

In qualche caso si è dovuto constatare che, a seguito dei

rilevi comunicati, taluni Comuni hanno restituito i modelli con rettifiche evidentemente arbitrarie.

Tutto ciò premesso, e tenuto conto della gravità di tali manchevolezze, debbo ancora una volta pregare le SS. LL. di dare istruzioni al personale dipendente affinché l'indagine in questione venga eseguita con la massima serietà e con assoluta diligenza, basando cioè la compilazione dei moduli relativi all'inchiesta, esclusivamente sulle risultanze degli atti (licenze di costruzione e permessi di abitazione) previsti dalle leggi sanitarie vigenti e seguendo le istruzioni date.

Sarà pertanto necessario che, come già disposto dall'On.le Ministero dell'Interno, con circolare n. 20900128 del 6 maggio 1934. (1) i Comuni tutti indistintamente provvedano, in conformità alle leggi sanitarie suddette, al regolare rilascio delle licenze di costruzione e dei permessi di abitabilità.

Di dette licenze di costruzione e dei permessi di abitabilità occorrerà per tutti i controlli eventualmente necessari, che i Comuni mantengano copia in atti dando modo così ai funzionari ispettori di potere, in qualunque momento, accertarsi della veridicità dei dati da ciascun Comune indicati mensilmente.

Al fine di evitare un aggravio di corrispondenza, che determina una perdita notevole di tempo e la necessità di ritardare, spesso, l'utilizzazione dei dati raccolti, prego le SS. LL. di dare disposizioni perchè i modelli, come prescritto, sieno inviati non oltre il giorno 5 di ogni mese.

Ad evitare rilievi superflui e quindi perdita di tempo, si prescrive che: in tutti quei casi nei quali i dati indicati, pure essendo rispondenti allo stato reale delle cose, siano tuttavia apparentemente in contrasto con le istruzioni, si faccia risultare da apposita nota inserita nella colonna « Osservazioni » dei moduli in uso per l'inchiesta, che i dati forniti effettivamente rispondono a verità. Così ad esempio, nel caso di case di abitazione di nuova costruzione sprovviste di vani accessori (ugual numero di vani e stanze) tale circostanza dovrà essere esplicitamente indicata.

Si prega di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto - SOPRANO

331. **Imposta di soggiorno 1935.** (C. 9 novembre 1935 n. 47688 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Le SS. LL., che abbiano applicate nel proprio Comune l'imposta di soggiorno, sono pregate far tenere con tutta sollecitudine l'indicazione del gettito di essa.

Il Prefetto - SOPRANO

(1) trasfusa nella circolare 29 maggio 1934 n. 34397, pubblicata a pag. 229 del B. A. anno corrente.

332. Anticipo della chiusura dei negozi di macelleria della Provincia. (C. 20 novembre 1935 n. 52497 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In relazione a quesito proposto al Ministero delle Corporazioni, circa applicazione recenti provvedimenti per limitazione consumo carne, il detto Ministero comunica che nulla osta a che la chiusura degli spacci di carne, agli effetti delle disposizioni sul riposo settimanale, sia stabilita nel giorno di martedì, avvertendo che è ammessa l'apertura dei negozi nella domenica fino alle ore 11.

Il Prefetto - SOPRANO

333. Profilassi delle epizoozie-Demonticazione del bestiame. (C. 15 novembre 1935 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Durante l'attuale stagione in cui, d'ordinario, per ragione di pascolo, si svolge in vari Comuni della Provincia lo spostamento del bestiame, si ritiene necessario, per evitare eventuali inconvenienti derivanti dalla tardiva applicazione dei mezzi di difesa contro le epizoozie, l'intensificazione dei servizi di vigilanza zoiatrica intesi ad accertare con ogni esattezza lo stato sanitario del bestiame stesso.

Tale vigilanza deve essere disimpegnata a cura e sotto la direzione dei veterinari comunali e deve riguardare il bestiame rispettivamente in partenza, di transito e di nuova immissione nei singoli Comuni.

Prego la S. V. di preordinare i servizi per l'attuazione dei mezzi di difesa di cui sopra, affidando l'incarico relativo al veterinario comunale e ricordando che le eventuali spese occorrenti per intensificazione dei servizi non possono, per ragione alcuna, essere messe a carico dei proprietari degli animali.

Il Prefetto — SOPRANO

334. Divieto d'importazione negli Stati Uniti di America di animali e di carni. (C. 14 novembre 1935 n. 48910 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Con ordinanza, andata in vigore il 1.º agosto, l'Ufficio della Industria Animale del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti di America, ha vietato la importazione di animali bovini, ovini, in genere qualsiasi ruminante, dei suini, delle carni fresche e congelate, bovine, ovine e suine, e dei residui di imballaggio delle carni, provenienti dai paesi nei quali esiste la peste bovina o l'afta epizootica.

Tra questi paesi è compresa anche l'Italia, con le sue colonie e il Dodecaneso.

Detta ordinanza, oltre le norme relative al divieto generale di importazione delle suddette merci, contiene anche disposizioni riguardanti:

- 1.) Il divieto di entrata nei porti degli Stati Uniti di navi, aventi a bordo, come provvista, animali delle suddette specie;
- 2.) l'obbligo di riesportare, entro 40 ore, le merci sopraccitate, ove eventualmente giungessero nei porti degli Stati, e distruzione di esse qualora non si ottemperi a tale disposizione;
- 3.) il divieto di scarico nei porti e nelle acque territoriali di residui di imballaggio delle carni. Tale scarico può però essere permesso a condizione che detti residui siano contenuti in recipienti ermeticamente chiusi per essere distrutti od altrimenti trattati, a seconda delle istruzioni che saranno date dalle competenti autorità;
- 4.) l'importazione del pollame morto, la quale può essere consentita alla condizione che il pollame stesso sia inviato senza le zampe, che dovranno essere tagliate al disopra dello sperone;
- 5.) l'obbligo da parte dell'importatore o del suo rappresentante di sottoporsi al pagamento di tutte le spese per le operazioni di distruzione o disinfezione ordinate dalle competenti autorità;

Nel portare quanto sopra a conoscenza delle EE. LL. si prega di volerne informare, per norma, i Consigli Provinciali della Economia Cooperativa e gli altri Enti interessati ».

Prego portare quanto sopra a conoscenza degli Enti o dei commercianti eventualmente interessati.

Il Prefetto - SOPRANO

(cont. Atti ufficiali R. Prefettura in 2ª pag. cop.)

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

337. **Affissione gratuita di manifesti quindicinali di propaganda della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura.** (C. 25 novembre 1935 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura pubblica quindicinalmente dei manifesti murali da affiggere nei Comuni del Regno, al fine di diffondere fra le masse rurali gli avvenimenti più importanti della vita nazionale e le maggiori manifestazioni del Regime, che più direttamente possono interessarle.

Poichè con tale forma di propaganda la predetta Confederazione si prefigge unicamente, a favore dei propri organizzati, scopi di istruzione e di educazione morale e nazionale, che rientrano, giusta l'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563, fra le attività normali ed obbligatorie delle Associazioni sindacali, si pregano le SS. LL. di disporre perchè i manifesti suddetti siano affissi gratuitamente, a norma dell'art. 12, parte prima, del R. D. 14 giugno 1928, n. 1399.

Si attende un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

338. **Ottavo concorso per conferimento di assegni vitalizi.** (C. 22 novembre 1935 n. 51815 al Sig. Preside dell'Amm. Prov. ed ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. N. 230 del 2 ottobre 1935 P. II pubblica l'avviso col quale l'Istituto Nazionale Fascista Assistenza Dipendenti Enti Locali, bandisce il concorso per il conferimento di N. 160 assegni vitalizi, con godimento dal 1° gennaio 1936, a favore degli impiegati e dei sanitari degli Enti Locali (e loro superstiti) cessati dal servizio a tutto il 31 dicembre p. v.

Poichè è importante che su questa forma di assistenza sia richiamata la particolare attenzione di quanti possono avervi interesse, si avverte che questa Prefettura ha disposto l'affissione di un esemplare nell'Albo pretorio affinchè gli interessati possano averne cognizione.

Si richiama la particolare attenzione delle SS. LL. e dei signori Capi delle Amm. indicati nel R. D. L. 23 luglio 1925 n. 1605, ai quali le SS. LL. comunicheranno il contenuto della presente circolare, sulla necessità che i documenti siano compilati con ogni cura e sollecitudine e che i partecipanti al concorso esibiscano, in tempo utile, la domanda regolarmente documentata

Il Prefetto — SOPRANO

339. **Riunioni o manifestazioni di carattere internazionale.** (C. 29 novembre 1935 n. 3743 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato la seguente lettera del Ministero degli Affari Esteri in data 10 corr. N. 8853|274:

« Questo Ministero ha avuto ripetutamente occasione di rilevare gli inconvenienti di varia natura derivanti dal fatto che riunioni o manifestazioni di carattere internazionale si svolgono di frequente nel Regno senza il dovuto suo controllo e la sua diretta assistenza.

« S. E. il Capo del Governo, cui si è dovuto far presente tale stato di cose, ha riconosciuto la necessità dell'organizzazione tanto delle cerimonie estere quanto delle manifestazioni di carattere internazionale del Cerimoniale Esteri.

« Sarà così possibile assicurare che manifestazioni del genere non sfuggano alla competenza ed alla responsabilità di questo Ministero, ingenerando spesso errori di procedura tanto più delicati in quanto possono colpire interessi e prestigio stranieri »
Si comunica quanto sopra per opportuna norma.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Centola — *Vendita bosco Costa o Macchia della Chiesa.*
— Il 19 dicembre corr. anno, ore 10, dinanzi al Commissario Prefettizio, in questa sede Comunale, avrà luogo la vendita del materiale legnoso ricavabile dal bosco Costa o Macchia della Chiesa del Comune di Centola, mercè asta pubblica ed a candela vergine, osservato il regolamento di contabilità dello Stato.

L'incanto è unico a condizione che vi siano almeno due concorrenti e sarà definitiva se nel termine di dieci giorni successivi all'aggiudicazione provvisoria non vi sarà l'aumento del ventesimo. L'asta si aprirà sul prezzo base di L. 7251,50 e le offerte non potranno essere inferiori a L. 25 anche obbligatoriamente per la prima offerta del primo offerente.

Il deposito provvisorio è di L. 500.

La cauzione definitiva sarà in ragione di un decimo del prezzo di aggiudica, oltre il fideiussore e approbatore.

In quanto ai requisiti per concorrere all'asta, al pagamento del prezzo di aggiudicazione, al ritardo in caso di mora ed alle spese contrattuali, stima, martellata, consegna, collaudi ecc. come pel di più, il presente avviso si riporta al capitolato d'oneri compilato dalla Milizia Forestale con relativi atti visibili a tutti durante le ore di Ufficio.

Centola 27 novembre 1935 XIV.

Il Commissario Straordinario: Avv. Comm. Giovanni Testa

Offerta di impiego

Comune di Acerno cerca impiegato provvisorio titolo studio minimo licenza tecnica o ginnasiale od altro titolo equipollente. Stipendio annuo lire 2500 lorde. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Le inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 340. Ruoli delle imposte e tasse comunali.
- 341. Sottoscrizione al prestito nazionale, rendita 5 %.
- 342. Ufficio notizie delle famiglie dei militari richiamati.
- 343. Tassa sulle insegne. Tabelle autolinee.
- 344. Revisione delle liste elettorali per il 1936.
- 345. Limitazioni consumo carne.
- 346. Nuova pianta organica delle farmacie.
- 347. Buon governo dei preparati chinacei.
- 348. Industria asfaltica nazionale.
- 349. Soccorsi giornalieri.
- 350. Casa Editrice Kell's Directories Ltd di Londra.
- 351. Inchiesta sulle condizioni della panificazione.

COPERINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 348 a n. 351 — Risultato esami di idoneità alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo. Sessione novembre 1935 — Appalti, aste ecc.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

348. **Industria asfaltifera nazionale.** (C. 20 novembre 1935 n. 3938 ai Sig. Preside Amm. Provinciale e ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'industria Nazionale dell'asfalto versa, da tempo, in condizioni di disagio, sopra tutto a causa della concorrenza dei bitumi di petrolio di provenienza estera.

Per sollevare le sorti dell'industria predetta, lo Stato ha già provveduto a limitare l'importazione dei bitumi di petrolio. Inoltre l'Azienda Autonoma Statale della Strada ha impartito, da parte sua, opportune istruzioni intese ad incrementare l'impiego, per quanto riguarda le strade statali, dell'asfalto naturale nazionale.

E', peraltro, necessario che anche le Provincie ed i Comuni segnano, per le strade di loro pertinenza, l'indirizzo di obbligare le imprese assuntrici della costruzione e della manutenzione delle strade stesse ad impiegare gli asfalti naturali nazionali, preferendoli ai bitumi di petrolio.

Tale prescrizione, oltre che apportare sensibili vantaggi alla economia generale del Paese, agli effetti sia di una maggiore occupazione di mano d'opera per lo sfruttamento delle nostre risorse minerarie e sia di un miglioramento della nostra bilancia commerciale per la diminuzione d'importazione dei bitumi esteri, che si verificherebbe, risulta anche consigliabile dal punto di vista tecnico, in quanto l'asfalto naturale presenta requisiti di resistenza e di durata superiori a quelli dei bitumi di petrolio.

Ciò premesso, invito le SS. LL. a disporre in conformità, favorendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

349. **Soccorsi giornalieri.** (C. 29 novembre 1935 n. 4185 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero della Guerra ha comunicato che con circ. nn. 20910[155 e 21146]77, rispettivamente in data 24 e 27 ottobre scorso, sono stati richiamati alle armi i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato, residenti nel Regno, nati nel 2.°, 3.° e 4.° trimestre del 1910 ed appartenenti al Servizio di Sanità (data di presentazione 14 e 15 corr. mese) nonchè i sottufficiali e militari di truppa del genio delle classi 1909 e 1910, se fotoelettrici, e del 1.° semestre della classe 1909, se radiotelegrafisti (date di presentazione 13 e 14 corrente mese).

Poichè i predetti richiami sono effettuati per esigenze A. O., si fa presente che alle famiglie bisognose dei militari stessi compete il soccorso giornaliero di cui alla legge 22 gennaio 1934, N. 115, e successive modificazioni.

Se ne informa le SS. LL. per norma ai fini dell'erogazione del soccorso in parola.

Il Prefetto - SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

340. **Ruoli delle imposte e tasse comunali.** (C. 2 dicembre 1935 n. 46645 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto alle SS. LL. l'art. 286 del T. U. sulla Finanza locale dispone che, entro il mese di dicembre, gli uffici comunali debbono formare i ruoli principali delle imposte e tasse comunali.

Con riferimento alle disposizioni impartite con la circ. 10 ottobre s. N. 46645, (1) si prega curare tale adempimento, entro il termine indicato, ad evitare che il ritardo nella formazione dei ruoli conseguentemente nella riscossione dei medesimi sia causa di deficit di cassa, che intralciano la gestione del bilancio e di turbamento per i contribuenti, all'equa ripartizione dei tributi, nei vari bimestri dell'anno.

Attenderò assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

341. **Sottoscrizione al Prestito Nazionale Rendita 5 °/o.** (C. 6 dicembre 1935 n. 52799 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Associazione Naz. delle Casse di Risparmio italiano, per facilitare alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza la conversione nel nuovo prestito al 5 °/o, dei titoli al 3,50 °/o da esse posseduti, ha comunicato essere le casse stesse disposte a concedere a mutuo a tali enti, su pegno dei nuovi titoli, il capitale pari al 13 °/o del valore nominale dei titoli da convertire, necessario per eseguire il versamento dovuto all'Erario.

Le Casse, per rivalersi della somma mutuata, tratterebbero l'1,50 °/o di maggiore interesse corrisposto sui nuovi titoli per un numero di anni sufficiente pel ricupero della somma anticipata e dei relativi interessi.

Si pregano le EE. LL. di portare quanto sopra a conoscenza

(1) v. B. A. anno corr. pag. 387,

delle dipendenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in modo che le amministrazioni, che non possono o non ritengono di provvedere diversamente, siano messe in grado di avvalersi della favorevole operazione offerta.

Per maggiori chiarimenti gli istituti potranno rivolgersi all'Associazione Nazionale fra le Casse di Risparmio, che ha sede in Roma, via S. Basilio 15.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto - SOPRANO

342. **Ufficio notizie alle famiglie dei militari richiamati.** (C. 28 nov. 1935 n. 4038 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' costituito in codesto Comune un ufficio corrispondente, per le notizie alle famiglie dei militari richiamati alle armi.

L'Ufficio corrispondente è affidato al Comitato di resistenza civile, costituito a norma dell'art. 5 della legge 14 dicembre 1931 N. 1699 sulla "Disciplina di guerra",.

Comunico alle SS. LL. lo stralcio delle norme per il funzionamento dell'ufficio, che deve entrare subito in funzione ed iniziare il compito affidatogli, per quanto riguarda le notizie dei militari in servizio in A. O.

All'uopo occorre tener presente che il Ministero delle Colonie ha provveduto per la costituzione di un Ufficio Notizie presso ciascuno dei seguenti Comandi Superiori:

Africa Settentrionale, con sede a Tripoli;

Africa Orientale, con sede ad Asmara;

Comando delle Forze Armate della Somalia, con sede a Mogadiscio.

Ciò premesso, allo scopo di disciplinare la materia con unicità di indirizzo, il Ministero dell'Interno ha disposto:

1°) Gli uffici corrispondenti, dove non esistono Sezioni o Sottosezioni, si rivolgeranno per le richieste di notizie, che a loro perverranno, direttamente all' "Ufficio Centrale", con sede in Roma, Via Principe Amedeo N. 34, curando che le richieste stesse contengano tutti i dati relativi alla dislocazione del militare, cui si riferiscono e che dovranno essere forniti dalla famiglia del militare stesso.

Onde facilitare tale compito, gli Uffici corrispondenti faranno pervenire all'Ufficio Centrale, caso per caso, apposita cartolina-richiesta.

Il fabbisogno di cartoline sarà fornito a detti Uffici dalla Prefettura.

2°) Le modeste spese di cancelleria, quelle postali e telegra-

fiche e quanto altro occorra per il funzionamento degli " Uffici corrispondenti „ saranno a carico dei Comuni: ciò a termini dell'art. 13 del regolamento 15 giugno 1933-XI N. 1176, per l'applicazione della legge sulla *Disciplina di guerra*, trattandosi di attribuzioni affidate ai Comitati di resistenza civile.

Questi, pertanto, saranno posti in funzione esclusivamente e limitatamente alle incombenze suddette.

Per quanto concerne l'uso dei mobili, l'illuminazione, il riscaldamento, l'eventuale bisogno di macchine da scrivere, di telefono e di personale, per la pulizia dei locali e per i servizi esterni, le SS. LL. provvederanno con i mezzi a loro disposizione.

Trattasi di servizio che riguarda l'assistenza morale delle rispettive popolazioni ed il cui onere non può essere assunto dallo Stato, specie negli attuali eccezionali momenti, in cui esso è impegnato direttamente nella difesa del prestigio, dell'integrità del Paese e della economia nazionale.

Si pregano le SS. LL. di prendere atto di quanto sopra è prescritto e di assicurare subito che gli Uffici corrispondenti, dei quali è parola, sono in regolare funzione.

Il Prefetto — SOPRANO

Art. 11.

L'Ufficio corrispondente è affidato al Comitato di resistenza civile costituito dal Comune, a norma dell'art. 5 della legge 11 dicembre 1931 N. 1699 sulla " *Disciplina di guerra* „.

Art. 12.

L'Ufficio corrispondente ha il compito di agevolare ed inoltrare alla Sezione del proprio Distretto le domande di notizie sui combattenti e di comunicare le risposte alle famiglie richiedenti.

Art. 13.

Nei Comuni in cui hanno sede Ospedali territoriali e di riserva, con meno di mille letti, l'Ufficio corrispondente ha anche il compito di raccogliere giornalmente i dati sul movimento di entrata e di uscita dei malati e dei feriti con la indicazione della dimora di famiglia, e di trasmettere immediatamente i relativi elenchi alla Sezione del proprio Distretto, la quale provvederà allo smistamento delle notizie alle sezioni interessate.

343. Tassa sulle insegne. Tabelle autolinee. (C. 6 dicembre 1935 n. 5493 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato posto il quesito al Ministero delle Finanze se le tabelle apposte nelle località di fermata delle linee automobilistiche che, oltre l'indicazione della linea e degli orari, contengano il nome delle Ditte esercenti, debbano ritenersi o pur no esenti dalla tassa sulle insegne.

Il Ministero predetto ha osservato al riguardo che le tabelle di cui trattasi costituiscono un necessario complemento del pubblico servizio e le indicazioni contenute nelle tabelle stesse compreso il nome dell'esercente, sono fatte non a scopo pubblicitario, ma esclusivamente nell'interesse degli utenti i quali, in tal modo, hanno la possibilità di individuare più facilmente e sicuramente le autolinee, per usufruirne e per inoltrare eventuali reclami od altre comunicazioni.

Sentito in merito anche l'avviso del Ministero dell'Interno e ritenuto che, nel caso prospettato manca lo scopo di lucro, sia nelle iscrizioni relative agli orari ed al percorso delle autolinee, sia nella iscrizione concernente il nominativo della Ditta esercente, ed anzi le iscrizioni stesse sono imposte dal Ministero delle Comunicazioni con le concessioni di esercizio, il Ministero delle Finanze ha dichiarato che le tabelle in questione non sono da considerare come insegne assoggettabili alla speciale tassa di cui agli art. 201 e seguenti del T. U. per la Finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.

Pregansi pertanto le LL. EE. di tener ciò presente affinchè, ricorrendo il caso suesposto, si astengano dal far luogo all'applicazione del tributo.

Si gradirà avere un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

344. **Revisione delle liste elettorali pel 1936.** (C. 2 dicembre 1935 n. 43224 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Poichè finora pochi Comuni hanno fornito l'assicurazione dell'avvenuto adempimento, di cui all'art. 12 della vigente legge elettorale politica, invito quei Comuni, *che non abbiano ancora provveduto*, ad assicurare l'immediato invio al Tribunale ed all'Esattore dell'estratto dell'elenco 1.º, per le eventuali annotazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

345. **Limitazione consumo carne,** (C. 2 dicembre 1935 n. 54582 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, trasmetto alla S. V. l'unito decreto col quale, in piena corrispondenza con le direttive impartite dal Ministero dell'Interno, ho disposto misure integrative di quelle in vigore per la limitazione del consumo carneo.

Nel richiamare la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nel decreto, ricordo che le misure restrittive si sono rese necessarie per fronteggiare le eccezionali condizioni che si sono venute determinando in conseguenza dell'assedio economico imposto dai paesi sanzionisti.

Sono sicuro che i comuni della Provincia, compresi come sono delle esigenze del momento, sapranno dare prova tangibile di precisa comprensione delle finalità che, con la limitazione del consumo carneo, il Regime si propone di raggiungere.

Faccio sicuro affidamento sulla efficace cooperazione della S. V. per la rigorosa intensificazione delle misure di sorveglianza intese ad impedire che le disposizioni emesse siano frustrate.

Qualora, tenuto conto delle consuetudini locali, la S. V. riconoscesse del tutto insufficiente al fabbisogno del comune l'assegno carneo ridotto come sopra, prego farmi opportune proposte per un eventuale ed eccezionale maggiore assegno, che, è bene rilevare, potrebbe consentirsi soltanto imponendo maggiori restrizioni nelle settimane successive.

Attendo intanto un cenno di ricevuta e di assicurazione. Attendo inoltre precise assicurazioni circa l'avvenuto impianto costà del Registro di macellazione prescritto dall'art. 17 del regolamento 20 dicembre 1928 n. 3298, ricordando che detto registro dovrà essere sempre tenuto regolarmente aggiornato, con l'indicazione del peso di ciascun animale macellato.

Il Prefetto — SOPRANO

Il Prefetto della Provincia di Salerno

N. 54582 San.

IL PREFETTO

Visto il telegramma del Ministero dell' Interno n. 40143 del 29 novembre u. s. col quale si rileva che le disposizioni limitatrici della vendita di carni macellate fresche vengono in alcuni comuni eluse per ingordigia di guadagno, da parte di macellai, o per incomprendione, da parte dei macellai stessi e dei consumatori, delle finalità delle disposizioni suindicate dettate dalla necessità di rendere valida e prolungata la resistenza all'assedio economico imposto da paesi sanzionisti;

Riconosciuta la necessità di adottare misure speciali per impedire che l'inconveniente rilevato come sopra possa comunque verificarsi nella Provincia, frustrando le disposizioni in vigore;

Visto l'art. 19 della Legge Comun. e provinciale;

DECRETA

In tutti i comuni della Provincia è vietata la macellazione di animali bovini, bufalini, caprini, pecorini e suini senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata di volta in volta dal Podestà;

Il numero ed il peso degli animali delle specie suindicate, destinati alle macellazioni per il pubblico consumo nel Comune

e fuori, durante ciascuna settimana, non potrà superare, d'ordinario, i cinque settimi delle macellazioni effettuate nel corrispondente periodo dell'anno precedente;

E' vietato il trasporto in altri comuni della Provincia di carni macellate fresche, comunque destinate agli spacci pubblici o ad Enti od a privati senza speciale autorizzazione scritta rilasciata dal Podestà.

L'immissione in ciascun Comune di carni fresche macellate altrove sarà consentita dal Podestà entro il limite stabilito come sopra.

Ciò indipendentemente dall'osservanza delle norme di carattere sanitario.

Nessuna autorizzazione occorre per i privati, che trasportano nei giorni consentiti, per uso proprio, carni macellate in altri Comuni, purchè il peso complessivo dei pezzi di carne fresca non sia superiore a Kg. 1.

Le eventuali infrazioni alle disposizioni suindicate daranno luogo alla immediata denuncia dei contravventori all'autorità giudiziaria ed inoltre, nei riguardi degli esercenti, alla immediata chiusura degli spacci di vendita.

Salerno 2 dicembre 1935 XIV.

Il Prefetto — SOPRANO

346. **Nuova pianta organica delle farmacie.** (C. 21 novembre 1935, num. 51339 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico la nuova pianta organica delle farmacie di questa Provincia stabilita con mio decreto del 1° corrente.

Il Prefetto — SOPRANO

N. 51339 Div. Sanità.

IL PREFETTO

Visto gli articoli 104 e 380 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265;

Esaminata la proposta dei singoli comuni;

Sentiti i pareri del Consiglio Prov. di Sanità e della Giunta Prov. Amministrativa;

Ritenuta la opportunità di stabilire in alcuni comuni un numero maggiore di farmacie in rapporto alla popolazione, per meglio assicurare l'assistenza farmaceutica, sostituendo così il criterio della popolazione con quello della distanza, che non deve essere inferiore a metri 500 dalle farmacie esistenti.

DECRETA

E' approvata la nuova pianta organica delle farmacie della

Provincia di Salerno come dall'alligato specchio, (1) che fa parte integrante del presente decreto.

Salerno, 1° novembre 1935 - XIV.

Il Prefetto - SOPRANO

347. **Buon governo dei preparati chinacei.** (C. 5 dicembre 1935 n. 53975 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Le attuali difficoltà che si incontrano nel rifornimento del solfato di chinino dall'estero ed il rilevante fabbisogno del farmaco per le truppe ed operai nelle Colonie richiedono ogni possibile parsimonia nel consumo dei relativi preparati.

(1) Per mancanza di spazio si omette lo specchio integrale, che trovasi riportato nel « Foglio Annunzi Legali della R. Prefettura di Salerno » fascicolo 44 del 30 novembre 1935. Si indicano qui di seguito i Comuni della Provincia, segnando accanto a ciascuno, come primo numero, quello delle farmacie esistenti, e come secondo numero, quello delle farmacie assegnate secondo la legge 27 luglio 1934 num. 1265:

Acerno 1, 1; Agropoli 2, 2; Albanella 1, 1; Alfano 1, 1; Altavi la Silentina 2, 1; Amalfi 4, 3; Anghi 5, 5; Aquara 1, 1; Ascea 1, 1; Atena Lucana 1, 1; Auletta 1, 1; Baronissi 2, 2; Battipaglia 2, 3; Bellosguardo 1, 1; Buccino 2, 2; Buonabitacolo 1, 1; Bracigliano 1, 1; Caggiano 1, 1; Calvanico 1, 1; Camerota 4, 2; Campagna 2, 3; Campora —, 1; Capaccio 1, 2; Casalbuono —, 1; Casaletto Spartano 1, 1; Casalvelino 1, 2; Caselle in Pittari —, 1; Castelcivita 1, 1; Castellabate 2, 2; Castelnuovo Cilento —, 1; Castelnuovo di Conza 1, 1; Castel S. Giorgio 2, 2; Castel S. Lorenzo 1, 1; Cava dei Tirreni 6, 6; Celle Bulgheria 2, 1; Centola 2, 1; Ceraso 1, 1; Cetara 1, 1; Cicerale Cilento —, 1; Colliano 1, 1; Conca dei Marini —, 1; Controne —, 1; Contursi 2, 1; Corbara —, 1; Corleto Monforte —, 1; Cuccaro Vetere —, 1; Eboli 3, 3; Felitto —, 1; Fisciano 2, 2; Futani —, 1; Giffoni Valle Piana 1, 2; Gioi Cilento 1, 1; Giungano —, 1; Laureana Cilento —, 1; Laurino 2, 1; Laurito 1, 1; Laviano —, 1; Lustra —, 1; Magliano Vetere —, 1; Maiori 2, 2; Minori 1, 1; Montano Antilia 1, 1; Montecorice —, 1; Montecorvino Pugliano 1, 1; Montecorvino Rovella 2, 3; Monteforte Cilento —, 1; Montesano sulla Marcellana 1, 2; Monte S. Giacomo 1, 1; Morigerati —, 1; Nocera Inferiore 7, 6; Nocera Superiore 3, 3; Ogliastro Cilento 1, 1; Olevano sul Tusciano 1, 1; Oliveto Citra 1, 1; Omignano —, 1; Orria —, 1; Ottati —, 1; Padula 2, 2; Pagani 6, 4; Palomonte 1, 1; Pellezzano 2, 2; Perdifumo —, 1; Perito —, 1; Pertosa —, —; Petina 1, 1; Piaggine 1, 1; Pisciotta 1, 1; Policastro del Golfo 2, 2; Polla 2, 2; Pollica —, 2; Pontecagnano Faiano 2, 2; Positano 1, 1; Postiglione 2, 1; Praiano —, 1; Ravello 1, 1; Ricigliano —, 1; Roccadaspide 2, 2; Roccagloriosa —, 1; Roccapiemonte 1, 1; Rofrano 1, 1; Romagnano al Monte —, 1; Roscigno —, 1; Rutino 1, 1; Sacco —, 1; Sala Consilina 2, 3; Salerno —, 1; Salerno 17, 15, di cui 11 urbane e 4 rurali; Salvitelle —, 1; S. Cipriano Picentino 2, 3; S. Giovanni a Piro 2, 2; S. Gregorio Magno 1, 1; S. Mango Piemonte —, 1; S. Marzano sul Sarno 1, 2; S. Mauro Cilento —, 1; S. Mauro La Bruca —, 1; S. Pietro al Tanagro —, 1; S. Rufo —, 1; S. Severino Rota 3, 3; S. Angelo Fasanello 1, 1; S. Arsenio 1, 1; S. Menna 1, 1; S. Valentino Torio 1, 1; Sanza 1, 1; Sapri 2, 2; Sarno 5, 5; Sassano 1, 1; Scafati 3, 3; Serramezzana —, 1; Serre 1, 1; Sessa Cilento —, 1; Siano 2, 2; Sicignano 1, 1; Stella Cilento 2, 1; Stio 1, 1; Teignano 3, 2; Torchiara 1, 1; Torraca —, 1; Tortorella —, —; Tramonti 1, 2; Torre Orsaia 1, 1; Trentinara —, 1; Vallo della Lucania 3, 3; Valva 1, 1; Vibonati 3, 2; Vietri sul Mare 2, 2.

Tenuto conto di ciò è necessario, fin d'ora, disciplinare gli acquisti per la prossima campagna, in modo che essi vengano contenuti nei limiti strettamente necessari, da stabilirsi anche in base alle scorte eventualmente residue dagli anni precedenti,

Con riferimento alla circ. a stampa n.° 49259 del 22 novembre, con la quale si è chiesta la relazione sulla campagna antimalarica 1935, si prega fare richiesta dei vari preparati nei limiti strettamente necessari, comunicando nel contempo il quantitativo di farmaco residuo.

Qualora risultassero *scorte avariate*, le SS. LL. ne daranno comunicazione a questa Prefettura.

E' necessario, altresì, disporre un rigoroso controllo sulla distribuzione e l'uso del farmaco, concentrando la maggiore attività profilattica nelle zone di più grave endemia in confronto delle persone maggiormente esposte a contrarre l'infezione (lavori agricoli, operai in comprensori di bonifica) come pure è necessario disciplinare il trattamento profilattico con il chinino, preferendo il metodo discontinuo bisettimanale, perchè più pratico e più economico.

Le SS. LL. vorranno disporre che da parte degli ufficiali sanitari sia esercitata una particolare vigilanza su tale buon governo del farmaco e tenendo presenti le norme impartite, e curare che comunque non avvenga alcuno sperpero di esso.

Si nutre fiducia che il personale sanitario, resosi conto delle difficoltà dell'ora presente, spiegheranno la loro intelligente azione in modo che, pur non rallentando l'azione nella lotta contro la malaria, si utilizzi il farmaco senza il minimo sperpero.

Si attende assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

(cont. Atti ufficiali R. Prefettura in 2ª pag. cop.)

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

350. **Case Editrice Kelly's Directories Ltd. di Londra** (C. 30 novembre 1935 n. 3973 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. in data 26 ottobre u. s., diretta ai Podestà di tutti i Comuni del Regno, la Casa Editrice Kelly's Directories Ltd. di Londra, col pretesto di includere nell'Annuario Economico, che essa pubblica, i nominativi delle maggiori Ditte industriali e commerciali del nostro Paese, tenta, con ogni probabilità, di carpire utili notizie circa l'attrezzatura industriale e commerciale italiana.

Ciò dato, si ritiene opportuno porre in guardia i nostri industriali e commercianti, per il tramite delle SS. LL., contro questa dubbia manovra della Ditta Kelly's Directories Ltd. di Londra, invitandoli ad astenersi da ogni rapporto con la pre nominata Ditta estera o, per lo meno, a fornirle notizie generiche circa la nostra potenzialità produttiva nei vari rami dell'industria e circa la nostra attrezzatura commerciale; notizie che non possono, in alcun modo, giovare al recondito scopo che la Ditta Kelly's, molto probabilmente si propone.

Il Prefetto — SOPRANO

351. **Inchiesta sulle condizioni della panificazione.** (C. 9 dicembre 1935 n. 54859 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dalla Commissione per lo studio dei problemi della alimentazione, che fa capo al Consiglio Nazionale delle ricerche, viene diramato un questionario a tutti i Comuni del Regno per raccogliere notizie precise e dettagliate sullo stato attuale della panificazione in Italia.

L'importanza dello scopo che la predetta Commissione si prefigge di raggiungere è tale che, dato specialmente il momento storico che il Paese attraversa, non ha bisogno di essere illustrata.

Interessa vivamente le SS. LL. a raccogliere e a comunicare i dati con la maggiore diligenza e sollecitudine.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Pertosa — *Appalto Imposte di Consumo.* — Alle ore 10 del 27 corr. mese di dicembre, nella Casa Comunale, si terrà l'asta per appalto riscossione imposte di consumo pel quinquennio 1936-1940 col metodo della candela vergine. Base di asta L. 3500. Deposito provvisorio L. 800.

Il Commissario Prefettizio: Panzella

Comune di Controne — *Appalto imposte di consumo* — Essendo andato deserto il 1° esperimento di asta per l'appalto delle Imposte di Consumo per il quinquennio 1936-1940, si avverte che alle ore 10 del 16 corrente, nella casa comunale, si terrà un 2° esperimento di asta sul prezzo già offerto di lire 7000, col metodo della candela vergine.

Si addiverrà all'aggiudicazione anche se vi sia un solo concorrente — Capitolato di appalto visibile nelle ore di ufficio in Segreteria.

Controne 1° dicembre 1935 - XIV.

Il Podestà — Cav. Girolamo Conti

R.^a Prefettura di Salerno

Risultato esami di idoneità alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo tenutisi nella sessione ordinaria di novembre 1935.

Abate Andrea, Accarino Francesco, Alfano Pasquale.

Balestrino Ferdinando, Bianchi Giulio, Bottiglieri Angelo.

Calandriello Nicola, Cardamone Michele, Cascetta Giosuè, Cavallo Benedetto, Ciaglia Antonio, Cirillo Giovanni, Cirillo Pasquale, Cucurullo Giovanni.

D'Antonio Raffaele, De Santis Enrico, De Vita Luigi, Di Florio Armando, Di Giuseppe Vincenzo, Di Meo Mario.

Fasolino Raffaele, Ferrara Carmine, Frunzi Gerardo.

Gerbasio Carmine.

Izzo Nicola.

Lambiase Rosario, Licata Antonino, Lupo Carmelo.

Maffeo Saverio, Mansi Gerardo, Manzo Gabriele, Manzo Salvatore, Maiese Salvatore, Melillo Antonio, Moscariello Salvatore.

Nastri Michele.

Oliva Nicola.

Palumbo Pasquale, Paolillo Antonio, Pumpo Francesco.

Rescigno Domenico, Rubano Carmelo, Ruggiero Aniello.

Savo Antonio, Siano Gustavo, Sirica Vittorio, Summa Pasquale, Stabile Pasquale.

Togo Giovanni, Tortora Eduardo, Treppiccione Nicola, Troccoli Federico.

Vassallo Alfonso, Vece Giovanni, Viviani Vincenzo.

Zenobio Angelo.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 352. Allevamenti animali da cortile nell'abitato.
- 353. Imposta sulle industrie. Redditi parzialmente esenti da R. M. che si producono in più comuni.
- 354. Contributo previdenza 1936.
- 355. Norme per l'esecuzione del R. D. L. 1° aprile 1935 n. 343 concernente il trattamento del personale richiamato alle armi per mobilitazione.
- 356. Macchine per scrivere usate.
- 357. Orario apertura e chiusura dei negozi.
- 358. Disciplina del consumo della carne.
- 359. Polizze di assicurazione sulla vita per i dipendenti degli Enti locali.
- 360. Sterilità bovine.
- 361. Abusivi espatrii a mezzo di false carte di identità da parto di persone comprese in passaporti collettivi. *segue*

362. Certificati sanitari sui locali destinati alla vendita delle bevande alcoliche.
363. Pubblicazioni illustrative delle opere pubbliche.
364. Concorsi sanitari comunali.

COPERTINA

Continuazione degli Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 362 a n. 364.
— Movimento della popolazione nei mesi di ottobre e novembre 1935 nella
Provincia di Salerno. — Appalti, aste ecc.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

362. **Certificati sanitari sui locali destinati alla vendita delle bevande alcoliche.** (C. 16 dicembre 1935 n. 56322 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Commissione prov. contro l'alcoolismo, nell'esame delle pratiche relative alla concessione di licenze per la vendita di bevande alcoliche, ha notato che i certificati dell'ufficiale sanitario sulle condizioni igieniche dei locali sono spesso compilati in forma generica e vaga. Ciò rende difficile alla predetta Commissione la esatta valutazione sullo stato igienico dei locali destinati alla vendita delle bevande su riferite.

Pertanto, allo scopo di evitare eventuali autorizzazioni di vendita in locali inadatti, umidi, privi dei più moderni servizi igienici, occorre che vengano presentati alla suddetta Commissione certificati che contengano precise indicazioni descrittive sul reale stato igienico dei locali.

Prego dare integrale comunicazione all'Ufficiale sanitario.

Il Prefetto — SOPRANO

363. **Pubblicazioni illustrative delle opere pubbliche.** (C. 10 dicembre 1935 n. 4064 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Consta che da parte di case editrici vengono inoltrate alle SS. LL. richieste di notizie, dati e fotografie delle opere pubbliche attuate nelle rispettive provincie, allo scopo di illustrare, in appositi volumi, i lavori pubblici eseguiti dal regime durante l'anno XIII.

In relazione alle recenti disposizioni di massima, che sospendono le pubblicazioni a stampa da parte delle pubbliche amministrazioni, si avvertono le SS. LL. che le richieste su accennate non devono avere alcun seguito.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

352. **Allevamenti di animali da cortile nell'abitato.** (C. 14 dicembre 1935 n. 54854 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Come è noto alle EE. LL. l'art. 7 delle norme obbligatorie per l'attuazione della legge 23 marzo 1928 N. 858 contenente disposizioni per la lotta contro le mosche, approvato con Decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928, subordina alla licenza del Podestà, sentito l'ufficiale sanitario, la tenuta di disposti di pollame vivo, o di altri piccoli animali, a scopo di industria o di commercio, nel centro di popolazione agglomerata.

Nelle attuali contingenze, poichè interessa aumentare la produzione di pollame, conigli ecc. ovunque sia possibile, al fine di ridurre il consumo delle carni di importazione e di limitata produzione nazionale, una troppo restrittiva applicazione del disposto dell'articolo sopracitato, potrebbe ostacolare quell'incremento della produzione di animali da cortile, preconizzato anche dal P. N. F., che è doveroso invece favorire per quanto è possibile.

Si interessano pertanto l'EE. LL. a voler provvedere affinché, da parte delle Autorità comunali, sempre compatibilmente colle esigenze della tutela della salute pubblica, sia usata la maggior possibile larghezza nella concessione delle licenze per la tutela di animali da cortile nell'abitato, eventualmente anche in deroga di più rigorose norme esistenti nei regolamenti d'igiene comunale ».

Si richiama l'attenzione delle SS. VV. su quanto sopra e si attende un cenno di ricevuta e d'assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

353. **Imposta sulle industrie. Redditi parzialmente esenti da R. M. che si producono in più comuni.** (C. 18 dicembre 1935 n. 55697 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. in data 22 luglio ultimo sc., n. 33885 (1) venivano impartite le istruzioni affinché gli accertamenti della imposta sulle

(1) v. B. A. anno corr. fascicolo 21 copertina.

industrie, commerci, arti e professioni, afferente a redditi esenti da ricchezza mobile, che si producono in più comuni, fossero contenuti sempre in equa misura, e concretati previ accordi con gli altri comuni interessati.

Ciò allo scopo di evitare che il totale dei vari redditi parziali, presi a base della tassazione, fosse superiore all'effettivo reddito imponibile globale della ditta contribuente.

Ora, è stato segnalato al Ministero dell'Interno che, nei casi di redditi solo parzialmente esenti da R. M., le agenzie delle imposte, per giungere all'accertamento della parte del reddito soggetto a tributo, procederebbero sovente all'accertamento dell'intero reddito, salvo a detrarre la quota esente dall'imposta.

Poichè, in questo caso, esisterebbe da parte degli uffici fiscali erariali una precisa determinazione, non solo della parte di reddito soggetta a R. M., ma anche della quota esente dal tributo, si pregano le SS. LL., ad integrazione delle istruzioni in precedenza impartite in merito all'argomento, di tenere presente agli effetti dell'accertamento dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, per la parte di reddito esente da R. M., gli accertamenti all'uopo fatti dagli uffici predetti, richiedendo agli uffici stessi gli elementi necessari.

In proposito, il Ministero delle Finanze, opportunamente interessato al riguardo, ha assicurato di aver impartito le occorrenti istruzioni agli uffici dipendenti, a mezzo degli Ispettori Superiori delle Imposte dirette.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto - SOPRANO

354. **Contributo previdenza 1936.** (C. 16 dicembre 1935 n. 52723 al Sig. Preside per l'Amm. Prov. e ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A norma del R. D. 15 aprile 1936 N. 679 e T. U. 1 maggio 1930 N. 680 le amministrazioni soggette alla iscrizione alla Cassa di Previdenza impiegati, sanitari e salariati debbono inviare, non oltre il mese di gennaio 1936, agli effetti della determinazione dei contributi da comprendere negli elenchi generali 1936, l'elenco dei posti di impiegati, sanitari e salariati, con l'indicazione degli stipendi e salari ed assegni corrisposti per ciascun posto.

Tali indicazioni debbono essere date per i posti di impiegati e salariati, compresi o non nella tabella organica, coverti da titolari o da incaricati, oppure vacanti (art. 5 del R. D. 15 aprile 1926 N. 678 parte 1° ed art. 3 stesso decreto parte 2°).

Nei riguardi dei sanitari occorre indicare se il posto sia

vacante oppure coperto da titolare o da interino ed in tale ultimo caso che il sanitario intenda esercitare la facoltà di iscrizione indicando comunque la data di nomina.

Gli stipendi salari ed assegni saranno indicati al lordo di tutte le ritenute, nonchè delle documentazioni di cui al R. D. L. 30 novembre 1930 N. 1491 e R. D. 14 aprile 1934 N. 561, tenendo tuttavia presente l'art. 9 di tale ultimo decreto, §§ I, II, III della lettera H della circ. di S. E. il Capo del Governo 9 maggio 1934 N. 108486 illustrativa del decreto stesso.

A norma delle vigenti disposizioni si ritiene opportuno far presente che la liquidazione dei contributi deve essere operata sugli stipendi e salari assegnati al 15 aprile 1934; nel caso di eventuali successivi aumenti la liquidazione dei contributi dovrà essere effettuata sulla nuova retribuzione di diritto ridotta delle ritenute di cui al R. D. L. N. 561, ma ai fini della liquidazione stessa la retribuzione ridotta non potrà essere inferiore a quella di diritto pensionabile al 15 aprile 1934.

A tal uopo sul prospetto dovrà essere indicato lo stipendio pensionabile al 15 aprile 1934 e le successive variazioni fino a quello assegnato al 1° gennaio 1936 valutabile agli effetti della pensione.

Le eventuali soppressioni di posto debbono essere documentate con il deliberato relativo, avvertendo che in mancanza di esso si farà luogo allo accertamento dei contributi come se il posto fosse in pianta.

Ciascun Comune, in ragione della propria competenza territoriale, raccoglierà ed invierà, agli effetti della determinazione dei contributi, i suddetti elementi riguardanti le istituzioni di beneficenza, che in forza dei citati decreti N. 678 e 679 vi siano tenuti, ed i consorzi di bonifica di Pesto, Sele e Vallo di Diana, i quali daranno gli elementi per i soli posti ricoperti da impiegati, che si siano avvalsi delle facoltà di cui agli art. 19 e 62 del decreto N. 679.

Si rammenta infine che senza alcuna eccezione si farà luogo, a carico degli Enti, alle sanzioni prescritte dalle vigenti disposizioni in caso d'inadempimento al ritardo nell'invio degli elementi suddetti oltre la data del 31 gennaio p. v.

Per le sole variazioni nei posti dei sanitari (medici condotti, ufficiali sanitari, veterinari in confronto ai posti *censiti* nei ruoli 1935, saranno altresì comunicate le notizie di cui alla circ. 22 settembre 1932 N. 1925 (Boll. Amm. 1922 pag. 361).

Per gli anni precedenti si è dovuto constatare che la gran parte dei Comuni non si è attenuta strettamente alla circ. a suo tempo inviata, ritardando l'invio degli elementi, ed inviando

indicazioni imprecise ed insufficienti, senza tener presenti le disposizioni della legislazione vigente sulle casse di Previdenza.

Ad evitare quindi inconvenienti, attendo tempestivo invio degli elementi, con le precise indicazioni richieste.

Il Prefetto — SOPRANO

355. Norme per l'esecuzione del R. Decreto legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale richiamato alle armi per mobilitazione. (C. 10 dicembre 1935 n. 4182, al sig. Presidente dell'Amministrazione Prov. di Salerno, ai sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia, con preghiera di comunicazione ai Presidenti delle Istituzioni di Beneficenza locali).

La Gazz. Uff. N. 262 dell'11 novembre 1935 pubblica il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 6 novembre 1935 contenente le norme per l'esecuzione del R. D. legge 1° aprile 1935 N. 343 che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.

Mentre si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul provvedimento citato, per la sollecita e completa applicazione, si ritiene opportuno segnalare in modo particolare alcune disposizioni le quali richiedono immediati provvedimenti nell'interesse del personale richiamato alle armi e nell'interesse del servizio.

L'art. 24 del decreto stabilisce che, trascorsi i due mesi dal richiamo (durante i quali agli impiegati di ruolo spetta sia da parte dell'Amministrazione civile, che da parte di quella militare, il trattamento previsto dall'art. 10), gli impiegati e subalterni, che siano militari di truppa, continuano a percepire gli assegni civili delle Amministrazioni di appartenenza e quelli militari dall'Amministrazione militare.

Gli impiegati e subalterni invece che « rivestono gradi di ufficiale o sott'ufficiale ricevono a cura delle amministrazioni civili, comprese quelle indicate nell'art. 9, primo comma, del R. decreto legge 1° aprile 1935, N. 343, gli assegni inerenti all'impiego civile e dall'Amministrazione militare l'eventuale eccedenza degli assegni militari rispetto a quelli civili, salvo i rimborsi previsti dal successivo art. 28 ».

In relazione a tale disposizione l'art. 25 prescrive: I Capi degli uffici civili da cui gli impiegati e i salariati dipendono, appongono sul documento di chiamata alle armi, o certificato di viaggio, o foglio di via, una annotazione dalla quale risulti l'amministrazione, il gruppo, grado o qualifica d'impiego e gli assegni al lordo, decurtati cioè delle sole riduzioni previste dai RR. DD. legge 20 novembre 1930, IX, N. 1491 e 14 aprile 1934, XII, N. 561, dello impiegato o salariato; distintamente per stipendio

o paga e sovrapaga, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia o emolumenti corrispondenti e l'assegno personale di cui al precedente articolo 12.

« Essi muniscono, inoltre, l'impiegato od il salariato di una dichiarazione contenente gli stessi dati e uguale dichiarazione inviano al Ministero della Guerra (Ragioneria Centrale) o della Marina (Ragioneria Centrale) o della Aeronautica (Ragioneria Centrale) o delle Colonie (Ragioneria Centrale) a seconda che il personale richiamato o arruolatosi volontariamente appartenga all'una o all'altra delle Forze armate dello Stato o al Regio corpo di truppe coloniali.

« In ogni caso di variazione degli assegni civili le comunicazioni di cui innanzi debbono essere ripetute agli enti stessi.

« Indipendentemente da tali comunicazioni, gli impiegati e i salariati hanno l'obbligo di far nota la loro qualità ai comandanti dei corpi o reparti, ai quali vengono assegnati, producendo in visione la dichiarazione del capo d'ufficio.

Della conoscenza di tale obbligo gli impiegati e i salariati richiamati danno atto al capo del proprio ufficio con dichiarazione scritta.

L'art. 30 aggiunge: Per i personali previsti dal R. decreto legge 1° aprile 1935-XIII, N. 343, già in servizio militare alla data di pubblicazione del presente decreto, i capi degli uffici civili faranno subito le comunicazioni del presente decreto, i capi degli uffici civili faranno le comunicazioni previste dall'art. 25 e rimetteranno agli impiegati, per mezzo dei corpi, lo stato degli assegni civili, richiedendo agli impiegati stessi una dichiarazione di ricevuta.

In applicazione pertanto delle disposizioni sopra riportate, le SS. LL. dopo aver provveduto agli adempimenti di cui agli art. 25 e 30, trasmetteranno a questa Prefettura le dichiarazioni di ricevuta dei richiamati sulle quali dovrà essere apposto il visto del comando militare dal quale i richiamati stessi dipendono.

Fel personale che non è destinato presso i reparti di truppa, comandi o servizi militari dislocati nelle colonie dell'Africa Orientale, alle dichiarazioni di ricevuta dovrà essere allegata una dichiarazione dall'autorità militare competente, la quale attesti che il richiamo, il trattenimento alle armi, o l'arruolamento volontario, sono dipendenti da esigenze militari di carattere eccezionale e però diverse da quelle previste dall'art. 5 del R. D. legge 1° aprile 1935, N. 343.

Per il personale che verrà richiamato dopo il ricevimento della presente circ. le SS. LL. provveduto agli adempimenti di cui all'art. 25 del decreto 6 corr. daranno notizia alla Prefettura

del richiamo alle armi del dipendente trasmettendo altresì la dichiarazione rilasciata dal richiamato a termini del comma 5° dello articolo predetto.

Nelle lettere di invio le SS. LL. faranno risultare chiaramente l'arma ed il reggimento al quale il militare è assegnato, se il richiamo, od il trattenimento alle armi, o l'arruolamento volontario sia dipendente da esigenze militari di carattere eccezionale, ovvero da esigenze di carattere normale, ai sensi dello art. 5 del R. D. L. 1° aprile 1935, N. 343, ed in caso dubbio uniranno una dichiarazione dell'autorità militare competente, che precisi la causa del richiamo.

Restasi in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

356. **Macchine per scrivere usate.** (C. 15 dicembre 1935 n. 53735 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Le attuali disposizioni governative sono dirette a limitare notevolmente, fra gli altri capitoli, gli acquisti di macchine per scrivere ad uso delle Pubbliche Amministrazioni. Sorge pertanto la necessità di mantenere nella migliore e più durevole efficienza le macchine in uso presso le Amministrazioni stesse.

Da tempo è stata segnalata l'esistenza di apposito Stabilimento per la ricostruzione integrale delle macchine per scrivere in Torino, dove viene eseguita la rimessa a nuovo delle macchine usate, lavorazione riconosciuta di « produzione nazionale » come da dichiarazione dell'On. Ministero Corporazioni—Div. Industria—Anno 1933 XII n. Protocollo 8979.

L'On. Provveditorato dello Stato e tutti indistintamente gli On. Ministeri, consci dell'indiscutibile vantaggio derivato dalla proposta, hanno favorito lo sviluppo di questo lavoro e già da tempo hanno affidato molteplici lotti di macchine usate perchè siano ricostruite integralmente.

Pertanto le SS. LL. sono invitate a rivolgersi alla Ditta Cesare Verona in Torino, prima di dichiarare fuori uso, e proporre cambi o nuovi acquisti di macchine per scrivere, perchè le vecchie macchine possono essere ricostruite integralmente, e cioè ritornare nell'identica efficienza ed essere coperte dalle medesime garanzie di quando le macchine stesse furono vendute in origine.

Il Prefetto — SOPRANO

357. **Orario apertura e chiusura dei negozi.** (D. Prefetto di Salerno 11 dicembre 1935 n. 51669).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visti i precedenti propri decreti in data 19 luglio p. p. N. 34982 e 13 novembre u. s. pari numero, relativo all'orario di apertura dei negozi di tutte le aziende commerciali della Provincia;

Visto il telegramma del Ministero dell'Interno N. 41086 del 10 corr. mese col quale si comunica che, di concerto col Ministero delle Corporazioni, è stata disposta una uniforme riduzione di orario per l'apertura dei negozi;

Vista la legge 16 giugno 1932 N. 973 e la legge 22 febbraio 1934

DECRETA

In modifica dei citati decreti del 19 luglio (1) e 17 novembre 1935, (2) l'orario di chiusura dei negozi sia del capoluogo che di tutti gli altri comuni della Provincia in tutti i giorni della settimana, resta determinato come appresso e fino a che interverranno nuove disposizioni.

1.° Apertura dei negozi invariata.

2.° Chiusura di tutti i negozi in genere non soggetti ad autorizzazione di polizia ed esclusi gli alimentari ore 19.

3.° Chiusura dei negozi dei generi alimentari ore 19,30.

Il presente decreto entrerà in vigore subito.

I Podestà della provincia e gli agenti della forza pubblica, restano incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Salerno, 11 dicembre 1935 - XIV.

Il Prefetto — SOPRANO

358. **Disciplina del consumo della carne.** (C. 10 dicembre 1935 n. 3777 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e per conoscenza al Sig. Segretario Federale, Sig. Questore, Sig. Presidente Unione Provinc. Fascista del Commercio),

Con la circ. n. 3794 del 9 novembre u. s. questa Prefettura ha provveduto a chiarire l'applicazione che deve essere data alle disposizioni del R. D. 26 settembre 1930 n. 1458, durante il periodo di tempo in cui avranno attuazione le limitazioni stabilite per disciplinare i consumi di prima necessità.

Le organizzazioni sindacali interessate, da loro parte, hanno concordato una disciplina precisa che in materia di commercio delle carni deve essere attuata ed hanno diramate opportune istruzioni alle locali Unioni Provinciali dei Commercianti.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 288.

(2) » » » » 436.

Poichè queste ultime istruzioni considerano oltre alla materia oggetto della predetta Circolare tutto il complesso delle attività inerenti al commercio della carne in genere, si ritiene opportuno riassumere, per norma delle Autorità incaricate della vigilanza, ad evitare erronee interpretazioni sulla portata dei provvedimenti, le norme dalle quali deve essere regolata la vendita delle carni

Tali disposizioni sono le seguenti:

1) Le macellerie possono vendere tutte le specie di carni (bovini, bufaline, ovine, caprine, suine, nonchè polleria, conigli, selvaggina, cacciagione, frattaglie, salsiccia fresca non affettabile, che le macellerie medesime possono confezionare, ecc.) in tutti i giorni della settimana, escluso il martedì, nel quale dovranno rimanere chiuse, ed il mercoledì, nel quale esse dovranno limitarsi a vendere soltanto polleria, conigli, selvaggina, cacciagione, salsiccia fresca non affettabile, ed in via temporanea e fino a nuova disposizione, anche le carni suine, ovine, caprine e le frattaglie e trippa di ogni specie di animale.

II) I negozi misti, cioè quelli che sono autorizzati a vendere le carni insieme ad altri generi alimentari, possono continuare tale attività in tutti i giorni della settimana, eccettuato il martedì e nel quale non dovranno vendere alcuna specie di carni (compresa la salsiccia fresca), ed il mercoledì nel quale dovranno limitarsi a vendere soltanto polleria, conigli, cacciagione, salsiccia fresca non affettabile, e in via temporanea e fino a nuova disposizione, le carni suine, ovine, caprine e le frattaglie e trippa di ogni specie di animali.

III) La limitazione nella vendita delle carni nei giorni di martedì e mercoledì riguarda anche la macelleria equina e quella delle carni congelate.

A tali macellerie è altresì inibito di vendere cumulativamente le carni bovine, bufaline, suine, ovine e caprine. Gli spacci medesimi potranno, peraltro, ad eccezione del martedì, procedere alla vendita degli altri generi consentiti per le altre macellerie, e cioè: polleria, conigli, selvaggina e cacciagione.

IV) I negozi di selvaggina, polleria e carni ovine e suine, possono vendere anche le carni bovine e bufaline nei giorni in cui è consentito di venderle alle macellerie, con osservanza peraltro dell'art. 29 del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3298.

V) Le rosticcerie e le friggitorie seguiranno le norme di cui innanzi anche per le carni cotte o comunque preparate.

VI) Tutti gli spacci di carni possono procedere alla vendita nei giorni di domenica fino alle ore 11 con un massimo di 4 ore di apertura. Agli effetti dell'applicazione della legge sul riposo

settimanale dell'apertura e chiusura dei negozi, sarà valida la chiusura del martedì in luogo della domenica nelle ore sopraindicate e degli altri giorni secondo l'uso finora localmente praticato.

VII) Per gli esercizi che si avvalgono delle agevolazioni che consentono l'ampliamento dell'attività cui ciascuno di essi è autorizzato dalla licenza rilasciata a norma del R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174, non è necessario venga proceduto da parte delle autorità comunali ad alcuna modificazione della licenza stessa.

A tale scopo è sufficiente che le ditte diano notizia alla locale autorità di vendita, in modo che l'autorità medesima possa più facilmente garantire l'osservanza delle vigenti prescrizioni di natura tecnica e sanitaria.

VIII) Per quanto riguarda la fornitura delle carni, da chiunque effettuata, ad Istituti, Comunità, ecc. valgono le norme di carattere generale di cui ai precedenti paragrafi della presente circolare.

IX) Il commercio delle carni all'ingrosso, invece, cioè quello praticato da produttore a grossista, o da grossista a grossista o anche da grossista, da produttore a dettagliante, non è sottoposto ad alcuna limitazione, salvo quelle stabilite dalle leggi e disposizioni vigenti.

X) Nei giorni di martedì e mercoledì non è consentita la vendita delle carni di bassa macelleria, a meno che non si tratta di carni assolutamente non conservabili ed escluse in ogni modo dalla vendita le carni provenienti da animali destinati alla bassa macelleria per ragioni di magrezza.

Resta ferma, infine, la raccomandazione fatta alle autorità di procedere alla revisione delle ordinanze portanti vincoli al commercio delle carni e del bestiame.

Raccomando la scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni.

Il Prefetto — SOPRANO

359. Polizze di assicurazione sulla vita per i dipendenti degli Enti Locali.
(C. 18 dicembre 1935 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Come è noto alle SS. LL. le amministrazioni di alcuni Enti Locali hanno dovuto depennare dai bilanci, per esigenze finanziarie, gli stanziamenti relativi ai premi di assicurazione per le polizze sulla vita di dipendenti dagli Enti stessi.

La Direzione Gen. dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, aderendo al desiderio manifestato dal Ministero dell'Interno, è venuto nella determinazione di concedere al personale assicurato,

cui è venuto meno il contributo degli Enti, le seguenti particolari agevolazioni, allo scopo di non far disperdere il beneficio dell'atto di previdenza compiuto:

a) mantenimento di tutte le facilitazioni già predisposte (copertura gratuita del rischio di invalidità fino al 60° anno: riduzione a L. 10 del costo dell'allegato di invalidità: abolizione del soprapremio « donna » e di ogni altro soprapremio professionale) e riduzione del 2°/10 sui premi, per gli assicurati che vorranno assumere interamente a proprio carico l'onere del premio;

b) riduzione, in qualunque caso, del capitale assicurato per la parte alimentata dalle quote versate dai Comuni, e concessione di tutte le facilitazioni di cui sopra, esclusa quella della riduzione del 2°/10, per gli assicurati che desidereranno mantenere in vigore il contratto, limitatamente alla parte di premi da essi dovuta;

c) riduzione, fin dal primo anno di assicurazione, del contratto, per la parte che è a carico dell'assicurato, per gli impiegati che non vorranno accettare nè l'una nè l'altra delle condizioni presupposte alle lettere a) e b).

Detto Ministero ha espresso il proprio benestare per la concessione delle agevolazioni predette.

Si pregano, pertanto, le SS. di portare quanto sopra a conoscenza degli Enti interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

360. **Sterilità bovine.** (C. 18 dicembre 1935 n. 54848 ai Podestri e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« In considerazione dei gravi danni che, anche nel nostro Paese, arreca la sterilità bovina, questo Ministero si è da tempo attivamente interessato del problema della lotta contro di essa predisponendo tutta una serie di provvedimenti intesi a combatterla.

« E' noto alle EE. LL. che fino dal 1926 fu eseguita una indagine, allo scopo di conoscere il vero stato di diffusione della detta sterilità nelle varie provincie. Successivamente, con circ. 17 maggio 1927, N. 24400, vennero stabiliti i criteri per una razionale e sistematica lotta contro di essa, basata essenzialmente su interventi curativi contro le molteplici cause morbose che la determinano.

« In questa azione il Ministero si avvale e si avvale tuttora dell'opera di Veterinari specializzati, i quali, eseguendo nelle varie provincie prove dimostrative sulle bovine sterili, hanno provveduto e provvedono all'addestramento dei Veterinari locali, taluni dei quali esplicano ora, nella condotta, la loro o-

pera con soddisfazione degli allevatori. A tutt'oggi sono circa 50 le provincie nelle quali si è vantaggiosamente esercitata l'azione di che trattasi, cifra notevole se si considera che quasi tutte le provincie del Mezzogiorno e delle Isole non hanno segnalato la esistenza di una anormale sterilità.

« Tali interventi sono stati anche integrati con il favorire, mediante contributi, la istituzione di adatti ambulatori, funzionanti sotto la direzione di Veterinari particolarmente competenti, e con una larga opera di propaganda fra gli allevatori, ai quali è stato distribuito un opuscolo di istruzioni popolari, dove la questione della sterilità bovina è stata trattata diffusamente con riguardo alle cause determinanti ed alle cure più appropriate.

« I risultati conseguiti possono ritenersi lusinghieri, come risulta dalle relazioni pervenute dalle Prefetture delle provincie dove gli speciali interventi hanno avuto luogo.

« E' pertanto lecito presumere che da una più intensa azione potranno ottenersi maggiori vantaggi e tanto più apprezzabili nell'attuale momento, in cui la industria zootecnica è chiamata a dare il massimo possibile contributo all'alimentazione nazionale.

« Il Ministero è venuto, quindi, nella determinazione di dare il massimo sviluppo alla lotta suaccennata, che dovrà soprattutto essere diretta a combattere le cause patologiche della sterilità che, come è noto, consistono, nella maggior parte, in lesioni a carico dell'utero, delle ovaie e della vagina e che possono essere suscettibili di guarigione, se razionalmente curate

« Le EE. LL. sono perciò pregate di voler riferire sull'effettivo stato di diffusione della sterilità bovina nel territorio della provincia facendo, ove del caso, proposte concrete per ottenere l'invio di un tecnico specializzato.

« E' superfluo avvertire che dove ha luogo l'intervento, a tal fine, delle Stazioni Sperimentali Zooprofilattiche, la realizzazione di esso e la sua intensificazione continueranno in avvenire ad essere praticate a cura delle dette istituzioni »,

Occorrendo conoscere l'effettivo attuale stato di diffusione della sterilità delle bovine nel territorio della Provincia, con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alle mie circolari N. 18807 del 6 giugno 1927, N. 46783 del 23 dicembre 1930 e N. 4641 del 13 febbraio 1931 (1), prego la S. V. di:

1) Affidare al Veterinario comunale o ad un veterinario dei comuni limitrofi l'incarico di:

a) sorvegliare il modo di funzionamento delle pubbliche e

(1) v. B. A. n. 14 (copertina) del 1927, pag. 469 del 1930, pag. 69 del 1931.

delle private stazioni di monta taurina esistenti nella circoscrizione del territorio comunale, prelevando dai registri, di cui ciascuna stazione deve essere provvisto, a norma degli art. 13 e 14 del Reg. per l'approvazione dei tori in vigore nella Provincia, approvato con Decreto del Ministero per l'Agricoltura del 20 gennaio 1930, i dati relativi al numero delle vacche coperte in ciascun anno dal 1930 al 1935;

b) visitare le vacche coperte nell'anno in corso per accertare se siano gravide o se abbiano di recente partorito;

c) riepilogare i dati di cui alle suindicate lettere a) e b) in appositi prospetti.

2) Disporre indagini, chiedendo personalmente ai proprietari di vacche, informazioni per accertare se durante gli anni scorsi si sia verificata in modo accentuato la sterilità delle bovine, comunicandomi poi l'esito delle indagini esperite.

3) Trasmettermi i prospetti compilati dal veterinario comunale a senso della lettera c) del suindicato N. 1, facendomi all'occorrenza opportune proposte circa l'opportunità di ottenere l'intervento nel Comune di un tecnico specializzato.

Attendo sollecito riscontro.

Il Prefetto — SOPRANO

361. **Abusivi espatri a mezzo di false carte di identità da parte di persone comprese in passaporti collettivi.** (C. 16 dicembre 1935 n. 08050 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' stato rilevato che mediante duplicato di carta d'identità individui sospetti sono riusciti a farsi includere nella lista di partecipanti a viaggi organizzati da agenzie turistiche.

Prego, pertanto, le SS. LL. impartire rigorose disposizioni agli impiegati del ramo perchè usino le maggiori cautele ed effettuino rigorosi accertamenti prima di rilasciare duplicati di detti documenti d'identità, sui quali sarà necessario sempre specificare che trattasi di « Duplicato ».

Il Prefetto — SOPRANO

(cont. Atti ufficiali R. Prefettura in 2ª pag. cop.)

364. **Concorsi Sanitari Comunali.** (C. 14 dicembre 1935 n. 16168 ai Podestà e Commissari Pref dei Comuni della Provincia).

Dovendosi bandire i concorsi, prego comunicarmi *entro tre giorni, a mezzo di biglietto urgente di servizio* lo elenco dei posti di medici, veterinari e levatrici condotti resisi vacanti dal 1^a maggio al 30 novembre p. p., indicando per ciascun posto lo stipendio lordo di decurtazioni e ritenute e le eventuali indennità che risultino da deliberazioni approvate dalla G. P. A.

Tali notizie occorrono per potersi pubblicare tempestivamente i relativi concorsi.

Rendo responsabili i Segretari comunali dello invio del prospetto, esattamente redatto, *entro il termine assegnato.*

Il Prefetto — SOPRANO

R. Prefettura di Salerno

Movimento di popolazione mesi di ottobre-novembre 1935

Mese di ottobre 1935

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	149	1659	1808
Morti	73	663	736
Aumento popolazione	76	996	1072

Mese di novembre 1935

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	156	1662	1818
Morti	80	749	829
Aumento popolazione	76	913	989

Appalti, aste ecc.

Comune di Auletta — *Appalto imposte di consumo.* — Alle ore 10 del 28 corr. mese di dicembre, nella Casa Comunale, si terrà l'asta per l'appalto riscossione imposte di consumo pel quinquennio 1936-1940, col metodo della candela vergine. Base di asta lire 12.000. Deposito provvisorio lire 3500 e per spese lire 2000. Documenti indicati nell'avviso d'asta.

Il Podestà: Marchese Castriota Scanderbech

Comune di Centola. — *Appalto imposte di consumo.* — Essendo risultato deserto il 1° incanto indetto al 19 dicembre 1935 per la vendita del materiale legnoso ricavabile del bosco Costa o Macchia della Chiesa sulla base d'asta di lire 7251.50, si rende noto che il 2° esperimento d'asta si terrà in questa sede Municipale (a termini abbreviati di giorni otto) il mattino di venerdì 27 corrente, alle ore 14.

Condizioni tutte come nel primo avviso, a norma del regolamento di contabilità.

Centola, 19 dicembre 1935 XIV.

Il Commissario Prefettizio Testa

Comune di Campagna. — *Appalto riscossione imposte di consumo.* —

Si rende noto che il 30 dicembre corr., alle ore 11, nella Casa Comunale avrà luogo l'appalto predetto, per la durata del triennio 1936-38. L'asta avrà luogo col sistema delle offerte segrete, ad unico e definitivo incanto, e si farà luogo all'aggiudicazione anche con un solo offerente. La base dell'incanto è dell'aggio di lire 16,70 $\frac{0}{10}$ fino a un totale di riscossione di lire 80mila e del 12,90 $\frac{0}{10}$ sulle somme eccedenti le dette cifre. -- Minimo garentito da versare al Comune, al netto di aggio od altro e con rinunzia a qualsiasi caso di forza maggiore lire 65mila.

Le offerte devono essere presentate in piego suggellato non più tardi delle ore 10 del giorno stabilito per l'asta: Devono contenere la indicazione del ribasso percentuale in cifre ed in lettere. — Infine con le offerte si debbono presentare i documenti indicati nel bando e il deposito provvisorio di lire 3000.

Cauzione definitiva lire 10mila. Per altri chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Segreteria del Comune.

Il Segretario Comunale A. Rocco

Il Podestà D'Ambrosio

Comune di Oliveto Citra — *Appalto imposte di consumo pel quinquennio 1936-1940* — Canone base di asta L. 18000,00. Deposito provvisorio L. 2000,00 e L. 1200,00 per spese. Documenti indicati nell'avviso d'asta. Primo esperimento d'asta a candela vergine 28 dicembre 1935 a. XIV.

Il Segretario — De Giacomo

Il Comm. Pref. — Moscato

Comune di Sassano — *Appalto riscossione imposte di consumo* —

Il Podestà rende noto che il giorno 28 dicembre 1935, alle ore 11, in una sala di questo Municipio, innanzi al predetto Podestà avrà luogo l'unico esperimento di asta, col metodo delle candele vergini e con le norme contenute nel vigente regolamento sulla contabilità dello Stato, per l'appalto della riscossione delle Imposte di Consumo per il quinquennio 1936-1940. — La base dell'asta soggetta ad aumento è di L. 38500,00 e ciascuna offerta non potrà essere inferiore a Lire 100.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno le offerte di almeno due concorrenti.

Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno esibire i documenti di rito, una quietanza di eseguito versamento in Tesoreria Comunale di Lire diecimila a titolo di cauzione provvisoria e L. 3,500 in conto spese contrattuali.

Il Podestà si riserva la facoltà di escludere chiunque dall'asta, senza essere tenuto a giustificare il suo operato.

Sassano, 14 dicembre 1935 XIV.

Il Segr. Com. - D'Ippolito

Il Podestà - Cav. G. Conte



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 365. Richiesta sulle condizioni dei cimiteri.
- 366. Soccorsi giornalieri ai pensionati di guerra.
- 367. Concessioni governative. Licenze vendita bevande alcoliche e ultralcoliche. Tassa per l'anno 1936.
- 368. Limitazione consumo carni.
- 369. Calendario e agenda della C. R. I. per l'anno 1936.
- 370. Esercizio delle farmacie. Denominazione di « farmaceutiche ».
- 371. Ente nazionale fascista della Mutualità scolastica.
- 372. Disciplinamento delle aziende artigiane.
- 273. Pubblicazioni illustrative delle opere pubbliche.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 370 a n. 373 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

INDICE ALFABETICO-ANALITICO DELL'ANNO 1935

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

370. **Esercizio delle farmacie. Denominazione di « Farmaceutiche »**
C. 17 dicembre 1935 n. 55446 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato più volte segnalato al Sindacato Nazionale dei Farmacisti che alcuni esercizi commerciali denominati « Farmaceutiche » mettono in vendita al pubblico medicinali che dovrebbero essere venduti nelle farmacie e dai farmacisti.

Il Ministero dell'Interno ha rilevato che assumono detta denominazione ditte di depositi per la vendita all'ingrosso dei medicinali o negozi di profumerie coloniali ed altro che, contemporaneamente, vendono prodotti medicinali, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 124 del T. U. delle leggi sanitarie e cioè prodotti la cui vendita è libera a tutti senza restrizione (elenco VI della Farmacopea Ufficiale) e prodotti che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico, sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni ed in quantità superiore ad un determinato minimo (elenco V della Farmacopea Ufficiale).

L'uso di tale dicitura — che, peraltro, è un termine scientifico atto ad indicare la scienza dei farmacisti — oltre ad ingenerare equivoci nel pubblico, può facilitare la vendita di medicinali anche in forma o dose medicamentosa, che, come si è detto, è riservata esclusivamente alle farmacie.

Per evitare qualsiasi abusiva vendita dei medicinali di spettanza delle farmacie, prego le SS. LL. desistere dal rilasciare licenze commerciali con la denominazione di « farmaceutiche », dovendo ogni esercizio commerciale usare appropriato termine che, senza equivoci, indichi le sostanze che pone in commercio.

La predetta dicitura, inoltre, dovrà essere sostituita nelle licenze già concesse ed in tutte le tabelle esterne od interne in cui essa sia contenuta.

Per l'uso di nuove diciture e per eventuali difficoltà che potranno in pratica verificarsi nella applicazione delle presenti disposizioni le SS. LL. investiranno anche della questione i Sindacati Provinciali dei Farmacisti e l'Unione Provinciale dei Commercianti.

Con l'occasione si avverte che anche alcuni esercizi che vengono denominati « drogherie » svolgono la stessa attività delle così dette « Farmaceutiche ».

Poichè si è avuto più volte occasione di rilevare che anche nelle predette aziende si riesce a smerciare medicinali, che avrebbero dovuto essere venduti dai farmacisti, prego le SS. LL. di vigilare a che esse si limitino alla vendita all'ingrosso di medicinali o dei prodotti di cui agli elenchi V e VI della Farmacopea Ufficiale, oppure alla vendita di articoli sanitari per i quali non occorre speciale autorizzazione.

Si gradirà assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

365. **Richiesta sulle condizioni dei cimiteri.** (C. 20 dicembre 1935 n. 53585 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, comunico la seguente circ. dell'On. Ministero dell'Interno:

« Si prende atto di quanto è stato riferito circa le condizioni dei cimiteri dei comuni di codesta Provincia.

Sulla base dei dati raccolti occorre ora procedere alla definitiva sistemazione dei cimiteri stessi ed a migliorare la loro efficienza.

A tal uopo l'E. V. dovrà invitare i Podestà dei detti comuni a procurarsi i mezzi necessari, esortandoli, entro la massima capacità delle condizioni finanziarie dei comuni medesimi, a chiedere l'autorizzazione a contrarre un mutuo di favore con uno degli Istituti di credito a ciò autorizzati. Per quanto riguarda l'efficienza dei cimiteri, è da tener presente che nella esecuzione dei lavori si deve richiedere dal Genio Civile, con la partecipazione del Reparto chimico dei Laboratori provinciali di sanità, l'esame meccanico e fisico del suolo sino a tre metri di profondità e lo accertamento della profondità della falda freatica nella zona e dello strato di capillarità nel periodo delle massime precipitazioni.

Si deve, inoltre, dare la precedenza alla costruzione:

- 1.º) dell'ossario;
- 2.º) della camera mortuaria e della sala di autopsie;
- 3.º) dei muri di cinta,

rimandando l'esecuzione degli altri lavori ad un secondo tempo.

Va ricordato che, a norma dell'art. 91 lettera c) numero 41 del T. U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934 N. 383, le spese per la costruzione, manutenzione ed esercizio dei cimiteri, hanno il carattere di spese obbligatorie, dalle quali, per nessun motivo, i comuni possono esimersi, e l'E. V. voglia quindi svolgere particolare interessamento perchè, secondo i suggerimenti sopra dati, i cimiteri comunali di codesta provincia siano nel più breve tempo pos-

sibile definitivamente sistemati e posti nelle volute condizioni di efficienza ».

Prego, pertanto, le SS. LL. voler ottemperare alle disposizioni impartite nella predetta circolare, con la massima sollecitudine, allo scopo di raggiungere nel più breve tempo possibile la definitiva sistemazione dei cimiteri.

Comunque resta fermo quanto già comunicai con la circ. 22 dicembre 1934 n. 61785 che, cioè, nel termine di un triennio, tutti i comuni dovranno essere forniti di cimiteri in piena efficienza.

Gradirò riscontro.

Il Prefetto — SOPRANO

366. **Soccorsi giornalieri ai pensionati di guerra.** (C. 16 dic. 1935 n. 4455 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

E' stato chiesto se nella valutazione dello stato di bisogno dei congiunti dei militari dei richiamati, trattenuti o volontari alle armi, agli effetti della concessione del soccorso giornaliero, debba tenersi conto della pensione di guerra o dell'assegno per medaglie al valore, di cui detti congiunti godono.

Le pensioni di guerra e gli assegni per medaglie al valore, infatti, non hanno alcun carattere alimentare, rappresentando speciali indennità, che lo Stato concede quale segno modesto, ma tangibile, della riconoscenza nazionale.

Questo principio trova già la sua consacrazione in particolari precetti di legge, per cui dette pensioni o detti assegni non possono, in alcun caso, costituire elementi di valutazione agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare o di quella di famiglia.

Quanto precede si comunica per conoscenza delle SS. LL. e per opportuna norma delle Commissioni comunali.

Il Prefetto — SOPRANO

367. **Concessioni governative. Licenze vendita bevande alcoliche e ultracooliche. Tassa per l'anno 1936.** (C. 18 dicembre 1935 n. 07211 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive la circ. n. 153194 in data 11 nov. u. s. per l'oggetto sopraindicato:

« Per opportuna norma si avverte che la tassa di licenza per la vendita delle bevande alcoliche o superalcoliche per l'anno 1936, deve essere corrisposta nella stessa misura dell'anno 1935, aumentata dal 20%, a norma dell'art. 3 dell'allegato F. del R. D. L. 26 sett. 1935 n. 1749.

Quando si tratti di nuovi esercizi sarà tenuto conto del red-

dito di Categ. B. accertato per l'anno 1935 agli effetti dell'imposta di R. M.

Resta inteso che, ove qualche esercente nell'anno 1935 abbia conseguita una riduzione di reddito agli effetti della imposta di R. M. la tassa di concessione gover. per l'anno 1936 deve essere commisurata in rapporto al reddito effettivo della R. M., stabilito per il 1935, sia per la vendita di bevande alcoliche sia per la vendita di bevande superalcoliche.

Si avverte, però, che può concedersi riduzione di tassa in base a nuove discriminazioni del reddito globale di R. M., a condizione che il reddito globale medesimo non sia stato ridotto a norma di legge.

La tassa giusta l'art. 4 del suddetto allegato F. del R. D. L. 26 sett. 1935 N. 1749, può essere pagata in due eguali rate senza corresponsione d'interesse di mora e senz'altra formalità.

La prima rata dev'essere versata all'atto del rilascio della licenza, se trattasi di nuovo esercizio, ed entro il 31 dicembre 1935 se trattasi di rinnovazione di licenza.

La seconda rata dovrà essere pagata entro cinque mesi successivi al pagamento della prima rata, se trattasi di nuovo esercizio, ed entro il 31 maggio 1936 se trattasi di rinnovazione della licenza.

Si avverte che nessuna proroga del pagamento della tassa sarà concessa da questo Ministero, essendo già stata consentita l'agevolazione del pagamento in due rate.

Si richiama infine l'attenzione di cotesto ufficio sull'ultimo capoverso dell'art. 4 dell'alleg. F. del R. D. L. 26 sett. 1935 n. 1749, secondo il quale non può essere concessa la rinnovazione annuale della licenza, ove non risultino pagate le tasse rimaste insolute sulle precedenti licenze e loro rinnovazione con le relative pene pecuniarie ».

Il Questore — CIPRIANI

368. **Limitazione consumo carne.** (C. 20 dicembre 1935 n. 5704613 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica:

« Richiamata circolare telegrafica 40143 del 29 novembre decorso, ad eliminare inconvenienti che, secondo riferisce presidente federazione nazionale fascista commercianti zootecnici, sarebbero verificati, avvertesi 1.) per applicazione disposizioni limitative vendita carne, fermi limiti fissati, è data facoltà ai Prefetti di adottare disposizioni stesse alle condizioni ambientali prendendo in proposito opportune intese con la Unione Commercianti. 2.) conteggio per stabilire quota da fissare per macellazione

bestiame può effettuarsi con riferimento al mese anzichè alla settimana. 3.) nel fare riferimento al consumo del periodo corrispondente anno precedente quantità globale deve essere determinata aggiungendo alla qualità macellata localmente quella proveniente da macelli industriali di zona e anche quella importata fresca aut refrigerata dall'estero ed aggiungendo ancora quantità per provviste bordo prima fatte in zone franche nonchè per fornitura ospedali case di cura, presidi anteriormente fatta con carne congelata. 4.) stabilito quantitativo di macellazione dovrà prima darsi precedenza mattazione bestiame proveniente Ungheria e quindi completare fabbisogno con bestiame nazionale. 5.) in sostanza norme dettate dovranno servire a conseguire finalità che provvedimento limitazione carne si proponeva tenendo conto che norme di esecuzione devono essere intese e dirette ad annullare gli espedienti di varia natura che si tentava di praticare per eludere limitazione consumo carne, comunque vanno eseguite disposizioni Ministero Corporazioni impedendo che con raggiri esse possano venire frustrate ».

Con riferimento al mio decreto N. 54582 del 2 corr. (1) si comunica quanto sopra con preghiera di dare subito disposizioni al Direttore del macello per stabilire la quota da fissare per le macellazioni del bestiame in codesto comune, essendo demandata alla S. V. la facoltà di effettuare il relativo conteggio per ciascun mese oppure per ciascuna settimana.

Il Prefetto — SOPRANO

369. **Calendario e Agenda della C. R. I. per l'anno 1936 XIV.** (C. 11 dicembre 1935 n. 3998 al Sig. Preside Amm. Provinciale e ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Croce Rossa Italiana ha pubblicato il nuovo calendario e la nuova agenda da tavolo per l'anno 1936 XIV.

Data la finalità delle due pubblicazioni, destinate ad una opera di propaganda a favore della benemerita Istituzione, prego le SS. LL. di segnalarle, per l'eventuale acquisto, agli Uffici ed al personale dipendente.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corr. pag. 449.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

371. Ente Nazionale Fascista della Mutualità Scolastica. (C. 15 dicembre 1935 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In questo primo periodo di nuovo anno scolastico, è stata ripresa la propaganda nelle scuole per un sempre maggiore sviluppo dell'opera di assistenza e di previdenza, che l'Ente Nazionale Fascista della Mutualità Scolastica svolge a favore degli insegnanti e delle famiglie degli alunni, ed in ispecie tra i bambini del popolo.

Con l'approssimarsi della stagione invernale, è maggiormente sentita la necessità dell'assistenza ai bambini, anche sotto forma della somministrazione di adatti ricostituenti, alla quale l'Ente della Mutualità scolastica ha sempre dedicato particolari cure.

Con richiamo alla circolare diramata in data del 15 aprile u. s. numero 13398, pubbl. a pag. 176 del B. A. di quest'anno si rinnova alle SS. LL. la preghiera di appoggiare, nel modo che riterranno più opportuno, l'azione di propaganda svolta dall'Ente, per il raggiungimento dei suoi molteplici fini istituzionali.

Il Prefetto — SOPRANO

372. Disciplinamento delle aziende artigiane. (C. 12 dicembre 1935 n. 47302 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Mi consta che alcuni Podestà trascurano di sentire il parere della Federazione degli artigiani di Salerno, prima di autorizzare l'apertura di nuove botteghe artigiane.

Siccome ciò è in contrasto con le disposizioni emanate da questa Prefettura con la circ. 3 giugno 1932 n. 18451, (1) si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulla esatta osservanza di quanto è stato disposto al riguardo.

Si attende assicurazione, avvertendo che il parere è di carattere puramente consultivo e non impegna a provvedere di conformità.

Il Prefetto — SOPRANO

373. Pubblicazioni illustrative delle opere pubbliche. (C. 10 dicembre 1935 n. 4064 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Consta che da parte di case editrici vengono inoltrate alle SS. LL. richieste di notizie, dati e fotografie delle opere pubbliche attuate nelle rispettive provincie, allo scopo di illustrare, in appositi volumi, i lavori pubblici eseguiti dal Regime durante l'anno XIII.

In relazione alle recenti disposizioni di massima, che sospendono le pubblicazioni a stampa da parte delle pubbliche amministrazioni, si avvertono le SS. LL. che le richieste su accennate non devono avere alcun seguito.

Il Prefetto - SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1932 pag. 220.

Appalti, aste ecc.

Comune di Campagna — *Appalto imposte di consumo* — Il Podestà rende noto che l'esperimento d'asta per l'appalto delle imposte di consumo di questo Comune per il nuovo triennio, indetto con avviso 17 dicembre volgente, avrà luogo nel giorno di lunedì 13 gennaio 1936-XIV, alle ore 11 a. m.

Per tutt'altro resta in vigore il detto avviso d'asta, le cui condizioni, perciò, rimangono invariate.

Dalla Residenza Municipale il 28 dicembre 1935-XIV.
Il Segretario — A. Rocco Il Podestà — C. D'Ambrosio

Comune di Oliveto Citra — *Appalto imposte di consumo* — Il Commissario Prefettizio rende noto che le aste per lo appalto delle imposte di consumo sono state rinviata a data da fissarsi.

Oliveto Citra 26 dicembre 1935 XIV.

Il Commissario Prefettizio — Moscato

Comune di Salvitelle — *Appalto Imposte di Consumo* — Dalle ore 10 del 20 gennaio 1936 nella Casa Comunale avrà luogo l'asta per l'appalto della riscossione delle imposte di consumo pel quinquennio 1936-1940 col metodo della candela vergine — Base d'asta L. 3300,00 — Deposito provvisorio e spese d'asta L. 742,50.

Il Commissario Prefettizio — Salinas

Concorsi

Istituto Nazionale Fascista assistenza dipendenti Enti Locali — *Premi di nuzialità* — N. 240 premi da concedersi agli impiegati e ai salariati dipendenti dagli Enti locali, che abbiano contratto matrimonio dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 incluso, che non abbiano superato i 30 anni di età all'atto del matrimonio e che si trovino in condizione economica disagiata. I premi sono così suddivisi: N. 120 da lire 750 riservati agli impiegati e N. 120 da lire 500 riservati ai salariati.

Il termine per la presentazione delle domande, da inviarsi alla sede dell'Istituto in Roma, Viale dei Martiri Fascisti N. 46, scade il 31 luglio 1936.

Il Presidente: Avv. Giacomo Di Giacomo







